XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni riunite (II e III)	»	5
Commissioni riunite (II e XII)	»	8
Commissioni riunite (III e X)	»	9
Commissioni riunite (VIII e IX)	»	10
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	12
Giustizia (II)	»	136
Affari esteri e comunitari (III)	»	149
Difesa (IV)	»	159
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	166
Finanze (VI)	»	208
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	218
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	219
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	237
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	253

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . *Pag.* 274
Affari sociali (XII) . . . . . » 284
Agricoltura (XIII) . . . . . » 300
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 314
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 395
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 405
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 427
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 428
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 429
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza . » 430
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario . . . . . » 431
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni . . . . . » 433

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 434

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. Nuovo testo C. 2329 Brescia e abb. (Parere alla Commissione I) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
Nuovo testo C. 2329 Brescia e abb.
(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2329 adottato come testo base e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

all'articolo 1 del testo unico delle elezioni della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) potrebbe risultare opportuno mantenere, per una maggiore coerenza interna al testo, la previsione di cui al secondo periodo del comma 4 in base alla quale i seggi della Camera sono ripartiti con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis*, previsione che invece l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, sopprime;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *z)*, numero 3 e all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, numero 1, potrebbe risultare opportuno, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, specificare criteri e modalità in base ai quali gli uffici elettorali procedono, all'interno della circoscrizione (alla Camera) o della regione

(al Senato), all'individuazione del collegio plurinominale (o dei collegi plurinominali) a cui sono attribuiti i seggi assegnati per « diritto di tribuna » a quella circoscrizione o a quella regione;

con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, che prevede che al Senato, nel caso in cui alla regione Trentino Alto Adige sia assegnato un numero di seggi superiore a 6, siano proclamati eletti anche i candidati non vincenti nei collegi plurinominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di prevedere che l'ufficio centrale regionale del Trentino Alto-Adige sia chiamato a determinare la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale e la relativa graduatoria nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali;

nell'ambito della delega per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 3, il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *a)*, prevede che il numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione sia determinato in modo tale che in ciascun collegio plurinominale sia assegnato un numero di seggi di norma non inferiore a tre e non superiore ad otto; al riguardo si segnala la necessità di una riformulazione del principio, tenendo conto che per il Senato le circoscrizioni sono regionali e che l'articolo 57, terzo comma, della Costituzione prevede che il numero di seggi della regione Molise sia pari a due;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera *a)* in coerenza con quanto previsto dall'articolo 57, terzo comma della Costituzione.

Il Comitato osserva altresì:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *z)*, numero 3 e dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, numero 1 e lettera *n)*. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian *(Seguito esame e conclusione)* 5

ALLEGATO (Emendamento approvato) 7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Pino CABRAS. – Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

Pino CABRAS, *presidente,* ricorda che nella precedente seduta del 29 luglio, a seguito dell'approvazione di un emendamento delle relatrici, è stato espunto dall'articolato del testo base ogni riferimento alla ratifica del Protocollo n. 16. Il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato poi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte, pertanto, che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio, mentre la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con un'osservazione che invita le Commissioni ad addivenire quanto prima anche alla ratifica del Protocollo n. 16 al fine di potersi avvalere di nuovi strumenti atti a favorire ulteriormente l'interazione e il dialogo tra i giudici nazionali e la Corte europea dei diritti dell'uomo, in coerenza con l'obiettivo di una maggiore armonizzazione ed efficacia nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali contemplati nella Convenzione e nei suoi Protocolli.

Segnala, inoltre, che la Commissione Affari costituzionali ha, invece, espresso parere favorevole a condizione che le

Commissioni di merito provvedano ad espungere anche dal titolo del provvedimento il riferimento al Protocollo n. 16.

Avverte, conseguentemente, che le relatrici hanno presentato l'emendamento Tit. 1, volto a recepire tale condizione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO esprime parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 presentato dalle relatrici.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento Tit. 1 delle relatrici.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato alle relatrici, deputate Carla Giuliano per la II Commissione e Yana Chiara Ehm per la III Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pino CABRAS, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (C. 1124 Governo e C. 35 Schullian).

EMENDAMENTO APPROVATO

TIT.

Sopprimere le seguenti parole: , e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Tit. 1. Le Relatrici.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 9

AUDIZIONI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del Presidente della III Commissione, Piero FASSINO. – Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Piero FASSINO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Pino CABRAS (M5S), Dario GALLI (LEGA), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Valentino VALENTINI (FI), Edmondo CIRIELLI (FDI), Gennaro MIGLIORE (IV), Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) e Luca CARABETTA (M5S).

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 10

AUDIZIONI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA. — Interviene la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che gli uffici di presidenza hanno deliberato lo svolgimento di un'attività conoscitiva, che coinvolge in primo luogo i Ministri di settore, funzionale a consentire alla Commissione di fornire il proprio contributo alla predisposizione di un atto di indirizzo parlamentare su tale tema.

Cede quindi la parola alla Ministra De Micheli per lo svolgimento della relazione.

Paola DE MICHELI, *Ministra delle infrastrutture e dei trasporti*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Silvia FREGOLENT (IV), Davide GARIGLIO (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Erica MAZZETTI (FI), Mauro ROTELLI (FDI), Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC), la presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA (IV), e i deputati Paolo FICARA (M5S), Stefania PEZZOPANE (PD), Giorgio MULÈ (FI), Tommaso FOTI (FDI), Domenico FURGIUELE (LEGA), Diego DE LORENZIS (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Giuseppe Cesare DONINA (LEGA).

Paola DE MICHELI, *Ministra delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai

quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Interviene quindi la deputata Federica ZANELLA (FI) per formulare un ulteriore quesito.

Paola DE MICHELI, *Ministra delle infrastrutture e dei trasporti,* risponde al quesito posto da ultimo dalla deputata Zanella.

Alessia ROTTA, *presidente,* ringrazia la Ministra De Micheli per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 12

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. C. 2231 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 14

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 34

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 16

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 35

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro *(Seguito esame e rinvio)* 20

ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate) 37

Sull'ordine dei lavori 25

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale.

C. 1704 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1704, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore,* rileva preliminarmente come gli emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS) siano finalizzati ad estendere l'applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione (zona economica esclusiva – ZEE) della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi. Tali modifiche consentiranno agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che prevede misure per proteggere i cetacei contro la caccia, la cattura o la detenzione, nonché contro qualsiasi perturbazione intenzionale o scambio commerciale, anche dei prodotti derivati di questi animali provenienti da Paesi terzi.

In particolare, le modifiche riguardano:

1) la denominazione dell'Accordo, per adeguarla all'estensione alle acque territoriali di Spagna e ZEE del Portogallo che interrompe di fatto la contiguità territoriale con il Mediterraneo, comportando pertanto la necessità di modificarne la denominazione rinominando l'Area atlantica contigua in « Area atlantica vicina » (*Neighbouring Atlantic Area*);

2) la sostituzione dell'articolo 1.a), recante la definizione geografica, precisando estensione e delimitazioni delle acque marittime interessate del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica;

3) la sostituzione dell'articolo 1, paragrafo 3.j), precisando che per « subregione », a seconda dei vari contesti, si intende sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero, sia la regione comprendente gli stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona atlantica;

4) la sostituzione dell'articolo XIV, relativo all'entrata in vigore dell'Accordo, stabilendo che l'Accordo entra in vigore nel terzo mese successivo alla ratifica di almeno sette Stati costieri dell'area dell'Accordo, o di organizzazioni di integrazione economica regionale dell'area che hanno firmato senza riserva di ratifica o abbiano già depositato gli strumenti di ratifica;

5) la sostituzione della seconda parte dell'Annesso 1, con la « Lista indicativa dei cetacei del Mar Mediterraneo e dell'Area atlantica vicina » cui si applica l'Accordo;

6) la sostituzione del paragrafo 3 dell'Annesso 2, relativo alla « Conservazione dei cetacei » con un nuovo paragrafo denominato « Protezione dell'habitat », con il quale le Parti si impegnano a creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei, corrispondenti alle aree che costituiscono il loro habitat. Tali aree dovrebbero essere istituite nel quadro delle convenzioni marittime regionali di settore e di altri strumenti giuridico-internazionali appropriati.

La relazione illustrativa presentata dal Governo precisa che l'emendamento all'Annesso 2 è già entrato in vigore, in quanto, in base all'articolo X, paragrafo 4, dell'Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato una riserva.

Diversamente, le modifiche al testo dell'Accordo, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X dello stesso, entrano in vigore per le Parti che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Ad oggi, solo sette Stati Parte hanno depositato il loro strumento di ratifica: sono dunque necessarie altre nove approvazioni per l'entrata in vigore degli Emendamenti all'Accordo e anche all'Annesso 1, poiché l'Emendamento a quest'ultimo è strettamente connesso agli Emendamenti al testo principale.

La relazione sottolinea altresì l'esigenza di procedere alla ratifica dell'Emendamento e, di conseguenza, di approvare l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo, contribuendo così a estendere i regimi di tutela ambientale, anche in considerazione della raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP/EA.2/Res.10), che incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto internazionale.

Inoltre, si fa presente che l'avvio dell'*iter* di ratifica consente all'Italia di fornire riscontro alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutti i Paesi firmatari, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli Emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Emendamenti all'Accordo in questione.

L'articolo 3, comma 1, contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
C. 2231 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2231, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come l'Accordo con la Repubblica Kirghisa abbia l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e di lingua italiana in Kyrgyzstan. Tale rafforzamento delle relazioni risponde inoltre agli auspici, formulati nell'articolo 70 dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e lo Stato dell'Asia centrale, concluso a Bruxelles il 9 febbraio 1995, di incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale.

Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 14 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 individua le finalità dell'Accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni degli Stati delle Parti, mediante creazioni di condizioni favorevoli alla cooperazione.

L'articolo 2 individua i settori di cooperazione, che sono cultura e arte, conservazione e tutela del patrimonio, restauro, biblioteche, musei, istruzione, turismo, scambio di informazione sui sistemi di istruzione.

L'articolo 3, relativo all'università e alla ricerca, intende promuovere la cooperazione e gli scambi in ambito universitario, in particolare nei settori scientifici e tecnologici. Inoltre, è prevista la promozione, diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyza in Italia.

L'articolo 4, riguardante il settore dell'istruzione, prevede la realizzazione di scambi tra istituti, insegnanti, e studenti.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca e corsi di lingua e cultura italiana.

L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore culturale e artistico, incoraggiando altresì la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e saggi dell'altra parte anche mediante premi incentivi.

L'articolo 7 regolamenta le iniziative volte al contrasto del traffico illecito di opere d'arte, prevedendo altresì uno scambio di informazioni al riguardo.

L'articolo 8 riguarda i *media*, lo sport e le politiche giovanili e prevede il reciproco impegno a favorire gli investimenti nei progetti di comune interesse nel settore dell'educazione fisica e dello sport e a promuovere iniziative per lo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e delle politiche giovanili.

L'articolo 9 individua attività e settori della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, prevedendo scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, laboratori comuni, organizzazione di seminari e conferenze, stipula di accordi e convenzioni.

L'articolo 10 individua le autorità coordinatrici dell'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e per il Kyrgyzstan le autorità statali competenti in materia di cultura, istruzione e scienza.

L'articolo 11 detta norme in materia di informazione, trasferimento di tecnologie e proprietà intellettuale e prevede lo scambio d'informazioni tecnologiche, lo svolgimento di attività congiunte di cooperazione nell'attività di tutela e uso della proprietà intellettuale, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, delle convenzioni internazionali di cui gli Stati sono parte e per l'Italia nel rispetto dei limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 12 istituisce un'apposita Commissione mista, col compito di redigere i programmi esecutivi.

L'articolo 13 stabilisce che eventuali divergenze tra le Parti in merito all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via negoziale.

L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione della seconda delle due notifiche e prevede che l'Accordo stesso potrà essere denunciato dalle Parti dandone comunicazione per via diplomatica; la cessazione dell'Accordo avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 30 ottobre 2019, esso si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria relativa all'attuazione dell'Accordo. Il comma 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, autorizza la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a

139.620 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene, al comma 1, una clausola d'invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 13 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente* rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, osserva, per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, come essa, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consti di diciannove articoli.

La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, riguarda la coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, la commercializzazione, la qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

Il settore florovivaistico, ai sensi del comma 2, comprende la produzione di:

prodotti vegetali;

materiale di propagazione sia ornamentale e che non ornamentale.

Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi:

floricoltura;

produzione di organi di propagazione gamica;

vivaismo ornamentale;

vivaismo frutticolo;

vivaismo non ornamentale.

Ai sensi del comma 4, esso comprende attività di tipo agricolo e attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare:

i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che

producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati e impiantistica;

i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).

Nell'ambito degli intermediari sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde.

L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del lavoro, venga istituito un Programma per l'istituzione di percorsi didattici di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali e sull'importanza del verde nel contesto urbano o rurale.

Attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabiliti i requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, tenendo conto del pregresso svolgimento di un'attività lavorativa nel campo o del possesso di una qualifica professionale.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale siano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate.

Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

Si prevede, inoltre, che la detrazione del 36 per cento per gli interventi di sistemazione a verde si applichi fino ad un ammontare complessivo di cinquecento euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno.

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica, specificando in particolare, al comma 1 che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione, nella manipolazione e nella commercializzazione del vegetale e può essere svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP).

L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali o zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale. Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente – e sembrano in tal senso vincolare le scelte regionali – le aree agricole coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni.

Il comma 4 prevede che una volta costituiti i distretti, occorrerà adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali. Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.

Il comma 2 consente di svolgere nelle aree destinate alle attività florovivaistiche interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

Ai sensi del comma 3, nei distretti possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati econo-

mici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici.

Il comma 2 disciplina la composizione del tavolo (prevedendo la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, Ismea, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università competenti e la Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici. L'Osservatorio è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

Il comma 12 specifica che il Tavolo svolge un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e, in particolare, è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

L'articolo 7 modifica la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.

Al riguardo, rileva come la disposizione appaia modificare, sia pure non testualmente, una fonte non legislativa; in proposito ricorda che la lettera circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 prescrive (al paragrafo 3, lettera *e*) di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge. Ricorda inoltre che, in via generale, l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sia disciplinata con regolamenti di delegificazione.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico. Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) e individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di:

aggiornamento normativo;

formazione professionale;

valorizzazione e qualificazione delle produzioni;

ricerca e sperimentazione;

innovazione tecnologica;

certificazione di processo e di prodotto;

comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.

L'articolo 10 reca disposizioni per il settore distributivo florovivaistico, le quali hanno natura sostanzialmente equivalente a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 3.

Segnala al riguardo l'opportunità di espungere dal testo l'articolo in esame, o

comunque di evitare sovrapposizioni tra il medesimo articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 3.

L'articolo 11 prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è inoltre chiamato a promuovere i marchi nazionali e favorisce la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica.

Al riguardo, rileva l'opportunità di circoscrivere con maggiore dettaglio i casi in cui sarà necessario acquisire l'intesa con il Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 12 è dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevedendo in particolare, al comma 1, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un « Piano di comunicazione e promozione » che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, che assumono la qualifica di aziende agricole nel caso in cui rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Esse operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio.

Ai sensi del comma 2, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo al riguardo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sia adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione.

L'articolo 16 prevede che il Ministero delle politiche agricole incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

Ai sensi dell'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.

L'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 19 reca la copertura finanziaria.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza esclusiva regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali: la tutela della concorrenza (lettera *e*); l'organizzazione amministrativa (lettera *g*); l'ordinamento civile e

penale (lettera *l*), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame); la profilassi internazionale (lettera *q*); la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera *s*).

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

In questo quadro, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 prevedono l'« intesa forte » in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 rispettivamente per la definizione dei requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; al riguardo ricorda che il citato articolo 8, comma 6, della legge n. 131 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4);

il comma 5 dell'articolo 4 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche; al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere, trattandosi di un intervento in materia di competenza residuale, l'intesa in luogo del parere; in proposito ricorda che la giurisprudenza costituzionale (rispetto alla quale richiama in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale;

il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;

il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 settembre 2020.

Fausto RACITI, *presidente,* informa che sono pervenute circa 800 proposte emendative *(vedi allegato 4)* alla proposta di legge costituzionale C. 2238, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Al riguardo ricorda in primo luogo che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi « ad argomenti affatto estranei » all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che « non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame ».

Nel caso specifico, il perimetro dell'intervento legislativo è ovviamente definito dal contenuto della proposta di legge C. 2238, la quale ha contenuto limitato nelle dimensioni e molto puntuale e specifico nel suo ambito materiale, riguardando esclusivamente la modifica di due norme costituzionali (il primo comma dell'articolo 57 e il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione) relativi, rispettivamente, alla base territoriale di elezione del Senato e al numero dei delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica, senza intervenire su altri aspetti del sistema elettorale ovvero sul funzionamento o sui poteri delle Camere, né su altri aspetti delle modalità di elezione del Presidente della Repubblica o sui suoi poteri.

Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.

Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Rospi 1.3, che sostituisce gli articoli 55 (in materia di funzioni delle Camere), 57 (in materia di composizione ed elezione del Senato) e 58 (in materia di eleggibilità al Senato), modifica l'articolo 59, relativo ai senatori a vita, sostituisce l'articolo 60 (in materia di durata della Camera), modifica gli articoli 63, 64 e 66, sostituisce l'articolo 67, modifica l'articolo 69, sostituisce l'articolo 70, modifica o sostituisce gli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 94, 96, 134;

Sisto 1.4, il quale sostituisce integralmente l'articolo 57 della Costituzione, non limitandosi a intervenire sul primo comma ma mutando la denominazione del Senato in Senato federale della Repubblica, incidendo sulla composizione, sulla natura, sulla struttura e sul numero dei componenti del Senato, nonché stabilendo che partecipano all'attività del Senato federale rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;

Sisto 1.6, 1.7 e 1.8 e Iezzi 1.17, i quali inseriscono un nuovo comma nell'articolo 57 della Costituzione, ai sensi del quale partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;

Iezzi 1.78, il quale muta la denominazione del Senato, modificando anche l'articolo 55 della Costituzione;

Sisto 1.211, ai sensi del quale partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;

Sisto 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, ai sensi dei quali partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni o delle autonomie locali;

Iezzi 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, i quali intervengono, oltre che sull'articolo

55, anche sul dettato degli articoli 55, 60 e 96 della Costituzione, per mutare la denominazione del Senato della Repubblica;

Rospi 1.01, il quale interviene sul terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione, relativamente al numero minimo di senatori di ciascuna regione;

Iezzi 1.02, il quale introduce un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in materia di voto elettronico per gli italiani all'estero;

gli identici Iezzi 1.03 e Sisto 1.04, nonché Sisto 1.05, i quali intervengono sui requisiti di eleggibilità dei senatori;

Iezzi 1.06, 1.07 e 1.08, i quali intervengono sull'articolo 58, relativamente all'elettorato attivo per il Senato;

Iezzi 1.09, Sisto 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 1.015, Iezzi 1.016, 1.017, 1.018, 1.019, 1.020, 1.021, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025, i quali intervengono sull'articolo 59 della Costituzione, relativamente alla nomina dei senatori a vita;

Iezzi 1.026 e 3.01, i quali stabiliscono un *quorum* rinforzato per l'approvazione delle leggi elettorali ed intervengono in merito alla decorrenza delle stesse leggi elettorali;

Sisto 1.027, il quale modifica il primo comma dell'articolo 63 della Costituzione, relativamente al *quorum* e alle modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera;

Sisto 1.028, il quale sostituisce l'articolo 66 della Costituzione, relativamente ai poteri di ciascuna Camera circa i titoli di ammissione dei suoi componenti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità;

Sisto 1.029, il quale modifica l'articolo 76 della Costituzione, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti sui progetti dei decreti legislativi;

Sisto 1.030, riferito all'articolo 80 della Costituzione, relativamente alla ratifica dei trattati internazionali, apportando peraltro modifiche meramente formali a tale articolo;

Sisto 1.031, il quale modifica l'articolo 82 della Costituzione, relativamente all'istituzione di Commissioni d'inchiesta da parte della Camera;

Meloni 2.4, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ai suoi poteri, nonché gli articoli 92, 93, 95, 96 e 104 della Costituzione, in riferimento alla disciplina del Governo, al rapporto di fiducia con le Camere e alla Presidenza del Consiglio superiore della magistratura;

Lollobrigida 2.5, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, e 86 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica;

Prisco 2.6, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, e 87 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ai suoi poteri;

Iezzi 2.7, il quale prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica;

Iezzi 2.8, il quale sostituisce integralmente l'articolo 83, limitatamente al primo periodo del primo comma e al secondo periodo, laddove prevede che il del Presidente della Repubblica sia eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e non dal Parlamento in seduta comune e stabilisce che l'elezione abbia luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi;

Sisto 2.131, limitatamente al capoverso comma 2, il quale interviene sulla maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica;

Parolo 2.01, il quale modifica l'articolo 2 della Costituzione, introducendovi il princìpio secondo cui la Repubblica e i cittadini agiscono secondo buona fede;

Morelli 2.02, il quale integra l'articolo 2 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica tutela il diritto all'identità, anche digitale, di ogni persona;

Toccalini 2.03, il quale modifica gli articoli 48 e 58 della Costituzione per abbassare a sedici anni l'elettorato attivo;

gli identici Iezzi 2.04 e Sisto 2.05, i quali intervengono sull'articolo 84 della Costituzione per ridurre l'età minima del Presidente della Repubblica;

Sisto 2.06, il quale modifica l'articolo 85 della Costituzione relativamente alla tempistica per l'elezione del Presidente della Repubblica;

Sisto 2.07, volto a modificare l'articolo 86 della Costituzione, in materia di supplenza del Capo dello Stato, aggiungendo al testo vigente la dicitura « della Repubblica » e apparendo pertanto anche privo di contenuto normativo;

Iezzi 3.02, il quale stabilisce in merito alla decorrenza delle leggi elettorali.

Risultano altresì inammissibili le seguenti proposte emendative:

Iezzi 1.9, limitatamente alla lettera *a)*, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36. 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.61, 1.62, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.119 e 1.278, che fanno riferimento a organi non esistenti nell'ordinamento costituzionale o che presuppongono l'introduzione di un assetto costituzionale non rispondente al vigente, in ogni caso intervenendo, in tal modo, su materie non trattate dal provvedimento; analogamente sono da considerare inammissibili gli emendamenti volti a modificare la rubrica dell'articolo 1 – Iezzi 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276 e 1.279 – facendo anch'essi riferimento a organi costituzionali non esistenti nell'ordinamento ovvero ad un diverso assetto costituzionale, intervenendo anch'essi, in tal modo, su materie non trattate dal provvedimento;

Colucci 1.14, 1.15 e 1.16, Iezzi 1.57, 1.58, 1.59, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.99, 1.105, 1.106, 1.107, 1.113, 1.114, 1.120, 1.121, 1.122, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 e 1.133, che individuano come principio per la ripartizione della base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica entità amministrative, suddivisioni territoriali o criteri di ripartizione non giuridicamente definiti nell'ordinamento né nell'emendamento o incomprensibili, non applicabili a tutto il territorio nazionale ovvero del tutto irragionevoli, e pertanto incongrui rispetto al contesto logico normativo, ai sensi del paragrafo 5.2 della lettera circolare del Presidente della Camera sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997;

Sisto 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145,1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.163, 1.165, 1.167, 1.169, 1.171, 1.173, 1.175, 1.177, 1.179, 1.181, 1.183, 1.185, 1.187, 1.189, 1.191, 1.193, 1.195, 1.197, 1.199, 1.201 e Iezzi 1.138, 1.162, 1.164, 1.166, 1.168, 1.170, 1.172, 1.174, 1.176, 1.178, 1.180, 1.182, 1.184, 1.186, 1.188, 1.190, 1.192, 1.194, 1.196, 1.198 e 1.200, volti ad escludere una o più regioni dalla ripartizione della base elettorale per il Senato della Repubblica su base circoscrizionale, senza tuttavia indicare in quale modo per queste regioni tale base debba essere individuata, determinando, così, un vuoto nel sistema costituzionale;

Sisto 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.244, 2.245, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.266, 2.267, 2.268, 2.269, 2.270, 2.271, 2.272, 2.273, 2.274, 2.275, 2.276,

2.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298, 2.299, 2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.320 e 2.321, che, lasciando in generale fermo il numero dei 2 delegati per regione, assegnano a singole regioni o a un numero estremamente limitato di esse un numero di delegati superiore a quello attribuito alle altre, creando, in tal modo, una manifesta disparità che appare del tutto ingiustificata e in palese contrasto con i princìpi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione.

Vi è poi un elevato numero di emendamenti che aumentano considerevolmente il numero dei delegati regionali, determinando una modifica – anche molto significativa – dell'equilibrio fra parlamentari e delegati nella base elettorale del Presidente della Repubblica, e che la Presidenza ha comunque ritenuto di ammettere. Tra questi, gli emendamenti Sisto 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104, sono volti ad incrementare il numero dei delegati regionali in modo differenziato tra regioni o tra gruppi di regioni, senza che emerga il criterio posto alla base del trattamento differenziato fra regioni che tali emendamenti prefigurano.

Considerato che tali emendamenti sono riferiti a una proposta di legge costituzionale, la Presidenza – pur nutrendo dubbi sulla loro coerenza rispetto ai principi fondamentali del nostro sistema costituzionale – ha ritenuto comunque di ammetterli, pur segnalando l'esigenza che la Commissione, nel successivo corso dell'esame, compia un'attenta valutazione di tali proposte, anche attraverso i necessari elementi di chiarimento in ordine alla loro *ratio* che i presentatori potranno fornire nel dibattito, al fine di compiere sul punto scelte legislative meditate e rispettose del contesto costituzionale in cui esse si inserirebbero.

Segnala, infine, che gli emendamenti Iezzi 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.66, 1.68, 1.92, 1.93, 1.126, 1.240, 1.277, 2.135, 2.138, 2.139, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.156, 2.159, 2.226, 2.228, 2.322, 2.323, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.339, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347, 2.348, 2.349, 2.350, 2.351, 2.352, 2.353, 3.54, 3.32, 3.33, 3.38, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.63, 3.68, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.84, 3.85, 3.87, 3.93 e 3.94 risultano essere privi di contenuto normativo e pertanto meramente formali: ai sensi del paragrafo 5.5 della richiamata lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, essi non saranno posti in votazione, ma eventualmente presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Avverte quindi che la Presidenza ha fissato il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità alle ore 12 di lunedì 28 settembre.

Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia la Presidenza per la fissazione di un termine congruo per la presentazione dei ricorsi, esprimendo tuttavia perplessità per le valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, presentati dal suo gruppo, volti a introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini. Ritiene, infatti, che tale tema non possa essere considerato estraneo all'oggetto del provvedimento, il quale, all'articolo 2, interviene anche sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica riducendo in modo considerevole la rappresentanza delle regioni nel collegio elet-

torale. Preannuncia, quindi, la richiesta di riammettere le proposte emendative citate, in quanto esse, alla luce del contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, non possono essere considerate estranee al perimetro della materia oggetto di esame da parte della Commissione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), pur riservandosi di svolgere i necessari approfondimenti in ordine alle valutazioni testé svolte dalla Presidenza, ritiene, da una prima analisi, che il giudizio di ammissibilità sia stato improntato a criteri troppo severi, attesa la gran quantità di proposte emendative dichiarate inammissibili. Dopo aver fatto presente che il suo gruppo si riserva di svolgere le opportune valutazioni in sede di formulazione dei ricorsi, ritiene altresì singolare che la Presidenza, pur ammettendo alcune proposte emendative, abbia segnalato l'esigenza che la Commissione ne svolga un'attenta valutazione nel corso dell'esame, non comprendendo appieno la portata di un simile giudizio, né le modalità con cui si svolgerà l'esame di tali proposte emendative.

Fausto RACITI, *presidente,* in risposta al deputato Iezzi, fa presente che la Presidenza, relativamente a talune proposte emendative sui quali sussistevano alcuni dubbi di inammissibilità, nel valutarle ammissibili, ha semplicemente ritenuto opportuno segnalare l'esigenza che la Commissione, nel successivo corso dell'esame, ne compia una meditata valutazione, tenuto conto del contesto costituzionale in cui esse si inserirebbero.

Nel prendere atto delle questioni poste nell'odierno dibattito, fa notare, in conclusione, che le considerazioni espresse saranno anch'esse oggetto delle valutazioni che la Presidenza svolgerà in sede di decisione sui ricorsi che saranno presentati sui giudizi di inammissibilità testé pronunciati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Fausto RACITI, *presidente,* fa presente che la seduta per l'esame, ai fini della formulazione di rilievi o osservazioni alla Commissione Bilancio, dello schema di Relazione all'Assemblea, elaborata dalla stessa V Commissione, relativa all'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, avrà luogo al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, presumibilmente intorno alle 17,30, in quanto la Commissione Bilancio non ha ancora trasmesso tale schema di Relazione.

La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 17.35.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione all'Assemblea in oggetto.

Fausto RACITI, *presidente* avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini della formulazione di rilievi o osservazioni alla Commissione Bilancio, lo schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* elaborata dalla stessa V Commissione.

Segnala come la procedura definita per l'esame di tale documento preveda che la Commissione Bilancio predisponga, al termine di una attività di carattere istruttorio, una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, al fine di consegnare alla Camera una utile base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indi-

rizzo al Governo, prima della presentazione da parte del Governo stesso del *Recovery Plan*, che dovrebbe avvenire unitamente alla Nota di aggiornamento del DEF 2020. In tale contesto le Commissioni di settore sono chiamate a formulare eventuali rilievi e osservazioni alla V Commissione sullo schema di relazione predisposta dalla stessa Commissione.

Informa quindi che l'esame proseguirà nella seduta di martedì 29 settembre; secondo la tempistica al momento indicata per le vie brevi dalla V Commissione, i rilievi o le osservazioni sul documento dovranno essere deliberate entro le ore 11 circa della stessa giornata di martedì 29.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto dello schema di relazione trasmesso dalla V Commissione, rileva preliminarmente, per quanto riguarda il contesto europeo in cui si inserisce il documento, come il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo abbia raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Generation EU*.

Il programma *Next Generation EU* prevede risorse complessive, pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti, reperiti mediante la raccolta di fondi sui mercati per canalizzarli verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale. Secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro (pari complessivamente ad oltre il 28 per cento delle risorse totali del programma di *Next Generation EU*) di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81,8 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni.

I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR degli Stati membri) potranno essere presentati alla Commissione soltanto nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la presentazione dei Piani.

La Commissione europea esprimerà le sue valutazioni entro 2 mesi, ai fini della proposta al Consiglio Ecofin del Piano nazionale. L'Ecofin dovrà approvare il piano a maggioranza qualificata entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea.

Considerato che, di fatto, la RPP diverrà operativa nella seconda metà del 2021, è stata prevista la possibilità di ottenere prefinanziamenti nel 2021 per un importo pari al 10 per cento dell'importo complessivo. Inoltre, potranno essere incluse spese fatte a partire da febbraio 2020 se coerenti con gli obiettivi e i criteri dello strumento RRF.

I programmi di spesa finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (*RRF*) dovranno essere completati entro il 2026.

La Commissione europea ha specificato che i contenuti ed i principi ispiratori dei PNRR nazionali dovranno basarsi su alcune direttrici comuni: contribuire alla transizione ambientale; alla resilienza e sostenibilità sociale; alla transizione digitale, innovazione e competitività.

In tale quadro, la proposta della Commissione Europea – attualmente in fase di negoziazione con il Consiglio e il Parlamento europeo – stabilisce i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR.

La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme, ed essere allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE.

Oltre alla coerenza con le Raccomandazioni, sono prioritari il rafforzamento del potenziale di crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della resilienza economica e sociale dello Stato membro. Dovrà inoltre darsi evidenza della tempistica e delle modalità di attuazione, con *target* intermedi (milestones) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore. Il Governo, allo scopo di avviare già a partire dal mese di ottobre un dialogo informale con la Commissione, ha elaborato una proposta di Linee guida per la definizione del PNRR, da sottoporre all'esame del Parlamento nazionale.

All'esito di questo primo vaglio parlamentare e in considerazione delle valutazioni di indirizzo che il Parlamento vorrà formulare al Governo, sarà elaborato lo schema del Piano di ripresa e resilienza, recante una previsione razionale e ordinata dei progetti di investimento e riforma. Il Parlamento, che sarà chiamato a partecipare a tutte le fasi interlocutorie prima dell'adozione definitiva del Piano, avrà pertanto un ruolo fondamentale nel valutare, indirizzare e contribuire a definire le scelte del Governo.

Nella proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, si fissano i criteri stringenti di ammissibilità alle risorse del *Recovery fund* per i progetti da finanziare.

Come precisato nella lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Camera di accompagnamento alla presentazione delle Linee guida, il documento è stato elaborato dal Governo all'esito di un lavoro istruttorio, che si è giovato anche del contributo del Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito con D.P.C.M. del 10 aprile 2020, in coerenza con il Piano di Rilancio presentato dal Presidente del Consiglio e discusso nel corso della consultazione nazionale « Progettiamo il rilancio », che si è svolta dal 13 al 21 giugno scorso, alla quale hanno partecipato sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti della società civile.

Tale piano di rilancio – basato sull'analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese nel contesto della crisi causata dalla pandemia – ha indicato tre linee strategiche per accelerare lo sviluppo del Paese e migliorarne la sua sostenibilità economica, sociale e ambientale, che possono essere così sintetizzate:

1) modernizzazione del Paese, finalizzata a dotare il Paese di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, e a creare un ambiente favorevole all'innovazione;

2) transizione ecologica, indicata come la base del nuovo modello di sviluppo su scala globale;

3) inclusione sociale e territoriale e parità di genere, volta a ridurre le diseguaglianze, la povertà e i divari sociali e territoriali.

Nel piano si individuano, altresì, nove direttrici di intervento per la realizzazione della strategia di rilancio del Paese, che costituiscono il quadro generale entro cui si inserisce il PNRR:

1) un Paese completamente digitale;

2) un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti;

3) un Paese più verde e sostenibile;

4) un tessuto economico più competitivo e resiliente;

5) un piano integrato di sostegno alle filiere produttive;

6) una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese;

7) maggiori investimenti in ricerca e formazione;

8) un'Italia più equa e inclusiva;

9) un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente.

Molti delle iniziative previste nel piano di rilancio del giugno scorso sono state

inserite nella proposta di Linee guida per la definizione del PNRR.

Le Linee guida presentate dal Governo, che si inquadrano in questa più generale strategia di rilancio, si aprono con l'illustrazione degli elementi di contesto ed illustrano la strategia complessiva del Piano nazionale di riforma e resilienza italiano e la sua articolazione in: sfide che il Paese intende affrontare, missioni del programma, *cluster* di progetti per la realizzazione delle missioni e ambiti di riforma e di interventi di politica economica.

Le sfide incluse nel PNRR sono 4:

il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia;

la riduzione dell'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere;

il sostegno alla transizione verde e digitale;

l'aumento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Le missioni indicate del PNRR sono 6 e rappresentano le seguenti aree tematiche strutturali di intervento:

1) digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

2) rivoluzione verde e transizione ecologica;

3) infrastrutture per la mobilità;

4) istruzione, formazione, ricerca e cultura;

5) equità sociale, di genere e territoriale;

6) salute.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della I Commissione, segnala, in particolare, la missione n. 1, Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, con la quale il Governo punta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco.

Al riguardo, segnala innanzitutto come il Consiglio dell'Unione europea, con le raccomandazioni annuali sul Piano Nazionale di Riforma dell'Italia, abbia costantemente invitato il nostro Paese a « migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali » (Raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2019 sul PNR 2019 dell'Italia, in particolare la Raccomandazione n. 3).

La Commissione Europea, nella Relazione per Paese relativa all'Italia 2020 (*Country Report 2020*) del 26 febbraio 2020 ha preso atto che si sono verificati alcuni progressi nell'aumentare l'efficienza e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda in modo specifico l'attuazione della succitata Raccomandazione del 2019, infatti, la Commissione ha registrato alcuni progressi nel miglioramento del livello di efficacia e digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza dei servizi pubblici locali.

Il *Report* invita a proseguire la digitalizzazione dei servizi pubblici per favorirne rapidamente l'accesso per cittadini e imprese e a dotarsi di una strategia integrata per rafforzare la capacità amministrativa, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, l'attuazione delle norme in materia di appalti pubblici e l'assorbimento dei fondi UE.

Nelle Raccomandazioni specifiche all'Italia del 20 maggio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato l'Italia ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a realizzare « un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali » (Raccomandazione n. 3) e a « migliorare [...] il funzionamento della pubblica amministrazione » (Raccomandazione n. 4), nella considerazione che « un'amministrazione pubblica efficace è cruciale per garantire che le

misure adottate per affrontare l'emergenza e sostenere la ripresa economica non siano rallentate nella loro attuazione. »

Il Governo, nel PNR 2020 (trasmesso alle Camere l'8 luglio 2020) sottolinea in primo luogo che il piano rilancio e si baserà su un incremento della spesa, tra cui quella per l'innovazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

La modernizzazione del Paese, intesa anzitutto, come disponibilità disporre di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadino, costituisce una delle tre linee strategiche attorno a cui è costruito il piano di rilancio (assieme a Transizione ecologica e Inclusione sociale e territoriale, parità di genere).

Le politiche strutturali con le quali Governo si impegna ad agire su innovazione e digitalizzazione della PA sono finalizzate a superare la frammentazione degli interventi, le duplicazioni e la scarsa interoperabilità.

Un ruolo centrale in questo ambito è ricoperto dalla semplificazione amministrativa e normativa, attraverso anche lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo nei settori nei quali è più avvertito dai cittadini e dalle imprese l'eccessivo carico di oneri normativi e burocratici.

La necessità di migliorare l'efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione è stata ribadita nella Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020, successiva all'adozione del PNR.

In occasione della discussione parlamentare sul PNR, nella seduta del 29 luglio 2020, l'Assemblea della Camera ha approvato una risoluzione (n. 6-00124) che impegna il Governo ad un significativo incremento della spesa per l'innovazione e la digitalizzazione, e alla predisposizione di una riforma della Pubblica Amministrazione.

Nello schema di Relazione, nel paragrafo 4.1 si ricorda – per quanto attiene a tali parti di competenza della I Commissione – che il Governo intende puntare alla « digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco. In questo contesto, ciascun cittadino e ciascuna impresa saranno dotati di un'identità digitale unica. La diffusione delle tecnologie digitali richiederà il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, con il completamento della rete nazionale di telecomunicazioni ottica e gli interventi per lo sviluppo delle reti 5G ».

Nel paragrafo 5.1 dello schema di Relazione, il quale reca una serie di indicazioni ai fini della selezione degli interventi volti a rafforzare la produttività, gli investimenti e la crescita, si segnala, tra l'altro, al riguardo, come la mole delle nuove risorse che affluiranno dal *Recovery Fund* e le esigenze di rapidità nel loro utilizzo rappresenti anche una sfida sotto il profilo amministrativo per le pubbliche amministrazioni, le quali spesso rivelano scarsa capacità progettuale e difficoltà nell'utilizzo delle risorse che devono gestire.

In tale contesto si sottolinea l'importanza di procedere lungo la strada della semplificazione delle procedure e del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, anche attraverso l'estensione del principio « *Once only* » (in base al quale il cittadino o l'impresa non può essere chiamata a fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni o altri atti o documenti di cui la pubblica amministrazione nel suo complesso già dispone). Tale processo di semplificazione ed efficientamento potrà a sua volta essere favorito dalla digitalizzazione della PA e dal miglioramento della qualificazione del personale pubblico.

Ulteriormente, nel paragrafo 5.2 dello schema di Relazione, dedicato al collegamento tra spesa e riforme, si segnala come la macchinosità della pubblica amministrazione e il suo orientamento a schemi di funzionamento di carattere per lo più amministrativistico, costituiscano uno dei fattori di freno rispetto alla capacità degli investimenti di aumentare la produttività e la crescita economica del Paese, assieme alle inefficienze del mercato del lavoro, agli effetti penalizzanti del sistema fiscale e alla lentezza della giustizia.

Nel paragrafo 5.3 dello schema di Relazione si fa altresì presente come gli interventi a sostegno delle aree più deboli del Paese, intesi a superare gli attuali divari territoriali, devono essere ispirati alla creazione di un ambiente, anche regolamentare, idoneo allo sviluppo delle attività di impresa.

Nel paragrafo 5.4 dello schema, dedicato alle questioni relative alla trasparenza e al controllo delle decisioni di spesa connesse all'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, che possono rappresentare un fattore di criticità, si prospetta l'ipotesi di creare un'infrastruttura di servizio a livello nazionale, composta da soggetti pubblici, tra i quali si richiama specificamente l'ISTAT, e da soggetti privati, che fornisca le competenze necessarie a elaborare i dati necessari per la scelta, l'elaborazione e la valutazione di progetti da realizzare.

Sempre quanto attiene agli ambiti di competenza della I Commissione segnala, inoltre, tra le missioni del PNRR, indicate nella proposta di Linee guida e nello schema di Relazione, la missione n. 5 – Equità sociale, di genere e territoriale – laddove, in particolare, il Governo fa riferimento alla parità di genere, indicando che un'attenzione particolare sarà riservata all'*empowerment* femminile (in termini di formazione, occupabilità e autoimprenditorialità), anche con progetti volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie fragili e ad incentivare le capacità imprenditoriali femminili.

Al riguardo ricorda che il Governo, nell'ambito del già richiamato piano di rilancio, per quanto riguarda l'inclusione sociale e territoriale, fa presente che la realizzazione della parità di genere richiede di intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione « in essere nei confronti delle donne, che riguardano, prioritariamente, la partecipazione al mondo del lavoro, la retribuzione e la qualità del lavoro, l'accesso alle risorse finanziarie, le disuguaglianze tra donne e uomini nell'allocazione del tempo dedicato al lavoro di cura, al lavoro domestico e alle attività sociali, l'uguaglianza di genere nell'accesso alle posizioni decisionali a livello, politico, economico e sociale.

A tal fine il Governo prevede di adottare un ampio ventaglio di misure, per ridurre i divari che purtroppo ancora permangono nel nostro Paese. Un'attenzione particolare sarà riservata all'*empowerment* femminile (in termini di formazione, occupabilità ed autoimprenditorialità), anche con progetti volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie fragili, nonché a incentivare le capacità imprenditoriali attraverso la costituzione di un Fondo per le micro e piccole imprese femminili.

Nello schema di Relazione si evidenzia infatti, nel già citato paragrafo 5.1, come l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro possa potenziare il contributo positivo che l'occupazione può dare alla crescita economica, in una misura quantificata in oltre mezzo punto percentuale l'anno.

Rileva, altresì, come il Piano sarà costruito raccogliendo le proposte formulate dalle Amministrazioni e dagli enti territoriali, selezionate secondo criteri oggettivi volti a garantire il conseguimento delle missioni fondamentali.

Ai fini della valutazione positiva dei progetti, allo scopo di rendere la selezione più precisa e granulare, le linee guida specificano i criteri aggiuntivi di valutazione, rispetto a quelli previsti dalla proposta di regolamento della Commissione:

creazione di beni pubblici (infrastrutture, educazione e formazione, ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione sociale e territoriale);

rapida attuabilità/cantierabilità del progetto;

monitorabilità del progetto in termini di traguardi intermedi e finali, e collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi strategici del PNRR;

effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari;

introduzione di forme di partenariato pubblico-privato, ovvero di capitali privati per la loro realizzazione;

stima affidabile del beneficio occupazionale;

basso consumo di suolo e utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali;

concorso al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Al fine di evitare una frammentazione del PNRR in progetti isolati e non coerenti fra di loro, le Linee guida recano altresì l'indicazione di specifici criteri di valutazione negativa, che consentano l'esclusione di determinati progetti (ad esempio, qualora siano finanziabili tramite altri fondi UE e QFP 2021-27; non abbiano impatti duraturi su PIL e occupazione o che non presentino stime attendibili sull'impatto economico atteso, ovvero qualora presentino noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio termine).

In questo contesto il Governo ha costituito una *task force* coordinata dal Comitato tecnico di valutazione (CTV), l'organismo di supporto al CIAE, ha raccolto le proposte pervenute dalle Amministrazioni, dalle Regioni e dai Comuni e ne ha intrapreso la sistematizzazione/organizzazione, valutazione e selezione.

Nella strategia del Piano rientrano, inoltre, iniziative di riforma e politiche di supporto, collegate ad uno o più *cluster* di intervento, che rafforzino l'ambiente imprenditoriale, riducano gli oneri burocratici e i vincoli che hanno finora rallentato la realizzazione o la produttività degli investimenti pubblici. In questo contesto, le Linee guida indicano, quali tasselli necessari per accompagnare le misure del PNRR:

misure di sostegno agli investimenti;

la riforma della pubblica amministrazione;

l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo;

la riforma del fisco;

la riforma della giustizia;

la riforma del mercato del lavoro.

Da ultimo lo schema di Relazione evidenzia – nel paragrafo 5.6, relativo al coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione e attuazione del PNRR – come « si potrebbe prevedere, da un lato, la trasmissione da parte del Governo alle Camere di una relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni permanenti dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di procedere al monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano ».

In conclusione, rilevata l'importanza che il Parlamento sia parte attiva nella procedura in esame, auspica si svolga un articolato dibattito nel quale approfondire con serietà le questioni in gioco, al fine di fornire un utile indirizzo al Governo. Si riserva di formulare una proposta di rilievi nel prosieguo dell'esame, anche sulla base della discussione che si articolerà in Commissione.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritiene necessario sin da subito affrontare con serietà le questioni connesse all'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, affinché il Parlamento sia concretamente coinvolto nello svolgimento di tale procedura e possa fornire un reale contributo.

Ritiene, anzitutto, che vi sia una discrasia tra le linee guida predisposte dal Governo in carica e quelle formulate dalla Commissione europea lo scorso 17 settembre, laddove quest'ultima ha definito una guida strategica per l'attuazione del *Recovery Fund* nella sua strategia annuale per la crescita sostenibile del 2021. Fa notare, infatti, come la Commissione europea abbia incoraggiato gli Stati membri a includere nei loro *Recovery Plan* nazionali investimenti e riforme su sette aree di intervento, tra cui la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi,

nonché l'aumento delle capacità del *data cloud* industriale europeo e lo sviluppo dei processori più potenti e sostenibili.

Rileva, dunque, come le linee guida presentate dal Governo risultino già ampiamente superate da tali indirizzi europei. Vi è pertanto il rischio, a suo avviso, che l'Esecutivo sia costretto a rielaborare tutto il PNRR in funzione di tali linee guida europee, perdendo altro tempo utile. Considerando i tempi necessari alle istituzioni europee per la valutazione dei piani è quindi assai probabile, a suo avviso, che le prime risorse non si vedranno se non nella seconda metà del prossimo anno, chiedendosi, pertanto, con quali risorse il Governo riuscirà ad affrontare i prossimi mesi.

Ravvisa inoltre una certa complessità procedurale, a causa della quale non sarà possibile disporre di risorse aggiuntive in sede di bilancio. Dopo aver rilevato, infatti, che le linee guida presentate dal Governo dovrebbero essere correlate alla nota di aggiornamento al DEF entro il 27 settembre e che successivamente – entro il 15 ottobre – seguirà la presentazione di ulteriori linee guida in sede di elaborazione del documento programmatico di bilancio, non sarà possibile, a suo avviso, disporre in sede di bilancio di una quantificazione di risorse da considerare ai fini della definizione dello scostamento. Ritiene, dunque, che non vi sarà alcuna traccia dei 209 miliardi che l'Europa ha concesso al nostro Paese, considerato, inoltre che non vi è alcuna indicazione sulle risorse relative a strumenti economico-finanziari quali SURE, MES e BEI, che ammontano quasi a 100 miliardi.

Evidenzia, inoltre, gravi lacune nelle linee guida del Governo per quanto concerne argomenti di diretto interesse della I Commissione. Evidenzia, infatti, che non si riscontra alcuna organica valutazione di un intervento complessivo sulla pubblica amministrazione, anche con riguardo agli enti locali, facendo notare che, se le linee guida saranno acriticamente recepite nei successivi documenti previsti *in itinere* per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si produrranno inevitabilmente effetti negativi sul funzionamento della pubblica amministrazione e, in particolare, degli enti locali.

Appare poi molto generica, a suo avviso, la determinazione delle linee guida in merito alla revisione della disciplina in materia di lavori pubblici e infrastrutture europee, così come in materia di ordine pubblico e sicurezza nazionale rispetto alla diffusione del Covid-19. A tale ultimo proposito, ravvisa la necessità di definire interventi specifici, al fine di garantire un'adeguata sicurezza dei cittadini, anche riferimento alla mobilità infra regionale.

Ritiene inoltre molto carente la visione del Governo su un altro aspetto fondamentale, quello dall'immigrazione, al contrario di quanto avviene in altri Paesi – come in Francia – che in tale campo hanno definito risposte adeguate alle esigenze di sicurezza.

Fa notare, infine, che la valutazione della capacità di risposta della mano pubblica e della funzionalità operativa dell'apparato burocratico appare decisiva in vista di una valutazione positiva dell'Europa sul Piano nazionale e di ripresa. Sotto tale aspetto, osserva che le linee guida del Governo appaiono estremamente carenti, con il rischio di condizionare il giudizio positivo dell'Unione europea.

Fausto RACITI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 29 settembre prossimo.

La seduta termina alle 17.55.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale. C. 1704 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1704, recante « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 »;

evidenziato come gli emendamenti all'Accordo in questione siano finalizzati a estendere l'applicazione del medesimo Accordo a tutte le alle acque marine della Spagna e del Portogallo, consentendo agli Stati firmatari, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela a tutte le specie di cetacei presenti;

sottolineato come la ratifica degli emendamenti contribuirà a estendere i regimi di tutela ambientale, aderendo alla raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. C. 2231 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2231, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli e rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e lingua italiana in Kyrgyzstan;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;

segnalato come l'articolo 10 rechi disposizioni per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti al comma 1 dell'articolo 3;

rilevato come l'articolo 7 modifichi, sia pure non testualmente, una fonte non legislativa, in contrasto con le indicazioni contenute nella lettera circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, la quale prescrive (al paragrafo 3, lettera *e*) di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, considerato inoltre che, in via generale, l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sia disciplinata con regolamenti di delegificazione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;

richiamato altresì come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza esclusiva regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti sul comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti; riferendosi, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali: la tutela della concorrenza (lettera *e*); l'organizzazione amministrativa (lettera *g*); l'ordinamento civile e penale (lettera *l*); nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame); la profilassi internazionale (lettera *q*) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera *s*);

considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento preveda comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare per

quanto riguarda: il comma 2 dell'articolo 2; il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10, che prevedono l'« intesa forte » in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003; il comma 1 dell'articolo 9, che prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

rilevato come il comma 5 dell'articolo 4 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, sebbene si tratti di un intervento su materia di competenza residuale regionale, caso nel quale la giurisprudenza costituzionale è orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza in luogo del semplice parere;

b) con riferimento all'articolo 7, il quale interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa;

c) con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo la disposizione, ovvero di evitare sovrapposizioni con il comma 1 dell'articolo 3;

d) con riferimento all'articolo 11, il quale prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere con maggiore dettaglio i casi in cui sarà necessario acquisire l'intesa con il Ministero delle politiche agricole.

ALLEGATO 4

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*** 1. 1.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 2.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche ai Titoli I, II e III della II parte della Costituzione)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero e cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle di-

sposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti ».

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 58. I senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.

Sono eleggibili a senatori i consiglieri che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età ».

4. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente nominati.

5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

6. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: Il Regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

7. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: I Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

8. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale e della conseguente decadenza da senatore ».

9. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 67. I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ».

10. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: « del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati ».

11. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i *referendum* popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità

con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati ».

12. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica;

b) al secondo comma, la parola: « cinquantamila » è sostituita dalla seguente: « centocinquantamila » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione ».

13. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I Regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

I Regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di logge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge ».

14. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata.

La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata ».

All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma ».

15. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata ».

16. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* ».

17. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « disposta con legge »;

b) al secondo comma, le parole: « alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono » sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce »;

c) al terzo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione »; 2) al secondo periodo, le parole: « Le Camere possono » sono sostituite dalle seguenti: « La legge può » e le parole: « con legge » sono soppresse;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto ».

18. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ».

19. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: « di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati, ».

20. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: « Le Camere autorizzano » sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei

deputati autorizza » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere ».

21. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ».

22. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti ».

23. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « e i delegati regionali, » sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »;

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova ».

24. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;

b) al secondo comma, le parole: « il Presidente della Camera dei deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del Senato indice », le parole: « le Camere sono sciolte » sono sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati è sciolta » e la parola: « loro » è sostituita dalla seguente: « sua ».

25. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».

26. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;

b) al secondo comma, le parole: « Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia » sono sostituite dalle seguenti: « La fiducia è accordata o revocata »;

c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »;

d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe le Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;

e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera » sono inserite le seguenti: « dei deputati ».

27. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: « del Senato della Repubblica o » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 3. Rospi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

1. 4. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è abrogato.

1. 281. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole « a base regionale » con le seguenti: « su base circoscrizionale federale »;

b) sostituire la parola « salvi » con le seguenti: « ivi compresi ».

1. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, le parole: « a base regionale » sono sostituite dalle seguenti: « a livello regionale ».

1. 307. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 57 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o

Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante ».

1. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: *con le seguenti:* L'articolo 57, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:.

1. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.

1. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti*: pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947.

1. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* promulgata il 27 dicembre 1947.

1. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

1. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* Parte II, Titolo I,.

1. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione è *aggiungere le seguenti:* soppresso e.

1. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sostituito *con:* modificato.

1. 25. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: seguente *aggiungere:* periodo.

1. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Repubblicano è eletto su base regionale.

1. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Alta è eletta su base regionale.

1. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Senatoriale è eletta su base regionale.

1. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera dei Rappresentanti è eletta su base regionale.

1. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera dei Senatori è eletta su base regionale.

1. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Federale è eletta su base regionale.

1. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Federale è eletto su base regionale.

1. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera delle Regioni è eletta su base regionale.

1. 40. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti Regionali è eletto su base regionale.

1. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato delle Regioni è eletto su base regionale.

1. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Nazionale è eletto su base regionale.

1. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea Nazionale è eletta su base regionale.

1. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti è eletto su base regionale.

1. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti delle Regioni è eletto su base regionale.

1. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei Senatori è eletto su base regionale.

1. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio Senatoriale è eletto su base regionale.

1. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei membri del Senato è eletto su base regionale.

1. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio degli Onorevoli Senatori è eletto su base regionale.

1. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei Deputati Senatori è eletto su base regionale.

1. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio delle Senatrici e dei Senatori è eletto su base regionale.

1. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori è eletto su base regionale.

1. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale.

1. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera delle Autonomie è eletta su base regionale.

1. 55. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea delle Autonomie è eletta su base regionale.

1. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con calcolo regionale.

1. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con metodo regionale.

1. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con principio regionale.

1. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene sulla base della ripartizione geografica per macro-aree federali.

1. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene su base circoscrizionale.

1. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale *con le seguenti:* L'elezione del Senato della Repubblica si svolge sulla base dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione.

1. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Il Senato della Repubblica è eletto *con le seguenti:* L'elezione del Senato della Repubblica si svolge.

1. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.

1. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Assemblea delle Autonomie.

1. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Camera Alta delle Autonomie.

1. 71. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, le parole: Senato della Repubblica *sono sostituite dalle seguenti:* la Camera dei Rappresentanti.

1. 72. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica *con le seguenti:* la Camera Senatoriale.

1. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica *con le seguenti:* la Camera dei Senatori.

1. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica *con le seguenti:* la Camera Federale.

1.75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica *con le seguenti:* la Camera delle Regioni.

1. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica *con le seguenti:* la Camera Alta.

1. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica *con le seguenti:* Senato Federale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 55, comma 1, della Costituzione le parole: « del Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « del Senato Federale ».

1. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Senato Federale della Repubblica italiana.

1. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Senato federale delle Nazioni italiane.

1. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Senato federale.

1. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Senato dei Rappresentanti.

1. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Senato delle Regioni.

1. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Senato delle Autonomie.

1. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Consiglio dei Senatori.

1. 85. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Consiglio Senatoriale.

1. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Consiglio dei membri del Senato.

1. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Consiglio degli Onorevoli Senatori.

1. 88. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Consiglio dei Deputati Senatori.

1. 89. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.

1. 90. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Senato Repubblicano.

1. 91. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: della Repubblica

1. 92. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: Repubblica *aggiungere la seguente:* italiana.

1. 93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* a suffragio universale e diretto su base regionale.

1. 28. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base dei quartieri storici.

1. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base dei quartieri.

1. 95. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le*

seguenti: sulla base della divisione in circoscrizioni rionali.

1. 97. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base della suddivisione del Paese in Aziende sanitarie locali.

1. 98. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base del numero dei pazienti per ogni medico di medicina di base.

1. 99. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione.

1. 100. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base delle circoscrizioni di decentramento comunale.

1. 102. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base delle circoscrizioni comunali.

1. 103. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base di zone comunali.

1. 104. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base di frazioni comunali.

1. 105. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base delle Comunità di valle.

1. 106. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base delle Magnifiche Comunità.

1. 107. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base delle circoscrizioni amministrative.

1. 109. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base di circoscrizioni territoriali elettorali.

1. 110. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base di comuni il cui rapporto dipendenti-numero di abitanti sia superiore alla media nazionale.

1. 113. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base di comuni raggruppati per altitudine sul livello del mare.

1. 114. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base dei provveditorati scolastici.

1. 120. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base degli Uffici scolastici provinciali.

1. 121. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base dei distretti militari.

1. 122. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale *con le seguenti:* sulla base delle unità amministrative territoriali italiane.

1. 123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base *con le seguenti:* con metodo.

1. 124. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base *con le seguenti:* con principio.

1. 125. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base *con le seguenti:* a base.

1. 126. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* distrettuale

1. 11. Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* dipartimentale

1. 12. Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* dipartimentale e proporzionale al numero di residenti in Regione

1. 13. Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* circondaria

1. 14. Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* collegiale

1. 15. Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* territoriale settoriale

1. 16. Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale o subregionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero

1. 301. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale o subregionale

1. 302. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale, con sistema maggioritario uninominale

1. 303. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi

1. 304. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei votanti

1. 305. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi, incluse le schede bianche e le schede nulle

1. 306. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti

1. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale con sistema elettorale uninominale.

1. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* regionale con sistema elettorale uninominale a un turno unico con maggioranza relativa.

1. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* nazionale, con sistema maggioritario uninominale.

1. 282. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* provinciale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

1. 298. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* provinciale. Le circoscrizioni coincidono con le province o con più province facenti parte della medesima Regione.

1. 299. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* provinciale. Le circoscrizioni coincidono con le province o con più province tra loro adiacenti.

1. 300. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* distrettuale federale.

1. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* nazionale con sistema maggioritario uninominale.

1. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* municipale.

1. 112. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* rionale.

1. 96. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* provinciale.

1. 115. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con le seguenti:* provinciale per macroaree.

1. 116. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* regionale.

1. 117. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* macroregionale.

1. 118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale *con la seguente:* federale.

1. 119. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

1. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema maggioritario uninominale.

1. 283. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi.

1. 284. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi, incluse le schede bianche e le schede nulle.

1. 285. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei votanti.

1. 286. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto dei rapporti medi dipendenti-popolazioni per classe demografica.

1. 128. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto dipendenti-fatturato per aree produttive.

1. 129. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del

rapporto medio dipendenti pubblici e privati per macroregioni.

1. 130. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto medio regionale dipendenti pubblici e privati.

1. 131. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto liberi professionisti-popolazione per ciascuna circoscrizione.

1. 133. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo ripartizione da decidere con legge regionale o delle province autonome.

1. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

1. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo tale da assicurare la rappresentanza di tutte le Province.

1. 136. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

1. 137. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

1. 139. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni a Statuto Speciale.

1. 140. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Provincie autonome di Trento e Bolzano.

1. 141. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana.

1. 142. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.

1. 143. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria, la Regione Marche, la Regione Lazio e la Regione Abruzzo.

1. 144. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia, della Regione Basilicata e la Regione Calabria.

1. 145. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto.

1. 146. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Regione Abruzzo.

1. 147. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana, della Regione Umbria e la Regione Lazio.

1. 148. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria, la Regione Marche e la Regione Abruzzo.

1. 149. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sardegna e la Regione Sicilia.

1. 150. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Molise e la Regione Basilicata.

1. 151. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.

1. 152. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria e la Regione Toscana.

1. 153. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lazio e la Regione Campania.

1. 154. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Calabria e la Regione Basilicata.

1. 155. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Abruzzo e la Regione Marche.

1. 156. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia e la Regione Calabria.

1. 157. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana.

1. 158. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria e la Regione Toscana.

1. 159. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Campania e la Regione Abruzzo.

1. 160. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna.

1. 161. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Abruzzo.

*** 1. 162.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 163.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Basilicata.

**** 1. 164.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

**** 1. 165.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Calabria.

*** 1. 166.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 167.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Campania.

**** 1. 168.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

**** 1. 169.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Emilia Romagna.

*** 1. 170.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 171.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Friuli Venezia Giulia.

** **1. 172.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **1. 173.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lazio.

* **1. 174.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **1. 175.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria.

** **1. 176.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **1. 177.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lombardia.

* **1. 178.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

* **1. 179.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Marche.

** **1. 180.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **1. 181.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Molise.

* **1. 182.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **1. 183.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Piemonte.

** **1. 184.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **1. 185.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia.

* **1. 186.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **1. 187.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sardegna.

** **1. 188.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **1. 189.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sicilia.

* **1. 190.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **1.191.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana.

** **1. 192.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **1. 193.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Trentino-Alto Adige.

* **1. 194.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **1. 195.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria.

** **1. 196.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **1. 197.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Valle d'Aosta.

* **1. 198.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **1. 199.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto.

** **1. 200.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **1. 201.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso potranno essere definite circoscrizioni elettorali che comprendano territori a cavallo di più regioni.

1. 132. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le province dei capoluoghi di regione costituiscono circoscrizione elettorale.

1. 202. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni elettorali sono soggette a revisione quinquennale, allo scopo di tener conto dell'eventuale cambiamento della consistenza demografica delle singole ripartizioni.

1. 203. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite in funzione dell'obiettivo di assicurare sul piano nazionale un rapporto quantitativamente omogeneo tra il numero dei senatori da eleggere e quello degli elettori.

1. 204. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite in ambito regionale e in modo tale da mantenere un rapporto

quantitativo tra eletti ed elettori tendenzialmente omogeneo sul piano nazionale.

1. 205. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

1. 206. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

1. 207. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni elettorali sono determinate dalla legge.

1. 208. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite con legge dello Stato.

1. 209. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna Regione costituisce una circoscrizione elettorale.

1. 210. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

1. 287. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni o con più Regioni tra loro adiacenti.

1. 288. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni o con più province facenti parte della medesima Regione.

1. 289. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni.

1. 290. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Abruzzo-Molise.

1. 291. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni

coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Campania-Molise.

1. 292. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Lazio-Molise.

1. 293. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Piemonte-Valle d'Aosta.

1. 294. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Puglia-Molise.

1. 295. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le province.

1. 296. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

1. 211. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale.

1. 212. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti.

1. 213. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto ordinario.

1. 214. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica,

senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto speciale.

1. 215. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento.

1. 216. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

1. 217. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 75.000 abitanti.

1. 218. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

1. 219. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 150.000 abitanti.

1. 220. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

1. 221. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 300.000 abitanti.

1. 222. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 350.000 abitanti.

1. 223. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci

delle città con popolazione superiore a 400.000 abitanti.

1. 224. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

1. 225. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: « Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Camera dei giovani senatori ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.

1. 226. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: « Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Camera dei senatori *juniores* ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.

1. 227. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: « Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Senato della gioventù ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente: la presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.

1. 228. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: « Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Senato dei giovani della Repubblica ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.

1. 229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 50, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: « Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Senato *junior* della Repubblica ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.

1. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 57, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori ».

1. 5. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: « Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante ».

1. 6. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: « Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali ».

1. 7. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: « Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali ».

1. 8. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Repubblicano.

1. 253. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Alta.

1. 254. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Senatoriale.

1. 255. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera dei Rappresentanti.

1. 256. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera dei Senatori.

1. 257. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Federale.

1. 258. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera delle Regioni.

1. 259. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Regionale.

1. 260. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Federale.

1. 261. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea Nazionale.

1. 262. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Nazionale.

1. 263. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato dei Rappresentanti.

1. 264. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei Senatori.

1. 265. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio Senatoriale.

1. 266. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei membri del Senato.

1. 267. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei componenti del Senato.

1. 268. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio degli Onorevoli Senatori.

1. 269. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei Deputati Senatori.

1. 270. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.

1. 271. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.

1. 272. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato delle Autonomie.

1. 273. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera delle Autonomie.

1. 274. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea delle Autonomie.

1. 275. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Base circoscrizionale federale per l'elezione del Senato della Repubblica.

1. 276. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Elezione del Senato della Repubblica su base territoriale.

1. 277. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Elezione del Senato della Repubblica su base circoscrizionale federale.

1. 278. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Struttura del Senato della Repubblica.

1. 279. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire la parola: territoriale *con la seguente:* circoscrizionale.

1. 280. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* della Camera dei Rappresentanti.

1. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* della Camera dei Senatori.

1. 232. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* della Camera Federale.

1. 233. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* della Camera Regionale.

1. 234. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Senato Federale.

1. 235. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* dell'Assemblea Nazionale.

1. 236. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* della Camera Senatoriale.

1. 237. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* della Camera Alta.

1. 238. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Senato Repubblicano.

1. 239. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Senato Nazionale.

1. 241. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Senato dei Rappresentanti.

1. 242. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Consiglio dei Senatori.

1. 243. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Consiglio Senatoriale.

1. 244. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Consiglio dei membri del Senato.

1. 245. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Consiglio degli Onorevoli Senatori.

1. 246. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Consiglio dei Deputati Senatori.

1. 247. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.

1. 248. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* dell'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.

1. 249. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* del Senato delle Autonomie.

1. 250. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* della Camera delle Autonomie.

1. 251. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica *con le seguenti:* dell'Assemblea delle Autonomie.

1. 252. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sopprimere le parole: della Repubblica.

1. 240. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere:

Art. 1-*bis*.

1-*bis*. All'articolo 57 della Costituzione, al terzo comma, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

1. 01. Rospi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 57-*bis *della Costituzione, in materia di voto elettronico per gli italiani all'estero)*

1. L'elezione dei deputati e dei senatori nelle circoscrizioni dell'Estero avviene con modalità elettroniche stabilite con legge.

1. 02. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni ».

*** 1. 03.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 04.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali ».

1. 05. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: « dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età » sono soppresse.

1. 06. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: « venticinque

simo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « diciannovesimo anno di età ».

1. 07. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(IModifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: « venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « ventunesimo anno di età ».

1. 08. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 è soppresso.

1. 09. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a dieci ».

1. 010. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a nove ».

1. 011. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a otto ».

1. 012. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre ».

1. 013. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a sei ».

1. 014. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque ».

1. 015. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: « Il Presidente della Repubblica », inserire le seguenti: « , esclusivamente durante il primo triennio del mandato e sempre nel limite complessivo di cinque, ».

1. 016. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « tre ».

1. 017. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59, secondo comma, sostituire le parole: « senatori a vita cinque cittadini che hanno » inserire le seguenti: « fino ad un massimo complessivo di cinque senatori a vita tra coloro che hanno ».

1. 018. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere, infine, il seguente periodo: « , durante il primo biennio del suo mandato ».

1. 019. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tale

limite costituzionale deve intendersi come numero massimo di senatori a vita presenti in Senato ».

1. 020. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59, secondo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Tale limite costituzionale non deve intendersi come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun Presidente della Repubblica ».

1. 021. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: « I senatori a vita non devono eccedere, in ogni caso, complessivamente il numero di tre ».

1. 022. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: « I senatori a vita non devono eccedere, in ogni caso, complessivamente il numero di cinque ».

1. 023. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: « Il Presidente della Repubblica può procedere alla nomina dei senatori a vita solo per i posti vacanti ».

1. 024. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Senatori a vita)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: « In caso di decesso o rinuncia di un senatore a vita, il Presidente della Repubblica in carica non può procedere alla nomina di un sostituto per il posto rimasto vacante ».

1. 025. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 59 della Costituzione è aggiunto il seguente:

Art. 59-*bis*.

1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese.

2. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.

1. 026. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza ».

1. 027. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio Regolamento.

L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti ».

1. 028. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: « I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei Regolamenti parlamentari ».

1. 029. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o Regolamenti giudiziari, o impongono variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge ».

1. 030. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti ai gruppi di opposizione".

1. 031. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Prisco, Donzelli.

*** 2. 2.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 2. 3.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche alla Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea ».

2. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 84. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge ».

3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati. È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge ».

4. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: « In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice

entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento ».

5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il primo comma è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate »; *b)* il nono comma è sostituito dal seguente: « Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere »; *c)* il decimo comma è abrogato.

6. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere ».

7. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo ».

8. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri ».

9. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Primo ministro ».

10. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 94. – Ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro. Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale ».

11. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro ».

12. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Primo ministro ».

13. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: « Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa

parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

2. 4. Meloni, Prisco, Donzelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. »

2. All'articolo 84 della Costituzione dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità. ».

3. All'articolo 85 della Costituzione i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 85. – Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge ».

4. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: « In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento ».

2. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 87 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta.

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria. ».

2. L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge. ».

3. L'articolo 85 è soppresso.

4. All'articolo 87 è soppresso il primo comma.

2. 6. Prisco, Meloni, Donzelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.;

al titolo della proposta di legge costituzionale sostituire le parole: base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica *con le seguenti:* elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione del Presidente della Repubblica.

2. 7. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.;

al titolo della proposta di legge sopprimere le parole: di riduzione del numero dei delegati regionali.

2. 8. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati ».

2. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati, il Molise quattro ».

2. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati ».

2. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati, il Molise quattro ».

2. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno tre delegati ».

2. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno tre delegati ».

2. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché quattro delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati ».

2. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipano quattro delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati ».

2. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipa il Presidente della Giunta regionale nonché un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di maggioranza ».

2. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipa il Presidente della Giunta regionale nonché un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di minoranza ».

2. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di maggioranza ».

2. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « All'elezione partecipa un delegato per

ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di minoranza ».

2. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione *con le seguenti:* All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, il primo periodo.

2. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: primo periodo del *e aggiungere, infine, il seguente periodo:* La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

2. 137. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli.

Al comma 1 dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

2. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 dopo le parole: della Costituzione è *aggiungere le seguenti:* abrogato e.

2. 139. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano *fino alla fine del comma del comma con le seguenti:* Per ciascuna Regione, l'elezione avviene con la partecipazione di due delegati, eletti dal Consiglio regionale, in modo che siano rappresentate le minoranze.

2. 148. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano *fino alla fine del comma del comma con le seguenti:* Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'elezione partecipano due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale.

2. 149. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano *fino alla fine del comma del comma con le seguenti:* Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, per ciascuna Regione, l'elezione avviene con la partecipazione di due delegati, eletti dal Consiglio regionale.

2. 150. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione *con le seguenti:* Alla consultazione elettorale.

2. 151. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano *con le seguenti:* Partecipano all'elezione.

2. 152. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano *con le se-*

guenti: L'elezione avviene con la partecipazione di.

2. 153. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano *con le seguenti:* L'elezione si svolge con la partecipazione di.

2. 154. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: partecipano *fino alla fine del comma, con le seguenti:* partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 105. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: partecipano *fino alla fine del comma, con le seguenti:* partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale ».

*** 2. 106.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 2. 133.** Colucci.

Al comma 1 sostituire le parole: partecipano due delegati *con le seguenti:* partecipa un delegato.

2. 155. Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano *con le seguenti:* prendono parte.

2. 156. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano *con la seguente:* votano.

2. 157. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano *con la seguente:* presenziano.

2. 158. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano *con la seguente:* concorrono.

2. 159. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: partecipano *inserire la seguente:* almeno.

2. 160. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: partecipano *inserire la seguente:* minimo.

2. 161. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cento delegati per le Regioni Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania, Veneto e Calabria; novantotto per le Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Puglia, Sardegna, Piemonte e Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Marche; novantasei per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in

modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 22. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* novantotto delegati per le Regioni Emilia Romagna e Lombardia; novantasei per le Regioni Liguria, Veneto e Sardegna; novantaquattro per le Regioni Toscana, Lazio e Piemonte; novantadue per le Regioni Calabria, Campania e Puglia; ottantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Trentino-Alto Adige e Basilicata; ottantasei per le Regioni Marche e Umbria; ottantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 23. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* novantasei delegati per le Regioni Veneto e Lombardia; novantaquattro per le Regioni Lazio, Campania e Puglia; novantadue per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna; novanta per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; ottantotto per le Regioni Abruzzo, Marche, Basilicata e Umbria; ottantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 24. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* novantaquattro delegati per le Regioni Veneto, Campania, Sicilia e Sardegna; novantadue per le Regioni Lazio, Puglia, Liguria, Toscana e Lombardia; novanta per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Piemonte; ottantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, e Trentino-Alto Adige; ottantasei per le Regioni Marche, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 25. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* novantadue delegati per le Regioni Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e Lombardia; novanta per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana e Sardegna; ottantotto per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; ottantasei per le Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Trentino-Alto Adige; ottantaquattro per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 26. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* novanta delegati per le Regioni Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania; ottantotto per le Regioni Veneto e Calabria; ottantasei per le Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria e Toscana; ottantaquattro per le Regioni Puglia, Sardegna, Piemonte e Emilia Romagna; ottantadue per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Marche; ottanta per le Regioni Basilicata e Umbria; settantotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 27. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ottantotto delegati per le Regioni Lombardia, Lazio e Campania; ottantasei per le Regioni Veneto, Calabria e Sicilia; ottantaquattro per le Regioni Liguria, Toscana e Emilia Romagna; ottantadue per le Regioni Trentino-Alto Adige, Puglia, Sardegna e Piemonte; ottanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Umbria; settantotto per le Regioni Basilicata e Marche; settantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze ».

2. 28. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ottantasei delegati per le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto; ottantaquattro per la Regione Puglia; ottantadue per le Regioni Sicilia, Lazio e Toscana; ottanta per le Regioni Emilia Romagna, Calabria e Sardegna; settantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Umbria; settantasei per le Regioni Marche e Abruzzo; settantaquattro per le Regioni Liguria e Basilicata; settantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 29. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ottantaquattro delegati per le Regioni Lombardia, Veneto, Calabria, Lazio e Campania; ottantadue per le Regioni Sicilia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige e Piemonte; ottanta per le Regioni Sardegna Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Puglia; settantotto per le Regioni Abruzzo, Basilicata e Marche; settantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 30. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ottantadue delegati per le Regioni Calabria, Veneto, Lazio, Campania e Lombardia; ottanta per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna; settantotto per le Regioni Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; settantasei per le Regioni Umbria, Marche e Basilicata; settantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 31. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ottanta delegati per le Regioni Veneto, Calabria, Lazio, Campania, Sicilia e Lombardia; settantotto per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Sardegna; settantasei per le Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; settantaquattro per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Trentino-Alto Adige; settantadue per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 32. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* settantotto delegati per le Regioni

Piemonte, Campania e Veneto; settantasei per le Regioni Puglia e Lombardia; settantaquattro per le Regioni Sicilia, Emilia Romagna e Toscana; settantadue per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; settanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Marche; sessantotto per le Regioni Umbria, Abruzzo e Liguria; sessantasei per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 33. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* settantasei delegati per le Regioni Campania, Puglia e Lombardia; settantaquattro per le Regioni Piemonte e Veneto; settantadue per le Regioni Emilia Romagna e Toscana; settanta per le Regioni Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna; sessantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Umbria; sessantasei per le Regioni Marche, Abruzzo e Liguria; sessantaquattro per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 34. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* settantaquattro delegati per le Regioni Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e Puglia; settantadue per le Regioni Lombardia, Calabria, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna e Piemonte; settanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantotto per le Regioni Abruzzo, Umbria, Marche; sessantaquattro per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 35. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* settantadue delegati per le Regioni Lombardia, Veneto e Puglia; settanta per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, Sardegna e Calabria; sessantotto per le Regioni Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantasei per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 36. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* settanta delegati per le Regioni Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Veneto; sessantotto per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna e Sardegna; sessantasei per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantaquattro per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 37. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sessantotto delegati per le Regioni Lazio, Lombardia e Veneto; sessantasei per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, Puglia e

Sardegna; sessantaquattro per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino- Alto Adige; sessantadue per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessanta per le Regioni per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 38. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sessantasei delegati per le Regioni Sardegna, Sicilia, Lazio, Lombardia e Veneto; sessantaquattro per le Regioni Campania, Puglia, Toscana e Emilia Romagna; sessantadue per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessanta per le Regioni, Abruzzo e Basilicata; cinquantotto per le Regioni per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 39. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sessantaquattro delegati per le Regioni Sicilia, Lazio e Veneto; sessantadue per le Regioni Lombardia, Calabria, Campania e Puglia; sessanta per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche, Liguria e Toscana; cinquantotto per le Regioni Abruzzo e Emilia Romagna; cinquantasei per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 40. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sessantadue delegati per le Regioni Veneto, Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania; sessanta per le Regioni Piemonte Liguria, Toscana e Trentino-Alto Adige; cinquantotto per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia e Calabria; cinquantasei per le Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Basilicata; cinquantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 41. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sessanta delegati per le Regioni Sicilia, Lazio e Veneto; cinquantotto per le Regioni Lombardia, Calabria, Campania e Puglia; cinquantasei per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche, Liguria e Toscana; cinquantaquattro per le Regioni Abruzzo e Emilia Romagna; cinquantadue per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 42. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantotto delegati per le Regioni Lombardia, Campania, Veneto e Lazio; cinquantasei per le Regioni Sicilia, Calabria e Puglia; cinquantaquattro per le Regioni Liguria, Toscana, Sardegna e Emilia Romagna; cinquantadue per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo; cinquanta per la Regione Basilicata; quarantotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regio-

nale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 43. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantaquattro delegati per le Regioni Lombardia, Campania e Lazio; cinquantadue per le Regioni Veneto, Sicilia e Calabria; cinquanta per le Regioni Puglia, Toscana e Emilia Romagna e Liguria; quarantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Abruzzo; quarantasei per le Regioni Sardegna, Umbria e Marche; quarantasei per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 44. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantadue delegati per le Regioni Calabria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Campania e Sicilia; cinquanta per le Regioni Lazio, Liguria, Puglia e Sardegna; quarantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana; quarantasei per le Regioni Abruzzo Basilicata ed Umbria; quarantaquattro per le Regioni Marche, Valle D'Aosta e Molise. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 45. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquanta delegati per le Regioni Sardegna, Campania, Sicilia e Lombardia; quarantotto per le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Toscana; quarantasei per le Regioni Liguria e Veneto; quarantaquattro per le Regioni Abruzzo, Trentino-Alto Adige e Piemonte; quarantadue per le Regioni Puglia, e Friuli-Venezia Giulia; quaranta per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Basilicata; trentotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 46. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantotto delegati per le Regioni Sicilia, Lombardia, Piemonte, Calabria e Veneto; quarantasei per le Regioni Trentino-Alto Adige, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Liguria; quarantaquattro per le Regioni Marche, Sardegna e Puglia; quarantadue per le Regioni Campania, Abruzzo e Umbria; quaranta per le Regioni Basilicata, Molise, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 47. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantasei delegati per le Regioni Sicilia, e Lombardia; quarantaquattro per le Regioni Piemonte, Calabria e Trentino-Alto Adige; quarantadue per le Regioni Veneto, Lazio e Liguria; quaranta per le Regioni Marche, Toscana e Friuli-Venezia Giulia; trentotto per le Regioni Emilia Romagna e Sardegna; trentasei per le Regioni Puglia, Campania e Abruzzo; trentaquattro per le Regioni Umbria e Basilicata; trentadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal

Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 48. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantaquattro delegati per le Regioni Campania, Sicilia e Puglia; quarantadue per le Regioni Calabria, Lombardia e Veneto; quaranta per le Regioni Lazio, Liguria e Trentino-Alto Adige; trentotto per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Sardegna; trentasei per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Toscana; trentaquattro per le Regioni Abruzzo, Umbria e Marche; trentadue per le Regioni Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 49. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantadue delegati per le Regioni Lombardia, Campania e Veneto; quaranta per le Regioni Lazio, Puglia e Piemonte; trentotto per le Regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana; trentasei per le Regioni Calabria, Sicilia, Sardegna; trentaquattro per le Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo; trentadue per le Regioni Umbria e Marche; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 50. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quaranta delegati per le Regioni Campania e Puglia; trentotto per le Regioni Lombardia e Veneto; trentasei per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana; trentaquattro per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; trentaquattro per le Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; trentadue per le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Liguria; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 51. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quaranta delegati per le Regioni Campania e Puglia; trentotto per le Regioni Lombardia e Veneto; trentasei per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana; trentaquattro per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; trentaquattro per le Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; trentadue per le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Liguria; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 52. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentotto delegati per le Regioni Sicilia e Lombardia e Lazio; trentasei per le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Campania e Veneto; trentaquattro per le Regioni Calabria, Toscana ed Abruzzo; trentadue per le Regioni Sardegna, Liguria e Trentino-Alto Adige; trenta per le Regioni Puglia, Umbria, Marche e Friuli-Venezia Giulia; ventotto per le Regioni Basilicata, Valle D'Aosta e Molise. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in

modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 53. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentasei delegati per la Lombardia, la Sicilia la Campania e il Veneto; trentaquattro per le Regioni Lazio, Toscana ed Emilia Romagna; trentadue per le Regioni Liguria, Marche, Abruzzo e Sardegna; trenta per le Regioni Calabria, Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia; ventotto per le Regioni Basilicata, Molise, Umbria, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 54. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentaquattro delegati per la Lombardia; trentadue per il Piemonte; trenta per la Sicilia; ventotto per il Lazio e il Veneto; ventisei per la Puglia; ventiquattro per l'Emilia Romagna; ventidue per la Toscana; venti per la Calabria; diciotto per la Sardegna; sedici per la Campania; quattordici per le Marche; dodici per l'Abruzzo; dieci per il Friuli-Venezia Giulia; otto per il Trentino-Alto Adige; sei per la Liguria; quattro per l'Umbria; due per la Valle d'Aosta, il Molise e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 55. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sessantatré delegati per il Veneto; sessantuno delegati per il Piemonte; cinquantanove delegati per la Liguria e la Toscana; cinquantasette delegati per le Marche; cinquantacinque delegati per il Lazio; cinquantatré delegati per la Campania e la Puglia; cinquantuno delegati per la Calabria; quarantanove delegati per l'Abruzzo; quarantasette delegati per l'Umbria; quarantacinque delegati per la Lombardia; quarantatré delegati per l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per il Molise; trentanove delegati per la Basilicata; trentasette delegati per la Sicilia e la Sardegna e trentacinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 56. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sessantuno delegati per il Veneto e la Toscana; cinquantanove delegati per il Piemonte e la Lombardia; cinquantasette delegati per le Marche; cinquantacinque delegati per l'Umbria; cinquantatré delegati per il Lazio e l'Abruzzo; cinquantuno delegati per la Liguria; quarantanove delegati per l'Emilia-Romagna; quarantasette delegati per la Campania e il Molise; quarantacinque delegati per la Puglia; quarantatré delegati per la Calabria e la Basilicata; quarantuno delegati per la Sicilia e la Sardegna e trentanove delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 57. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantanove delegati per la Lombardia e il Piemonte; cinquantasette

delegati per il Veneto; cinquantacinque delegati per la Liguria e la Toscana; cinquantatré delegati per l'Umbria; cinquantuno delegati per il Lazio; quarantanove delegati per la Campania; quarantasette delegati per le Marche; quarantacinque delegati per l'Abruzzo; quarantatré delegati per la Puglia; quarantuno delegati per la Calabria; trentanove delegati per la Campania; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per il Molise; trentatré delegati per la Basilicata; trentuno delegati per la Sicilia e la Sardegna e ventinove delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 58. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantasette delegati per la Lombardia e la Calabria; cinquantacinque delegati per il Piemonte; cinquantatré delegati per il Veneto; cinquantuno delegati per la Liguria; quarantanove delegati per la Toscana e l'Umbria; quarantasette delegati per le Marche; quarantacinque delegati per l'Emilia-Romagna; quarantatré delegati per l'Abruzzo; quarantuno delegati per la Campania; trentanove delegati per la Puglia; trentasette delegati per la Sicilia; trentacinque delegati per il Lazio; trentatré delegati per la Sardegna; trentuno delegati per la Basilicata; ventinove delegati per il Molise; ventisette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; venticinque delegati per il Trentino-Alto Adige e ventitré delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 59. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantacinque delegati per le Marche, il Lazio e la Puglia; cinquantatré delegati per la Campania; cinquantuno delegati per il Piemonte e la Lombardia; quarantanove delegati per la Liguria; quarantasette delegati per l'Emilia-Romagna; quarantacinque delegati per la Toscana; quarantatré delegati per l'Umbria; quarantuno delegati per l'Abruzzo; trentanove delegati per la Calabria; trentasette delegati per il Veneto; trentacinque delegati per il Molise; trentatré delegati per la Sicilia; trentuno delegati per la Sardegna; ventinove delegati per la Basilicata; ventisette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; venticinque delegati per il Trentino-Alto Adige e ventitré delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 60. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantatré delegati per la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna; cinquantuno delegati per il Piemonte; quarantanove delegati per la Liguria; quarantasette delegati per la Toscana; quarantacinque delegati per l'Abruzzo; quarantatré delegati per l'Umbria; quarantuno delegati per il Lazio; trentanove delegati per le Marche; trentasette delegati per la Campania; trentacinque delegati per la Puglia; trentatré delegati per la Calabria; trentuno delegati per la Sicilia; ventinove delegati per la Sardegna; ventisette delegati per la Basilicata; venticinque delegati per il Molise; ventitré delegati per il Friuli-Venezia Giulia; ventuno delegati per il Trentino-Alto Adige e diciannove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 61. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantuno delegati per le Marche e l'Umbria; quarantanove delegati per il Piemonte e la Lombardia; quarantasette delegati per il Veneto; quarantacinque delegati per la Liguria; quarantatré delegati per la Toscana e il Lazio; quarantuno delegati per la Puglia; trentanove delegati per la Campania; trentasette delegati per la Calabria; trentacinque delegati per l'Abruzzo; trentatré delegati per l'Emilia-Romagna; trentuno delegati per la Sardegna; ventinove delegati per il Molise; ventisette delegati per la Sicilia; venticinque delegati per la Basilicata; ventitré delegati per il Friuli-Venezia Giulia; ventuno delegati per il Trentino-Alto Adige e diciannove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 62. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantanove delegati per la Lombardia; quarantasette delegati per il Piemonte; quarantacinque delegati per la Liguria; quarantatré delegati per l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per la Toscana e l'Umbria; trentanove delegati per il Veneto; trentasette delegati per il Lazio; trentacinque delegati per le Marche; trentatré delegati per l'Abruzzo; trentuno delegati per l'Emilia-Romagna; ventinove delegati per la Campania; ventisette delegati per la Puglia; venticinque delegati per la Calabria; ventitré delegati per il Molise; ventuno delegati per la Sicilia; diciannove delegati per la Sardegna; diciassette delegati per la Basilicata; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 63. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantasette delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quarantacinque delegati per il Veneto; quarantatré delegati per la Lombardia; quarantuno delegati per il Piemonte; trentanove delegati per la Liguria; trentasette delegati per il Lazio; trentacinque delegati per l'Abruzzo e la Campania; trentatré delegati per la Puglia; trentuno delegati per la Calabria; ventinove delegati per la Sicilia; ventisette delegati per la Sardegna; venticinque delegati per l'Emilia-Romagna; ventitré delegati per la Basilicata; ventuno delegati per il Molise; diciannove delegati per il Friuli-Venezia Giulia; diciassette delegati per il Trentino-Alto Adige e quindici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 64. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantacinque delegati per la Lombardia; quarantatré delegati per il Piemonte; quarantuno delegati per il Veneto; trentanove delegati per la Liguria; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per la Toscana e le Marche; trentatré delegati per il Lazio; trentuno delegati per l'Abruzzo; ventinove delegati per l'Umbria; ventisette delegati per la Puglia; venticinque delegati per la Calabria; ventitré delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventuno delegati per la Campania; diciannove delegati per la Basilicata; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 65. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantatré delegati per la Toscana e l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per l'Umbria e le Marche; trentanove delegati per il Lazio; trentasette delegati per la Puglia; trentacinque delegati per la Campania; trentatré delegati per il Piemonte; trentuno delegati la Lombardia; ventinove delegati per il Veneto; ventisette delegati per la Liguria; venticinque delegati per l'Abruzzo; ventitré delegati per la Calabria; ventuno delegati per la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per la Basilicata; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 66. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantuno delegati per la Puglia e la Calabria; trentanove delegati per la Lombardia; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per la Toscana e l'Umbria; trentatré delegati per l'Abruzzo; trentuno delegati per la Campania; ventinove delegati per il Lazio; ventisette delegati per il Piemonte; venticinque delegati per il Veneto; ventitré delegati per le Marche; ventuno delegati per la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per la Liguria; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per la Basilicata; tredici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; undici delegati per il Trentino-Alto Adige e nove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 67. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentanove delegati per la Lombardia; trentasette delegati per il Piemonte; trentacinque delegati per l'Emilia-Romagna; trentatré delegati per il Veneto; trentuno delegati per la Toscana e la Liguria; ventinove delegati per l'Abruzzo e la Campania; ventisette delegati per la Puglia e la Calabria; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventuno delegati per l'Umbria; diciannove delegati per le Marche; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per la Basilicata; tredici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; undici delegati per il Trentino-Alto Adige e nove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 68. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentasette delegati per il Piemonte; trentacinque delegati per la Lombardia, trentatré delegati per la Liguria; trentuno delegati per il Veneto; ventinove delegati per la Toscana; ventisette delegati per le Marche; venticinque delegati per l'Umbria; ventitré delegati per la Campania; ventuno delegati per la Puglia; diciannove delegati per la Calabria; diciassette delegati per l'Abruzzo; quindici delegati per il Lazio, tredici delegati per l'Emilia-Romagna; undici delegati per la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per la Basilicata; sette delegati per il Molise; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tre delegati per il Trentino-Alto Adige e un delegato per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 69. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le*

seguenti: trentacinque delegati per l'Emilia-Romagna; trentatré delegati per la Lombardia e il Veneto; trentuno delegati per la Liguria; ventinove delegati per la Toscana; ventisette delegati per l'Umbria e le Marche; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per l'Abruzzo; ventuno delegati per la Campania; diciannove delegati per la Puglia; diciassette delegati per la Calabria; quindici delegati per la Sicilia e la Sardegna; tredici delegati per la Basilicata; undici delegati per il Molise; nove delegati per il Piemonte; sette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige e tre delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 70. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentatré delegati per la Lombardia e il Veneto; trentuno delegati per la Liguria e il Piemonte; ventinove delegati per la Toscana e l'Umbria; ventisette delegati per le Marche e la Campania; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per l'Abruzzo; ventuno delegati per la Puglia; diciannove delegati per la Calabria; diciassette delegati per la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per l'Emilia-Romagna; tredici delegati per il Molise; undici delegati per la Basilicata; nove delegati per il Friuli-Venezia Giulia; sette delegati per il Trentino-Alto Adige e cinque per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 71. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentadue delegati per la Lombardia e il Piemonte; trenta delegati per la Liguria e l'Emilia-Romagna; ventotto delegati per la Toscana e l'Abruzzo; ventisei delegati per le Marche e l'Umbria; ventiquattro delegati per la Campania e la Puglia; ventidue delegati per il Lazio e la Calabria; venti delegati per il Veneto e la Basilicata; diciotto delegati per la Sicilia e la Sardegna; sedici delegati per il Molise; quattordici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; dodici delegati per il Trentino-Alto Adige; dieci delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 72. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentuno delegati per il Veneto; ventinove delegati la Lombardia; ventisette delegati per il Piemonte; venticinque delegati per la Liguria e l'Emilia-Romagna; ventitré delegati per la Toscana e l'Abruzzo; ventuno delegati per la Puglia, la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per il Lazio e le Marche; diciassette delegati per l'Umbria e la Campania; quindici delegati per la Calabria; tredici delegati per la Basilicata; undici delegati per il Molise; nove delegati il Friuli-Venezia Giulia; sei delegati per il Trentino-Alto Adige e tre per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 73. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trenta delegati per la Lombardia e il Piemonte, ventotto delegati per la Toscana e l'Umbria; ventisei delegati per l'Abruzzo e la Liguria; ventiquattro delegati per il Veneto; ventidue delegati per le Marche e il Lazio; venti delegati per la Campania, la Puglia e la Sicilia; diciotto delegati per la Calabria; sedici delegati per

la Basilicata; quattordici delegati per l'Emilia-Romagna; dodici delegati per la Sardegna e il Molise; dieci delegati per il Friuli-Venezia Giulia; otto delegati per il Trentino-Alto Adige e sei per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 74. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventinove delegati per il Piemonte; ventisette delegati per il Veneto; venticinque delegati per la Liguria; ventitré delegati per la Toscana e l'Umbria; ventuno delegati per le Marche; diciannove delegati per il Lazio e l'Abruzzo; diciassette delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per la Puglia e la Campania; tredici delegati per l'Emilia-Romagna; undici delegati per la Lombardia; nove delegati per il Molise e la Basilicata; sette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige e tre per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 75. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventotto delegati per il Piemonte; ventisei delegati per la Lombardia; ventiquattro delegati per il Veneto; ventidue delegati per la Liguria; venti delegati per la Toscana e l'Umbria; diciotto delegati per Abruzzo e Molise; sedici delegati per la Campania e la Puglia; quattordici delegati per le Marche e il Lazio; dodici delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; dieci delegati per l'Emilia-Romagna; otto delegati per la Basilicata; sei delegati per il Friuli-Venezia Giulia; quattro delegati per il Trentino-Alto Adige e due per la Valle d'Aosta, I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 76. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventisette delegati per la Liguria e il Veneto; venticinque delegati per il Piemonte; ventitré delegati per la Lombardia; ventuno delegati per la Toscana e l'Emilia-Romagna; diciannove delegati per l'Umbria e l'Abruzzo; diciassette delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per la Puglia; tredici delegati per la Campania e il Lazio; undici delegati per le Marche; nove delegati per il Molise; sette delegati per la Basilicata; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia e tre per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 77. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventisei delegati per la Puglia e la Calabria; ventiquattro delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventidue delegati per la Toscana e le Marche; venti delegati per la Campania e il Piemonte; diciotto delegati per il Lazio; sedici delegati per il Veneto e la Lombardia; quattordici delegati per la Liguria; dodici delegati per l'Emilia-Romagna; dieci delegati per il Molise e la Basilicata; otto delegati per l'Abruzzo e l'Umbria; sei delegati per il Friuli-Venezia Giulia e quattro delegati per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 78. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* venticinque delegati per il Piemonte; ventitré delegati per il Veneto; ventuno delegati per la Lombardia; diciannove delegati per la Liguria; diciassette delegati per la Toscana e le Marche; quindici delegati per l'Umbria e l'Abruzzo; tredici delegati per il Lazio e la Campania; undici delegati per la Puglia e la Calabria; nove delegati per la Sicilia e la Sardegna; sette delegati per l'Emilia Romagna; cinque delegati per il Molise e la Basilicata e tre delegati per il Trentino Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 79. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventiquattro delegati per la Lombardia; ventidue delegati per il Piemonte e il Veneto; venti delegati per la Liguria e la Toscana; diciotto delegati per l'Umbria e le Marche; sedici delegati per l'Abruzzo e la Campania; quattordici delegati per il Lazio e la Puglia; dodici delegati per la Calabria e la Sicilia; dieci delegati per la Sardegna; otto delegati per il Molise e la Basilicata; sei delegati per l'Emilia-Romagna; quattro delegati per il Friuli-Venezia Giulia e due delegati per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 80. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventitré delegati per la Liguria; ventuno delegati per il Piemonte e la Lombardia; diciannove delegati per il Veneto; diciassette delegati per l'Umbria e le Marche; quindici delegati per la Toscana e l'Abruzzo; tredici delegati per il Lazio, la Campania e la Puglia; undici delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per l'Emilia-Romagna; sette delegati per il Molise e la Basilicata; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia e un delegato per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 81. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventidue delegati per l'Emilia-Romagna; venti delegati per le Marche; diciotto delegati per l'Umbria; sedici delegati per la Toscana; quattordici delegati per il Veneto; dodici delegati per la Liguria; dieci delegati per la Lombardia; otto delegati per il Piemonte; sei delegati per la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Calabria, il Lazio e l'Abruzzo; quattro delegati per la Campania, la Basilicata, il Molise e due delegati per il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 82. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventuno delegati per il Veneto, la Liguria e la Lombardia, diciannove delegati per il Piemonte, diciassette delegati per l'Emilia Romagna, l'Umbria e le Marche, quindici delegati per la Toscana, il Lazio e l'Abruzzo, tredici delegati per la Campania, la Puglia e la Calabria; undici delegati per la Sicilia, la Sardegna e il Molise; nove delegati per la Basilicata;

sette delegati per il Trentino Alto Adige; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia e tre delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 83. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* venti delegati per la Toscana e l'Umbria; diciotto delegati per il Piemonte e la Lombardia; sedici delegati per il Veneto e la Liguria; quattordici delegati per l'Emilia-Romagna e le Marche; dodici delegati per la Sicilia e la Sardegna; dieci delegati per la Puglia e la Calabria; otto delegati per il Lazio e l'Abruzzo; sei delegati per la Campania e la Basilicata; quattro delegati per il Molise e due delegati per il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 84. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* diciannove delegati per il Piemonte e il Veneto; diciassette delegati per la Lombardia; quindici delegati per l'Emilia-Romagna; tredici delegati per la Campania, la Liguria e la Puglia; undici delegati per la Calabria, la Sicilia e l'Abruzzo; nove delegati per la Toscana, le Marche e il Lazio; sette delegati per la Basilicata e l'Umbria; cinque delicati per il Molise e la Sardegna; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e uno per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 85. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* diciotto delegati per il Veneto e la Lombardia; sedici delegati per l'Emilia-Romagna; quattordici delegati per la Liguria, la Campania e la Puglia; dodici delegati per il Piemonte e la Calabria; dieci delegati per il Molise e le Marche; dieci delegati per l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio; otto delegati per la Sicilia e la Basilicata; sei delegati la Toscana; quattro delegati per la Sardegna e due delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 86. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* diciassette delegati per la Lombardia; quindici per il Veneto e l'Emilia-Romagna; tredici delegati per il Piemonte; undici delegati per la Liguria, la Campania e la Calabria, nove delegati per Sicilia e la Puglia; sette delegati per la Basilicata; cinque delegati per l'Umbria, il Molise e le Marche; tre delegati per l'Abruzzo, la Toscana, la Sardegna e il Lazio e un delegato per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 87. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sedici delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattordici delegati per il Lazio, il Piemonte e la Lombardia; dodici delegati per il Veneto, la Liguria e l'Abruzzo; dieci delegati per la Puglia, la Calabria e la Campania; otto delegati per l'Emilia-Romagna; sei delegati per il Mo-

lise e la Basilicata; quattro delegati per la Sicilia e la Sardegna e due delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 88. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quindici delegati per il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto; tredici delegati per l'Umbria, la Liguria, la Puglia l'Abruzzo e il Lazio; undici delegati per il Molise e le Marche; nove delegati per la Campania e la Toscana; sette delegati per la Sicilia, la Sardegna e la Calabria; cinque delegati per la Basilicata; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia e un delegato per il Trentino Alto-Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 89. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quindici delegati per il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna; tredici delegati per la Liguria, la Sardegna, il Piemonte; undici delegati per la Sicilia, la Puglia e la Calabria; nove delegati per la Basilicata, il Molise, l'Umbria e le Marche; sette delegati per la Campania, l'Abruzzo, la Toscana e il Lazio; cinque delegati per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 90. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quattordici delegati per la Calabria, la Campania, il Lazio e il Piemonte; dodici delegati per l'Abruzzo e la Puglia; dieci delegati per la Sicilia, la Sardegna, la Basilicata e il Molise; otto delegati per la Lombardia, il Veneto e la Liguria; sei delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattro delegati per l'Emilia-Romagna e due delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 91. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* tredici delegati per la Lombardia, il Veneto e la Liguria; undici delegati per la Sardegna, il Piemonte, la Sicilia, la Basilicata e il Molise; nove delegati per la Puglia, la Calabria, la Campania, il Lazio e l'Abruzzo; sette delegati per l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna e tre delegati per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 92. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dodici delegati per le Marche, il Piemonte, la Lombardia e l'Umbria; dieci delegati per l'Emilia-Romagna, la Campania e il Lazio; otto delegati per la Calabria, il Veneto e la Liguria; sei delegati per la Puglia e la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna; quattro delegati per l'Abruzzo, la Toscana e il Molise; due delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati

sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 93. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* undici delegati per la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per il Lazio, l'Abruzzo, le Marche, l'Umbria, l'Emilia-Romagna e la Toscana; sette delegati per il Veneto, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia e un delegato per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 94. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nove delegati per la Lombardia; sette delegati per il Piemonte; cinque delegati per la Calabria, la Liguria, il Veneto e la Sicilia; quattro delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio e la Basilicata; tre delegati per la Campania, il Molise, la Puglia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol e per il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 95. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nove delegati per la Lombardia e il Piemonte; sette delegati per la Liguria, il Veneto e la Sicilia; cinque delegati per la Calabria, la Toscana, l'Umbria e le Marche; tre delegati per l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, il Molise, la Puglia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 96. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sette delegati per la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, il Veneto, la Sicilia, la Calabria; cinque delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattro delegati per l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sardegna; tre delegati per il Molise e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 97. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sette delegati per la Lombardia; cinque per il Piemonte, la Liguria e il Veneto; quattro delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia; tre delegati per la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 98. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinque delegati per il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Veneto; tre delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata e quattro delegati per l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 99. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinque delegati per la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, la Liguria e l'Emilia-Romagna; tre delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna e un delegato per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 100. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinque delegati per l'Emilia-Romagna, Lombardia, la Toscana, la Puglia, le Marche, la Calabria, l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio; tre delegati per il Piemonte, il Veneto, la Liguria, la Campania, il Molise e la Basilicata e un delegato per la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol, il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 101. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* tre delegati per la Toscana, la Puglia, l'Umbria, le Marche, il Piemonte, l'Abruzzo, la Liguria, la Calabria, il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, la Sicilia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Sardegna, la Lombardia e uno per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 102. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* tre delegati per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 103. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinquantuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 107. Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantanove delegati per ogni

Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 108. Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantasette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 109. Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantacinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 110. Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantatré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 111. Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quarantuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 112. Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentanove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 113. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentasette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 114. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentacinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 115. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentatré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 116. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* trentuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 117. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventinove delegati per ogni Re-

gione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 118. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventisette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 119. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* venticinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 120. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventitré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 121. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ventuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 122. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* diciannove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 123. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* diciassette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 124. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* quindici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 125. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* tredici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 126. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* undici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. ».

2. 127. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 128. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 129. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

2. 130. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i delegati delle Regioni in numero proporzionale alla popolazione censita e agli iscritti alle rispettive liste elettorali. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze ».

2. 132. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze ».

2. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per ogni Regione due delegati, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, e il Presidente della Regione.

2. 146. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per ogni Regione un delegato, eletto dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, e il Presidente della Regione.

2. 147. Prisco, Donzelli.

Al comma 1 sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* ventuno delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle

liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.

2. 162. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* ventuno delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.

2. 163. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* venti delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.

2. 164. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sedici per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.

2. 165. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1 sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* quindici delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.

2. 166. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* quindici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.

2. 167. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tredici delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.

2. 168. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tredici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.

2. 169. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* dodici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.

2. 170. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* dieci delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e ventuno delegati per le altre Regioni.

2. 171. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* dieci delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti

alle liste elettorali e ventuno delegati per le altre Regioni.

2. 172. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* dieci delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e venti delegati per le altre Regioni.

2. 173. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* dieci delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.

2. 174. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* nove delegati per le Regioni con almeno ottocentomila iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.

2. 175. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* nove delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.

2. 176. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sedici delegati per le altre Regioni.

2. 177. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.

2. 178. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.

2. 179. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sedici delegati per le altre Regioni.

2. 180. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.

2. 181. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno un

milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.

2. 182. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e cinque delegati per le altre Regioni.

2. 183. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti*: otto delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.

2. 184. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.

2. 185. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* otto delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.

2. 186. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.

2. 187. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.

2. 188. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dodici delegati per le altre Regioni.

2. 189. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sette delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.

2. 190. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sette delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.

2. 191. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sette delegati per le Regioni con almeno

un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dodici delegati per le altre Regioni.

2. 192. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sette delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.

2. 193. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sette delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.

2. 194. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sei delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.

2. 195. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* sei delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.

2. 196. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* cinque delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.

2. 197. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* cinque delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.

2. 198. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* cinque delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.

2. 199. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* cinque delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.

2. 200. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* cinque delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.

2. 201. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:*

cinque delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.

2. 202. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* cinque delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.

2. 203. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* cinque delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.

2. 204. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* quattro delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e nove delegati per le altre Regioni.

2. 205. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* quattro delegati per le Regioni con ottocentomila cittadini iscritti nelle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.

2. 206. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e nove delegati per le altre Regioni.

2. 207. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.

2. 208. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.

2. 209. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.

2. 210. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.

2. 211. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati per le Regioni con almeno

ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.

2. 212. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.

2. 213. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.

2. 214. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.

2. 215. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.

2. 216. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.

2. 217. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* due delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.

2. 218. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* due delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.

2. 219. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati *con le seguenti:* cinque delegati.

2. 220. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: due delegati *con le seguenti:* quattro delegati.

2. 221. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione *con le seguenti:* tre delegati: il Presidente della Giunta Regionale e due.

2. 222. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: delegati *con la seguente:* rappresentanti.

2. 223. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni regione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze *e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti ».

2. 131. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni regione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per il Piemonte, la Liguria, la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata; cinque delegati per la Lombardia e tre delegati per il Veneto, per l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 104. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale *con le seguenti:* per ogni Regione o Provincia Autonoma, eletti dal Consiglio regionale o provinciale.

2. 224. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale *con le seguenti:* per ciascuna Regione, eletti dal Consiglio regionale o provinciale.

2. 225. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: ogni *con la seguente:* ciascuna.

2. 226. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per ogni Regione *inserire le seguenti:* fatto salvo il secondo periodo,.

2. 228. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante delle minoranze, eletto con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale.

2. 141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresen-

tante delle opposizioni, eletto dal Consiglio Regionale.

2. 142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante eletto dal Consiglio Regionale in rappresentanza delle opposizioni.

2. 143. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante eletto dal Consiglio Regionale in rappresentanza delle minoranze.

2. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante delle minoranze, eletto dal Consiglio Regionale.

2. 145. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Lazio, la Regione Abruzzo e la Regione Liguria che ne hanno quarantatré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 236. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Umbria, la Regione Toscana, la Regione Lazio e la Regione Liguria che ne hanno quarantuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 237. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Umbria, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto che ne hanno trentanove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 238. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Calabria, la Regione Lazio e la Regione Molise che ne hanno trentasette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 239. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Puglia, la Regione Liguria, la Regione Toscana e la Regione Lazio che ne hanno trentacinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 240. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Piemonte, la Regione Umbria e la Regione Abruzzo che ne hanno trentatré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 241. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Liguria e la Regione Puglia che ne hanno trentuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 242. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Veneto, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Puglia che ne hanno ventinove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 243. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Puglia, la Regione Campania e la Regione Abruzzo che ne hanno ventisette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 244. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lombardia, la Regione Liguria e la Regione Veneto che ne hanno venticinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 245. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Piemonte, la Regione Toscana e la Regione Marche che ne hanno ventitré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 246. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Molise e la Regione Lazio che ne hanno ventuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 247. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Molise, la Regione Puglia e la Regione Abruzzo che ne hanno diciannove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 248. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Emilia-Romagna, la Regione Veneto e la Regione Liguria che ne hanno diciassette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 249. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Veneto e la Regione Liguria che ne hanno diciassette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 250. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lazio e la Regione Campania che ne hanno quindici. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 251. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Campania e la Regione Puglia che ne hanno tredici. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 252. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Piemonte e la Regione Lombardia che ne hanno nove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 253. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 254. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 255. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 256. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Basilicata che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale

in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 257. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Basilicata che ne ha uno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 258. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 259. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 260. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 261. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 262. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha otto. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 263. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 264. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 265. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata co-

munque la rappresentanza delle minoranze.

2. 266. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 267. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 268. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 269. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 270. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 271. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 272. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 273. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 274. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha nove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 275. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 276. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 277. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 278. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 279. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 280. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 281. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 282. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 283. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 284. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 285. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 286. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 287. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 288. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Molise che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 289. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Molise che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 290. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 291. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 292. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 293. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 294. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 295. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 296. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 297. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 298. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 299. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 300. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 301. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 302. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 303. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 304. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 305. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 306. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 307. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 308. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 309. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 310. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 311. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 312. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 313. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 314. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 315. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Valle D'Aosta che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 316. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Valle D'Aosta che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 317. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 318. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale

in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 319. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 320. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. 321. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: eletti dal Consiglio regionale *con le seguenti:* risultati eletti da ciascun Consiglio regionale.

2. 322. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: eletti dal Consiglio regionale *con le seguenti:* eletti da ciascun Consiglio regionale.

2. 323. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1,capoverso, sostituire la parola: eletti *con la seguente:* indicati.

2. 229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti *con la seguente:* scelti.

2. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti *con la seguente:* investiti.

2. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti *con la seguente:* incaricati.

2. 232. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, *inserire le seguenti:* con votazioni separate, a scrutinio segreto,.

2. 233. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, *inserire le seguenti:* con votazione a scrutinio segreto,.

2. 234. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, *inserire le seguenti:* con votazioni separate.

2. 235. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze *con le seguenti*: con due votazioni separate, a

scrutinio segreto, una delle quali per l'individuazione del delegato delle minoranze.

2. 324. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze *con le seguenti*: con due votazioni separate, una delle quali finalizzata all'individuazione del delegato delle minoranze.

2. 325. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* al fine di assicurare.

2. 328. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* al fine di garantire.

2. 329. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* al fine di salvaguardare.

2. 330. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* in maniera tale da assicurare.

2. 331. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* in maniera tale da rispettare.

2. 332. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* in maniera tale da garantire.

2. 333. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* in maniera tale da salvaguardare.

2. 334. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* così da assicurare.

2. 335. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* così da garantire.

2. 336. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* in modo che venga garantita.

2. 337. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* in modo da garantire.

2. 338. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* in modo che venga assicurata.

2. 339. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* in modo che sia tutelata.

2. 340. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* per assicurare.

2. 341. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* per garantire.

2. 342. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* per salvaguardare.

2. 343. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* affinché sia assicurata.

2. 344. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* affinché sia garantita.

2. 345. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* cosicché sia garantita.

2. 346. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata *con le seguenti:* cosicché sia assicurata.

2. 347. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 dopo le parole: in modo *inserire la seguente:* tale.

2. 348. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata *con:* garantita.

2. 349. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: assicurata *con la seguente:* rispettata.

2. 350. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata *con:* salvaguardata.

2. 351. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata *con:* tutelata.

2. 352. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: assicurata *con la seguente:* cautelata.

2. 353. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata *inserire le seguenti:* e garantita.

2. 354. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata *sono inserite le seguenti:* e tutelata.

2. 355. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata *sono inserite le seguenti:* in conformità alla legge.

2. 356. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: assicurata *inserire le seguenti:* in ogni caso,.

2. 357. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: la rappresentanza *con le seguenti:* la partecipazione delle minoranze in ragione della loro rappresentanza.

2. 326. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole la rappresentanza *con le seguenti:* l'equa rappresentanza.

2. 327. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: delle minoranze *con le seguenti:* delle opposizioni.

2. 358. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano inoltre i Presidenti delle Regioni con un numero di abitanti superiore a 1.500.000.

2. 359. Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulte-

riore di delegati in ragione di dieci delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 360. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di nove delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 361. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di otto delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 362. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di sette delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 363. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di sei delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 364. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di cinque delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 365. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di quattro delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 366. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di tre delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 367. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un nu-

mero ulteriore di delegati in ragione di due delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 368. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione ».

2. 369. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun consiglio provinciale elegge un delegato. ».

2. 370. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta hanno un solo delegato ».

2. 371. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sostituire la rubrica con la seguente: Numero dei partecipanti all'elezione del Presidente della Repubblica per ciascuna Regione.

2. 375. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Numero dei.

2. 372. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Riduzione del numero dei.

2. 373. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: Delegati regionali *con le seguenti:* Integrazione del Parlamento in seduta comune.

2. 378. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire le parole: Delegati regionali *con le seguenti:* Delegati di ciascuna regione.

2. 377. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire la parola: Delegati *con la seguente:* Rappresentanti.

2. 376. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Principio della buonafede)

1. All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica e i cittadini agiscono secondo buona fede ».

Conseguentemente, al titolo della proposta di legge aggiungere in fine le seguenti parole: e modifica dell'articolo 2 della Costituzione, in materia di tutela del principio della buona fede nei rapporti tra la Repubblica e i cittadini.

2. 01. Parolo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Tutela del diritto all'identità della persona)

1. All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica tutela il diritto all'identità, anche digitale, di ogni persona ».

Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, aggiungere infine le seguenti parole: e modifica all'articolo 22 della Costituzione, in materia di tutela del diritto all'identità, anche digitale, della persona.

2. 02. Morelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni)

1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, e parole: « la maggiore età » sono sostituite dalle seguenti: « il sedicesimo anno di età ».

2. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: « venticinquesimo » è sostituita dalla seguente: « sedicesimo ».

Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, aggiungere in fine le seguenti parole: e modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni.

2. 03. Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: « cinquanta anni » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta anni ».

*** 2. 04.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 2. 05.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi dalla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. ».

2. 06. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 86 della Costituzione, primo comma, le parole: « Presidente del Senato » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Senato della Repubblica".

2. 07. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3. 1.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 3. 2.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

3. 3. Colucci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

3. 4. Colucci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*** 3. 6.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 3. 8.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

3. 9. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sopprimere il comma 1.

*** 3. 10.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 3. 11.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in cui viene approvata.

3. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2028.

3. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027.

3. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025.

3. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di quarantotto mesi prima della data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione, sia entrata in vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

3. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di trentasei mesi prima della data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione, sia entrata in

vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

3. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il camma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di ventiquattro mesi prima della data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione, sia entrata in vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

3. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore due anni dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva, alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. 24. Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », la presente legge costituzionale entra in vigore 365 giorni successivi a quello della sua pubblicazione.

3. 25. Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

3. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore cinque giorni dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

3. 28. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

3. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ». Nel caso che la pubblicazione della presente legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale* avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale, questa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'entrata in vigore della presente legge costituzionale è condizionata all'approvazione definitiva, alla promulgazione e all'entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

3. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante *con le seguenti:* l'entrata in vigore della presente legge costituzionale avviene alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante.

3. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore alla *con le seguenti:* L'entrata in vigore della presente legge costituzionale decorre dalla.

3. 32. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore *con le seguenti:* L'entrata in vigore della presente legge costituzionale è prevista.

3. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: entra in vigore alla data *con le seguenti:* entra in vigore trenta giorni dopo l'entrata in vigore.

3. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entra in vigore alla data *con le seguenti:* entra in vigore quindici giorni dopo l'entrata.

3. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entra in vigore alla data *con le seguenti:* entra in vigore sette giorni dopo l'entrata in vigore.

3. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: alla data *con le seguenti:* il giorno dopo l'entrata in vigore.

3. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in materia di *con le seguenti:* in tema di.

3. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora la presente legge costituzionale venga pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione, dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione, avvenga *con le seguenti:* Qualora si proceda alla pubblicazione della presente legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

3. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora *con la seguente:* Se.

3. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora *con la seguente:* Semmai.

3. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora *con le seguenti:* Nel caso in cui.

3. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la parola: Qualora *con le seguenti:* Nel caso che.

3. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la parola: Qualora *con la seguente:* Allorché.

3. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora *con le seguenti:* Per l'eventualità in cui.

3. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora *con le seguenti:* Nell'ipotesi in cui.

3. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: successiva alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore *con le seguenti:* dopo la promulgazione, avvenga in data successiva all'entrata in vigore.

3. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: avvenga *con le seguenti:* sia effettuata.

3. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in materia di *con le seguenti:* in tema di.

3. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. *con le seguenti:* l'entrata in vigore della presente legge costituzionale avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo a quello *con le seguenti:* entro i quindici giorni successivi a quelli.

3. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo *con le seguenti:* il novantesimo giorno successivo.

3. 55. Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo *con le seguenti:* il sessantesimo giorno successivo.

3. 56. Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo *con le seguenti:* il trentesimo giorno successivo.

3. 57. Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo *con le se-*

guenti: il venticinquesimo giorno successivo.

3. 58. Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo *con le seguenti:* il ventesimo giorno successivo.

3. 59. Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo *con le seguenti:* il quindicesimo giorno successivo.

*** 3. 60.** Colucci.

*** 3. 61.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: entra in vigore il giorno *aggiungere la seguente:* immediatamente.

3. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: successivo a quello.

3. 64. Colucci.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 65.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 3. 66.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre dalla prima legislatura cui si applicano le nuove disposizioni contenute negli articoli 56 e 57 della Costituzione.

3. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 83 della Costituzione così come modificato dalla presente legge costituzionale si applica dalla prima legislatura utile dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », di cui al comma 1 del presente articolo.

3. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione così come modificato dalla presente legge costituzionale si applica dalla prima legislatura utile dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », di cui al comma 1 del presente articolo.

3. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere *con le seguenti:* L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre dalla prima legislatura per la quale si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei par-

lamentari », di cui al comma 1 del presente articolo.

3. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere *con le seguenti:* L'applicazione dell'articolo 83, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, decorre.

3. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere *con le seguenti:* L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre.

3. 75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, *con le seguenti:* Al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, il primo periodo,.

3. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo *con le seguenti:* L'articolo.

3. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, dopo la parola: Costituzione, *ovunque ricorre, aggiungere la seguente:* così.

3. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: si applica *con le seguenti:* viene applicato.

3. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire la parola: applica *con la seguente:* adotta.

3. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere *con le seguenti:* a partire.

3. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole da: dalla prima legislatura *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dalle prime elezioni per il Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura per la quale si applicano le *con le seguenti:* contestualmente alle.

3. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura *con le seguenti:* dalla quarta legislatura.

3. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura *con le seguenti:* dalla terza legislatura.

3. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura *con le seguenti:* dalla seconda legislatura.

3. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole da: dalla prima legislatura *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

3. 71. Colucci.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. 88. Colucci.

Al comma 2 sostituire le parole: dalla prima legislatura *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. 89. Colucci.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. 90. Colucci.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

*** 3. 91.** Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 3. 92.** Colucci.

Al comma 2, sostituire le parole: per la quale si applicano le *con le seguenti:* per la quale sarà data attuazione alle.

3. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: per la quale si applicano le *con le seguenti:* in cui saranno attuate le.

3. 85. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: si applicano *con le seguenti:* vengono applicate.

3. 93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 del presente

articolo. *con le seguenti:* di cui al primo comma del presente articolo.

3. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Approvazione ed efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese e si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere dalla seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.

3. 01. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.

3. 02. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; *b)* Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. C. 2522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 137

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. C. 2231 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 139

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna *(Esame e rinvio)* 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 142

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; *b)* Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.
C. 2522 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2020.

Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia preliminarmente come nella documentazione predisposta dagli uffici per il provvedimento in esame, così come per i successivi disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno trasmessi dall'altro ramo del Parlamento, si faccia riferimento alla relazione tecnica che accompagna i disegni di legge presentati al Senato, la quale non risulta allegata anche ai rispettivi atti Camera. Nel sottolineare che la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate era stata adottata ad invarianza finanziaria, evidenzia che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica del provvedimento in esame, relativo alla copertura finanziaria del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, è stato modificato. Ritiene che la copertura finanziaria prevista dal provvedimento, che valuta in euro 5.189 annui gli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione del Protocollo stesso, non sia soddisfacente. Precisa che nella relazione tecnica si chiarisce che tale stima di spesa deriva dall'interesse dell'Italia al trasferimento di due detenuti dalla Turchia e dalla Moldavia. Sottolinea come tale richiesta sia quindi riferibile soltanto all'anno in corso e ritiene che non sia possibile, come invece affermato nella relazione tecnica, prevedere quanti detenuti dovranno essere trasferiti negli anni successivi. Per tale ragione ritiene che la stima effettuata dal Governo non sia corretta e, chiedendo alla relatrice se abbia valutato la questione, la invita a rivalutarla al fine di poter trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con una osservazione in tal senso.

Mario PERANTONI, *presidente*, evidenziando come l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dei protocolli in esame rechi una copertura finanziaria, chiede alla relatrice come intenda procedere a seguito della richiesta della collega Bartolozzi.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, non condividendo le osservazioni della collega Bartolozzi, essendo il provvedimento corredato da una apposita norma di copertura finanziaria, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Giusi BARTOLOZZI (FI), precisa di non aver affermato che il provvedimento è privo di copertura finanziaria ma di aver piuttosto sottolineato come la stima degli oneri non possa essere ricollegata all'interesse dello Stato a far rientrare nel proprio territorio soltanto due detenuti all'anno. Esprimendo netta contrarietà per come la Commissione conduce i propri lavori, sottolinea come si sia ancora in tempo per segnalare la questione alla Commissione di merito.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, sottolinea che la relazione tecnica allegata al disegno di legge esaminato dal Senato evidenzia chiaramente che « in relazione ai dati forniti dal Dipartimento degli Affari Generali, Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia penale, si può stimare, in misura forfettaria ed a scopo prudenziale, che il numero di casi di trasferimenti di detenuti italiani provenienti dall'area geografica dei Paesi extra-UE, anche senza consenso, è non superiore a due unità all'anno » e ribadisce pertanto la propria proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2524 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2020.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede al relatore di fornire alcuni elementi ulteriori in merito alla relazione tecnica annessa al provvedimento trasmesso dal Senato, sottolineando la delicatezza dell'Accordo in discussione che prevede rapporti con un regime particolare come la Corea.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2415 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2020.

Giusi BARTOLOZZI (FI) anche per il provvedimento in discussione chiede al relatore di fornire alcuni elementi ulteriori in merito alla relazione tecnica.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
C. 2231 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2020.

Giusi BARTOLOZZI (FI) anche per il provvedimento in discussione chiede alla relatrice di fornire alcuni elementi ulteriori in merito alla relazione tecnica annessa al provvedimento esaminato dal Senato ma non anche all'atto Camera.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
Atto n. 186.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che è stato messo a disposizione dei deputati e che la Commissione sarebbe pertanto nelle condizioni di esprimere il prescritto parere.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo di concordare con la Commissione un nuovo termine per l'espressione del parere, in modo da consentire alla stessa Commissione di esaminare attentamente l'orientamento della Conferenza ai fini dell'espressione del parere parlamentare. A tal proposito ritiene che la Commissione potrebbe esprimere il proprio parere nella giornata di giovedì 1° ottobre prossimo.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione fino al 1° ottobre prossimo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) nel manifestare il proprio apprezzamento per la volontà del relatore di valutare attentamente il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere parlamentare, ritiene che non sarà sfuggito al relatore che la citata Conferenza, nel formulare il proprio orientamento, ha avanzato una serie di richieste di chiarimento dense e ricche di significato. Auspica pertanto che nella prossima seduta si possa aprire un serio confronto diversamente da quanto accaduto per altri provvedimenti.

Mario PERANTONI (M5S) comunica alla collega Bartolozzi che, qualora lo ritenesse utile, potrebbe già in questa sede intervenire per formulare le proprie osservazioni.

Giusi BARTOLOZZI (FI) non ritiene opportuno intervenire in questa fase, anticipando i propri rilievi prima che il relatore abbia manifestato la propria posizione nei confronti delle osservazioni avanzate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Mario PERANTONI, *presidente*, non volendo assumere un atteggiamento provocatorio, evidenzia come spunti di riflessione prima della predisposizione della proposta di parere diano la possibilità di convergere su un testo maggiormente condiviso.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rileva come i pareri approvati dalle Commissioni devono essere il frutto del contributo di tutti i commissari. Ritenendo che la collega Bartolozzi si sia espressa in maniera non chiara, non intendendo certamente non voler agevolare il lavoro del relatore, auspica che, in fase di elaborazione delle proposte di parere, tutti i gruppi formulino le proprie osservazioni nei tempi utili, sottolineando come comunque successivamente la responsabilità della predisposizione della proposta di parere spetti al relatore.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel precisare di non aver detto di non voler offrire il proprio contributo alla predisposizione della proposta di parere, sottolinea come, alla luce del parere formulato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, già nella seduta odierna si

sarebbe potuto avviare un'ampia discussione sul provvedimento. Nel reputare inutile avanzare le proprie osservazioni se le stesse non possono essere contestualizzate all'interno di un dibattito, precisa che, qualora il presidente volesse fissare un termine per la presentazione di osservazioni da parte dei gruppi, sarà sua cura predisporre un documento, riservandosi, in caso contrario, di intervenire successivamente all'intervento del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente,* alla luce del dibattito intercorso, invita i gruppi a far pervenire eventuali osservazioni al provvedimento per le ore 12 di martedì 29 settembre prossimo, ricordando che la proposta di parere dovrà essere adottata nella giornata di giovedì 1° ottobre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in oggetto.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, le proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Segnala in particolare che entrambe le proposte di legge, composte da un unico articolo, aggiungono – pur con effetti diversi, per i quali rinvio al seguito della relazione – un nuovo periodo al comma 6 del citato articolo della legge n. 49 del 2004, al fine di estendere la punibilità delle condotte illecite ai fatti commessi all'estero. Prima di passare all'illustrazione delle citate proposte di legge, ritengo pertanto opportuno soffermarmi, preliminarmente, sul quadro normativo di riferimento.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita illustrazione della norma nell'applicazione della giurisprudenza, evidenzia che il comma 6 punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro due distinte fattispecie penali: la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni; la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità. Sottolinea come in entrambi i casi, in caso di condanna, il comma 9 del medesimo articolo prevede che il medico è soggetto alla pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione da 1 a 3 anni. In base al successivo comma 10, la struttura presso cui è stata praticata la tecnica è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione ad eseguire interventi di procreazione assistita e alla revoca della stessa in caso di recidiva o di più violazioni dei divieti previsti dall'articolo 12.

Per quanto attiene al primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, rammenta che lo stesso ha oggi, dopo la sentenza n. 162 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, una portata diversa rispetto a quella che gli riconosceva il legislatore nel 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata. La legittimità, a talune condizioni, della fecondazione ete-

rologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato.

Con riferimento, invece, al reato di realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità, punito dalla seconda parte del comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, rammenta che nel nostro Paese la surrogazione di maternità è una pratica illecita, penalmente sanzionata. La stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 162 del 2014, ha precisato che la fecondazione eterologa « va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta « surrogazione di maternità », espressamente vietata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 49 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia ».

Con riguardo alla definizione della condotta penalmente rilevante, osserva che dalla lettura della norma si ricava che ai fini dell'integrazione della fattispecie non è richiesta alcuna finalità lucrativa, a differenza di quanto accade per la commercializzazione di gameti e di embrioni. Più complesso è individuare i possibili autori del reato in quanto la giurisprudenza non si è espressa in merito, in assenza di una casistica relativa a fatti commessi in Italia. L'esistenza del divieto in Italia ha portato molti cittadini a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all'estero, nei paesi che hanno regolamentato e consentito questa tecnica di procreazione (c.d. turismo procreativo); la maternità surrogata all'estero ha quindi posto ulteriori problemi all'ordinamento nazionale chiamando la giurisprudenza penale e quella civile a chiarire: se sia possibile perseguire i cittadini che realizzano la maternità surrogata all'estero, in violazione della norma nazionale ma nel rispetto della normativa straniera; se sia possibile perseguire tali cittadini quando chiedono in Italia la trascrizione dell'atto di nascita del minore generato mediante maternità surrogata, per i reati di alterazione di stato (articolo 567 del codice penale) e false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali (articolo 495, comma. 2, numero 1, del codice penale); se l'atto di nascita redatto all'estero, che attribuisce la genitorialità del minore generato mediante maternità surrogata alla coppia c.d. committente, sia trascrivibile in Italia nei registri dello stato civile.

In particolare, per quanto ai profili penali, sottolinea che la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'articolo 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. Con la sentenza n. 13525 del 2016, la V sezione ha riconosciuto la scriminante dell'esercizio putativo del diritto nei confronti di chi, all'estero, in paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata. In sostanza, il cittadino che ricorre alla maternità surrogata all'estero non può essere perseguito perché incorre in un errore di diritto inevitabile, ai sensi dell'articolo 5 del codice penale, essendo controversa presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero (articolo 9 del codice penale), sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (c.d. *doppia incriminabilità*).

Ciò premesso, nell'illustrare il contenuto delle due proposte di legge in esame, fa presente che, pur avendo il medesimo titolo ed esprimendo nelle relazioni illustrative la medesima volontà di perseguire il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, le proposte di legge al nostro esame, composte da un unico articolo, presentano una diversa formulazione, dalla quale deriva una diversa portata dell'intervento normativo. La proposta di legge C. 306 Meloni infatti prevede che le pene stabilite dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 49 del 2004 (per i reati di commercializzazione di gameti o di embrioni o di surrogazione di maternità) si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, senza specificare la nazionalità del soggetto coinvolto. Pertanto tale proposta di legge con-

sentirebbe incondizionatamente la perseguibilità dello straniero che commette all'estero un fatto considerato reato in Italia, anche in assenza di coinvolgimento di cittadini italiani o di interessi dello Stato italiano. La punibilità delle condotte di surrogazione di maternità e di commercializzazione dei gameti sarebbe dunque configurabile anche nei confronti dello straniero che abbia realizzato le suddette condotte in un Paese che le considera legittime. Diversamente dalla precedente, la proposta di legge C. 2599 Carfagna stabilisce che il reato di surrogazione di maternità è perseguibile anche quando è commesso in territorio estero da un cittadino italiano.

Nel ribadire, da ultimo, che le due proposte di legge in discussione presentano alcune differenze, ritiene che con un lavoro corale della Commissione queste ultime potranno essere agevolmente superate. Sottolinea, infatti che il tema oggetto del provvedimento in discussione tocca la sensibilità di mondi presenti in tutte le forze politiche. Si dichiara inoltre disponibile a che la Commissione avvii un'approfondita attività conoscitiva sulla materia auspicando di poter addivenire ad un testo ampiamente condiviso che consenta all'Italia di assumere una posizione chiara nei confronti di una pratica a suo avviso aberrante.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020 — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 18.15.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame dello schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che lo schema di relazione in esame è stato predisposto dalla Commissione Bilancio, al termine di una attività di carattere istruttorio, in vista della relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, al fine di consegnare alla Camera una utile base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo, prima della presentazione da parte del Governo stesso del *Recovery Plan*, che dovrebbe avvenire, unitamente alla Nota di aggiornamento del DEF 2020.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere rilievi ed osservazioni in merito ad uno schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* predisposta per l'Assemblea dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento. La Commissione Bilancio ha assunto tale iniziativa, con il conforme avviso del Presidente della Camera, al fine di consegnare all'Assemblea una utile base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo, prima della presentazione del *Recovery Plan*, che dovrebbe avvenire, unitamente alla Nota di aggiornamento del DEF 2020. Faccio presente che a tal fine la Commissione Bilancio, per predisporre lo schema di relazione, ha svolto un ampio

ciclo di audizioni ed ha acquisito numerosi contributi scritti. Con riguardo al contenuto della schema di relazione in discussione, evidenzia che esso prende l'avvio da una preliminare ricostruzione del contesto europeo, rammentando come, per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, l'Unione europea abbia messo in campo, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 un programma specifico volto a favorire la ripresa, denominato *Next Generation EU*, che prevede risorse complessive pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti. Come ricordato nello schema di relazione, nell'ambito del *Next Generation EU*, il più importante strumento previsto è senza dubbio il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*), che ha una dotazione di 672,5 miliardi di euro totali (di cui 360 miliardi di euro in prestiti e 312,5 miliardi di euro in sussidi), dei quali si stima che vadano all'Italia: 127,6 miliardi di euro in prestiti e 81 miliardi di euro in sovvenzioni. L'ammontare dei sussidi sarà calcolato in due rate: la prima, del 70 per cento, dovrà essere impegnata negli anni 2021 e 2022 e verrà calcolata sulla base di alcuni parametri quali la popolazione, il PIL *procapite*, il tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019; il restante 30 per cento dovrà essere interamente impegnato entro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022 sostituendo al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 i criteri della perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021.

Fa presente che lo schema di relazione ricorda che i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) degli Stati membri potranno essere presentati per la prima valutazione da parte della Commissione europea nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la presentazione dei Piani. La Commissione europea avrà a disposizione fino a 2 mesi per le sue valutazioni ai fini della proposta al Consiglio Ecofin del Piano nazionale. L'Ecofin dovrà approvare il Piano a maggioranza qualificata entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea. Considerato che, di fatto, lo strumento diverrà operativo nella seconda metà del 2021, è stata prevista la possibilità di ottenere prefinanziamenti nel 2021 per un importo pari al 10 per cento dell'importo complessivo. Inoltre, potranno essere incluse spese fatte a partire da febbraio 2020 se coerenti con gli obiettivi e i criteri dello strumento. A tale proposito, come rilevato nello schema di relazione, rammenta che il dispositivo per la ripresa e la resilienza individua, quali priorità, la promozione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri; l'attenuazione dell'impatto sociale ed economico della crisi favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere; il sostegno alle transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi da Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

Osserva che, in tale contesto, la Commissione europea ha inoltre stabilito i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR. La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme ad essi correlate. I progetti e le iniziative di riforma dovranno essere allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi

operativi della UE. Oltre alla coerenza con le Raccomandazioni, sono prioritari il rafforzamento del potenziale di crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della resilienza economica e sociale dello Stato membro. Dovrà inoltre darsi evidenza della tempistica e delle modalità di attuazione, con target intermedi (*milestones*) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore.

Ricorda che il paragrafo 2 dello schema di relazione è dedicato al Programma nazionale di riforma 2020 al cui contenuto, come già ricordato, il PNRR si deve uniformare. Sottolinea che quest'anno la presentazione del PNR è stata posticipata a causa della eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea in modo da rapportare le politiche del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche del Consiglio europeo al Paese (CSR) approvate nel 2019, ma anche alla proposta da parte della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020. Tale proposta prevede che l'Italia adotti provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, al fine di, tra gli altri, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione Giustizia, migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. In questo quadro, come emerge dal PNR, il Governo, nel giugno scorso, dopo un'ampia consultazione con le parti sociali, esperti e *stakeholder*, ha predisposto un piano di rilancio – basato sull'analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese nel contesto della crisi causata dalla pandemia – costruito intorno alle seguenti tre linee strategiche: modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale, parità di genere. Tali linee strategiche sono state sviluppate lungo le nove direttrici di intervento, tra le quali, segnalo in particolare: « un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente ».

Rammenta che, come evidenziato dallo schema di relazione, che al paragrafo 4 illustra la proposta del Governo di linee guida per la definizione del PNRR, trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre scorso, il PNRR dell'Italia si baserà sul piano di rilancio predisposto dal Governo nel giugno scorso e sarà costruito secondo una sequenza logica così strutturata: le sfide che il Paese intende affrontare (migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione); le missioni del programma (digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, di genere e territoriale; Salute), a loro volta suddivise in *cluster* (o insiemi) di progetti omogenei atti a realizzare le missioni e, di conseguenza, vincere le sfide stesse; i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati nei *cluster*; le iniziative di riforma che saranno collegate ad uno o più *cluster* di intervento.

Precisa che tali iniziative di riforma e le politiche di supporto, collegate ad uno o più *cluster* di intervento, riguarderanno l'incremento degli investimenti pubblici, la riforma della pubblica amministrazione, l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo, la riforma del fisco, la riforma della giustizia e la riforma del lavoro.

Sottolinea che lo schema di relazione, al paragrafo 5, detta alcune indicazioni di carattere generale e metodologico, ai fini dell'elaborazione del PNRR, emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione bilancio, riconducibili in modo trasversale a tutti i settori di spesa. Pertanto, fermi restando i contenuti della proposta di Linee guida presentata dalla Presidenza del Consiglio alle Camere il 15 settembre scorso, lo schema di relazione sottolinea l'opportunità di tener conto di tali indicazioni.

In particolare, rammenta che lo schema di relazione evidenzia che una prima fondamentale necessità consiste nell'individuare criteri di selezione degli interventi idonei a massimizzarne l'impatto sulla crescita del nostro Paese, che dipende strettamente dalla crescita del

fatturato delle sue aziende. Secondo quanto rilevato dallo schema di relazione infatti sono le aziende a produrre ricchezza e benessere, ma il fatturato di tali aziende può crescere solo se messe in condizione dal nostro sistema economico di disporre di un vantaggio competitivo dato dalle condizioni ambientali più idonee per consentire alle imprese di svolgere la loro attività, quali la riduzione della pressione fiscale, il rilancio delle infrastrutture, la velocizzazione del funzionamento della giustizia, la valorizzazione del capitale umano, la tutela della salute pubblica, gli investimenti in ricerca e innovazione e il contrasto alla criminalità organizzata. Le risorse del PNRR dovranno, quindi, essere orientate alla realizzazione di un programma di riforme e investimenti – anche finalizzati al superamento delle procedure di infrazioni comunitarie in corso – che permetta al nostro Paese di creare un terreno fertile affinché le imprese possano riuscire ad essere realmente competitive a livello europeo e internazionale con un effetto moltiplicatore virtuoso tale da rafforzare gli investimenti privati senza che le risorse pubbliche siano disperse in mille rivoli come accadeva in passato.

Osserva che lo schema di relazione evidenzia inoltre il collegamento tra spese e riforme, sottolineando che la capacità delle spese aggiuntive di innescare aumenti di produttività e, quindi, crescita economica, è fortemente condizionata dal contesto normativo su cui esse si inseriscono. Una pubblica amministrazione macchinosa e ancora orientata a schemi amministrativistici, un mercato del lavoro inefficiente e poco reattivo, un sistema fiscale che penalizza i fattori produttivi e non supporta la crescita, una giustizia lenta, sono tutti fattori che rallentano il dinamismo economico complessivo e attenuano l'effetto moltiplicativo della spesa. Lo schema di relazione, inoltre, evidenzia che non a caso la proposta di regolamento in discussione a livello europeo che definirà il funzionamento del programma *Next generation EU*, lega strettamente i Piani nazionali di ripresa e resilienza alle riforme strutturali che ciascun Paese è chiamato a realizzare, prevedendo che siano valutati rispetto alla loro coerenza con le Raccomandazioni specifiche che l'Unione europea indirizza annualmente a ciascuno Stato membro.

Fa presente che la Commissione bilancio, inoltre, nel suo documento, osserva che l'elaborazione del PNRR si innesta su un quadro programmatico e normativo che impone di tenere conto dei divari territoriali in termini di sviluppo esistenti nel nostro Paese e delle misure fin qui messe in campo, con risultati variabili, per cercare di superarli e sottolinea che, quale che sia il modello di *governance* sul quale si deciderà di convergere, ciò che appare imprescindibile è che al riconoscimento di competenze programmatorie e gestionali, cui consegue un potere di spesa, corrisponda l'attribuzione di precise responsabilità politiche e amministrative, in un quadro di massima efficienza e trasparenza complessive nell'utilizzo delle risorse.

Sottolinea che nel corso dell'attività conoscitiva in Commissione bilancio è emerso anche un aspetto molto delicato che attiene non solo alla fase di predisposizione del PNRR, ma anche a quella della sua successiva attuazione, relativo al coinvolgimento del Parlamento. Lo schema di relazione evidenzia che per quanto concerne la fase di predisposizione del PNRR, appare indispensabile che le Camere siano coinvolte nell'intero *iter* che caratterizza tale fase, di cui la proposta di linee guida presentata dal Governo rappresenta soltanto il punto di partenza, in modo che esse possano esprimersi al riguardo con specifici atti di indirizzo. In particolare, tale coinvolgimento dovrebbe riguardare anche tutte le tappe successive alla proposta di linee guida, vale a dire sia la presentazione della bozza di PNRR – che dovrebbe essere trasmessa in Europa dal Governo contestualmente al Documento programmatico di bilancio (DPB) entro il prossimo 15 ottobre – sia la definitiva versione del PNRR che dovrebbe essere, invece, presentata in Europa dopo l'entrata in vigore del regolamento del Parla-

mento europeo e del Consiglio, attualmente in corso di finalizzazione, di cui si è detto in precedenza. Per quanto riguarda, invece, la successiva attuazione del PNRR, appare necessario che le Camere procedano ad una accurata e continua attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, volta a verificare il puntuale rispetto degli obiettivi prefissati e della relativa tempistica, posto che, come visto, l'erogazione delle risorse da parte dell'Europa è strettamente collegata proprio al rispetto di tali aspetti. In particolare, la Commissione Bilancio suggerisce di prevedere, da un lato, la trasmissione da parte del Governo alle Camere di una relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni permanenti dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di procedere al monitoraggio della fase di attuazione del Piano.

Ritiene inoltre utile, ai fini di una attenta valutazione dello schema di relazione illustrato, nonché di una sua eventuale integrazione attraverso l'espressione di rilievi o osservazioni relative alle materie di competenza della nostra Commissione, rammentare le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore Giustizia nonché gli obiettivi del Governo nella medesima materia. In particolare, evidenzio che, nel settore della giustizia, il Consiglio europeo, nelle sue annuali Raccomandazioni ha costantemente sollecitato l'Italia a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione (cfr. Raccomandazioni del 2017-2019). Da ultimo, nelle Raccomandazioni specifiche all'Italia del 20 maggio 2020, il Consiglio europeo ha invitato l'Italia ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a « migliorare l'efficienza del sistema giudiziario ».

Con riferimento al Programma Nazionale di Riforma del 2020 (PNR 2020) rammenta che il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo. In occasione della discussione parlamentare sul PNR, nella seduta del 29 luglio 2020, l'Assemblea della Camera ha approvato una risoluzione (n. 6-00124) che impegna il Governo a favorire la riforma del processo civile e penale, dell'ordinamento giudiziario e della disciplina sulla costituzione e sul funzionamento del CSM, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario, anche al fine di accrescere la competitività del sistema-Paese.

Sottolinea poi che le Linee Guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inseriscono la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di « Un ordinamento giuridico più moderno e efficiente », ritenuto prioritario per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e alle attività economiche, in grado di generare effetti positivi sul PIL del Paese. Per raggiungere tale obiettivo, le linee guida indicano tre direttrici principali da seguire: ridurre la durata dei processi civile e penale; revisionare il codice civile; riformare il diritto societario.

Al riguardo evidenzia che sono individuati diversi interventi di riforma del codice civile, del processo civile e del processo penale, il cui esame è già in corso presso entrambi i rami del Parlamento.

Evidenzia che il Governo, nelle linee guida, rammenta inoltre che, per quanto riguarda la riforma del diritto societario, è già stato adottato il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), la cui entrata in vigore è stata tuttavia posticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid. Il Governo prevede inoltre di in-

tervenire sulla giustizia tributaria, già interessata dall'introduzione, con esiti positivi, del processo telematico nel luglio dello scorso anno. Le linee guida del Governo, inoltre, individuano un ulteriore obiettivo di riforma, – volto anche a dare attuazione agli impegni contenuti nella risoluzione parlamentare sul PNR – nella riorganizzazione del Consiglio superiore dalla magistratura, oggetto di uno specifico disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei ministri ma non ancora trasmesso alle Camere. Nelle linee guida si specifica infine, come già previsto nel PNR, che la riforma della giustizia dovrà essere accompagnata dal potenziamento e adeguamento delle risorse di personale e delle dotazioni strumentali e tecnologiche, implementando ulteriormente le politiche di digitalizzazione già avviate, volte a favorire la celebrazione dei processi in un tempo ragionevole. A tal fine, sono previsti interventi per l'estensione della piattaforma del processo civile telematico agli uffici della Corte di Cassazione e per la realizzazione del processo penale telematico.

Ciò premesso, come già anticipato nella relazione illustrativa, fa presente che la Commissione Giustizia, analogamente alle altre Commissioni permanenti, è chiamata ad integrare lo schema di relazione con rilievi ed osservazioni relativi alle materie di competenza. A tal fine, nel fare riferimento preliminarmente alle priorità e alle sensibilità espresse da ciascun gruppo in esito alla relazione del Ministro Bonafede, svoltasi nella giornata di ieri, considerata la ristrettezza dei termini per la deliberazione dei rilievi alla V Commissione, invita i colleghi a sottoporle nel più breve tempo possibile i loro contributi, che immagina in linea con quanto già emerso in audizione, affinchè possa predisporre tempestivamente una proposta da sottoporre alla valutazione di tutti.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che la deliberazione di rilievi deve avvenire entro le ore 11 di martedì 29 settembre, in assenza di obiezioni, propone di fissare alle ore 17 di venerdì 25 il termine entro il quale far pervenire le osservazioni, affinchè la relatrice possa trasmettere ai colleghi una proposta di deliberazione nella giornata di lunedì 28 settembre.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ritenere ragionevole la proposta avanzata dal presidente, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, chiede tuttavia alla collega D'Orso un cambio di passo, sottolineando come la relazione testè illustrata si limiti a sintetizzare il contenuto dello schema di relazione della Commissione Bilancio, affrontando i temi di interesse della Commissione Giustizia in modo del tutto generico. A tale proposito evidenzia a titolo esemplificativo il labile riferimento al piano assunzionale del Ministero della Giustizia, rilevando come sull'argomento sia molto più puntuale la relazione resa dal Ministro Bonafede nella giornata di ieri. Ritiene infatti che non si possa licenziare un documento così rilevante, limitandosi ad alcuni capoversi del tutto generici, ma che al contrario la Commissione Giustizia debba specificare dettagliatamente le proprie priorità nel settore di competenza, dettando anche le relative tempistiche, Nel ribadire pertanto l'esigenza di aggredire gli argomenti più rilevanti, intervenendo in un'ottica di confronto, ritiene che già oggi la relatrice avrebbe potuto predisporre un testo diverso, tanto più che in quanto esponente della maggioranza ha a disposizione molti elementi conoscitivi relativi in primo luogo alle iniziative preannunciate dal Ministro Bonafede, che per quanto non condivisibili, sono comunque ampiamente note. In conclusione manifesta la propria incapacità a formulare osservazioni su un testo generico come quello illustrato dalla relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene che vi sia un equivoco rispetto alla fase in corso, precisando di essersi limitata ad illustrare, come previsto in fase di avvio dell'esame di un atto parlamentare, i contenuti presenti nello schema di relazione predisposto dalla

Commissione Bilancio, dai quali peraltro è possibile desumere per difetto i temi che al contrario tale schema non contempla. A tale proposito ribadisce quanto già precisato in merito al metodo, rammentando che la Commissione Bilancio ha predisposto uno schema di relazione che le Commissioni competenti per materia sono chiamate ad integrare con i propri contributi. Pertanto, nel rilevare che le considerazioni della deputata Bartolozzi hanno sostanzialmente consentito di evidenziare proprio il lavoro che deve essere svolto dalla Commissione Giustizia, fa presente che avrebbe ritenuto corrette le critiche della collega se esse fossero intervenute nella mattinata di martedì e fossero riferite ad una proposta di deliberazione di rilievi.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017. C. 1766 Governo *(Esame e rinvio)* 149

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332 senatori Airola ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 151

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017. C. 2578, Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 153

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 154

ERRATA CORRIGE 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Pino CABRAS. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.
C. 1766 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, ricorda che il testo revisionato della Convenzione è stato adottato nel corso della riunione tenutasi tra il 1° e il 3 giugno 2015 del Comitato guida per la cultura, l'eredità e il paesaggio del Consiglio d'Europa e poi inviato al Comitato dei ministri

del Consiglio d'Europa per la sua adozione finale, avvenuta il 29 giugno 2016.

Segnala che, a distanza di circa venti anni dall'adozione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 2 ottobre 1992 – entrata in vigore il 1° aprile 1994 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 5 novembre 1996, n. 596 –, si è manifestata l'esigenza di provvedere a una revisione della stessa, considerando i profondi cambiamenti avvenuti nel panorama cinematografico europeo e internazionale.

Evidenzia che, in base alla nuova Convenzione, gli accordi di coproduzione fanno sì che le opere assumano la nazionalità di ciascuno dei produttori che partecipano alla coproduzione, in modo tale che le opere stesse possano beneficiare degli aiuti e degli eventuali sgravi previsti a livello nazionale da ciascuno Stato coinvolto.

La Convenzione precisa, inoltre, che per poter parlare di « coproduzione » è necessario non solo un apporto finanziario da parte di produttori di tre o più Stati, ma anche che la partecipazione tecnica e artistica rifletta le diverse nazionalità coinvolte.

Rileva che il nuovo testo modifica quanto precedentemente previsto in materia di proporzioni dei contributi di ciascun partecipante, diminuendo il livello minimo di contribuzione alle coproduzioni multilaterali (dal 10 per cento al 5 per cento) e aumentando il livello massimo (dal 70 per cento all'80 per cento). Allo stesso modo, quando la Convenzione sia utilizzata come base giuridica per coproduzioni bilaterali, la contribuzione minima del 20 per cento è abbassata al 10 per cento e quella massima dell'80 per cento è elevata al 90 per cento.

Osserva, inoltre, che all'articolo 17 è prevista una procedura semplificata per eventuali emendamenti alle due Appendici al testo, in considerazione del fatto che il passare del tempo potrà renderle obsolete.

Precisa che un'ulteriore importante modifica rispetto alla Convenzione del 1992 è che la nuova Convenzione è aperta non solo agli Stati membri e agli Stati non membri del Consiglio d'Europa, ma anche agli Stati non europei. Nella stessa ottica di internazionalizzazione, il nuovo testo promuove e dispone una cornice giuridica non più solo per le coproduzioni europee, ma anche per le coproduzioni internazionali.

Venendo ai contenuti, sottolinea che la Convenzione è costituita da un breve preambolo, ventiquattro articoli, suddivisi in tre capitoli, e due Allegati che sono parte integrante della Convenzione.

Il Capitolo I riguarda le Disposizioni generali e definisce lo scopo, delinea il campo di applicazione ed i termini di « opera cinematografica », « coproduttori », « opera cinematografica coprodotta ufficialmente », « coproduzione multilaterale ».

Il Capitolo II riguarda le Norme applicabili alle coproduzioni; particolare rilievo assume l'articolo 10 che dispone che debba essere mantenuto un equilibrio negli scambi tra le Parti, sia per quanto riguarda l'ammontare degli investimenti, sia relativamente alle partecipazioni artistiche e tecniche delle opere realizzate in coproduzione.

Parimenti rilevante è l'articolo 11, che riguarda le facilitazioni che ciascuna Parte dovrà assicurare – nel quadro della legislazione vigente e degli obblighi internazionali – per l'ingresso, il soggiorno e i permessi di lavoro del personale che partecipa alla coproduzione, nonché relativamente all'importazione temporanea e alla riesportazione del materiale tecnico necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate.

Il Capitolo III reca le Disposizioni finali.

Conclusivamente, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame, rilevando che, dal punto di vista della legislazione nazionale, il contenuto della Convenzione risulta coerente con la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e in particolare con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, che espressamente prevede il riconoscimento delle coproduzioni

in base agli accordi internazionali, tra i quali è evidentemente da annoverarsi la Convenzione in esame.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Pino CABRAS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.
C. 2332 senatori Airola ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, ricorda, in primo luogo, che la Corte penale internazionale, avente sede a L'Aja, nei Paesi Bassi, rappresenta la prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle Nazioni Unite, competente, in via complementare rispetto agli Stati, a giudicare individui responsabili di gravi reati che riguardino la comunità internazionale quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e di guerra.

Sottolinea il ruolo da protagonista che l'Italia ha esercitato ospitando a Roma la Conferenza diplomatica che ha portato all'approvazione, nel luglio 1998, dello Statuto istitutivo della Corte, entrato in vigore nel luglio 2002. In particolare, ricorda il contributo fornito in tale occasione dall'allora Commissaria europea Emma Bonino, fervida sostenitrice di questa nuova giurisdizione sovranazionale.

Segnala che attualmente sono centoventidue gli Stati parte, di cui trentatré africani, diciotto dell'Asia e del Pacifico, ventotto latino-americani e dei Caraibi e la quasi totalità di quelli europei, mentre altri trentadue ne hanno firmato lo Statuto ma non lo hanno ancora ratificato. Esprime, inoltre, rammarico per il fatto che solo due dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU-Francia e Regno Unito – abbiano firmato lo Statuto. Precisa che il nostro Paese è stato uno dei primi a ratificarlo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Ricorda, quindi, le numerose indagini già avviate dalla Corte penale internazionale, relative ad Uganda, Repubblica Centrafricana, Kenya, Darfur, Libia, Costa d'Avorio, Mali, Repubblica Democratica del Congo e Georgia. Al riguardo, rileva che la Corte ha una competenza meramente complementare rispetto ai singoli Stati, e dunque la sua azione non può sostituirsi a quella dei competenti organi giurisdizionali nazionali.

Evidenziando che l'articolo 123, paragrafo 1, dello Statuto di Roma prevede espressamente la possibilità di approvare, tramite una conferenza, eventuali proposte emendative al testo istitutivo, segnala che la prima conferenza di revisione dello Statuto, svoltasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010, si è conclusa con l'approvazione di specifici emendamenti, un gruppo dei quali, adottati l'11 giugno 2010, costituiscono l'oggetto del provvedimento in esame.

Ricordando che il Parlamento europeo, con due risoluzioni, ha sollecitato gli Stati membri dell'UE a ratificare tali emendamenti, esprime rammarico per il ritardo con il quale il nostro Paese sta procedendo alla ratifica, a dieci anni di distanza dalla firma.

Rileva che gli emendamenti sono organizzati in sette punti. Il primo punto prevede la soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2, dello Statuto della Corte, relativo all'esercizio del potere giurisdizionale della Corte sul crimine di aggressione una volta adottata la disposizione che definirà tale crimine. La soppressione de-

riva dal fatto che il contenuto della norma risulta ormai obsolescente in ragione delle novità normative introdotte.

Osserva che il secondo punto introduce *ex novo* nello Statuto della Corte penale internazionale l'articolo 8-*bis*, che, al paragrafo 1, definisce espressamente il crimine di aggressione quale « pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite. » Il testo chiarisce che di tale crimine possono rendersi responsabili gli individui che si trovino in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l'azione politica o militare di uno Stato. Segnala inoltre che ricadono sotto la definizione di aggressione fattispecie come l'occupazione militare, seppur temporanea, l'invio di bande armate, gruppi, irregolari o mercenari ancora il blocco di porti di un altro Stato mediante l'uso di forze armate e altre circostanze che appaiono drammaticamente attuali rispetto a quanto avviene in questa fase della storia internazionale.

Sottolinea che l'articolo 8-*bis*, al paragrafo 2, offre altresì una definizione dell'atto di aggressione – coincidente con quella adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 – dovendosi intendere con esso « l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite. ».

Precisa che l'articolo 8-*bis*, sempre al paragrafo 2, riproduce anche l'elenco degli atti di aggressione contenuto nella suddetta risoluzione, che include – fra gli altri – l'invasione o qualunque occupazione militare, il bombardamento, il blocco dei porti, l'attacco contro le Forze armate di uno Stato, l'utilizzo di tali Forze, l'invio di bande, gruppi o forze irregolari o mercenari armati.

Segnala che i punti emendativi terzo e quarto introducono, anche in questo caso *ex novo*, nello Statuto della Corte penale internazionale rispettivamente gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* relativi alle condizioni per l'esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione da parte della Corte penale internazionale.

L'articolo 15-*bis*, in particolare, definisce le condizioni per l'esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione a seguito di segnalazione di una situazione alla Corte penale internazionale da parte di uno Stato o nel caso in cui il Procuratore avvii le indagini di propria iniziativa.

Rileva che i paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo contengono una serie di restrizioni all'esercizio del potere giurisdizionale parte della Corte, che ne fiaccano il ruolo, fra cui il fatto che i crimini su cui questo potere si eserciti siano commessi almeno un anno dopo la ratifica da parte di almeno 30 Stati e comunque dopo il 1° gennaio 2017, e che siano stati perpetrati all'interno di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte.

Osserva, altresì, che l'articolo 15-*ter*, prevede che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite possa segnalare alla Corte penale internazionale una situazione presumibilmente caratterizzata dalla perpetrazione di un crimine di aggressione; in tal caso non ha rilevanza il fatto che lo Stato interessato sia parte o meno dello Statuto di Roma.

Da ultimi i punti 5, 6 e 7 dell'Allegato, provvedono, in coerenza con le previsioni già descritte in relazione al crimine di aggressione, a modificare gli articoli 9, 20 e 25 dello Statuto di Roma, rispettivamente in relazione agli elementi dei crimini (articolo 9), al principio *ne bis in idem* in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione se si è già formato il giudicato (articolo 20), ed infine alla responsabilità penale individuale (articolo 25), per impedire che soggetti non in grado di esercitare effettivamente il controllo dell'azione politica di uno Stato siano chiamati a rispondere di istigazione o complicità per tale fattispecie.

Quanto alla proposta di legge di ratifica, d'iniziativa del senatore Airola ed

approvata dall'altro ramo del Parlamento l'8 gennaio scorso, evidenzia la disposizione sulla non onerosità del provvedimento.

Ribadendo che ventidue anni fa, nel luglio del 1998, veniva firmato, proprio a Roma, lo Statuto che istituiva la Corte penale internazionale: mentre il testo fu rapidamente ratificato dal nostro Paese, così non è stato, purtroppo, per gli emendamenti modificativi che sono stati approvati nell'ormai lontano 2010, evidenzia che si tratta di modifiche opportune, che forniranno alla Corte penale strumenti importanti proprio per rilevare quanto sia importante che, anche a livello internazionale, si intervenga laddove si commettono gravi crimini contro l'umanità.

Nella stesura iniziale si parlava infatti di « genocidio », di « crimini contro l'umanità » e di « crimini contro la pace », ma non veniva definito il crimine di « aggressione », cioè quando i crimini contro l'umanità vengono perpetrati in una guerra Stato contro Stato.

Precisa che gli emendamenti introdotti nel 2010 permettono d'individuare il tipo di crimini che vengono perpetrati e le modalità con cui attivare l'indagine. Malgrado talune difficoltà procedurali, il testo emendato rappresenta un rafforzamento delle istituzioni internazionali e la sua ratifica, da parte del nostro Paese, costituisce un inequivocabile segnale di attenzione al valore del multilateralismo, anche sul piano giuridico, e più in generale alla messa in opera di strumenti giuridico-internazionali efficaci per perseguire crimini contro l'umanità, genocidio o altri tipi di crimini particolarmente efferati.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Pino CABRAS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.
C. 2578 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, segnala che lo Scambio di Note in esame ha lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa sottoscritto dai Ministeri della Difesa dei due Paesi nel 1997 al fine di continuare ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione bilaterale di settore e a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza, in un'area, quella balcanica, di grande rilevanza strategica per il nostro Paese.

Ricorda che l'Accordo del 1997, composto di nove articoli, individua quali ambiti della cooperazione bilaterale i settori della sicurezza e della politica di difesa, del funzionamento delle Forze armate, delle questioni legate al *peacekeeping* e delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2).

Evidenzia che il testo bilaterale stabilisce altresì le modalità della cooperazione, prevedendo incontri dei Ministri della Difesa, dei comandanti o dei loro sostituti, scambio di esperienze, attività comuni nell'ambito del programma della *Partnership for Peace*, partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari (articolo 4).

Gli ulteriori articoli disciplinano altresì gli aspetti finanziari della cooperazione (articolo 5), le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 6) e quelle per la risoluzione delle eventuali vertenze interpretative (articolo 8). Ai sensi dell'articolo 9, l'Accordo ha una durata quinquennale, tacitamente rinnovabile per altri cinque anni.

Osserva che lo Scambio di Note in questione, considerato che la validità dell'Accordo è terminata il 16 ottobre 2017, novella il comma *c*) dell'Articolo 9 della stessa intesa bilaterale, disponendone il rinnovo tacito a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti.

Rileva che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso, si compone di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in poco più di 1.600 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, e a 840 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2021, imputabili essenzialmente alle spese di missione.

Conclusivamente, auspica una definitiva approvazione del provvedimento, che investe un accordo pienamente coerente con le posizioni assunte dal nostro Paese nei riguardi di questo Paese balcanico che, dopo avere aderito ufficialmente all'Alleanza atlantica nel marzo scorso, è ora impegnato nel negoziato di adesione all'Unione europea, la cui apertura – come ha riconosciuto lo stesso Commissario europeo per l'allargamento Várhelyi nell'audizione del 10 luglio scorso – sarebbe stata impossibile senza il convinto sostegno italiano.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Pino CABRAS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 18.30.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che, come convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Bilancio nella riunione del 5 agosto scorso e rappresentato dal Presidente della medesima Commissione, onorevole Melilli, con la successiva lettera del 7 agosto, la Commissione Bilancio ha predisposto uno schema di relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento nell'obiettivo di favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo prima della presentazione da parte dello stesso del cosiddetto « *Recovery Plan* » contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF 2020.

Osserva che, nell'ottica del massimo coinvolgimento delle Commissioni di settore e ai fini, dunque, di un ruolo attivo ed incisivo da parte del Parlamento rispetto ad un passaggio cruciale per la ripresa dell'economia nazionale dopo il grave trauma arrecato al Paese dalla crisi pandemica, la V Commissione ha testé trasmesso lo schema di relazione in titolo, su cui anche la III Commissione è chiamata a valutare l'espressione di rilievi ed osservazioni per le parti di propria competenza, e ciò anche alla luce dei contenuti emersi nell'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, svolta questa mattina in congiunta con la Commissione Attività produttive.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, segnalando che presso la V Commissione lo schema di relazione in titolo è stato elaborato ad esito di una accurata attività istruttoria, auspica in via preliminare che in esito al dibattito odierno, incluso quello svoltosi stamattina con il Ministro Di Maio, possano essere definiti rilievi ed osservazioni sullo schema di relazione in esame che raccolgano il consenso più ampio possibile delle forze parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione.

Ricorda che la definizione di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) risponde allo strumento innovativo, lanciato dalla Commissione europea e successivamente approvato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020, intitolato *Next Generation EU* (NGEU), per raccogliere fondi sui mercati per incanalarne l'impiego verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale dopo la grave battuta di arresto derivante dalla emergenza pandemica da Covid-19. *Next Generation EU* prevede risorse complessive pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti.

Segnala che la parte più consistente di questo nuovo strumento è il « Dispositivo per la ripresa e la resilienza » (*Recovery and Resilience Facility*, RFF), con una dotazione di 672,5 miliardi di euro (di cui 360 miliardi di euro in prestiti e 312,5 miliardi di euro in sovvenzioni).

Sottolinea che secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive a valere su *Next Generation EU* che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni.

Il 70 per cento delle risorse dovrà essere impegnato nel biennio 2021-2022, la quota rimanente nel 2023. In base all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo di luglio, infatti, la quota di sovvenzioni ricevuta da ciascun Paese riflette le condizioni economiche nella fase precedente alla pandemia, oltre al livello della popolazione (le due variabili economiche principali sono il PIL pro capite e il tasso di disoccupazione). Viceversa, il volume massimo dei prestiti non può superare il 6,8 per cento del Reddito nazionale lordo.

Rileva che si tratta, in ogni caso, di una massiccia iniezione di risorse, frutto dell'intenso e proficuo negoziato condotto dal nostro Governo in sede europea. La straordinarietà dell'intervento e l'entità degli stanziamenti impone ora di allocare le risorse con oculatezza e lungimiranza, privilegiando i programmi che siano in grado di assicurare al nostro Paese una ripresa sostenibile e duratura. Inoltre, come evidenziato nello schema di relazione della Commissione Bilancio, gli interventi dovrebbero essere addizionali rispetto a quelli già programmati, per cui sarebbe da evitare l'utilizzo delle risorse europee come fonti alternative di finanziamento di progetti già inclusi negli andamenti tendenziali i cui effetti, in termini di crescita del PIL, dovrebbero essere già stati incorporati nelle previsioni.

Ricorda che i regolamenti attuativi di *Next Generation EU* non entreranno in vigore prima dell'inizio del 2021 e che, quindi, solo da quel momento sarà possibile presentare ufficialmente i Piani nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea. Tuttavia, il Governo, allo scopo di avviare un dialogo informale con la Commissione, intende trasmettere già a partire dal mese di ottobre, anche sulla base degli indirizzi che saranno formulati dal Parlamento, uno schema del Piano di ripresa e resilienza, recante una previsione razionale e ordinata dei progetti di investimento e riforma.

Segnala che, a livello europeo, è stato concordato che il Dispositivo per la ripresa e la resilienza persegua le seguenti priorità: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri; attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi; sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di

posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi da Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

Evidenzia che tali obiettivi generali sono stati ulteriormente declinati dalla Commissione europea in una comunicazione presentata il 17 settembre scorso: in base alle indicazioni della Commissione, i Piani di ripresa e resilienza degli Stati membri, oltre ad affrontare le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo e a conformarsi alle raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020, dovrebbero perseguire i seguenti scopi principali: accelerare lo sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili; migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati; accelerare l'uso di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e rifornimento e l'estensione dei trasporti pubblici; estendere rapidamente i servizi veloci a banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese le reti in fibra ottica e 5G; digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari; aumentare le capacità di *cloud* industriale europeo di dati e lo sviluppo dei processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili.

Rileva che lo stretto legame con il Semestre europeo richiama anche la necessità che le misure e i progetti contenuti nel Piano contribuiscano alla correzione degli squilibri macroeconomici dell'Italia, identificati dalla Commissione europea nell'elevato debito pubblico e nella bassa crescita della produttività. Al riguardo, segnala che, sebbene la fase di bassa produttività italiana inizi a partire dagli anni Novanta, dalla crisi del 2009 ad oggi il divario di crescita della produttività nel nostro Paese rispetto ai principali Paesi europei – misurato dal valore del PIL per ora lavorata – si è ulteriormente ampliato. Nel 2019, la produttività del lavoro italiana ha registrato un incremento pari a 1,2 punti percentuali rispetto al valore del 2010, a fronte di un incremento medio di circa 8 punti percentuali di Germania, Francia e Spagna.

In questo quadro, osserva che la proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre scorso, individua quattro sfide strategiche: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Per affrontarle, il PNRR si articolerà in sei missioni, che rappresentano le aree tematiche strutturali di intervento, a loro volta suddivise in *cluster* di progetti omogenei e funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Infine, ai vari *cluster* saranno collegate una o più politiche di supporto e di riforma (sostegno agli investimenti pubblici e alla ricerca e sviluppo, nonché riforme della Pubblica amministrazione, del fisco, della giustizia e del lavoro). Precisa che le sei missioni sono: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute.

Rileva che nelle Linee guida soltanto in alcuni casi vengono definiti in termini quantitativi gli obiettivi – ad esempio, il completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica e il completamento dei corridoi TEN-T per quanto riguarda la rete ferroviaria –, mentre nella maggior parte dei casi essi sono richiamati soltanto in termini generali, senza specificare in che misura si intende correggere le tendenze in atto e senza precisare quante risorse verrebbero assegnate a ciascuno degli obiettivi indicati. Allo stato, inoltre, gli obiettivi non sono corredati di un'analisi sul loro impatto potenziale sulle grandezze economiche né sulle diverse aree territoriali.

Rinviando ad altre sedi più opportune il confronto sui complessivi ambiti di intervento del Piano, illustra i profili di prevalente competenza della III Commis-

sione. Ebbene, nell'ambito della missione n. 1, *Digitalizzazione, innovazione e competitività* del sistema produttivo, le Linee guida indicano, tra le altre cose, la necessità di potenziare la capacità delle imprese italiane di competere sui mercati internazionali. Infatti, considerato l'orientamento dell'economia italiana all'*export* e il ruolo di traino esercitato dalle aziende esportatrici sul PIL nazionale, appositi interventi saranno dedicati a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, quale fattore di rilancio e di maggiore resilienza del sistema produttivo.

Sottolinea che tale obiettivo sarà realizzato confermando e potenziando le iniziative straordinarie di sostegno all'*export* attivate in risposta all'emergenza sanitaria, inclusi gli strumenti finanziari e di assicurazione dedicati alle imprese esportatrici, e sviluppando campagne di promozione volte ad accompagnare l'internazionalizzazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

In questo contesto, si ritiene essenziale favorire processi di fusione e patrimonializzazione delle micro e piccole imprese, anche stimolando la creazione di reti in cui l'impresa capofila sia forte e di dimensioni compatibili con la necessità investire adeguatamente in ricerca e sviluppo tecnologico, pagare salari adeguati per attrarre forza lavoro qualificata, investire in *marketing* e servizi finanziari.

Evidenzia che, ad avviso del Governo, un'attenzione particolare va riservata alla promozione dell'industria culturale e del turismo, vero *asset* strategico dell'Italia. Infine, nell'ottica di invertire i processi di delocalizzazione – che tanto nocumento hanno arrecato al nostro sistema produttivo e, soprattutto, ai livelli occupazionali –, occorre introdurre nuovi strumenti utili ad attrarre investimenti diretti esteri e favorire processi di *reshoring*, ovvero di ri-localizzazione delle imprese italiane.

In generale, alla luce del ruolo determinante delle esportazioni nel sostenere i tassi di crescita del Paese, ritiene utile rafforzare gli strumenti di promozione integrata del *Made in Italy* e il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, a partire dal potenziamento del cosiddetto Patto per l'*export*, la cui finalità rientra a pieno titolo nei criteri di ammissibilità previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e la cui immediata operatività garantisce un rapido impatto sulla crescita.

Segnala che si tratta di una questione che è emersa con nettezza nell'odierna audizione del Ministro Di Maio, allorché ha sottolineato che il *Recovery Fund* rappresenta un'occasione da non perdere per il rilancio del paese dopo la crisi da Covid-19 e per impostare un nuovo paradigma di crescita, più sostenibile e duratura.

Ciò premesso, auspica che la Commissione valuti favorevolmente lo schema di relazione in esame, nell'auspicio che il Governo provveda a trasmettere al Parlamento, prima dell'invio formale del PNRR alla Commissione europea, un elenco di interventi più dettagliati e puntuali, comprensivi anche di cifre.

Riservandosi di predisporre una proposta di rilievi e osservazioni che terrà conto degli esiti della discussione, sottolinea tre elementi emersi nel corso dell'audizione del Ministro Di Maio che ritiene meritevoli di menzione: in primo luogo, l'esigenza di introdurre misure di sostegno per il settore fieristico, duramente penalizzato dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria; in secondo luogo, l'opportunità di individuare e rafforzare gli strumenti che, in questi anni, hanno inciso positivamente sulla promozione del *Made in Italy*: al riguardo, rileva che il trasferimento di talune competenze in materia di internazionalizzazione delle imprese dal MISE al MAECI potrebbe gravare di ulteriori oneri la rete diplomatico-consolare, peraltro già sotto-dimensionata rispetto alle funzioni ordinarie. In terzo luogo, sottolinea l'assenza, sia nelle Linee guida del Governo sia nell'illustrazione del Ministro Di Maio, di un esplicito riferimento al ruolo della cooperazione allo sviluppo come strumento essenziale della politica estera del nostro Paese e leva di rilancio economico: al riguardo, rileva l'opportunità di impiegare talune risorse del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, in particolare quelle allocabili nei settori del *new green deal* e della formazione, per la realizzazione di progetti di cooperazione.

Ciò premesso auspica che l'opposizione voglia contribuire in modo fattivo alla definizione di indirizzi per la politica estera del nostro Paese al fine di cogliere quella che appare a tutti gli effetti come un'occasione epocale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), esprimendo apprezzamento per la disponibilità della relatrice, sottolinea l'esigenza di definire una strategia di politica estera che includa il tema del *reshoring* delle aziende italiane, in particolare di quelle operanti in settori strategici come quello della produzione di dispositivi di protezione individuale e di principi attivi dei farmaci, da tempo delocalizzati nel sudest asiatico e, soprattutto, in Cina.

Simona SURIANO (M5S) condividendo pienamente le strategie per la promozione del Made in Italy illustrate in audizione dal Ministro Di Maio, rileva la necessità di rafforzare adeguatamente non solo la rete diplomatico-consolare, ma anche le scuole italiane e gli istituti di cultura all'estero come tasselli che contribuiscono a comporre l'immagine del nostro Paese all'estero. Rileva, altresì, l'esigenza di inserire tra le priorità del Piano di ripresa anche progetti di gestione dei flussi migratori, puntando sulle misure di accoglienza e integrazione, sugli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza e sui progetti di cooperazione allo sviluppo menzionati dalla relatrice.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame della relazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, ringraziando i colleghi per i preziosi spunti di riflessione, ribadisce l'impegno a predisporre una proposta di rilievi e osservazioni che tenga conto degli esiti della discussione e che sarà trasmessa informalmente ai Gruppi con anticipo rispetto alla prossima seduta.

Piero FASSINO, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 18.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 421 del 4 agosto 2020, a pagina 54, seconda colonna, quarantesima riga, sostituire le parole « Art. 8 » con le seguenti « Art. 7 ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 159

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di esperti nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recante « Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale ». C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra 161

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 161

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco *(Seguito dell'esame e rinvio)* 161

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Sulla pubblicità dei lavori 162

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 162

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, è già stato approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento, nella seduta dello scorso 27 maggio. Evidenzia, quindi, che l'Accordo ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla Commissione e risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le forze armate dei due Paesi. Osserva, poi, che attualmente la cooperazione nel settore della difesa tra le due Parti è disciplinata da un Memorandum d'intesa, siglato nel 1998. Esso, peraltro, persegue anche l'obiettivo di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza, soprattutto considerando che la storia e la collocazione geopolitica della Corea sono di particolare delicatezza. Venendo al testo dell'Accordo, composto di un preambolo e di dieci articoli, riferisce che l'articolo 1 enuncia i principi e lo scopo dell'intesa, precisando che la cooperazione nel settore della difesa si svolgerà in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. Nel dettaglio, la cooperazione investirà le seguenti aree: la politica di sicurezza e di difesa; la ricerca, sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; lo sport, storia e sanità militare; l'industria della difesa e la produzione di materiale militare. Le modalità con le quali si svolgerà saranno: le visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; lo scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra le istituzioni della difesa; partecipazioni a corsi di addestramento teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, e conferenze nei settori di interesse della difesa; le visite di navi ed aeromobili militari; lo scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; il supporto tecnico e amministrativo per le iniziative commerciali relative ai materiali della difesa ed ai servizi connessi alle materie della difesa (articolo 537-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Evidenzia che ciò avverrà, comunque, sempre nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione. In particolare, è stabilito che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza e che la Parte ospitante avrà l'obbligo di fornire trattamenti sanitari d'emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente previsto che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del trattato saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. Le questioni relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale sono regolate dall'articolo 4, mentre l'articolo 5 disciplina la protezione della proprietà intellettuale e l'articolo 6 le modalità per il trattamento di informazioni classificate. Al riguardo, segnala che le Parti si impegnano a garantire che tutte le informazioni militari classificate scambiate o generate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito dell'Accordo. L'articolo 7 definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative, mentre l'articolo 8 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, l'articolo 9 la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi e, infine, l'articolo 10 la durata.

Rileva, poi, che la relazione introduttiva predisposta dal Governo reca alcune precisazioni in merito alla giurisdizione penale. In particolare, viene sottolineato che la controparte coreana, nonostante i frequenti solleciti in merito da parte dei

rappresentanti nazionali delegati a negoziare il documento, non ha accettato di inserire nel testo dell'Accordo alcuna forma di deroga al diritto di esercizio della giurisdizione delle autorità dello Stato ospitante. Per conseguenza, nel corpo dell'Accordo è stato espunto ogni riferimento al possibile svolgimento di attività di addestramento e di esercitazioni militari, mentre si assicura che le attività di carattere formativo verranno svolte in Italia. Esse potranno essere organizzate in Corea solo qualora le autorità di Seul, modificando l'attuale orientamento, dovessero accordare all'Italia l'esercizio prioritario della giurisdizione sul proprio personale. Ciò al fine di evitare che il personale italiano sia inviato in territorio coreano senza la necessaria tutela giurisdizionale. Infine, evidenzia che la conclusione dell'Accordo mira anche ad indurre positivi effetti in alcuni settori produttivi e commerciali italiani e coreani e mira alla stabilizzazione dell'Asia orientale, regione di particolare valore strategico e di grande valenza politico-internazionale per il nostro Paese.

Alla luce di quanto rilevato, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 settembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di esperti nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recante « Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale ».

C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 17.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.

C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 28 luglio 2020.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, ritiene che le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento potrebbero essere concordate nella sede dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condivide la proposta del relatore, sottolineando come essa sia volta a individuare la strada migliore per addivenire a un testo condiviso.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 17.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, rappresenta che la Commissione dovrà esprimere i rilievi alla Commissione Bilancio entro martedì 29 settembre.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, riferisce che la Commissione Bilancio, in data odierna, ha trasmesso un corposo documento inerente al cosiddetto *Recovery Fund*. Come illustrato nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 9 settembre scorso, la trattazione parlamentare di questa materia è, in qualche misura, un inedito procedurale, posto che essa muove – sì – dal necessario coinvolgimento del Parlamento ma trova la sua sede solo nell'ampio solco dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento. La scelta procedurale appare ispirarsi all'esame del DEF, che – come noto – viene assegnato alla Commissione Bilancio in via primaria e, poi, alle Commissioni di merito in sede consultiva. Raccolti gli elementi delle Commissioni di settore, la V Commissione predispone – previo svolgimento di audizioni – la relazione per l'Assemblea, che la approva con una risoluzione. Peraltro, in questo caso, si sono aggiunti tasselli ulteriori, costituiti dalla trasmissione di un documento governativo (le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) da parte del Presidente del Consiglio alle Camere e ulteriormente trasmesso a tutte le Commissioni parlamentari e dalle audizioni già svolte da alcune Commissioni di settore sugli aspetti di competenza. Questa premessa procedurale è necessaria per comprendere il compito cui la Commissione Difesa è chiamata, poiché si tratta di esprimere la posizione della Commissione stessa entro un binario di contenuti molto ben definito, sia dalle Linee guida del Governo, sia dalla proposta della Commissione Bilancio. Al proposito, ricorda il complessivo contesto giuridico e procedurale, nazionale ed europeo, entro cui tali documenti si collocano.

Come a tutti noto, nell'ambito del Consiglio europeo che si è svolto dal 17 al 21 luglio 2020, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo sul QFP 2021-2027, nel senso di dotarlo di un apposito dispositivo (formalmente denominato *Next Generation* EU), volto ad aiutare i Paesi membri a fronteggiare il terribile impatto economico della pandemia da COVID-19. In estrema sintesi, *Next Generation* EU è stato dotato di 750 miliardi di euro, 390 dei quali per sovvenzioni a fondo perduto e 360 miliardi per prestiti: il Governo stima che affluirebbero al nostro Paese 208,6 miliardi di cui 81 in sovvenzioni a fondo perduto e 127,6 come prestiti. I Paesi membri, poi,

fruiranno delle risorse del *Recovery Fund* previa presentazione dei rispettivi PNRR, sulla base di un apposito regolamento che dovrà essere approvato, secondo la procedura legislativa ordinaria, da Parlamento europeo e Consiglio. I PNRR dovranno essere presentati, per un parere della Commissione europea, entro il 30 aprile 2021. Entro due mesi da tale termine, la Commissione dovrà proporre al Consiglio dell'Unione europea, nella formazione ECOFIN, l'approvazione dei vari piani. L'ECOFIN – poi – dovrà approvare un atto di esecuzione di tali piani, a maggioranza qualificata, entro quattro settimane.

I PNRR sono documenti che indicano le priorità nazionali nell'uso di queste risorse. Tali priorità, tuttavia, dovranno necessariamente obbedire alle seguenti finalità: promuovere la coesione economica sociale e territoriale all'interno dell'Unione europea; attenuare le conseguenze negative della crisi pandemica; sostenere la transizione economica verso modalità e produzioni ecologicamente compatibili e verso il digitale.

Alla luce di tali finalità, la Commissione valuterà i piani nazionali sulla base di una griglia di criteri di ammissibilità dei progetti che vi sono ricompresi, a essi strettamente legati come, per esempio, la coerenza con obiettivi strategici e macrosettoriali del piano; un impatto positivo sull'occupazione; un'attenta valutazione dei costi e degli impatti economici e ambientali; la chiara identificazione dei soggetti attuatori e altri. L'elaborazione del PNRR italiano si incastra in altre procedure quale prima di tutto, il Programma nazionale di riforma, che solitamente accompagna il DEF. Al riguardo, quest'anno le autorità dell'Unione europea hanno consentito, proprio in ragione della crisi del COVID, di differire la presentazione dei relativi allegati. Osserva, poi, che nel documento della Commissione Bilancio si propone una generale analisi del contesto economico italiano e un indirizzo di politica economica e sociale cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione del PNRR e dei relativi progetti da inviare alle autorità europee. Nel frattempo, in data 10 settembre 2020, il Presidente del Consiglio ha riunito il CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei, previsto dalla legge 234 del 2012), in esito al quale sono state adottate le Linee guida governative per la definizione del PNRR, poi trasmesse alle Camere e alle singole Commissioni parlamentari.

Le Linee guida del Governo declinano le priorità nell'uso dei fondi su sei missioni: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, di genere e territoriale; Salute. In ciascuno di questi settori di intervento, le riforme proposte concerneranno l'aumento degli investimenti pubblici, la riforma della pubblica amministrazione, l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo, la riforma degli aspetti fiscali, della giustizia e del lavoro. Più in particolare, nel campo della digitalizzazione dell'innovazione del sistema produttivo, è previsto che siano potenziate le infrastrutture tecnologiche con il completamento della rete nazionale di telecomunicazioni ottica e lo sviluppo del 5G anche per dotare ciascuna impresa di una identità digitale unica. Per aumentare la competitività delle imprese, soprattutto le micro e le piccole, il Governo vuole favorirne la trasformazione digitale e potenziare gli strumenti finanziari per loro disponibili. Venendo poi alla transizione ecologica, l'Esecutivo vuole conseguire gli obiettivi dello *European Green Deal*, mediante la limitazione delle emissioni, la riduzione dell'inquinamento locale, specialmente del suolo e delle acque, e l'aumento dell'efficienza energetica, soprattutto nell'edilizia e nell'uso delle fonti energetiche (decarbonizzazione): per le altre missioni, rinvia alla documentazione già trasmessa.

Evidenzia che l'attività conoscitiva svolta finora dalla Commissione Bilancio ha fatto emergere indicazioni di carattere sia generale e metodologico riconducibili in modo trasversale a tutti i settori di spesa, volti a definire i criteri su cui basare il processo di selezione degli inter-

venti nei diversi ambiti, nonché a individuare modelli organizzativi per la gestione ottimale della realizzazione dei vari progetti attraverso una intelligente programmazione e gestione; sia contenutistico, entro cui sono stati inseriti contributi di idee, di progetto e d'analisi pervenute dai singoli ministeri, dalle regioni, dallo SVIMEZ, dalle società in mano pubblica e altre fonti qualificate. Le linee guida proposte dal Governo ribadiscono sostanzialmente l'intenzione di recepire le Raccomandazioni della Commissione europea nel contesto del cosiddetto Semestre europeo. L'Italia sconta notoriamente, da lungo periodo, un ritardo rispetto alla media dei Paesi dell'area euro in termini di investimenti totali in rapporto al PIL, facendo registrare un dato positivo sugli investimenti in macchinari, mezzi di trasporto e materiali informatici. È per questo che il Governo si impegna a stabilire un forte nesso tra « riforme » e « priorità » con le procedure effettive di spesa. Inoltre, l'esecutivo si impegna a innestare il quadro programmatico e normativo del *Recovery Fund* superando i divari territoriali ancora oggi persistenti nel Paese. Di fronte a tale panorama molto impegnativo, i gruppi parlamentari in seno alla Commissione Bilancio hanno avanzato diversi contenuti sottolineando la necessità di superare il divario Nord-Sud. La V Commissione, a ogni modo, conclude nel senso che il Parlamento deve restare coinvolto nel massimo grado, rispetto sia alle prossime tappe della predisposizione e della trasmissione a Brussels del PNRR, sia alle fasi attuative, mediante una continua attività di monitoraggio.

Nel rinviare dunque alla documentazione resa disponibile, si rimette alla discussione tra i colleghi e si riserva di avanzare una proposta di valutazione favorevole. Crede opportuno ricordare, il ruolo che il settore della Difesa ha svolto nella « prima fase » della pandemia per il trasporto dei malati, del materiale medico necessario e del personale sanitario e quello che questo settore potrà ancora sviluppare nella « fase di rilancio » e lungo le direttrici fondamentali che sono state delineate dall'Ue sui temi della digitalizzazione del *Green Deal* e dell'alta formazione delle competenze. Sul punto rileva che proprio la Commissione Difesa della Camera, in occasione della seduta del 9 settembre 2020 (parere su atto del Governo n. 188), ha ribadito la necessità di « dare piena attuazione ai programmi di interesse della Difesa volti a sostenerne l'avvio e il prosieguo per l'ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare, contribuendo in tal modo ad assicurare il necessario sostegno allo strategico settore industriale – che costituisce un rilevante volano a sostegno della ripresa economica del Paese – oltreché per contribuire al mantenimento di adeguati livelli occupazionali nello specifico comparto » così anche che « sia valutata, nell'ambito delle politiche di rilancio degli investimenti pubblici, l'istituzione di uno strumento pluriennale per gli investimenti della Difesa, al fine di assicurare sia stabilità alle risorse sia l'opportuna supervisione politica del Parlamento sulle scelte più rilevanti ». In particolare, con lo scopo di precisare meglio l'esempio del contributo che la Difesa è in grado di fornire a un significativo sviluppo di capacità per il Paese, con significativi ritorni sul piano tecnologico, industriale e dell'occupazione, ricorda che: il citato alveo della elevazione delle capacità di sicurezza cibernetica deve ricomprendere necessariamente il connesso ammodernamento e potenziamento delle reti di comunicazione e di comando e controllo della Difesa, coerentemente con le iniziative del Governo in tema di innovazione e digitalizzazione, con importanti ricadute sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla competitività e sui livelli occupazionali del sistema Paese; per quanto attiene al tema della resilienza energetica e alla prospettazione di un ampio programma di investimenti nel campo del potenziamento delle fonti rinnovabili e al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, degli stabilimenti produttivi e delle strutture sanitarie, occorre sottolineare come si tratti di un argomento decisamente maturo nell'ambito di iniziative già in essere nell'ambito

di specifici settori della difesa per i quali si è già provveduto a dare inizio alla definizione della Strategia Energetica della Difesa in linea con i documenti programmatici nazionali in materia; pienamente in linea con i criteri sopra evidenziati, è opportuno ribadire il positivo contributo che la Difesa è in grado di fornire nel panorama sempre più diffuso degli apparati e dei principi cardine della cosiddetta *Internet of Things* (IoT) anche nel settore energetico e della conseguente accresciuta necessità di proteggere le infrastrutture critiche della Difesa dalle crescenti minacce di natura cibernetica.

Da ultimo, passando al settore delle infrastrutture, a partire dai siti a valenza strategica e con un riguardo particolare alla polarizzazione nelle aree meridionali del Paese (ma non solo), l'intento è la realizzazione di distretti energetici intelligenti (definiti *smart military district*) nei quali sia massimizzato il ricorso all'autoconsumo e la gestione dei flussi energetici avvenga in tempo reale in un alveo certo di *cyber security*. Tali distretti potrebbero rappresentare i vertici di selezionate aree geografiche interne sulle quali emanare sviluppo tecnologico in termini di infrastrutture e infostrutture e, parallelamente, creare le condizioni per l'attrazione di interessi industriali ed investimenti, a tutto vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle Comunità interessate.

Il Sottosegretario Angelo TOFALO apprezza la relazione che ritiene articolata e puntuale e conferma che il Governo considera fondamentale il contributo del Parlamento al fine di utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione da questo strumento.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva che gli orientamenti emersi nell'ambito delle Linee guida interessano interventi condivisibili, quali, ad esempio, le bonifiche dei siti militari, la migliore resa energetica delle caserme e la difesa delle reti cibernetiche. Rimarca, tuttavia, che rimane trascurata tutta la parte relativa agli investimenti della Difesa, che sarebbe opportuno promuovere destinando maggiori fondi soprattutto alla ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie.

Salvatore DEIDDA (FDI) manifesta disagio per l'utilizzo del termine « resilienza », che indica la capacità dei metalli di riacquistare l'originaria forma, e sottolinea come i documenti in esame dovrebbero piuttosto delineare un programma ambizioso del futuro delle nostre Forze armate, affrontando i vecchi problemi irrisolti, con più puntuali riferimenti agli investimenti nel settore della Difesa.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, ricorda come già in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 188, la Commissione abbia dato indirizzi precisi sull'impiego dei fondi della Difesa, che verranno ribaditi anche in questa occasione.

Alberto PAGANI (PD) desidera cogliere nelle parole del collega Deidda la giusta raccomandazione all'uso corretto delle parole. Con le risorse del *Recovery Fund* non si deve puntare solo al ripristino della situazione precedente ma a fare progressi in termini netti, in diversi settori, quali – certo – la difesa, ma anche la sanità.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 167

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 172

ALLEGATO 1 (Schema di relazione all'Assemblea) 188

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 175

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica) 206

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 175

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 175

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 177

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* . 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 180

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 182

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020. Atto n. 194 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 184

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

AVVERTENZA 187

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 8.45.

Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta odierna la Commissione avvia l'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, del tema concernente l'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, ai fini della predisposizione di una relazione all'Assemblea. Rammenta, altresì, che l'esame fa seguito alla decisione assunta nella riunione del 5 agosto 2020 dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione bilancio, di avviare un percorso istruttorio in Commissione finalizzato a rappresentare la base di un dibattito parlamentare sul tema in oggetto.

Ricorda che è stata inviata a tutti i componenti della Commissione, nella serata di ieri, all'esito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una bozza del documento da lui elaborato anche sulla base delle richieste fatte pervenire dai gruppi nella giornata di ieri. Segnala che, ove non vi siano obiezioni, sarebbe opportuno aggiungere a questa bozza un riferimento al raccordo tra il Brennero e il Tirreno nell'ambito degli investimenti infrastrutturali previsti per la connessione tra reti ferroviarie, viarie e infrastrutture portuali e aeroportuali, come richiesto nella riunione di ieri del citato Ufficio di presidenza dall'onorevole Tabacci.

Ciò posto, segnala che il documento si articola sostanzialmente in tre parti:

una parte ricognitiva della disciplina europea nella quale si inserisce lo strumento denominato *Next generation EU*, e all'interno di quest'ultimo, il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

una parte che riepiloga le Linee guida che sono state trasmesse dal Governo lo scorso 15 settembre, anche come contributo all'attività conoscitiva svolta dalla Commissione;

una parte recante indicazioni di carattere generale e metodologico, ai fini dell'elaborazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione bilancio, nell'ambito del percorso istruttorio di cui si è detto in precedenza.

A questo riguardo, ritiene opportuno sottolineare che le proposte fatte pervenire dai gruppi e non inserite nel testo del documento, riguardanti per lo più temi specifici di competenza delle altre Commissioni, non devono considerarsi superate, ma suscettibili di ulteriore valutazione alla luce dei rilievi e delle osservazioni che saranno trasmessi dalle Commissioni medesime.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che la richiesta di integrazione avanzata dall'onorevole Tabacci nel corso dell'uffi-

cio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri dovrebbe essere formalizzata nel corso della seduta odierna, poiché, a suo avviso, nel citato ufficio di presidenza si è proceduto unicamente a valutare la modalità in cui la Commissione avrebbe proseguito i propri lavori. Ritiene, infatti, che non possa costituire precedente la possibilità di apportare modifiche a un testo all'esame della Commissione in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), non comprendendo i rilievi dell'onorevole Garavaglia, evidenzia di aver semplicemente avanzato le proprie osservazioni in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, come peraltro previsto, piuttosto che farle pervenire alla segreteria della Commissione tramite posta elettronica, come hanno fatto gli altri gruppi.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, replicando all'onorevole Garavaglia, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri era stato convocato proprio per collazionare le osservazioni e le considerazioni dei gruppi sullo schema di relazione, al fine di predisporre un testo quanto più possibile condiviso.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ritenere che la procedura disciplinata dall'articolo 143, comma 1, del Regolamento sia stata applicata in modo confuso, chiede il motivo per cui, in un momento delicato come quello delle consultazioni elettorali e referendarie, è stato richiesto ai gruppi di depositare le proprie osservazioni sullo schema di relazione entro le ore 12 di martedì scorso, quando, invece, è stato consentito di avanzare ulteriori proposte ieri sera in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Non condivide, pertanto, tale modo di procedere, considerate l'importanza dell'argomento in discussione e la consistenza delle risorse in gioco. Chiede, inoltre, che il presidente e relatore chiarisca il motivo per cui nello schema di relazione non sono state inserite due osservazioni a cui il suo gruppo tiene molto, ossia quelle relative alla ricostruzione post sismica e allo sviluppo delle aree interne. In proposito, insiste affinché tali temi siano inseriti nello schema di relazione da inviare alle Commissioni di merito.

Andrea MANDELLI (FI) esprime perplessità sull'utilizzo della procedura disciplinata dall'articolo 143, comma 1, del Regolamento ed auspica che essa non costituisca un precedente per i lavori della Commissione bilancio. Al riguardo, ricordando che la Commissione bilancio è stata investita dal Presidente della Camera della responsabilità principale sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, ritiene che essa abbia anche il compito di indicare alle Commissioni di merito le linee di indirizzo rispetto alle specifiche competenze di queste ultime. Auspica, pertanto, che le osservazioni di Forza Italia relative alle infrastrutture strategiche e alle misure fiscali siano inserite nello schema di relazione da trasmettere alle Commissioni di merito.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rilevare che le osservazioni avanzate dalla Lega sullo schema di relazione non sono state recepite, si chiede se nei confronti delle proposte dell'opposizione, e segnatamente del suo gruppo, vi sia un pregiudizio da parte della presidenza. Al riguardo, anche in vista di una possibile condivisione su un tema fondamentale come quello dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, chiede al presidente e relatore di chiarire la modalità con cui si è proceduto a valutare le proposte di integrazione dello schema di relazione trasmesse dai gruppi.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, replicando all'onorevole Trancassini, chiede che egli specifichi le osservazioni di Fratelli d'Italia a cui faceva riferimento nel suo intervento, chiarendo che non è assolutamente intenzione della presidenza

sottovalutare la rilevanza di temi quali la ricostruzione post sismica e lo sviluppo delle aree interne. Replicando all'onorevole Mandelli, segnala che, in base a un accordo con i presidenti delle altre Commissioni permanenti, si è deciso che la Commissione bilancio si concentrasse sulle linee macroeconomiche relative all'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, mentre le Commissioni di merito si occupassero degli aspetti di rispettiva competenza. Replicando, infine, all'onorevole Garavaglia, assicura che sono stati tenuti in considerazione i contribuiti di tutti i gruppi parlamentari. In proposito, richiama, a titolo esemplificativo, talune proposte di modifica avanzate sia da gruppi della maggioranza che da quelli di opposizione, come il riferimento all'indice di fecondità, alla spesa per investimenti effettuata al Sud e alla riconversione delle produzioni « mature ». Al riguardo, evidenzia che, nel recepire le osservazioni che erano coerenti con l'impianto dello schema di relazione, si è tentato di costruire un documento il più possibile condiviso, reputando inevitabile che persistano posizioni diverse. Ribadendo che la trasmissione dello schema di relazione alle Commissioni di merito costituisce il primo passo rispetto all'esame sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* e che la valutazione finale sullo schema di relazione avverrà in un momento successivo, ricorda che la procedura di cui all'articolo 143, comma 1, del Regolamento è molto complessa e che quindi ad essa si è fatto ricorso soltanto in circostanze del tutto particolari, come quella attuale, che vedono il coinvolgimento di tutte le Commissioni permanenti.

Teresa MANZO (M5S) chiede che nello schema di relazione sia aggiunto un riferimento relativo alla necessità di inserire meccanismi che contemplino adeguati strumenti per affrontare la crisi finanziaria riscontrabile negli enti locali, tali da evitare situazioni di dissesto finanziario passando, se necessario, anche dalla revisione dei meccanismi dei fabbisogni standard.

Francesca FLATI (M5S), anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, chiede che nello schema di relazione sia inserito uno specifico *focus* su Roma Capitale.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, replicando all'onorevole Flati, ritiene che la questione sollevata sia troppo specifica e che, comunque, sia ricompresa nel riferimento al sostegno degli enti territoriali.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), nel ringraziare il presidente e relatore per aver preso in considerazione la sua osservazione, che aveva l'obiettivo di affiancare agli investimenti sulla dorsale Tirrenica e Adriatica anche quelli per il raccordo fra il Brennero e il Tirreno, evidenzia come la procedura con cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi sul *Recovery Fund* è del tutto eccezionale. Al riguardo, ritiene che la Commissione bilancio, a cui il Presidente della Camera ha attribuito la responsabilità primaria rispetto all'esame delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, dopo aver raccolto il contributo dei gruppi e delle Commissioni di merito, sia chiamata a predisporre un documento che sia utile al Governo per definire più nello specifico gli interventi contenuti nelle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Raphael RADUZZI (M5S), nel ritenere che il paragrafo dello schema di relazione dedicato alla finanza pubblica e al debito sia troppo focalizzato sul debito pubblico, crede che vada mitigato il riferimento al fatto che, poiché le favorevoli condizioni attuali, legate alla sospensione del Patto di stabilità e crescita e al massiccio programma di acquisti di titoli pubblici attivato dalla Banca centrale europea a seguito della crisi pandemica, non potranno essere protratte troppo a lungo, sia necessario non distogliere l'attenzione dall'obiettivo di definire un credibile piano di rientro che garantisca la sostenibilità della finanza pubblica nel medio-lungo periodo. In proposito, ritiene più utile spostare il *focus* sulla crescita, anche alla luce delle

prospettate intenzioni da parte delle autorità europee di prorogare la sospensione del Patto di stabilità e crescita, anche in vista di una sua possibile revisione, e da parte della Banca centrale europea di rendere strutturale l'acquisto dei titoli pubblici.

Stefano FASSINA (LEU), in relazione al paragrafo avente ad oggetto la finanza pubblica e il debito, rileva che dare per scontato il venir meno delle condizioni favorevoli connesse alle misure emergenziali messe in atto a livello europeo sia eccessivamente pessimista e autolesionista. In proposito, ricorda come anche il Governo francese auspichi una revisione del Patto di stabilità e crescita. Chiede pertanto che nello schema di relazione non sia esclusa *a priori* la possibilità di una revisione del Patto.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) invita a non sottovalutare la notevole differenza di *rating* tra il debito pubblico italiano e quello dell'Unione europea, che gode della tripla A.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, prendendo atto delle richieste degli onorevoli Raduzzi e Fassina, propone di espungere dallo schema di relazione il riferimento al ripristino dell'integrale applicazione del Patto di stabilità e crescita nella sua attuale versione, fermo comunque restando il richiamo alla necessità di ridurre il rischio di tensioni sui titoli di Stato.

Stefano FASSINA (LEU) osserva che lo schema di relazione non si riferisce al debito che verrà contratto dall'Unione europea, ma all'opportunità di prevedere che la quota di maggior debito nazionale relativa ai prestiti concessi nell'ambito del *Next Generation EU* non rilevi ai fini del rapporto debito/PIL. In caso contrario si verificherebbe il paradosso che l'Italia, da una parte, sarebbe autorizzata a contrarre maggior debito e, dall'altra, sarebbe obbligata a ridurre la propria esposizione debitoria. Ricorda che anche il Commissario europeo Gentiloni ha evidenziato come la questione, che rappresenta una sorta di mini *golden rule*, sia all'ordine del giorno in sede europea.

Raphael RADUZZI (M5S), in relazione al supposto rapporto tra entità del debito e livello dei tassi di interesse sui titoli di Stato, sottolinea come nel 2007, quando il debito pubblico italiano rappresentava circa il 100 per cento del PIL, il tasso di interesse sui titoli di Stato fosse del 4 per cento, mentre ora che il debito rappresenta il 160 per cento del PIL, il tasso di interesse sugli stessi titoli è pari a circa lo 0,8 per cento. Concordando con l'onorevole Fassina, segnala quindi che la variabile determinante ai fini della riduzione della tensione sui titoli di Stato non sia rappresentata dall'entità del debito ma dall'atteggiamento che assumerà sui mercati la Banca centrale europea.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ricorda che il proprio gruppo ha presentato tre proposte di modifica allo schema di relazione. Di tali proposte, la prima, con la quale si specifica, che le proposte raccolte dal Comitato tecnico di valutazione, sono quelle delle amministrazioni « centrali », è stata accolta. Non è stata invece accolta la proposta di aggiungere con riferimento alla missione n. 2, la specifica che alla realizzazione degli obiettivi dello *European Green Deal* dovranno contribuire anche gli investimenti necessari per superare le procedure di infrazioni comunitarie in materia.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che, poiché la proposta di modifica citata dal deputato Garavaglia incide su una parte dello schema di relazione che riepiloga le Linee guida trasmesse dal Governo lo scorso 15 settembre, non ritiene opportuno effettuare alcuna integrazione della parte medesima. Propone in alternativa di integrare invece la parte dello schema di relazione che reca indicazioni di carattere generale e metodologico ai fini della elaborazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Analoghe considerazioni posso essere

svolte per quel che riguarda l'inserimento di riferimenti agli interventi per la ricostruzione post sisma.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), prendendo atto di quanto evidenziato dal presidente, segnala come il Governo nelle Linee guida non abbia considerato adeguatamente il ruolo delle regioni. La terza proposta di modifica, non accolta, si riferisce alla previsione di subordinare la destinazione alle regioni meridionali di una quota di spesa ordinaria in conto capitale, pari almeno alla percentuale di popolazione residente, alla realizzazione di progetti cantierabili e rispondenti ai criteri di valutazione previsti dalle linee guida, al fine di evitare che la mancata realizzazione degli investimenti comporti una perdita di risorse. Sottolinea in proposito l'annoso problema, che riguarda in particolare le regioni del Sud, della mancata spesa delle risorse rivenienti dai fondi europei, che comporta frequentemente la perdita di finanziamenti ai quali si avrebbe diritto.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, pur ritenendo corretto far riferimento alla effettiva capacità di spesa, osserva che il principio dovrebbe essere riformulato, garantendo comunque rigore nella selezione di progetti che diano certezza di effettiva realizzazione.

Andrea MANDELLI (FI) concorda sulla centralità del tema, sollevato dall'onorevole Garavaglia, della capacità di spesa e del suo diverso grado tra le regioni italiane. Manifesta pertanto l'opportunità di trovare un meccanismo che assicuri l'effettiva spesa delle risorse.

Francesca FLATI (M5S), con riferimento alla proposta di prevedere finanziamenti per Roma Capitale, evidenzia che la questione potrebbe essere esaminata dalla Commissione affari costituzionali, competente per materia, fermo restando che spetterebbe comunque alla Commissione bilancio la quantificazione delle risorse da destinare alla città.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, avverte che lo schema di relazione verrà integrata in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito testé svolto. Segnala inoltre che nel pomeriggio della giornata odierna riferirà al Presidente della Camera in ordine all'andamento dei lavori delle Commissioni sullo schema di relazione in oggetto. Evidenzia comunque l'intenzione di chiedere di disporre di un maggior lasso di tempo per la presentazione della relazione all'Assemblea, pur tenendo conto dei tempi di presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza – NADEF. In proposito ritiene che un approfondito esame del tema concernente l'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* potrebbe giovare anche ai fini dell'esame della NADEF.

Il Viceministro Antonio MISIANI assicura che riferirà al Ministro Gualtieri quanto richiesto dal presidente Melilli. Osserva peraltro che il Governo è tenuto a presentare alla Commissione europea il Documento programmatico di bilancio entro il prossimo 15 ottobre e che la NADEF debba necessariamente essere esaminata prima di quella data.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, avverte che trasmetterà lo schema di relazione, integrato con le proposte dei gruppi che è stato ritenuto opportuno recepire, alle altre Commissioni.

Fabio RAMPELLI (FDI), ricordando come la settimana scorsa i lavori parlamentari siano stati sospesi in vista delle consultazioni elettorali e referendarie che si sono svolte il 20 e 21 settembre ed evidenziando come la conclusione dell'esame del presente schema di relazione non abbia una scadenza perentoria, chiede che venga rinviata la trasmissione dello schema medesimo alle altre Commissioni per l'espressione dei loro rilievi. Ritiene infatti che i tempi fissati siano inconciliabili con l'importanza della materia affrontata. Raccomanda infine che vengano maggiormente prese in considerazione le proposte di integrazione avanzate dai gruppi.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, conferma l'intenzione di chiedere al Presidente della Camera di poter disporre di un più ampio lasso di tempo per l'esame dello schema di relazione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di conoscere in maniera più puntuale quale sarà il contenuto del schema di relazione che verrà trasmesso alle altre Commissioni.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, avverte che alle Commissioni sarà trasmesso schema di relazione con le aggiunte concordate nella presente seduta.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che l'articolo 143 del Regolamento della Camera si riferisce a un atto della Commissione e non del presidente o del relatore. Osserva quindi come, in assenza di un voto da parte della Commissione, non si possa parlare di un atto della Commissione medesima.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, segnalando come l'inizio dei lavori dell'Assemblea imponga di terminare la presente seduta, preso atto di quanto emerso dal dibattito, avverte che la convocazione della Commissione prevista alle ore 14.30 della giornata odierna sarà integrata con il punto in oggetto per procedere alla votazione dello schema di relazione, integrato con le proposte dei gruppi che si è ritenuto opportuno recepire anche a seguito del dibattito odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella odierna seduta antimeridiana è stata discussa una bozza di schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, nell'ambito della quale sono emerse alcune proposte di modifica di cui ha cercata di tenere conto nella nuova versione della bozza di schema di relazione, che sottopone pertanto ora all'attenzione della Commissione e che è comunque posta in distribuzione *(vedi allegato 1)*. Nel dettaglio, chiarisce che dette proposte di modifica, debitamente evidenziate nel corpo del testo distribuito, attengono alle seguenti questioni. Da un lato, con riferimento alle risorse del PNRR viene precisato che queste ultime dovranno essere orientate alla realizzazione di un programma di riforme e investimenti « anche finalizzati al superamento delle procedure di infrazioni comunitarie in corso », in coerenza con le richieste formulate dall'onorevole Garavaglia. Una seconda modifica è volta a precisare che le risorse del PNRR dovranno servire per formulare e attuare un programma di riforme e investimenti che permetta all'Italia di creare sul territorio nazionale « a partire dalla Capitale », un ambiente idoneo affinché le imprese possano nascere, crescere e creare ricchezza, in coerenza con le richieste formulate dall'onorevole Flati. Una terza modifica è volta ad aggiungere il raccordo tra il Brennero e il Tirreno nell'ambito degli investimenti infrastrutturali previsti per la connessione tra reti ferroviarie, viarie e infrastrutture portuali e aeroportuali, come richiesto dall'onorevole Tabacci. Una quarta modifica è volta a prevedere tra gli interventi infrastrutturali per la mobilità nelle aree interne quelli necessari per avvicinare l'Appennino alle coste e alla Capitale, rilanciare i collegamenti tra il Mar Adriatico, il Mar Tirreno

e il Mar Ionio e rafforzare le connessioni sulla dorsale appenninica, in coerenza con le richieste formulate dall'onorevole Trancassini. Una quinta modifica, al paragrafo 5.3, è volta a precisare che l'applicazione della clausola del 34 per cento deve riguardare comunque risorse destinate a progetti che rispondano ai prestabiliti criteri di valutazione e che siano realizzati nei tempi previsti, da monitorare – anche in sede parlamentare – al pari degli altri interventi programmati sul territorio nazionale, come dettagliatamente indicato al paragrafo 5.6, come richiesto dall'onorevole Garavaglia. Una sesta modifica, sempre al paragrafo 5.3, è volta ad eliminare il limite superiore precedentemente indicato per la destinazione delle ulteriori risorse rispetto al 34 per cento, introducendo le parole: « anche in misura superiore al 34 per cento ». Una settima modifica, al paragrafo 5.5, è volta a sostituire le parole: « troppo a lungo » con la parola: « indefinitamente », per venire incontro alle richieste degli onorevoli Raduzzi e Fassina. Una ottava modifica, sempre al paragrafo 5.5, è volta ad eliminare il riferimento alla tensione sui titoli del debito pubblico determinato « dal venire meno delle condizioni favorevoli connesse alle misure emergenziali messe in atto a livello europeo », in coerenza con le richieste degli onorevoli Raduzzi e Fassina. Una nona modifica, ancora al paragrafo 5.5, è volta a richiedere meccanismi che contemplino adeguati strumenti per affrontare la crisi finanziaria riscontrabile in alcuni enti locali, quale, ad esempio, la revisione dei « fabbisogni standard », in modo da evitare situazioni di dissesto finanziario, in coerenza con le richieste dell'onorevole Manzo.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), ribadendo quanto già evidenziato nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri, lamenta il mancato recepimento dei suggerimenti trasmessi dal gruppo di Forza Italia relativi alla necessità di introdurre strumenti di natura fiscale idonei a determinare un vero e proprio shock fiscale quale precondizione per un effettivo rilancio della nostra economia, con particolare riguardo a forme di incentivazione per i territori del nostro Meridione. Prende inoltre atto con rammarico della perdurante assenza nello schema di relazione predisposto dal presidente e relatore Melilli di un riferimento al Ponte sullo stretto di Messina, che a giudizio del suo gruppo, in linea peraltro con le sollecitazioni provenienti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, costituisce un elemento di ineludibile centralità nell'ambito più vasto del settore relativo ai trasporti, rispetto al quale pure lo schema di relazione, sul tema precipuo della continuità territoriale, prevede una serie di interventi specifici.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, con riferimento in particolare alla questione richiamata dall'onorevole Prestigiacomo in merito alla necessità di definire la natura degli interventi fiscali, ricorda che ha ritenuto preferibile non precisare nello schema di relazione i contenuti di interventi che, secondo il metodo convenuto, potranno essere oggetto di specifica discussione e proposta nell'ambito delle Commissioni di volta in volta competenti per la materia.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), pur rispettando gli ambiti di competenza delle altre Commissioni permanenti interessate dal procedimento in esame, contesta tuttavia la valutazione per cui la materia fiscale dovrebbe essere esclusivamente rimessa alla discussione presso la Commissione finanze, come del resto testimonia, stante la rilevanza di ordine generale delle politiche fiscali, la frequente trattazione presso la Commissione bilancio di questioni di natura fiscale, quale la necessità di prevedere misure volte alla riduzione della pressione fiscale.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, tiene comunque a ribadire che, come già anticipato nel corso della odierna seduta antimeridiana, le proposte fatte pervenire

dai gruppi e non inserite nel testo del documento in discussione, riguardanti per lo più temi specifici di competenza delle altre Commissioni, non devono considerarsi superate, ma suscettibili di ulteriore valutazione alla luce dei rilievi e delle osservazioni che saranno trasmessi dalle Commissioni medesime.

Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva che, proprio in considerazione delle finalità dello schema di relazione proposto dal presidente Melilli, che si pone quale base per la discussione presso le altre Commissioni permanenti, sarebbe stato opportuno precisarne maggiormente il perimetro contenutistico, in modo tale da tenere debitamente in considerazione i suggerimenti provenienti dai diversi gruppi parlamentari. A tale ultimo proposito, prende invece atto con rammarico, come peraltro già prefigurato nella odierna seduta antimeridiana, del mancato recepimento di talune proposte dal gruppo di Fratelli d'Italia ritenute essenziali, quali quelle relative ad interventi nei settori della sicurezza, della promozione del *made in Italy* e delle misure concernenti i territori colpiti da eventi sismici, circostanza questa che ha indotto il suo gruppo a ritenere necessario sottoporre lo schema di relazione da inviare alle Commissioni ad una deliberazione esplicita.

Antonio ZENNARO (MISTO-PP-AP) richiama l'attenzione sulla prioritaria necessità di approfondire i profili attuativi delle proposte contenute nello schema di relazione, ad esempio per quanto concerne la missione n. 2 attinente alla Rivoluzione verde e alla transizione ecologica, laddove andrebbero previsti incentivi a supporto delle imprese operanti nel nostro Paese onde scongiurare che gli interventi proposti finiscano con il favorire quasi esclusivamente, sulla base di agevolazioni dirette ai consumatori, i Paesi esteri esportatori di taluni prodotti o prestatori di taluni servizi. Analogamente, ritiene che anche il prospettato processo di incrementale digitalizzazione del nostro Paese debba essere combinato con la necessità di non compromettere il complessivo sistema dei pagamenti, penalizzando in maniera eccessiva l'uso del contante. Osserva infine come il cospicuo numero dei progetti presentati dalle amministrazioni centrali ai fini della redazione da parte del Governo del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza potrebbe costituire un ostacolo ad una effettiva attuazione del Piano medesimo, evidenziando piuttosto la priorità nella individuazione dei soggetti incaricati della gestione finanziaria dei vari interventi nonché delle modalità volte ad assicurare un corretto utilizzo delle risorse poste a disposizione.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, nel ribadire che singole questioni potranno essere meglio approfondite nel corso della discussione presso le Commissioni competenti per materia, concorda sulla opportunità, richiamata anche dall'onorevole Zennaro, di focalizzare gli interventi onde evitare una improduttiva dispersione delle risorse destinate all'attuazione del Piano.

La Commissione delibera di trasmettere alle Commissioni permanenti il testo dello schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery* Fund, affinché le Commissioni stesse possano formulare eventuali rilievi e osservazioni per gli aspetti di rispettiva competenza *(vedi allegato 1)*.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
Nuovo testo C. 2313.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 2)*.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 e abb.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che il testo in esame, composto da sette articoli, prevede, in particolare, che la istituenda Commissione – composta da diciotto senatori e da diciotto deputati – svolga compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero, nonché di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani. Rileva altresì che, con riferimento alle dotazioni e alle strutture della Commissione, l'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni quest'ultima fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici per la finanza pubblica, propone di esprimere sullo stesso parere di nulla osta.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2415 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 12 dell'Accordo in esame prevede esenzioni doganali e fiscali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo e che la relazione tecnica non commenta specificamente la norma. In proposito, non ha comunque osservazioni da formulare nel presupposto che la previsione sia meramente riproduttiva di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia la Repubblica di Corea, e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente: in proposito appare utile acquisire una conferma.

Rammenta inoltre che nella XVII legislatura, allorché la Commissione Bilancio esaminò in sede consultiva (seduta del 4 ottobre 2016) altri accordi internazionali con il medesimo contenuto (C. 3917), la rappresentante del Governo dichiarò che: « dalle esenzioni da dazi doganali ed altri diritti, concesse dall'articolo 6 dell'Accordo con il Qatar e dall'articolo 10 dell'Accordo con il Vietnam, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, neanche nella forma del minor gettito, poiché le disposizioni in parola sono in linea con quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale Qatar e Vietnam sono Stati firmatari. Analoghe considerazioni valgono per le esenzioni previste dall'Accordo sui servizi aerei tra Italia e Algeria [...] » e che la Commissione espresse sui testi parere favorevole.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, rileva che sia la relazione tecnica che la clausola riportata all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica evidenziano che i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto dell'effettiva possibilità di ricondurre le attività in questione – con particolare riguardo a quella ispettiva finalizzata al rispetto degli standard di sicurezza – entro il limite delle risorse disponibili, pur in presenza di impegni di carattere internazionale quali quelli previsti dall'Accordo in esame: a tal proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia infine che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, mentre il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame – come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto, quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam – sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Corea è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità. Per tale motivo, come specificato anche con riguardo all'Accordo sui servizi aerei Italia-Algeria, da tali esenzioni non derivano nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Conferma inoltre, per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, che i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2415 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame – come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto, quali quelli stipulati con Qatar,

Algeria e Vietnam – sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Corea è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità;

per tale motivo, come specificato anche con riguardo all'Accordo sui servizi aerei Italia-Algeria, da tali esenzioni non derivano nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato;

per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010.
C. 1704 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, in merito ai profili di quantificazione, prende atto del contenuto della relazione tecnica nella quale si afferma che non sono previste variazioni dirette dei costi nazionali connessi alla partecipazione all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS), in quanto l'ammontare del bilancio complessivo dell'Accordo e le quote pagate dai singoli Stati membri non sono in diretta connessione con l'estensione territoriale dell'Accordo stesso. La medesima relazione tecnica asserisce inoltre che le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono già coperte da un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge istituzionalmente le funzioni e i compiti in materia. Pertanto, in considerazione dei chiarimenti della relazione tecnica e del rilievo prevalentemente ordinamentale delle modifiche introdotte all'Accordo ed oggetto dello strumento di ratifica, non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico e che la proposta non è corredata di relazione tecnica. Fa presente, altresì, che oggetto di esame nella seduta odierna è il testo risultante dalle modifiche intervenute durante l'esame nella Commissione di merito.

Con riferimento agli articoli da 1 a 19, osserva in via preliminare che la proposta in esame prevede una serie di misure e di interventi a sostegno del florovivaismo e che alcuni articoli sono corredati di una clausola di neutralità mentre per altri, aventi carattere potenzialmente oneroso, non vengono individuate una specifica quantificazione e una copertura degli oneri né stabilito un vincolo di invarianza finanziaria. Ulteriori norme, infine, presentano natura ordinamentale e carattere non oneroso come, ad esempio, quelle recanti definizioni. Ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione necessari a definire l'impatto finanziario delle seguenti disposizioni, che espone in dettaglio. L'articolo 2, comma 1, prevede un Programma di percorsi didattici relativi alle tematiche ambientali e all'importanza di un'adeguata presenza del verde, da svolgere nell'ambito dell'offerta formativa nella scuola dell'obbligo: la norma appare quindi suscettibile di comportare ulteriori adempimenti didattici a carico del sistema nazionale di istruzione. Andrebbero dunque indicate le risorse disponibili per i nuovi compiti (docenze, eventuale strumentazione, ecc.) precisando se le stesse risultino sufficienti per le medesime attività.

All'articolo 2, comma 3, si prevedono concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, banditi dal Ministero; la norma non specifica le risorse da stanziare per il loro svolgimento. Appare quindi opportuno acquisire una valutazione in merito alla possibilità che lo svolgimento di tali concorsi possa o meno essere effettuato nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, comma 1, e l'articolo 10 prevedono l'individuazione di siti regionali idonei per piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico; andrebbe chiarito se tali attività rientrino nelle competenze istituzionali del Ministero e delle regioni o se le stesse richiedano compiti ulteriori non previsti a legislazione vigente. Inoltre, dal tenore delle disposizioni non emerge quali siano i soggetti competenti alla realizzazione delle stesse piattaforme e a valere su quali risorse.

L'articolo 3, comma 3, prevede l'estensione all'acquisto di fiori e piante da interno della detrazione del 36 per cento già prevista per interventi di sistemazione di aree a verde, fino a un massimo di 500 euro per nucleo familiare; tenuto conto che l'agevolazione vigente comporta effetti onerosi di minor gettito per diverse annualità e che tali effetti sono stati quantificati anche sulla base della spesa prevista per ciascun soggetto interessato, andrebbe chiarito quali siano gli effetti dell'estensione del beneficio a un'ulteriore spesa agevolabile ed il relativo impatto sul gettito.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di distretti florovivaistici da parte delle regioni. In tali distretti sono consentiti diversi interventi: in proposito non si formulano osservazioni tenuto conto della loro natura facoltativa, tale che gli enti pubblici coinvolti potranno provvedervi qualora sussistano le necessarie disponibilità di risorse e senza pregiudizio dei rispettivi vincoli di bilancio. Il comma 1, invece, dispone che nei distretti « sono previste azioni pubbliche finalizzate alla salvaguardia delle aziende florovivaistiche », con ciò prefigurando interventi che testualmente risultano di natura obbligatoria e sulla cui onerosità andrebbe dunque acquisito l'avviso del Governo, anche tenuto conto che la norma non individua quali siano le amministrazioni pubbliche obbligate ad intervenire.

Sull'istituzione del Tavolo tecnico del settore florovivaistico e, nel suo ambito, di due Osservatori (articolo 6), la norma fissa la consueta clausola di non onerosità, riferita sia agli emolumenti sia agli oneri di funzionamento e pone le funzioni di supporto e di segreteria a carico del Ministero.

Tenuto peraltro conto che a legislazione vigente è già costituito, in condizioni di neutralità finanziaria, un analogo tavolo con un numero di componenti maggiore, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le attività del Tavolo e quelle di supporto tecnico-amministrativo possano essere svolte nel quadro delle risorse esistenti. In proposito, appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Sull'articolo 8, che istituisce un « coordinamento permanente » di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*, in mancanza di indicazioni di maggior dettaglio circa le modalità di svolgimento di tale coordinamento nonché delle attività di supporto tecnico-amministrativo, non è possibile verificare la neutralità finanziaria della disposizione. In proposito appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 3 dell'articolo 15 consente l'utilizzo per il verde urbano del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali; poiché la norma ha l'effetto di consentire un'ulteriore finalizzazione (peraltro coerente con quelle già individuate a legislazione vigente) nel quadro di risorse configurate entro un tetto di spesa annuo, ritiene che andrebbe confermato che alla sua attuazione si potrà provvedere in sede di programmazione e di riparto del Fondo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incidere su programmi o interventi già avviati.

L'articolo 19 destina a talune finalità di spesa una quota di risorse già stanziate in appositi piani nazionali agricoli o nello stato di previsione del Ministero: in proposito andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l'effettiva disponibilità di tali risorse, senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente.

Non ha nulla da osservare, invece, circa le seguenti disposizioni: sull'articolo 9, che prevede un Piano nazionale del settore florovivaistico, e sull'articolo 12, che prevede un Piano di comunicazione e promozione, non ha osservazioni da formulare in considerazione delle apposite clausole di neutralità e della natura programmatoria e non immediatamente precettiva dei piani; sull'articolo 11, che prevede per le regioni la possibilità di istituire marchi di certificazione dei prodotti florovivaistici, e sull'articolo 15 (commi 1 e 2), che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di coltivazione e accordi quadro, non ha osservazioni da formulare tenuto conto del carattere facoltativo delle disposizioni, che potranno dunque essere attuate nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio.

Non ha nulla da osservare, infine, sulle restanti disposizioni non espressamente considerate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 19 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto del disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, destini una quota, non superiore a un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza per favorire attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo di cui all'articolo 6.

Al riguardo segnala che i piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono documenti programmatici, adottati previo accordo sancito in Conferenza Stato – regioni. Detti piani sono stati inizialmente finanziati dall'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, con 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e le relative risorse sono state allocate sul capitolo 7643 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tuttavia il capitolo risulta allo stato privo di stanziamenti di competenza, non solo per l'anno 2020, come si evince da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, ma anche per l'intero triennio 2020-2022, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Ciò posto, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla effettiva disponibilità di risorse, per gli anni dal 2020 al 2022, per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in caso affermativo, che il loro utilizzo per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse medesime sono preordinate.

Inoltre, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 19 prevede che una quota, nel limite massimo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999 sia destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9. Al riguardo ricorda che l'articolo 4 della citata legge n. 499 del 1999 ha provveduto al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernenti in particolare la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo e che le relative risorse sono allocate sul capitolo 7810 dello stato di previsione del menzionato Ministero, il quale, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022. Segnala inoltre che, sulla base delle risultanze di un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2020 non risulta ancora impegnato alcun importo sul citato capitolo 7810.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, ritiene necessario che il Governo confermi che gli stanziamenti da destinare alle finalità di cui all'articolo 19, comma 2, del provvedimento sono quelli di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali detti stanziamenti sono preordinati.

Tutto ciò premesso, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la richiesta del relatore.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, in merito alla assenza di indicazioni nello schema di decreto in esame circa le modalità di eventuale revoca delle risorse non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, evidenzia che tali modalità potranno essere definite con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine di poter meglio valutare gli effetti dell'evoluzione della pandemia da COVID-19 sulla ripresa della piena operatività delle amministrazioni destinatarie degli stanziamenti assegnati con il riparto del predetto Fondo. Ciò anche considerato che non risulta ancora definita la tempistica con cui i Ministeri potranno disporre delle predette risorse, comunque in ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2020 che stabiliva il 15 febbraio 2020 come termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto. In proposito ritiene opportuno peraltro ricordare che la previsione di revoca delle risorse assegnate con il riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per l'anno in corso è stata recentemente sospesa con il decreto-legge n. 34 del 2020, proprio in relazione alle condizioni di oggettiva difficoltà determinatesi per l'emergenza sanitaria in corso. In alternativa, suggerisce che si potrebbe prevedere che il presente provvedimento sia integrato con la previsione delle modalità e i criteri di revoca o di diversa destinazione delle risorse assegnate.

Segnala che molte amministrazioni non hanno finora adempiuto all'obbligo di presentazione al Parlamento della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevista dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017. In proposito evidenzia che la previsione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del citato Fondo è stata introdotta due anni fa proprio con lo scopo di incentivare i Ministeri a utilizzare le risorse loro assegnate. Pertanto, ritiene opportuno che tale previsione venga mantenuta.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Padoan, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 188),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in merito alla mancanza di indicazioni nello schema di decreto in esame circa le modalità di eventuale revoca delle risorse non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si evidenzia che tali modalità potranno essere definite con successivi DPCM anche al fine di poter meglio valutare gli effetti dell'evoluzione della pandemia da Covid-19 sulla ripresa della piena operatività delle amministrazioni destinatarie degli stanziamenti assegnati con il riparto del predetto Fondo;

ciò anche considerato che non risulta ancora definita la tempistica con cui i ministeri potranno disporre delle predette risorse, comunque in ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio

per il 2020 che stabiliva il 15 febbraio 2020 come termine per l'adozione del DPCM di riparto;

in proposito occorre peraltro ricordare che la previsione di revoca delle risorse assegnate con il riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per l'anno in corso è stata recentemente sospesa con il decreto-legge n. 34 del 2020, proprio in relazione alle condizioni di oggettiva difficoltà determinatesi per l'emergenza sanitaria in corso;

in alternativa, si potrebbe prevedere che il presente provvedimento sia integrato con la previsione delle modalità e i criteri di revoca o di diversa destinazione delle risorse assegnate;

molte amministrazioni non hanno finora adempiuto all'obbligo di presentazione al Parlamento della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevista dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017;

rilevata la necessità di una maggiore tempestività nella presentazione al Parlamento da parte di ciascun Ministero della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevista dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017;

rilevata altresì l'opportunità di prevedere che gli schemi dei successivi DPCM che dovrebbero definire le modalità di eventuale revoca delle risorse non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti o in alternativa che le modalità e i criteri di revoca o di diversa destinazione delle risorse assegnate siano indicate nel presente provvedimento;

valutati positivamente i rilievi formulati ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati dalle Commissioni di merito, che devono pertanto considerarsi parte integrante del presente parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di prevedere che gli schemi dei successivi DPCM che dovrebbero definire le modalità di eventuale revoca delle risorse non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti o, in alternativa, che le modalità e i criteri di revoca o di diversa destinazione delle risorse assegnate siano indicate nel presente provvedimento;

2) fermo restando quanto previsto dal punto precedente, si valuti la possibilità di dare attuazione ai rilievi formulati dalle Commissioni di merito, nel rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal Fondo oggetto di riparto e, più in generale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere dei relatori.

La Commissione approva la proposta di parere dei relatori.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 189.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che gli interventi previsti dal presente provvedimento sono espressamente indicati al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che ne definisce sia le finalità sia gli stanziamenti annuali. Segnala che le risorse assegnate ai predetti progetti pertanto non sono soggette ai meccanismi di eventuale revoca indicati dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 160 del 2019, ma sono assoggettate alle regole di conservazione in bilancio previste per gli stanziamenti di conto capitale dalla legislazione contabile vigente. Analogamente, evidenzia che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, che disponeva il finanziamento a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), per il prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano fino al comune di Monza, non aveva previsto alcun meccanismo di eventuale revoca delle risorse, che era stato invece stabilito per le restanti risorse ripartite con il medesimo Fondo investimenti.

Segnala che molte amministrazioni non hanno finora adempiuto all'obbligo di presentazione al Parlamento della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevista dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Navarra, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 189),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli interventi previsti dal presente provvedimento sono espressamente indicati al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che ne definisce sia le finalità sia gli stanziamenti annuali;

le risorse assegnate ai predetti progetti pertanto non sono soggette ai meccanismi di eventuale revoca indicati dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 160 del 2019, ma sono assoggettate alle regole di conservazione in bilancio previste per gli stanziamenti di conto capitale dalla legislazione contabile vigente;

analogamente, il DPCM 11 giugno 2019, che disponeva il finanziamento a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), per il prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano fino al comune di Monza, non aveva previsto alcun meccanismo di eventuale revoca delle risorse, che era stato invece stabilito per le restanti risorse ripartite con il medesimo Fondo investimenti;

molte amministrazioni non hanno finora adempiuto all'obbligo di presentazione al Parlamento della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevista dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017;

rilevata pertanto la necessità di una maggiore tempestività nella presentazione al Parlamento da parte di ciascun Ministero della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevista dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017;

valutati positivamente i rilievi formulati ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati dalle Commissioni di merito, che de-

vono pertanto considerarsi parte integrante del presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità di dare puntuale attuazione ai rilievi formulati dalle Commissioni di merito, nel rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal Fondo oggetto di riparto e, più in generale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere dei relatori.

La Commissione approva la proposta di parere dei relatori.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020.
Atto n. 194.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, segnala che lo schema di atto in esame ottempera alla prescrizione dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale prevede la trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dello schema di atto aggiuntivo con il quale viene definita la strategia in materia di riscossione da attuare nel corso del periodo d'imposta (più precisamente, per quanto riguarda l'atto in esame, nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020).

Ricorda che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce che annualmente è stipulato tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, un Atto aggiuntivo alla Convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Segnala che con la richiamata Convenzione vengono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Evidenzia che i contenuti dell'Atto in esame sono stati definiti in coerenza con le previsioni del Documento di economia e finanza 2020 e con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2020-2022 (adottato il 13 luglio 2020).

Quanto al contenuto del provvedimento, segnala quanto segue.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 specifica che con l'Atto in esame si dà attuazione alle previsioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.

L'articolo 3 stabilisce che l'Atto aggiuntivo regola per il periodo 1° gennaio 2020 -31 dicembre 2020 i rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate. L'articolo 4 definisce gli impegni istituzionali dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

L'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia dispone delle risorse finanziarie derivanti dai corrispettivi per i servizi di riscossione mediante ruolo prestati in favore di soggetti privati o pubblici (incluse le amministrazioni statali); le altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle

attività dell'Agenzia delle entrate; le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali.

L'articolo 6 dispone che il Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all'Agenzia le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all'erogazione di tutti i rimborsi e i compensi dovuti secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti.

L'articolo 7 fornisce alcune indicazioni in materia di comunicazione istituzionale. La norma dispone che nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i cittadini e i contribuenti, l'Agenzia realizza forme di coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle Entrate. Inoltre, nell'ambito delle diverse presenze sulla rete *internet* afferenti al Ministero, il portale del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sito del Dipartimento finanze, diviene il punto di riferimento per tutta l'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 8, in materia di sistemi informativi, prevede che l'Agenzia si impegna ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di *e-government* nonché con le linee strategiche dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento finanze. Adotta, inoltre, le misure organizzative e tecnologiche volte ad assicurare l'interoperabilità del Sistema Informativo della fiscalità nonché il costante monitoraggio del Sistema.

L'articolo 9 stabilisce che l'Agenzia conduce autonome indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie.

L'articolo 10, in materia di modalità di esercizio della funzione di vigilanza, riconosce al Dipartimento finanze la funzione di vigilanza finalizzata alla valutazione delle modalità complessive di esercizio dell'attività di riscossione da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (ferma restando l'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione esercita, a sua volta, una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento finanze una rendicontazione annuale sugli esiti della suddetta attività.

L'articolo 11 chiarisce che il Piano annuale (Allegato 1) individua, in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere nonché i relativi indicatori.

L'articolo 12 ricorda che l'Agenzia è sottoposta al monitoraggio costante dell'Agenzia delle entrate secondo principi di trasparenza e pubblicità (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). A tal fine fornisce rendicontazioni periodiche sullo stato e andamento della riscossione. L'articolo 13 ricorda che lo schema dell'Atto aggiuntivo in esame deve essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 193 del 2016).

L'articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate possano concordare le modifiche e integrazioni necessarie al presente Atto aggiuntivo (ad esempio, qualora nel corso dell'esercizio intervengano mutamenti nel quadro economico nazionale, modifiche normative ovvero variazioni degli assetti organizzativi, che incidano sul conseguimento di una parte significativa degli obiettivi del Piano annuale). L'articolo 15 disciplina il procedimento utilizzabile per la risoluzione di eventuali controversie.

L'Allegato 1 contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2020. Il Piano prevede

che il volume di incassi stimato è di circa 6,4 miliardi di euro per il 2020, 9,6 miliardi per il 2021 e 9,8 miliardi per il 2022. La previsione originaria della riscossione per l'anno 2020 (precedente al blocco delle attività nel periodo di sospensione della riscossione) stimava un livello complessivo degli incassi da ruoli pari a 9,187 miliardi di euro.

Per l'esercizio 2020, sono state identificate tre aree di intervento strategico in coerenza con le previsioni che l'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022 pone a carico di Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'esercizio dell'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque svolgersi secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Le tre aree strategiche di intervento riguardano: servizi, riscossione ed efficienza e per ciascuna di esse sono state individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori per consentirne la misurazione.

Nell'Allegato 2 sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi. A tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi, necessari per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministero, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a fornire al Dipartimento delle finanze.

In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Claudio BORGHI (LEGA) esprime perplessità sulla previsione contenuta nell'Atto in esame secondo cui il volume di incassi per l'anno in corso sarà pari a circa 6 miliardi di euro. Ritiene, infatti, che tale obiettivo sia impensabile, se non dannoso, anche alla luce della situazione di grave crisi in cui versano molte imprese italiane a seguito della pandemia e del *lockdown*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
Atto n. 186.
(Rilievi alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che le valutazioni di « proporzionalità », di cui all'articolo 3, svolte da possibili soggetti regolatori rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni, sono comunque attinenti alle attività svolte dagli stessi e saranno pertanto effettuate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Conferma che le attività previste dall'articolo 5, in materia di informazione e partecipazione dei portatori di interessi, e

i nuovi compiti attribuiti dall'articolo 7, in materia di scambio di informazioni, al Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali potranno essere svolti ad invarianza di oneri con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Atto n. 186);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le valutazioni di "proporzionalità", di cui all'articolo 3, svolte da possibili soggetti regolatori rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni, sono comunque attinenti ad attività svolte dagli stessi e saranno pertanto effettuate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;

le attività previste dall'articolo 5, in materia di informazione e partecipazione dei portatori di interessi, e i nuovi compiti attribuiti dall'articolo 7, in materia di scambio di informazioni, al Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali potranno essere svolti ad invarianza di oneri con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 e abb.-A.

ALLEGATO 1

Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

SCHEMA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Premessa.

Per rispondere alla crisi pandemica provocata dal COVID-19, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione europea (UE) hanno chiesto alla Commissione di presentare, a fine maggio, un ampio pacchetto di proposte che associ il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito dello strumento denominato *Next Generation EU (*NGEU).

Dopo oltre quattro giorni di riunione, dal 17 al 21 luglio 2020, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Generation EU*. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, le principali novità possono essere riassunte nei seguenti termini:

per il bilancio dell'UE per gli anni 2021-2027, rispetto alla proposta della Commissione europea, viene prospettata una riduzione di risorse complessive, per l'intero settennio, pari a 25,7 miliardi di euro (da 1.100 a 1.074,3 miliardi, pari all'1,067 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE-27), limitando la spesa complessiva all'1 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE-27;

per il programma *Next Generation EU*, il nuovo strumento dell'UE che dovrebbe raccogliere fondi sui mercati per incanalarne l'impiego verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale, sono previste risorse complessive pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti, a fronte di 500 miliardi per sovvenzioni e 250 miliardi per prestiti originariamente previsti dalla proposta della Commissione europea;

per le risorse proprie vengono confermati sia l'aumento permanente del massimale delle stesse, pari all'1,4 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE, proposto dalla Commissione europea in considerazione delle incertezze economiche e della *Brexit*, sia l'innalzamento temporaneo di altri 0,6 punti percentuali, portandolo così al 2 per cento del RNL dell'UE, mediante ricorso ai mercati finanziari per il reperimento delle risorse da destinare al programma *Next Generation EU*. L'attività di assunzione dei prestiti cesserebbe al più tardi alla fine del 2026; il rimborso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali tramite il bilancio dell'UE verrebbe iniziato a partire dal 1° gennaio 2027 (e non dal 2028 come proposto dalla Commissione europea). È altresì previsto che il nuovo sistema di risorse proprie entri in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica relativa all'espletamento delle procedure per la sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. In ogni caso esso troverebbe applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda lo strumento *Next Generation EU*, l'ammontare totale di 750 miliardi di euro è così suddiviso per singolo programma:

Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF): 672,5 miliardi di euro (di cui 360 miliardi di euro in prestiti e 312,5 miliardi di euro in sussidi);

REACT-EU: il meccanismo ponte tra l'attuale Politica di Coesione e i pro-

grammi 2021-27, con una dotazione di 47,5 miliardi;

Horizon Europe: il programma per la ricerca e l'innovazione cui vengono assegnati 5 miliardi di euro;

InvestEU: che unisce tutti gli strumenti finanziari dell'UE in continuità con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), cui sono destinati 5,6 miliardi di euro;

Sviluppo rurale: i Programmi di sviluppo rurale (PSR), nell'ambito della Politica agricola comune, cui vanno 7,5 miliardi di euro;

Fondo per una transizione giusta (JTF): che sostiene l'uscita dai combustibili fossili nelle regioni europee che più ne dipendono, con 10 miliardi di euro

RescEU: il meccanismo di protezione civile dell'Unione, con risorse per 1,9 miliardi.

1. *Next Generation EU*.

Nell'ambito del *Next Generation EU*, il più importante strumento previsto è senza dubbio il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, è attualmente in corso di completamento sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo politico raggiunto al citato Consiglio europeo. Il dispositivo mette a disposizione degli Stati membri, per programmi di investimento e riforme, 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi di euro in sussidi e 360 miliardi di euro in prestiti. Secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni.

L'ammontare dei sussidi sarà calcolato in due rate, pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento del totale. Per il loro calcolo saranno utilizzati parametri differenti:

la prima rata, pari al 70 per cento, deve essere impegnata negli anni 2021 e 2022 e viene calcolata sulla base di alcuni parametri quali la popolazione, il PIL *pro capite*, il tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019;

il restante 30 per cento deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022 sostituendo al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 i criteri della perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021.

I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) degli Stati membri potranno essere presentati per la prima valutazione da parte della Commissione nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la loro presentazione.

La Commissione europea avrà a disposizione 2 mesi per le sue valutazioni e per proporre al Consiglio Ecofin l'approvazione del Piano nazionale. Il Consiglio Ecofin dovrà approvare il Piano con un atto di attuazione (*implementing act*), da adottare a maggioranza qualificata entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea. Dalla presentazione formale del Piano potrebbero quindi passare alcuni mesi per l'approvazione, per effetto della quale vi sarà poi la possibilità di accedere al 10 per cento dell'importo complessivo.

Inoltre, potranno essere incluse nei programmi spese sostenute a partire da febbraio 2020 se coerenti con gli obiettivi e i criteri del dispositivo RRF.

Il dispositivo RRF individua le seguenti priorità:

1. promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri;

2. attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere;

3. sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi provocata dal COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

La proposta della Commissione europea stabilisce i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR.

La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e di riforme ad essi correlate. I progetti e le iniziative di riforma dovranno essere conformi alle Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio nonché alle sfide e alle priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alle transizioni verde e digitale.

Lo stretto legame con il Semestre europeo richiama anche alla necessità che le misure e i progetti contribuiscano alla correzione degli squilibri macroeconomici, in particolare per i Paesi come l'Italia i cui squilibri sono stati giudicati eccessivi nell'ambito della relativa procedura (*Macroeconomic Imbalances Procedure – MIP*).

È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti, gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma nazionale di riforma, nel Piano energia e clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi dell'UE.

I legami e la coerenza con le riforme e le politiche di supporto devono essere chiaramente esplicitati e dovrà darsi evidenza dei tempi e delle modalità di attuazione, con obiettivi intermedi (*milestones*) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore.

I criteri di ammissibilità dei progetti possono essere quindi sintetizzati nei seguenti termini:

piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR;

significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale e occupazione;

i costi e gli impatti economici, ambientali e sociali devono essere quantificabili, motivati e ragionevoli;

esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto;

indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione, con obiettivi intermedi (*milestones*) e finali;

chiara identificazione del soggetto attuatore;

se integrano progetti esistenti, devono rafforzarli credibilmente.

Per quanto riguarda i pagamenti, al raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti nel Piano, lo Stato membro sottopone alla Commissione una richiesta di pagamento su base semestrale. Il pagamento è strettamente condizionato al raggiungimento di tali specifici obiettivi. La Commissione ha due mesi per accertare il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, sentito il parere del Comitato economico e finanziario da adottare preferibilmente per consenso. Qualora uno o più Stati membri ritengano sussistere significative deviazioni rispetto al soddisfacente raggiungimento degli obiettivi intermedi o finali da parte dello Stato membro richiedente, può chiedere al Presidente del Consiglio europeo di rimettere la questione al Consiglio europeo, che ne discute esaustivamente. Durante questo periodo, che non può durare, di norma, più di tre mesi, la Commissione non può adottare alcuna decisione sui pagamenti.

2. Il Programma nazionale di riforma 2020.

Quest'anno – sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in conformità a quanto è acca-

duto negli altri Paesi dell'Unione europea – il Documento di economia e finanza (DEF), come è noto, è stato presentato dal Governo alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni (schema del Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presentazione dello schema del Programma nazionale di riforma (PNR) – la terza sezione del DEF – e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive, in modo da rapportare le politiche del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche del Consiglio europeo al Paese (CSR) approvate nel 2019, ma anche alla proposta da parte della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020.

In particolare tale proposta prevede che l'Italia adotti provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, al fine di:

1) attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa; quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti; rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali;

2) fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici; attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, anche mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno attivo all'occupazione; rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali;

3) garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, alle imprese innovative e ai lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali;

4) migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica amministrazione.

In questo quadro, come emerge dal PNR, il Governo, nel giugno scorso, dopo un'ampia consultazione con le parti sociali, esperti e portatori di interessi, ha predisposto un piano di rilancio – basato sull'analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese nel contesto della crisi causata dalla pandemia – costruito intorno a tre linee strategiche:

1) Modernizzazione del Paese;

2) Transizione ecologica;

3) Inclusione sociale e territoriale, parità di genere.

Tali linee strategiche sono state sviluppate lungo le nove direttrici di intervento:

1) un Paese completamente digitale;

2) un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti;

3) un Paese più verde e sostenibile;

4) un tessuto economico più competitivo e resiliente;

5) un piano integrato di sostegno alle filiere produttive;

6) una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese;

7) maggiori investimenti in ricerca e formazione;

8) un'Italia più equa e inclusiva;

9) un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente.

3. L'iniziativa della Commissione Bilancio.

Nella seduta del 29 luglio scorso, le Assemblee della Camera e del Senato hanno approvato le misure prospettate nel Programma nazionale di riforma 2020, con le risoluzioni n. 6/00124 e n. 6/00126 che impegnano il Governo, tra l'altro, ad adottare rapidamente un Piano per la ripresa nazionale coerente con gli obiettivi delineati nel PNR e con le recenti strategie dell'Unione europea in tema di transizione digitale ed ecologica, da condividere in Parlamento e far vivere nel Paese, che ponga le basi per l'utilizzo, in una logica di integrazione dei fondi già attivati, del NGEU, del QFP 2021-2027 e dei fondi strutturali, nonché di tutte le risorse che saranno messe a disposizione del nostro Paese nei prossimi mesi per gli interventi finalizzati a ridurre l'impatto della crisi su imprese e cittadini, e a dotare il PNRR di contenuti specifici.

In questo contesto, la Commissione bilancio ha convenuto, con il conforme avviso del Presidente della Camera, sull'opportunità di predisporre, al termine di una attività di carattere istruttorio, una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, al fine di consegnare alla Camera una utile base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo, prima della presentazione del *Recovery Plan* da parte del Governo stesso.

In particolare, in esito ad una specifica attività conoscitiva, la Commissione ha predisposto, in seno al proprio Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una proposta di relazione all'Assemblea, sottoposta alle Commissioni di settore, ai fini della formulazione di rilievi ed osservazioni da parte di queste ultime.

Nell'ambito dell'attività conoscitiva, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali con la partecipazione di rappresentanti di CNEL, Svimez, Banca europea per gli investimenti, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome, CGIL, CISL, UIL, UGL, ISTAT, Cassa depositi e prestiti, ENI ed Enel, nonché un ciclo di audizioni formali che hanno visto la partecipazione del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nonché di rappresentanti della Banca d'Italia. Sono stati acquisiti, inoltre, i contributi scritti dell'ANCI e del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, la cui audizione era stata inserita nel programma dell'attività conoscitiva, ma che non hanno potuto prendervi parte, nonché di ulteriori soggetti che hanno spontaneamente trasmesso i propri contributi.

Anche le Commissioni di settore, ai fini della formulazione dei predetti rilievi, hanno svolto specifiche attività conoscitive, anche con la partecipazione dei rappresentanti del Governo per gli ambiti di rispettiva competenza.

Nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione bilancio, il Ministro Amendola, in qualità di delegato al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), di cui all'articolo 2 della legge n. 234 del 2012 – ossia l'organo di raccordo politico per le attività connesse alla definizione del PNRR – ha preannunciato, nel corso della sua audizione, svoltasi nella giornata di giovedì 10 settembre 2020, la presentazione alle Camere, da parte del Governo, di una proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata, nei suoi contenuti essenziali, dal Comitato interministeriale per gli affari europei, nella riunione del 9 settembre scorso.

L'obiettivo del Governo è quello di presentare alla Commissione europea le linee principali del PNRR con le priorità e i primi progetti, il 15 ottobre, unitamente

al Documento programmatico di bilancio (DPB). Prima di quel momento, il Governo presenterà alle Camere la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), in cui si illustrerà come il PNRR e i connessi investimenti andranno ad inserirsi nella programmazione triennale di bilancio. La bozza di PNRR, che sarà presentata alla Commissione europea a ottobre, consentirà di avviare l'interlocuzione già negli ultimi mesi del 2020 e di accelerare la predisposizione del PNRR, che illustrerà progetti e obiettivi con le relative tappe di esecuzione e realizzazione di riforme.

Da ultimo, il 17 settembre scorso, la Commissione europea ha fornito indicazioni sulla redazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza e sui progetti da presentare ai fini del finanziamento nella Comunicazione « Strategia annuale per una crescita sostenibile 2021 » (COM(2020) 575).

4. La proposta del Governo di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso. Da essa emerge che il PNRR dell'Italia si baserà sul piano di rilancio predisposto dal Governo nel giugno scorso, di cui si è detto in precedenza, e sarà costruito secondo una sequenza logica così strutturata:

le sfide che il Paese intende affrontare;

le missioni del programma, a loro volta suddivise in *cluster* (o insiemi) di progetti omogenei atti a realizzare le missioni e, di conseguenza, vincere le sfide stesse;

i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati nei *cluster*;

le iniziative di riforma che saranno collegate ad uno o più *cluster* di intervento.

Le sfide considerate nel PNRR possono essere così sintetizzate: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

4.1. Le missioni risultanti dalla proposta di linee guida.

Le missioni sono sei e riguardano i seguenti argomenti:

1) Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

2) Rivoluzione verde e transizione ecologica;

3) Infrastrutture per la mobilità;

4) Istruzione, formazione, ricerca e cultura

5) Equità sociale, di genere e territoriale;

6) Salute.

Le iniziative di riforma e le politiche di supporto, collegate ad uno o più *cluster* di intervento, riguardano invece l'incremento degli investimenti pubblici, la riforma della pubblica amministrazione, l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo, la riforma del fisco, la riforma della giustizia e la riforma del lavoro.

Per quanto riguarda la missione n. 1, *Digitalizzazione, innovazione e competitività* del sistema produttivo, il Governo punta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco. In questo contesto, ciascun cittadino e ciascuna impresa saranno dotati di un'identità digitale unica. La diffusione delle tecnologie digitali richiederà il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, con il completamento della rete na-

zionale ottica di telecomunicazioni e gli interventi per lo sviluppo delle reti 5G.

Sul versante della competitività e resilienza del sistema produttivo si mira a rafforzare e modernizzare le imprese, favorendone la trasformazione digitale e la patrimonializzazione (in particolare delle micro e piccole imprese), potenziando gli strumenti finanziari disponibili e promuovendone l'internazionalizzazione. Un'attenzione particolare va riservata alla promozione dell'industria culturale e del turismo, vero *asset* strategico dell'Italia.

Per quanto concerne la missione n. 2, *Rivoluzione verde e transizione ecologica*, il Governo ritiene necessario intensificare il proprio impegno per far fronte ai nuovi e più ambiziosi obiettivi europei relativi al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Si punterà quindi a favorire la realizzazione di un ampio programma di investimenti al fine di conseguire gli obiettivi dello *European Green Deal*, anche attraverso il potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e il miglioramento della qualità dell'aria. Si punterà inoltre all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati oltre che alla loro messa in sicurezza. Altri interventi riguarderanno una gestione accorta delle risorse naturali, la promozione dell'economia circolare e misure per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici.

La missione n. 3, *Infrastrutture per la mobilità*, richiede investimenti e una maggiore efficienza dei processi autorizzativi. Il Governo intende puntare sulla rete ferroviaria ad alta velocità di rete per passeggeri e merci (AV-AC) con il completamento dei corridoi TEN-T, su interventi sulla rete stradale e autostradale con un'attenzione particolare per ponti e viadotti, su interventi finalizzati alla promozione dell'intermodalità logistica integrata per le merci e di una mobilità a supporto del turismo lento e sostenibile, con specifico riferimento alle ferrovie turistiche.

Per quanto concerne la missione n. 4, *Istruzione, formazione, ricerca e cultura*, il PNRR punterà a migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione in termini di ampliamento dei servizi per innalzare i risultati educativi, anche attraverso interventi per allineare ai parametri comunitari il rapporto numerico docenti/discenti per classe. Nelle scuole e nelle università saranno previsti interventi di supporto al diritto allo studio, nonché interventi infrastrutturali per innalzare la qualità degli ambienti di apprendimento (riqualificazione energetica e antisismica, cablaggio con fibra ottica, infrastrutture per *e-learning*). Si interverrà, inoltre, con politiche specifiche per rafforzare le competenze dei laureati e dei dottori di ricerca, politiche di apprendimento permanente e formazione dei lavoratori e dei cittadini disoccupati e inattivi. Per quanto riguarda la ricerca, si interverrà con azioni volte a sostenere i giovani ricercatori, a potenziare la ricerca di filiera e le infrastrutture di ricerca, a promuovere l'integrazione tra ricerca pubblica, mondo produttivo e istituzioni.

Per quanto riguarda la missione n. 5, *Equità sociale, di genere e territoriale*, il Governo intende intensificare l'impegno ad eliminare le disparità di genere nel mondo del lavoro e nella vita sociale, le disuguaglianze di reddito e ricchezza e le disparità a livello territoriale in termini di reddito, occupazione e livelli di scolarizzazione, evitando che tali disparità si aggravino in conseguenza della pandemia. A tal fine sarà fondamentale prevedere un forte sostegno alla creazione di posti di lavoro e forme adeguate di tutela del reddito (anche attraverso l'introduzione del salario minimo legale), nonché misure di contrasto del lavoro sommerso e di maggior tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà inoltre necessario inserire le politiche sociali e di sostegno della famiglia in un quadro organico e coerente per migliorare la coesione sociale, la solidarietà intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Con riguardo, in particolare, alla parità di genere, il Governo prevede di adottare un ampio ventaglio di misure, per ridurre i divari che ancora permangono nel nostro Paese. Un'attenzione particolare sarà riservata all'*empowerment* femminile (in termini di

formazione, occupabilità ed autoimprenditorialità), anche con progetti volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di persone appartenenti a categorie fragili, nonché ad incentivare le capacità imprenditoriali attraverso la costituzione di un Fondo per le micro e piccole imprese femminili.

Per quanto riguarda la missione n. 6, *Salute*, il PNRR indirizzerà risorse per il rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema sanitario alle patologie infettive emergenti gravate da alta morbilità e mortalità nonché ad altre emergenze sanitarie. Si investirà nella digitalizzazione dell'assistenza medica ai cittadini, promuovendo la diffusione del fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina, nonché nell'ambito della cronicità e delle cure a domicilio, per superare le attuali carenze del sistema delle residenze sanitarie assistenziali e dei presìdi sanitari nelle aree rurali e marginali del Paese. Un contributo importante sarà offerto anche dal sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica.

4.2. La valutazione dei progetti.

Ai fini della valutazione positiva dei progetti, allo scopo di rendere la selezione più precisa e granulare, le linee guida specificano i seguenti criteri aggiuntivi di valutazione, rispetto a quelli previsti dalla proposta di regolamento della Commissione:

progetti che riguardano principalmente la creazione di beni pubblici (infrastrutture, educazione e formazione, ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione sociale e territoriale);

rapida attuabilità o cantierabilità del progetto, soprattutto nella prima fase del PNRR;

monitorabilità del progetto in termini di specificazione delle realizzazioni attese, dei traguardi intermedi e finali, nonché collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi strategici del PNRR;

progetti con effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari, finora scartati per mancanza di fondi;

progetti che per la realizzazione e il finanziamento prevedono forme di partenariato pubblico-privato, ovvero progetti che prevedono capitali privati per la loro realizzazione;

patto occupazionale, oppure stima affidabile del beneficio occupazionale;

progetti che comportano basso consumo di suolo e favoriscono l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali;

progetti che contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Risultano quindi premianti la piena coerenza con gli obiettivi del Piano di rilancio del Paese (con particolare enfasi sull'innovazione e la sostenibilità ambientale e sociale), l'aderenza alle « missioni » del Piano Sud 2030, il valore aggiunto in termini di occupazione (anche nei settori a monte e a valle rispetto a quello beneficiario diretto del progetto), la creazione di beni pubblici, la rapidità di attuazione (onde non rischiare di disperdere le preziose risorse della RRF da qui al 2026), la partecipazione di capitali privati ai progetti (anche per elevare l'efficacia dell'intero programma) e la loro monitorabilità.

Al fine di evitare una frammentazione del PNRR in progetti isolati e non coerenti fra loro, non collocati all'interno di strategie intersettoriali e che non sfruttino le economie di scala e di scopo, necessarie per un impatto significativo sugli obiettivi prefissati nel Piano stesso, si è ritenuto necessario specificare i criteri di valutazione negativa, ovvero di esclusione di determinati progetti:

progetti finanziabili integralmente tramite altri fondi dell'UE e del QFP 2021-27;

infrastrutture che non hanno un livello di preparazione progettuale sufficiente, dati i tempi medi di attuazione e la dimensione del progetto;

progetti « storici » che hanno noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio termine, pur avendo già avuto disponibilità di fondi;

progetti o misure che non hanno impatti duraturi sul PIL e sull'occupazione;

progetti che non presentano stime attendibili sull'impatto economico atteso (tasso di ritorno economico, impatto occupazionale duraturo, numero di beneficiari);

progetti per i quali non è individuato il modo di monitorarne la realizzazione;

progetti che non rispettino i criteri di sostenibilità.

In questo contesto il Governo ha costituito una *task force* coordinata dal Comitato tecnico di valutazione (CTV), l'organismo di supporto al CIAE, che ha raccolto le proposte pervenute dalle amministrazioni centrali, dalle regioni e dai comuni e ne ha intrapreso la sistematizzazione od organizzazione, la valutazione e la selezione.

5. Indicazioni di carattere generale e metodologico, ai fini dell'elaborazione del PNRR, emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione bilancio.

Nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione bilancio sono emerse alcune indicazioni di carattere generale e metodologico, riconducibili in modo trasversale a tutti i settori di spesa, volte a definire i criteri su cui basare il processo di selezione degli interventi nei diversi ambiti, nonché a individuare modelli organizzativi per la gestione ottimale delle fasi di programmazione, gestione e realizzazione dei progetti. Altre indicazioni sono invece state finalizzate a individuare i settori prioritari di intervento su cui concentrare le risorse.

Pertanto, fermi restando i contenuti della proposta di Linee guida presentata dalla Presidenza del Consiglio alle Camere il 15 settembre scorso, appare tuttavia opportuno tener conto delle indicazioni di carattere generale e metodologico di seguito evidenziate e raggruppate a seconda degli argomenti a cui si riferiscono.

5.1. Produttività, investimenti e crescita.

Una prima fondamentale necessità consiste nell'individuare criteri di selezione degli interventi idonei a massimizzarne l'impatto sulla crescita.

A questo riguardo, va ricordato innanzitutto che le indicazioni fornite il 17 settembre scorso dalla Commissione europea in merito alla redazione dei PNRR e dei relativi progetti sottolineano l'importanza delle cosiddette « *European flagships* », ovvero progetti che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri, richiedono investimenti significativi, creano occupazione e crescita e sono strumentali alla duplice transizione verde e digitale. Si tratta di progetti idonei a generare benefici tangibili non solo ad un Paese membro, ma a tutti i cittadini dell'Unione. Saranno pertanto incoraggiati gli investimenti che vanno a beneficio del mercato unico e sono di natura transnazionale.

L'obiettivo primario resta comunque quello di colmare i divari strutturali che il nostro Paese registra, rispetto alla media dell'UE, in relazione alla produttività e agli investimenti. Sotto tale profilo occorre evidenziare innanzitutto che la crescita del nostro Paese dipende strettamente dalla crescita del fatturato delle sue aziende. Sono le aziende a produrre ricchezza e benessere, ma il fatturato di tali aziende può crescere solo se messe in condizione dal nostro sistema economico di disporre di un vantaggio competitivo dato dalle condizioni ambientali più idonee per consentire alle imprese di svolgere la loro attività, quali la riduzione della pressione fiscale, il rilancio delle infrastrutture, la velocizzazione del funzionamento della giustizia, la valorizzazione del capitale umano, la tutela della salute pubblica, gli investimenti in ricerca e innovazione e il contrasto alla criminalità organizzata.

Le risorse del PNRR dovranno, quindi, essere orientate alla realizzazione di un programma di riforme e investimenti – anche finalizzati al superamento delle procedure di infrazioni comunitarie in corso – che permetta al nostro Paese di creare un terreno fertile affinché le imprese possano riuscire ad essere realmente competitive a livello europeo e internazionale con un effetto moltiplicatore virtuoso tale da rafforzare gli investimenti privati senza che le risorse pubbliche siano disperse in mille rivoli come accadeva in passato.

La principale vulnerabilità del nostro sistema economico è infatti rappresentata, da oltre un ventennio, dalla bassa crescita e dall'assai debole dinamica della produttività, con conseguenze rilevanti sugli attuali livelli di sviluppo economico e sulle prospettive future, come concordemente evidenziato dalle principali istituzioni nazionali, europee e internazionali.

Sebbene la fase di bassa produttività italiana inizi dagli anni novanta, dalla crisi del 2009 ad oggi il divario di crescita della produttività nel nostro Paese rispetto ai principali Paesi europei – misurato dal valore del PIL per ora lavorata – si è ulteriormente ampliato. Nel 2019, la produttività del lavoro italiana ha registrato un incremento pari a 1,2 punti percentuali rispetto al valore del 2010, a fronte di un incremento medio di circa 8 punti percentuali in Germania, Francia e Spagna. Si tratta di una situazione resa ancor più grave dall'emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus che ha colpito profondamente l'economia italiana: a metà 2020 il PIL è tornato a livelli osservati all'inizio del 1993. In termini pro capite, il PIL è sceso ai valori registrati alla fine degli anni '80.

Sull'insoddisfacente dinamica della produttività italiana incidono anche le barriere nell'accesso ai mercati, come ripetutamente rilevato nelle Raccomandazioni del Consiglio rivolte all'Italia negli ultimi anni. A tale riguardo è stata evidenziata la necessità di affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza, che nel nostro ordinamento costituisce lo strumento per promuovere, in un'ottica complessiva e di sistema, una maggiore apertura dei mercati.

Altrettanto determinante ai fini di un recupero della produttività per unità di lavoro impiegato è una decisa inversione di rotta nell'investimento in capitale umano e in ricerca. Questi sono due delle principali determinanti della competitività della nostra economia trascurate nel recente passato. L'Italia, infatti, nell'ambito dei paesi OCSE si distingue per essere tra quelli che hanno la più bassa spesa per istruzione in rapporto alla spesa pubblica totale. Inoltre, a fronte di aumenti di spesa in questo settore negli ultimi dieci anni in Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito, il nostro Paese ha registrato una diminuzione complessiva di tale spesa nello stesso arco temporale. Ciò ha inevitabilmente influenzato i livelli di istruzione che risultano sensibilmente più bassi rispetto a quelli esistenti nell'Unione europea: nel 2019 il 19,6 per cento della popolazione italiana di età compresa tra i 25 e i 64 anni aveva conseguito un titolo di studio terziario, a fronte del 31,6 per cento della media registrata nell'Unione europea, e il 27,7 per cento dei giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni aveva conseguito la laurea, rispetto al 39,4 per cento dell'Unione europea.

È evidente che il basso livello di laureati e, più in generale, la mancanza di una formazione scolastica adeguata si traducono in costi sociali ed economici rilevanti per il Paese. In questa prospettiva, appare quindi necessario prevedere interventi di supporto al diritto allo studio volti a sostenere soprattutto i nuclei familiari con disagio economico e sociale.

Tra i fattori che determinano il ritardo tecnologico del nostro Paese vi e' inoltre il basso livello di investimenti in ricerca e sviluppo che in Italia hanno rappresentato nell'ultimo decennio una quota rispetto al PIL inferiore di circa la metà rispetto a quella registrata nell'Unione europea.

In questo contesto il livello trascurabile degli investimenti in istruzione, da una

parte, e in innovazione, dall'altra, rischia di innescare un circolo vizioso che amplifica il ritardo produttivo del Paese.

Inoltre, le proiezioni demografiche non sono favorevoli per il nostro Paese: pur tenendo conto dell'apporto dell'immigrazione (stimato dall'Eurostat in circa 200.000 persone in media all'anno), la popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni si ridurrà di oltre 3 milioni nei prossimi quindici anni. A questo riguardo va ricordato che il nostro Paese presenta un indice di fecondità pari a 1,29 figli per donna e si attesta ben al di sotto della media di 1,56 dell'Unione europea. Appare quindi necessario creare un contesto favorevole alla ripresa di questo indice, prevedendo misure di sostegno alla natalità e garantendo maggiori e migliori servizi ai nuclei familiari.

Proseguendo lungo tendenze simili a quelle registrate negli ultimi dieci anni, l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e l'allungamento della vita lavorativa possono permettere all'occupazione di contribuire positivamente alla crescita, per oltre mezzo punto all'anno. Per riportare la dinamica del PIL almeno all'1,5 per cento, il valore medio annuo registrato nei dieci anni precedenti la crisi finanziaria globale, servirà quindi un incremento medio della produttività del lavoro di quasi un punto percentuale all'anno.

Alla strutturale debolezza della produttività totale dei fattori, dal 2014 si è aggiunta la decisa contrazione del processo di accumulazione del capitale. La spesa per investimenti ha presentato nel corso dell'ultimo decennio uno sviluppo poco favorevole con un andamento, grosso modo, analogo a quello generale dell'attività economica. Dopo essersi fortemente ridotti per effetto della crisi nel biennio 2008-2009, gli investimenti hanno segnato una nuova profonda caduta nella successiva recessione e la risalita degli anni seguenti è stata lenta, con un recupero complessivo meno ampio di quello registrato nel resto dell'Unione economica e monetaria (UEM).

Nel 2019, in Italia, la quota degli investimenti totali sul PIL (misurati a prezzi correnti) è risultata del 18,1 per cento, ben inferiore a quella media dei Paesi dell'area euro (pari al 22 per cento). Questa incidenza ha toccato nel nostro Paese il massimo del 21,3 per cento nel 2008 e il minimo del 16,7 per cento nel 2014.

Per quel che riguarda le tipologie di capitale, il nostro Paese presenta una situazione comparativamente favorevole per gli investimenti in macchinari, mezzi di trasporto, materiali delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e armamenti, mentre registra un divario ampio e crescente sia per le costruzioni, sia per la spesa in capitale immateriale (prodotti della proprietà intellettuale), la cui incidenza sul PIL risulta nel 2019 molto inferiore rispetto alla media dell'UEM (3,1 per cento contro 4,9 per cento). La componente pubblica ha giocato un ruolo di indebolimento della dinamica del processo di accumulazione del capitale.

Nel 2019 la spesa complessiva per investimenti si è attestata allo stesso livello del 2010 e, al suo interno, la voce in diminuzione è quella degli investimenti delle amministrazioni pubbliche (-18,9 per cento), mentre quelli del settore privato – che comprendono anche le unità a controllo pubblico non classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche – sono aumentati (+3,5 per cento). Dal 2008 al 2019 la quota di investimenti pubblici italiani rapportata al PIL è scesa di circa un punto percentuale (da 3,2 per cento a 2,3 per cento), attestandosi su un livello inferiore di quello dell'area euro (pari al 2,8 per cento nel 2019). Gli investimenti privati, invece, hanno registrato una moderata ripresa, principalmente nelle attrezzature, pur rimanendo sostanzialmente al di sotto del livello pre-crisi e della media della zona euro.

A tale proposito è stato evidenziato dalla Banca d'Italia che l'effetto moltiplicativo degli interventi sul PIL sarebbe massimo in caso di destinazione prioritaria delle risorse del PNRR a finalità di investimento, trattandosi della tipologia di

spesa pubblica che, in base all'evidenza empirica, fornisce lo stimolo più elevato alla crescita del prodotto. Inoltre, gli interventi dovrebbero essere addizionali rispetto a quelli già programmati, per cui sarebbe da evitare l'utilizzo delle risorse europee come fonti alternative di finanziamento di progetti già considerati negli andamenti tendenziali, i cui effetti, in termini di crescita del PIL, dovrebbero essere già stati incorporati nelle previsioni. La Banca d'Italia stima che, nel caso di integrale utilizzo dei fondi europei del *Next Generation EU* per interventi aggiuntivi riguardanti esclusivamente progetti di investimento, potrebbe registrarsi un aumento cumulato del livello di PIL di circa 3 punti percentuali entro il 2025. Tale effetto si ridurrebbe proporzionalmente alla quota di risorse che venisse invece utilizzata a copertura di spese già programmate e considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Destinare la più ampia parte delle risorse a spese ad alto effetto moltiplicativo e a carattere addizionale appare essenziale per gli investimenti pubblici, tenendo conto del fatto che l'espansione del capitale pubblico e il miglioramento della qualità dei servizi destinati a imprese e famiglie ha effetti positivi, nel lungo periodo, sulla redditività del capitale privato e, quindi, sulla produttività generale e sul potenziale di crescita dell'economia nel suo complesso.

Per quanto concerne gli interventi volti a promuovere investimenti privati, occorre delineare strumenti capaci di attivare le risorse in modo rapido ed efficace. A tal fine appare preferibile definire misure che si traducano in meccanismi agevolativi automatici, sulla base di criteri di accesso semplici e chiari, che riducano al minimo l'attività di intermediazione delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, le scelte discrezionali nell'individuazione dei soggetti destinatari dei benefìci, anche attraverso la previsione di misure fiscali mirate e temporanee.

Pertanto, le risorse del PNRR dovranno servire per formulare e attuare un programma di riforme e investimenti che permetta all'Italia di creare sul territorio nazionale, a partire dalla Capitale, un ambiente idoneo affinché le imprese possano nascere, crescere e creare ricchezza. Un programma il cui successo potrà essere valutato nella misura in cui ogni euro di risorse pubbliche investito genererà un incremento più che proporzionale di investimenti privati così da permettere al nostro Paese di recuperare quel *gap* di produttività e di crescita che ormai lo affligge da oltre un decennio.

In questo quadro, appare necessario favorire e sostenere la graduale riconversione delle produzioni « mature » ossia di quelle produzioni per le quali l'Italia nel prossimo futuro non potrà mantenersi competitiva. Tale riconversione dovrà essere orientata verso le produzioni in grado di valorizzare la forza del « Marchio Italia », sfruttando il valore aggiunto universalmente riconosciuto alle produzioni appartenenti al *Made in Italy*. A tal fine sarà fondamentale in questa fase definire un vero e proprio Piano italiano di riconversione, individuando le produzioni o i settori produttivi sui quali intervenire indicando l'approdo della riconversione.

Un'attenzione particolare va inoltre riservata alla promozione dell'industria culturale e del turismo, vero *asset* strategico dell'Italia. In tale ottica, appare fondamentale la creazione di veri e propri distretti territoriali ad alta vocazione turistica e culturale con l'obiettivo di rilanciare i siti minori.

Non va infine trascurato il fatto che l'Italia, per la sua posizione privilegiata, può essere considerata una grande piattaforma sul Mediterraneo, capace di rappresentare il vero « porto d'Europa », approdo naturale dei traffici di merci. È fondamentale, quindi, investire nelle infrastrutture, per cogliere l'obiettivo di connettere in maniera efficiente tutto il territorio italiano all'Europa, rendendo fluidi e veloci gli scambi commerciali, anche al fine di colmare il divario tra il Nord e il Sud della Nazione. In tale contesto risultano quindi necessari investimenti sulla dorsale Tirrenica e Adriatica con una sinergica connessione tra reti ferroviarie,

viarie e infrastrutture portuali e aeroportuali, nonché il raccordo fra il Brennero e il Tirreno.

La mole delle nuove risorse da gestire, che andranno a sommarsi agli ordinari programmi di spesa previsti dalla legislazione vigente, unitamente alle esigenze di rapidità nel loro utilizzo, rappresenta una sfida che occorre raccogliere con pragmatismo, tenendo conto del carico amministrativo aggiuntivo, verosimilmente difficile da gestire, che verrebbe a determinarsi. Da molti anni le pubbliche amministrazioni, soprattutto in alcuni contesti territoriali, rivelano scarsa capacità progettuale e difficoltà nell'utilizzo delle risorse che sono chiamate a gestire, come dimostra l'esperienza dei fondi strutturali e, per certi versi, il calo della spesa per investimenti che si è registrato negli ultimi anni nel nostro Paese, determinato più dall'incapacità di spesa delle amministrazioni che dalla riduzione degli stanziamenti.

Si dovrà quindi rapidamente procedere lungo la strada della semplificazione delle procedure e del recupero di efficienza della pubblica amministrazione – anche attraverso un'estensione del principio « *once only* » – che sarà favorito sia dalla digitalizzazione, sia dall'assunzione di nuovo personale qualificato, capace di dare impulso al processo di ammodernamento che tutti auspichiamo. Nel breve periodo, tuttavia, un'insufficiente reattività della pubblica amministrazione, soprattutto se chiamata ad agire secondo le procedure ordinarie, spesso lente e farraginose, rischia di compromettere l'efficacia degli interventi.

5.2. Il collegamento tra spesa e riforme.

Altro capitolo di fondamentale importanza è quello delle riforme che dovranno accompagnare i programmi di spesa.

A questo riguardo, le indicazioni fornite il 17 settembre scorso dalla Commissione europea in merito alla redazione dei PNRR e dei relativi progetti richiamano lo stretto legame che dovrà intercorrere tra i Piani nazionali e il Semestre europeo, specificando che riforme e investimenti dovrebbero essere affrontati in parallelo, concentrandosi sulle sfide e sulle priorità capaci di generare un impatto più duraturo e rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di occupazione, la resilienza dei sistemi sanitari, la resilienza economica e sociale e la coesione regionale.

La capacità delle spese aggiuntive di innescare aumenti di produttività e, quindi, crescita economica è fortemente condizionata dal contesto normativo in cui esse si inseriscono. Una pubblica amministrazione macchinosa e ancora orientata a schemi amministrativistici, un mercato del lavoro inefficiente e poco reattivo, un sistema fiscale che penalizza i fattori produttivi e non sostiene la crescita, una giustizia lenta sono tutti fattori che rallentano il dinamismo economico complessivo e attenuano l'effetto moltiplicativo della spesa. Non a caso la proposta di regolamento in discussione a livello europeo, che definirà il funzionamento del programma NGEU, lega strettamente i Piani nazionali di ripresa e resilienza alle riforme strutturali che ciascun Paese è chiamato a realizzare, prevedendo che siano valutati rispetto alla loro coerenza con le Raccomandazioni specifiche che l'Unione europea indirizza annualmente a ciascuno Stato membro.

Una ripresa economica rapida e robusta e la costruzione di un sistema Paese più solido e resiliente, capace di fronteggiare nel modo migliore gli *shock* futuri, richiedono un salto di qualità a tutti i livelli. In tale quadro, riforme e spesa devono essere considerate come due facce di una stessa medaglia, in quanto le riforme strutturali rendono più produttiva la spesa, mentre la spesa è spesso necessaria per sbloccare processi di riforma e accompagnarne l'attuazione, ad esempio indennizzando le categorie e gli operatori economici chiamati a sopportarne i costi nel breve periodo. Poiché non poche riforme strutturali sono naufragate per gli stringenti limiti imposti dalle finanze pubbliche, un utilizzo delle risorse del PNRR che risulti quindi funzionale alla realizzazione di riforme mirate rappresenta un'occasione unica che consentirebbe di affron-

tare numerose questioni irrisolte, a cominciare da quella della parità di genere, che potrebbe aprirsi a nuove prospettive di soluzione, anche sulla base dei dati che saranno forniti dal « bilancio di genere » che dovrebbe essere, per la prima volta, presentato dal Governo alle Camere nei prossimi giorni.

Al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo all'intero sistema produttivo con conseguenti effetti positivi per la crescita della competitività, gli interventi dovrebbero poi concentrarsi sui settori aventi elevato peso economico, significativa capacità di attivazione della produzione interna (piuttosto che di importazioni) e una struttura delle relazioni intersettoriali idonea a trasmettere gli impulsi al resto del sistema. Inoltre gli interventi dovrebbero incentivare le imprese ad assumere comportamenti dinamici, ovvero ad aumentare la loro propensione a investire in tecnologia, digitalizzazione e formazione del personale (soprattutto ICT), a modernizzare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi, prestando attenzione agli aspetti di sostenibilità e, più in generale, ad accrescere la dimensione aziendale.

5.3. Risorse, territori e governance.

L'elaborazione del PNRR si innesta su un quadro programmatico e normativo che impone di tenere conto dei divari territoriali di sviluppo esistenti nel nostro Paese e delle misure fin qui messe in opera, con risultati variabili, per cercare di superarli. Gli interventi a sostegno delle aree più deboli del territorio nazionale devono pertanto essere ispirati alla creazione di un ambiente – fatto di capitale infrastrutturale, capitale umano e regolamentazione – idoneo affinché le attività d'impresa possano nascere e svilupparsi.

Alla storica frattura territoriale tra Nord e Sud si sovrappongono, poi, il divario crescente tra centri urbani, aree interne e isole minori nonché l'emergere di una specifica questione appenninica, soprattutto nelle aree interessate, in tempi recenti, da terremoti e altri devastanti fenomeni naturali. A ciò si aggiunge il grave svantaggio competitivo delle isole maggiori, legato in larga parte allo storico e mai risolto problema della mancanza di continuità territoriale, e di alcuni territori alpini, fortemente in crisi e minacciati dalla concorrenza dei Paesi confinanti.

Per quel che concerne le aree interne, è necessario che le risorse del PNRR siano destinate a misure volte ad invertire i fenomeni di depauperamento demografico e socio-economico dei territori, sia attraverso il rafforzamento dei settori a forte vocazione territoriale e il sostegno alla creazione di imprese innovative sia mediante la realizzazione di nuove e più efficienti infrastrutture per la mobilità, per avvicinare l'Appennino alle coste e alla Capitale, rilanciare i collegamenti tra il Mar Adriatico, il Mar Tirreno e il Mar Ionio e rafforzare le connessioni sulla dorsale appenninica. In questo quadro, è fondamentale concentrare le risorse su interventi volti a valorizzare il tema della vulnerabilità dei territori che presentano un elevato rischio di calamità naturali, garantendo la sicurezza dei cittadini mediante il miglioramento delle prestazioni sismiche delle abitazioni, delle scuole, degli uffici pubblici, e, più in generale, attivando politiche di tutela e di messa in sicurezza del territorio (dissesto idrogeologico), anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Le risorse che affluiranno attraverso il programma NGEU dovranno essere rivolte a coniugare l'obiettivo della crescita con quello della riduzione dei divari territoriali. Si tratta di obiettivi che sarebbe errato contrapporre, come dimostrano chiaramente le stime sull'effetto di più elevata crescita economica complessiva, nel breve come nel lungo periodo, derivante da una maggiore concentrazione delle nuove risorse di investimento nel Mezzogiorno.

In questa prospettiva, appare fondamentale non ritardare ulteriormente l'avvio di politiche di riequilibrio degli investimenti e cogliere la straordinaria occasione offerta dal *Recovery Fund* ». La SVIMEZ stima che « per ogni euro di

investimento al Sud, si generino circa 1,3 euro di valore aggiunto per il Paese, e, di questi, circa 30 centesimi (il 25 per cento) ricadano nel Centro-Nord.

Nel lungo periodo, infatti, il processo di accumulazione di capitale, dati i rendimenti decrescenti al crescere della dotazione dello *stock* di capitale, produce dinamiche più sostenute nel Mezzogiorno che al Centro-Nord. Anche in questo caso, il modello Svimez evidenzia come, posto uguale ad 1 il valore del moltiplicatore nel primo anno di realizzazione degli investimenti, questo cresca di oltre il 70 per cento al Mezzogiorno alla fine del quadriennio, contro una crescita del 10 per cento al Centro-Nord.

Il PNRR rappresenta quindi una occasione unica per disegnare un nuovo percorso di perequazione tra le diverse aree del Paese che consenta il superamento del criterio della spesa storica e la messa a disposizione di risorse per garantire servizi pubblici adeguati anche nelle aree più disagiate nel pieno rispetto della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo e dei principi fondamentali della Carta Costituzionale in materia di salute, istruzione e mobilità. Sotto tale profilo le nuove risorse europee previste dal *Recovery Fund* potranno essere impiegate per attuare finalmente la complessa procedura di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) afferenti ai diritti civili e sociali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, creando condizioni di sviluppo e benessere per le aree più depresse del Paese.

Il PNRR, inoltre, costituisce anche uno strumento per accelerare l'attuazione del Piano Sud 2030, le cui linee di intervento paiono del tutto coerenti con la natura e le finalità di progetti che dovranno essere presentati all'Unione europea.

L'obiettivo prioritario resta quello di incrementare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, al fine di colmare, nel giro di alcuni anni, il divario infrastrutturale che rallenta la crescita di quei territori. Le nuove risorse andranno utilizzate anche per trasformare la Strategia nazionale per le aree interne in una politica stabile e strutturale, uscendo definitivamente dalla logica sperimentale. In tale quadro appare essenziale che anche per le risorse del PNRR trovi applicazione la clausola del 34 per cento, che impone alle amministrazioni centrali di destinare alle regioni meridionali una quota di spesa ordinaria in conto capitale pari almeno alla percentuale di popolazione residente, sempre che, ovviamente, si tratti di risorse destinate a progetti che rispondano ai criteri di valutazione di cui si è detto in precedenza e che siano realizzati nei tempi previsti, da monitorare – anche in sede parlamentare – al pari degli altri interventi programmati sul territorio nazionale, come si dirà dettagliatamente al paragrafo 5.6.

Anzi, considerato il più alto moltiplicatore che caratterizza la spesa di investimento effettuata al Sud – di cui peraltro beneficerebbe l'intero territorio nazionale – e la necessità di superare il divario soprattutto infrastrutturale esistente tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno, è auspicabile che le risorse del PNRR siano destinate al Mezzogiorno in misura anche maggiore rispetto a quanto prevista dalla clausola del 34 per cento. Alcune simulazioni presentate dalla SVIMEZ nel corso della sua audizione, mettendo a confronto scenari alternativi di ripartizione degli investimenti tra le diverse aree del Paese, evidenziano come la destinazione delle risorse del PNRR al Mezzogiorno anche in misura superiore al 34 per cento non solo accelererebbe la velocità di convergenza all'interno del territorio nazionale nel lungo periodo, ma migliorerebbe anche la dinamica di convergenza dell'Italia verso il resto d'Europa.

Le risorse che affluiranno al Sud attraverso il PNRR vanno a sommarsi agli ordinari finanziamenti europei per la crescita e la convergenza nell'ambito del QFP 2021-2027, nonché alla quota di cofinanziamento nazionale. Si tratta di una massa critica di risorse senza precedenti, la cui entità supera, in percentuale sul PIL nazionale, quella dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il che rende evidenza del fatto che siamo di fronte a un'occasione storica, probabilmente unica

e irripetibile, per consentire al Mezzogiorno di colmare il divario rispetto alle zone più sviluppate del Paese.

La dimensione della sfida che ci troviamo di fronte chiama inevitabilmente in causa anche il ruolo delle regioni e, più in generale, di tutti i livelli di governo. La molteplicità dei canali di finanziamento, soprattutto verso le regioni del Sud, impone un coordinamento tra la fase di elaborazione del PNRR e l'ordinaria attività di programmazione della politica di coesione del nuovo QFP 2021-2027, nell'ambito della quale le regioni svolgono un ruolo rilevante.

Occorre quindi definire, in tempi rapidi, una *governance* delle attività di predisposizione e attuazione del PNRR, che sappia coniugare nel modo migliore le esigenze di una visione complessiva e a carattere nazionale delle sfide e missioni previste nel Piano, con il ruolo che i livelli di governo sottostanti, a partire da quello regionale, saranno chiamati a svolgere nei vari ambiti di competenza in diversa misura.

Quale che sia il modello di *governance* sul quale si deciderà di convergere, ciò che appare imprescindibile è che al riconoscimento di competenze programmatorie e gestionali, cui consegue un potere di spesa, corrisponda l'attribuzione di precise responsabilità politiche e amministrative, in un quadro di massima efficienza e trasparenza complessive nell'utilizzo delle risorse.

5.4. Trasparenza e controllo.

Altra questione di cui è necessario rimarcare l'importanza è quella della trasparenza e del controllo delle decisioni di spesa. L'entità delle risorse e la ristrettezza dei tempi per la pianificazione del loro utilizzo non devono condurre a decisioni poco meditate, scarsa trasparenza sulle motivazioni a base delle scelte e insufficiente o poco chiara rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati. I requisiti che i PNRR e i « progetti previsti al loro interno » dovranno avere al fine di essere validati a livello europeo, secondo quanto previsto dalla bozza di regolamento attualmente in discussione, sono volti a fornire espresse garanzie anche sotto tali profili. Affinché le indicazioni normative si traducano in procedure e schemi operativi efficaci e funzionanti occorre tuttavia attrezzarsi per tempo. Ad esempio si potrebbe prevedere, a livello nazionale, un'infrastruttura di servizio, composta da soggetti pubblici (si pensi ad esempio all'ISTAT) e privati (centri di ricerca, università, *think tank*), che funga da serbatoio di competenze per il reperimento e l'elaborazione dei dati necessari ad accompagnare il processo di scelta, elaborazione e valutazione dei progetti. A questo riguardo è opportuno ricordare che, ai fini della valutazione degli effetti attesi dagli interventi da realizzare, sono oggi disponibili indicatori particolarmente sofisticati, come gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge n. 196 del 2009, che consentendo una valutazione degli interventi a più ampio spettro, ossia non limitata alle sole ricadute sul PIL, ma estesa anche alla dimensione sociale e ambientale, dovrebbero costituire un riferimento fondamentale ai fini della valutazione degli interventi previsti nel PNRR. In tale contesto, lo sforzo progettuale che il Governo è chiamato a compiere, e che ha già visto il coinvolgimento dei principali attori economici e sociali, deve ora aprirsi al qualificato contributo che le eccellenze tecniche presenti nel Paese sono in grado di offrire.

L'obiettivo della massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse potrebbe poi consigliare di individuare una sede – un sito *internet* o un portale dedicati – che consenta in tempo reale, a tutti i cittadini, di verificare le scelte effettuate e lo stato di avanzamento dei progetti, anche con riferimento agli obiettivi fissati.

L'Italia presenta un notevole ritardo, rispetto agli altri Paesi europei, rispetto alla capacità e agli strumenti di valutazione delle politiche pubbliche, che consentirebbero invece di orientare in modo più produttivo le scelte, individuando *ex ante* le soluzioni più efficaci e rimediando

ex post, in modo più tempestivo, agli errori che possono verificarsi. L'elaborazione del PNRR e la sua successiva attuazione rappresentano un'occasione unica, che sarebbe sbagliato non cogliere, per innestare a tutti i livelli di governo una cultura della valutazione delle politiche pubbliche. I costi iniziali che un approccio strategico innovativo di questo tipo comporterebbe verrebbero ampiamente ripagati, nel medio-lungo periodo, dalla migliore qualità delle decisioni pubbliche e dell'agire amministrativo, anche dopo e al di là dell'esperienza del PNRR. Si tratterebbe, in altri termini, di un investimento sul futuro e sulla qualità della nostra democrazia, che fungerebbe da stimolo a un dibattito pubblico più saldamente fondato su dati concreti e misurabili.

5.5. Finanza pubblica e debito.

La necessità di destinare la massima parte dei fondi europei a interventi ad alto effetto moltiplicativo, evitando in ogni caso sprechi di risorse, è strettamente connessa all'esigenza, imprescindibile anche in questa fase, di assicurare un sostanziale, progressivo e continuo riequilibrio dei conti pubblici.

Le favorevoli condizioni attuali, legate alla sospensione del Patto di stabilità e crescita e al massiccio programma di acquisti di titoli pubblici attivato dalla Banca centrale europea a seguito della crisi pandemica, non potranno essere protratte indefinitamente, per cui è necessario non distogliere l'attenzione dall'obiettivo di definire un credibile piano di rientro che garantisca la sostenibilità della finanza pubblica nel medio-lungo periodo.

Del resto, se è vero che le condizioni finanziarie a cui sono rese disponibili le nuove risorse europee sono assai favorevoli, il nostro Paese sarà in ogni caso chiamato a restituire i fondi presi a prestito (i *loans*) e a contribuire al finanziamento complessivo del programma. Anche le risorse assegnate all'Italia in qualità di sussidi (i *grants*) trovano infatti un corrispettivo nel nuovo debito comune che l'Europa si accinge ad emettere e che graverà nel futuro su tutti i Paesi europei. A questo riguardo si segnala che, partendo da un'ipotesi di rapporto debito/PIL al 157 per cento nel 2020, è stato stimato (BEI – *Oxford Economics*) che, se nel periodo 2021-2025 la crescita nominale del PIL del nostro Paese si fermasse all'1 per cento, servirebbe un avanzo primario del 3 per cento per ridurre il debito appena del 3 per cento, con i conseguenti effetti restrittivi sull'economia che ne deriverebbero. Tassi di crescita più elevati, abbinati ad avanzi primari anche inferiori, si tradurrebbero invece in riduzioni di debito progressivamente più elevate (ad esempio, una crescita annua del 3 per cento, abbinata a un avanzo primario del solo 2 per cento, condurrebbe nel 2025 a una riduzione del rapporto debito/PIL di ben 14 punti percentuali).

Per tali ragioni è cruciale garantire un impiego efficiente delle risorse, che possa contribuire a rilanciare le prospettive di crescita dell'economia e, in questo modo, a ridurre il peso del debito sul prodotto e il rischio di tensione sui titoli di Stato, anche a prescindere da un'eventuale e auspicabile sterilizzazione dei prestiti concessi nell'ambito del *Next Generation EU* ai fini del rapporto debito/PIL da definire nell'ambito dell'Unione europea.

In questo quadro, appare fondamentale la previsione di meccanismi che contemplino adeguati strumenti per affrontare la crisi finanziaria riscontrabile in alcuni enti locali, quale, ad esempio, la revisione dei « fabbisogni standard », in modo da evitare situazioni di dissesto finanziario.

5.6. Il coinvolgimento del Parlamento.

Un aspetto molto delicato che attiene non solo alla fase di predisposizione del PNRR, ma anche a quella della sua successiva attuazione, riguarda il coinvolgimento del Parlamento.

Per quanto concerne la fase di predisposizione del PNRR, appare indispensabile che le Camere siano coinvolte nell'intero *iter* che caratterizza tale fase, di cui la proposta di linee guida presentata dal Governo rappresenta soltanto il punto di

partenza, in modo che esse possano esprimersi al riguardo con specifici atti di indirizzo. In particolare, tale coinvolgimento dovrebbe riguardare anche tutte le tappe successive alla proposta di linee guida, vale a dire sia la presentazione della bozza di PNRR – che dovrebbe essere trasmessa dal Governo alla Commissione europea contestualmente al Documento programmatico di bilancio (DPB) entro il prossimo 15 ottobre – sia la definitiva versione del PNRR che dovrebbe essere, invece, presentata in Europa dopo l'entrata in vigore del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, attualmente in corso di completamento, di cui si è detto in precedenza.

Per quanto riguarda, invece, la successiva attuazione del PNRR, appare necessario che le Camere procedano ad un'accurata e continua attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, volta a verificare il puntuale rispetto degli obiettivi prefissati e dei relativi tempi, posto che, come visto, l'erogazione delle risorse da parte dell'Unione europea è strettamente collegata proprio al rispetto di tali aspetti.

In particolare, si potrebbe prevedere, da un lato, la trasmissione di una relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, da parte del Governo alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni permanenti dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di svolgere il monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano.

ALLEGATO 2

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313.

RELAZIONE TECNICA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO IX

Roma, 23 SET. 2020

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Prot. Nr. 194438 / 2020
Rif. Prot. Entrata Nr. 194341/2020
Allegati:
Risposta a Nota: MAE01064472020-09-22

OGGETTO: AC 2313: Proposta di legge concernente: "Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale", di iniziativa dei Deputati DI STASIO, FASSINO, MIGLIORE, ed altri. Relazione tecnica.

Risulta iscritta all'o.d.g. della V Commissione della Camera dei Deputati la proposta di legge indicata in oggetto.

Al riguardo, è pervenuta dal MAECI in data 22 settembre u.s. la relazione tecnico-finanziaria, che, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

La proposta in esame è volta a consentire all'Italia l'istituzione, tramite DPR e previ accordi con gli Stati contermini, di una zona economica esclusiva (di seguito: ZEE) ai sensi della Convenzione di Montego Bay. L'Italia non ha ancora individuato ZEE ai sensi della citata Convenzione; inoltre nelle ultime legislature non sono stati presentati ed esaminati progetti di legge di analogo contenuto.

Dalla ratifica del provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si fa, infatti, presente che:

- viene ampliato lo "spazio marittimo" per il quale il D. Lgs. 201/2016 dispone un processo di pianificazione, attuativo di obblighi UE, ad opera del Ministero delle infrastrutture quale autorità competente: dalla disposizione non discendono adempimenti aggiuntivi in capo al MIT ed infatti al predetto decreto non sono stati ascritti effetti finanziari;

- in riferimento alle "acque marine", il D. Lgs. n. 190/2010 già prevede, in attuazione di obblighi UE, una serie di azioni volte a conseguire e mantenere un "buono stato ambientale", mediante un sistema di traguardi e indicatori da assoggettare a monitoraggio costante da parte del Ministero dell'ambiente. Al riguardo dalla ratifica del provvedimento non discendono pertanto attività aggiuntive in capo al MATTM. Il provvedimento in oggetto ha quindi natura meramente ordinamentale, poiché si limita a disciplinare le modalità di esercizio di una facoltà già consentita a legislazione vigente, ed è quindi da considerarsi neutrale dal punto di vista finanziario.

In tale quadro si segnala che, coerentemente, a precedenti misure che hanno esteso o delimitato la giurisdizione italiana su determinate aree marine non sono stati ascritti effetti: così, ad esempio, per quanto riguarda le "zone di protezione ecologica", la L. 61/2006 che ne disciplina l'individuazione è priva di effetti finanziari, e infatti il DPR n. 209 del 2011, che in attuazione della predetta legge ha istituito zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno; anche gli accordi bilaterali volti a delimitare la "piattaforma continentale" sono stati tutti considerati neutrali (L. 290/1980 Grecia, L. 147/1995 Albania, L. 347/1978 Tunisia, L. 348/1978 Spagna).

Il provvedimento in oggetto, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 SET. 2020

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 208

Schema di Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020. Atto n. 194 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 208

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 212

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 214

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 217

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che il deputato Marco Lacarra, in sostituzione del deputato Francesco Boccia, membro del Governo, entra a far parte della Commissione, e che il deputato Claudio Mancini cessa di farne parte.

Schema di Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020.
Atto n. 194.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele TOPO (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il proprio parere sul-

l'Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate per i servizi relativi all'anno 2020.

Ricorda innanzitutto che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 stabilisce che annualmente è stipulato tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, presidente dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, un Atto aggiuntivo alla Convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Con la richiamata Convenzione vengono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

I contenuti dell'Atto in esame sono stati definiti in coerenza con le previsioni del Documento di economia e finanza 2020 e con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2020-2022 adottato il 13 luglio 2020.

Sotto il profilo strutturale, lo schema in esame è composto dall'articolato (15 articoli), che regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, dal piano annuale dell'Agenzia per il 2020 (Allegato 1) e da un allegato relativo ai flussi informativi (Allegato 2).

Quanto al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 specifica che con l'Atto in esame si dà attuazione alle previsioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.

L'articolo 3 stabilisce che l'Atto aggiuntivo regola per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020 i rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate.

L'articolo 4 definisce gli impegni istituzionali dell'Agenzia delle Entrate- riscossione.

L'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia dispone delle risorse finanziarie derivanti dai corrispettivi per: i servizi di riscossione mediante ruolo prestati in favore di soggetti privati o pubblici (incluse le amministrazioni statali); le altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell'Agenzia delle Entrate; le attività di riscossione delle Entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali.

L'articolo 6 dispone che il MEF-Dipartimento finanze si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all'Agenzia le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all'erogazione di tutti i rimborsi e i compensi dovuti secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti.

L'articolo 7 fornisce alcune indicazioni in materia di comunicazione istituzionale, mentre l'articolo 8, in materia di sistemi informativi, prevede che l'Agenzia si impegna ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di *e-government* nonché con le linee strategiche dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento finanze. L'Agenzia adotta, inoltre, le misure organizzative e tecnologiche volte ad assicurare l'interoperabilità del Sistema Informativo della fiscalità nonché il costante monitoraggio del Sistema.

L'articolo 9 stabilisce che l'Agenzia conduce autonome indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie.

L'articolo 10, in materia di modalità di esercizio della funzione di vigilanza, riconosce al Dipartimento finanze la funzione di vigilanza finalizzata alla valutazione delle modalità complessive di esercizio dell'attività di riscossione da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla garanzia

della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (ferma restando l'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione esercita, a sua volta, una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento finanze una rendicontazione annuale sugli esiti della suddetta attività.

L'articolo 11 chiarisce che il Piano annuale (Allegato 1) individua, in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere nonché i relativi indicatori.

L'articolo 12 ricorda che l'Agenzia è sottoposta al monitoraggio costante dell'Agenzia delle Entrate secondo principi di trasparenza e pubblicità (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). A tal fine fornisce rendicontazioni periodiche sullo stato e andamento della riscossione.

L'articolo 13 ricorda che lo schema dell'Atto aggiuntivo in esame deve essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 193 del 2016).

L'articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate possano concordare, ove necessario, le modifiche e integrazioni necessarie al presente Atto aggiuntivo, mentre l'articolo 15 disciplina il procedimento utilizzabile per la risoluzione di eventuali controversie.

L'Allegato 1 contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2020. Il Piano prevede che il volume di incassi stimato è di circa 6,4 miliardi di euro per il 2020, 9,6 miliardi per il 2021 e 9,8 miliardi per il 2022. La previsione originaria della riscossione per l'anno 2020 (precedente al blocco delle attività nel periodo di sospensione della riscossione) stimava un livello complessivo degli incassi da ruoli pari a 9,187 miliardi di euro.

Per l'esercizio 2020, sono state identificate tre aree di intervento strategico, riguardanti: servizi, riscossione ed efficienza. Per ciascuna di esse sono state individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori per consentirne la misurazione.

Infine, sempre nell'Allegato 1, è presente il Piano annuale degli investimenti per il 2020. Il Piano, tenendo conto anche degli interventi già avviati nel 2019, e che si concluderanno nel corso dell'anno, prevede investimenti per complessivi 19,1 milioni di euro, così ripartiti: 14,9 milioni di euro per *software*, sviluppi applicativi e altre immobilizzazioni immateriali necessarie per realizzare gli interventi riguardanti i servizi ai contribuenti, agli enti, di riscossione e amministrativi, nonché per favorire l'interoperabilità con gli enti creditori; 4,2 milioni di euro per attrezzature, impianti, *hardware*, mobili e arredi e altre immobilizzazioni materiali.

Nell'Allegato 2-Flussi informativi per il 2020 sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi. A tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi, necessari per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministero, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a fornire al Dipartimento delle finanze.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Laura CAVANDOLI (LEGA) sottolinea come, sebbene l'Agenzia delle Entrate abbia lavorato al fine di permettere un accesso più razionale ai propri uffici da parte dei contribuenti, sia mediante modalità di telelavoro, che attraverso l'attivazione di sistemi di prenotazione *online*, siano pervenute diverse segnalazioni da parte dei cittadini, soprattutto nel periodo successivo al *lockdown*, su lunghe code agli sportelli dell'Agenzia e su una generale disorganizzazione dei servizi al contribuente, questioni sulle quali la Lega ha già

presentato atti di sindacato ispettivo. Riterrebbe utile pertanto favorire iniziative volte a razionalizzare e rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia, con particolare riguardo al rapporto con i contribuenti, favorendo l'utilizzo di servizi *web*.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si dichiara d'accordo con l'onorevole Cavandoli allorquando rileva l'opportunità di migliorare i livelli di servizio ai contribuenti rispetto al precedente esercizio, come peraltro richiamato nell'allegato 1 dello schema di Convenzione in esame, più precisamente nell'Area strategica Servizi, anche attraverso una maggiore diffusione dei sistemi di prenotazione telematici.

Massimo BITONCI (LEGA) evidenzia come il citato allegato 1 dello schema di Convenzione in esame contenga un preciso riferimento alla revisione delle aspettative di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a causa della sospensione delle attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione, adottata per permettere ai cittadini di fronteggiare le difficoltà connesse alla diffusione della pandemia da Covid-19. Ricorda anche che lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante l'audizione svoltasi alla Camera il 22 aprile, quindi nel periodo di *lockdown*, aveva riferito che l'Agenzia aveva sospeso la notifica di circa 9 milioni di lettere indirizzate ai contribuenti italiani, lettere che in ogni caso prima o poi dovranno essere inviate. Si chiede pertanto se tale regime di sospensione, tuttora vigente, sia in linea con quanto previsto nello schema di Convenzione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA precisa che, come riportato nell'allegato 1 dello schema di Convenzione, che contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2020, il volume di incassi stimato è di circa 6,4 miliardi di euro per il 2020, 9,6 miliardi per il 2021 e 9,8 miliardi per il 2022. La previsione originaria della riscossione per l'anno 2020 (precedente al blocco delle attività nel periodo di sospensione della riscossione) stimava un livello complessivo degli incassi da ruoli pari a 9,187 miliardi di euro. Rammenta che la Convenzione in esame non può che tenere conto delle sospensioni sinora effettuate e che, sulla base del monitoraggio che sarà effettuato, si potranno valutare eventuali ulteriori interventi.

Massimo BITONCI (LEGA) ricorda al Sottosegretario Villarosa che nei prossimi mesi verosimilmente si assisterà ad un aumento del contenzioso e pertanto si chiede come queste aspettative di maggiori entrate si concilino con la volontà, manifestata dal Governo, di andare incontro ai contribuenti. A meno che non si preveda di inserire nella prossima legge di bilancio o in altri provvedimenti misure deflattive del contenzioso tributario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA precisa che il Governo segue attentamente l'evoluzione della crisi, prima sanitaria e poi economica e sociale, sulla quale la discussione è attualmente aperta, ed auspica un rapporto collaborativo con le opposizioni al fine di individuare misure che diano respiro ai cittadini e alle imprese.

Marco OSNATO (FDI) chiede al Sottosegretario se il perseguimento degli obiettivi indicati nell'allegato 1 dello schema di Convenzione, in particolare nell'Area strategica Riscossione, siano obiettivi meramente quantitativi oppure tenga in considerazione anche altri fattori. Si chiede in altre parole se il Governo intenda perseguire il piccolo artigiano che non emette fattura per il lavoro svolto oppure la grande multinazionale che evade le tasse per milioni di euro.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA evidenzia come tali schemi di Atto aggiuntivo alla convenzione tra il MEF e l'Agenzia delle Entrate siano inevitabilmente caratterizzati da una certa

genericità; in ogni caso vi è un impegno del Governo sulla qualità della riscossione – anche se non dettagliato in categorie – nell'ottica di non perseguire coloro che si trovano in difficoltà dal punto di vista economico non per propria colpa.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) auspica che lo schema di atto aggiuntivo presentato quest'anno venga in qualche modo superato da una più ampia riforma fiscale, già preannunciata dal Governo, che spera affronti in un'ottica complessiva le questioni sollevate nel corso del dibattito. Sottolinea, in ogni caso, come gli interventi dei colleghi dimostrino l'interesse rispetto ai grandi temi fiscali, che si augura potrà esprimersi compiutamente in occasione di un prossimo dibattito parlamentare sulla citata riforma.

Luigi MARATTIN, *presidente*, sottolinea come il Governo abbia effettivamente preannunciato l'intenzione di affrontare una complessiva riforma del sistema fiscale e come molte delle questioni emerse nel dibattito odierno potranno essere affrontate in quella sede.

Invita quindi i colleghi, non essendovi ulteriori richieste di intervento, ad esprimersi sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824 Liuni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che la Commissione Agricoltura voterà il mandato al relatore a riferire in Assemblea oggi stesso alle ore 16 e che pertanto la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere entro tale orario.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, ricorda che la VI Commissione avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione, della proposta di legge recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (C. 1824 Liuni ed altri), nel testo approvato dalla Commissione Agricoltura in sede referente.

Il florovivaismo rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 27 mila aziende e 100 mila addetti. Il comparto vale circa 2,5 miliardi di euro e l'export rappresenta un quarto del valore complessivo annuo della produzione florovivaistica in Italia. Si tratta perciò di un settore vitale dell'economia italiana che, negli ultimi anni, anche a causa della competizione internazionale, è stato interessato da una forte crisi ed ha infine subìto le pesanti ripercussioni dovute all'emergenza Covid-19. Il provvedimento in esame è quindi volto a rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso.

Il testo della proposta di legge, così come modificato dalla Commissione di merito, consta di 19 articoli.

L'articolo 1 ha ad oggetto la definizione delle attività del settore florovivaistico,

volte a disciplinare la coltivazione, la promozione, la valorizzazione, la comunicazione, la commercializzazione, la qualità e l'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

L'articolo 2 istituisce un Programma finalizzato all'adozione di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali. Il MIPAAF inoltre bandisce concorsi di idee per aziende e giovani diplomati per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo florovivaistico. Riveste particolare interesse per la Commissione Finanze il comma 3 dell'articolo 3, in base al quale le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) – il cosiddetto « bonus verde » – si applicano anche all'acquisto di fiori e piante da interno, fino ad un ammontare complessivo di cinquecento euro annui per nucleo familiare.

Ricorda che l'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – prevede che, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La misura, introdotta per l'anno 2018, è stata poi prorogata per l'anno 2019 e per il 2020.

L'articolo 4 reca la definizione di attività agricola florovivaistica, l'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale, mentre l'articolo 6 istituisce presso il MIPAAF un tavolo tecnico al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore.

Gli articoli 7 e 8 istituiscono rispettivamente l'Ufficio per la filiera del florovivaismo, che monitora la corretta attuazione di quanto disposto dal provvedimento in esame, e il Coordinamento permanente interministeriale di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*, al fine di stimolare lo sviluppo di una filiera florovivaistica e che inserisca pienamente il valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che con decreto del MIPAAF, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, venga adottato un Piano nazionale del settore florovivaistico di durata triennale, che individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

L'articolo 10 reca altri interventi per il settore distributivo florovivaistico, recando la possibilità di individuare, nell'ambito del Piano nazionale, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

L'articolo 11, dedicato alla qualità delle produzioni e dei marchi, prevede che le regioni possono istituire marchi che certifichino il rispetto degli standard di prodotto e di processo per i prodotti florovivaistici, mentre l'articolo 12 stabilisce che il MIPAAF predispone un Piano di Comunicazione e Promozione in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore.

L'articolo 13 disciplina i centri di giardinaggio, mentre l'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde e l'ar-

ticolo 15 prevede che le amministrazioni possano stipulare accordi quadro con le aziende florovivaistiche.

L'articolo 16 prevede che il dicastero agricolo incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, anche a livello interregionale, mentre l'articolo 17 stabilisce che il medesimo dicastero, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità da attribuirsi alle sopracitate organizzazioni.

L'articolo 18 dispone la clausola di salvaguardia, mentre l'articolo 19 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione trasmesso dalla V Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore,* rammenta che la Commissione è chiamata oggi ad avviare l'esame dello schema di relazione all'Assemblea predisposto dalla V Commissione Bilancio sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, strumento che si colloca nell'ambito del programma Next Generation EU, approvato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020, insieme al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. In tale ambito, il Governo italiano sta elaborando il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso il quale il Paese avrà accesso, sulla base di specifici progetti, alle risorse del citato programma. Come è noto, la proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono state già presentate al Parlamento lo scorso 15 settembre e prevedono 6 missioni principali. Sul Piano vero e proprio, che potrà essere presentato dal Governo già a partire dal 15 ottobre 2020, e comunque entro il termine ultimo del 30 aprile 2021, la Commissione europea si esprimerà entro due mesi, mentre il Consiglio Ecofin avrà un mese a disposizione per approvarne i contenuti. L'Italia potrà quindi chiedere un prefinanziamento pari al 10 per cento dell'importo complessivo del Piano.

Si tratta, come è evidente, di una situazione mai sperimentata, di un'occasione che non ha precedenti nella storia della Repubblica, che porrà quindi sfide di notevole rilievo per il Paese e rispetto alla quale auspica che la Commissione Finanze possa fornire un significativo contributo.

Rammenta quindi che nel lavoro istruttorio svolto dalla Commissione sull'argomento sono emerse alcune ipotesi di intervento di rilevante interesse. Richiama, in particolare, l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate Ruffini, tenutasi il 14 settembre 2020, nel corso della quale sono state tratteggiate tre possibili linee di intervento in materia fiscale.

La prima riguarda la necessità di rafforzare i processi di innovazione e digitalizzazione, potenziando i servizi per i cittadini, favorendo l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento e implementando gli strumenti di ausilio all'attività di controllo mediante un miglior utilizzo del patrimonio informativo disponibile.

La seconda linea di riforma ha ad oggetto il superamento del sistema degli acconti Irpef introducendo invece una tassazione per cassa, che consenta di versare le imposte mese per mese sulla base di quanto si incassa effettivamente e al netto di quanto si spende; si otterrebbero in tal modo una semplificazione degli adempimenti, un miglioramento della *compliance* e un impulso agli investimenti in beni strumentali, i cui costi potrebbero essere subito dedotti dal reddito, incentivando così anche la crescita del Paese. Si tratta naturalmente di un intervento che imporrebbe un costo iniziale per l'Erario, concentrato nella prima fase di applicazione della riforma, che potrebbe essere finanziato con le risorse del *Recovery Fund*.

Una terza riforma investirebbe il sistema della riscossione, realizzando il progressivo smaltimento del magazzino – anche attraverso la cancellazione dei crediti inesigibili – per consentire all'Agente della riscossione di modulare l'azione di recupero secondo principi di efficacia ed efficienza. Ricorda sul punto che – sulla base dei dati forniti dal direttore Ruffini – al 30 giugno 2020 ammonterebbe a 987 miliardi di euro il valore dei carichi residui (c.d. » magazzino ruoli ») affidati dagli enti creditori, a partire dal 1° gennaio 2000, all'Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero coattivo. Di questi solamente 74 miliardi di euro costituiscono il cosiddetto magazzino netto, ovvero sono realmente aggredibili da parte dell'Agenzia, essendo i restanti crediti imputabili a soggetti non più esistenti, falliti, senza più risorse, o anche deceduti o nullatenenti, nel caso di persone fisiche. Anche in questo, come nel caso precedente, si tratterebbe, per definirla con un ossimoro, di una riforma « strutturale *una tantum* », che, a fronte di un costo iniziale per l'Erario – non certo pari all'intero importo del credito cancellato, ma di una parte di esso, derivante dal presunto incasso di tali crediti – potrebbe determinare una « pulizia » definitiva del magazzino della riscossione. Si consentirebbe in tal modo all'Agenzia di concentrare maggiormente le proprie energie sulla riscossione della parte aggredibile dei crediti che lo Stato ha nei confronti dei contribuenti e non su una massa che in realtà, in preponderante misura, non è più esigibile.

Segnala quindi, nel quadro degli interventi di interesse della Commissione Finanze, che il Governo sta lavorando ad una riforma della giustizia tributaria, sulla quale ha già inciso positivamente l'introduzione, a luglio 2019, del processo tributario telematico. Sottolinea inoltre l'importanza della piena attuazione della riforma del Codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza, il cui decreto legislativo è stato emanato a marzo 2019 ed è destinato a entrare in vigore a settembre 2021.

Passando ad illustrare lo schema di Relazione approvato oggi stesso dalla Commissione Bilancio, sottolinea innanzitutto come questo preveda diverse indicazioni, ai fini dell'elaborazione del PNRR, articolate in sei principali capitoli.

Il primo capitolo è dedicato a *produttività, investimenti e crescita* e si suggerisce in tale ambito di individuare criteri di selezione degli interventi idonei a massimizzarne l'impatto sulla crescita, con l'obiettivo primario di colmare i divari strutturali che il nostro Paese registra, rispetto alla media UE, in termini di produttività e investimenti. Si tratta di una indicazione che può apparire ovvia, ma che personalmente giudica pienamente condivisibile. Basti ricordare sul punto che il tasso medio di crescita dell'economia italiana negli ultimi 11 anni precedenti l'epidemia da Covid-19, tra il 2008 e il 2019, è stato pari al – 0,31 per cento, mentre negli ultimi 20 anni si è limitato al + 0,2 per cento. Se poi si esamina il dato del trentennio che va dalla fine degli anni '80 ad oggi, si deve constatare come il nostro Paese si collochi, in termini di crescita, ben al di sotto della media degli altri paesi europei. È quindi evidente che le risorse che sono ora messe a disposizione del Paese debbono necessariamente e prioritariamente essere rivolte ad affrontare e risolvere il problema della crescita, altrimenti – anche a fronte di un debito

pubblico superiore al 160 per cento del PIL – l'Italia si troverà in gravissime difficoltà.

In questo ambito la Commissione Bilancio individua quale punto cruciale la necessità di massimizzare, soprattutto in una prima fase, gli interventi – anche di natura fiscale – che possano agevolare gli investimenti privati. Si tratta, a suo avviso, di una indicazione meritevole di approfondimento, poiché le misure fiscali relative a investimenti privati saranno quelle che più rapidamente potranno produrre effetti, soprattutto se si tradurranno in meccanismi agevolativi automatici, sulla base di criteri che riducano al minimo le scelte discrezionali e gli aggravi burocratici. Ritiene che si tratti di un tema molto importante, che chiama direttamente in causa le competenze della Commissione Finanze, e sul quale auspica si possa svolgere un adeguato approfondimento, al fine di fornire, nei rilievi che la Commissione sarà chiamata ad esprimere, indicazioni dettagliate e specifiche sul punto.

Richiama quindi il secondo capitolo affrontato nello schema di Relazione trasmesso dalla Commissione Bilancio, riguardante la necessità di garantire un collegamento tra spese e riforme, affinché riforme e investimenti vengano affrontati in parallelo. Da questo punto di vista rileva come le proposte di intervento emerse nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, che ha in precedenza illustrato, rappresentino un esempio in tal senso, poiché connettono l'impiego dei fondi concessi all'Italia ad interventi strutturali di riforma e non a specifiche e singole misure. In sintesi, le risorse destinate al nostro Paese possono essere impiegate solo se implicano o agevolano riforme organiche.

Il terzo capitolo dello schema di Relazione affronta il tema delle risorse, territori e *governance*, e sottolinea la necessità di tenere conto dei divari territoriali in termini di sviluppo esistenti nel nostro Paese, dalla frattura territoriale storica tra Nord e Sud al divario crescente tra centri urbani, aree interne, isole e alcuni territori alpini, fino alla questione appenninica, soprattutto nelle aree interessate, in tempi recenti, da terremoti e altri devastanti fenomeni naturali. A tal fine si auspica nello Schema che le risorse del *Recovery Fund* siano impiegate per definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), necessari alla perequazione tra le diverse aree del Paese, e siano destinate al Mezzogiorno in misura anche maggiore rispetto a quanto previsto dalla clausola del 34 per cento. Su tale ultimo aspetto si riserva di intervenire ulteriormente nel corso del successivo esame dell'Atto.

Il quarto capitolo dello schema propone la costituzione di una infrastruttura di servizio, composta da soggetti pubblici e privati per accompagnare il processo di elaborazione e valutazione dei progetti, anche utilizzando indicatori, come gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), non limitati alle sole ricadute in termini di PIL, ma estesi anche alla dimensione sociale e ambientale. Lo stato di avanzamento dei progetti potrebbe essere disponibile ai cittadini attraverso un sito Internet o un portale dedicati. Rileva come si tratti di una proposta di merito, volta a garantire, attraverso un'adeguata azione di monitoraggio, la trasparenza dei progetti presentati. Ricorda come, in ogni caso, una puntuale azione di monitoraggio sui progetti avanzati da ciascun paese sia svolta dal Consiglio europeo, che ha la possibilità di attivare il cosiddetto « freno di emergenza », ovvero di sospendere l'erogazione dei fondi.

Gli ultimi due capitoli dello schema di Relazione indicano due propositi sui quali nessuno potrà dissentire: garantire il costante coinvolgimento del Parlamento e assicurare un sostanziale, progressivo e continuo riequilibrio dei conti pubblici. La Commissione Bilancio intende cioè ricordare come la situazione di finanza pubblica del Paese, una volta usciti dall'emergenza sanitaria, non sarà tale da consentirci di dimenticare l'esigenza di sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche.

Rammenta, in conclusione, che la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere i propri rilievi sullo Schema di Relazione entro le ore 11 del prossimo martedì 29 settembre.

Auspica che, sebbene in tempi così ridotti, la Commissione riesca ad esprimere indirizzi qualificanti, che consentano di offrire un contributo utile in un percorso particolarmente complesso e nello stesso tempo decisivo per il futuro del Paese.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 218

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* 218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 settembre 2020.

Audizione informale della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04621 Labriola: Destinazione delle risorse europee al completamento delle bonifiche delle aree contaminate 220

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 225

5-04622 Ilaria Fontana: Adozione di soluzioni alternative all'utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche monouso a fini di tutela ambientale 220

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 227

5-04623 Pezzopane: Bonifica della discarica Montedison di Bussi (PE) 221

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 229

5-04624 Occhionero: Condizioni dell'affidamento in concessione di una area all'interno della riserva naturale Montedimezzo (IS) 221

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 231

5-04625 Lucchini: Blocco nell'erogazione dei finanziamenti per la messa in sicurezza di alcuni siti contaminati da rifiuti radioattivi nella provincia di Brescia 221

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 233

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 222

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) 235

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 222

ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) 236

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

AVVERTENZA 224

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 13.

Alessia ROTTA, *presidente,* avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web*-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-04621 Labriola: Destinazione delle risorse europee al completamento delle bonifiche delle aree contaminate.

Vincenza LABRIOLA (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Sottolinea la difficoltà che si registra con riguardo alle bonifiche, difformi sia territorialmente che per tipologia, e nell'individuazione corretta delle risorse. Ribadisce infatti che il costo di una bonifica si può definire solo successivamente al suo avvio, quando siano chiare le dimensioni dell'intervento, manifestandosi quindi una difficoltà ad avviare una programmazione efficace e definitiva. Quanto all'impiego delle risorse che saranno destinate all'Italia dall'Unione europea nell'ambito del *Recovery Fund*, ricorda la rigidità della procedura, soprattutto in relazione ai tempi di intervento, che rende difficoltoso destinarle ad interventi di bonifica. Comprende che le schede proposte dal Ministero nell'ambito del *recovery plan* possano sembrare monche di questa parte, ma assicura che il suo dicastero sta in ogni caso lavorando per colmare questo vuoto e superare le difficoltà rappresentate, affrontate in parte attraverso una prima semplificazione delle procedure già avviata attraverso gli articoli 52 e 53 del decreto-legge cosiddetto « semplificazioni », che rappresenta un primo passo importante.

Vincenza LABRIOLA (FI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa e per le precisazioni che ha inteso fare. Osserva tuttavia che l'ammontare delle risorse destinate agli interventi di bonifica, pari a 915 milioni di euro, è assai inferiore ai 10 miliardi necessari e ritiene un'occasione persa non destinare imponenti risorse a tali interventi, visto l'effetto volano che questi hanno sia sull'occupazione che sulla creazione di reddito, elementi entrambi fondamentali nella particolare contingenza economica che il Paese sta vivendo.

Sottolinea che quello delle bonifiche è un tema irrisolto da molti anni e avrebbe gradito che nella risposta si fosse fatto riferimento perlomeno alla questione dello smaltimento dell'amianto, sostanza con un fortissimo impatto negativo sia sulla salute che sull'ambiente, presente ancora in molti edifici pubblici e privati e tra questi in più di 1400 edifici scolastici.

Auspica, pertanto, che il Governo, in una proficua collaborazione con la Commissione, possa affrontare e risolvere le numerose criticità ad oggi presenti sia a livello normativo che procedurale, per addivenire finalmente al completamento delle bonifiche nei siti inquinati del Paese, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del *recovery fund*.

5-04622 Ilaria Fontana: Adozione di soluzioni alternative all'utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche monouso a fini di tutela ambientale.

Ilaria FONTANA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, ed esprime particolare apprezzamento per l'avanzamento dell'iter procedurale del decreto che detta criteri ambientali minimi

per le mascherine filtranti, che potranno quindi essere utilizzate massivamente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale emergenza non deve essere tuttavia occasione per dichiarazioni improprie riguardo alla inadeguatezza numerica degli impianti di incenerimento, a suo giudizio pienamente sufficienti a rispondere alle esigenze attuali di smaltimento dei rifiuti rivenienti dall'utilizzo dei dispositivi di protezione.

Fa presente di aver presentato l'interrogazione facendo propria la preoccupazione di molti cittadini e associazioni ambientaliste, avendo il Movimento 5 Stelle evidenziato fin da subito la criticità rappresentata dall'uso delle mascherine monouso per il loro forte impatto sull'ambiente. La tutela ambientale deve infatti a suo giudizio andare di pari passo a quella della salute e in tal senso trova pieno conforto nella risposta resa dal sottosegretario Morassut, che declina in tale direzione le modalità di intervento del Ministero.

5-04623 Pezzopane: Bonifica della discarica Montedison di Bussi (PE).

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando in particolare la preoccupazione che la Edison, cui sono stati affidati gli interventi di bonifica dell'area a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato, possa essere inadempiente nell'eseguirli, lasciando il sito inquinato. Manifesta altresì l'esigenza che i fondi pubblici destinati a questo intervento possano rimanere sul territorio, che necessita anche di altri interventi di bonifica e disinquinamento.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario Morassut per la risposta articolata e argomentata che ha inteso rendere alla sua interrogazione. Auspica che il Governo continui a seguire la vicenda indicata nell'atto di sindacato ispettivo con la medesima costanza dimostrata negli ultimi mesi, per giungere alla bonifica di un territorio di grandissimo valore. Giudica assai importante la precisazione resa in ordine al rapporto con la regione per ciò che riguarda i finanziamenti e si riserva di sollecitare l'ente locale a dare risposte adeguate alle richieste del Ministero.

5-04624 Occhionero: Condizioni dell'affidamento in concessione di una area all'interno della riserva naturale Montedimezzo (IS).

Giuseppina OCCHIONERO (IV), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che reca dati assai confortanti e non presenti sul sito della stazione appaltante. Esprime apprezzamento rispetto alla corretta gestione dell'area data in concessione e alla tutela della biodiversità della riserva naturale di Montedimezzo. L'interesse collettivo è senz'altro quello di garantire la sicurezza del sito e in tal senso apprezza quanto riportato con riguardo al percorso disabili, che permette la fruizione del sito in modo inclusivo e funzionale. Si riserva in ultimo di verificare l'applicazione delle tariffe ridotte, che non le risulta esser ancora attivo.

5-04625 Lucchini: Blocco nell'erogazione dei finanziamenti per la messa in sicurezza di alcuni siti contaminati da rifiuti radioattivi nella provincia di Brescia.

Simona BORDONALI (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Simona BORDONALI (LEGA), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Le risorse, pur essendo state destinate da tempo agli interventi di bonifica delle aree dei comuni bresciani, risultano ancora bloccate e lo saranno per i restanti mesi dell'anno a causa di meri ostacoli nella procedura che non sono stati superati celermente come ci si aspettava. Auspica che si perfezioni con rapidità la procedura, in particolar modo per il sito di Capriano, dove è presente una importante produzione vitivinicola che potrebbe avere un importante danno di immagine dalla mancata risoluzione della vicenda oggetto dell'interrogazione.

Alessia ROTTA, *presidente,* dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010.
C. 1704 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 settembre scorso.

Carmen DI LAURO (M5S), *relatrice,* presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva quindi la proposta di parere presentata dalla relatrice *(vedi allegato 6)*.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 1824 Liuni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che il provvedimento figurava all'ordine del giorno dell'Assemblea nella giornata di ieri ma, a seguito della richiesta della Commissione di merito, l'avvio dell'esame in Assemblea è stato differito alla prossima settimana. Avverte che la Commissione di merito ha chiesto di acquisire i pareri entro la giornata odierna.

Alberto MANCA (M5S), *relatore,* riferisce alla Commissione sulla proposta di legge C. 1824 Liuni, recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente il 10 settembre scorso, ai fini del prescritto parere alla XIII Commissione Agricoltura.

Il provvedimento reca disposizioni volte ad inquadrare in un contesto normativo sistematico il settore florovivaistico e gli strumenti attualmente esistenti di regolazione quali, in particolare, il piano nazionale e il tavolo tecnico del settore florovivaistico.

Il comparto, come si evince dal citato piano nazionale 2014/2016 comprende il segmento dei fiori e delle fronde recise, delle piante in vaso da interno ed esterno e di quelle utilizzate per gli spazi a verde.

Il testo reca alcune disposizioni che investono la competenza della Commissione Ambiente, in ragione della connessione tra il florovivaismo e la valorizzazione delle aree verdi, in particolare nel tessuto urbano.

In questo contesto, l'articolo 1, comma 5 precisa che anche i professionisti che svolgono attività (progettazione, realizzazione e manutenzione) legate al verde urbano e forestale rientrano nell'ambito della filiera florovivaistica.

L'articolo 2, comma 1, prevede l'istituzione di un Programma finalizzato all'adozione di percorsi didattici nell'ambito della scuola dell'obbligo, aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano. Il suddetto programma è rimesso ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre non si prevede il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente.

Il comma 3 affida al Ministero delle politiche agricole anche il compito di bandire concorsi di idee in discipline attinenti il florovivaismo, tra cui sono menzionati lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente ecosostenibili.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti consultivi, di indirizzo e di monitoraggio. Si prevede alla lettera d) del comma 1 anche il monitoraggio dell'evoluzione del verde urbano e forestale e la creazione di un apposito Osservatorio (comma 10), con compiti aventi ad oggetto le questioni connesse alla produzione di piante forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy* cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico, ai fini di stimolare lo sviluppo di una filiera florovivaistica che inserisca pienamente il valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede il citato Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico strategico del settore di durata triennale, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore. La sua redazione è affidata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente. Tra gli obiettivi del piano rientra la promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, nonché le strategie di realizzazione del verde urbano.

Al riguardo, evidenzia che non viene previsto il concerto del Ministero dell'ambiente, che invece potrebbe essere opportuno, alla luce delle finalità e dei contenuti del piano stesso. Inoltre, potrebbe risultare opportuno richiamare all'articolo 9 in commento il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, che adegua l'ordinamento interno alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, citando, in particolare, l'articolo 7 commi 1 e 2, relativi ai vettori di introduzione accidentale;

L'articolo 11 prevede che il Ministero per le politiche agricole promuova e favorisca anche la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile anche nell'ambito del settore florovivaistico.

L'articolo 14 riguarda il rilascio di un attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde.

In particolare, prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame il MIPAF adotti un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016. La norma da ultimo citata stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Ai sensi dell'articolo 14 in commento, l'emanando decreto deve tener conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sancito in sede di Conferenza Stato-regioni sul Documento relativo allo Standard professionale e formativo di manutentore del verde.

Potrebbe peraltro risultare opportuno prevedere, anche in questa sede, che nell'adozione del citato regolamento sia acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente, che a sua volta ha adottato il decreto 10 marzo 2020 recante « Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2020 ».

L'articolo 15, in considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, per la durata massima di sette anni, al fine di stipulare contratti di coltivazione. Costituisce titolo preferenziale la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano volti a favorire la fruizione estetica e ricreativa delle aree verdi da parte dei cittadini.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole, con osservazioni *(vedi allegato 7)*.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere del relatore.

Tullio PATASSINI (LEGA) sottolinea l'importanza della proposta di legge in esame, che disciplina un settore fondamentale per l'economia di alcune regioni italiane, che conta migliaia di addetti e che si inserisce a pieno titolo nel progetto di miglioramento della qualità della vita attraverso la riqualificazione degli ambienti, con particolare riguardo a quelli urbani, promuovendo l'utilizzo di specie autoctone che valorizzano i territori in relazione alle loro specificità.

Rappresenta inoltre la centralità del florivivaismo per alcune attività didattiche all'interno di specifici percorsi educativi per i giovani e sottolinea con favore la possibilità di creare nuovi disciplinari di coltivazioni biologiche sostenibili e di intervenire in maniera efficace sulla cura e manutenzione del verde.

Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore *(vedi allegato 7)*.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

ALLEGATO 1

5-04621 Labriola: Destinazione delle risorse europee al completamento delle bonifiche delle aree contaminate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le questioni poste si innestano, in parte, tra gli aspetti che la struttura ministeriale sta cercando di affrontare nell'ambito del processo di riforma in corso nel settore delle bonifiche.

Il tema delle bonifiche, come noto, è una problematica molto complessa che l'attuale assetto normativo affronta secondo specifici step procedurali. Infatti, prima di definire la necessità di procedere alla progettazione di interventi di bonifica bisogna necessariamente passare per una fase di caratterizzazione e successiva analisi di rischio per la definizione del modello concettuale definitivo. Non è possibile quindi disporre di una progettazione di interventi di bonifica senza una base scientifica da definire caso per caso.

Considerato quanto detto, si può ben capire che le tempistiche legate al procedimento non sempre si sposano con quelle dettate dai programmi e finanziamenti, in particolare quelli europei. In tale contesto, il Ministero, nell'ambito di specifiche attività di modifica della norma e degli strumenti tecnico-normativi, sta tenendo in considerazione anche questo tipo di disallineamento.

Già gli articoli 52 e 53 del decreto-legge semplificazione puntano, infatti, ad accelerare la fase di accertamento necessaria a verificare l'esigenza di procedere a bonifica.

Secondo l'attuale assetto strutturale della norma, il settore delle bonifiche necessita di un flusso finanziario costante che soddisfi il fabbisogno economico parallelamente alle necessità che emergono nel corso dell'espletamento delle varie fasi procedurali e alla progressiva disponibilità di progettazione definitiva.

Negli ultimi 6 mesi il Ministero ha previsto risorse pari a circa 915 milioni di euro destinati a finanziare interventi di bonifica. In particolare, sono stati sottoscritti n. 8 Atti di Programmazione: Decreto Piano rimozione amianto edifici pubblici 385 MLN, Accordo di Programma per il SIN Venezia Porto Marghera 102 MLN, Napoli Bagnoli 305 MLN, Puglia discariche in procedura d'infrazione 4,5 MLN, SIN di Tito e Val Basento 26 MLN, Accordo di programma Venezia Porto Marghera per Marginamenti Laguna di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche 44 MLN; Decreto per interventi nell'area della Maddalena 9 MLN; Decreto finanziamento interventi discariche abusive Commissario straordinario discariche abusive bonifiche 35 MLN.

Attualmente sono in corso di chiusura Accordi di programma per un importo totale di circa 80 MLN.

Sullo specifico aspetto delle navi militari si informa che la Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi 101-102, ha rifinanziato il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto per euro 12.000.000,00 da destinare alla bonifica di navi militari contenenti amianto nelle annualità 2020-2021-2022. Il Ministero è in fase di concertazione con i Dicasteri competenti per il completamento della procedura finalizzata all'emanazione del decreto.

Nella consapevolezza che quanto emanato dal decreto-legge semplificazioni non sia del tutto sufficiente, si ritiene che lo stesso rappresenti comunque un importante inizio per un percorso di modifica della normativa sulle bonifiche. Proprio per tale ragione, nell'ambito del Collegato Ambientale è stata proposta una specifica delega per la modifica dell'articolato del TUA, che si spera possa trovare l'appoggio di tutte le parti politiche coinvolte.

ALLEGATO 2

5-04622 Ilaria Fontana: Adozione di soluzioni alternative all'utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche a fini di tutela ambientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si premette che il Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile ha diffuso, il 31 agosto scorso, le Raccomandazioni tecniche per l'uso della mascherina chirurgica a scuola, richiamando anche quanto espresso dall'Oms il 21 agosto scorso rispetto all'uso delle mascherine chirurgiche in ambito scolastico differenziandole per fasce di età.

In aggiunta, si sottolinea che l'Istituto Superiore di Sanità, relativamente all'utilizzo da parte della collettività della protezione delle vie respiratorie, ha specificato che per le mascherine chirurgiche non è consentito il riutilizzo ed il ricondizionamento, mentre può essere preso in considerazione l'uso prolungato, esclusivamente nel caso che l'utilizzo non sia continuativo per le 6/8 ore giornaliere, intervallo di tempo che ne garantisce l'efficacia. Pertanto, è possibile riutilizzarle il giorno successivo, a patto di conservarle in un sacchetto di carta e avendo l'accortezza di maneggiarle dagli elastici per evitare di toccarle con le mani. Le mascherine chirurgiche, fornite a tutti gli studenti di ordine e grado, sono da considerarsi dunque monouso, quindi non riutilizzabili e non lavabili. Tale circostanza ha come diretta conseguenza la produzione di un ulteriore quantitativo di rifiuti prodotti in ambito scolastico, fino ad oggi assente, e che dovrà comunque essere correttamente gestito.

A tale riguardo occorre far riferimento ai rapporti emessi, fin dallo scorso marzo, sia dall'ISS sia dall'ISPRA, con i quali sono state fornite apposite indicazioni per la raccolta di tali dispositivi. Le mascherine chirurgiche, infatti, una volta divenute rifiuto, devono essere raccolte, se prodotte in ambito domestico, insieme ai rifiuti indifferenziati, cui è attribuito il codice CER 200301, se prodotte da altre utenze – diverse da quelle sanitarie – separatamente, con l'attribuzione del codice CER 150203 « Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 ».

In relazione invece allo stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 34/2020 (convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77) ed in particolare all'Art. 229-*bis* – Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale, si rappresenta, con riferimento al comma 1, che sono in corso di redazione, in collaborazione con ISS e ISPRA, le Linee Guida, da emanare entro il 31 dicembre 2020, per la definizione di specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario, nonché di quelli utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive.

Con riferimento al comma 2, è stato avviato un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente per la predisposizione del programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, che vede coinvolti ISS, ISPRA e, nel prosieguo, altri enti di ricerca. Il programma in parola è adottato di concerto con il Ministero dell'economia e con il Ministero della salute.

In merito al comma 5, acquisito il parere positivo del Ministero della salute

per la parte di competenza, è stato trasmesso nella giornata di ieri per la firma del Sig. Ministro il Decreto contenente Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili, che prevede requisiti ambientali relativi alle mascherine filtranti e a determinati dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale ed ai relativi imballaggi, finalizzati alla riduzione dei rifiuti. Si evidenzia che l'adozione dei criteri ambientali minimi in questione, comporterà dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per tutti gli acquisti di mascherine da parte dei soggetti aggregatori o da altre tipologie di stazioni appaltanti, incluse le scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo del rispetto dei CAM stessi e pertanto si dovrà procedere all'acquisto di maschere filtranti di comunità, riutilizzabili. Da tale obbligo sono esclusi gli acquisti di mascherine destinate agli operatori sanitari.

Infine, con riferimento al comma 6, è in corso la stesura della relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge n. 296/2006 in termini di impianto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche ed è stata inoltre predisposta una proposta di revisione ed aggiornamento del predetto Piano d'azione.

ALLEGATO 3

5-04623 Pezzopane: Bonifica della discarica Montedison di Bussi (PE).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, occorre, innanzitutto, evidenziare che il progetto presentato da RTI Dec Deme, risultato aggiudicatario, è stato sottoposto, ai sensi di legge, al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Consiglio, nell'esaminare la documentazione relativa al progetto definitivo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree industriali di Bussi sul Tirino, con parere del 24 gennaio 2019, non ha reso parere « meramente interlocutorio » ma, al contrario, ha rilevato una pesante carenza nel grado di approfondimento del progetto definitivo. In particolare, la carenza progettuale riscontrata, a parere del Consiglio Superiore, rendeva impossibile la redazione di un progetto definitivo corretto, approfondito e rispondente ai requisiti minimi della normativa tecnica vigente, in particolare per quanto concerneva la stima delle volumetrie dei rifiuti e dei terreni interessati dall'attività di rimozione, caratterizzazione e trasporto a discarica, aspetti che peraltro erano destinati a produrre ripercussioni dirette sul Quadro Economico. Tale parere ha determinato un arresto procedimentale poiché i vizi evidenziati non sono sanabili senza violare le regole elementari dell'evidenza pubblica. Tali radicali vizi, infatti, inficiano il bando e non è possibile modificare *ex post* le regole della procedura senza alterare la *par condicio* ed incorrere in ipotesi di reato. Conseguentemente, l'annullamento dell'aggiudicazione, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compreso il bando di gara, costituisce un atto non solo perfettamente legittimo, ma persino doveroso da parte dell'Amministrazione.

Si rammenta inoltre che, il 3 maggio 2017, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tira Ministero, Regione Abruzzo, Comune di Bussi e Solvay S.p.A. teso all'acquisizione delle aree, a fronte di una cifra simbolica, da parte del comune. Tuttavia, va precisato che il Comune ha autonomamente ritenuto di acquisire le suddette aree senza che fosse stato stipulato il contratto con l'aggiudicataria, in palese violazione del citato Accordo. Questo ha comportato che Solvay, che teneva in funzione la barriera idraulica per effettuare gli emungimenti, abbia avuto titolo per spegnerla, proprio in forza di quanto previsto dall'Accordo di Programma del 2017, che consentiva a Solvay di interrompere le misure di prevenzione quando non fosse stata più proprietaria dell'area.

Ferme restando le ragioni dei ritardi appena descritte, si segnala, inoltre, che, in seguito alla mancata proroga della disponibilità della contabilità speciale prevista dall'OPCDC n. 365/2016 relativa al subentro del Ministero dell'ambiente nel coordinamento degli interventi in questione, il Ministero stesso ha provveduto a chiudere la contabilità speciale, con riassegnazione delle somme a favore del Ministero dell'economia che saranno disponibili per ulteriori interventi, il che significa che i fondi per la bonifica del SIN sono aumentati e non diminuiti. Ad oggi la Regione Abruzzo, nonostante il Ministero con nota del 25 giugno 2020 abbia chiesto di indicare quali interventi risultino prioritari, per far sì che vengano bonificate aree più estese del SIN, non ha fornito riscontro.

Quanto alla posizione di Edison, il Ministero, il 27 aprile scorso, ha diffidato la stessa a porre in essere ogni attività tesa ad integrare la caratterizzazione dell'area sulla base della quale sarebbe stata poi obbligata a presentare il progetto di bonifica, specificando che la violazione degli obblighi derivanti dalla nota sentenza del Consiglio di Stato è suscettibile di essere valutata dalla Procura della Repubblica per omessa bonifica.

Per quanto attiene, infine, le attività poste in essere da Edison nelle aree in oggetto, si ritiene utile rappresentare che, in relazione alla bonifica, al fine di migliorare la definizione del modello concettuale per la progettazione definitiva, Edison con nota del 26 maggio ha trasmesso il documento « Piano di indagine – aree esterne a nord – sito di Bussi sul Tirino ». Sul predetto « Piano di indagine » il Ministero ha chiesto a ISPRA, ISS, INAIL, ARTA Abruzzo e ASL di Pescara di esprimere un parere istruttorio. In riscontro ai pareri dei citati Enti, Edison con nota del 14 settembre ha trasmesso una relazione e richiesto la convocazione di un tavolo tecnico per condividere l'approccio delineato.

ALLEGATO 4

5-04624 Occhionero: Condizioni dell'affidamento in concessione di una area all'interno della riserva naturale Montedimezzo (IS).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, secondo quanto riferito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Isernia, l'area picnic della Riserva Naturale Orientata e della Biodiversità di Montedimezzo, ricadente in agro del Comune di Vastogirardi, è stata oggetto di procedura aperta di affidamento in concessione, tempestivamente notificata con richiesta di pubblicazione del bando a tutti i Sindaci del Consorzio Assomab, compreso il comune di San Pietro Avellana. Al bando hanno partecipato soltanto due ditte. L'area è stata aggiudicata alla ditta Scaviter s.r.l. Dell'aggiudicazione sono stati informati, una volta definita la procedura con l'autorizzazione a contrarre del Superiore Comando, tutti i comuni dell'ASSOMAB.

La concessione temporanea dell'area picnic è stata prevista, condivisa e autorizzata dal Superiore Raggruppamento Biodiversità di Roma per garantire un modello gestionale più rispondente alle esigenze di tutela di un'area protetta che assicuri anche una fruizione sostenibile alla collettività.

Tale organizzazione consente poi al Reparto Biodiversità di non distrarre eccessivamente il personale OTI dai propri compiti contrattuali che riguardano la messa in sicurezza dell'intera riserva naturale, il controllo quotidiano dei sentieri e dei recinti faunistici, l'alimentazione degli animali, l'assistenza in occasione di visite guidate ed escursioni naturalistiche, la manutenzione continua delle staccionate, l'ausilio per l'applicazione dei protocolli anti Covid-19 e molte altre incombenze.

La gestione fatta con criteri imprenditoriali è stata quindi ritenuta idonea ad assicurare un più corretto uso dell'area picnic anche per scopi ricreativi, non consentiti dal decreto istitutivo della Riserva se non previa autorizzazione dell'Ente Gestore ove ricorrano i presupposti di legge.

Lo stesso Reparto ha segnalato che, presso il Centro Visitatori della Riserva, sono presenti altri servizi igienici liberi, disponibili per tutti gli amanti della natura che raggiungono la foresta per visitare il museo della flora e della fauna, i recinti faunistici e le voliere con uccelli rapaci, ovvero per conoscere la foresta percorrendo i sentieri naturalistici.

Ha evidenziato, peraltro, che la R.N.O. di Collemeluccio non è interessata da alcuna forma di concessione dell'area picnic poiché al momento non si è ravvisata alcuna necessità in tal senso.

Sempre secondo quanto riferito dal Reparto Biodiversità, l'area picnic di Montedimezzo viene gestita dall'aggiudicatario nel rispetto delle limitazioni imposte nel contratto di concessione e di tutte le prescrizioni che gravano su tale area protetta. I tavoli e i barbecue, opportunamente numerati dal concessionario, vengono assegnati a pagamento, anche tramite prenotazione, i bagni sono disponibili previo pagamento di una modesta quota, ad esclusione del bagno per disabili che resta gratuito, i rifiuti vengono raccolti a cura degli ospiti e comunque con garanzia di pulizia da parte del concessionario.

Per quanto attiene l'accesso alle riserve, il Reparto evidenzia che questo avviene nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni

anti Covid-19 ed in ossequio ai protocolli di sicurezza adottati per i parchi, le aree protette e i musei, opportunamente pubblicizzati mediante collocazione all'interno delle stesse tabelle descrittive e prescrittive circa le misure di prevenzione del contagio, con la predisposizione di punti informativi all'ingresso di ogni riserva e l'adozione del registro dei visitatori.

Ulteriori informazioni vengono fornite via telefono o via mail e, per le visite guidate, vengono consegnati, oltre al modello di richiesta di autorizzazione, gli allegati riportanti tutte le prescrizioni a rispettare. L'intera Riserva è quotidianamente presidiata dal personale OTI e dal militari del Nucleo Tutela Biodiversità di Montedimezzo.

ALLEGATO 5

5-04625 Lucchini: Blocco nell'erogazione dei finanziamenti per la messa in sicurezza di alcuni siti contaminati da rifiuti radioattivi nella provincia di Brescia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che la problematica segnalata è fortemente attenzionata dal Ministero dell'ambiente, il quale si è fatto, peraltro, promotore di una norma specifica volta a consentire ai Prefetti, in qualità di autorità locali competenti all'attuazione degli interventi nei casi di sussistenza di esposizione prolungata alle radiazioni ionizzanti, di poter disporre di un fondo a cui attingere per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni per i vari casi esistenti nei territori di competenza. Tuttavia, in sede di approvazione della legge di bilancio 2018, a differenza della proposta avanzata dal Ministero di istituire il fondo presso il MEF per una celere ripartizione delle risorse, è stata prevista l'attivazione del fondo direttamente presso il Ministero dell'ambiente. Questo ha comportato difficoltà nello stanziamento delle risorse finanziarie direttamente alle Prefetture competenti, non disponendo le stesse di capitoli di bilancio per la gestione della contabilità speciale. Al momento sono ancora in corso interlocuzioni con il Ministero dell'interno per la definizione della questione.

Preme ricordare, inoltre, che il comma 536, dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018, nel prevedere lo stanziamento di un fondo presso il Ministero dell'ambiente, per complessivi 15 milioni di euro per il triennio 2018-2020, per finanziare le spese necessarie al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi in questione, dispone comunque l'obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi e che gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa siano versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore dei fondo stesso. Pertanto, le risorse finanziarie del suddetto fondo non sono, né devono essere intese, come contributi a fondo perduto da erogare direttamente ai soggetti privati. In ragione di tali presupposti, i siti industriali della ex Rivadossi S.r.l. di Lumezzane e della Acciaierie Venete S.p.A. di Sarezzo non sono stati esclusi da alcun finanziamento in quanto l'istanza avanzata dal Prefetto di Brescia non è stata ritenuta accoglibile per mancanza dei necessari requisiti.

In merito alla situazione esistente presso la discarica della Raffineria Metalli Capra S.p.A. di Capriano del Colle, si rappresenta che l'istruttoria dell'istanza del Prefetto per accedere alle risorse del fondo in parola per l'importo di un milione di euro è tuttora pendente, avendo il Ministero ritenuto necessario condurre approfondimenti sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo giuridico. Sono inoltre in corso interlocuzioni con la Prefettura in merito al progetto di messa in sicurezza permanente della discarica.

Circa il trasferimento dei fondi, si segnala, inoltre, che è stato posto un quesito alla Ragioneria Generale dello Stato che, con nota del 6 agosto scorso, ha evidenziato che a decorrere dalla chiusura delle contabilità speciali delle Prefetture, la modalità ordinaria con cui le Amministrazioni devono effettuare erogazioni in favore delle stesse prevede che le risorse

siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati. Nel caso in esame, le risorse potrebbero essere utilizzate, a valere sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno alimentati dalla riassegnazione, o per il finanziamento diretto degli interventi oppure, qualora ne ricorrano le condizioni, per il trasferimento in favore degli enti locali interessati. Tale parere è stato condiviso anche dal competente Ufficio del MEF, pertanto, il Ministero dell'ambiente può provvedere al versamento delle risorse del fondo nell'ultimo bimestre 2020, per consentire la riassegnazione ad inizio 2021, nei termini descritti.

Resta in capo alle Prefetture sondare ulteriormente la possibilità di intervento da parte del Dipartimento della Protezione civile, che dovrà valutare, dal punto di vista normativo e tecnico, se vi sia la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1704 Governo recante Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010;

tenuto conto delle finalità del provvedimento di rafforzare le misure di protezione dell'habitat dei cetacei e di riduzione delle minacce alla loro sopravvivenza, in particolare ampliando l'area geografica di applicazione dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1824 Liuni recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente il 10 settembre scorso;

evidenziato che il provvedimento reca disposizioni che investono la competenza della Commissione Ambiente, in ragione della connessione tra il florovivaismo e la valorizzazione delle aree verdi, in particolare nel tessuto urbano;

richiamati gli articoli 9 e 14 che affidano, rispettivamente, al Ministro delle politiche agricole la predisposizione del Piano nazionale del settore florovivaistico e l'adozione di un regolamento in materia di rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde;

rilevato che, per le finalità e i contenuti dei suddetti atti, appare opportuno prevedere che sia acquisito per la loro adozione anche il concerto del Ministero dell'ambiente;

rilevato altresì che nel citato articolo 9 non viene esplicitato il riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, in materia di prevenzione alla introduzione accidentale di specie esotiche invasive di interesse unionale, di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014, in particolare per quanto attiene l'articolo 7, commi 1 e 2, relativi ai vettori di introduzione accidentale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9 dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che sul decreto del Ministro delle politiche agricole che adotta il Piano nazionale del settore florovivaistico venga previamente acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente;

b) al medesimo articolo 9, dopo il comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il seguente comma aggiuntivo: « *2-bis. Il Piano deve tener conto del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ed in particolare dell'articolo 7, commi 1 e 2, riguardanti il Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive.* »;

c) all'articolo 14, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che sul decreto del Ministro delle politiche agricole che emana il regolamento ivi previsto sia previamente acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente, atteso che quest'ultimo ha adottato a sua volta il decreto 10 marzo 2020 « Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice della strada. Esame emendamenti C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A .. 237

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 238

ALLEGATO (Parere approvato) 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 238

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli *(Esame e rinvio)* 238

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità. Nomine nn. 63, 64 e 65 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)* 241

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 242

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 250

AVVERTENZA 251

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 23 settembre 2020.

Modifiche al codice della strada.
Esame emendamenti C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020 — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2415 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il relatore Gariglio nella seduta di ieri ha svolto la relazione introduttiva e ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.55.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
C. 2493 Bendinelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente,* comunica che il Gruppo Italia Viva ha disposto la sostituzione *ad rem* del deputato Nobili con il deputato Bendinelli.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore,* ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 2493, avente ad oggetto la disciplina del volo da diporto o sportivo.

Sottolinea che la proposta è fondamentalmente volta ad aggiornare la normativa in materia, che risulta ampiamente superata dagli eventi, anche per tenere conto della disciplina europea.

Dichiara fin da subito la piena disponibilità ad accogliere tutti le modifiche di carattere migliorativo che i membri della Commissione intenderanno proporre.

Fa presente che le modifiche alla disciplina vigente introdotte concernono soprattutto alcuni aspetti critici del settore.

La proposta di legge prevede il rilascio di una licenza di volo (anziché di un attestato), che, a differenza dell'attestato di VDS che non avrebbe validità in termini di crediti, consentirebbe di acquisire crediti fino al 50 per cento ai fini del conseguimento di una licenza di pilota privato. Per quanto riguarda il conseguimento dell'idoneità fisica, a differenza della normativa vigente, ai sensi della quale la visita di idoneità effettuata dal medico sportivo autorizzato dall'Aero club d'Italia e la visita effettuata da un esaminatore aeromedico (aero medical examiner – AME) autorizzato dall'Agenzia europea della sicurezza aerea o dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) non sono equivalenti, si prevede l'equiparazione di tali visite.

La proposta di legge prevede inoltre di elevare a 5.000 piedi il limite di altezza massima dall'ostacolo più alto nel raggio di 5 chilometri (attualmente il pilota in possesso di un attestato al VDS basico o biposto è obbligato a mantenere una altezza massima di 1.000 piedi – 300 metri – dall'ostacolo più alto nel raggio di 5 chilometri) ed è volta a permettere al pilota, in possesso di certificazione di fonia aeronautica, di usufruire di tutti i

servizi del traffico aereo, agevolando il suo volo e assicurando una condotta operativa equiparabile a un volo di aviazione generale.

Accanto a queste disposizioni, segnala anche ulteriori differenze di impostazione rispetto al testo del vigente del regolamento n. 133 del 2010: innanzi tutto si introduce una disciplina differenziata tra il volo da diporto o sportivo a motore e il volo libero (mentre nel decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010 la disciplina dell'attività di volo da diporto o sportivo è disciplinata unitariamente) e si prevede la definizione e la disciplina relativa all'apparecchio VDS/VM120, ossia un apparecchio VDS/VM elementare avente peso a vuoto massimo di 120 chilogrammi cui è stata attribuita l'apposita qualifica dall'Aero club d'Italia.

Scendendo nel dettaglio, segnala che la proposta di legge consta di 39 articoli, suddivisi in tre titoli. Essa ha ad oggetto la materia oggi regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, che verrebbe quindi sostituita da una nuova normativa di rango primario.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione del titolo I, prevedendo che esso contenga disposizioni sull'attività di volo da diporto o sportivo effettuata con apparecchi a motore e stabilendo in particolare che tali disposizioni si applichino agli apparecchi a motore operanti nel territorio nazionale in possesso delle caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

L'articolo 2 contiene le definizioni ai fini del titolo I.

L'articolo 3 disciplina la responsabilità per la condotta dei voli da diporto o sportivo a motore. Rispetto alla disciplina vigente, si prevede espressamente che in caso di attività didattica, il pilota responsabile è l'istruttore di volo, salvo nel caso in cui l'allievo, guidato da terra via radio dall'istruttore, volontariamente e consapevolmente disattenda gli ordini impartiti assumendo la responsabilità dell'azione.

L'articolo 4 disciplina i sistemi di sicurezza in termini assai più dettagliati rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 5 disciplina le restrizioni, i divieti e limiti alle operazioni di volo che possono essere adottati dall'ENAC, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in relazione a esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare in termini sostanzialmente analoghi a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 6 disciplina l'uso delle aree per decollo e per atterraggio, che possono essere effettuati su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici nonché su aree occasionali, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari, disciplinando anche alcuni casi particolari.

L'articolo 7 disciplina la registrazione e identificazione degli apparecchi VDS/VM, definiti, ai sensi dell'articolo 2, come aeromobili provvisti di motore impiegato per VDS/VM aventi le caratteristiche tecniche di cui alla lettera *e)* del paragrafo 1 dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1139.

L'articolo 8, che non trova corrispondenza nelle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, contiene la disciplina in materia di apparati radio e certificati di radiotelefonia aeronautica.

L'articolo 9 disciplina gli apparecchi VDS/VM-A, ossia avanzati, definiti dall'articolo 2, come apparecchi VDS/VM aventi i requisiti tecnici di cui all'articolo 9 e a cui è stata attribuita l'apposita qualifica dall'Aero club d'Italia, precisando rispetto ad essi a chi spetti la produzione della dichiarazione autocertificata di conformità.

L'articolo 10, come anticipato, disciplina gli apparecchi VDS/VM-120, stabilendo che la qualifica di apparecchio VDS/VM-120 è attribuita dall'Aero club d'Italia agli apparecchi VDS/VM elementari con peso a vuoto massimo di 120 chilogrammi,

escluso il paracadute balistico. Si precisa che agli apparecchi VDS/VM-120 non può essere conferita la qualifica di VDS/VM-A. L'articolo 11 ha ad oggetto la conduzione dei voli. La norma disciplina dettagliatamente le condizioni per il volo per i piloti titolare di licenza VDS/VM-120, i piloti titolari di licenza VDS/VM equipaggiato con apparato radio e transponder con modalità S e i piloti titolari di licenza VDS/VM ai comandi di un apparecchio equipaggiato con apparato radio VHF, oltre che per i piloti titolari di Licenza VDS/VM-A.

L'articolo 12 disciplina i Voli in formazione e traino, stabilendo i requisiti e definendo le condizioni per l'effettuazione di tale attività di volo.

L'articolo 13 disciplina assai dettagliatamente le licenze di volo per VDS/VM e le relative abilitazioni, nonché le modalità di conseguimento delle stesse.

L'articolo 14 disciplina le visite mediche necessarie ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività di VDS/VM.

L'articolo 15 individua gli organismi preposti al rilascio della certificazione medica per lo svolgimento dell'attività di VDS/VM e i requisiti minimi richiesti per il conseguimento dell'idoneità.

L'articolo 16 disciplina l'attività preparatoria per il conseguimento della licenza VDS/VM. Si prevede in particolare che l'attività teorico-pratica per il rilascio della L-VDS/VM e per il conseguimento delle pertinenti abilitazioni, per i corsi di perfezionamento e per altre forme addestrative è svolta dalle scuole di volo certificate dall'Aero club d'Italia., nonché le modalità di riconoscimento di tali scuole.

L'articolo 17 regolamenta l'ammissione ai corsi di formazione per il rilascio della licenza VDS/VM e per l'abilitazione al trasporto di passeggeri nonché con riferimento all'ammissione ai corsi per la licenza VDS/VM-120.

L'articolo 18 disciplina l'abilitazione di istruttore VDS/VM e di istruttore VDS/VM-A nonché di istruttore VDS/VM-120 prevedendo che tali abilitazioni siano rilasciate dall'Aero club d'Italia.

L'articolo 19 dispone che le prove di esame teoriche e pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo i criteri stabiliti dall'Aero club d'Italia e approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.

L'articolo 20 prevede l'obbligo di assicurazione a copertura della responsabilità civile per i proprietari di apparecchi VDS/VM, anche che non li utilizzino personalmente, per danni a terzi sulla superficie e a seguito di urto o di collisione in volo mentre l'articolo 21 definisce i requisiti della copertura assicurativa.

Gli articoli da 22 a 37 contengono la disciplina del volo turistico o da diporto libero, ossia con apparecchi non a motore.

La struttura delle disposizioni è simile a quella del titolo I.

L'articolo 22 infatti disciplina l'ambito applicativo, l'articolo 23 le definizioni, l'articolo 24 per la responsabilità per la condotta dei voli, l'articolo 25 i sistemi di sicurezza. L'articolo 26 disciplina le restrizioni, i divieti e i limiti alle operazioni di volo in termini sostanzialmente simili a quanto previsto per il volo sportivo a motore.

L'articolo 27 definisce le modalità di conduzione dei voli, mentre l'articolo 28 stabilisce i criteri di precedenza da applicare al volo libero.

L'articolo 29 stabilisce le condizioni per il rilascio delle licenze VDS/VL e delle relative abilitazioni, attribuendo la competenza al rilascio delle stesse all'Aero club d'Italia.

L'articolo 30 disciplina l'accertamento dell'idoneità psicofisica al volo, mentre l'articolo 31 individua gli organismi preposti al rilascio di tale certificazione. L'articolo 32 disciplina l'attività preparatoria necessaria al conseguimento di attestati di idoneità e affida all'Aero club d'Italia il compito di adottare un regolamento in materia. L'articolo 33 stabilisce i requisiti per l'ammissione ai corsi preparatori al rilascio della licenza VDS/VL, mentre l'articolo 34 attribuisce all'Aero club d'Italia il compito di rilasciare le licenze di istruttore. L'articolo 35 disciplina le prove di

esame di abilitazione di istruttore mentre l'articolo 36 stabilisce i criteri e le modalità per il mantenimento delle abilitazioni di istruttore. L'articolo 37 e l'articolo 38 disciplinano infine la copertura assicurativa per danni a terzi e i relativi requisiti minimi di copertura.

Raffaella PAITA, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 17.40.

Proposte di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità.
Nomine nn. 63, 64 e 65.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina, rinviato nella seduta del 10 settembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente,* ricorda che nella seduta del 10 settembre scorso è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta di ieri ha avuto luogo l'audizione dei soggetti designati.

Avverte che le proposte di nomina risulteranno approvate e si intenderà espresso parere favorevole, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 37, comma 1-*bis,* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ove esse conseguano il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti la Commissione.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore,* formula tre proposte di parere favorevole sulla nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Raffaella PAITA, *presidente,* comunica il risultato della votazione:

Presenti 41
Votanti 41
Maggioranza dei 2/3
dei componenti 29

Hanno votato sì 40
Hanno votato no 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Barbuto, Baldini, in sostituzione di Bergamini, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Caffarato, in sostituzione di Capitanio, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Prestipino, in sostituzione di Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Morelli, Mulè, Nobili, Paita, Enrico Borghi, in sostituzione di Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Invidia, in sostituzione di Paolo Nicolò Romano, Rospi, Mazzetti, in sostituzione di Rosso, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Mantovani, in sostituzione di Silvestroni, Sozzani, Chiazzese, in sostituzione di Spessotto, Tasso, Termini, Tombolato, Zanella e Zordan.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole sulla nomina della dottoressa Carla Roncallo a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Raffaella PAITA, *presidente,* comunica il risultato della votazione:

Presenti 41
Votanti 41
Maggioranza dei 2/3
dei componenti 29

Hanno votato *sì* 37
Hanno votato *no* 4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Barbuto, Baldini, in sostituzione di Bergamini, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Caffarato, in sostituzione di Capitanio, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Prestipino, in sostituzione di Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Morelli, Mulè, Nobili, Paita, Enrico Borghi, in sostituzione di Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Invidia, in sostituzione di Paolo Nicolò Romano, Rospi, Mazzetti, in sostituzione di Rosso, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Mantovani, in sostituzione di Silvestroni, Sozzani, Chiazzese, in sostituzione di Spessotto, Tasso, Termini, Tombolato, Zanella e Zordan.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Francesco Parola a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Raffaella PAITA, *presidente,* comunica il risultato della votazione:

Presenti 41
Votanti 41
Maggioranza dei 2/3
dei componenti 29

Hanno votato *sì* 41

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Barbuto, Baldini, in sostituzione di Bergamini, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Caffarato, in sostituzione di Capitanio, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Prestipino, in sostituzione di Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Morelli, Mulè, Nobili, Paita, Enrico Borghi, in sostituzione di Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Invidia, in sostituzione di Paolo Nicolò Romano, Rospi, Mazzetti, in sostituzione di Rosso, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Mantovani, in sostituzione di Silvestroni, Sozzani, Chiazzese, in sostituzione di Spessotto, Tasso, Termini, Tombolato, Zanella e Zordan.

Raffaella PAITA, *presidente,* avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 18.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 18.15.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund.* (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame dello schema di relazione all'Assemblea.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice,* ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi sullo schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del

Recovery Fund, trasmesso in data odierna dalla Commissione Bilancio.

Procede dunque all'illustrazione dei contenuti dello schema di relazione.

Per far fronte alla crisi provocata dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione europea hanno chiesto alla Commissione di presentare, a fine maggio, un ampio pacchetto di proposte che associ il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito dello strumento *Next Generation EU (*NGEU).

Nel luglio 2020, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Generation EU*, finalizzato a raccogliere fondi sui mercati per canalizzarli verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale.

Nell'ambito del *Next Generation EU*, il più importante strumento è il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), che mette a disposizione degli Stati membri, per programmi di investimento e riforme, 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi di euro in sussidi e 360 miliardi di euro in prestiti.

Secondo le prime stime del Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni.

L'ammontare dei sussidi sarà calcolato in due *tranche*, pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento del totale. Per il loro calcolo saranno utilizzati parametri differenti:

la prima *tranche*, del 70 per cento, deve essere impegnata negli anni 2021 e 2022 e viene calcolata sulla base di alcuni parametri quali la popolazione, il PIL *pro capite*, il tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019;

il restante 30 per cento deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022 sostituendo al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 i criteri della perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021.

I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) degli Stati membri potranno essere presentati per la prima valutazione da parte della Commissione nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, mentre il termine ultimo per la presentazione dei Piani è fissato al 30 aprile 2021.

La Commissione europea avrà a disposizione fino a 2 mesi per le sue valutazioni e per proporre al Consiglio Ecofin l'approvazione del Piano nazionale. L'Ecofin dovrà approvare il Piano con un atto di attuazione (*implementing act*), da adottare a maggioranza qualificata entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea. Dalla presentazione formale del Piano potrebbero quindi passare alcuni mesi per l'approvazione per effetto della quale vi sarà poi la possibilità di accedere al 10 per cento dell'importo complessivo.

Inoltre, potranno essere incluse nei programmi spese sostenute a partire da febbraio 2020 se coerenti con gli obiettivi e i criteri dello strumento RRF.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza individua le seguenti priorità:

1) promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri;

2) attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere;

3) sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi da Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

La proposta della Commissione europea stabilisce i criteri di ammissibilità dei

progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR.

La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme ad essi correlate. I progetti e le iniziative di riforma dovranno essere allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale.

Lo stretto legame con il Semestre europeo richiama anche alla necessità che le misure e i progetti contribuiscano alla correzione degli squilibri macroeconomici, in particolare per i Paesi come l'Italia i cui squilibri sono stati giudicati eccessivi nell'ambito della relativa procedura.

È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti, gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE.

I legami e la coerenza con le riforme e le politiche di supporto devono essere chiaramente esplicitati e dovrà darsi evidenza della tempistica e delle modalità di attuazione, con *target* intermedi (milestones) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore.

I criteri di ammissibilità dei progetti possono essere così sintetizzati:

piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR;

significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale dell'occupazione;

i costi e gli impatti economici, ambientali e sociali devono essere quantificabili, motivati e ragionevoli;

esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto;

indicazione della tempistica e modalità di attuazione, con *target* intermedi e finali;

chiara identificazione del soggetto attuatore;

se integrano progetti esistenti, devono rafforzarli credibilmente.

Per quanto riguarda i pagamenti, al raggiungimento dei *milestone* previsti nel Piano, lo Stato membro sottopone alla Commissione una richiesta di pagamento su base semestrale. Il pagamento è strettamente condizionato al raggiungimento di tali specifici obiettivi. La Commissione ha due mesi per accertare il soddisfacente raggiungimento del *milestone*, sentito il parere del Comitato economico e finanziario da adottare preferibilmente per consenso. Qualora uno o più Stati membri ritenga sussistano significative deviazioni rispetto al soddisfacente raggiungimento dei *milestone* o degli obiettivi da parte dello Stato membro richiedente, può chiedere al Presidente del Consiglio europeo di rimettere la questione al Consiglio europeo, che ne discute esaustivamente. Durante questo periodo che non può durare, di norma, più di tre mesi, la Commissione non può adottare alcuna decisione sui pagamenti.

Passando ad esaminare le iniziative a livello nazionale, nella seduta del 29 luglio scorso, le Assemblee di Camera e Senato hanno approvato le misure prospettate nel Programma nazionale di riforma 2020, con le risoluzioni n. 6/00124 e n. 6/00126 che impegnano il Governo, tra l'altro, ad adottare rapidamente un Piano per la ripresa nazionale coerente con gli obiettivi delineati nel PNR e con le recenti strategie dell'Unione europea in tema di transizione digitale ed ecologica, da condividere in Parlamento e far vivere nel Paese, che ponga le basi per l'utilizzo, in una logica di integrazione dei fondi già attivati, del NGEU, del QFP 2021-2027 e dei fondi strutturali, nonché di tutte le risorse che saranno messe a disposizione del nostro Paese nei prossimi mesi per gli interventi finalizzati a ridurre l'impatto della crisi su imprese e cittadini, e a dotare il PNRR di contenuti specifici.

Il Governo ha intenzione di presentare alla Commissione europea le linee princi-

pali del PNRR con le priorità e i primi progetti, il 15 ottobre, unitamente al Documento programmatico di bilancio (DPB). Questa bozza di PNRR consentirà di avviare l'interlocuzione già negli ultimi mesi del 2020 e di accelerare la predisposizione del PNRR, che illustrerà progetti e obiettivi con relative tappe di esecuzione e realizzazione di riforme.

Inoltre, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), che sarà presentata alle Camere prima della presentazione in sede europea delle linee guida del PNRR, illustrerà come il PNRR e i connessi investimenti si andranno ad inserire nella programmazione triennale di bilancio.

Circa i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la proposta di linee guida per la definizione di tale Piano è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre scorso. Da essa emerge che il PNRR dell'Italia sarà costruito secondo una sequenza logica così strutturata:

le sfide che il Paese intende affrontare;

le missioni del programma, a loro volta suddivise in *cluster* (o insiemi) di progetti omogenei atti a realizzare le missioni e, di conseguenza, vincere le sfide stesse;

i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati nei *cluster*;

le iniziative di riforma che saranno collegate ad uno o più *cluster* di intervento.

Le sfide incluse nel PNRR possono essere così sintetizzate: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Le missioni sono sei e riguardano i seguenti argomenti:

1) Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

2) Rivoluzione verde e transizione ecologica;

3) Infrastrutture per la mobilità;

4) Istruzione, formazione, ricerca e cultura

5) Equità sociale, di genere e territoriale;

6) Salute.

Le iniziative di riforma e le politiche di supporto, collegate ad uno o più *cluster* di intervento, riguardano invece l'incremento degli investimenti pubblici, la riforma della pubblica amministrazione, l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo, la riforma del fisco, la riforma della giustizia e la riforma del lavoro.

Analizzando gli ambiti di interesse della Commissione, per quanto riguarda la missione n. 1, *Digitalizzazione, innovazione e competitività* del sistema produttivo, il Governo punta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco. In questo contesto, ciascun cittadino e ciascuna impresa saranno dotati di un'identità digitale unica. La diffusione delle tecnologie digitali richiederà il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, con il completamento della rete nazionale di telecomunicazioni ottica e gli interventi per lo sviluppo delle reti 5G.

Sul versante della competitività e resilienza del sistema produttivo si mira a rafforzare e modernizzare le imprese, favorendone la trasformazione digitale e la patrimonializzazione (in particolare delle micro e piccole imprese), potenziando gli strumenti finanziari disponibili e promuovendone l'internazionalizzazione. Un'attenzione particolare va riservata alla promozione dell'industria culturale e del turismo, vero *asset* strategico dell'Italia.

La missione n. 3, *Infrastrutture per la mobilità*, richiede investimenti e una maggiore efficienza dei processi autorizzativi. Il Governo intende puntare sulla rete ferroviaria AV-AC ad alta velocità di rete per passeggeri e merci con il completamento dei corridoi TEN-T, su interventi sulla rete

stradale e autostradale con un'attenzione particolare per ponti e viadotti, su interventi finalizzati alla promozione dell'intermodalità logistica integrata per le merci e di una mobilità a supporto del turismo lento e sostenibile, con specifico riferimento alle ferrovie turistiche.

Ai fini della valutazione positiva dei progetti, allo scopo di rendere la selezione più precisa e granulare, le linee guida specificano i seguenti criteri aggiuntivi di valutazione, rispetto a quelli previsti dalla proposta di regolamento della Commissione:

progetti che riguardano principalmente la creazione di beni pubblici (infrastrutture, educazione e formazione, ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione sociale e territoriale);

rapida attuabilità/cantierabilità del progetto, soprattutto nella prima fase del PNRR;

monitorabilità del progetto in termini di specificazione delle realizzazioni attese, dei traguardi intermedi e finali, nonché collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi strategici del PNRR;

progetti con effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari, finora scartati per mancanza di fondi;

progetti che per l'implementazione e il finanziamento prevedono forme di partenariato pubblico-privato, ovvero progetti che prevedano capitali privati per la loro realizzazione;

patto occupazionale, oppure stima affidabile del beneficio occupazionale;

progetti che comportano basso consumo di suolo e favoriscono l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali;

progetti che contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Risultano quindi premianti la piena coerenza con gli obiettivi del Piano di rilancio del Paese (con particolare enfasi sull'innovazione e la sostenibilità ambientale e sociale), l'aderenza alle « missioni » del Piano Sud 2030, il valore aggiunto in termini di occupazione, la creazione di beni pubblici, la rapidità di attuazione, la partecipazione di capitali privati ai progetti e la loro monitorabilità.

Al fine di evitare una frammentazione del PNRR in progetti isolati e non coerenti fra di loro, non collocati all'interno di strategie intersettoriali e che non sfruttino le economie di scala e di scopo, necessarie per un impatto significativo sugli obiettivi prefissati nel Piano stesso, si è ritenuto necessario specificare i criteri di valutazione negativa, ovvero di esclusione di determinati progetti:

progetti finanziabili integralmente tramite altri fondi UE e QFP 2021-27;

infrastrutture che non hanno un livello di preparazione progettuale sufficiente, dati i tempi medi di attuazione e la dimensione del progetto;

progetti « storici » che hanno noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio termine, pur avendo già avuto disponibilità di fondi;

progetti o misure che non hanno impatti duraturi su PIL e occupazione;

progetti che non presentano stime attendibili sull'impatto economico atteso (tasso di ritorno economico, impatto occupazionale duraturo, numero di beneficiari);

progetti per i quali non è individuato il modo di monitorarne la realizzazione;

progetti che non rispettino i criteri di sostenibilità.

Lo schema di relazione della Commissione bilancio in esame fornisce inoltre alcune indicazioni di carattere generale e metodologico, riconducibili in modo trasversale a tutti i settori di spesa, volte a definire i criteri su cui basare il processo di selezione degli interventi nei diversi ambiti e ad individuare i settori prioritari di intervento su cui concentrare le risorse.

Esso ricorda che nel 2019, in Italia, la quota degli investimenti totali sul PIL (misurati a prezzi correnti) è risultata del 18,1 per cento, ben inferiore a quella media dei Paesi dell'area euro (pari al 22 per cento). Questa incidenza ha toccato nel nostro Paese un massimo del 21,3 per cento nel 2008 e un minimo del 16,7 per cento nel 2014.

Inoltre, nel 2019 la spesa complessiva per investimenti si è attestata allo stesso livello del 2010 e, al suo interno, la voce in diminuzione è quella degli investimenti delle amministrazioni pubbliche (-18,9 per cento), mentre quelli del settore privato – che includono anche le unità a controllo pubblico non classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche – sono aumentati (+3,5 per cento). Se rapportata al PIL, dal 2008 al 2019 la quota di investimenti pubblici italiani è scesa di circa un punto percentuale (da 3,2 per cento a 2,3 per cento) attestandosi su un livello inferiore di quello dell'area euro (pari al 2,8 per cento nel 2019).

Lo schema di relazione sottolinea, fra l'altro, che tra i fattori che determinano il ritardo tecnologico del nostro Paese vi e' il basso livello di investimenti in ricerca e sviluppo che in Italia hanno rappresentato nell'ultimo decennio una quota rispetto al PIL inferiore di circa la metà rispetto a quella registrata nell'Unione europea.

In questo contesto il livello trascurabile degli investimenti in istruzione, da una parte, e in innovazione, dall'altra, rischia di innescare un circolo vizioso che amplifica il ritardo produttivo del Paese.

Non è inoltre trascurato il fatto che l'Italia, per la sua posizione privilegiata, può essere considerata una grande piattaforma sul Mediterraneo, capace di rappresentare il vero « porto d'Europa », approdo naturale dei traffici di merci. È fondamentale, quindi, investire nelle infrastrutture, per cogliere l'obiettivo di connettere in maniera efficiente tutto il territorio italiano all'Europa, rendendo fluidi e veloci gli scambi commerciali, anche al fine di colmare il divario tra il Nord e il Sud della Nazione. In tale contesto risultano quindi necessari investimenti sulla dorsale Tirrenica e Adriatica con una sinergica connessione tra reti ferroviarie, viarie e infrastrutture portuali e aeroportuali, nonché il raccordo fra il Brennero e il Tirreno.

Si dovrà inoltre rapidamente procedere lungo la strada della semplificazione delle procedure e del recupero di efficienza della pubblica amministrazione, anche attraverso un'estensione del principio « *once only* », che sarà favorito sia dalla digitalizzazione, sia dall'assunzione di nuovo personale qualificato, capace di dare impulso al processo di ammodernamento.

In tema di risorse e territori, l'elaborazione del PNRR si innesta su un quadro programmatico e normativo che impone di tenere conto dei divari territoriali di sviluppo esistenti nel nostro Paese e delle misure fin qui messe in opera, con risultati variabili, per cercare di superarli. Gli interventi a sostegno delle aree più deboli del territorio nazionale devono pertanto essere ispirati alla creazione di un ambiente – fatto di capitale infrastrutturale, capitale umano e regolamentazione – idoneo affinché le attività d'impresa possano nascere e svilupparsi.

In questa prospettiva, appare fondamentale non ritardare ulteriormente l'avvio di politiche di riequilibrio degli investimenti e cogliere la straordinaria occasione offerta dal *Recovery Fund*. La SVIMEZ stima che per ogni euro di investimento al Sud, si generino circa 1,3 euro di valore aggiunto per il Paese, e, di questi, circa 30 centesimi (il 25 per cento) ricadano nel Centro-Nord.

Nel lungo periodo, infatti, il processo di accumulazione di capitale, dati i rendimenti decrescenti al crescere della dotazione dello *stock* di capitale, produce dinamiche più sostenute nel Mezzogiorno che al Centro-Nord. Anche in questo caso, il modello SVIMEZ evidenzia come, posto uguale ad 1 il valore del moltiplicatore nel primo anno di realizzazione degli investimenti, questo cresca di oltre il 70 per cento al Mezzogiorno alla fine del quadriennio, contro una crescita del 10 per cento al Centro-Nord.

Il PNRR rappresenta quindi una occasione unica per disegnare un nuovo percorso di perequazione tra le diverse aree del Paese che consenta il superamento del criterio della spesa storica e la messa a disposizione di risorse per garantire servizi pubblici adeguati anche nelle aree più disagiate, nel pieno rispetto della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo e dei principi fondamentali della Carta Costituzionale in materia di salute, istruzione e mobilità. Sotto tale profilo le nuove risorse europee previste dal *Recovery Fund* potranno essere impiegate per attuare finalmente la complessa procedura di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) afferenti ai diritti civili e sociali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, creando condizioni di sviluppo e benessere per le aree più depresse del Paese.

Il PNRR, inoltre, costituisce anche uno strumento per accelerare l'attuazione del Piano Sud 2030, le cui linee di intervento paiono del tutto coerenti con la natura e le finalità di progetti che dovranno essere presentati all'Unione europea.

L'obiettivo prioritario resta quello di incrementare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, al fine di colmare, nel giro di alcuni anni, il divario infrastrutturale che rallenta la crescita di quei territori. Le nuove risorse andranno utilizzate anche per trasformare la Strategia nazionale per le aree interne in una politica stabile e strutturale, uscendo definitivamente dalla logica sperimentale. In tale quadro appare essenziale che anche per le risorse del PNRR trovi applicazione la clausola del 34 per cento, che impone alle amministrazioni centrali di destinare alle regioni meridionali una quota di spesa ordinaria in conto capitale pari almeno alla percentuale di popolazione residente, sempre che si tratti di risorse destinate a progetti che rispondano ai criteri di valutazione previsti e che siano realizzati nei tempi previsti, da monitorare – anche in sede parlamentare – al pari degli altri interventi programmati sul territorio nazionale.

Anzi, considerato il più alto moltiplicatore che caratterizza la spesa di investimento effettuata al Sud – di cui peraltro beneficerebbe l'intero territorio nazionale – e la necessità di superare il divario soprattutto infrastrutturale esistente tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno, è auspicabile che le risorse del PNRR siano destinate al Mezzogiorno in misura anche maggiore rispetto a quanto prevista dalla clausola del 34 per cento. Alcune simulazioni presentate dalla SVIMEZ nel corso della sua audizione, mettendo a confronto scenari alternativi di ripartizione degli investimenti tra le diverse aree del Paese, evidenziano come la destinazione delle risorse del PNRR al Mezzogiorno anche in misura superiore al 34 per cento non solo accelererebbe la velocità di convergenza all'interno del territorio nazionale nel lungo periodo, ma migliorerebbe anche la dinamica di convergenza dell'Italia verso il resto d'Europa.

Le risorse che affluiranno al Sud attraverso il PNRR vanno a sommarsi agli ordinari finanziamenti europei per la crescita e la convergenza nell'ambito del QFP 2021-2027, nonché alla quota di cofinanziamento nazionale. Si tratta di una massa critica di risorse senza precedenti, la cui entità supera, in percentuale sul PIL nazionale, quella dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il che rende evidenza del fatto che siamo di fronte a un'occasione storica, probabilmente unica e irripetibile, per consentire al Mezzogiorno di colmare il divario rispetto alle zone più sviluppate del Paese.

Alla storica frattura territoriale tra Nord e Sud si sovrappongono, poi, il divario crescente tra centri urbani, aree interne e isole minori nonché l'emergere di una specifica questione appenninica, soprattutto nelle aree interessate, in tempi recenti, da terremoti e altri devastanti fenomeni naturali. A ciò si aggiunge il grave svantaggio competitivo delle isole maggiori, legato in larga parte allo storico e mai risolto problema della mancanza di continuità territoriale, e di

alcuni territori alpini, fortemente in crisi e minacciati dalla concorrenza dei Paesi confinanti.

Per quel che concerne le aree interne, è necessario che le risorse del PNRR siano destinate a misure volte ad invertire i fenomeni di depauperamento demografico e socio-economico dei territori, sia attraverso il rafforzamento dei settori a forte vocazione territoriale e il sostegno alla creazione di imprese innovative sia mediante la realizzazione di nuove e più efficienti infrastrutture per la mobilità, per avvicinare l'Appennino alle coste e alla Capitale, rilanciare i collegamenti tra il Mar Adriatico, il Mar Tirreno e il Mar Ionio e rafforzare le connessioni sulla dorsale appenninica. In questo quadro, lo schema di relazione ritiene fondamentale concentrare le risorse su interventi volti a valorizzare il tema della vulnerabilità dei territori che presentano un elevato rischio di calamità naturali.

In tema di trasparenza e controllo, l'obiettivo della massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse potrebbe poi consigliare di individuare una sede – un sito *internet* o un portale dedicati – che consenta in tempo reale, a tutti i cittadini, di verificare le scelte effettuate e lo stato di avanzamento dei progetti, anche con riferimento agli obiettivi fissati.

L'elaborazione del PNRR e la sua successiva attuazione rappresentano inoltre un'occasione unica per innestare a tutti i livelli di governo una cultura della valutazione delle politiche pubbliche.

Lo schema di relazione si sofferma infine sul coinvolgimento del Parlamento.

Per quanto concerne la fase di predisposizione del PNRR, appare indispensabile che le Camere siano coinvolte nell'intero *iter* che caratterizza tale fase, di cui la proposta di linee guida presentata dal Governo rappresenta soltanto il punto di partenza, in modo che esse possano esprimersi al riguardo con specifici atti di indirizzo. In particolare, tale coinvolgimento dovrebbe riguardare anche tutte le tappe successive alla proposta di linee guida, vale a dire sia la presentazione della bozza di PNRR – che dovrebbe essere trasmessa dal Governo alla Commissione europea contestualmente al Documento programmatico di bilancio (DPB) entro il prossimo 15 ottobre – sia la definitiva versione del PNRR che dovrebbe essere, invece, presentata in Europa dopo l'entrata in vigore del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, attualmente in corso di completamento.

Per quanto riguarda, invece, la successiva attuazione del PNRR, appare necessario che le Camere procedano ad un'accurata e continua attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, volta a verificare il puntuale rispetto degli obiettivi prefissati e dei relativi tempi, posto che, come visto, l'erogazione delle risorse da parte dell'Unione europea è strettamente collegata proprio al rispetto di tali aspetti.

In particolare, si potrebbe prevedere, da un lato, la trasmissione di una relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, da parte del Governo alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni permanenti dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di svolgere il monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 18.25.

Modifiche al codice della strada.
C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato in Commissione nella seduta odierna dell'Assemblea.

Raffaella PAITA, *presidente*, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, propone che la Commissione istituisca un Comitato ristretto al fine di individuare le modifiche al testo unificato delle proposte di legge necessarie ad adeguarlo alle modifiche legislative intervenute dopo la conclusione dell'esame in sede referente, avvenuta l'11 luglio 2019, e al parere della Commissione bilancio.

Simone BALDELLI (FI), pur non manifestando pregiudiziali circa l'istituzione di un Comitato ristretto, come testé proposto dalla presidente Paita, rivolge tuttavia un appello a quest'ultima, anche nella sua qualità di garante di un corretto rapporto che deve intercorrere tra maggioranza e opposizioni, così come al relatore, di cui riconosce l'impegno sinora profuso, pur nella naturale dialettica tra posizioni non sempre convergenti tra le diverse forze politiche, affinché venga anzitutto presidiata e tutelata la dignità istituzionale del Parlamento e non risulti vanificato l'importante lavoro sin qui svolto dalla Commissione sul provvedimento in esame. Intende in particolar modo fare riferimento alle deliberazioni assunte dal Senato durante l'esame del decreto-legge cosiddetto « Semplificazioni », nel corso del quale sono state maldestramente approvate, in fase emendativa, numerose norme ricadenti nella medesima materia oggetto del presente provvedimento ovvero in esso già contenute. Rileva come dette norme siano state peraltro oggetto di un richiamo da parte dello stesso Presidente della Repubblica, in quanto sostanzialmente estranee alla materia ed alle finalità proprie del citato decreto-legge e appaiono piuttosto il frutto di una indebita ingerenza di interessi in qualche misura imposti da *lobbies* estranee al circuito politico-rappresentativo, con pregiudizio della collettività intera. Indirizza pertanto al relatore e alla Commissione un invito a compiere un serio ed approfondito supplemento di riflessione affinché, nel ripristinare la centralità della sede parlamentare, si possano individuare quei pochi ma significativi punti di condivisione tra le diverse forze politiche, sulla base dei quali riavviare un positivo *iter* del provvedimento stesso, momentaneamente interrotto a seguito della odierna deliberazione del rinvio in Commissione assunta dall'Assemblea. Ritiene che una simile modalità di lavoro potrebbe altresì consentire di procedere alla abrogazione di talune delle predette misure introdotte in materia dal Senato, che risultano assolutamente non condivisibili, quali ad esempio l'installazione di autovelox nei centri urbani anche in riferimento a soglie di velocità assai ridotte ovvero la possibilità per gli addetti delle società di nettezza urbana di elevare contravvenzioni, che, pur considerate le esigenze di liquidità degli enti locali nel difficile momento attuale, appaiono evidentemente finalizzate al solo scopo di realizzare introiti di cassa con rilevanti conseguenze di carattere economico-sociale a carico dei cittadini. Ritiene conclusivamente che, anche sulla base delle specifiche proposte avanzate dal gruppo di Forza Italia, nel prossimo lavoro di Commissione dovranno individuarsi i necessari punti di caduta tali da consentire, da un lato, di emendare le peggiori storture introdotte presso il Senato e, dall'altro, di pervenire a soluzioni auspicabilmente condivise, sulla base delle quali completare l'esame del testo.

Raffaella PAITA, *presidente*, nel ringraziare preliminarmente l'onorevole Baldelli per la sensibilità e correttezza istituzionale dimostrate anche nella presente circostanza, esprime a nome della Commissione intera l'amarezza e il disappunto per

quanto avvenuto al Senato con riferimento all'approvazione, nell'ambito del decreto-legge cosiddetto « Semplificazioni », di norme inerenti alla materia oggetto del presente provvedimento. In tale quadro, precisa che il rinvio in Commissione, deliberato nella giornata odierna dall'Assemblea su richiesta del relatore, di cui sottolinea il costante e proficuo impegno sinora profuso, è stato comunque deciso nell'ottica di una rapida conclusione dei lavori della Commissione, già nel mese di novembre. Avverte, altresì, che sin dalla prossima settimana la Commissione sarà quindi impegnata nell'esame del provvedimento stesso, naturalmente anche attraverso una stretta interlocuzione con il Governo, al fine tra l'altro di verificare la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie, stigmatizzando il fatto che non vi sia stato alcun impegno da parte dell'esecutivo volto a reperire le risorse, dall'ammontare piuttosto contenuto, necessarie a coprire alcune delicate disposizioni del provvedimento condivise da tutti i gruppi parlamentari e attese dalla collettività.

Simone BALDELLI (FI), nel ringraziare a sua volta la presidente Paita, desidera tuttavia lasciare agli atti la personale perplessità circa la tempistica dalla stessa prefigurata, dal momento che, comportando il provvedimento in esame oneri di carattere finanziario, difficilmente esso potrà essere concretamente discusso dall'Assemblea già nel prossimo mese di novembre, coincidendo verosimilmente tale periodo con lo svolgimento della sessione di bilancio. In tale quadro, invita a prendere in considerazione, qualora si realizzasse il consenso a tal fine richiesto, l'ipotesi di un trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa, onde velocizzare i tempi di esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.

Raffaella PAITA, *presidente,* rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
C. 1634 Spessotto.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (C. 2415 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 253

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 253

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 269

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 258

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04632 Benamati: Sulla strategia industriale della Sematic S.p.a. 258

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 270

5-04633 Squeri: Sul prezzo unico nazionale dell'energia elettrica 258

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 271

5-04634 Sut: Sulla proroga delle misure finalizzate a favorire l'efficientamento energetico degli edifici 259

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 272

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 259

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Partito Democratico, cessa di far parte della Commissione il deputato Marco Lacarra e, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Serse Soverini.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824 Liuni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela MASI (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad espri-

mere il parere di competenza sulla proposta di legge C. 1824 Liuni, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla XIII Commissione agricoltura, che reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche.

Ricorda che il testo trasmesso si compone di 19 articoli ed è il risultato dell'attività emendativa svoltasi nella Commissione di merito all'esito del dibattito e di un'approfondita istruttoria che ha compreso lo svolgimento di un nutrito ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono state audite le organizzazioni agricole, il CREA, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati e le principali associazioni rappresentative del settore.

Fa preliminarmente presente che la normativa attuale relativa al florovivaismo è composta da diversi provvedimenti che disciplinano solo alcuni aspetti della materia. Segnala che, pur essendo l'Italia un Paese esportatore netto di piante, alberi, arbusti e di fogliame e fronde e vantando il settore una produzione pari a 2,6 miliardi di euro, negli ultimi anni si è manifestata una forte crisi che ha ridotto il numero di aziende operanti e delle superfici coltivate nonostante, come sottolineato dalla relazione illustrativa, i prodotti del florovivaismo siano idonei a contribuire a determinare un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti nonché di diventare motore di sviluppo sostenibile.

Per tali ragioni, la proposta di legge in titolo persegue la finalità di introdurre, racchiudendole in un unico contesto normativo, norme in materia di coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, commercializzazione, qualità e utilizzo dei prodotti dell'attività florovivaistica.

L'articolo 1 reca la definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, indicandone la tipologia di prodotto (comma 2), individuando (comma 3) cinque macro-comparti produttivi (floricoltura intensiva, produzione di organi di propagazione, vivaismo ornamentale, ortofrutticolo e non ornamentale) e specificando che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le molteplici attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio (comma 4), includendo, in tale ambito, la logistica, i trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, le attività di consulenza e di assistenza tecnica, le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale, i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli (comma 5).

L'articolo 2 reca disposizioni sull'istruzione di base, la formazione e l'innovazione nel settore florovivaistico, prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di un Programma finalizzato all'adozione di percorsi didattici per la scuola dell'obbligo volti a sensibilizzare sulle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano (comma 1). Dispone (al comma 2) che, con intesa in Conferenza Unificata, siano previsti i requisiti professionali degli operatori del settore prevedendo, comunque, che questi siano in possesso dell'attestato di partecipazione a corso di formazione professionale abilitante ovvero della laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti o del diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti. Il comma 3, inoltre, dispone che il Ministero competente favorisca iniziative per lo sviluppo della produzione ecosostenibile attraverso bandi di concorsi di idee, ovvero istituisca premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente ecosostenibili, per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti il florovivaismo.

L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico attraverso l'individuazione, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, di siti regionali atti all'istituzione di piattaforme logistiche nonché di mercati all'ingrosso di snodo e relativi collegamenti infrastrutturali (comma 1), la semplificazione per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante (comma 2) nonché detrazioni (al 36 per cento per il 2020) fino a 500 euro per l'acquisto di fiori e piante da interno. Segnala che il predetto comma 1 reca disposizioni sostanzialmente uguali a quelle di cui al successivo articolo 10 (che presenta una rubrica del medesimo tenore dell'articolo in commento): fa presente che entrambi gli articoli sono stati inseriti in fase di esame delle proposte emendative, approvate nel corso della stessa seduta e osserva che la Commissione di merito dovrà quindi intervenire per omogeneizzare il testo.

L'articolo 4, nel recare la definizione di attività agricola florovivaistica, specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del codice civile nonché anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, e che consiste nell'attività diretta alla produzione e alla manipolazione del vegetale (commi 1 e 2). L'attività di produzione e di vendita comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde nonché le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico e privato (comma 3). Il comma 4 prevede che le aziende vivaistiche già attive nell'accrescimento di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche regionali per produrre materiale forestale certificato. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione degli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione e delle principali figure professionali che operano nell'ambito nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.

L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate alle attività florovivaistiche al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale (comma 1). Una volta costituiti i distretti, le regioni e le province autonome adeguano i contenuti dei piani di gestione del territorio locali ai fini della loro corretta applicazione (comma 4).

Nell'articolo 6 viene riformato il Tavolo tecnico del settore florovivaistico dando ad esso un'organizzazione più agile, attraverso l'istituzione di un Osservatorio per i dati statistici ed economici (commi 8 e 9), che analizza anche l'aspetto dell'import-export e di un Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale (commi 10 e 11), con il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde. Il Tavolo ha il compito di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico. In tal senso il comma 2 prevede che esso svolga funzioni di: coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo; promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera; monitoraggio dei dati economici e statistici; monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, orto-frutticolo e del verde urbano e forestale; studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà ve-

getali tipiche locali; attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati ad emergenze fitosanitarie; promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca; elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore. Il comma 3 stabilisce le modalità di nomina dei componenti del Tavolo e la loro durata in carica. Il comma 4 prevede che sia composto da rappresentanti: di Ministeri (tra i quali uno dello sviluppo economico), delle regioni, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, della cooperazione, dei mercati generali e delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione, dei collegi e degli ordini professionali; inoltre il tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, a rappresentanti di alcune organizzazioni ed enti come, tra gli altri, consorzi, sindacati, istituzioni di ricerca e università. Ai partecipanti del Tavolo e degli Osservatori non spettano compensi né rimborsi di spese comunque denominati. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione (comma 13) mentre le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), senza ulteriori aggravi finanziari (comma 14).

L'articolo 7 radica la competenza sulle tematiche relative alla filiera del florovivaismo presso un ufficio dirigenziale non generale del MIPAAF, che monitora la corretta attuazione di quanto disposto dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy* cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

L'articolo 9 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico. Il Piano fornisce alle regioni e alle province autonome gli indirizzi in ordine alle misure e agli obiettivi del settore, anche al fine del loro recepimento nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) (comma 2). Il piano, di durata triennale, individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, gestione ottimizzata dei fattori produttivi – specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo (comma 3). In esso possono essere inoltre individuate le strategie di realizzazione del verde urbano con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate. Il comma 5 dispone che per l'attuazione di quanto previsto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Come precedentemente segnalato, rammenta che l'articolo 10 (interventi per il settore distributivo florovivaistico) reca disposizioni sostanzialmente uguali a quelle di cui all'articolo 3 (che presenta una rubrica del medesimo tenore), comma 1: ricorda che entrambi gli articoli sono stati inseriti in fase di esame delle proposte emendative, approvate nel corso della stessa seduta e osserva che la Commissione di merito dovrà quindi intervenire per omogeneizzare il testo.

Un'istanza particolarmente avvertita è quella della definizione della qualità delle produzioni e dei marchi (articolo 11), in grado di fornire una riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche: a tal fine le regioni, anche d'intesa con il MIPAAF, possono istituire, nel rispetto della normativa internazionale, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di

processo per i prodotti florovivaistici (comma 1). Inoltre, il citato Ministero promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico e promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 12 il MIPAAF predispone, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, un « Piano di Comunicazione e Promozione », sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo di settore, in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore.

L'articolo 13 definisce e regolamenta i centri per il giardinaggio. Si tratta di aziende agricole che operano nel settore e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Sono luoghi aperti al pubblico, corredati di punto vendita, normalmente dotati di serre e di vivai, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore (comma 1). L'armonizzazione a livello nazionale delle normative regionali vigenti viene demandata a un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento all'esame (comma 2).

L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame debba essere adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154.

L'articolo 15, in considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano, prevede che le amministrazioni possono stipulare accordi quadro, per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione, applicabili esclusivamente per la messa a dimora di piante arboree, con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento (comma 1). Il contratto di coltivazione può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e a tal fine le amministrazioni, con propri atti, individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili: le aree in oggetto mantengono comunque la funzione ad uso pubblico (comma 2). Per favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 3).

L'articolo 16 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

In base all'articolo 17 il MIPAAF è chiamato, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale nonché specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale (comma 1). Le regioni possono dare attuazione alle predette disposizioni nei rispettivi PSR (comma 2).

L'articolo 18 contiene una clausola di salvaguardia volta ad assicurare il rispetto delle autonomie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano mentre, infine, l'articolo 19 individua la copertura finanziaria prevedendo che: il MIPAAF è chiamato a destinare una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le attività di comunicazione e di promozione del settore (comma 1); una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero, nel limite mas-

simo di 1 milione di euro, per il predetto triennio, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore (comma 2).

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Diego BINELLI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 14.25.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04632 Benamati: Sulla strategia industriale della Sematic S.p.a.

Maurizio MARTINA (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Maurizio MARTINA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita che segnala l'interesse del Ministero, che ritiene essenziale, ad accompagnare lo sforzo delle maestranze e dei lavoratori, volto a mantenere le attività in questione presso lo stabilimento di Osio, ed evitare la loro delocalizzazione verso Paesi che assicurano un basso costo del lavoro. Ribadisce che quello di Osio è un insediamento sociale e produttivo importante e per tale motivo si aspetta che anche la regione Lombardia dia segnali concreti di interessamento e coinvolgimento. È dell'avviso che debbano essere realizzate con convinzione politiche attive per il mantenimento delle attività produttive sul nostro territorio anche perché le delocalizzazioni legate ai bassi salari devono essere ritenute inaccettabili. Auspica quindi che si applichi con decisione ogni sforzo e si percorra ogni strada possibile per consolidare e proteggere le realtà produttive italiane. Conclude dicendosi certo che il Governo farà la sua parte mentre, ribadendo che bisogna fare di tutto per mantenere queste attività sul territorio, resta in attesa di novità da parte regionale.

5-04633 Squeri: Sul prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Luca SQUERI (FI), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ottenuta e ringrazia la rappresentante del Governo per la ricostruzione dei fatti e per l'esposizione di elementi che non erano a sua conoscenza. Osserva che, purtroppo, è la struttura stessa del mercato in questione ad essere soggetta a tali anomalie. Ritiene tuttavia che resti impregiudicata la problematica di come le fonti energetiche alternative possano e debbano supplire alle esigenze del mercato elettrico. Osserva, infine, che il processo di una più ampia liberalizzazione del mercato elettrico deve essere affrontato con maggior prudenza al fine di attenuare il rischio che simili situazioni e anomalie si ripetano a danno dei consumatori.

5-04634 Sut: Sulla proroga delle misure finalizzate a favorire l'efficientamento energetico degli edifici.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, rimarcando, in particolare, che le misure previste dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, commi 344 e 349) sono al momento previste solo fino al 31 dicembre 2020, generando incertezza tra coloro che hanno attualmente in corso lavori, oggetto delle previste agevolazioni, che difficilmente termineranno entro la predetta scadenza.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ottenuta. Per quanto attiene al rinvio al dibattito parlamentare in sede di discussione della prossima legge di bilancio, evocato da ultimo dalla rappresentante del Governo, circa la proroga delle misure previste dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, commi 344 e 349), auspica che tale proroga sia inclusa nel testo base del disegno di legge bilancio che nelle prossime settimane sarà trasmesso alle Camere, anche al fine di dare un giusto senso di sicurezza a quei cittadini e a quelle imprese che hanno in corso interventi e lavori, per i quali sono possibili tali detrazioni, che non possono essere ultimati entro la fine del 2020 e che probabilmente dovranno essere prolungati nel 2021.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

La seduta comincia alle 18.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra lo Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, sul quale la X Commissione è chiamata a formulare rilievi, alla V Commissione, per le parti di competenza. Ricorda, preliminarmente, che per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19 la Commissione europea, a fine maggio, ha presentato un ampio pacchetto di proposte approvato, con modifiche, dal Consiglio europeo lo scorso 21 luglio volto ad associare il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito dello strumento *Next Generation EU* (NGEU). Tra di esse segnala che per il

bilancio UE 2021-2027 viene prospettata una riduzione di risorse complessive pari a 25,7 miliardi di euro, limitando la spesa complessiva all'1 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE-27 mentre per *Next Generation EU*, il nuovo strumento dell'UE che dovrebbe raccogliere fondi sui mercati per canalizzarli verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale, sono previsti 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti. L'ammontare di *Next Generation EU* è suddiviso per sette programmi, tra i quali, di particolare interesse della X Commissione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), per complessivi 672,5 miliardi di euro, Horizon Europe, il programma per la ricerca e l'innovazione (cui vengono assegnati 5 miliardi di euro); InvestEU, che unisce tutti gli strumenti finanziari UE (cui sono destinati 5,6 miliardi di euro), e il Fondo per una transizione giusta (JTF), che sostiene l'uscita dai combustibili fossili (con 10 miliardi di euro).

Osserva che nell'ambito del *Next Generation EU*, il più importante strumento previsto è senza dubbio il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che dovrebbe rendere disponibili per il nostro Paese risorse complessivamente ammontanti a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 a titolo di prestiti e 81 sotto forma di sovvenzioni. L'ammontare dei sussidi sarà calcolato in due *tranche*, pari rispettivamente al 70 per cento (che deve essere impegnata negli anni 2021 e 2022) e al 30 per cento (che deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022) del totale. I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) degli Stati membri potranno essere presentati per la prima valutazione da parte della Commissione europea nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la presentazione dei Piani. Considerato che, di fatto, la RRF diverrà operativo nella seconda metà del 2021, è stata prevista la possibilità di ottenere prefinanziamenti nel 2021 per un importo pari al 10 per cento dell'importo complessivo. Inoltre, potranno essere incluse spese fatte a partire da febbraio 2020 se coerenti con gli obiettivi e i criteri dello strumento RRF. I programmi di spesa finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) dovranno essere completati entro il 2026.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza individua le seguenti priorità: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri; attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere; sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi da Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile. La proposta della Commissione europea stabilisce i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR. La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme ad essi correlate. I progetti e le iniziative di riforma dovranno essere allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti, gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE.

Ricorda che per il 2020 il Documento di economia e finanza (DEF) è stato presentato dal Governo alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni (schema del Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presen-

tazione dello schema del Programma nazionale di riforma (PNR) – la terza sezione del DEF – e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive, in modo da rapportare le politiche del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche del Consiglio europeo al Paese (CSR) approvate nel 2019, ma anche alla proposta da parte della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020. In questo quadro il Governo, nel giugno scorso ha predisposto un piano di rilancio costruito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale e territoriale, parità di genere.

Tali linee strategiche sono state sviluppate lungo nove direttrici di intervento tra le quali segnala, come di particolare interesse della Commissione, quelle concernenti: un Paese completamente digitale; un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti; un tessuto economico più competitivo e resiliente; un piano integrato di sostegno alle filiere produttive; maggiori investimenti in ricerca e formazione.

Nella seduta del 29 luglio scorso, le Assemblee di Camera e Senato hanno approvato le misure prospettate nel Programma nazionale di riforma 2020, con le risoluzioni n. 6/00124 e n. 6/00126 che impegnano il Governo, tra l'altro, ad adottare rapidamente un Piano per la ripresa nazionale coerente con gli obiettivi delineati nel PNR e con le recenti strategie dell'Unione europea in tema di transizione digitale ed ecologica, da condividere in Parlamento e far vivere nel Paese, che ponga le basi per l'utilizzo, in una logica di integrazione dei fondi già attivati, del NGEU, del QFP 2021-2027 e dei fondi strutturali, nonché di tutte le risorse che saranno messe a disposizione del nostro Paese nei prossimi mesi per gli interventi finalizzati a ridurre l'impatto della crisi su imprese e cittadini, e a dotare il PNRR di contenuti specifici.

In questo contesto, la Commissione bilancio ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, al fine di consegnare alla Camera una base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo, prima della presentazione da parte del Governo stesso del *Recovery Plan*. La Commissione bilancio ha quindi predisposto, in seno al proprio Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una proposta di relazione all'Assemblea, sottoposta alle Commissioni di settore, ai fini della formulazione da parte di queste ultime di rilievi ed osservazioni.

Ricorda, peraltro, che la X Commissione attività produttive, ai fini della formulazione dei predetti rilievi, ha svolto specifiche attività conoscitive.

Ricorda altresì che il Governo ha, infine, trasmesso alle Camere una proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nella giornata del 15 settembre scorso. Da essa emerge che il PNRR dell'Italia si baserà sul predetto piano di rilancio predisposto dal Governo nel giugno scorso, volto a: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione. Il piano dovrebbe essere strutturato su sei missioni: l) Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) Infrastrutture per la mobilità; 4) Istruzione, formazione, ricerca e cultura 5) Equità sociale, di genere e territoriale; 6) Salute.

L'obiettivo del Governo è presentare alla Commissione europea le linee principali del PNRR con le priorità e i primi progetti, il 15 ottobre, unitamente al Documento programmatico di bilancio (DPB). Prima di quel momento, il Governo presenterà alle Camere la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), in cui si illustrerà come

il PNRR e i connessi investimenti si andranno ad inserire nella programmazione triennale di bilancio. La bozza di PNRR, che sarà presentata alla Commissione europea a ottobre, consentirà di avviare l'interlocuzione già negli ultimi mesi del 2020 e di accelerare la predisposizione del PNRR, che illustrerà progetti e obiettivi con relative tappe di esecuzione e realizzazione di riforme.

Per quanto riguarda la missione n. 1, Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, il Governo intende dotare ciascun cittadino e ciascuna impresa di un'identità digitale unica nonché potenziare le infrastrutture tecnologiche e completare la rete nazionale di telecomunicazioni ottica e gli interventi per lo sviluppo delle reti 5G. Sul versante della competitività e resilienza del sistema produttivo si mira a rafforzare e modernizzare le imprese, favorendone la trasformazione digitale e la patrimonializzazione (in particolare delle micro e piccole imprese), potenziando gli strumenti finanziari disponibili e promuovendone l'internazionalizzazione. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata alla promozione dell'industria culturale e del turismo, vero *asset* strategico dell'Italia. A questo proposito, sottolinea che la crisi del settore turistico nell'attuale pandemia ha reso immediatamente percepibile la sua rilevanza economica (al turismo è direttamente riconducibile, rispettivamente, più del 5 per cento del PIL e oltre il 6 per cento dell'occupazione e le imprese che svolgono attività economiche riconducibili al turismo sono più di un milione, di cui il 90 per cento ha fino a 4 addetti). Segnala che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, per consentire alle imprese turistiche di fronteggiare la crisi, è stato suggerito di creare una piattaforma turistica italiana, sottraendo tale potenzialità commerciale a soggetti fiscalmente residenti all'estero, rivedere il calendario scolastico per evitare di concentrare la lunga pausa solo nel periodo estivo, orientare l'offerta universitaria italiana offrendosi come luogo di studio a studenti europei, rivedere la formazione in campo turistico e investire su un sistema attrattivo nel settore del *medical tourism*, soprattutto in campi nei quali il clima può giocare un ruolo importante.

Per quanto concerne la missione n. 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica, il Governo ritiene necessario intensificare il proprio impegno per far fronte ai nuovi e più ambiziosi obiettivi europei di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

La missione n. 3, Infrastrutture per la mobilità, richiede investimenti e una maggiore efficienza dei processi autorizzativi. Incentrata sulla rete ferroviaria AV-AC, con il completamento dei corridoi TEN-T, su interventi sulla rete stradale e autostradale, comprende interventi finalizzati alla promozione dell'intermodalità logistica integrata per le merci e di una mobilità a supporto del turismo lento e sostenibile, con specifico riferimento alle ferrovie turistiche.

Per quanto concerne la missione n. 4, Istruzione, formazione, ricerca e cultura, segnala che il PNRR, per quanto riguarda la ricerca, comprende azioni volte a supportare i giovani ricercatori, a potenziare la ricerca di filiera e le infrastrutture di ricerca, a promuovere l'integrazione tra ricerca pubblica, mondo produttivo e istituzioni. Le linee guida fanno espresso riferimento anche all'obiettivo di rafforzare la partecipazione delle imprese italiane a progetti e alleanze europee e internazionali di collaborazione su progetti di innovazione tecnologica, compresi i cosiddetti *hub* tecnologici. Un esempio tra questi è quello degli « Importanti progetti europei di interesse comune » (IPCEI), che riguardano sei obiettivi strategici: *a)* veicoli connessi verdi e autonomi; b) salute intelligente; c) industria a bassa emissione di carbonio; *d)* tecnologie e sistemi ad idrogeno; e) Internet delle cose industriali; f) sicurezza informatica. Un'altra leva di intervento riguarda la prospettata istituzione di crediti di imposta per gli investimenti innovativi e verdi, anche attraverso la promozione delle certificazioni ambientali, con un'attenzione particolare alle imprese che mettono in atto investi-

menti rivolti alla transizione da un modello di produzione lineare a quello circolare.

Ricorda che in questa direzione appaiono andare anche alcune segnalazioni emerse nel corso delle audizioni sull'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, come quella di riservare alle imprese innovative il 10 per cento delle risorse, in modo da creare un Paese attrattivo per giovani talenti ovvero di adottare misure per favorire il *tech transfer* tra università ed enti di ricerca privati, con agevolazioni fiscali per chi investe e diffonde conoscenze in Italia, anche istituendo un credito di imposta per chi collabora con università, centri di ricerca e strutture sanitarie. Una sollecitazione settoriale emersa nel corso delle audizioni riguarda il settore automobilistico, che ha segnalato l'esigenza di una politica di sostegno, anche finanziario, per partecipare a progetti su Ipcei (con riferimento alle batterie e allo sviluppo delle auto pulite), nonché di rafforzare il credito di imposta a favore delle aziende per lo sviluppo e la sperimentazione volte all'uso di fonti energetiche rinnovabili (idrogeno verde) e la creazione di *hub* nazionali sperimentali dove sperimentare alte tecnologie in dimensione reale.

Ricorda, in ultimo, che nel corso dell'audizione del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, svoltasi lo scorso 9 settembre, sono state indicate le seguenti quattro principali finalità degli investimenti in ricerca e sviluppo: favorire i grandi progetti di ricerca e sviluppo; promuovere e rafforzare le catene strategiche del valore; piano per le tecnologie emergenti; creazione di una rete di competenza HPC (*High Performance Computing*) nel settore energetico. Il Ministro ha anche rimarcato la necessità di un drastico incremento negli investimenti in capitale umano e nella formazione professionale affinché le imprese dispongano di personale capace di cogliere le opportunità derivanti dall'innovazione delle linee produttive. Ha infine rilevato – in relazione al tema delle risorse finanziarie di origine europea – che oltre al *Recovery Fund*, restano fermi gli stanziamenti contenuti nel programma *Horizon Europe*.

Per quanto riguarda la missione n. 5, Equità sociale, di genere e territoriale, il Governo, tra le altre azioni, intende riservare un'attenzione particolare all'*empowerment* femminile (in termini di formazione, occupabilità ed autoimprenditorialità) nonché incentivare le capacità imprenditoriali attraverso la costituzione di un Fondo per le micro e piccole imprese femminili.

Per quanto riguarda la missione n. 6, *Salute*, il PNRR, tra gli altri interventi, intende offrire un contributo importante anche attraverso il sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica.

Nella sua proposta di relazione all'Assemblea la V Commissione bilancio espone alcune indicazioni di carattere generale e metodologico, volte a definire i criteri su cui basare il processo di selezione degli interventi nei diversi ambiti, nonché a individuare modelli organizzativi per la gestione ottimale delle fasi di programmazione, gestione e realizzazione dei progetti e finalizzate a individuare i settori prioritari di intervento su cui concentrare le risorse, utili ai fini dell'elaborazione del PNRR, emerse nel corso dell'attività conoscitiva da lei svolta. Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della nostra Commissione segnalo, di seguito, alcune tematiche affrontate nella predetta proposta di relazione all'Assemblea.

In tema di produttività, investimenti e crescita, sottolineata l'importanza delle indicazioni fornite il 17 settembre scorso dalla Commissione europea in merito alle cosiddette « *European flagships* », ovvero progetti che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri, richiedono investimenti significativi, creano occupazione e crescita e sono strumentali alla duplice transizione verde e digitale, la proposta di relazione ricorda che, per quanto riguarda l'Italia, l'obiettivo primario è quello di colmare i divari strutturali che il nostro Paese registra, rispetto alla media UE, in termini di produttività e investimenti.

Sotto tale profilo evidenzia, innanzitutto, che la crescita del nostro Paese dipende strettamente dalla crescita del fatturato delle sue aziende. Sono le aziende a produrre ricchezza e benessere, ma il fatturato di tali aziende può crescere solo se messe in condizione dal nostro sistema economico di disporre di un vantaggio competitivo dato dalle condizioni ambientali più idonee per consentire alle imprese di svolgere la loro attività, quali la riduzione della pressione fiscale, il rilancio delle infrastrutture, la velocizzazione del funzionamento della giustizia, la valorizzazione del capitale umano, la tutela della salute pubblica, gli investimenti in ricerca e innovazione e il contrasto alla criminalità organizzata.

Le risorse del PNRR dovrebbero, quindi, essere orientate alla realizzazione di un programma di riforme e investimenti – anche finalizzati al superamento delle procedure di infrazioni comunitarie in corso – che permetta al nostro Paese di creare un terreno fertile affinché le imprese possano riuscire ad essere realmente competitive a livello europeo e internazionale con un effetto moltiplicatore virtuoso tale da rafforzare gli investimenti privati senza che le risorse pubbliche siano disperse in mille rivoli come accadeva in passato.

Nel 2019, infatti, la produttività del lavoro italiana ha registrato un incremento pari a 1,2 punti percentuali rispetto al valore del 2010, a fronte di un incremento medio di circa 8 punti percentuali di Germania, Francia e Spagna. Si tratta di una situazione resa ancor più grave dall'emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus che ha colpito profondamente l'economia italiana: a metà 2020 il PIL è tornato a livelli osservati all'inizio del 1993. In termini pro capite, il PIL è sceso ai valori registrati alla fine degli anni '80. Sull'insoddisfacente dinamica della produttività italiana incidono anche le barriere nell'accesso ai mercati, come ripetutamente rilevato nelle Raccomandazioni del Consiglio rivolte all'Italia negli ultimi anni. A tale riguardo viene evidenziata la necessità di affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza. Si sottolinea che altrettanto determinante ai fini di un recupero della produttività per unità di lavoro impiegato è una decisa inversione di rotta nell'investimento in capitale umano e in ricerca, le due delle principali determinanti della competitività della nostra economia trascurate nel recente passato. L'Italia, infatti, nell'ambito dei paesi OCSE si distingue per essere tra quelli che hanno la più bassa spesa per istruzione in rapporto alla spesa pubblica totale. Inoltre, a fronte di aumenti di spesa in questo settore negli ultimi dieci anni in Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito, il nostro Paese ha registrato una diminuzione complessiva di tale spesa nello stesso arco temporale. Ciò ha inevitabilmente influenzato i livelli di istruzione che risultano sensibilmente più bassi rispetto a quelli esistenti nell'Unione europea: nel 2019 il 19,6 per cento della popolazione italiana di età compresa tra i 25 e i 64 anni aveva conseguito un titolo di studio terziario, a fronte del 31,6 per cento della media registrata nell'Unione europea, e il 27,7 per cento dei giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni aveva conseguito la laurea, rispetto al 39,4 per cento dell'Unione europea. Il basso livello di laureati e, più in generale, la mancanza di una formazione scolastica adeguata si traducono in costi sociali ed economici rilevanti per il Paese. In questa prospettiva, appare quindi necessario prevedere interventi di supporto al diritto allo studio volti a sostenere soprattutto i nuclei familiari con disagio economico e sociale.

La proposta di relazione osserva che tra i fattori che determinano il ritardo tecnologico del nostro Paese vi e' inoltre il basso livello di investimenti in ricerca e sviluppo che in Italia hanno rappresentato nell'ultimo decennio una quota rispetto al PIL inferiore di circa la metà rispetto a quella registrata nell'Unione europea. In questo contesto il livello trascurabile degli investimenti in istruzione, da una parte, e

in innovazione, dall'altra, rischia di innescare un circolo vizioso che amplifica il ritardo produttivo del Paese.

Viene altresì rimarcato che, alla strutturale debolezza della produttività totale dei fattori, dal 2014 si è aggiunta la decisa contrazione del processo di accumulazione del capitale. La spesa per investimenti ha presentato nel corso dell'ultimo decennio uno sviluppo poco favorevole con un andamento, *grosso modo*, analogo a quello generale dell'attività economica. Dopo essersi fortemente ridotti per effetto della crisi nel biennio 2008-2009, gli investimenti hanno segnato una nuova profonda caduta nella successiva recessione e la risalita degli anni seguenti è stata lenta, con un recupero complessivo meno ampio di quello registrato nel resto dell'UEM. Inoltre, per quel che riguarda le tipologie di capitale, si rileva che il nostro Paese presenta una situazione comparativamente favorevole per gli investimenti in macchinari, mezzi di trasporto, materiali ICT e armamenti, mentre segna un *gap* ampio e crescente sia per le costruzioni, sia per la spesa in capitale immateriale (prodotti della proprietà intellettuale), la cui incidenza sul PIL risulta nel 2019 molto inferiore rispetto alla media UEM (3,1 per cento contro 4,9 per cento); in tal senso viene sottolineato che la componente pubblica ha giocato un ruolo di indebolimento della dinamica del processo di accumulazione del capitale. Se rapportata al PIL, dal 2008 al 2019 la quota di investimenti pubblici italiani è scesa di circa un punto percentuale (da 3,2 per cento a 2,3 per cento) attestandosi su un livello inferiore di quello dell'area euro (pari al 2,8 per cento nel 2019), mentre gli investimenti privati, invece, hanno registrato una moderata ripresa, principalmente nelle attrezzature, pur rimanendo sostanzialmente al di sotto del livello pre-crisi e della media della zona euro.

La proposta di relazione segnala che, a tale proposito, è stato evidenziato dalla Banca d'Italia che l'effetto moltiplicativo sul PIL degli interventi sarebbe massimo in caso di destinazione prioritaria delle risorse del PNRR a finalità di investimento, trattandosi della tipologia di spesa pubblica che, in base all'evidenza empirica, fornisce lo stimolo più elevato alla crescita del prodotto, stimando che, nel caso di integrale utilizzo dei fondi europei del *Next Generation EU* per interventi aggiuntivi riguardanti esclusivamente progetti di investimento, potrebbe registrarsi un aumento cumulato del livello di PIL di circa 3 punti percentuali entro il 2025. Destinare la più ampia parte delle risorse a spese ad alto effetto moltiplicativo e a carattere addizionale appare perciò essenziale per gli investimenti pubblici, tenendo conto del fatto che l'espansione del capitale pubblico e il miglioramento della qualità dei servizi destinati a imprese e famiglie ha effetti positivi, nel lungo periodo, sulla redditività del capitale privato e, quindi, sulla produttività generale e sul potenziale di crescita dell'economia nel suo complesso.

Per quanto concerne gli interventi volti a promuovere investimenti privati, la proposta di relazione ritiene che occorre delineare strumenti capaci di attivare le risorse in modo rapido ed efficace. A tal fine appare preferibile definire misure che si traducano in meccanismi agevolativi automatici, sulla base di criteri di accesso semplici e chiari, che riducano al minimo l'attività di intermediazione delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, le scelte discrezionali nella individuazione dei soggetti destinatari dei benefici anche attraverso la previsione di misure fiscali mirate e temporanee. Pertanto, le risorse del PNRR dovranno servire per formulare e attuare un programma di riforme e investimenti che permetta all'Italia di creare sul territorio nazionale, a partire dalla Capitale, un ambiente idoneo affinché le imprese possano nascere, crescere e creare ricchezza. Un programma il cui successo potrà essere valutato nella misura in cui ogni euro di risorse pubbliche investito genererà un incremento più che proporzionale di investimenti privati così da permettere al nostro Paese di recuperare quel *gap* di produttività e di crescita che ormai lo affligge da oltre un decennio.

Secondo la proposta di relazione, in questo quadro appare necessario favorire e sostenere la graduale riconversione delle produzioni « mature » ossia di quelle produzioni per le quali l'Italia nel prossimo futuro non potrà mantenersi competitiva. Tale riconversione dovrà essere orientata verso le produzioni in grado di valorizzare la forza del « Marchio Italia », sfruttando il valore aggiunto universalmente riconosciuto alle produzioni appartenenti al *Made in Italy*. A tal fine sarà fondamentale in questa fase definire un vero e proprio Piano italiano di riconversione, individuando le produzioni o i settori produttivi sui quali intervenire indicando l'approdo della riconversione.

Anche per la proposta di relazione un'attenzione particolare va riservata alla promozione dell'industria culturale e del turismo, vero *asset* strategico dell'Italia e in tale ottica, osserva che appare fondamentale la creazione di veri e propri distretti territoriali ad alta vocazione turistica e culturale con l'obiettivo di rilanciare i siti minori.

Inoltre, non deve essere trascurato il fatto che l'Italia, per la sua posizione privilegiata, può essere considerata una grande piattaforma sul Mediterraneo, capace di rappresentare il vero « porto d'Europa », approdo naturale dei traffici di merci. È fondamentale, quindi, investire nelle infrastrutture, per cogliere l'obiettivo di connettere in maniera efficiente tutto il territorio italiano all'Europa, rendendo fluidi e veloci gli scambi commerciali, anche al fine di colmare il divario tra il Nord e il Sud della Nazione. In tale contesto risultano quindi necessari investimenti sulla dorsale Tirrenica e Adriatica con una sinergica connessione tra reti ferroviarie, viarie e infrastrutture portuali e aeroportuali, nonché il raccordo fra il Brennero e il Tirreno.

Altro capitolo di fondamentale importanza è quello delle riforme che dovranno accompagnare i programmi di spesa. La capacità delle spese aggiuntive di innescare aumenti di produttività e, quindi, crescita economica, è fortemente condizionata dal contesto normativo su cui esse si inseriscono che presenta, tra gli altri elementi di freno allo sviluppo, un sistema fiscale che penalizza i fattori produttivi e non supporta la crescita. Inoltre la proposta di relazione segnala che, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo all'intero sistema produttivo con conseguenti effetti positivi in termini di crescita della competitività, gli interventi dovrebbero concentrarsi sui settori aventi elevato peso economico, significativa capacità di attivazione della produzione interna (piuttosto che di importazioni) e una struttura delle relazioni intersettoriali idonea a trasmettere gli impulsi al resto del sistema. Peraltro gli interventi dovrebbero incentivare le imprese ad assumere comportamenti dinamici, ovvero ad aumentare la loro propensione a investire in tecnologia, digitalizzazione e formazione del personale (soprattutto ICT), a modernizzare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi, prestando attenzione agli aspetti di sostenibilità e, più in generale, ad accrescere la dimensione aziendale.

Viene anche ricordato che l'elaborazione del PNRR si innesta su un quadro programmatico e normativo che impone di tenere conto dei divari territoriali in termini di sviluppo esistenti nel nostro Paese e delle misure fin qui messe in campo, con risultati variabili, per cercare di superarli. Gli interventi a sostegno delle aree più deboli del territorio nazionale devono pertanto essere ispirati alla creazione di un ambiente – fatto di capitale infrastrutturale, capitale umano e regolamentazione – idoneo affinché le attività d'impresa possano nascere e svilupparsi.

Alla storica frattura territoriale tra Nord e Sud si sovrappongono, poi, il divario crescente tra centri urbani, aree interne e isole minori nonché l'emergere di una specifica questione appenninica, soprattutto nelle aree interessate, in tempi recenti, da terremoti e altri devastanti fenomeni naturali. A ciò si aggiunge il grave svantaggio competitivo delle isole maggiori, legato in larga parte allo storico e mai risolto problema della mancanza di continuità territoriale, e di alcuni territori

alpini, fortemente in crisi e minacciati dalla concorrenza dei Paesi confinanti.

Per quel che concerne le aree interne, è necessario che le risorse del PNRR siano destinate a misure volte ad invertire i fenomeni di depauperamento demografico e socio-economico dei territori, sia attraverso il rafforzamento dei settori a forte vocazione territoriale e il sostegno alla creazione di imprese innovative sia mediante la realizzazione di nuove e più efficienti infrastrutture per la mobilità, per avvicinare l'Appennino alle coste e alla Capitale, rilanciare i collegamenti tra il Mar Adriatico, il Mar Tirreno e il Mar Ionio e rafforzare le connessioni sulla dorsale appenninica. In questo quadro, è fondamentale concentrare le risorse su interventi volti a valorizzare il tema della vulnerabilità dei territori che presentano un elevato rischio di calamità naturali, garantendo la sicurezza dei cittadini mediante il miglioramento delle prestazioni sismiche delle abitazioni, delle scuole, degli uffici pubblici, e, più in generale, attivando politiche di tutela e di messa in sicurezza del territorio (dissesto idrogeologico), anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

In questa prospettiva, appare fondamentale non ritardare ulteriormente l'avvio di politiche di riequilibrio degli investimenti e cogliere la straordinaria occasione offerta dal *Recovery Fund*. La SVIMEZ stima che « per ogni euro di investimento al Sud, si generino circa 1,3 euro di valore aggiunto per il Paese, e, di questi, circa 30 centesimi (il 25 per cento) ricadano nel Centro-Nord ». Nel lungo periodo, infatti, il processo di accumulazione di capitale, dati i rendimenti decrescenti al crescere della dotazione dello *stock* di capitale, produce dinamiche più sostenute nel Mezzogiorno che al Centro-Nord. Anche in questo caso, il modello SVIMEZ evidenzia come, posto uguale ad 1 il valore del moltiplicatore nel primo anno di realizzazione degli investimenti, questo cresca di oltre il 70 per cento al Mezzogiorno alla fine del quadriennio, contro una crescita del 10 per cento al Centro-Nord. Il PNRR rappresenta quindi una occasione unica per disegnare un nuovo percorso di perequazione tra le diverse aree del Paese che consenta il superamento del criterio della spesa storica e la messa a disposizione di risorse per garantire servizi pubblici adeguati anche nelle aree più disagiate nel pieno rispetto della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo e dei principi fondamentali della Carta Costituzionale in materia di salute, istruzione e mobilità. Sotto tale profilo le nuove risorse europee previste dal *Recovery Fund* potranno essere impiegate per attuare finalmente la complessa procedura di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) afferenti ai diritti civili e sociali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, creando condizioni di sviluppo e benessere per le aree più depresse del Paese. Peraltro, considerato il più alto moltiplicatore che caratterizza la spesa di investimento effettuata al Sud – di cui comunque beneficerebbe l'intero territorio nazionale – e la necessità di superare il divario soprattutto infrastrutturale esistente tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno, è auspicabile che le risorse del PNRR siano destinate al Mezzogiorno in misura anche maggiore rispetto a quanto previsto dalla clausola del 34 per cento (che, ricorda, impone alle amministrazioni centrali di destinare alle regioni meridionali una quota di spesa ordinaria in conto capitale pari almeno alla percentuale di popolazione residente). Alcune simulazioni presentate dalla SVIMEZ nel corso della sua audizione in V Commissione, mettendo a confronto scenari alternativi di ripartizione degli investimenti tra le diverse aree del Paese, evidenziano come la destinazione fino al 50 per cento delle risorse del PNRR al Mezzogiorno non solo accelererebbe la velocità di convergenza all'interno del territorio nazionale nel lungo periodo, ma migliorerebbe anche la dinamica di convergenza dell'Italia verso il resto d'Europa.

La proposta di relazione rimarca l'importanza della trasparenza e del controllo delle decisioni di spesa. In tal senso propone che, ad esempio, si potrebbe prevedere, a livello nazionale, una infrastruttura di servizio, composta da soggetti pub-

blici (si pensi ad esempio all'ISTAT) e privati (centri di ricerca, università, *think tank*) che funga da serbatoio di competenze per il reperimento e l'elaborazione dei dati necessari ad accompagnare il processo di scelta, elaborazione e valutazione dei progetti.

Peraltro la proposta di relazione fa presente che la necessità di destinare la massima parte dei fondi europei a interventi ad alto effetto moltiplicativo, evitando in ogni caso sprechi di risorse, è strettamente connessa all'esigenza, imprescindibile anche in questa fase, di assicurare un sostanziale, progressivo e continuo riequilibrio dei conti pubblici.

Infine, l'ultima tematica affrontata nella proposta di relazione è quella del coinvolgimento del Parlamento, un delicato aspetto che dovrebbe riguardare non solo tutte le fasi di predisposizione del PNRR, ma anche a quelle relative alla sua successiva attuazione: in tal senso appare necessario che le Camere procedano ad una accurata e continua attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, volta a verificare il puntuale rispetto degli obiettivi prefissati e della relativa tempistica, posto anche che l'erogazione delle risorse da parte dell'Europa è strettamente collegata proprio al rispetto di tali aspetti. La proposta di relazione evidenzia l'opportunità di prevedere, da un lato, la trasmissione da parte del Governo alle Camere di una relazione periodica sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni permanenti dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di procedere al monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano.

Ricorda che, come stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione, salvo ulteriori slittamenti dei tempi, allo stato tuttavia non previsti, dovrà rendere i propri rilievi alla V Commissione entro il prossimo martedì 29 settembre. Si dichiara disponibile sin da ora a ricevere proposte da parte dei Gruppi, che siano ovviamente concrete, puntuali e riguardanti le materie di competenza della X Commissione, oggetto dello Schema di relazione, al fine di poter predisporre una bozza di testo da anticipare informalmente a tutti i deputati prima di martedì.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (Nuovo testo C. 1824 Liuni).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge recante « Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico » (C. 1824), come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-04632 Benamati: Sulla strategia industriale della Sematic S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è noto, il *question time* di cui si discute riguarda la situazione dell'azienda Sematic di Osio (Bergamo), la cui proprietà è stata trasferita ad un fondo che detiene il controllo del gruppo Wittur. Il Gruppo è uno dei principali produttori di componenti, moduli e sistemi completi per l'industria degli ascensori.

La Wittur Holding Gmbh capofila ha annunciato alle Organizzazioni Sindacali di voler sospendere una parte della produzione dello stabilimento di Osio, motivando tale scelta « nell'andamento del settore dell'industria degli ascensori e della componentistica, che ha vissuto un inasprimento delle dinamiche competitive a livello globale ed europeo, ulteriormente aggravate dall'insorgere della pandemia di Covid-19, con uno spostamento del baricentro industriale dei principali operatori del settore, verso l'Est Europa ».

Al momento risulta che il personale in esubero verrebbe gestito utilizzando la Cassa integrazione per emergenza Covid-19. I sindacati unitamente ai lavoratori temono che, esaurito l'utilizzo degli ammortizzatori sociali si proceda ai licenziamenti, disperdendo non solo la competenza dei lavoratori che tanto hanno contribuito a far diventare la Sematic spa leader in tale settore ma impoverendo il territorio bergamasco.

Posto che ad oggi non risulterebbe che la società in questione abbia beneficiato della concessione di contributi agevolativi, alla luce della normativa vigente in materia, non vi sarebbero molti spazi di intervento.

Tuttavia, com'è noto il tema della delocalizzazione riveste un ruolo importante all'interno del dibattito governativo e l'impegno di questo Governo è diretto, da un lato, a sanzionare eventualmente le aziende che delocalizzano (qualora abbiano usufruito di finanziamenti pubblici) e a difendere i marchi storici; dall'altro, ad individuare politiche pubbliche utili tese ad incoraggiare le aziende ad investire e rimanere nei territori originari di produzione.

Voglio ribadire a riguardo quanto affermato già dal Ministro dello sviluppo economico Patuanelli in un *Question Time* tenutosi al Senato recentemente. In quella sede, il Ministro ha ribadito la necessità di porre in essere azioni che non incidano solamente su chi ha delocalizzato ma vadano a premiare chi riporta le attività produttive in Italia, il cosiddetto *back reshoring*, che sarà ed è un elemento fondante del piano di Governo. Vi è la necessità, quindi, di individuare cosa porta una multinazionale a non produrre nel nostro Paese oltreché proteggere il nostro mercato rispetto agli altri a livello globale attraverso un quadro omogeneo di interventi.

Ciò premesso ed evidenziato, a fronte della notizia della delocalizzazione del sito produttivo di Osio resta ferma la massima attenzione della competente struttura del Ministero dello sviluppo economico e sono in corso i necessari approfondimenti presso gli enti locali direttamente interessati, che sino ad oggi hanno seguito la questione. L'obiettivo, infatti, è quello di individuare tutte le possibili azioni da intraprendere in merito alla vicenda, inclusa la possibilità di convocare un tavolo di crisi, ove sia richiesto e ne sussistano le condizioni, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare i lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 3

5-04633 Squeri: Sul prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto in esame gli interroganti rilevano come, nella sessione del mercato elettrico del 15 settembre, il prezzo medio giornaliero si sia attestato a 71,32 euro/MWh, toccando alle ore 20 il valore di 162,57 euro/MWh.

A riguardo, evidenzio che tale aumento del prezzo ha riguardato tutto il contesto europeo. Infatti, alla medesima ora del giorno in esame, secondo quanto pubblicato dai gestori della borsa elettrica in Francia e Germania, i prezzi sono saliti a livelli anche più elevati di quello italiano (circa 189 euro/MWh).

Detti picchi di prezzo sui mercati esteri riflettono criticità nei sistemi elettrici di Francia e Germania, legati ad aumenti della domanda per l'eccezionale ondata di caldo che ha colpito il nord Europa (con anomalie fino a 6-8°) e a contestuali ridotte disponibilità sia dell'offerta nucleare in Francia che di quella eolica in Germania che quindi non ha contribuito, come di consueto, al soddisfacimento del fabbisogno. In tale situazione, una parte della produzione italiana si è diretta verso i mercati esteri, risultando esportatrice verso la Francia e saturando la capacità di transito su quella frontiera.

Quando la situazione di scarsità in Francia e Germania è gradualmente rientrata, in Italia i prezzi sono tornati alla sostanziale normalità del periodo nei giorni immediatamente successivi. A conferma della tenuta del mercato italiano, sottolineo che, sempre secondo quanto pubblicato dai gestori della borsa elettrica in Francia e Germania, nella sessione MGP relativa al 21 settembre, i prezzi in quei territori (Francia e Germania) all'ora 20 sono tornati nuovamente a salire su livelli molto elevati, mentre il prezzo all'ingrosso in Italia si è mantenuto su livelli decisamente più contenuti.

In conclusione, i prezzi alti registrati in Italia e la loro volatilità sono stati influenzati, nella giornata e nell'ora in esame, dal particolare contesto di scarsità di offerta registrato nei sistemi elettrici centro-europei. Si tratterebbe quindi di una circostanza straordinaria che, allo stato attuale, non desta particolari preoccupazioni in termini di potenziale impatto sui prezzi finali dell'energia elettrica nella misura in cui rimane limitata ad un evento puntuale.

Rimane fermo il principio per cui, in un mercato interconnesso, il sistema dei prezzi è sempre influenzato da quanto succede in altri contesti e nei mercati collegati, a prescindere dai confini amministrativi.

Per quanto attiene il controllo dei mercati, voglio precisare che sono già operativi strumenti e disposizioni che consentono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ciascuna nell'ambito delle proprie specifiche competenze, di intervenire in presenza di comportamenti opportunistici o logiche speculative. Sarà cura, comunque, degli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, acquisire ulteriori elementi al riguardo, anche con Io specifico fine di garantire i consumatori del mercato di riferimento.

ALLEGATO 4

5-04634 Sut: Sulla proroga delle misure finalizzate a favorire l'efficientamento energetico degli edifici.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'edilizia rappresenta per l'Italia un settore trainante del sistema economico e occupazionale e negli ultimi anni ha registrato una importante crisi, acuita dall'attuale emergenza sanitaria da Sars-CoV-2.

Secondo le previsioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il settore residenziale è quello su cui maggiormente si dovranno concentrare gli sforzi di efficienza energetica nel prossimo decennio. Al settore residenziale è infatti richiesto un contributo pari a circa il 35 per cento dei risparmi di efficienza energetica al 2030.

Con gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) si sta tentando di dare un forte impulso al settore, prevedendo:

l'incremento al 110 per cento dell'aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;

Che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – ivi compresi gli interventi dell'articolo 119 che danno diritto al Superbonus – il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con la misura del Superbonus, dunque, il Governo si è posto l'obiettivo di rilanciare l'intero comparto delle costruzioni, con la duplice finalità di rilanciare l'economia italiana e di rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali al 2030.

Le modalità attuative delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al quale si rimanda.

Per quello che attiene specificamente all'attuazione della misura del Superbonus, il Ministro dello sviluppo economico ha firmato i seguenti due decreti, previsti dalla normativa, che dopo l'esame della Corte dei Conti, sono prossimi ad essere pubblicati:

il Decreto Requisiti tecnici (di concerto con MEF, MATTM e MIT), relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

il Decreto Asseverazioni, relativo alla definizione delle modalità di trasmissione della asseverazione previste dal Decreto Rilancio [articolo 119, comma 13, lettera *a)*] e delle relative modalità attuative.

Dall'attuazione della misura si attende un impatto notevole sul settore edile e sul

settore della produzione di tecnologie per le costruzioni, oltre che nell'ambito dell'offerta di servizi per l'efficienza energetica, per contribuire alla ripresa dalla crisi. La misura inoltre contribuirà in maniera importante al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PNIEC. Il Decreto Rilancio ha stimato investimenti mobilitati dalla misura per circa 10 miliardi di euro annui.

La proroga della misura è uno degli impegni politici già pubblicamente anticipati dal Ministro dello sviluppo economico, che la propone come progetto prioritario cui destinare parte delle risorse del Recovery Fund europeo.

Per quello che attiene invece alla proroga delle misure previste dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, commi da 344 a 349) – il cui termine risulta ad oggi fissato al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e ss. della legge n. 160 del 2019) – si rimanda al dibattito parlamentare, fermo restando il parere del competente Ministero dell'economia e delle finanze in merito, alla luce dei possibili effetti finanziari legati all'intervento.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione 274

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 274

ALLEGATO (Parere approvato) 283

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani *(Seguito esame e rinvio)* 276

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 277

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 277

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Debora SERRACCHIANI (PD), *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Marco Lacarra, al quale formula, anche a nome dei colleghi, i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824 Liuni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione (Agricoltura), del nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del

settore florovivaistico, quale risultante dall'approvazione delle proposte emendative.

Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna, in quanto la proposta di legge in esame è attualmente iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Villani, a svolgere la relazione introduttiva.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento consta di diciannove articoli e, come si legge nella relazione illustrativa, intende costituire un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.

In particolare, l'articolo 1 definisce il perimetro del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica – che comprendono, il primo, la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali e, la seconda, anche le attività di supporto alla produzione – e ne individua gli operatori economici.

Con riferimento alle competenze della XI Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 2, rinvia a una successiva intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività. In ogni caso, la norma prevede un periodo di almeno tre anni di attività professionale o il possesso di un diploma di qualificazione professionale specifica, cui deve necessariamente aggiungersi un attestato di partecipazione a un corso di formazione professionale abilitante. In alternativa, la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di una laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti o di un diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

L'articolo 3 introduce disposizioni relative al settore distributivo florovivaistico.

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica, esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'articolo 5 prevede la possibilità per le regioni di individuare distretti florovivaistici, che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento, promozione e valorizzazione del settore florovivaistico. Nell'ambito del Tavolo sono istituiti l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione (comma 8) e l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale (comma 10). Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente (comma 14).

Per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, osserva che l'articolo 7 prevede che, nell'ambito dell'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Ufficio PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione assuma la denominazione « PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo », rinviando a un successivo decreto del medesimo Ministero l'individuazione delle funzioni e dei compiti dell'ufficio in relazione alla filiera del florovivaismo.

L'articolo 8 dispone l'istituzione di un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. L'articolo 9 prevede l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, definito come lo strumento programmatico strategico del settore. Segnala che, tra le tematiche di interesse del Piano, vi è anche la formazione professionale. Nell'ambito di tale Piano, ai sensi dell'articolo 10, pos-

sono essere individuati i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico, funzionali a interventi relativi al settore distributivo florovivaistico.

L'articolo 11 prevede l'istituzione, a livello regionale e a livello nazionale, di marchi di qualità dei prodotti florovivaistici e dei processi di produzione. L'articolo 12 prevede la predisposizione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Piano di Comunicazione e Promozione in cui ricomprendere in modo organico tutte le azioni di valorizzazione del settore. L'articolo 13 definisce e disciplina i centri per il giardinaggio.

Segnala, altresì, che l'articolo 14 prevede l'adozione di un regolamento per l'attuazione della disciplina delle modalità di effettuazione dei corsi finalizzati all'ottenimento dell'attestato di idoneità dell'attività di manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni di stipulare accordi quadro ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche. L'articolo 16 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale, mentre l'articolo 17 prevede l'individuazione da parte del medesimo Ministero di criteri di premialità, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR) e dei Piani Strategici, da attribuire in via prioritaria alle organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute, nonché di specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale.

Infine, gli articoli 18 e 19 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e la copertura finanziaria del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, invita la relatrice, onorevole Villani, a formulare la sua proposta di parere.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Andrea GIACCONE (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.
C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle proposte di legge n. 1722 Roberto Rossini, n. 1741 De Lorenzo e n. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Ricorda, altresì, che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni, che ha permesso l'acquisizione di dati e spunti utili all'approfondimento delle tematiche in oggetto.

Essendosi conclusa tale attività conoscitiva, la Commissione deve ora assumere una decisione in ordine alle modalità da adottare per il prosieguo dell'esame in sede referente delle proposte di legge.

Comunica, inoltre, che la deputata Costanzo ha sostituito la deputata Pallini nel ruolo di relatrice.

Chiede, pertanto, alla relatrice, onorevole Costanzo, di esporre la sua proposta in merito alle modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Jessica COSTANZO (M5S), *relatrice*, dato che la recente assunzione dell'incarico di relatrice non le ha ancora consentito di svolgere il necessario lavoro di approfondimento, propone il rinvio dell'esame delle proposte di legge alla prossima settimana, in modo da poter valutare quali siano le modalità più opportune di prosecuzione dell'*iter* e formulare una proposta da sottoporre alla Commissione.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, preso atto della proposta della relatrice e condividendone le motivazioni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 17.45.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione in oggetto.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, predisposto dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, ai fini dell'espressione di rilievi alla medesima V Commissione.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la relazione introduttiva.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, fa presente, preliminarmente, che la relazione in esame, da trasmettere all'Assemblea, costituisce il primo tassello di una più articolata partecipazione del Parlamento al processo decisionale che porterà, in primo luogo, alla presentazione da parte del Governo alla Commissione europea del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e, successivamente, alla sua attuazione, attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea attraverso lo strumento « *Next Generation EU* » (NGEU), associato al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. In particolare, lo strumento NGEU, articolato in sette programmi, dispone di una dotazione finanziaria totale di 750 miliardi di euro. Di queste risorse, 672,5 miliardi di euro (di cui 360 miliardi di euro in prestiti e 312,5 miliardi di euro in sussidi) sono attribuiti al programma RRF (dispositivo per la ripresa e la resilienza). Di essi, secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6

miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni, tutte finalizzate al finanziamento dei progetti che rientreranno nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e nelle politiche ad esso correlate.

Per quanto riguarda la tempistica, il Governo, dopo avere trasmesso alle Camere la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), in cui si illustrerà come il PNRR e i connessi investimenti si andranno a inserire nella programmazione triennale di bilancio, conta di presentare alla Commissione europea le linee principali del PNRR, con le priorità e i primi progetti, il 15 ottobre, unitamente al Documento programmatico di bilancio (DPB), ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la presentazione dei Piani. La Commissione europea avrà quindi a disposizione due mesi per valutare il PNRR e per proporne l'approvazione al Consiglio Ecofin. Quest'ultimo dovrà approvare il Piano con un atto di attuazione (*implementing act*), da adottare a maggioranza qualificata entro quattro settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea.

Sulla predisposizione del PNRR, sia il Governo (lo scorso 10 settembre) sia la Commissione europea (il 17 settembre scorso) hanno elaborato apposite linee guida, basate sull'individuazione di stringenti criteri di ammissibilità dei progetti e delle politiche da finanziare con le risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

In particolare, nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (NGEU), in fase di definizione, sono individuati tre priorità (coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione; attenuazione dell'impatto sociale ed economico della crisi favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere; sostegno delle transizioni verde e digitale) e i seguenti criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR: piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR; significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale e dell'occupazione; quantificabilità, motivazione e ragionevolezza dei costi e degli impatti economici, ambientali e sociali; esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto; indicazione della tempistica e modalità di attuazione, con *target* intermedi e finali; chiara identificazione del soggetto attuatore; rafforzamento credibile di progetti esistenti, se si tratta di progetti integrativi. Inoltre, i progetti devono contribuire alla correzione degli squilibri macroeconomici del Paese membro ed essere coerenti con i contenuti, gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE.

Sul versante nazionale, propedeutica all'elaborazione del PNRR è stata l'approvazione, lo scorso luglio, del Piano nazionale di riforma (PNR), che reca un piano di rilancio basato su tre linee strategiche (modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale e territoriale, parità di genere), articolate in nove direttrici di intervento. Il PNR è stato approvato dalle Camere con le risoluzioni n. 6/00124 e n. 6/00126, che impegnano il Governo, tra l'altro, ad adottare rapidamente un Piano per la ripresa nazionale coerente con gli obiettivi delineati nel PNR e con le recenti strategie dell'Unione europea in tema di transizione digitale ed ecologica, da condividere in Parlamento, che ponga le basi per l'utilizzo del NGEU, del QFP 2021-2027 e dei fondi strutturali, nonché di tutte le risorse che saranno messe a disposizione del nostro Paese nei prossimi mesi per gli interventi finalizzati a ridurre l'impatto della crisi su imprese e cittadini, e a dotare il PNRR di contenuti specifici.

Sulla base di tali premesse, pertanto, la Commissione bilancio ha convenuto, con il conforme avviso del Presidente della Camera, sull'opportunità di predisporre, al termine di un'attività di carattere istruttorio, una relazione all'Assemblea, ai sensi

dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, al fine di consegnare alla Camera un'utile base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo, prima della presentazione da parte del Governo stesso del *Recovery Plan*. Pertanto, la XI Commissione è chiamata oggi a esaminare tale proposta di relazione trasmessa dalla Commissione bilancio, ai fini della formulazione di rilievi e osservazioni, per le parti riconducibili alle proprie competenze. Tale relazione si avvale dei contributi portati dai diversi soggetti auditi, formalmente e informalmente.

La proposta di relazione all'esame reca la sintetica illustrazione delle linee guida proposte dal Governo, dalle quali emerge che il PNRR dell'Italia si baserà sul piano di rilancio predisposto dal Governo, costruito secondo la seguente sequenza logica: le sfide che il Paese intende affrontare; le missioni del programma, a loro volta suddivise in *cluster* (o insiemi) di progetti omogenei atti a realizzare le missioni e, di conseguenza, vincere le sfide stesse; i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati nei *cluster*; le iniziative di riforma che saranno collegate a uno o più *cluster* di intervento.

Tra le sfide incluse nel PNRR, segnala, in primo luogo, l'aumento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione. Le altre sono le seguenti: miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia; riduzione dell'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostegno alla transizione verde e digitale. Le missioni sono sei e riguardano i seguenti argomenti: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute. Tra le iniziative di riforma e le politiche di supporto, collegate a uno o più *cluster* di intervento, segnala, in particolare, la riforma del lavoro; le altre riguardano l'incremento degli investimenti pubblici, la riforma della pubblica amministrazione, l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo, la riforma del fisco, la riforma della giustizia.

La proposta di relazione della Commissione bilancio, quindi, illustra sinteticamente i contenuti delle singole missioni. A tale riguardo, segnala, in particolare, nell'ambito della missione n. 4 (Istruzione, formazione, ricerca e cultura), l'adozione di politiche di *lifelong-learning* e formazione dei lavoratori e dei cittadini disoccupati e inattivi.

Di maggior interesse per la Commissione lavoro è la missione n. 5 (Equità sociale, di genere e territoriale), nell'ambito della quale il Governo intende intensificare l'impegno a eliminare le disparità di genere nel mondo del lavoro e nella vita sociale, le disuguaglianze di reddito e ricchezza e le disparità a livello territoriale in termini di reddito, occupazione e livelli di scolarizzazione, evitando che tali disparità si aggravino in conseguenza della pandemia. A tal fine, intende prevedere un forte sostegno alla creazione di posti di lavoro e forme adeguate di tutela del reddito (anche attraverso l'introduzione del salario minimo legale), nonché misure di contrasto al lavoro sommerso e di maggior tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Governo, inoltre, ritiene necessario inserire le politiche sociali e di sostegno della famiglia in un quadro organico e coerente per migliorare la coesione sociale, la solidarietà intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Con riguardo, in particolare, alla parità di genere, il Governo prevede di adottare un ampio ventaglio di misure per ridurre i divari e riserverà un'attenzione particolare all'*empowerment* femminile (in termini di formazione, occupabilità e autoimprenditorialità), anche con progetti volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie fragili, nonché a incentivare le capacità imprenditoriali attraverso la costituzione di un Fondo per le micro e piccole imprese femminili.

La proposta di relazione, quindi, illustra i criteri di ammissibilità dei progetti, individuati dal Governo in aggiunta a quelli scelti dalla Commissione europea e

sopra descritti. Tra questi, segnala, in particolare, l'impatto sull'occupazione oppure una stima affidabile del beneficio occupazionale, anche nei settori a monte e a valle rispetto a quello beneficiario diretto del progetto. Al contrario, risultano esclusi dal PNRR i progetti e le misure che non assicurano impatti duraturi su PIL e occupazione.

Nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione bilancio sono emerse alcune indicazioni sia di carattere generale e metodologico sia di carattere specialistico per l'elaborazione del PNRR. Più in particolare, è emersa la fondamentale necessità di individuare criteri di selezione degli interventi idonei a massimizzarne l'impatto sulla crescita, valorizzando il ruolo delle imprese, che, se rese effettivamente competitive a livello europeo e internazionale, potranno produrre sul mercato effetto un moltiplicatore virtuoso tale da rafforzare gli investimenti privati senza che le risorse pubbliche siano disperse. Preliminare a tale individuazione è l'identificazione delle principali vulnerabilità del sistema economico italiano, ovvero la bassa crescita e la debole dinamica della produttività, nonché lo scenario demografico sfavorevole. Tra gli strumenti da adottare per il superamento delle criticità, determinante ai fini di un recupero della produttività per unità di lavoro impiegato sono, ad avviso della Commissione bilancio, una decisa inversione di rotta nell'investimento in capitale umano e in ricerca nonché, specie per contrastare gli effetti del declino demografico, l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e l'allungamento della vita lavorativa. Provvedimenti in tal senso possono permettere all'occupazione di contribuire positivamente alla crescita, per oltre mezzo punto di PIL all'anno, anche se, per riportare la dinamica del PIL almeno all'1,5 per cento (valore medio annuo registrato nei dieci anni precedenti la crisi finanziaria globale), servirà un incremento medio della produttività del lavoro di quasi un punto percentuale all'anno. Un'ulteriore debolezza del sistema economico italiano è stata identificata nella decisa contrazione del processo di accumulazione del capitale, legata, tra gli altri fattori, anche all'inefficienza della pubblica amministrazione.

Tra gli elementi raccolti dalla Commissione bilancio, di fondamentale importanza sono quelli che riguardano le riforme che dovranno accompagnare i programmi di spesa. Già la Commissione europea aveva sottolineato lo stretto legame che dovrà intercorrere tra i Piani nazionali e il Semestre europeo, specificando che riforme e investimenti dovrebbero essere affrontati in parallelo, concentrandosi sulle sfide e priorità capaci di generare un impatto più duraturo e rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di occupazione, la resilienza dei sistemi sanitari, la resilienza economica e sociale e la coesione regionale. Dall'attività conoscitiva condotta dalla Commissione bilancio è emerso anche il forte condizionamento esercitato sulla crescita economica dal contesto normativo, dall'inefficienza della pubblica amministrazione, da un mercato del lavoro inefficiente e poco reattivo, da un sistema fiscale che penalizza i fattori produttivi e non supporta la crescita, da una giustizia lenta. Si tratta di debolezze che sono oggetto anche delle Raccomandazioni specifiche che l'Unione europea indirizza annualmente all'Italia. Risulta, pertanto, necessario, in primo luogo, affrontare le principali criticità che caratterizzano il Paese, a cominciare da quella della parità di genere, che potrebbe aprirsi a nuove prospettive di soluzione, anche sulla base dei dati che saranno forniti dal bilancio di genere che dovrebbe essere, per la prima volta, presentato dal Governo alle Camere nei prossimi giorni. In secondo luogo, gli interventi dovrebbero essere concentrati nei settori capaci di assicurare un impatto maggiore sull'intera economia, mediante anche le favorevoli ripercussioni sugli altri ambiti produttivi. Infine, l'azione del Governo dovrebbe prevedere lo stimolo alle imprese ad assumere comportamenti dinamici.

Nel processo di elaborazione del PNRR si impone la necessità di tener conto dei divari di sviluppo tra i territori del Paese

e dell'esperienza pregressa maturata con le misure già messe in campo. Ciò comporterà la necessità di concentrare le risorse da investire, che si sommano agli ordinari finanziamenti europei per la crescita e la convergenza nell'ambito del QFP 2021-2027, nonché alla quota di cofinanziamento nazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, in coerenza con i piani che stanno già in fase di attuazione, primo fra tutti il Piano Sud 2030. Per il raggiungimento degli obiettivi, tuttavia, sarà cruciale il ruolo delle regioni, che il Governo intende coinvolgere nelle fasi di definizione, prima, e di implementazione, poi, del PNRR.

La riuscita dei progetti e, di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi potranno essere favoriti da un'adeguata struttura di servizio, composta da soggetti pubblici e privati, dalla garanzia di un uso trasparente delle risorse, dalla possibilità di monitorare lo stato di attuazione dei progetti e valutare il raggiungimento degli obiettivi attraverso indicatori univoci e sofisticati, come, ad esempio, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

La Commissione bilancio, infine, approfondisce le implicazioni, in termini di finanza pubblica, dell'utilizzo delle risorse europee, che, sia pure a condizioni estremamente convenienti, concorrono all'aumento del debito pubblico. È pertanto fondamentale assicurare, anche in questa fase, un sostanziale, progressivo e continuo riequilibrio dei conti pubblici, definendo un credibile piano di rientro che garantisca la sostenibilità della finanza pubblica nel medio-lungo periodo.

In questo quadro, è pertanto necessario che il Parlamento sia pienamente coinvolto, non solo nella fase di elaborazione del PNRR, ma anche in quella della sua attuazione, attraverso un'accurata e continua attività di monitoraggio del suo stato di attuazione, volta a verificare il puntuale rispetto degli obiettivi prefissati e della relativa tempistica. A tal proposito, la Commissione bilancio propone la trasmissione periodica da parte del Governo di una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, su cui le Commissioni permanenti potrebbero esprimere le proprie valutazioni in ragione delle loro competenze. La Commissione bilancio, inoltre, propone la costituzione, nell'ambito delle medesime Commissioni, di appositi Comitati permanenti con il compito di procedere al monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano.

Nell'ambito dell'attività conoscitiva condotta dal Parlamento sulle problematiche legate all'elaborazione del PNRR, la XI Commissione ha approfondito le tematiche riguardanti la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al pubblico impiego, nel corso dell'audizione informale della Ministra per la pubblica amministrazione dello scorso 22 settembre, e al mercato del lavoro, mediante l'audizione informale, nella medesima data e insieme alla XII Commissione, della Ministra del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento al settore del pubblico impiego, la Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha precisato che i progetti che saranno inseriti nel PNRR saranno accomunati dalla necessità di investire nel capitale umano della pubblica amministrazione, per restituire ad essa un ruolo centrale nel rilancio del Paese. Pertanto, il Governo si propone di intervenire su diversi piani: modalità di reclutamento del personale, privilegiando le competenze di cui la pubblica amministrazione è al momento carente (tecnologie e capacità manageriali, in primo luogo); formazione e riqualificazione del personale in servizio; rielaborazione dell'esperienza maturata nel corso della pandemia per rendere il lavoro agile una delle modalità di organizzazione del lavoro e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese; semplificazione delle procedure e dei processi amministrativi; scambio con il settore privato; creazione di poli tecnologici territoriali e introduzione di uno strumento agile di sostegno nella riorganizzazione dei processi lavorativi, soprattutto per le realtà più piccole.

La Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha enumerato i progetti che si intende inserire nel PNRR, accomunati dall'obiettivo di migliorare il

mercato del lavoro italiano, riducendo le disuguaglianze che lo caratterizzano, investendo sulle competenze dei lavoratori e di coloro che sono in cerca di lavoro, rendendolo più inclusivo, più trasparente, più digitalizzato e più sicuro. In particolare, con riferimento all'obiettivo di migliorare le competenze, la Ministra ha illustrato il progetto « Rilancio delle politiche attive a sostegno delle transizioni occupazionali », che prevede anche il potenziamento dei centri per l'impiego e la promozione del modello di apprendimento duale. Al medesimo obiettivo mira anche il progetto che riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali, basata sul principio dell'universalismo, sia sul versante delle imprese e dei settori produttivi, sia su quello dei lavoratori. Altre iniziative mireranno a favorire la cosiddetta staffetta generazionale, per agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, mentre uno specifico progetto sarà dedicato al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Ministra, inoltre, ha preannunciato il sostegno alla contrattazione collettiva, in relazione al progetto di introdurre il salario minimo orario, collegandolo alla detassazione dell'incremento salariale derivante dal rinnovo dei contratti. Ulteriori misure di sostegno alla contrattazione collettiva di secondo livello saranno mirate all'aumento della produttività a livello aziendale. Finalizzata alla creazione di nuovi posti di lavoro sarà una riduzione temporanea del costo del lavoro, nella forma di specifici sgravi contributivi. Un progetto che sarà incluso nel PNRR riguarderà l'istituzione del fascicolo elettronico unico del lavoratore, grazie alla interoperabilità delle banche dati in possesso della pubblica amministrazione, ottimizzando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ulteriori iniziative saranno volte a favorire l'accesso al mercato del lavoro delle figure più fragili e svantaggiate. Con riguardo a tale aspetto, la Ministra si è soffermata sulle misure per favorire l'*empowerment* delle donne e il superamento delle diseguaglianze di genere, specie sul piano salariale. Infine, la Ministra ha preannunciato l'inserimento nel PNRR di uno specifico progetto per il contrasto del caporalato e del lavoro irregolare.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, giovedì 24 settembre.

La seduta termina alle 17.50.

ALLEGATO

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (Nuovo testo C. 1824 Liuni).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dall'approvazione delle proposte emendative;

preso atto che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento intende costituire un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico;

considerato che gli ambiti di competenza della Commissione risultano limitati alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, e all'articolo 14, che prevede l'adozione di un regolamento per l'attuazione della disciplina delle modalità di effettuazione dei corsi finalizzati all'ottenimento dell'attestato di idoneità dell'attività di manutentore del verde,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 285

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 285

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 290

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04626 Bologna: Iniziative per garantire ai cittadini tempi certi di diagnosi e cura 286

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 291

5-04627 Bagnasco: Possibilità per i medici dell'emergenza territoriale 118 di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale 287

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 293

5-04628 Tiramani: Requisiti e certificazioni dei dispositivi medici e di protezione individuale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 287

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 294

5-04629 Carnevali: Tempi per l'approvazione definitiva del decreto per l'avvio dello *screening* sul virus HCV 287

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 295

5-04630 Bellucci: Sull'emanazione delle nuove linee guida sull'aborto farmacologico 288

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 296

5-04631 Menga: Criteri adottati per la scelta del presidente della Commissione istituita per riformare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito del SSN 288

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 298

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Enrico Cortesi, professore ordinario di oncologia medica presso l'Università La Sapienza di Roma, sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 288

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità di rappresentanti del Comitato Caregiver Familiari « Comma 255 », della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e dell'Associazione italiana scompensati cardiaci (AISC) 289

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che la XII Commissione dovrà esprimere il parere nella seduta odierna in quanto il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea la prossima settimana.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sarli, per lo svolgimento della relazione.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, segnala che il provvedimento all'esame della XII Commissione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito (Agricoltura), reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Osserva che si tratta di un testo complesso, profondamente modificato nel corso dell'esame in sede referente. Esso si compone di diciannove articoli il cui contenuto investe in maniera solo marginale le competenze della Commissione Affari sociali, essenzialmente in relazione alla prevenzione fitosanitaria e al ruolo del Ministro della salute.

Precisa che si limiterà, pertanto, a illustrare gli articoli che presentano profili di interesse in tal senso.

L'articolo 1 reca la definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. In particolare, il comma 4 specifica che nella filiera florovivaistica rientrano anche le attività di supporto, inclusa la produzione di prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e i fertilizzanti chimici.

Reputa importante evidenziare come nel nuovo testo del provvedimento sia stato escluso dalle definizioni delle attività del settore florovivaistico quella relativa alla floricoltura intensiva. In agricoltura, infatti, le coltivazioni intensive che utilizzano prodotti fitosanitari per l'eliminazione di parassiti come funghi, batteri, insetti, producono, con l'uso improprio d'insetticidi ed altri prodotti chimici, un grande inquinamento del suolo e dell'aria. Precisa che nel 2015 sono stati immessi in commercio circa 136 mila tonnellate di prodotti fitosanitari.

Sottolinea, inoltre, che anche i fertilizzanti chimici possono provocare l'inquinamento ambientale e delle falde acquifere perché contengono nitrati, sostanze che penetrano in profondità nel suolo e che le piante non riescono ad assimilare completamente. Occorre, quindi, evitare che ciò si ripeta anche per il settore florovivaistico.

L'articolo 5 prevede che, tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Nei distretti florovivaistici sono previste azioni pubbliche finalizzate alla salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.

Fa presente che con l'articolo 6 si istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, al fine di promuovere e valorizzare le attività del settore. Tra le funzioni attribuite a tale organismo rientra un'attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati ad emergenze fitosanitarie. In particolare, fanno parte del Tavolo anche due rappresentanti del Ministero della salute. Ai sensi del comma 12 di tale articolo, il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, tra gli altri compiti, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

Osserva che la partecipazione del Ministero della salute al Tavolo tecnico del settore florovivaistico appare fondamentale; in questo modo, potranno essere incluse maggiori tutele nell'ambito degli indirizzi relativi alle attività legate alle emergenze fitosanitarie, anche in relazione ad eventuali danni che quest'ultime possano arrecare alla salute umana.

L'articolo 8 dispone l'istituzione di un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy* per stimolare lo sviluppo di una filiera florovivaistica che possa corrispondere alle sfide future e che inserisca pienamente il valore del verde nella transizione ecologica. Del coordinamento fanno parte i rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Sulla base delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno di chiedendo di intervenire, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sulla base degli argomenti esposti nella relazione *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 13.55.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-04626 Bologna: Iniziative per garantire ai cittadini tempi certi di diagnosi e cura.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-PP-AP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-PP-AP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, ricordando che i ritardi nella prognosi, in particolare per i pazienti oncologici, determinano conseguenze molto gravi in termini di esiti delle patologie. Nel constatare che solo alcune regioni hanno predisposto un piano per il recupero delle liste d'attesa, invita il Ministero della salute a monitorare la situazione. Osserva, in proposito, che occorre in primo luogo un potenziamento del personale sanitario, le cui assunzioni sono state bloccate negli anni passati.

Invita, inoltre, a perfezionare i percorsi differenziati tra i soggetti a rischio Covid-19 e i portatori di altre patologie e a

potenziare i presìdi sul territorio. Ritiene che anche la telemedicina, in alcune situazioni, possa essere uno strumento valido per il superamento delle liste d'attesa.

5-04627 Bagnasco: Possibilità per i medici dell'emergenza territoriale 118 di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale.

Roberto BAGNASCO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta puntuale, esprime l'auspicio che gli interventi in essa preannunciati trovino una rapida ed efficace attuazione. Nel sottolineare l'importanza di scongiurare un depotenziamento delle strutture per l'emergenza sanitaria territoriale, condiziona la propria soddisfazione rispetto alla risposta fornita alla reale capacità di mantenere gli impegni annunciati.

5-04628 Tiramani: Requisiti e certificazioni dei dispositivi medici e di protezione individuale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Paolo TIRAMANI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Paolo TIRAMANI (LEGA), replicando, rileva che il quesito posto non è stato compreso, ribadendo l'esigenza di poter contare, soprattutto in ambito scolastico, su dispositivi idonei ad individuare in maniera efficace eventuali casi di contagio da Covid-19. Segnala la sua preoccupazione al riguardo, in qualità sia di genitore che di amministratore locale. Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni per le quali il Ministero della salute non provveda ad emanare delle istruzioni chiare rispetto ai requisiti che devono avere le apparecchiature necessarie a contenere l'emergenza sanitaria in atto, al fine di scongiurare l'utilizzo di strumenti non idonei.

5-04629 Carnevali: Tempi per l'approvazione definitiva del decreto per l'avvio dello *screening* sul virus HCV.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Elena CARNEVALI (PD), replicando, ribadisce che l'esigenza di una rapida individuazione dei soggetti colpiti dall'epatite C che non ne sono consapevoli è emersa con chiarezza nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ed è stata evidenziata con forza dalle associazioni del settore. Esprime, pertanto, in maniera decisa il timore, alla luce della tempistica indicata nella risposta relativa alla prima riunione del tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, che le risorse per lo *screening* specifico stanziate in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 non possano essere utilizzate nel corso del 2020, con la conseguente loro trasformazione in residui di bilancio. Nel manifestare consapevolezza circa l'attuale situazione di oggettiva difficoltà in cui versa il sistema sanitario, ribadisce che occorre compiere uno sforzo per non vanificare il raggiungimento di un obiettivo che appare fondamentale. Si affida, quindi, alla sensibilità della sottosegretaria Zampa e del Ministro Speranza, di cui si dichiara certa, affinché il decreto di riparto delle risorse stanziate sia approvato in tempi rapidi.

5-04630 Bellucci: Sull'emanazione delle nuove linee guida sull'aborto farmacologico.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, si dichiara estremamente preoccupata dal contenuto della risposta, nella quale viene precisato che l'estensione del periodo in cui è possibile l'aborto farmacologico è dovuta all'assenza di evidenze scientifiche che sconsigliano tale pratica nell'ottava e nella nona settimana di gestazione, senza tenere conto del diritto alla salute delle donne che si trovano a vivere una fase così delicata. Invita, quindi, a rispettare i primi articoli della legge n. 194 del 1978, che prevedono la tutela sociale della maternità, le cui misure attuative sono di fatto assenti.

Nell'attuale fase di difficoltà che le donne vivono rispetto alla dimensione riproduttiva, reputa molto grave che il Ministero della salute agisca per rendere più facile l'aborto, consentendolo anche al di fuori delle strutture sanitarie. Si dichiara addolorata per tale scelta, anche in ragione dell'attuale emergenza sanitaria in atto, che ha determinato un considerevole incremento del numero di decessi nel Paese.

5-04631 Menga: Criteri adottati per la scelta del presidente della Commissione istituita per riformare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito del SSN.

Rosa MENGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*, precisando che il quesito posto consente di illustrare il senso del progetto avviato dal Ministero della salute.

Rosa MENGA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che reputa rassicurante e che dimostra una presa d'atto circa la necessità di ridefinire il modello di assistenza sanitaria con l'obiettivo di prendersi cura delle persone in condizioni di maggiore fragilità. Nel manifestare apprezzamento per la riflessione in corso sull'evoluzione della presa in carico dei pazienti, adottando anche punti di vista differenti attraverso la partecipazione di esperti appartenenti al mondo filosofico, antropologico e religioso, ribadisce la laicità e l'universalità del Servizio sanitario nazionale. Ricorda che tale laicità costituisce una garanzia dell'apporto che anche le strutture di natura religiosa possono dare al sistema sanitario.

Segnala, peraltro, l'assenza, nella commissione istituita dal Ministero, di rappresentanti delle professioni direttamente coinvolte nelle forme di assistenza, a partire dai medici di medicina generale, dagli assistenti sociali e dagli psicologi. In conclusione, esprime l'auspicio che vi sia un'interlocuzione con il Parlamento rispetto a questi temi e che sia possibile un rapido utilizzo, anche per l'attività di assistenza agli anziani, delle risorse derivanti dagli strumenti adottati in sede di Unione europea.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 settembre 2020.

Audizione informale di Enrico Cortesi, professore ordinario di oncologia medica presso l'Università La Sapienza di Roma, sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 settembre 2020.

Audizione informale sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità di rappresentanti del Comitato Caregiver Familiari « Comma 255 », della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e dell'Associazione italiana scompensati cardiaci (AISC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante « Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico »;

segnalato che le coltivazioni intensive che utilizzano prodotti fitosanitari con l'uso improprio di insetticidi e di altri prodotti chimici determinano l'inquinamento del suolo e dell'aria, con conseguenti problemi anche per la salute umana;

apprezzato, pertanto, il fatto che dal testo originario del provvedimento in esame sia stato eliminato il riferimento alla floricoltura intensiva;

rilevato positivamente che all'articolo 6 del provvedimento si preveda l'istituzione del Tavolo tecnico del settore florovivaistico, prevedendo anche la partecipazione di due rappresentanti del Ministero della salute;

osservato che tra le funzioni del predetto organismo rientra un'attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati ad emergenze fitosanitarie;

sottolineato che la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute al Tavolo tecnico appare fondamentale al fine di una maggiore tutela della salute umana, anche in relazione alla gestione di tali emergenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-04626 Bologna: Iniziative per garantire ai cittadini tempi certi di diagnosi e cura.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le problematiche legate al recupero delle liste di attesa createsi nel periodo dell'emergenza COVID-19 sono state affrontate dal Ministero della salute con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia » in conversione al Senato, il quale, all'articolo 29, rubricato « disposizioni urgenti in materia di liste di attesa », prevede che le regioni e le province autonome, per recuperare i ricoveri ospedalieri non erogati e le prestazioni specialistiche ambulatoriali non erogate nel primo semestre 2020, possano avvalersi degli strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale.

L'intervento relativo ai ricoveri ospedalieri ha l'obiettivo di recuperare le prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sulla base del « Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa » effettuato dal Ministero della salute con la collaborazione delle regioni in data 13 luglio 2020, la riduzione di prestazioni erogate registrata tra gli anni 2019 e 2020 è stimata in circa il 40 per cento, pari a 309.017 ricoveri, di cui 230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri medici.

Con riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, sulla base del confronto con l'anno 2019, si è stimata una perdita di circa 13,3 milioni di prestazioni per accertamenti diagnostici, e di circa 9,6 milioni di visite specialistiche, pari a circa il 36 per cento che, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria relativi all'anno 2018, sono erogate presso strutture pubbliche nella misura del 59 per cento delle prestazioni di accertamenti diagnostici e l'86 per cento delle visite specialistiche.

Per il recupero delle liste di attesa per il settore pubblico sono stati previsti specifici interventi per il periodo fino al 31 dicembre 2020, quali la maggiorazione del compenso orario del personale dirigente medico (che passa da 60 a 80 euro per ora), e del personale del comparto sanità (portato a 50 euro per ora), nonché l'aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

A tale scopo, il decreto-legge n. 104 del 2020 prevede specifici stanziamenti, pari a 112,406 milioni di euro, destinati ai ricoveri ospedalieri, ed a circa 365,812 milioni di euro per il recupero delle prestazioni ambulatoriali.

I meccanismi incentivanti temporanei possono infatti essere efficaci sia per l'abbattimento delle liste di attesa in questa fase, sia per smaltire le liste di attesa createsi nel periodo antecedente alla pandemia da COVID-19.

Per il recupero delle prestazioni non erogate, inoltre, le regioni possono ricorrere agli erogatori privati, nell'ambito dei « *budget* » loro assegnati relativi all'anno 2020, peraltro solo parzialmente utilizzati nel periodo emergenziale gennaio-giugno 2020, a causa della sospensione delle attività.

Tenuto conto di quanto sopra, l'articolo 29, comma 9, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le regioni e le province autonome presentino al Ministero della salute e al Ministero del-

l'economia e delle finanze uno specifico Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, nel quale vengano dettagliati i modelli organizzativi prescelti, i tempi di realizzazione e la destinazione delle risorse.

La realizzazione di detti Piani Operativi ed il raggiungimento delle finalità di riassorbimento delle liste di attesa saranno oggetto di attento monitoraggio nell'ambito nel programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ALLEGATO 3

5-04627 Bagnasco: Possibilità per i medici dell'emergenza territoriale 118 di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione posta con l'interrogazione in esame è di estrema rilevanza ed attualità, ed è già oggetto di attenzione da parte del Ministero della salute.

Nella piena consapevolezza delle criticità che si creerebbero per i professionisti indicati nell'atto ispettivo e per i servizi dagli stessi erogati, per effetto dell'applicazione delle norme riportate nell'interrogazione, sono stati avviati tutti i necessari approfondimenti e si sta provvedendo ad individuare una adeguata soluzione normativa volta a superare le criticità riscontrate, che potrebbe essere veicolata in un prossimo provvedimento normativo, già a partire dal disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

ALLEGATO 4

5-04628 Tiramani: Requisiti e certificazioni dei dispositivi medici e di protezione individuale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

A seguito dell'evento pandemico da COVID-19, il Ministero della salute ha rivolto la massima attenzione agli strumenti che permettono la rilevazione di stati febbrili, che sono il sintomo più frequente dell'infezione da SARS-CoV-2.

Allo scopo di conseguire una completa visione delle varie questioni legate a tali strumenti, i dirigenti tecnici di questo Ministero, oltre alla disamina del sistema nazionale, hanno preso parte a consultazioni con le Autorità europee competenti in materia di dispositivi medici.

Come noto, con il termine « *termoscanner* » si indicano i sistemi che « stimano » la temperatura corporea a distanza, mediante la rilevazione delle emissioni del corpo umano nella banda dell'infrarosso. Attualmente risultano in commercio i termometri ad infrarossi, a forma di pistola da puntare sulla fronte per rilevare la temperatura corporea e le termocamere, che rendono visibile la distribuzione della temperatura delle superfici inquadrate, riuscendo a misturare la temperatura corporea di tutti i soggetti inquadrati contemporaneamente.

La qualificazione di questi prodotti come dispositivi medici si basa sull'uso previsto, che viene definito ed assegnato dal fabbricante.

Ferma restando, quindi, la centralità della destinazione d'uso assegnata dal fabbricante, dal punto di vista tecnico per poter essere qualificato come dispositivo medico il « *termoscanner* » deve misurare processi fisiologici quali la temperatura corporea, e tale funzione dev'essere orientata per la diagnosi di una malattia.

Nel mercato è presente un'ampia offerta di termometri ad infrarossi marcati CE come dispositivi medici, ai sensi della Direttiva europea 93/42/CEE, idonei per lo *screening* della temperatura corporea.

La maggior parte delle termocamere in commercio non sono marcate CE come dispositivi medici, e vengono quindi utilizzate principalmente in ambito non medicale, per l'ispezione termica di oggetti, e sono certificate come strumenti elettrici.

Il percorso del perfezionamento amministrativo per una certificazione di prodotto medicale coinvolge gli Organismi competenti e richiede tempi tecnici, in quanto occorre garantire la sicurezza dei prodotti e ciò necessita di adeguate attività di verifica e di controllo.

Per gli aspetti di competenza, il Ministero della salute opera da sempre nel pieno rispetto delle norme in vigore, e si avvale dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità ogni volta che sia necessario.

Svolte queste considerazioni di carattere generale, nel merito del quesito posto, è opportuno precisare che una eventuale Circolare che fornisca indicazioni sull'uso dei *termoscanner* in costanza dell'emergenza da SARS-CoV-2, non può che fare riferimento a quanto ora espresso e ribadire le determinazioni delle norme in vigore, pertanto, allo stato non si ritiene necessario intervenire in tal senso.

ALLEGATO 5

5-04629 Carnevali: Tempi per l'approvazione definitiva del decreto per l'avvio dello *screening* sul virus HCV.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'attenzione e l'impegno del Ministero della salute nella lotta contro l'epatite virale sono sempre stati elevati e costanti: in particolare, desidero ricordare le numerose azioni intraprese e continuamente aggiornate per aderire al piano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità « *Action plan for the health sector response to viral hepatitis in the WHO European Region* », onde cercare di eradicare ed eliminare l'infezione da virus dell'epatite C e B (HCV e HBV).

L'infezione cronica causata dal virus dell'epatite C (HCV) è una delle principali cause di morbilità e mortalità correlate alle malattie di fegato.

In questi ultimi anni, grazie ad una maggior conoscenza e consapevolezza delle vie e del rischio di trasmissione, si è assistito ad un profondo mutamento dell'epidemiologia delle epatiti virali.

In merito all'epatite C, nel nostro Paese non sono disponibili dati esatti circa il numero di pazienti affetti.

Tuttavia, una stima dell'epidemiologia dell'infezione in Italia può essere ottenuta da alcune indagini che, peraltro, non sono rappresentative di tutto il territorio nazionale, né dei diversi gruppi della popolazione.

Peraltro, gli studi ad oggi disponibili, anche se parziali, mostrano una maggior prevalenza di HCV in persone con età avanzata ed in gruppi particolarmente esposti a determinati fattori di rischio, quali ad esempio la popolazione afferente ai SERT e la popolazione carceraria.

L'introduzione dei nuovi farmaci ad azione antivirale diretta, caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza e di efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l'obiettivo di eliminare il virus che causa l'epatite C.

Ad oggi sono stati trattati, nel nostro Paese, circa 180.000 pazienti: attualmente si sta registrando una diminuzione del numero di soggetti avviati alla terapia.

In effetti, tale risultato, che potrebbe essere interpretato come il raggiungimento della meta dell'eliminazione del virus, non deve trarre in inganno.

Permangono infatti un gran numero di persone che, in quanto inconsapevoli di essere infette, costituiscono un serbatoio per il virus e la fonte di nuovi contagi.

Nella lotta per l'eliminazione dell'epatite HCV è quindi fondamentale mettere in atto iniziative e politiche sanitarie per far emergere il « sommerso », quali lo « *screening* » destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989 e ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), nonché ai soggetti detenuti in carcere, come disposto dall'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Nel merito del quesito, al fine della compiuta predisposizione del decreto interministeriale previsto dal comma 2 del menzionato articolo 25-*sexies*, il Ministero della salute, superata la fase acuta di gestione dell'emergenza COVID, ha di recente istituito un Tavolo di lavoro che si riunirà il 30 settembre 2020, per discutere e redigere la bozza di decreto interministeriale da presentare in Conferenza Stato-Regioni. Sarà mia cura rendere agli On. li interroganti le informazioni sull'avanzamento dei lavori.

ALLEGATO 6

5-04630 Bellucci: Sull'emanazione delle nuove linee guida sull'aborto farmacologico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premesso che la salute delle donne è una delle priorità della politica del Ministero della salute e che la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », ha individuato le strutture sanitarie presso le quali vengono effettuati gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza, faccio presente quanto segue.

In base alla letteratura scientifica, l'aborto farmacologico ottenuto mediante la somministrazione di mifepristone, seguita dalla somministrazione di prostaglandine PGE (misoprostolo o gemeprost) può essere praticato fino a 63 giorni di età gestazionale, come autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali-EMA (EMA/H/A-31/693, 2007) e riportato nella scheda tecnica del farmaco dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA, 1° agosto 2018).

Non esistono evidenze scientifiche che sconsiglino la somministrazione di tali farmaci tra la settima e la nona settimana di gestazione, e che giustifichino la limitazione a 7 settimane, introdotta in precedenza in Italia.

Infatti, varie Società scientifiche internazionali, compresa la FIGO (Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia) (*FIGO, Int J Gynaecol Obstet, 2011*), a cui la Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) appartiene, ed anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (*WHO, 2012; WHO Task Force, BJOG, 2000*) si sono espresse favorevolmente.

L'assunzione di prostaglandine senza necessità di un secondo accesso in Ospedale è attualmente permessa in molti Paesi d'Europa (Regno Unito, Svezia, Francia, Austria), oltre che negli USA (*Royal College Obstetricians Gynaecologists, RCOG, 2020; NICE, 2019; Parsons JA, Health Policy, 2020; HAS-CNGOF, 2020; Ireland Health Service, 2020; ACOG, 2014; Dinely B et al., PLoS One, 2020*).

La Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) ha espresso, in data 25 giugno 2020, in riscontro ai quesiti formulati dal Consiglio Superiore di Sanità, un parere favorevole, condiviso con tutte le Confederate che compongo la Federazione SIGO, riguardo il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico fino a 63 giorni, pari a 9 settimane compiute di età gestazionale, ed in regime ambulatoriale/consultoriale, oppure di *day hospital*.

Segnalo, inoltre, che nel corso degli anni, diverse regioni hanno adottato percorsi assistenziali che prevedono il *day hospital* ed il regime ambulatoriale e ciò, come si evince dai dati raccolti ed analizzati, non ha modificato le percentuali di complicanze immediate o tardive che sono state registrate.

Il Consiglio Superiore di Sanità, Sezione V, si è espresso all'unanimità, nel parere del 4 agosto 2020, al ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico fino a 63 giorni, pari a 9 settimane compiute di età gestazionale presso strutture ambulatoriali/consultori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati all'ospedale ed autorizzati dalle regioni, oppure di *day hospital*.

Preciso che con la determina AIFA n. 865 del 12 agosto 2020, concernente la « Modifica delle modalità di impiego del

medicinale Mifegyne a base di mifepristone (RU486) » (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 203 del 14 agosto 2020), sono state rimosse le limitazioni nell'uso del Mifegyne che erano state introdotte nel 2009, al momento dell'approvazione del farmaco in Italia.

In particolare, per quanto concerne le modalità di fornitura del medicinale ai fini dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la determina precisa che il Mifegyne è soggetto a prescrizione medica limitativa ed è utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (OSP), o in strutture che siano assimilabili a tale ambiente, ivi comprese le strutture indicate dall'articolo 8 della legge n. 194 del 1978.

La determina in questione è stata predisposta dall'AIFA sulla base dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità (4 agosto 2020) e della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA che, il 5 agosto 2020, relativamente alle modalità di utilizzo del Mifegyne (mifepristone) ha espresso parere favorevole alla rimozione della precedente limitazione, consentendo (in linea con l'indicazione approvata a livello europeo) l'utilizzo del medicinale, usato in associazione con un analogo delle prostaglandine, fino al 63° giorno di amenorrea, indicando che l'impiego dei suddetti farmaci deve trovare applicazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978 a garanzia del diritto alla salute della donna.

ALLEGATO 7

5-04631 Menga: Criteri adottati per la scelta del presidente della Commissione istituita per riformare l'assistenza sanitaria e sociosanitaria nell'ambito del SSN.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, la pandemia da COVID-19 ha colpito in modo particolare i soggetti più vulnerabili e, in particolare, gli anziani assistiti in Residenze Sanitarie Assistenziali o Case di Riposo; tale situazione impone un profondo ripensamento delle politiche di assistenza sociosanitaria nei confronti di tale categoria di persone fragili.

Per queste ragioni, con decreto del Ministero della salute dell'8 settembre scorso, si è ritenuto opportuno istituire la « Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana ».

Essa va considerata come un pensatoio in grado di offrire idee, spunti e riflessioni su cui poi opererà il Ministero della salute.

Alla luce dei recenti eventi, infatti, è emersa l'esigenza di tutelare questa platea di persone in modo diverso rispetto al passato, garantendo loro un'assistenza più adeguata, in grado di limitare il rischio di esposizione ma anche di assicurare condizioni di vita migliori nei contesti familiari di provenienza. È forte la necessità di potenziare la rete dell'assistenza domiciliare, anche attraverso strategie fino ad ora attuate solo in via sperimentale.

Il compito della neoistituita commissione è proprio quello di ripensare l'assistenza degli anziani nel quadro tuttavia di una riflessione più ampia, finalizzata a salvaguardare la dignità di queste persone ed il valore di questo tempo di vita che l'emergenza COVID ha messo in discussione, generando anche un rilevante dibattito politico e filosofico sul valore della vita quando le persone sono più vulnerabili perché anziane o ammalate.

Attese le peculiari finalità della commissione, la scelta dei componenti non si è ispirata solo al dato della competenza tecnica nel campo dell'assistenza medica ma ha inteso abbracciare anche altri rilevanti campi del sapere e delle scienze umane, quali la filosofia, il diritto e la letteratura, proprio per assicurare una migliore comprensione della particolare condizione di vita delle persone anziane nelle variegate implicazioni di carattere umano ed esistenziale oltre che medico ed assistenziale.

Al contempo si è inteso assicurare la presenza di sensibilità diverse, di tipo umano, culturale, religioso e professionale, proprio al fine di promuovere una riflessione a tutto tondo sulla delicata tematica.

Per queste ragioni tra i membri della Commissione di recente istituzione, è stato indicato, in qualità di Presidente, S.E. Monsignor Vincenzo Paglia.

Monsignor Paglia, da sempre infatti si è distinto per l'attenzione rivolta alle categorie fragili e, in particolare, agli anziani.

Giova ricordare il suo impegno costante presso la Comunità di Sant'Egidio, che promuove da molti anni il programma « Viva gli Anziani ! », un servizio di assistenza innovativo, volto a contrastare il fenomeno dell'isolamento sociale, attraverso modelli diversi rispetto agli stru-

menti ordinari, quali, ad esempio, i servizi residenziali.

Oltre a rappresentanti del mondo scientifico ed ecclesiale, tra i componenti della commissione figurano filosofi, scrittori, giuristi e docenti universitari: in particolare, giova rammentare la presenza di Edith Bruck, scrittrice e poetessa, della Dottoressa Maite Carpio, regista e giornalista, del Professor Gampiero Dalla Zuanna, Ordinario di Demografia presso l'Università di Trento, della Professoressa Nerina Dirindin, Docente di Economia Pubblica e Politica Sanitaria dell'Università di Torino, di Simonetta Agnello Hornby, scrittrice, nonché del Professor Alessandro Pajno, giurista, già Presidente del Consiglio di Stato.

La formazione poliedrica della Commissione, consentirà di condurre una riflessione ad ampio spettro sulla terza età nel contesto emergenziale.

Grazie alle variegate esperienze dei suoi componenti la Commissione potrà fornire un utile contributo a ripensare e a rafforzare la tutela dei nostri anziani nel contesto dell'assistenza domiciliare in una visione integrale della persona, costantemente orientata al rispetto della dignità e del valore della vita.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore 300

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni *(Seguito esame e conclusione)* 300

ALLEGATO 1 (Emendamento delle Relatrici) 311

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione) 312

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 301

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 310

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 settembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824 Liuni.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 10 settembre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emen-

damenti approvati per il parere. Al riguardo, fa presente che hanno espresso parere favorevole le Commissioni VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea); ha espresso parere favorevole con un'osservazione la IX Commissione (Trasporti); hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VIII (Ambiente) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte che la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente per l'Assemblea.

Avverte quindi che le relatrici hanno presentato un emendamento volto a recepire un'osservazione della Commissione Ambiente *(vedi allegato 1)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice,* anche a nome della collega Loss, segnala di aver predisposto l'emendamento 14.100 al fine di recepire un'osservazione dell'VIII Commissione con la quale si richiede che sia acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente nell'adozione del regolamento in materia di rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde di cui all'articolo 14 della proposta di legge in esame *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva l'emendamento 14.100 delle relatrici *(vedi allegato 1)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le relatrici hanno presentato una proposta di correzioni di forma riferite al testo risultante dall'esame delle proposte emendative, al fine di assicurare una migliore redazione tecnica del testo, senza incidere sugli aspetti sostanziali dello stesso *(vedi allegato 2)*. Tale proposta di correzioni di forma sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato alle relatrici a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione delibera di conferire il mandato alle relatrici Gadda e Loss a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla proposta di legge in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 17.35.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia dello schema di relazione in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente preliminarmente che la Commissione avvia l'esame dello schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Reco-*

very Fund, per l'espressione di rilievi alla V Commissione che predisporrà una relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, al fine di consegnare alla Camera un'utile base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo, prima della presentazione, da parte dello stesso, del *Recovery Plan*.

Ricorda che la Commissione, nella giornata di ieri, ha svolto l'audizione, in videoconferenza, della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, sul medesimo tema su cui verte lo schema di relazione in esame. Avvisa altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere i rilievi di competenza entro le ore 11 di martedì prossimo, 29 settembre.

In qualità di relatore, introduce quindi la discussione.

Osserva che lo schema di relazione « *Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund* » si sofferma, preliminarmente, sulle iniziative dell'Unione europea per far fronte alla crisi economica e sociale determinata dalla pandemia provocata dal Covid-19.

Com'è noto, per rispondere alla crisi pandemica i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione europea hanno chiesto alla Commissione di presentare, a fine maggio, un ampio pacchetto di proposte che associ il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito dello strumento *Next Generation EU (*NGEU).

Dopo oltre quattro giorni di riunione, dal 17 al 21 luglio 2020, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Generation EU*.

Rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, le principali novità possono essere riassunte nei seguenti termini: per il bilancio UE 2021-2027, rispetto alla proposta della Commissione europea, viene prospettata una riduzione di risorse complessive, per l'intero settennato, pari a 25,7 miliardi di euro (da 1.100 a 1.074,3 miliardi pari all'1,067 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE-27), limitando la spesa complessiva all'1 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE-27; per *Next Generation EU*, il nuovo strumento dell'UE che dovrebbe raccogliere fondi sui mercati per canalizzarli verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale, sono previste risorse complessive pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti, a fronte di 500 miliardi per sovvenzioni e 250 miliardi per prestiti originariamente previsti dalla proposta della Commissione europea; per le risorse proprie viene confermato sia l'aumento permanente del massimale delle stesse, pari all'1,4 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE, proposto dalla Commissione europea in considerazione delle incertezze economiche e della *Brexit*, che l'innalzamento temporaneo di altri 0,6 punti percentuali, portandolo così al 2 per cento dell'RNL dell'UE, mediante ricorso ai mercati finanziari per il reperimento delle risorse da destinare a *Next Generation EU*. L'attività di assunzione dei prestiti cesserebbe al più tardi alla fine del 2026; il rimborso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali tramite il bilancio dell'UE verrebbe iniziato a partire dal 1° gennaio 2027 (e non dal 2028 come proposto dalla Commissione europea). È altresì previsto che il nuovo sistema di risorse proprie entri in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica relativa all'espletamento delle procedure per la sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. In ogni caso esso troverebbe applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda *Next Generation EU*, l'ammontare totale di 750 miliardi di euro è così suddiviso per singolo programma: Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF): 672,5 miliardi di euro (di cui 360 miliardi di euro in prestiti e 312,5 miliardi di euro in sussidi); REACT-EU: il meccanismo ponte tra l'attuale Politica di Coesione e i programmi 2021-27, con una dotazione di 47,5 miliardi; Horizon Europe: il programma per la ricerca e l'innovazione cui vengono assegnati 5 miliardi di euro; InvestEU: che unisce tutti gli

strumenti finanziari UE in continuità con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), cui sono destinati 5,6 miliardi di euro; Sviluppo rurale: i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), nell'ambito della Politica agricola comune, cui vanno 7,5 miliardi di euro; Fondo per una transizione giusta (JTF): che sostiene l'uscita dai combustibili fossili nelle regioni europee che più ne dipendono, con 10 miliardi di euro; RescEU: il meccanismo di protezione civile dell'Unione, con risorse per 1,9 miliardi.

Sottolinea che, nell'ambito del *Next Generation EU*, il più importante strumento previsto è senza dubbio il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, è attualmente in corso di finalizzazione sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo politico raggiunto al citato Consiglio europeo. Il dispositivo mette a disposizione degli Stati membri, per programmi di investimento e riforme, 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi di euro in sussidi e 360 miliardi di euro in prestiti. Secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni.

L'ammontare dei sussidi sarà calcolato in due *tranche*, pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento del totale. Per il loro calcolo saranno utilizzati parametri differenti: la prima *tranche*, del 70 per cento, deve essere impegnata negli anni 2021 e 2022 e viene calcolata sulla base di alcuni parametri quali la popolazione, il PIL procapite, il tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019; il restante 30 per cento deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022 sostituendo al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 i criteri della perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021.

Fa presente che i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) degli Stati membri potranno essere presentati per la prima valutazione da parte della Commissione nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la presentazione dei Piani.

Osserva che il dispositivo per la ripresa e la resilienza individua le seguenti priorità: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri; attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi; sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi da Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

La relazione in esame richiama, inoltre, gli obiettivi delineati dal Programma nazionale di riforma 2020, predisposto dal Governo.

In particolare, rileva che il Governo, nel giugno scorso, dopo un'ampia consultazione con le parti sociali, esperti e *stakeholder*, ha predisposto un piano di rilancio – basato sull'analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese nel contesto della crisi causata dalla pandemia – costruito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale e territoriale, parità di genere.

Tali linee strategiche sono state sviluppate lungo le nove direttrici di intervento:

1) un Paese completamente digitale;

2) un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti;

3) un Paese più verde e sostenibile;

4) un tessuto economico più competitivo e resiliente;

5) un piano integrato di sostegno alle filiere produttive;

6) una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese;

7) maggiori investimenti in ricerca e formazione;

8) un'Italia più equa e inclusiva;

9) un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente.

Ricorda che relativamente al PNR, la Commissione agricoltura della Camera ha espresso, il 23 luglio scorso, parere favorevole sul PNR 2020, con alcune osservazioni. È stato, al riguardo, sottolineata l'importanza di:

1. introdurre misure dirette a rafforzare le politiche di filiera, con particolare riferimento a settori strategici quale quello cerealicolo;

2. sostenere l'innovazione tecnologica e infrastrutturale, promuovendo la realizzazione di reti infrastrutturali e di servizi di telecomunicazione (ICT) nelle aree rurali, per favorirne lo sviluppo socio-economico;

3. attuare interventi diretti a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole e a contenere il fenomeno del consumo di suolo;

4. prevedere misure dirette a promuovere la sostenibilità delle produzioni agricole, attraverso interventi di sostegno alla conversione eco-sostenibile delle imprese;

5. introdurre disposizioni di semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca;

6. prevedere ulteriori e più incisivi strumenti di sostegno del reddito e del lavoro agricolo;

7. adottare misure dirette a sostenere l'attività dei giovani agricoltori, attraverso forme di incentivazione dell'imprenditoria agricola;

8. rafforzare il sistema delle informazioni al consumatore, al fine di promuovere regimi alimentari sani e rispettosi dell'ambiente, in linea con gli obiettivi della strategia europea « *Farm to fork* ».

Il documento predisposto dalla Commissione V richiama altresì la proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre scorso. Da essa emerge che il PNRR dell'Italia si baserà sul piano di rilancio predisposto dal Governo nel giugno scorso e sarà costruito secondo una sequenza logica così strutturata: le sfide che il Paese intende affrontare; le missioni del programma, a loro volta suddivise in *cluster* (o insiemi) di progetti omogenei atti a realizzare le missioni e, di conseguenza, vincere le sfide stesse; i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati nei *cluster*; le iniziative di riforma che saranno collegate ad uno o più *cluster* di intervento.

Le sfide incluse nel PNRR possono essere così sintetizzate: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

In particolare, le missioni sono sei e riguardano i seguenti argomenti:

1) digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

2) rivoluzione verde e transizione ecologica;

3) infrastrutture per la mobilità;

4) istruzione, formazione, ricerca e cultura;

5) equità sociale, di genere e territoriale;

6) salute.

Quanto alle singole missioni, richiama, in sintesi, i contenuti delle citate Linee Guida. Relativamente alla prima missione

(*Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo*), di fondamentale importanza è promuovere investimenti che favoriscano l'innovazione in settori strategici come quello agroalimentare. L'innovazione digitale consentirà, infatti, attraverso investimenti che dovranno riguardare tutte le aree del Paese, di migliorare l'efficienza della filiera produttiva agroalimentare e di rafforzare il Made in Italy. Il rafforzamento del sistema produttivo del Paese implica, inoltre, la necessità di sostenere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare quelle agricole, potenziandone la capacità di competere sui mercati internazionali e di far fronte alle crisi economiche.

Per quanto concerne la missione n. 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), il Governo ritiene necessario intensificare il proprio impegno per far fronte ai nuovi e più ambiziosi obiettivi europei di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Si punterà quindi a favorire la realizzazione di un ampio programma di investimenti al fine di conseguire gli obiettivi dello European Green Deal, anche attraverso il potenziamento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e il miglioramento della qualità dell'aria. Si punterà inoltre al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e degli stabilimenti produttivi, oltre che alla loro messa in sicurezza. Altri interventi riguarderanno una gestione accorta delle risorse naturali, la promozione dell'economia circolare e misure per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici.

Anche in questo ambito, la proposta di Linee guida trasmessa al Parlamento considera il comparto agroalimentare tra i settori strategici sui quali occorre investire. Nello specifico, il processo di transizione ecologica dovrà essere attuato attraverso: la strategia « *From farm to fork* »; il miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati rurali; la gestione integrata del ciclo delle acque anche a fini irrigui e il monitoraggio delle acque interne e marine al fine di contrastarne l'inquinamento; gli investimenti in fonti rinnovabili; la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale; l'adozione di criteri ambientali minimi e l'introduzione di agevolazioni fiscali per le imprese sostenibili; interventi di riqualificazione del territorio nell'ambito del contenimento del consumo di suolo; investimenti nell'agricoltura sostenibile e di precisione, a partire dalle aree del Mezzogiorno.

La missione n. 3 (Infrastrutture per la mobilità), richiede investimenti e una maggiore efficienza dei processi autorizzativi. Il Governo intende puntare sulla rete ferroviaria AV-AC ad alta velocità di rete per passeggeri e merci con il completamento dei corridoi TEN-T, su interventi sulla rete stradale e autostradale con un'attenzione particolare per ponti e viadotti, su interventi finalizzati alla promozione dell'intermodalità logistica integrata per le merci e di una mobilità a supporto del turismo lento e sostenibile, con specifico riferimento alle ferrovie turistiche.

Per quanto concerne la missione n. 4 (Istruzione, formazione, ricerca e cultura), il PNRR punterà a migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione in termini di ampliamento dei servizi per innalzare i risultati educativi.

Segnala che in tale ambito, potrebbero essere previsti interventi diretti a promuovere la realizzazione di agriasili, nei quali attuare nuovi progetti educativi specificamente studiati per favorire l'interazione dei bambini con l'ambiente naturale.

Il PNRR prevede altresì azioni volte a supportare i giovani ricercatori, a potenziare la ricerca di filiera e le infrastrutture di ricerca, a promuovere l'integrazione tra ricerca pubblica, mondo produttivo e istituzioni.

In riferimento alla missione n. 5 (Equità sociale, di genere e territoriale), si sottolinea la necessità di introdurre forme adeguate di tutela del reddito, specie durante le transizioni occupazionali. A tali interventi si accompagneranno misure di contrasto al caporalato e al lavoro sommerso e di maggior tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nell'ambito di tale missione il Governo prevede di adottare, inoltre, un ampio spettro di interventi, che includono misure di carattere fiscale nonché politiche attive del lavoro e di coesione territoriale e sociale (attuazione Piano Sud 2030 e della Strategia Nazionale delle Aree Interne e rigenerazione e riqualificazione dei contesti urbani e rurali).

Un'attenzione particolare dovrà poi essere riservata all'*empowerment* femminile, attraverso interventi diretti a favorire la parità di genere e lo sviluppo, nel settore agricolo, dell'imprenditoria femminile.

Per quanto riguarda la missione n. 6 (Salute), il PNRR indirizzerà risorse per il rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema sanitario alle patologie infettive emergenti gravate da alta morbilità e mortalità, nonché ad altre emergenze sanitarie.

In tale contesto ritiene che dovrebbero essere contemplate misure di contrasto alle fitopatie e alle epizoozie che penalizzano fortemente il comparto agricolo, incidendo negativamente sulla qualità e quantità delle produzioni.

Le missioni del PNRR riflettono sostanzialmente gli indirizzi e le linee di intervento già emerse nel corso dell'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri « Progettiamo il Rilancio », svoltasi lo scorso giugno. A tale proposito, si ritiene opportuno mettere a disposizione della Commissione, un documento, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio, che sintetizza efficacemente i principali ambiti nei quali si esplicherà l'azione di Governo per la ripresa economica del Paese.

Con specifico riferimento al comparto agricolo, ricorda che la Ministra Bellanova, nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri, ha fatto riferimento a alcuni progetti elaborati dal MIPAAF. Nello specifico: la realizzazione del parco AgriSolare, per un importo di 6,4 miliardi di euro; l'ammodernamento degli impianti di molitura delle olive, per un importo di 1,2 miliardi di euro; il rafforzamento dei contratti di filiera e di distretto del settore agricolo e della pesca, per un importo di 1 miliardo di euro; il rafforzamento dei contratti di filiera per i prodotti ittici, per un importo di 120 milioni di euro; la digitalizzazione del SIAN, per un importo di 160 milioni di euro; il miglioramento irriguo, per un importo di 3 miliardi; il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, per un importo di 22,25 milioni di euro; la realizzazione di un progetto per la gestione forestale sostenibile, per un importo di 1,5 miliardi; lo sviluppo di un efficiente sistema logistico per la filiera ittica, per un importo di 189 milioni di euro; l'ammodernamento del parco macchine agricolo, la digitalizzazione delle imprese agricole insieme allo sviluppo dell'agricoltura di precisione, per un importo di 750 milioni di euro; lo sviluppo della logistica agroalimentare, per un importo di 800 milioni; il rafforzamento della struttura ministeriale, per un importo di 47,8 milioni; lo sviluppo della produzione sostenibile insieme con le relative campagne di comunicazione, per un importo di 100 milioni di euro; la riconversione degli impianti di digestione anaerobica (biometano) per un importo di 2 miliardi; la rigenerazione urbana e verde, per un importo di 700 milioni e un aumento della liquidità delle imprese agricole, per un importo di 600 milioni.

Osserva, inoltre, che la Commissione Bilancio nel suo documento pone altresì l'attenzione su alcune indicazioni di carattere generale e metodologico, riconducibili in modo trasversale a tutti i settori di spesa, volte a definire i criteri su cui basare il processo di selezione degli interventi nei diversi ambiti, nonché a individuare modelli organizzativi per la gestione ottimale delle fasi di programmazione, gestione e realizzazione dei progetti. Altre indicazioni sono invece state finalizzate a individuare i settori prioritari di intervento su cui concentrare le risorse.

Al riguardo, rileva che una prima fondamentale necessità consiste nell'individuare criteri di selezione degli interventi idonei a massimizzarne l'impatto sulla crescita.

Per quanto riguarda l'Italia, l'obiettivo primario è quello, infatti, di colmare i

divari strutturali che il nostro Paese registra, rispetto alla media UE, in termini di produttività e investimenti. La principale vulnerabilità del nostro sistema economico è rappresentata, da oltre un ventennio, dalla bassa crescita e dall'assai debole dinamica della produttività, con conseguenze rilevanti sugli attuali livelli di sviluppo economico e sulle prospettive future, come concordemente evidenziato dalle principali istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

La Commissione europea ha specificato che i contenuti ed i principi ispiratori dei PNRR nazionali dovranno basarsi su alcune direttrici comuni: contribuire alla transizione ambientale; alla resilienza e sostenibilità sociale; alla transizione digitale, innovazione e competitività.

In tale quadro, la proposta della Commissione Europea – attualmente in fase di negoziazione con il Consiglio e il Parlamento europeo – stabilisce i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR.

La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme, ed essere allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di policy individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del Just Transition Fund e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE.

Oltre alla coerenza con le Raccomandazioni, sono prioritari il rafforzamento del potenziale di crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della resilienza economica e sociale dello Stato membro. Dovrà inoltre darsi evidenza della tempistica e delle modalità di attuazione, con target intermedi (milestones) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore.

Segnala che il 17 settembre la Commissione europea ha fornito indicazioni sulla redazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza e sui progetti da presentare ai fini del finanziamento nella Comunicazione « Strategia annuale per una crescita sostenibile 2021 » (COM(2020) 575) e ha definito orientamenti strategici aggiuntivi per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, nel quadro del suo rapporto annuale per la crescita sostenibile per il 2021 (COM(2020)575) che avvia il ciclo del semestre europeo di quest'anno, in vista della preparazione dei piani nazionali, proponendo sette iniziative faro per portare avanti la ripresa verde e digitale e investire nel capitale umano.

Il documento richiama lo stretto legame che dovrà intercorrere tra i Piani nazionali ed il semestre europeo, specificando che riforme ed investimenti dovrebbero essere affrontati in parallelo, concentrandosi sulle sfide e priorità capaci di generare un impatto più duraturo e rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di occupazione, la resilienza dei sistemi sanitari, la resilienza economica e sociale e la coesione regionale.

Il documento sottolinea, in particolare, l'importanza delle cosiddette « *European flagships* », ovvero progetti che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri, richiedono investimenti significativi, creano occupazione e crescita e sono strumentali alla duplice transizione verde e digitale. Si tratta di progetti idonei a generare benefici tangibili non solo ad un Paese membro ma a tutti i cittadini dell'Unione. Verranno pertanto incoraggiati gli investimenti che vanno a beneficio del mercato unico e sono di natura transnazionale.

La Commissione, in particolare, nelle Linee guida, ha fornito indicazioni sulla redazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza e sui progetti da presentare ai fini del finanziamento (SWD(2020) 205 final).

In particolare, la Commissione Ue indica quali principi chiave dei Piani nazionali: la transizione verde, nell'ottica del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e della riduzione significativa delle emissioni di gas entro il 2030. In ogni piano nazionale, dovrà essere previsto un minimo di spesa per la transizione verde del 37 per cento; la transizione digitale e produttività, a cui si propone di dedicare almeno il 20 per cento delle spese in ogni Piano nazionale; l'equità, con interventi mirati ad assicurare pari opportunità, istruzione inclusiva, condizioni di lavoro eque e protezione sociale adeguata a giovani, donne e gruppi vulnerabili; la stabilità macroeconomica, garantendo sostegno fiscale temporaneo e finalizzato, in un contesto in cui è attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e crescita ed è stato sospeso l'aggiustamento di bilancio.

La Commissione Ue individua inoltre degli « *European flagships* », ovvero sette progetti faro che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri, invitando gli Stati membri a includere nei loro PNRR investimenti e riforme nelle seguenti aree:

1. introduzione di tecnologie pulite a prova di futuro e accelerazione dello sviluppo e dell'uso delle energie rinnovabili;

2. miglioramento dell'efficienza energetica di edifici pubblici e privati;

3. promozione di tecnologie pulite a prova di futuro per accelerare l'uso di trasporti, stazioni di ricarica e rifornimento sostenibili, accessibili e intelligenti e estensione del trasporto pubblico;

4. rapido lancio di servizi a banda larga rapidi in tutte le regioni e le famiglie, comprese le reti in fibra e 5G;

5. digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi, compresi i sistemi giudiziario e sanitario;

6. aumento delle capacità del *data cloud* industriale europeo e sviluppo di processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili;

7. adattamento dei sistemi educativi per supportare le competenze digitali e la formazione educativa e professionale per tutte le età.

L'attuazione dello strumento – ricorda la Commissione – sarà coordinata dalla *Recovery and resilience task force*, in stretta collaborazione con la direzione generale degli Affari economici e finanziari, sotto la guida del Comitato direttivo, presieduto dalla Presidente Ursula von der Leyen, per garantire che lo strumento sia attuato in modo coerente ed efficace.

Fa presente che un altro capitolo di fondamentale importanza è quello delle riforme che dovranno accompagnare i programmi di spesa.

Con riferimento a tale aspetto, la relazione sottolinea come le indicazioni fornite il 17 settembre scorso dalla Commissione europea in merito alla redazione dei PNRR e dei relativi progetti richiamino lo stretto legame che dovrà intercorrere tra i Piani nazionali ed il Semestre europeo, specificando che riforme ed investimenti dovrebbero essere affrontati in parallelo, concentrandosi sulle sfide e priorità capaci di generare un impatto più duraturo e rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di occupazione, la resilienza dei sistemi sanitari, la resilienza economica e sociale e la coesione regionale.

La capacità delle spese aggiuntive di innescare aumenti di produttività e, quindi, crescita economica, è fortemente condizionata dal contesto normativo su cui esse si inseriscono. Una pubblica amministrazione macchinosa e ancora orientata a schemi amministrativistici, un mercato del lavoro inefficiente e poco reattivo, un sistema fiscale che penalizza i fattori produttivi e non supporta la crescita, una giustizia lenta, sono tutti fattori che rallentano il dinamismo economico complessivo e attenuano l'effetto moltiplicativo della spesa. Una ripresa economica rapida e robusta e la costruzione di un sistema Paese più solido e resiliente, capace di fronteggiare al meglio gli *shock* futuri, richiedono un salto di qualità a tutti i livelli. In tale quadro

riforme e spesa devono essere considerate come due facce di una stessa medaglia, in quanto le riforme strutturali rendono più produttiva la spesa, mentre la spesa è spesso necessaria.

Nel documento si rileva, inoltre, come l'elaborazione del PNRR si innesti su un quadro programmatico e normativo che impone di tenere conto dei divari territoriali in termini di sviluppo esistenti nel nostro Paese e delle misure fin qui messe in campo, con risultati variabili, per cercare di superarli.

Alla frattura territoriale storica tra Nord e Sud si sovrappone, poi, il divario crescente tra centri urbani e aree interne, nonché l'emergere di una specifica questione appenninica, soprattutto nelle aree interessate, in tempi recenti, da terremoti e altri devastanti fenomeni naturali.

Le risorse che affluiranno attraverso il programma *Next Generation EU* dovranno essere rivolte a coniugare l'obiettivo della crescita con quello della riduzione dei divari territoriali. Si tratta di obiettivi che sarebbe errato contrapporre, come dimostrano chiaramente le stime sull'impatto in termini di più elevata crescita economica complessiva, nel breve come nel lungo periodo, di una maggiore concentrazione delle nuove risorse di investimento nel Mezzogiorno.

Nel documento si osserva come il PNRR rappresenti un'occasione preziosa per accelerare l'attuazione del Piano Sud 2030, le cui linee di intervento paiono del tutto coerenti con la natura e le finalità di progetti che dovranno essere presentati all'Unione europea. L'obiettivo prioritario resta quello di incrementare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, al fine di colmare nel giro di alcuni anni il divario infrastrutturale che rallenta la crescita di quei territori.

Altra questione di cui la relazione rimarca l'importanza è quella della trasparenza e del controllo delle decisioni di spesa.

L'entità delle risorse e la ristrettezza dei tempi per la pianificazione del loro utilizzo non devono condurre a decisioni poco meditate, scarsa trasparenza sulle motivazioni a base delle scelte e insufficiente o poco chiara rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati. A tale proposito, si propone, a livello nazionale, una infrastruttura di servizio, composta da soggetti pubblici (si pensi ad esempio all'ISTAT) e privati (centri di ricerca, università, *think tank*) che funga da serbatoio di competenze per il reperimento e l'elaborazione dei dati necessari ad accompagnare il processo di scelta, elaborazione e valutazione dei progetti. L'obiettivo della massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse potrebbe poi consigliare di individuare una sede – un sito Internet o un portale dedicati – che consenta in tempo reale, a tutti cittadini, di verificare le scelte effettuate e lo stato di avanzamento dei progetti, anche con riferimento agli obiettivi fissati.

La necessità di destinare la massima parte dei fondi europei a interventi ad alto effetto moltiplicativo, evitando in ogni caso sprechi di risorse, è strettamente connessa all'esigenza, imprescindibile anche in questa fase, di assicurare un sostanziale, progressivo e continuo riequilibrio dei conti pubblici. Nella relazione si evidenzia come le favorevoli condizioni attuali, legate alla sospensione del Patto di stabilità e crescita e al massiccio programma di acquisti di titoli pubblici attivato dalla Banca centrale europea a seguito della crisi pandemica, non potranno essere protratte troppo a lungo, per cui è necessario non distogliere l'attenzione dall'obiettivo di definire un credibile piano di rientro che garantisca la sostenibilità della finanza pubblica nel medio-lungo periodo.

Per tali ragioni, è cruciale garantire un impiego efficiente delle risorse, che possa contribuire a rilanciare le prospettive di crescita dell'economia e, in questo modo, a contenere il peso del debito sul prodotto, riducendo allo stesso tempo il rischio di una tensione sui titoli di Stato al venire meno delle condizioni favorevoli connesse alle misure emergenziali messe in atto a livello europeo.

Un ulteriore aspetto su cui si sofferma la relazione, infine, attiene non solo alla fase di predisposizione del PNRR, ma

anche a quella della sua successiva attuazione, riguarda il coinvolgimento del Parlamento.

In particolare, appare indispensabile che le Camere siano coinvolte nell'intero iter che caratterizza tale fase, in modo che esse possano esprimersi al riguardo con specifici atti di indirizzo.

In proposito, nel documento in esame si propone che il Governo trasmetta alle Camere una relazione periodica sullo stato di attuazione del PNRR. Tale relazione potrebbe essere oggetto di esame da parte delle Commissioni permanenti al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di procedere al monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano.

Osservato che la relazione della Commissione Bilancio non entra nel merito dei profili relativi al comparto agricolo e della pesca, ritiene, quindi, opportuno, utilizzare questa occasione per individuare quali siano le per questa Commissione le priorità. Invita pertanto i colleghi a fargli pervenire in tempo utili osservazioni riferite ai singoli *cluster* di progetti omogenei al fine di una maggiore comprensibilità dei rilievi da esprimere alla Commissione Bilancio.

Marzio LIUNI (LEGA) facendo riferimento all'intervento svolto nella seduta di ieri dalla Ministra Bellanova, che giudica povero di proposte innovative per il comparto primario e privo di una visione strategica dell'agricoltura, esprime preoccupazione in ordine al rischio che la significativa mole di risorse economiche che saranno messe a disposizione del Paese con il *Recovery Fund* possano non essere efficacemente impiegate a beneficio di un effettivo sviluppo del settore agricolo.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) osservato che, come emerso dall'audizione della Ministra Bellanova svoltasi nella seduta di ieri, le risorse economiche del *Recovery Fund* saranno vincolate in una percentuale significativa al conseguimento degli obiettivi dello *European Green Deal* e alla digitalizzazione, sottolinea la necessità di evitare che le stesse siano impiegate per la realizzazione di microinterventi non al passo con i tempi e di attuare, invece, interventi strategici, nonché di affidare la gestione di tali risorse alle regioni, in grado di operare con maggiore celerità ed efficienza del Ministero.

Considerata la rilevanza dei contenuti dello schema di relazione in oggetto, chiede alla presidenza di garantire tempi di esame adeguati anche al fine di consentire ai gruppi di opposizione di poter fornire un contributo alla elaborazione dei rilievi da esprimere alla V Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, rammentato che la Commissione è chiamata a deliberare sui rilievi da trasmettere alla Commissione Bilancio entro le ore 11 di martedì 29, invita i commissari a considerare la possibilità di approvare, successivamente all'espressione dei rilievi, un atto d'indirizzo al Governo a conclusione di un dibattito che potrà esser svolto in modo approfondito, in un tempo più ampio di quello a disposizione per l'esame dello schema di relazione in oggetto.

Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 18.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni.

EMENDAMENTO DELLE RELATRICI

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

14. 100. Le Relatrici.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 2 sostituire le parole: Con intesa *con le seguenti:* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa.

Al comma 3 sostituire le parole: totalmente eco-sostenibili, atte a rendere esteticamente apprezzabili luoghi sguarniti *con le seguenti:* volte a realizzare interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi.

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* sono individuati *con le seguenti:* possono essere individuati;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o comunque trovino difficoltà a mantenere un regime di esercizio redditizio.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: del codice civile *aggiungere le seguenti:* compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: e viene svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dal decreto legislativo n. 99 del 2004 e successive modifiche.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, possono individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. Le aree agricole destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni sono equiparate ai distretti florovivaistici, purché siano conformi ai contenuti dei piani locali di gestione del territorio che hanno valenza di piano paesaggistico. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* consentite azioni volte *con le seguenti:* consentiti interventi volti;

c) *al comma 3, sostituire la parola:* favorite *con la seguente:* promosse.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, è istituito un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*. L'organo di coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Esso promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica. ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 315

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione)* 315

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 337

Sull'ordine dei lavori 317

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 317

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 338

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Atto n. 191 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 318

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 340

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 318

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 318

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 318

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 327

ALLEGATO 4 (Proposta di relazione finale per l'Assemblea presentata dalla Relatrice) 342

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.20

Sui lavori della Commissione.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) richiama l'attenzione della Commissione su quanto affermato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo recente discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo, nel corso del quale ha preannunciato un *summit* globale sulla sanità per il 2021, proponendo che la sede sia in Italia. In proposito, sottolinea l'opportunità che la Commissione assuma una posizione sul tema, proponendo che il *summit* veda il coinvolgimento dei territori più colpiti dal Covid-19, in particolare la Lombardia. Invita quindi la Commissione a proporre come sede ospitante Milano o comunque un comune lombardo, in quanto l'eventualità che il vertice si tenga nella Capitale sminuirebbe l'importanza dei territori colpiti dalla crisi.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824 Liuni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione sul nuovo testo della proposta di C. 1824 Liuni, che si compone di 19 articoli e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche.

L'esigenza dell'intervento normativo deriva in primo luogo dalla necessità di una regolamentazione unitaria del settore, attualmente disciplinato da una pluralità di fonti normative, europee, nazionali e regionali, che regolano diversi aspetti della materia rendendo necessario un inquadramento unitario e coerente. In secondo luogo, si avverte l'esigenza di introdurre nuovi istituti che siano in grado di fornire uno stimolo alla riorganizzazione della filiera produttiva di un settore che costituisce una delle tradizionali eccellenze italiane, ma che negli ultimi anni ha accusato una forte crisi che ha comportato una sensibile riduzione del numero di aziende e delle superfici utilizzate. Tale crisi, innescata da una competizione internazionale aggressiva che ha inciso fortemente su un settore che presenta delle debolezze strutturali – quali le ridotte dimensioni aziendali, carenze logistiche e la debole capacità di aggregazione dell'offerta – è divenuta drammatica nell'anno in corso, a seguito dell'epidemia di Covid-19 che, secondo stime della Commissione europea, ha comportato un calo dell'80 per cento della domanda di prodotti florovivaistici sul mercato dell'Unione.

Ricorda in proposito che la stessa Commissione è intervenuta anche con specifiche misure indirizzate al settore, volte derogare temporaneamente le regole della libera concorrenza, consentendo accordi tra i produttori per sostenere il prezzo dei prodotti deperibili e limitare le perdite. Un esempio in tal senso è dato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione del 30 aprile 2020, che autorizza per sei mesi gli accordi finalizzati alla stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, consentendo, ad esempio, interventi come i ritiri collettivi, o misure collettive di promozione e pianificazione della produzione.

In questo contesto, la proposta di legge in esame – presentata in un momento antecedente alla crisi e inizialmente volta, principalmente, a regolamentare le figure professionali, gli istituti contrattuali e l'assetto organizzativo del settore, nell'ambito

di un potenziamento dell'ottica di programmazione – è stata oggetto di numerose modifiche al fine di introdurre nel testo iniziale istituti volti a stimolare la domanda, come le detrazioni fiscali per acquisto di fiori e piante da interno, e di sostegno all'offerta, come le piattaforme logistiche, i bandi per tecnologie innovative ed ecosostenibili, le misure di semplificazione per la creazione di punti vendita nel tessuto urbano.

Passando a descrivere il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 definisce le attività del settore florovivaistico, distinto in 5 comparti macro-comparti produttivi, e della relativa filiera, che include le attività di tipo agricolo, quelle di supporto (tra cui la costruzione di impiantistica, la logistica e il trasporto) e quelle di vendita. L'articolo 2, di nuova introduzione, prevede percorsi didattici per sensibilizzare i giovani, fin dalla scuola dell'obbligo, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto e stimolare, attraverso bandi e premi, lo sviluppo di nuove tecnologie per una produzione florovivaistica sostenibile. L'articolo 3, anch'esso introdotto in Commissione, prevede agevolazioni amministrative per il settore distributivo e detrazioni fiscali alle famiglie per l'acquisto di fiori e piante da interno, nei limiti di un'aliquota di detrazione del 36 per cento, per un importo massimo di 500 euro annui per nucleo familiare. Gli articoli 4 e 5 definiscono le figure professionali che esercitano l'attività agricola florovivaistica e i distretti territoriali vocati o storicamente dedicati a tale attività. Gli articoli 6, 7 e 8 dispongono in merito ai profili organizzativi, di coordinamento, promozione e valorizzazione del settore florovivaistico. A tal fine è istituito un Tavolo tecnico, composto da rappresentanti di diversi Ministeri, delle Regioni e Province autonome, delle organizzazioni professionali e associazioni di settore, del mondo della distribuzione, con possibilità di ampliamento delle rappresentanze ad altri soggetti, in qualità di osservatori o per specifici argomenti. Nell'ambito del tavolo tecnico sono istituiti due Osservatori, uno per i dati statistici ed economici e uno per il vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è inoltre previsto un ufficio dirigenziale non generale deputato al settore del florovivaismo; al medesimo settore è infine dedicata anche una sede di Coordinamento permanente interministeriale. Gli articoli 9 e 10 prevedono interventi finalizzati a migliorare l'attività di programmazione, con l'istituzione di un Piano nazionale del settore florovivaistico e sedi di coordinamento a livello regionale, mentre l'articolo 11 prevede iniziative volte alla promozione della qualità delle produzioni e dei marchi nazionali, nel rispetto della normativa comunitaria e delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali. Gli articoli successivi disciplinano specifici istituti, figure professionali o tipologie contrattuali del settore, come i Centri per il giardinaggio (articolo 13), l'attività di manutentore del verde (articolo 14) e i contratti di coltivazione (articolo 15), mentre gli articoli 16 e 17 prevedono la possibilità di incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori al fine di ridurre i passaggi intermedi e accrescere il potere contrattuale delle aziende di piccole dimensioni, nonché la possibilità di individuare criteri di premialità da destinare alle organizzazioni dei produttori nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici. L'articolo 18 prevede la clausola di rispetto delle prerogative statutarie dei territori ad autonomia speciale, mentre l'articolo 19 quantifica in complessivi 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2021 il limite massimo di risorse da destinare al settore, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a valere sulle risorse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Rinviando ai pareri delle altre Commissioni per alcuni profili problematici che sembrano emergere dall'esame del provvedimento – quale, ad esempio, l'apparente insufficiente copertura, non essendo, tra l'altro, quantificate le minori entrate derivanti dalla detrazione fiscale

per l'acquisto di fiori e piante ornamentali –, segnala, per i profili di competenza di questa Commissione, che il provvedimento riguarda un settore che dovrebbe essere considerato come destinatario ideale delle iniziative comunitarie del *Next Generation EU*. Infatti il settore del florovivaismo presenta, al tempo stesso, la caratteristica di essere uno dei settori più colpiti dai riflessi economici negativi della crisi sanitaria e quella di essere un settore di rilievo ai fini del *Green Deal*, fornendo un contributo significativo alla riqualificazione delle aree urbane, alla riduzione delle isole di calore, alla captazione degli inquinanti in atmosfera e, più in generale, al miglioramento della qualità dell'aria e della vita nei contesti urbani. Le risorse individuate dal provvedimento, che ammontano a un massimo di 6 milioni in un arco tre anni, appaiono insufficienti, non solo rispetto all'esigenza di dare copertura agli effetti delle misure in esso contenute, ma, più in generale, rispetto alla finalità di sostenere un settore in grave crisi la cui ripresa risulterebbe strategica ai fini della riqualificazione ecologica dei centri urbani e, più in generale, ai fini dello sviluppo di una cultura del verde, finalità propria del NGEU, che anche il provvedimento in esame si prefigge. Sottolinea pertanto che potrebbe forse risultare più opportuno limitare l'intervento del provvedimento in esame ai profili ordinamentali, fermo restando l'auspicio di una inclusione del settore del florovivaismo tra i destinatari delle misure di sostegno previste nel prossimo Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito, e ove la Commissione concordi, anticipandola anche nella seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, raccomanda, come già in passato, di dedicare un congruo tempo per l'esame dei provvedimenti, evitando che esso si concluda nella stessa seduta in cui i provvedimenti sono incardinati, anche al fine di rispettare su un piano non solo formale la prescrizione regolamentare che prevede una congrua istruttoria legislativa dei provvedimenti. Occorre infatti evitare di alimentare le derive populistiche dell'opinione pubblica che attribuiscono al Parlamento un ruolo solo formale. Nel caso in esame, non si oppone comunque alla conclusione dell'*iter* nella seduta odierna, anche in considerazione del fatto che si tratta di un provvedimento importante che ha peraltro quale primo firmatario un deputato del proprio gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ribadendo il proprio orientamento volto ad assicurare, pur senza alcun vincolo regolamentare, che ad ogni provvedimento sia riservato un tempo congruo di esame e almeno due sedute, ricorda che la tempistica ristretta risponde in tal caso a una esigenza di imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
Atto n. 186.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 settembre 2020.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Atto n. 191.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 settembre 2020.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 settembre 2020.

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 17.30

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione in titolo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, predisposto dalla V Commissione in esito allo svolgimento di un ciclo di audizioni, cui ha preso parte anche la XIV Commissione. Una volta integrato lo schema in esame con i rilievi e le osservazioni formulate dalla nostra come dalle altre Commissioni di settore, la Relazione costituirà una base di lavoro per favorire la deliberazione da parte dell'Assemblea di appositi atti di indirizzo al Governo, prima della presentazione, pre-

vista per il 15 ottobre 2020, da parte del Governo stesso alla Commissione europea delle linee principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con le priorità e i primi progetti.

In via preliminare, ricorda che il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, comunemente denominato *Recovery Fund*, costituisce uno dei principali strumenti definiti nell'accordo raggiunto nel corso del Consiglio europeo del 17-21 luglio scorso, sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Generation EU* (NGUE). Tale accordo si colloca nella prospettiva di finanziare la ripresa economica attraverso uno sforzo di bilancio comune, allo scopo di aumentare la resilienza degli Stati membri e riavviare l'economia europea, nel presupposto che i benefici che ne deriveranno andranno a vantaggio di tutti, evitando distorsioni permanenti del mercato interno e un aumento delle divergenze negli *standard* di vita tra i cittadini europei. L'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo prevede una dotazione per il bilancio UE di 1074,3 miliardi di euro per il periodo 2021-27 (25,7 miliardi in meno rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea), pari a circa l'1 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27, cui si somma la dotazione, pari a 750 miliardi di euro, del nuovo strumento *Next Generation EU*, destinato a sostenere, attraverso un *mix* di sovvenzioni (per 390 miliardi di euro) e prestiti (per 360 miliardi), la ripresa degli Stati membri e a « investire in un'Europa verde, digitale e resiliente ».

Con riferimento alle risorse necessarie a finanziare il nuovo strumento, ricorda che esse saranno reperite attraverso l'emissione di debito comune, la cui restituzione inizierebbe a partire dal 1° gennaio 2027. Tale emissione è resa possibile grazie all'innalzamento temporaneo – dal 2021 e fino alla cessazione delle passività legate a Next Generation EU (al più tardi fino al 2058) – del massimale delle risorse proprie di 0,6 punti percentuali del RNL dell'UE, che consentirà alla Commissione, forte del suo elevato *rating* creditizio, di contrarre per la prima volta sui mercati finanziari prestiti di così ampia portata a condizioni vantaggiose. L'effettivo versamento delle entrate corrispondenti all'incremento transitorio del massimale potrà peraltro essere richiesto agli Stati membri solo come estrema *ratio*, qualora le entrate proprie ordinarie – il cui massimale è stato elevato in via permanente dall'1,23 all'1,4 per cento del RNL per far fronte alla Brexit e alla conseguente contrazione del RNL – e una gestione attiva della liquidità (compresa la possibilità di avvalersi di prestiti a breve termine) non risultino sufficienti al rimborso dei titoli emessi. È inoltre prevista una revisione del sistema delle risorse proprie entro il termine di conclusione del QFP 2021-27, con l'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento (dal 2021 una nuova forma di imposizione sui rifiuti di plastica non riciclata, dal 2023 l'imposta sul carbonio alla frontiera e quella sull'economia digitale e, successivamente, con la possibilità di altre entrate, come l'estensione ai settori marittimo e aeronautico dello scambio di quote di emissioni e un'imposta sulle transazioni finanziarie). Tali nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno utilizzate esclusivamente per rimborsare anticipatamente il prestito legato a *Next Generation EU*. I relativi fondi saranno utilizzati sulla base di alcune tipologie di intervento, la più importante e innovativa delle quali è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*), che, con una dotazione finanziaria di 672,5 miliardi di euro, prevede la concessione di 312,5 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti. L'ammontare delle sovvenzioni sarà calcolato in due *tranche*: la prima, pari al 70 per cento, viene calcolata sulla base di alcuni parametri, quali la popolazione, il PIL pro-capite, il tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019, e dovrà essere impegnata negli anni 2021-22; la seconda, pari al restante 30 per cento, sarà calcolata nel 2022 sostituendo al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 con i criteri della perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL

reale osservata nel periodo 2020-2021; tale seconda *tranche* dovrà essere impegnata entro la fine del 2023.

Sottolinea in particolare che, secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni. Il 10 per cento delle risorse potrà essere erogato in via anticipata all'atto di approvazione del Piano nazionale da parte del Consiglio Ecofin che dovrebbe intervenire entro tre mesi dalla presentazione. La quota restante delle risorse sarà erogata in base al monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti.

Fa presente che, ai fini dell'accesso al Dispositivo, gli Stati membri dovranno elaborare e trasmettere alla Commissione europea Piani per la ripresa e la resilienza, che definiscano i rispettivi programmi di riforma e investimento, in coerenza con le seguenti priorità: priorità individuate nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza, rappresentate dalla promozione della coesione economica, sociale e territoriale dei Paesi dell'Unione; dall'attenuazione dell'impatto sociale ed economico della crisi; dal sostegno alle transizioni verde e digitale; priorità individuate nel contesto del Semestre europeo, mediante le raccomandazioni della Commissione europea (*Country Specific Recommendations*) e la procedura di correzione degli squilibri macroeconomici (MIP). Le raccomandazioni per l'Italia, in particolare, oltre a focalizzare l'attenzione sui temi dell'impatto della pandemia e della transizione verde e digitale, fanno riferimento, tra l'altro, al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione; priorità individuate nel Programma nazionale di riforma (PNR), costruite attorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale, territoriale e di genere; priorità degli altri programmi operativi della UE a cui partecipano i singoli paesi (Piano energia e clima, *Just transition fund*, ecc.). L'accesso alle risorse sarà dunque subordinato alla necessità, da parte del Paese beneficiario, di predisporre piani di spesa e riforme capaci di affrontare in modo sinergico le specifiche sfide nazionali e di garantire al contempo la convergenza sugli obiettivi concordati a livello europeo, individuando chiaramente i legami e la coerenza con le riforme e le politiche di supporto, nonché le modalità di attuazione, i soggetti responsabili e gli obiettivi intermedi (*milestones*) e finali al cui rispetto sono condizionati i pagamenti delle risorse desinate a ciascun Paese.

Ricorda inoltre che il 17 settembre scorso la Commissione europea ha fornito delle linee guida sulla redazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza e sulla presentazione dei relativi progetti, evidenziando, tra l'altro, l'importanza della cosiddette « *European flagships* », ovvero progetti transnazionali, che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri, richiedono investimenti significativi, creano occupazione e crescita e sono strumentali alla duplice transizione verde e digitale. La Commissione ha inoltre sottolineato lo stretto legame che dovrà intercorrere tra i Piani nazionali ed il Semestre europeo, specificando che riforme ed investimenti dovrebbero essere affrontati in parallelo.

Rammenta altresì che il 15 settembre scorso il Governo ha presentato al Parlamento la sua proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuando le sfide essenziali cui il Paese è chiamato a rispondere, sostanzialmente sovrapponibili alle tre priorità previste dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le missioni che tali sfide chiedono di intraprendere corrispondono sostanzialmente alle direttrici di riforma previste nel PNR (digitalizzazione, rivoluzione verde, infrastrutture per la mobilità, investimento nel capitale umano, equità sociale, di genere e territoriale, salute). Più in dettaglio il documento governativo indica alcune azioni prioritarie per ciascuna missione: *a)* per la missione « Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo », si

punta a un rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche al fine di consentire la digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco; l'attribuzione a ciascun cittadino o impresa di una identità digitale unica; la trasformazione digitale, la patrimonializzazione e l'internazionalizzazione delle imprese; *b)* per la missione « Rivoluzione verde e transizione ecologica », sono considerati prioritari gli investimenti in fonti rinnovabili, in efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e nella loro messa in sicurezza, nel miglioramento della qualità dell'aria, in una gestione accorta delle risorse naturali e nello sviluppo dell'economia circolare; *c)* per la missione « Infrastrutture per la mobilità » si prevede un aumento dell'efficienza dei processi autorizzativi, uno sviluppo della rete ferroviaria AV-AC per passeggeri e merci, con il completamento dei corridoi TEN-T, un piano di manutenzione della rete stradale con particolare attenzione a ponti e viadotti, lo sviluppo dell'intermodalità logistica integrata e della mobilità lenta e sostenibile a fini turistici (ferrovie turistiche); *d)* per la missione « Istruzione, formazione, ricerca e cultura », l'obiettivo indicato per la scuola è quello di innalzare i risultati educativi, allineare ai parametri comunitari il rapporto numerico docenti/discenti per classe, fornire un supporto al diritto allo studio, migliorare la qualità degli ambienti (energetica, antisismica e delle infrastrutture per e-learning). Si prevede inoltre di rafforzare le competenze dei laureati e dei dottori di ricerca, di attuare politiche di *lifelong-learning* e di formazione dei lavoratori e dei cittadini disoccupati e inattivi, di potenziare la ricerca e promuovere l'integrazione tra ricerca pubblica, mondo produttivo e istituzioni; *e)* per la missione « Equità sociale, di genere e territoriale » l'intento è quello di rafforzare la tutela del reddito (anche attraverso l'introduzione del salario minimo legale), la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le politiche sociali e di sostegno della famiglia, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e *l'empowerment* femminile, contrastando al tempo stesso il fenomeno del lavoro sommerso; *f)* per la missione « Salute » le risorse saranno indirizzate a rafforzare la resilienza e la tempestività di risposta del sistema sanitario alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie. Si investirà nella digitalizzazione dell'assistenza medica ai cittadini, nel fascicolo sanitario elettronico e nella telemedicina, nonché nel rafforzamento del sistema delle residenze sanitarie assistenziali e dei presìdi sanitari nelle aree rurali e marginali del Paese. Un contributo importante sarà offerto anche dal sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica.

Ricorda, infine, che nel documento governativo sono indicati criteri di valutazione positiva e negativa, volti a indirizzare la scelta verso progetti che riguardino principalmente la creazione di beni pubblici, che siano di rapida attuabilità, monitorabili, con effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari, che coinvolgano capitali privati, abbiano un ritorno positivo in termini occupazionali e di raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, con un basso utilizzo delle risorse naturali. Saranno invece esclusi i progetti finanziabili integralmente tramite altri fondi UE, incluso il QFP 2021-2027, che non siano maturi sul piano progettuale, i progetti « storici » con problemi di attuazione, quelli che non presentino stime attendibili sull'impatto economico, quelli difficilmente monitorabili o che non rispettino i criteri di sostenibilità.

Fa presente che la V Commissione ha evidenziato, nello Schema di relazione in esame, alcune ulteriori indicazioni di carattere generale e metodologico, emerse nel corso dell'attività conoscitiva, che possono essere di ausilio nel processo di selezione degli interventi nei diversi ambiti, nonché nella scelta dei modelli organizzativi per la gestione ottimale delle fasi di programmazione, gestione e realizzazione dei progetti.

Un primo gruppo di indicazioni riguarda i criteri di selezione degli interventi idonei a massimizzare l'impatto sulla crescita e a colmare i divari strutturali che il nostro Paese registra, rispetto alla media

UE, in termini di produttività e investimenti. A tale riguardo lo Schema di relazione evidenzia in primo luogo che le risorse del PNRR dovranno essere orientate alla realizzazione di un programma di riforme e investimenti volto a rendere le nostre imprese competitive a livello europeo e internazionale, con un effetto moltiplicatore virtuoso tale da rafforzare gli investimenti privati senza che le risorse pubbliche siano disperse in mille rivoli come accadeva in passato. Tali investimenti dovranno essere finalizzati anche al superamento delle procedure di infrazioni comunitarie in corso.

Ricorda inoltre che, per quanto concerne, in particolare, i divari in termini di dinamica della produttività, debole già a partire dagli anni novanta, lo Schema di relazione evidenzia come questi siano notevolmente accresciuti dopo la crisi del 2009. Nel 2019, la produttività del lavoro italiana, misurata dal valore del PIL per ora lavorata, ha registrato un incremento pari a 1,2 punti percentuali rispetto al valore del 2010, a fronte di un incremento medio di circa 8 punti percentuali di Germania, Francia e Spagna. Incidono su tale insoddisfacente dinamica molteplici fattori, tra cui, principalmente, un insufficiente processo di accumulazione del capitale, sia materiale che immateriale e sia pubblico che privato, nonché le barriere nell'accesso ai mercati, come ripetutamente rilevato nelle Raccomandazioni del Consiglio rivolte all'Italia negli ultimi anni. A tale riguardo è stata evidenziata la necessità di affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.

Rammenta che tra i fattori altrettanto determinanti ai fini di un recupero della produttività per unità di lavoro impiegato lo Schema di relazione sottolinea l'esigenza di una decisa inversione di rotta nell'investimento in capitale umano e in ricerca, in relazione al quale si evidenzia come l'Italia, nell'ambito dei paesi OCSE, si distingua per essere tra quelli che hanno la più bassa spesa per istruzione in rapporto alla spesa pubblica totale. Inoltre, a fronte di aumenti di spesa in questo settore negli ultimi dieci anni in Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito, il nostro Paese ha registrato una diminuzione complessiva di tale spesa nello stesso arco temporale. Ciò ha inevitabilmente influenzato i livelli di istruzione che risultano sensibilmente più bassi rispetto a quelli esistenti nell'Unione europea: nel 2019 il 19,6 per cento della popolazione italiana di età compresa tra i 25 e i 64 anni aveva conseguito un titolo di studio terziario, a fronte del 31,6 per cento della media registrata nell'Unione europea, e il 27,7 per cento dei giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni aveva conseguito la laurea, rispetto al 39,4 per cento dell'Unione europea. Il basso livello di laureati e, più in generale, la mancanza di una formazione scolastica adeguata si traducono in costi sociali ed economici rilevanti per il Paese e appare perciò necessario prevedere interventi di supporto al diritto allo studio volti a sostenere soprattutto i nuclei familiari con disagio economico e sociale.

Sottolinea che lo Schema di relazione richiama il basso livello di investimenti in ricerca e sviluppo, che in Italia hanno rappresentato nell'ultimo decennio una quota rispetto al PIL inferiore di circa la metà rispetto a quella registrata nell'Unione europea, rilevando come in tale contesto il livello trascurabile degli investimenti in istruzione, da una parte, e in innovazione, dall'altra, rischi di innescare un circolo vizioso tale da amplificare il ritardo produttivo del Paese.

Ricorda che, per quanto attiene agli investimenti complessivi, nello Schema di relazione si sottolinea come questi abbiano subito in Italia una contrazione molto ampia durante le due crisi succedutesi a partire dal 2009 e come la ripresa successiva sia risultata meno sostenuta rispetto alla media UE. Nel 2019, in Italia, la quota degli investimenti totali sul PIL (misurati a prezzi correnti) è risultata del 18,1 per cento, ben inferiore a quella media dei Paesi dell'area euro (pari al 22 per cento). La voce in diminuzione è

principalmente quella degli investimenti delle amministrazioni pubbliche: dal 2008 al 2019 la quota di investimenti pubblici italiani è scesa di circa un punto percentuale (da 3,2 per cento a 2,3 per cento) attestandosi su un livello inferiore di quello dell'area euro (pari al 2,8 per cento nel 2019). Gli investimenti privati, invece, hanno registrato una moderata ripresa, principalmente nelle attrezzature, pur rimanendo sostanzialmente al di sotto del livello pre-crisi e della media della zona euro.

Evidenzia che la principale indicazione fornita nello Schema di relazione è quindi quella di massimizzare gli impieghi destinati a finalità di investimento pubblico, raccomandando il carattere addizionale di tali investimenti rispetto all'opzione alternativa di utilizzare le risorse europee in qualità di finanziamenti sostitutivi di opere già previste negli andamenti tendenziali. Nello Schema di relazione viene ricordato in proposito l'alto effetto moltiplicativo degli investimenti pubblici, nonché gli effetti positivi, nel lungo periodo, prodotti dall'espansione del capitale pubblico dal conseguente miglioramento della qualità dei servizi destinati a imprese e famiglie sulla redditività del capitale privato e, quindi, sulla produttività generale e sul potenziale di crescita dell'economia nel suo complesso. Viene peraltro altresì ricordato che, ai fini della rapida realizzazione degli investimenti aggiuntivi, che si sommano a quelli previsti a legislazione vigente, occorre superare la scarsa capacità progettuale e realizzativa che caratterizza i nostri centri di spesa, come dimostra l'esperienza dei fondi strutturali. A tal fine occorre procedere con uno snellimento delle procedure, con l'assunzione di nuovo personale qualificato e con un generale recupero di efficienza.

Rileva che l'ulteriore indicazione presentata nello Schema di relazione è quella di promuovere gli investimenti privati con misure che si traducano in meccanismi agevolativi automatici, sulla base di criteri di accesso semplici e che riducano al minimo l'attività di intermediazione delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la previsione di misure fiscali mirate e temporanee. Pertanto, lo Schema di relazione ribadisce che le risorse del PNRR dovrebbero essere utilizzate per attuare un programma di riforme e investimenti che permetta all'Italia di creare sul territorio nazionale, a partire dalla Capitale, un ambiente idoneo affinché le imprese possano nascere, crescere e creare ricchezza, un programma il cui successo potrà essere valutato nella misura in cui ogni euro di risorse pubbliche investito genererà un incremento più che proporzionale di investimenti privati così da permettere al nostro Paese di recuperare quel *gap* di produttività e di crescita che ormai lo affligge da oltre un decennio.

Fa presente che, in questo quadro, lo Schema di relazione sottolinea altresì la necessità di favorire e sostenere la graduale riconversione delle produzioni « mature », ossia di quelle produzioni per le quali l'Italia nel prossimo futuro non potrà mantenersi competitiva, riconversione che dovrà essere orientata verso le produzioni in grado di valorizzare la forza del « Marchio Italia », sfruttando il valore aggiunto universalmente riconosciuto alle produzioni appartenenti al *Made in Italy*. Occorrerà a tal fine definire un Piano italiano di riconversione, individuando le produzioni o i settori produttivi sui quali intervenire e indicando l'approdo della riconversione. Occorrerà inoltre riservare una particolare attenzione alla promozione dell'industria culturale e del turismo, in quanto *asset* strategico dell'Italia, favorendo a tal fine la creazione di veri e propri distretti territoriali ad alta vocazione turistica e culturale con l'obiettivo anche di rilanciare i siti minori.

Ricorda inoltre che nello Schema di relazione viene rimarcata l'esigenza di valorizzare la posizione privilegiata strategica dell'Italia come grande piattaforma sul Mediterraneo, approdo naturale dei traffici di merci, e in questa prospettiva viene evidenziata la necessità di investire nelle infrastrutture per connettere in maniera efficiente tutto il territorio italiano all'Europa, rendendo più veloci gli scambi commerciali, anche al fine di colmare il

divario tra il Nord e il Sud del Paese; al riguardo sono in particolare richiamati come necessari gli investimenti sulla dorsale Tirrenica e Adriatica e l'esigenza di una sinergica connessione tra reti ferroviarie, viarie e infrastrutture portuali e aeroportuali, nonché il raccordo fra il Brennero e il Tirreno.

Sottolinea infine che lo Schema di relazione ricorda come tra i fattori che concorrono a ridurre le nostre prospettive di crescita vi sia una dinamica demografica sfavorevole. Pur tenendo conto dell'apporto dell'immigrazione (stimato dall'Eurostat in circa 200.000 persone in media all'anno), la popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni si ridurrà di oltre 3 milioni nei prossimi quindici anni. A questo riguardo lo Schema di relazione sottolinea come il nostro Paese presenti un indice di fecondità pari a 1,29 figli per donna, che si attesta ben al di sotto della media di 1,56 dell'Unione europea: appare pertanto necessario creare un contesto favorevole alla ripresa di questo indice, prevedendo misure di sostegno alla natalità e garantendo maggiori e migliori servizi ai nuclei familiari. L'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e l'allungamento della vita lavorativa possono in parte compensare tale declino demografico, permettendo all'occupazione di contribuire positivamente alla crescita, per oltre mezzo punto all'anno. Considerate tali dinamiche, per riportare la dinamica del PIL almeno all'1,5 per cento, il valore medio annuo registrato nei dieci anni precedenti la crisi finanziaria globale, servirà quindi un incremento medio della produttività del lavoro di quasi un punto percentuale all'anno.

Osserva che un secondo gruppo di indicazioni contenute nello Schema di relazione riguarda il collegamento tra spesa e riforme. Sotto tale aspetto, gli ambiti da riformare, in quanto costituiscono attualmente fattori che rallentano il dinamismo economico complessivo e attenuano l'effetto moltiplicativo della spesa, sono individuati in una pubblica amministrazione macchinosa e ancora orientata a schemi amministrativistici, un mercato del lavoro inefficiente e poco reattivo, un sistema fiscale che penalizza i fattori produttivi e non supporta la crescita, una giustizia lenta. Le riforme di tali ambiti devono essere considerate in parallelo con i programmi di spesa, in quanto le riforme strutturali rendono più produttiva la spesa, mentre la spesa è spesso necessaria per sbloccare processi di riforma e accompagnarne l'implementazione, ad esempio indennizzando le categorie e gli operatori economici chiamati a sopportarne i costi nel breve periodo. Un utilizzo delle risorse del PNRR che risulti funzionale alla realizzazione di riforme mirate rappresenta una occasione unica che consentirebbe di affrontare numerose tematiche irrisolte.

Rileva che un terzo gruppo di indicazioni fornite nello Schema di relazione riguarda il tema della gestione delle risorse, del loro riparto sui territori e dei modelli *governance*. Le risorse che affluiranno attraverso NGEU dovranno essere rivolte a coniugare l'obiettivo della crescita con quello della riduzione dei divari territoriali. Si tratta di obiettivi che sarebbe errato contrapporre, come dimostrano chiaramente le stime sull'impatto in termini di più elevata crescita economica complessiva, nel breve come nel lungo periodo, nel caso di una maggiore concentrazione delle nuove risorse di investimento nel Mezzogiorno. Lo schema di relazione sottolinea inoltre come alla storica frattura territoriale tra Nord e Sud si sovrapponga, oggi, un divario crescente tra centri urbani, aree interne e isole minori, nonché l'emergere di una specifica questione appenninica, soprattutto nelle aree interessate, in tempi recenti, da terremoti e altri devastanti fenomeni naturali. A ciò si aggiunge il grave svantaggio competitivo delle isole maggiori, legato in larga parte all'irrisolto problema della mancanza di continuità territoriale, e di alcuni territori alpini, fortemente in crisi e minacciati dalla concorrenza dei Paesi confinanti.

Evidenzia che, per quel che concerne le aree interne, l'indicazione dello Schema di relazione è che le risorse del PNRR siano

destinate a misure volte ad invertire i fenomeni di depauperamento demografico e socio-economico dei territori, sia attraverso il rafforzamento dei settori a forte vocazione territoriale e il sostegno alla creazione di imprese innovative, sia mediante la realizzazione di nuove e più efficienti infrastrutture per la mobilità, per avvicinare l'Appennino alle coste e alla Capitale, rilanciare i collegamenti tra il Mar Adriatico, il Mar Tirreno e il Mar Ionio e rafforzare le connessioni sulla dorsale appenninica. In questo quadro, viene reputato fondamentale concentrare le risorse su interventi volti a valorizzare il tema della vulnerabilità dei territori che presentano un elevato rischio di calamità naturali, garantendo la sicurezza dei cittadini mediante il miglioramento delle prestazioni sismiche delle abitazioni, delle scuole, degli uffici pubblici, e, più in generale, attivando politiche di tutela e di messa in sicurezza del territorio.

Sottolinea che, per quanto concerne, in via generale, la riduzione dei divari territoriali, l'indicazione dello Schema di relazione è quella di cogliere l'occasione offerta dal *Recovery Fund* per accelerare l'avvio di politiche di riequilibrio degli investimenti in favore del Mezzogiorno, che presenta più alti moltiplicatori, per disegnare al contempo un nuovo percorso di perequazione tra le diverse aree del Paese che consenta il superamento del criterio della spesa storica e la messa a disposizione di risorse per garantire servizi pubblici adeguati anche nelle aree più disagiate, nel rispetto della legge di attuazione del federalismo e dei principi costituzionali in materia di salute, istruzione e mobilità. Sotto tale ultimo profilo si evidenzia come le nuove risorse europee potranno essere impiegate per attuare finalmente la procedura di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) afferenti ai diritti civili e sociali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, creando condizioni di sviluppo e benessere per le aree più depresse del Paese. In linea generale lo Schema di relazione sottolinea inoltre come il PNRR costituisca anche uno strumento per accelerare l'attuazione del Piano Sud 2030, le cui linee di intervento paiono del tutto coerenti con la natura e le finalità di progetti che dovranno essere presentati all'Unione europea. Viene pertanto ribadito che l'obiettivo prioritario resta quello di incrementare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, al fine di colmare, nel giro di alcuni anni, il divario infrastrutturale che rallenta la crescita di quei territori.

Osserva che, in tale quadro, l'indicazione che viene fornita dallo Schema di relazione è, in via minimale, quella di applicare anche per le risorse del PNRR la clausola del 34 per cento, che impone alle amministrazioni centrali di destinare alle regioni meridionali una quota di spesa ordinaria in conto capitale pari almeno alla percentuale di popolazione residente. Peraltro, considerato il più alto moltiplicatore che caratterizza la spesa di investimento effettuata al Sud – di cui beneficerebbe l'intero territorio nazionale – e la necessità di superare il divario soprattutto infrastrutturale esistente tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno, lo Schema di relazione formula altresì l'auspicio che le risorse del PNRR siano destinate al Mezzogiorno in misura anche maggiore rispetto alla predetta clausola del 34 per cento, ciò anche in ragione di alcune simulazioni presentate dalla SVIMEZ che evidenziano come la destinazione delle risorse del PNRR al Mezzogiorno anche in misura superiore al 34 per cento non solo accelererebbe la velocità di convergenza all'interno del territorio nazionale nel lungo periodo, ma migliorerebbe anche la dinamica di convergenza dell'Italia verso il resto d'Europa.

Rileva infine come lo Schema di relazione sottolinei, in ogni caso che la molteplicità dei canali di finanziamento, soprattutto verso le regioni del Sud, impone un coordinamento tra la fase di elaborazione del PNRR e l'ordinaria attività di programmazione della politica di coesione del nuovo QFP 2021-2027, nell'ambito della quale le regioni svolgono un ruolo rilevante.

Osserva che, in merito al sistema di *governance* dei progetti finanziati con il

PNRR, lo Schema di relazione evidenzia in primo luogo un'esigenza di coordinamento, soprattutto con riferimento alle regioni del Sud, con l'ordinaria attività di programmazione della politica di coesione del nuovo QFP 2021-2027, nell'ambito della quale le regioni svolgono un ruolo rilevante. Emerge quindi l'esigenza di una visione complessiva e a carattere nazionale delle sfide e missioni previste nel Piano, con il ruolo che i livelli di governo sottostanti, a partire da quello regionale, saranno chiamati a svolgere nei vari ambiti di competenza in diversa misura. Quale sia il modello di *governance* prescelto appare imprescindibile è che al riconoscimento di competenze programmatorie e gestionali, cui consegue un potere di spesa, corrisponda l'attribuzione di precise responsabilità politiche e amministrative.

Ricorda che un quarto gruppo di indicazioni fornite nello Schema di relazione riguarda il tema della trasparenza e del controllo. La necessità di procedure rapide e certe non può infatti andare a discapito della trasparenza sulle motivazioni alla base delle scelte o di una chiara rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati. Il rispetto delle procedure di concorrenza e un puntuale monitoraggio saranno infatti oggetto del processo di validazione dei progetti in sede europea e risulteranno altresì essenziali al fine di un controllo democratico delle finalità cui è destinato l'utilizzo dei fondi europei. Le indicazioni della Commissione bilancio a tale proposito riguardano: *a)* la creazione di una infrastruttura di servizio composta da soggetti pubblici e privati che funga da serbatoio di competenze nel processo di scelta elaborazione e valutazione dei progetti, anche mediante l'utilizzo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), che consentono una valutazione non limitata alle sole ricadute in termini di PIL, ma estesa anche alla dimensione sociale e ambientale; *b)* l'individuazione di una sede – un sito Internet o un portale dedicati – che consenta in tempo reale, a tutti cittadini, di verificare le scelte effettuate e lo stato di avanzamento dei progetti, anche con riferimento agli obiettivi fissati; *c)* l'adozione di strumenti di valutazione delle politiche pubbliche, che consentano di orientare in modo più produttivo le scelte a tutti i livelli di governo e consentano al dibattito pubblico di basarsi su dati concreti e misurabili. I costi iniziali che un approccio strategico innovativo di questo tipo comporterebbe verrebbero ampiamente ripagati, nel medio-lungo periodo, dalla migliore qualità delle decisioni pubbliche.

Sottolinea che lo Schema di relazione offre un quinto gruppo di indicazioni riguardanti il tema della finanza pubblica e del debito. La necessità di destinare la massima parte dei fondi europei a interventi ad alto effetto moltiplicativo è strettamente connessa all'esigenza di assicurare un sostanziale, progressivo e continuo riequilibrio dei conti pubblici, in vista di una riattivazione, in prospettiva, del Patto di stabilità e crescita, auspicabilmente modificato, e della cessazione del massiccio programma straordinario di acquisti di titoli pubblici attivato dalla Banca centrale europea. L'indicazione in proposito richiamata dallo Schema di relazione è quella di assicurare un impiego efficiente delle risorse per rilanciare le prospettive di crescita dell'economia e contenere il peso del debito sul prodotto, riducendo allo stesso tempo il rischio di una tensione sui titoli di Stato al venire meno delle condizioni favorevoli connesse alle misure emergenziali messe in atto a livello europeo. In questo quadro, lo Schema di relazione sottolinea l'esigenza di prevedere anche meccanismi che contemplino adeguati strumenti per affrontare la crisi finanziaria riscontrabile in alcuni enti locali, quali, ad esempio, la revisione dei « fabbisogni standard », in modo da evitare situazioni di dissesto finanziario.

Rileva infine che un sesto e ultimo gruppo di indicazioni proposte nello Schema di relazione riguarda l'importanza del coinvolgimento del Parlamento nell'intero *iter* di predisposizione e attuazione del PNRR, di cui la proposta di linee guida presentata dal Governo rappresenta soltanto il punto di partenza. In particolare, tale coinvolgimento dovrebbe riguardare

anche tutte le tappe successive, quali la presentazione dei una prima bozza di PNRR entro il prossimo 15 ottobre, la definitiva versione del PNRR, nonché la successiva fase di attuazione, durante la quale appare necessario che le Camere procedano ad una accurata e continua attività di monitoraggio, volta a verificare il puntuale rispetto degli obiettivi prefissati e della relativa tempistica. A tale proposito l'indicazione fornita nello Schema di relazione è quella della trasmissione da parte del Governo alle Camere di una relazione periodica, da sottoporre alle Commissioni permanenti per le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di procedere al monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di rilievi ed osservazioni all'esito del dibattito in Commissione.

Marco MAGGIONI (LEGA) riservandosi di esprimere compiutamente le proprie valutazioni di merito in altra seduta, sottolinea come il termine « resilienza » sembri non del tutto appropriato nella fattispecie in esame, atteso che esso identifica la capacità di resistere agli urti, mentre l'obiettivo ultimo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea dovrebbe essere piuttosto il rilancio del Paese.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 17.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
(COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.
(COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.
(Doc. LXXXVI, n. 3).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, richiama in via preliminare l'approfondito lavoro istruttorio condotto dalla Commissione, che ha visto lo svolgimento di numerose audizioni di autorevoli esperti e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, le cui valutazioni sono state alla base di una ampia analisi che è confluita nella proposta di relazione finale che è stata depositata agli atti della Commissione (*vedi allegato 4*).

Nel rinviare a quest'ultima, richiama alcune valutazioni contenuto nelle sue conclusioni, soffermandosi in particolare sulle prospettive del processo di integrazione dell'UE. A tale riguardo rileva, anzitutto, che la nuova Commissione europea, con la presentazione del suo primo programma di lavoro, come adattato in relazione all'emergenza epidemiologica, ha impresso uno slancio senza precedenti al processo di integrazione europea, prospettando le basi politiche e giuridiche per la costruzione di una nuova sovranità economica, industriale e tecnologica dell'Unione europea, che si affiancherebbe all'ulteriore rafforzamento della sua *leadership* mondiale già conquistata sul versante della sostenibilità ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici.

Osserva, quindi, come oggi si prospetti la costruzione di una nuova sovranità europea, che avrà al centro i grandi assi della transizione verde e della trasformazione digitale, così come l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e la diffusione dei valori europei, della democrazia, del primato dello Stato di diritto e del multilateralismo, in un contesto in cui l'Europa sarà chiamata a rafforzare le proprie politiche, anche in campo sanitario, e a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri per dimostrare la capacità di assumere un maggior peso nello scenario geopolitico mondiale.

Evidenzia quindi come l'avvento della Pandemia da Covid-19, pur implicando la rimodulazione delle scadenze nell'attuazione di alcune delle iniziative annunciate nel programma di lavoro originario della Commissione, abbia di contro impresso una forte accelerazione al processo di integrazione, aprendo prospettive inedite e per molti versi impensabili nello scenario pre-Covid.

Ciò che è emerso in modo nitido nel corso delle attività conoscitive svolte dalla Commissione è che, nonostante le defatiganti trattative e le divisioni emerse soprattutto tra gli Stati del Nord e gli altri Stati membri, l'esito finale del negoziato consacrato nell'accordo raggiunto nel Consiglio europeo del luglio scorso costituisce un cambio di paradigma nelle politiche europee, un salto di qualità suscettibile di generare sviluppi ben al di là dell'attuale contesto emergenziale.

L'Europa ha scelto non solo di risanare i danni derivanti dalla pandemia, ma ha saputo cogliere l'occasione per gettare al contempo le fondamenta del suo futuro.

Diversamente da quanto accaduto nelle precedenti crisi finanziarie e dei debiti sovrani – in cui l'assenza di politiche solidaristiche e l'attaccamento ossessivo ad una ferrea disciplina fiscale hanno mostrato tutti i loro limiti, anche sul piano degli effetti macroeconomici, alimentando un diffuso euro-scetticismo – le iniziative adottate in risposta alla pandemia hanno dimostrato una capacità di reazione dell'Unione europea che in termini di tempestività e impatto ha spiazzato anche i suoi più severi detrattori.

Nonostante le incertezze iniziali e la ritrosia di alcuni Paesi – che avrebbero in prima battuta preferito confinare l'intervento di sostegno e rilancio alle prime misure di allentamento dei vincoli di bilancio e della disciplina in materia di aiuti di Stato e di flessibilizzazione per l'impiego dei fondi strutturali, nonché alla rete di sicurezza costituita dal MES e dal SURE e al potenziamento della leva finanziaria della BEI – l'intesa infine raggiunta sul programma *Next Generation EU* ha costituito un autentico punto di svolta nell'architettura economico-finanziaria della UE.

Ciò non soltanto per la mole delle risorse in termini di prestiti e sussidi messa a disposizione e per i criteri solidaristici adottati nella loro allocazione in favore degli Stati più colpiti dalla pandemia, ma soprattutto per il meccanismo di reperimento sul mercato dei capitali della provvista necessaria ad alimentare il *Recovery fund* (così come il SURE), che configura *in nuce* l'embrione di un'autentica Unione fiscale nella quale si genera debito comune, che potrà essere in parte ripagato attraverso nuove forme di fiscalità comuni, per sostenere gli Stati membri perseguendo al contempo interessi comuni fondati su valori condivisi.

Inoltre, osserva che lo stesso impianto del *Recovery fund*, volto a promuovere contestualmente la ripresa nel breve periodo anche in chiave anticiclica, la resilienza agli *shock* futuri e la sostenibilità competitiva del sistema economico europeo nel medio periodo, potrà far sì che nel corso del tempo la crescita aggiuntiva possa rendere lo strumento per la ripresa e la resilienza autofinanziato, attraverso attività e gettito fiscale supplementari generati per gli Stati membri e l'UE, così come evidenziato anche nella Comunicazione sulla Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 presentata dalla Commissione europea il 17 settembre scorso.

Seppur previsto solo in via straordinaria e temporanea, un potenziamento del bilancio a lungo termine dell'Unione come quello congegnato – che compone in un quadro strategico unitario le misure per la ripresa e la resilienza, le raccomandazioni di *policy* della Commissione e i nuovi traguardi europei in tema di transizione verde e digitale e inclusione sociale – testimonierebbe dunque il maturare della piena consapevolezza da parte degli Stati europei dei vincoli di reciproca interdipendenza che intercorrono tra gli stessi e, in definiva, il ribaltamento di una logica fondata sugli egoismi nazionali: da una crisi potente, che ha colpito simultaneamente la domanda e l'offerta, e simmetrica ma con possibili effetti distorsivi asimmetrici, come quella causata dal Covid-19, nessuno Stato avrebbe potuto risollevarsi da solo e in assenza delle misure prospettate anche il mercato unico ne sarebbe uscito frammentato e fortemente indebolito, mentre la disoccupazione di massa avrebbe potuto far detonare terribili conflitti sociali.

Ciò non è accaduto perché, rileva, nel momento più buio l'Europa ha saputo trovare linfa e forza nel suo unico e prezioso modello di economia sociale di mercato.

Pur avendo ben presenti le possibili incognite che ancora possono emergere nella compiuta definizione dei nuovi strumenti europei nell'ulteriore corso del negoziato, esprime il vivo apprezzamento per i risultati sinora conseguiti anche grazie al tenace e decisivo impegno del Governo e dei rappresentanti italiani nelle Istituzioni europee, che hanno saputo affermare un'idea di Europa forte, solidale, ambiziosa e lungimirante, in sintonia con lo spirito dei Trattati e all'altezza delle sfide della contemporaneità: si tratta di un risultato che non era affatto scontato e che ha visto consumarsi scontri molto aspri nella compagine dei leader europei.

Osserva poi come molti problemi, naturalmente, rimangano ancora da sciogliere, sia sul piano comunitario che su quello nazionale.

Quanto ai primi, rileva che l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito di sviscerare le principali criticità che si frappongono a un ulteriore balzo in avanti del processo di integrazione europea. Tra queste, possono essere anzitutto annoverati, in via generale e dal punto vista istituzionale, la resistenza a superare un approccio intergovernativo ancorato ad una logica consensuale unanimistica, che governa ancora la politica estera, di difesa e sicurezza e quella fiscale, e ciò nonostante l'avvenuto recupero di un più incisivo ruolo di proposta della Commissione; l'eccessiva complessità dei meccanismi decisionali e talvolta la loro scarsa trasparenza; l'assenza di un potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo.

Dal punto di vista delle politiche sostanziali, è stata invece evidenziata l'assenza di strumenti unionali di politica economica ed industriale atti a sostenere in modo adeguato l'economia reale soprattutto nelle fasi avverse del ciclo, cui si lega un meccanismo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che si snoda nell'ambito del Semestre europeo ispirato a rigorosi criteri prudenziali e che nonostante il tentativo di renderlo più flessibile continua a limitare oltremodo la capacità espansiva dei bilanci pubblici anche con riguardo alle spese di investimento.

A tale ultimo riguardo osserva che, non a caso, dopo l'attivazione della clausola generale di salvaguardia in ragione del Coronavirus, il dibattito intorno alle modifiche da apportare al Patto di stabilità e crescita, le cui procedure non sono sospese, si è intensificato. In proposito, condivide quanto affermato dal Governo nella Relazione programmatica in ordine all'eccessiva asimmetria e pro-ciclicità del Patto e alla necessità di riformare la *governance* dell'eurozona anche attraverso la previsione di un'efficace funzione di stabilizzazione centralizzata e quindi di una *fiscal stance* anticiclica comune, migliorando al contempo il coordinamento fra Paesi in deficit e Paesi in surplus. Fa presente poi che nella relazione depositata sono avan-

zate anche alcune specifiche proposte miranti a riformare il Patto di stabilità e crescita al fine di promuovere anzitutto gli investimenti per la riconversione ecologica del tessuto produttivo e per il contrasto alla crisi demografica, fenomeno che in Italia ha assunto dimensioni allarmanti suscettibili di riflettersi sugli equilibri di bilancio futuri e dunque sulla stessa tenuta del suo sistema di protezione sociale.

Sotto altro profilo, nonostante il diffuso apprezzamento per i programmi straordinari di acquisto di titoli pubblici e privati varati dalla BCE e per le misure adottate per assicurare la liquidità al sistema bancario e i relativi meccanismi di trasmissione all'economia reale, rileva che taluni limiti sono stati riscontrati anche con riguardo alla politica monetaria.

In particolare, ricorda che è stato evidenziato come rispetto ad altre Banche centrali – come ad esempio la Riserva Federale statunitense che ha peraltro recentemente rivisto in senso espansivo la propria potenzialità di azione – gli interventi della BCE a favore degli Stati trovino un ostacolo giuridico nell'articolo 123 del TFUE, che, com'è noto, non consente l'acquisito diretto di titoli di debito sovrano, al pari delle forma di finanziamento monetario a Stati, organismi dell'Unione o imprese pubbliche, impedendo in tal modo di costruire in modo sistematico una rete di protezione dalla speculazione internazionale in favore di tutti gli Stati dell'area dell'euro tale da appiattire i differenziali di rendimento e sterilizzare il rischio di possibili turbolenze.

Ancorché la concreta esperienza abbia dimostrato che il sistema europeo delle Banche centrali ha saputo reagire in modo appropriato anche per contrastare i rischi e gli effetti della crisi derivante dalla pandemia, permane l'esigenza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, di offrire una più solida base giuridica all'azione del SEBC soprattutto in vista di un'eventuale continuazione di programmi di acquisito di titoli pubblici caratterizzati da una ampia flessibilità, come il recente PEPP, da cui il nostro Paese trae rilevanti benefici e il cui prematuro venir meno potrebbe inficiare le potenzialità di ripresa.

Più in generale, sottolinea come sussista ancora l'esigenza di rafforzare, accanto all'obiettivo della stabilità dei prezzi, anche quello, pur contemplato dall'articolo 127 del TFUE, di assicurare un adeguato sostegno da parte del SEBC alle politiche generali dell'Unione al fine precipuo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi alti e nobili definiti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento a quello della piena occupazione.

Sotto altro versante, rileva come uno dei problemi principali e dei maggiori ostacoli ad una ulteriore evoluzione del processo di integrazione europea sia rinvenibile nella tendenza alla competizione verso il basso della fiscalità e dei sistemi di protezione sociale, che dà luogo agli odiosi fenomeni di *dumping* fiscale e sociale.

Sul primo aspetto fa presente che la relazione depositata evidenzia l'insostenibilità sul piano politico ed economico di un'Unione in cui esistono veri e propri « paradisi fiscali », di cui si avvantaggiano in particolare le multinazionali, che si traducono in una riduzione della base imponibile di altre nazioni. Questa forma di competizione fiscale è stata sinora tollerata perché ritenuta parte essenziale della globalizzazione finanziaria, ma si rivela oggi ormai inaccettabile poiché sottrae ingenti risorse alle finanze pubbliche di quei Paesi, come l'Italia, a cui, nello stesso tempo, si richiede rigore finanziario.

È, questo, un tema spinoso di dimensioni macroscopiche, che impatta su interessi fortissimi di alcuni Stati membri che vorrebbero mantenere lo *status quo*, ma che non può non essere affrontato in modo risoluto se si vuole davvero costruire una compiuta e più forte Unione economica e monetaria.

Parimenti andrà affrontato il tema dell'altrettanto odioso fenomeno del *dumping* sociale, in relazione al quale tuttavia la proposta di istituzione di un salario minimo europeo avanzata dalla Commis-

sione, unitamente a quella di definizione di un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, costituiscono già una condivisibile base di partenza per dare forma e sostanza all'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali. Base di partenza perché l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di armonizzare i sistemi di protezione sociale definendo strumenti comuni atti a garantire in ogni Paese condizioni dignitose di vita a tutti i cittadini.

Strettamente connesso alle questioni testé richiamate è, infine, il tema specifico della fiscalità e delle nuove risorse proprie dell'UE, che rappresentano il presupposto base per ampliare in prospettiva le capacità di bilancio dell'Unione senza gravare ulteriormente sulle finanze pubbliche degli Stati membri e per questa via perseguire più efficacemente gli obiettivi di benessere, progresso sociale e sostenibilità ambientale sanciti nei trattati.

In questo ambito l'accordo conseguito nel Consiglio europeo dello scorso mese di luglio prevede, com'è noto, che nei prossimi anni l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie, introducendone di nuove di cui quelle dopo il 2021 saranno utilizzate per il rimborso anticipato dei prestiti contratti a titolo di *Next Generation EU*. In particolare, come primo passo sarà introdotta una nuova risorsa propria basata sui rifiuti di plastica non riciclati che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021; come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre del 2021 la Commissione presenterà le proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, la Commissione presenterà una proposta di revisione del sistema di scambio di quote di emissioni, eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo e si lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere anche un'imposta sulle transazioni finanziarie.

L'accordo raggiunto rappresenta per alcuni versi un passo indietro rispetto alle proposte formulate in precedenza dalla Commissione europea – soprattutto in ragione del venire meno della proposta relativa ad una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società – e, in generale, un punto di compromesso rispetto alle proposte, più avanzate, sostenute dal Parlamento europeo.

Ciò nondimeno, il selezionato paniere di nuove risorse proprie, così come l'annunciata proposta di revisione della tassazione dell'energia in vista dell'obiettivo della neutralità climatica del Continente al 2050, denotano a suo avviso la volontà politica di utilizzare anche la leva fiscale al fine di promuovere un pervasivo processo di cambiamento dei modelli di produzione e consumo secondo il principio della sostenibilità competitiva, che insieme all'inclusione sociale è alla base della nuova strategia di crescita sostenibile della Commissione europea.

I prospettati nuovi tributi europei risultano, infatti, coerenti con le nuove priorità strategiche dell'UE, in particolare in tema di Green Deal ed economia circolare, atteso che a questa logica rispondono a ben vedere sia la « *plastic tax* » che la revisione dell'Emission trading scheme, e al contempo sono volti a salvaguardare il mercato unico dalla concorrenza, spesso sleale, di paesi terzi che non osservano stringenti standard di sostenibilità ambientale, come nel caso della nuova « *Carbon border tax* »: come ha affermato la Presidente della Commissione europea, il carbonio deve avere il suo prezzo, perché la natura non può più pagarne il prezzo.

Considerazioni diverse possono essere fatte per la *digital tax*, in relazione alla quale, nonostante lo slittamento al 2021 della presentazione della relativa proposta, valuta con favore la determinazione manifestata dalla Commissione europea nel voler andare avanti anche in caso di un fallimento del negoziato in corso da tempo in sede OCSE.

Nell'insieme, osserva che le proposte avanzate in tema di nuove risorse proprie testimoniano un coraggio e un'ambizione inediti delle Istituzioni europee, pronte a sfidare, per ragioni di equità e in nome di

un diverso modello di sviluppo, i giganti delle tecnologie digitali, le produzioni più inquinanti a base di combustibili fossili e, in ipotesi, anche gli eccessi della speculazione finanziaria, ossia, a ben vedere, le *lobby* più potenti a livello planetario.

Nonostante apprezzabili novità rileva poi, in linea generale, come al netto dei prestiti contratti sul mercato per finanziare il *Recovery fund*, il peso delle nuove risorse proprie di natura « fiscale » nel bilancio dell'UE, pur potendo alleviare l'onere a carico degli Stati membri per gli interessi e il rimborso dei suddetti prestiti, rimarrebbe comunque ancora contenuto e l'incidenza dei contributi nazionali, concepiti nei trattati come residuali, resterebbe invece di gran lunga preponderante.

Condivide pertanto pienamente la posizione del Governo italiano, che si è sempre espresso a favore di un potenziamento della leva fiscale dell'UE e di soluzioni che contribuiscano anche alla progressiva armonizzazione del quadro fiscale in chiave anti-elusione e anti-dumping, sostenendo la previsione sia di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), sia di una imposta sulle transazioni finanziarie, nonché l'introduzione di una « *digital tax* » che permetterebbe di reperire risorse da quei soggetti, in particolare le grandi imprese multinazionali, che finora hanno tratto vantaggio dal mercato unico senza tuttavia partecipare ai relativi costi o facendolo in modo molto limitato. Allo stesso modo, condivide le posizioni assunte dal Parlamento europeo, che sottolineano da molto tempo la necessità di implementare in modo significativo il sistema delle risorse proprie anche mediante l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie, rilevando, tra l'altro, la necessità, al fine di migliorare la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso di *Next Generation EU*, che tali oneri siano coperti interamente da entrate derivanti da autentiche nuove risorse proprie.

Considerate le resistenze di alcuni paesi in questa direzione, sottolinea come nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione sia emerso da più parti che occorre in prospettiva intervenire sugli assetti istituzionali, semplificando radicalmente i meccanismi decisionali, tra i più gravosi previsti dai trattati. L'esperienza ha dimostrato, infatti, che né la « cooperazione rafforzata », né il ricorso all'articolo 116 del TFUE per evitare distorsioni alla concorrenza dovute a disparità delle norme fiscali nazionali, hanno garantito progressi in tale direzione, mentre il ricorso sistematico alla c.d. « clausola passerella » potrebbe essere una soluzione solo di carattere transitorio ma invero inadatta a superare le distorsioni evidenziate soprattutto in tema di *dumping* fiscale.

Appare dunque necessario svolgere, in vista della prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, una seria riflessione su tali tematiche, anche al fine di non escludere a priori una modifica dei trattati che possa andare alla radice del problema, passando dal voto all'unanimità alle maggioranze qualificate in materia fiscale, ferma restando la ratifica dei Parlamenti nazionali sulla Decisione sulle risorse proprie. Al contempo, al fine di conferire più solide basi democratiche ad un nuovo fisco europeo, appare opportuno che al Parlamento europeo sia attribuito uno specifico potere di iniziativa legislativa, in coerenza al principio « *no taxation without representation* ».

Per quanto concerne i profili della politica nazionale, ribadisce l'apprezzamento per l'operato del Governo, sia per i risultati ottenuti durante il negoziato, che vedono l'Italia come il Paese che potrebbe fruire del maggior ammontare delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, sia per le politiche adottate o programmate, che nei diversi ambiti dell'inclusione sociale, della sostenibilità, del riequilibrio dei divari territoriali e di genere e dell'innovazione, appaiono coerenti con le priorità strategiche dell'Unione europea e ispirate all'obiettivo di elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità in coerenza con le sfide poste dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Osserva poi come il dibattito pubblico sia ora concentrato sull'individuazione

delle priorità nell'utilizzo delle risorse del *Recovery fund*. Pur rilevando come non sia questa la sede propria per esprimersi sul punto, osserva che il nostro Paese ha dinanzi una opportunità irripetibile per rafforzare la sua resilienza, a partire dall'ambito sanitario, e nello stesso tempo trasformare in modo strutturale l'economia rilanciando, in favore delle nuove generazioni, il suo potenziale di crescita economica e sociale.

Per non sprecare questa opportunità unica è necessario uno sforzo progettuale di ammodernamento senza precedenti, una sinergia articolata di riforme e investimenti che dovrà essere imponente e spingersi a diverse latitudini, ma che dovrà svilupparsi secondo una strategia organica di lungo periodo evitando la dispersione delle risorse e la frammentazione delle iniziative.

In questa prospettiva il *Green Deal* e l'annunciato obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 – ai quali sarà destinato il 37 per cento delle risorse di *Next Generation EU*, di cui una quota del 30 per cento dovrebbe essere reperita sui mercati con l'emissione di « obbligazioni verdi » – comporterà una radicale riconversione del tessuto produttivo e interventi trasversali in tutti gli ambiti, dall'energia ai trasporti, dall'agricoltura all'industria, dal fisco alla pubblica amministrazione, dall'edilizia ai rifiuti, sino a incidere su stili di vita e abitudini di consumo della società.

Si tratta di un'occasione storica, che oltre a contribuire a salvaguardare il pianeta e migliorare la qualità della vita dei cittadini, potrà generare molti posti di lavoro ed elevare la competitività del sistema economico agendo sui costi dei processi produttivi anziché sulla compressione dei salari.

Similmente, la trasformazione digitale, su cui dovrà essere investito almeno il 20 per cento di *Next Generation EU*, potrà sia risultare funzionale all'attuazione del Green Deal, sia elevare l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso l'introduzione di nuovi processi amministrativi e servizi pubblici digitali, oltre che, naturalmente, incrementare anche la produttività delle imprese e colmare i divari digitali esistenti anche a livello territoriale.

L'affermarsi di un diritto alla connettività e di una identità digitale protetta da regole europee, la parità di accesso alle competenze digitali e la costruzione di una avanzata economia dei dati favorirebbero, inoltre, l'interazione tra cittadini, centri di ricerca, università, *think tank*, imprese e istituzioni, configurando, in tal modo, uno straordinario volano per l'innovazione in tutti i settori, biomedico ed energia in primis, e anche in tal caso ciò sarebbe fonte di nuovi e qualificati posti di lavoro. La costruzione, nell'ambito di *Next Generation EU*, di un cloud europeo di dati accessibili, come prospettato nel progetto GaiaX, appare in questa direzione essenziale anche nell'ottica di assicurare la sicurezza informatica e la relativa autonomia e sovranità anche digitale dell'UE.

Tra gli assi strategici d'intervento figurano, altresì, il capitale umano, l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'innovazione, in relazione ai quali le risorse europee appaiono decisive per colmare i ritardi e i gap accumulati in coerenza con le Raccomandazioni della Commissione europea – a partire dagli sforzi per contrastare l'abbandono scolastico, migliorare risultati e competenze e promuovere l'occupazione giovanile e femminile – nonché, in prospettiva, per riposizionare strategicamente il Paese sulle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica, in particolare dell'intelligenza artificiale, della robotica, delle nanotecnologie e delle infrastrutture quantistiche.

Le risorse di *Next Generation EU*, unitamente a quelle del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, appaiono infine dirimenti per colmare, accanto ai divari strutturali che il Paese registra da anni in termini di produttività e investimenti, i persistenti e profondi divari territoriali, non solo tra il Nord e il Mezzogiorno, bensì anche quelli, che stanno assumendo una dimensione crescente, tra centri urbani e aree interne, per i quali gli inve-

stimenti che saranno intrapresi nell'infrastrutturazione digitale potranno offrire un contributo di particolare rilievo.

Altrettanto fondamentali saranno gli impegni e le azioni, che anche la Commissione europea considera strategici, per la lotta alle disuguaglianze di genere, che vanno posti in essere rapidamente con iniziative specifiche al fine di favorire un maggiore coinvolgimento delle donne nella vita sociale e produttiva, abbattendo ostacoli e discriminazioni nell'accesso al lavoro, nello sviluppo delle carriere e nei trattamenti retributivi.

Osserva infine come negli ambiti citati, negli altri indicati nelle Linee Guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesse dal Governo alle Camere il 16 settembre scorso, nonché in quelli che potranno essere individuati dal Parlamento nell'esercizio della sua funzione di indirizzo per l'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery fund*, occorra puntare a un pieno, efficiente e tempestivo impiego delle relative risorse.

L'allocazione dei fondi, che dovrà riflettere le sfide specifiche per il nostro Paese, anche in vista dell'attuazione di riforme strutturali da tempo attese, ed essere allineata alle priorità dell'UE, dipenderà sostanzialmente dalla capacità progettuale e realizzativa.

A tale ultimo riguardo, osserva, come evidenziato nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, che occorre continuare a migliorare e accelerare le procedure di utilizzo dei fondi europei nei diversi livelli di governo, al fine di allineare i tempi degli impegni e della spesa almeno alla media europea, ciò anche in ragione dei stringenti vincoli temporali previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Proprio questi ultimi sembrerebbero suggerire l'opportunità da un lato, di prevedere efficaci e trasparenti meccanismi nazionali di monitoraggio, sottoposti al controllo parlamentare, dello stato di avanzamento dei progetti che saranno contemplati nel prossimo PNRR, che potrebbero essere assistiti anche dalla previsione dell'attivazione in via automatica di poteri sostitutivi in capo ad un apposito soggetto in caso di mancato rispetto delle scadenze previste – i target intermedi (*milestones*) – da parte degli enti competenti che possa compromettere o ritardare l'assegnazione delle risorse o il conseguimento degli obiettivi fissati.

Dall'altro lato, ferma l'esigenza di allineare le competenze programmatorie e gestionali con chiare responsabilità politiche e amministrative, sottolinea la necessità, in coerenza con il regolamento europeo in via di definizione e anche in vista di un efficace esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo parlamentare, che le azioni del PNRR siano inquadrate nell'ambito di efficace *set* di indicatori di risultato *ex ante* ed *ex post*, utilizzando a tal fine come parametri di riferimento da una parte gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), dall'altro gli obiettivi e i relativi 169 target previsti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che, come è noto, sono ora parte integrante del Semestre europeo.

In conclusione, richiamando ancora il paragrafo conclusivo della proposta di relazione presentata, ritiene che si debba essere orgogliosi della più recente evoluzione delle politiche europee e altrettanto fieri dell'operato del Governo per i risultati raggiunti nel difficile negoziato.

Naturalmente, con riferimento al Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, rimangono ancora alcuni nodi da sciogliere, di cui il più complicato è rinvenibile, come evidenziato nel corso dell'audizione del Ministro Amendola, nella condizionalità legata allo Stato di diritto, richiesta a gran voce dal Parlamento europeo e contrastata da alcuni Stati membri.

Analogamente, molti sforzi devono essere ancora compiuti in altri importanti ambiti, a partire dalla definizione di una nuova politica europea sulla migrazione, in relazione alla quale è stato da ultimo presentato un nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo che dovrebbe superare l'approccio sotteso al cosiddetto Regolamento di Dublino e che la Commissione auspica possa tradursi in atti normativi capaci di riflettere in modo compiuto l'attuazione

dei principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri indicati nell'articolo 80 del TFUE.

Parimenti, occorre adoperarsi per completare l'Unione bancaria e del mercato dei capitali nell'ambito della più estesa discussione sul completamento dell'UEM e il miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE di cui la revisione del Patto di Stabilità e Crescita costituisce l'aspetto prioritario.

Sotto altro profilo, occorre proseguire in modo oculato il processo di allargamento, in particolare sostenendo l'integrazione europea dei Balcani Occidentali, e assicurare al contempo un adeguato supporto, anche finanziario, alle politiche per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, e ciò nel quadro di uno sforzo più ampio per il rilancio del multilateralismo e la riforma delle istituzioni internazionali nella direzione indicata dalla Presidente della Commissione europea nel suo primo discorso sullo « Stato dell'Unione » pronunciato dinanzi al Parlamento europeo.

Infine, nell'ottica della costruzione di una nuova sovranità e autonomia strategica europea, sottolinea l'esigenza di compiere in prospettiva ogni sforzo per potenziare la capacità decisionale dell'UE, oltre che in campo fiscale, nella politica estera e in quella di sicurezza e di difesa comune, e al contempo estendere le sue competenze anche nel settore, sempre più strategico, della sanità: in questa direzione la prossima Conferenza sul futuro dell'Europa potrebbe costituire l'occasione per rilanciare su nuove basi, anche istituzionali, il progetto europeo al fine di affrontare al meglio le sfide attuali e future. La strada sinora intrapresa, conclude, è tuttavia quella giusta, e forse l'unica possibile per andare verso un mondo più giusto, più resiliente, più sostenibile, avendo come stella polare i valori dell'Unione europea sanciti nei trattati.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) rinviando, per una approfondita valutazione del documento, alla prossima seduta, pone l'accento su alcuni punti richiamati dalla relatrice che ritiene di particolare attualità. Osserva infatti che nel programma della Commissione europea non viene formulata espressamente l'intenzione di rivedere i trattati, ormai datati e non modificati da oltre 15 anni. Evidenzia inoltre che la nuova agenda per l'Europa dovrebbe dar corso ad alcuni principi del trattato di Lisbona rimasti inattuati, tra cui in particolare un maggiore coinvolgimento nelle decisioni comunitarie delle autonomie territoriali e valorizzazione del principio di sussidiarietà.

Richiama inoltre il tema degli allargamenti, rilevando l'importanza di alcuni Stati, come la Serbia, che hanno un'economia avanzata e che sono importanti *partner* strategici. Con riguardo alla Turchia, sottolinea l'esigenza di agire con equilibrio per mantenerla comunque nell'orbita europea onde evitare derive pericolose e scoraggiare ulteriori azioni provocatorie all'interno del Mare Mediterraneo.

Osserva infine che, sul piano politico, si registra uno scollamento delle istituzioni europee dai cittadini in quanto le stesse sono sovente utilizzate dai propri esponenti in chiave ideologica e per promuovere posizioni politiche di stampo progressista; viceversa, se così non fosse, tutti i cittadini europei potrebbero più facilmente riconoscersi nelle istituzioni dell'Unione. Il carattere eccezionale dell'attuale situazione costituisce un'opportunità anche per cambiare tale orientamento.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, in replica alle osservazioni svolte dal deputato Bianchi, richiama, con riguardo al tema della modifica dei trattati, l'audizione del commissario Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea con delega per le relazioni interistituzionali, il quale, in risposta a una sua domanda, ha affermato che nella Conferenza sul futuro dell'Europa si sarebbe potuto affrontare anche tale tema che deve pertanto ritenersi all'ordine del giorno. La questione degli allargamenti è stata invece approfondita nelle audizioni svolte e ripresa anche oggi in quella del Ministro

Amendola, che ha evidenziato che il processo di allargamento nei Balcani e nel Mediterraneo costituisce una questione importante anche sotto il profilo della sicurezza europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10

ALLEGATO 1

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (Nuovo testo C. 1824 Liuni).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico » (Nuovo testo C. 1824 Liuni ed altri);

preso atto che, secondo stime della Commissione Europea, il settore florovivaistico ha subito nel 2020 un calo dell'80 per cento della domanda sul mercato dell'Unione, rendendo ad esempio necessario un intervento della stessa Commissione, che, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione del 30 aprile 2020, ha introdotto deroghe temporanee al regime della libera concorrenza, consentendo accordi tra i produttori per sostenere il prezzo dei prodotti deperibili e limitare le perdite;

considerato il carattere strategico del settore florovivaistico ai fini dello sviluppo di tecnologie innovative per il miglioramento della sostenibilità ambientale, come nell'ambito delle pratiche colturali fuori suolo, che hanno un'elevata efficienza in termini di risparmio idrico, nonché ai fini della riqualificazione ecologica delle aree fortemente antropizzate, cui contribuisce con la riduzione delle isole di calore, con la captazione degli inquinanti in atmosfera e con un miglioramento della qualità dell'aria;

rilevato, altresì, che le menzionate caratteristiche del settore florovivaistico, ne fanno un destinatario eleggibile ai fini dei finanziamenti europei previsti da *Next Generation EU* e che sarebbe pertanto auspicabile l'inclusione nell'ambito del prossimo Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza anche di interventi a sostegno degli investimenti nel settore florovivaistico;

preso atto del richiamo, contenuto nell'articolo 11 del provvedimento, al rispetto della normativa dell'Unione europea con riferimento all'eventuale istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici;

tenuto conto altresì del richiamo, indicato all'articolo 19, al rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in relazione alla destinazione di risorse in favore del settore florovivaistico e osservato che tale richiamo debba intendersi riferito anche al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazioni della Commissione del 19 marzo 2020 (2020/C 91 I/01) e successive integrazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Atto n. 186).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;

premesso che:

la direttiva (UE) 2018/985 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni sproporzionate all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio;

la citata direttiva si è resa necessaria a causa della scarsa chiarezza riscontrata in via applicativa nei criteri di valutazione dei requisiti di proporzionalità previsti dai precedenti atti normativi dell'Unione europea in materia, e in particolare dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con una conseguente disomogeneità dell'esame di tali requisiti a diversi livelli di regolamentazione;

allo stato risultano aperte tre procedure di infrazione a carico dell'Italia per quanto riguarda il recepimento della citata direttiva 2005/36/CE. In particolare, nell'ambito della procedura 2018-2175, la Commissione europea contesta all'Italia, tra l'altro, di continuare a richiedere ai titolari delle specifiche professioni regolamentate dell'agente immobiliare e dell'avvocato requisiti sia sproporzionati che discriminatori (in violazione dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE come sostituito dalla direttiva 2013/55/UE) nonché lesivi della libertà di stabilimento *ex* articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

la nuova direttiva (UE) 2018/985, oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto in esame, richiede agli Stati membri di garantire obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione della proporzionalità, escludendo eventuali influenze da parte dei portatori di interesse, che la direttiva impone comunque di consultare nel processo di adozione delle disposizioni; essa prevede a tal fine un test di proporzionalità, prodromico dell'adozione di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali e di disposizioni di modifica delle norme esistenti le quali limitino l'accesso alle professioni regolamentate, il loro esercizio o l'accesso a una modalità di esercizio delle stesse, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo; sono esclusi i requisiti specifici riguardanti la regolazione di una determinata professione se contenuti in atti normativi interni adottati in attuazione di atti dell'Unione europea, mentre sono incluse le attività professionali che rientrano nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 206 del 2007, che recepiva la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

preso atto che lo schema di decreto riproduce in diverse parti le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento, correttamente attuando i principi di non discriminazione e di proporzionalità ivi contenuti, tenendo altresì conto in alcuni specifici ambiti, come quello delle professioni sanitarie, dell'obiettivo prioritario di assicurare un grado elevato di tutela della salute umana, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutata con favore la previsione di disposizioni volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi, in una fase diversa da quella in cui si svolge la valutazione di proporzionalità, al fine di assicurare l'indipendenza e l'obiettività della valutazione stessa, nonché quelle dirette ad assicurare, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, la trasparenza, disponendo, in particolare, l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi in base quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate della Commissione europea, prevedendo al contempo un meccanismo di interlocuzione in base al quale sulle informazioni comunicate alla Commissione anche da parte di altri Stati membri le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e preso atto che il Governo ha dichiarato di accogliere la proposta di emendamento formulata dalle Regioni e ha altresì dato seguito alle richieste di chiarimento ivi indicate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (Atto n. 191).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo è volto ad adeguare la normativa processuale italiana alle procedure introdotte dal regolamento UE 655/2014, che istituisce per la prima volta una procedura europea uniforme volta a consentire, in casi transnazionali, il sequestro conservativo dei depositi detenuti dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione, superando l'inadeguatezza degli strumenti cautelari ed esecutivi nazionali derivanti da differenti regolamentazioni interne, nonché l'insufficienza delle norme sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati dettate dal Regolamento (ce) n. 805/2004;

la finalità del citato Regolamento è quella di munire il creditore di uno strumento eurounitario idoneo ad assicurare l'esecuzione futura del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo stabilito dal giudice, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliato il creditore; tale strumento è l'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari (OESC), la quale è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno e consente di procedere, in modo rapido e a sorpresa, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore in conti presenti anche in altri Stati membri dell'Unione;

a tali fini lo schema in esame disciplina anche la ricerca delle informazioni sui conti bancari, necessarie per consentire l'effettivo recupero transfrontaliero dei crediti, individuando l'autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore, dettando al contempo le regole in materia di ricorso avverso l'ordinanza di sequestro conservativo; in particolare l'autorità competente può disporre la ricerca delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione;

l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678

del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore;

considerato che la mancata realizzazione dei crediti in materia civile e commerciale costituisce una delle principali cause di insolvenza delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese, e che la stessa è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro e della dispersione di valore aggiunto, e che l'obiettivo, sotteso al citato Regolamento e perseguito dal provvedimento, di facilitare per cittadini e imprese il recupero transfrontaliero dei crediti consente di aumentare la fiducia degli operatori economici rafforzando per tale via il mercato unico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

PROPOSTA DI RELAZIONE FINALE PER L'ASSEMBLEA PRESENTATA DALLA RELATRICE

Premessa

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha svolto l'esame congiunto della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) », del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) ».

Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

In via preliminare, si sottolinea come l'esame dei documenti in oggetto rivesta quest'anno una rilevanza particolare, non solo in ragione del mutato quadro politico e programmatico derivante dal rinnovo del Parlamento europeo e dell'insediarsi della nuova Commissione europea, ma anche e soprattutto in virtù dell'avvento della crisi per la pandemia del Covid-19, che ha indotto per la prima volta la Commissione, il 27 maggio scorso, a modificare il suo programma di lavoro contestualmente all'adozione di un vasto e articolato piano per la ripresa europea, illustrato nella Comunicazione « Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione » (COM(2020)456).

Anche alla luce di tali eccezionali circostanze, la XIV Commissione ha inteso avviare un ciclo di attività istruttorie supplementari, attraverso lo svolgimento di una serie di audizioni informali di rappresentanti istituzionali nazionali ed europei, oltre che di autorevoli esperti ed esponenti del mondo accademico, volte ad acquisire elementi di conoscenza in ordine alle principali questioni concernenti le politiche europee.

In particolare, la Commissione ha audito, nell'ordine: il professor Jean Paul Fitoussi; il professor Giulio Sapelli; il professor Antonio Tizzano; il professor Giulio Tremonti; il professor Lorenzo Codogno; il professor Sergio Fabbrini; il professor Carlo Cottarelli; il professor Enrico Giovannini; il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, Massimo Sabatini; la professoressa Mariana Mazzucato; il professor Alberto Quadrio Curzio; il professor Enzo Moavero Milanesi; il Coordinatore per gli Affari europei della Conferenza delle Assemblee regionali e Capo Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, Roberto Ciambetti; il professor Gaël Giraud; il Presidente del CER (Centro Europa ricerche), Vladimiro Giacché; il direttore del *Center for European Policy*

Studies (CEPS) di Bruxelles, Daniel Gros; il professor Romano Prodi; la professoressa Paola Severino; il professor Vittorio Emanuele Falsitta; la professoressa Lucrezia Reichlin; il Direttore generale di Assonime, Stefano Micossi; la professoressa Antonella Stirati; il direttore del Centro studi Bruegel di Bruxelles, Guntram B. Wolff; la professoressa Donatella Di Cesare; la professoressa suor Alessandra Smerilli; il Vicepresidente della Banca europea degli investimenti (BEI) Dario Scannapieco; il Capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Eugenio Gaiotti e il Capo del Servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone; il Vicepresidente della Commissione europea, incaricato delle relazioni interistituzionali e delle prospettive strategiche, Maros Sefcovic; il presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo; il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri; il Presidente della CONSOB, Paolo Savona; il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni; il Presidente dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli; il Presidente dell'Agenzia nazionale del turismo, Giorgio Palmucci; il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea sul *Green Deal*, Frans Timmermans; il Commissario della CONSOB e Presidente del Comitato per l'analisi economica e dei mercati dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), Carmine Di Noia; la Presidente della Cabina di Regia « Benessere Italia », istituita presso la Presidenza del Consiglio, Filomena Maggino; la dottoressa Maurizia Iachino Leto di Priolo, componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale per la « Fase 2 » istituito presso la Presidenza del Consiglio; la dottoressa Linda Laura Sabbadini, componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale per la « Fase 2 » istituito presso la Presidenza del Consiglio; il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano e, infine, il Ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola.

Attesa la mole e la rilevanza dei contributi forniti dai soggetti auditi, la presente relazione darà quindi conto anche degli esiti delle attività conoscitive svolte, con l'obiettivo di approfondire le principali questioni che nel mutato contesto della crisi pandemica devono essere affrontate dagli Stati membri e dalle Istituzioni europee e fornire in tal modo un contributo per la definizione di un quadro organico della politica europea del nostro Paese, nonché una base conoscitiva utile anche all'esame delle questioni connesse alla predisposizione, nell'ambito del nuovo programma *Next Generation EU*, del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

1. *Gli effetti della pandemia del Covid-19.*

Il 29 gennaio 2020, prima del dilagare della crisi del Covid-19, la Commissione europea aveva presentato il programma di lavoro per il primo anno del suo mandato, che dettagliava, sviluppandole, le priorità delineate dalla Presidente Ursula von der Leyen negli Orientamenti politici per l'attività della Commissione europea negli anni 2019-2024, che si articolano in sei aree tematiche: 1. Un *Green Deal* europeo; 2. Un'Europa pronta per l'era digitale; 3. Un'economia al servizio delle persone; 4. Un'Europa più forte nel mondo; 5. Promuovere lo stile di vita europeo; 6. Un nuovo slancio per la democrazia europea.

Queste priorità legislative per il 2020 – che sono state sostanzialmente confermate anche nel programma di lavoro adattato della Commissione seppur con una revisione della tempistica di alcune delle azioni proposte – si innestavano nel più ampio contesto del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e dei negoziati per il nuovo accordo con il Regno Unito, nonché, più in generale, nel quadro di un processo volto, da un lato, ad orientare l'elaborazione delle politiche dell'Unione europea, in particolare nell'ambito del semestre europeo, sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dall'altro a instaurare una relazione speciale

con il Parlamento europeo in ordine alla relazione al quale la Commissione europea si è dichiarata a favore del riconoscimento di un diritto d'iniziativa.

Com'è noto, lo scenario è cambiato radicalmente rispetto al momento della presentazione del programma della Commissione; nell'arco di alcune settimane, l'Europa e gli Stati membri, così come larga parte della Comunità internazionale, hanno dovuto reagire alla più grave emergenza sanitaria, economica e sociale sperimentata dopo la fine della seconda guerra mondiale, adottando provvedimenti senza precedenti per arginare la diffusione della pandemia e mitigare l'impatto della crisi ad essa conseguente su famiglie e imprese.

Come sottolineato dal Ministro Amendola nel corso della sua audizione, l'avvento della pandemia ha con tutta evidenza messo sotto pressione elementi cruciali nella programmazione delle linee di azione per il 2020, come la libera circolazione delle persone, l'integrazione economica e il funzionamento del mercato unico.

In questa difficile situazione, le Istituzioni dell'Unione europea hanno reagito tempestivamente adottando misure inedite per rispondere agli effetti immediati della crisi pandemica. Nel programma di lavoro adattato la Commissione ricorda, in particolare, come dall'inizio della crisi causata dalla esplosione della pandemia abbia adottato 291 tra decisioni e altri atti, la maggioranza dei quali non era prevista né figurava nel programma di lavoro originariamente presentato per l'anno in corso; nel frattempo, il numero tali atti è ulteriormente cresciuto e la stessa Commissione ha preannunciato che la programmazione legislativa dell'UE sarà integrata con le nuove proposte che la Presidente von der Leyen ha recentemente prospettato dinanzi al Parlamento europeo nel suo primo discorso sullo « Stato dell'Unione » e che diventeranno poi parte integrante del programma di lavoro della Commissione per il 2021.

Prima di illustrare nei dettagli gli strumenti e le proposte elaborati in risposta all'emergenza epidemiologica è opportuno rilevare come nel corso delle audizioni svolte dalla XIV Commissione siano emersi importanti elementi che consentono di comprendere meglio la latitudine e gli impatti della pandemia sull'Unione europea e i suoi Stati membri.

A tale riguardo è stato in particolare sottolineato (professoressa Smerilli) come l'Eurozona sia tra le aree più colpite dal COVID-19, che ha interessato un Continente già afflitto da un contesto macroeconomico fragile, caratterizzato da una crescita lenta e da una ripresa incompleta rispetto alla crisi finanziaria del 2008 in molti settori. L'eurozona nel suo complesso non è, infatti, tornata ai livelli del PIL antecedenti alla crisi del 2008 fino al 2014 e ha continuato in seguito a registrare risultati peggiori rispetto alla maggior parte dei principali blocchi economici. Nel 2019 i tassi di disoccupazione nell'Eurozona sono rimasti il doppio di quelli di Regno Unito e Stati Uniti e quasi tre volte superiori a quelli di Corea e Giappone. L'enorme numero di perdite di posti di lavoro aggraverà quindi una situazione già critica.

La Commissione europea, nelle Previsioni economiche di estate 2020, pubblicate il 7 luglio, ha rivisto al ribasso le proprie stime di primavera, che già prefiguravano la peggiore recessione della storia dell'Eurozona, prevedendo che l'economia dell'area subirà una contrazione dell'8,7 per cento nel 2020, per poi crescere del 6,1 per cento nel 2021, mentre l'economia dell'UE si contrarrà dell'8,3 per cento nel 2020, per crescere del 5,8 per cento nel 2021. Il livello del prodotto in Italia è previsto scendere al −11,2 per cento nel 2020, per poi risalire al 6,1 per cento nel 2021: si tratta della peggiore *performance* dell'eurozona, con una recessione per l'anno in corso quasi doppia rispetto a quella stimata per la Germania (-6,3 per cento), ancorché solo lievemente superiore a quella di Paesi come la Spagna (-10,9 per cento) e la Francia (-10,6 per cento).

Tale sensibile peggioramento delle prospettive, avvenuto nonostante la risposta

politica rapida registrata sia a livello dell'UE che a livello nazionale, riflette un impatto economico delle misure di confinamento adottate più grave di quanto inizialmente previsto.

La Commissione evidenzia, inoltre, come lo *shock* subito dall'economia dell'UE sia simmetrico, in quanto la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, ma sia il calo della produzione nel 2020 quanto il ritmo della ripresa nel 2021 saranno caratterizzati da notevoli differenze: le differenze a livello di entità dell'impatto della pandemia e di rapidità del recupero nei diversi Stati membri saranno infatti ancora più pronunciate rispetto a quanto previsto in primavera e i rischi che gravano sulle previsioni sono eccezionalmente elevati ed orientati in generale verso un peggioramento, salvo che la disponibilità in tempi rapidi di un vaccino contro il coronavirus consenta in futuro una revoca più veloce, rispetto a quanto ipotizzato, delle restrizioni ancora in vigore.

Come taluni hanno evidenziato nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione (dott. Giacché), per l'Italia nelle previsioni correnti sembra stemperarsi addirittura la consueta distinzione fra tempi di pace e di guerra, dal momento che la flessione prospettata per il 2020 sarebbe inferiore solo a quelle degli anni 1943-1945, in cui il conflitto mondiale si estese al territorio nazionale distruggendo la capacità produttiva. Nella sua profondità inusitata, la recessione in corso sarebbe riconducibile a cause del tutto particolari. La generalizzata contrazione della domanda non è, infatti, innescata da patologie di natura economica (accelerazione dell'inflazione, accumulo di disavanzi esteri, perdita di competitività, sopravvenute condizioni di insolvenza del debito sovrano, indisponibilità del credito bancario, etc.), bensì dai provvedimenti di distanziamento sociale e di blocco delle attività produttive adottati per favorire il rientro dell'emergenza sanitaria.

I possibili scenari economici futuri sono stati valutati compiutamente anche dall'OCSE nell'*Economic Outlook* pubblicato il 10 giugno, in cui si stima anche l'impatto della crisi sull'economia nel caso in cui si verifichi una nuova ondata di contagi il prossimo autunno; in tal caso, si prevede per l'area dell'euro nel 2020 una contrazione del PIL dell'11,5 per cento e un tasso di disoccupazione del 10,3 per cento. Per l'Italia, l'OCSE prevede una riduzione del PIL nel 2020 dell'11,3 per cento; nel caso di una recrudescenza dell'epidemia, il PIL scenderebbe del −14 per cento.

Secondo le stime rese note nell'*Employment Economic Outlook 2020* del 7 luglio scorso, i posti di lavoro a rischio nell'area OCSE, a fine 2020, saranno oltre 31 milioni nello scenario migliore, cioè senza una seconda ondata di contagi, che salirebbero a 53 milioni nello scenario peggiore; sempre secondo l'OCSE, nei primi tre mesi dell'anno in corso l'Italia ha già perso circa 500 mila posti di lavoro e in caso di scenario favorevole nel 2020 il Paese perderà complessivamente 1.148.620 occupati rispetto al 2019, che potrebbero salire a 1.483.920 in caso di scenario avverso.

Infine, nell'ultimo conto economico trimestrale dell'ISTAT (*31 agosto 2020*) si rileva che nel secondo trimestre del 2020 il PIL italiano è diminuito del 12,8 per cento rispetto al trimestre precedente e del 17,7 per cento nei confronti del secondo trimestre del 2019, a causa della caduta dei consumi e degli investimenti e della componente estera. Per quanto concerne il tasso di disoccupazione, i più recenti dati Eurostat (*settembre 2020*), evidenziano un costante aumento nell'UE negli ultimi mesi: è passato dal 6,7 per cento di aprile al 7,2 per cento di luglio (nell'eurozona dal 7,4 per cento al 7,9 per cento) e il *trend* è previsto in ulteriore peggioramento. In Italia, si sarebbe passati dal 7,3 per cento di aprile al 9,7 per cento di luglio.

In questo quadro congiunturale avverso senza precedenti, al fine di evitare che da un fenomeno temporaneo come il Covid-19 derivi un abbassamento permanente del prodotto potenziale, da parte delle organizzazioni internazionali è emerso univoco l'appello ad orientare in

senso marcatamente espansivo le politiche monetarie e di bilancio, ristorando le perdite subite da lavoratori e imprese a causa del blocco delle attività economiche. Ed è proprio in questo solco che si collocano le misure straordinarie adottate dall'UE per fronteggiare gli effetti del Coronavirus.

2. *La risposta inedita delle Istituzioni dell'Unione europea.*

Le Istituzioni europee hanno reagito tempestivamente alla crisi pandemica con misure importanti e inedite, che hanno condotto per molti versi ad un radicale cambio di paradigma rispetto alla reazione, valutabile per molti aspetti lenta, inefficace e scarsamente solidale, adottata dall'Unione europea nelle precedenti crisi del 2008-2009 e del 2011-2012.

La risposta dell'UE si è articolata in un primo momento sul piano della politica monetaria, cui hanno fatto ben presto seguito interventi sul piano ordinamentale e della *governance* economica tesi a privilegiare le esigenze di sostegno a famiglie e imprese attraverso i bilanci pubblici, mentre da ultimo è stato proposto un significativo potenziamento del bilancio a lungo termine dell'Unione.

In particolare, la Banca centrale europea (BCE) è intervenuta per sostenere l'economia di fronte a uno *shock* senza precedenti, ampliando gli acquisti di titoli pubblici e privati sia attraverso un rafforzamento per 120 miliardi di euro del programma già esistente (*Asset Purchase Programme*, *APP*), sia mediante l'introduzione di un nuovo programma straordinario, destinato a fronteggiare le conseguenze della pandemia (*Pandemic Emergency Purchase Programme*, *PEPP*), la cui dotazione complessiva ammonta, dopo le ultime decisioni di inizio giugno, a 1.350 miliardi, con durata prevista almeno sino a giugno 2021 e modalità di intervento assai più flessibili del precedente programma di « *quantitative easing* » avviato nel 2015.

La Commissione europea, per parte sua, ha sfruttato le possibilità previste dall'ordinamento europeo per aumentare i margini di intervento dei singoli Paesi. In tale direzione: *a)* ha per la prima volta ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che consente di deviare dal percorso di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine in presenza di una grave recessione; *b)* ha adottato un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, con il quale ha legittimato, fino al 31 dicembre 2020, alcune tipologie di aiuti di stato volte a consentire agli Stati membri interventi più ampi a favore dell'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus, allentando le condizioni per l'adozione di misure di sostegno, ivi compresi i salvataggi e l'ingresso dello Stato nel capitale di imprese in difficoltà; *c)* ha semplificato le regole per l'utilizzo dei fondi europei, consentendo agli Stati membri di richiedere un cofinanziamento dell'UE pari al 100 per cento per i programmi della politica di coesione, facilitando il trasferimento di risorse tra fondi e categorie di regioni e autorizzando la massima flessibilità per reindirizzare le risorse verso le zone più colpite dalla crisi, introducendo al contempo una specifica misura per rendere immediatamente disponibili le risorse residue del bilancio 2014-2020.

Le ripercussioni della pandemia, che rappresenta uno *shock* esterno di grande portata, le cui conseguenze saranno protratte nel tempo, non possono essere affrontate in modo efficace solo con la politica monetaria o con le politiche dei singoli Paesi, ma richiedono anche una risposta di bilancio comune.

In questa prospettiva, il punto di svolta si è registrato nel corso del Consiglio europeo del 23 aprile scorso, che ha identificato, con la piena condivisione di tutti gli Stati membri, la necessità e l'urgenza di un piano per la ripresa. Il Consiglio UE, i cui membri si sono riuniti più volte in videoconferenza durante l'emergenza, ha allora dato mandato alla Commissione europea di elaborare uno specifico piano per la ripresa e raggiunto al contempo un accordo su tre reti di sicu-

rezza per lavoratori, imprese e sistemi sanitari nazionali volti a mobilizzare nell'immediato sino a 540 miliardi di euro a favore degli Stati membri, quali: *a)* l'istituzione di un nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (*temporary Support to mitigate Unemployment Risks in Emergency* – SURE), con una dotazione di 100 miliardi di euro destinati a fornire agli Stati membri che ne faranno richiesta prestiti a lungo termine a tassi d'interesse contenuti a sostegno e integrazione dei fondi nazionali per la disoccupazione; *b)* la costituzione di un fondo di garanzia (*Pan-european guarantee fund*) gestito dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a sostegno di 200 miliardi di nuovi prestiti e garanzie alle imprese; *c)* la previsione di una nuova linea di credito precauzionale del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), per le spese direttamente o indirettamente connesse con il contrasto alla pandemia (*Pandemic Crisis Support),* con ammontare totale fino a 240 miliardi e nel limite del 2 per cento del Prodotto interno lordo dello stato richiedente la misura di sostegno.

Nella medesima prospettiva sopra richiamata di finanziare la ripresa economica attraverso uno sforzo di bilancio comune avente anche una chiara funzione anticiclica si colloca infine l'accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Generation EU*, raggiunto dopo oltre quattro giorni di riunione, nell'ambito del Consiglio europeo che si è svolto dal 17 al 21 luglio. La Commissione ha presentato le sue proposte aggiornate il 27 maggio scorso, allo scopo di aumentare la resilienza degli Stati membri e riavviare l'economia europea, nel presupposto che i benefici che ne deriveranno andranno a vantaggio di tutti, evitando distorsioni permanenti del mercato interno e un aumento delle divergenze negli standard di vita tra i cittadini europei.

L'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo prevede una dotazione di bilancio di 1074,3 miliardi di euro per il periodo 2021-27, a cui si sommerebbe la dotazione, pari a 750 miliardi di euro, del nuovo strumento *Next Generation EU*, destinato a sostenere, attraverso un *mix* di sovvenzioni (per 390 miliardi di euro) e prestiti (per 360 miliardi), la ripresa degli Stati membri e a « investire in un'Europa verde, digitale e resiliente ».

Le risorse del nuovo strumento saranno reperite grazie all'innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE, che consentirà alla Commissione, forte del suo elevato *rating* creditizio, di contrarre per la prima volta sui mercati finanziari prestiti di così ampia portata a condizioni vantaggiose.

I fondi raccolti per il finanziamento di *Next Generation EU* attraverso l'emissione di debito comune, la cui restituzione inizierebbe a partire dal 1o gennaio 2027 (e non dal 2028 come proposto dalla Commissione europea), saranno utilizzati sulla base di alcune tipologie di intervento, la più importante e innovativa delle quali è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*), che, con una dotazione finanziaria di 672,5 miliardi di euro, prevede la concessione di 312,5 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti.

Prima di esaminare in modo approfondito gli strumenti adottati a livello europeo e le loro ripercussioni per l'Italia, appare utile evidenziare come nel corso delle audizioni svolte dalla XIV Commissione siano emerse in modo nitido le radicali differenze nell'approccio adottato dall'Unione europea nel contesto attuale rispetto alle precedenti crisi economiche-finanziarie che hanno colpito il Continente; un approccio assai più solidaristico, orientato da una visione comune e supportato da strumenti innovativi di bilancio di grande portata e suscettibili di offrire, in prospettiva, un nuovo slancio al processo di integrazione.

In particolare, nel corso delle audizioni è stato ben posto in evidenza (prof. Cottarelli) come, diversamente da quanto accaduto in questa occasione attraverso l'attivazione della clausola che ha consentito la sospensione dell'aggiustamento di bilan-

cio richiesto dal Patto di Stabilità e Crescita, nella crisi del 2008-2009 i vincoli sul livello del *deficit* e del debito non furono affatto sospesi: nei confronti di quasi tutti i Paesi fu addirittura avviata una procedura per disavanzo eccessivo, anche se fu in pratica un *pro forma*, mentre la successiva crisi del 2011-12 fu invece l'occasione per introdurre nuove e, in parte, più rigorose regole fiscali, anche se alcune di queste entrarono in vigore solo successivamente.

In secondo luogo, nelle due precedenti crisi non furono previsti meccanismi di finanziamento comune di maggiori *deficit* pubblici degli Stati membri; forme di prestiti in comune furono limitati al finanziamento del Meccanismo Europeo di Stabilità e del suo predecessore, il FESF, ma questi organismi raccoglievano finanziamenti per erogare prestiti di emergenza a Paesi che avevano perso l'accesso al mercato e che avrebbero dovuto ridurre il proprio *deficit* pubblico, non aumentarlo come, invece, si prevede in queste fase attraverso il ricorso a nuovi strumenti messi celermente a disposizione degli Stati membri, quali il fondo SURE e la nuova linea di credito del MES, cui si aggiungono il rafforzamento dei prestiti BEI e il nuovo programma *Next Generation EU,* che prevede un mix di prestiti e sussidi collegati al nuovo bilancio europeo a lungo termine le cui risorse necessarie saranno reperite attraverso il ricorso al mercato dei capitali da parte della Commissione europea in nome e per conto dell'Unione.

In terzo luogo, nonostante una breve esitazione iniziale, anche la risposta adottata dalla UE sul piano della politica monetaria si è rivelata rapida ed incisiva, attraverso un'ampia azione espansiva della Banca centrale europea che si è ben presto dichiarata pronta ad aumentare i propri interventi per importi e durata grandi quanto necessario a superare la fase avversa.

Di contro, va osservato che nella crisi del 2011-2012 la BCE cambiò decisamente il proprio approccio solo nel luglio 2012, con il famoso « *whatever it takes* » pronunciato dall'allora Governatore Mario Draghi. Anche in tal caso, dunque, nonostante si tratti di interventi di natura monetaria, giustificati dai rischi deflattivi e dalla necessità di garantire il meccanismo di trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'area dell'euro, i massicci acquisti di titoli di Stato sul mercato secondario hanno facilitato in modo decisivo il finanziamento dei *deficit* pubblici, ponendo al riparo dalla speculazione finanziaria i Paesi più vulnerabili come l'Italia, che secondo alcune stime quest'anno potrebbe beneficiare dell'acquisto di propri titoli di Stato da parte della BCE per un ammontare di circa 170 miliardi di euro, ovvero circa il 10 per cento del PIL nazionale italiano.

Questa differenza nei tempi e nelle modalità di reazione delle Istituzioni europee appare senz'altro riconducibile alle caratteristiche della crisi attuale, una crisi non soltanto di entità anche più grave di quelle precedenti, ma causata da un fattore esogeno, sanitario, indipendente dalle azioni dei singoli Paesi e del tutto inatteso.

Ciononostante, la risposta forte e coordinata delle Istituzioni europee sul piano della politica monetaria e fiscale – che ora sarà illustrata in dettaglio – non sembra esaurirsi nel contesto dell'emergenza pandemica e appare destinata a proiettarsi negli anni a venire, essendo giunta a maturazione, ad avviso della XIV Commissione, l'idea di costruire in modo compiuto una sovranità economico-finanziaria, industriale e tecnologica dell'Unione europea, che si affiancherebbe alla sua *leadership* mondiale già conquistata in tema di sostenibilità ambientale.

Una nuova sovranità europea, fondata su rinnovati vincoli solidaristici, che avrà al centro i grandi assi della transizione verde e della trasformazione digitale, indicati nel programma di lavoro della Commissione in coerenza con le priorità previste dall'Agenda Strategica 2019-2024, cui si affiancano gli sforzi per l'implementazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e la diffusione dei valori europei e della democrazia, in un contesto in cui l'Europa sarà chiamata a rafforzare i legami di cooperazione e solidarietà scol-

piti nei Trattati e a dimostrare la capacità di assumere un maggior peso nello scenario geopolitico mondiale.

3. *La politica monetaria accomodante.*

Come evidenziato nel corso dell'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato un ampio ventaglio di misure monetarie per contrastare le conseguenze della pandemia. Nell'ambito del suo mandato per sostenere l'economia, la BCE è intervenuta per contrastare il rischio che la caduta dell'attività si traduca in un riemergere della minaccia di deflazione (con l'avvio di un circolo vizioso tra rialzo dell'onere del debito, depressione dell'attività economica e dei prezzi) e preservare la trasmissione della politica monetaria in tutta l'area dell'euro, messa in pericolo dalle forti tensioni e frammentazioni nei mercati finanziari che hanno fatto seguito al diffondersi del contagio e in particolare dall'ampliarsi dei differenziali di rendimento tra attività finanziarie in molti Paesi.

Lo stimolo monetario è stato fornito soprattutto da due strumenti.

Il primo, già richiamato, consiste nel rafforzamento degli acquisti di titoli pubblici e privati, nell'ambito del quale il nuovo programma straordinario PEPP, introdotto il 18 marzo e implementato il successivo 4 giugno per far fronte al peggioramento delle prospettive di inflazione nel medio termine e al persistere di condizioni finanziarie più restrittive di quelle prevalenti prima dell'emergenza pandemica, continuerà almeno sino alla fine di giugno 2021, e in ogni caso fino a quando non sarà conclusa la crisi pandemica; il capitale rimborsato sui titoli in scadenza continuerà a essere reinvestito almeno sino alla fine del 2022, e comunque tenendo in considerazione la necessità di evitare ripercussioni sull'orientamento della politica monetaria.

Rispetto ai programmi precedenti, il PEPP si caratterizza soprattutto per la flessibilità degli acquisti, che è possibile calibrare intervenendo quando serve e dove è più necessario, nel corso del tempo, tra le varie classi di attività finanziarie e tra i Paesi dell'area; di questa flessibilità è stato già fatto uso, atteso ad esempio che gli acquisti sono stati concentrati nei periodi di maggiori tensioni (a fine maggio erano stati acquistati titoli per 235 miliardi, circa un terzo del totale della dotazione iniziale del programma) e nei Paesi più colpiti: il parametro di riferimento per la ripartizione degli acquisti di titoli pubblici tra diverse giurisdizioni rimane la quota di partecipazione al capitale della BCE, ma è possibile discostarsene quando necessario.

Tra l'avvio del programma e la fine di maggio gli acquisti di titoli pubblici italiani nell'ambito del PEPP sono stati pari a 37 miliardi (di cui 34 miliardi effettuati dalla Banca d'Italia): a questi si sono aggiunti quelli nell'ambito dell'APP, pari a 26 miliardi tra inizio marzo e fine maggio (23 della Banca d'Italia). Alla fine di maggio il valore di bilancio dei titoli pubblici e privati acquistati con l'APP e il PEPP dall'Eurosistema era pari rispettivamente a 2.743 e 235 miliardi (di cui 407 e 35 detenuti dalla Banca d'Italia); quello dei soli titoli pubblici a 2.218 e 187 miliardi (di cui 345 e 34 detenuti dalla Banca d'Italia).

Gli interventi delle banche centrali dell'Eurosistema sono risultati efficaci nel contrastare le tensioni sui mercati finanziari: gli indici di liquidità e di volatilità del mercato dei titoli di Stato, che si erano eccezionalmente deteriorati in marzo, sono migliorati significativamente; gli *spread* sovrani si sono ridotti in tutti i Paesi; in Italia il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi, che aveva toccato un massimo di oltre 300 punti a metà marzo, nella prima metà di giugno è stato pari, in media, a circa 180 punti base. Nel complesso la liquidità sul mercato dei titoli di Stato italiani è migliorata di oltre il 50 per cento.

Il secondo strumento di stimolo monetario sono le misure con cui le banche centrali dell'Eurosistema hanno fornito liquidità al sistema bancario a condizioni

molto favorevoli, con l'obiettivo di sostenere l'erogazione del credito a famiglie e imprese (a fronte di un fabbisogno di liquidità accresciuto in misura eccezionale dalla riduzione delle entrate), in maniera complementare alle garanzie pubbliche introdotte dal Governo e alle misure adottate dalle autorità di vigilanza europee. Sono state quindi aumentate le risorse disponibili per le banche nell'ambito delle operazioni mirate a lungo termine (TLTRO3), fino a 3.000 miliardi, con un costo che può scendere fino a −1,0 per cento; inoltre, sono state introdotte anche operazioni « ponte » condotte a frequenza settimanale e operazioni per garantire anche alle banche che non partecipano alle TLTRO3 di avere accesso a fondi più abbondanti. L'importo di fondi erogabili con le *Targeted Longer-Term Refinancing Operations* (TLTRO3) è stato aumentato dal 30 al 50 per cento della consistenza dei prestiti in essere per le singole controparti; il loro costo è stato ridotto, fino a −1,0 per cento tra giugno 2020 e giugno 2021 per le banche che raggiungeranno l'obiettivo di credito stabilito dal meccanismo di incentivi. Sono state introdotte anche nuove operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (*Longer-Term Refinancing Operations*, LTRO), e dalla fine di maggio è stata altresì avviata una nuova serie di operazioni di rifinanziamento per l'emergenza pandemica (*Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations*, PELTRO), con scadenza nel terzo trimestre del 2021 e a un tasso inferiore di 25 punti base rispetto a quello medio sulle operazioni di rifinanziamento principali (attualmente pari allo 0 per cento).

Infine, onde consentire agli intermediari di beneficiare appieno di questi prestiti e contenere le possibili conseguenze pro-cicliche sulla disponibilità di collaterale di eventuali declassamenti di titoli privati e pubblici da parte delle agenzie di *rating*, sono anche stati allentati i criteri di idoneità e le misure di mitigazione dei rischi applicate alle attività conferibili in garanzia. Al contempo, date le incertezze che ancora gravano sul quadro congiunturale, il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito di essere pronto a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, nell'ambito del suo mandato, che richiede di assicurare il rientro dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine e la trasmissione delle misure di politica monetaria a tutti i settori e a tutti i Paesi dell'area dell'euro.

Nel complesso, le misure di politica monetaria adottate dall'inizio dell'anno hanno contrastato il rischio grave di un collasso del sistema finanziario, del riemergere di frammentazione dei mercati lungo confini nazionali e della deflazione, migliorando in modo sostanziale le condizioni di accesso al credito; i loro effetti sull'attività economica e sui prezzi si trasmetteranno gradualmente nel tempo e non vi è dubbio che l'azione della BCE ha contributo e continuerà a contribuire in modo decisivo al contrasto della crisi derivante dalla pandemia.

3.1. *La sentenza della Corte Costituzionale federale tedesca sul piano di acquisiti della BCE.*

Proprio in concomitanza con il richiamato e vigoroso potenziamento delle misure di politica monetaria, è intervenuta la Corte Costituzionale federale tedesca, che con la sua sentenza del 5 maggio 2020 ha accolto alcuni ricorsi di costituzionalità diretti contro il precedente Programma di acquisto del settore pubblico (PSPP) della BCE, il c.d. « *quantitative easing* ».

La Corte, pur non affermando che la BCE abbia agito in violazione del divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici di cui all'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha ritenuto che il Governo federale tedesco e il *Bundestag* debbano richiedere che le misure adottate nell'ambito del PSPP siano adeguatamente valutate e argomentate anche ai fini del rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TFUE.

La Corte ha precisato che la decisione adottata non riguarda alcuna delle misure di assistenza finanziaria introdotte dall'U-

nione europea o dalla BCE nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, ma si limita a riscontrare che il governo federale e il *Bundestag* tedesco hanno violato i diritti dei ricorrenti ai sensi di talune disposizioni della Legge fondamentale (*Grundgesetz – GG*), non avendo intrapreso iniziative per mettere alla prova che le decisioni della BCE sull'adozione e attuazione del PSPP soddisfino in particolare il principio di proporzionalità.

Al riguardo, si ricorda che in precedenza, nella sentenza dell'11 dicembre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea, in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla medesima Corte costituzionale federale, aveva già sancito la piena compatibilità con il diritto dell'Unione del programma PSPP, evidenziando come esso non violi il divieto di finanziamento monetario e come l'obiettivo della stabilità dei prezzi comporti necessariamente anche effetti di trasmissione sull'economia reale, e ciò, come ha statuito la Corte di giustizia, non inficia la legittimità del mandato che il diritto primario affida alla BCE.

Nel corso delle audizioni svolte dalla XIV Commissione la questione in oggetto è emersa più volte. In particolare, da un lato vi è stato chi (dott. Gros) ha paventato l'emersione di un rischio sotto il profilo giuridico anche in relazione al nuovo programma PEPP, rilevando come uno degli stringenti vincoli del programma precedente, ossia la ripartizione degli acquisti secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE di ciascuno Stato membro, sia stato considerato dalla stessa Corte di Giustizia europea come un indicatore importante per distinguere il programma di acquisto di titoli sovrani della BCE quale strumento di politica monetaria da un finanziamento diretto agli Stati da parte della medesima Banca Centrale, che è invece vietato dal diritto dell'Unione; la flessibilità della c.d. chiave di capitale nel nuovo piano di acquisiti PEPP da 1.350 miliardi di euro potrebbe, quindi, qualora applicata in modo generalizzato, dare linfa alle argomentazioni della Corte costituzionale tedesca e, soprattutto, non risultare coerente con la stesse pronunce della Corte di Giustizia UE, atteso che non appare chiaro se la ripartizione geografica degli acquisti rappresenti per la Corte di Lussemburgo una condizione necessaria o sufficiente e se l'emergenza pandemica permetta una deroga a questa chiave di ripartizione. È stato inoltre evidenziato (dott. Gros) che alla fine del nuovo programma di acquisti l'Eurosistema potrebbe avere in portafoglio un quarto del debito sovrano dell'eurozona e che, per quanto riguarda l'Italia, il complesso dei titoli sovrani detenuti dalla Banca d'Italia possa arrivare a rappresentare il 27 per cento del totale.

Sul punto, i rappresentanti della Banca d'Italia, intervenuti in audizione, hanno sottolineato come il Consiglio direttivo abbia posto molta attenzione all'analisi delle misure introdotte, per assicurarsi che siano efficaci e proporzionate per il perseguimento degli obiettivi dell'Eurosistema e che non diano luogo a effetti collaterali controproducenti.

Numerosi studi sono stati condotti e messi a disposizione del pubblico dalle banche centrali della zona euro, inclusa la Banca d'Italia; essi indicano che gli strumenti monetari messi in campo negli ultimi anni sono stati necessari ed efficaci nel trasmettere il loro effetto all'economia, hanno contrastato i rischi di deflazione, hanno sostenuto l'attività e l'occupazione e mantenuto condizioni finanziarie distese. Le analisi hanno anche attentamente esaminato la possibilità che la lunga fase di tassi di interesse molto bassi e di operazioni « non convenzionali » possa determinare effetti sfavorevoli, come comportamenti destabilizzanti sui mercati finanziari, ripercussioni negative sulla capacità delle banche di erogare credito o di selezionare le imprese più valide, un aumento della disuguaglianza; questi timori, espressi a più riprese da alcuni osservatori, non avrebbero però trovato conferma alla luce dell'evidenza raccolta.

Sotto altro punto di vista, nel corso delle audizioni (prof. Tizzano) è stato

altresì evidenziato come la recente sentenza possa essere inquadrata in una tradizione giuridica della Corte costituzionale tedesca che ha più volte assunto posizioni dialettiche nei riguardi della Corte di Giustizia dell'UE, rivendicando il suo ruolo nell'ambito della costituzione tedesca; la Corte tedesca, formalmente, non avrebbe comunque violato il disposto della Corte di giustizia, in quanto i chiarimenti in ordine al rispetto del principio di proporzionalità non saranno forniti dalla BCE, organo sottoposto esclusivamente al diritto dell'Unione, bensì dalla Banca centrale tedesca che potrà fornire le necessarie assicurazioni al governo di quel Paese che a sua volta riferirà alla Corte; in tal senso la sentenza non dovrebbe provocare alcuna conseguenza sul piano pratico, salvo il riemergere di una questione di natura politica riconducibile all'architettura istituzionale dell'Europa, che non essendo uno Stato federale rende evidenti alcune storture nei rapporti tra le giurisdizioni nazionali, anche di tipo costituzionale, e la giurisdizione della Corte di giustizia dell'UE.

Infine, va ricordato che la Corte di giustizia dell'Unione europea, in un comunicato stampa diramato all'indomani della sentenza, ha ancora una volta ribadito che una sua sentenza pronunciata in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente e che per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, solo la Corte di giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di un'istituzione dell'Unione è contrario al diritto dell'Unione; eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e pregiudicare la certezza del diritto. Al pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono dunque obbligati a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, perché solo in tal modo può essere garantita l'uguaglianza degli Stati membri nell'Unione da essi creata.

3.2. *Le ipotesi di revisione del mandato della BCE e di cancellazione dei debiti sovrani.*

Ulteriori questioni emerse nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione e che meritano di essere menzionate attengono alle ipotesi di revisione dei Trattati con riferimento al mandato della Banca centrale europea e all'adozione di misure non convenzionali di politica monetaria dirette ad attenuare l'impatto che la crisi derivante dalla pandemia avrà sul livello del debito degli Stati membri.

Quanto al primo aspetto, la Commissione ha avuto modo di approfondire la proposta (professoressa Smerilli) di inserire nell'ambito del mandato della Banca Centrale Europea anche un obiettivo di piena occupazione, analogamente a quanto previsto per la *Federal Reserve* statunitense e la Bank of England. La previsione esplicita nei Trattati dell'obiettivo di contribuire alla diminuzione del tasso di disoccupazione della zona euro renderebbe più efficace una politica monetaria attualmente formalmente mirata solo all'obiettivo della stabilità dei prezzi – tradotto nel mantenimento, nel medio termine, di tassi d'inflazione inferiori, ma prossimi, al 2 per cento – risultando oggi quanto mai opportuna alla luce dei gravosi effetti sul piano sociale connessi alla pandemia, in particolare sul versante dell'occupazione giovanile.

Al riguardo, i rappresentanti della Banca d'Italia intervenuti in audizione hanno ricordato che nel caso degli Stati Uniti la formulazione degli obiettivi sia in effetti diversa da quella della BCE, poiché la *Federal Reserve* ha un mandato duale che accanto alla stabilità dei prezzi contempla anche il fine della piena occupazione, diversamente da quello della *Bank of England* che è invece molto simile a quello del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC), avente l'obiettivo principale del mantenimento della stabilità dei prezzi ma, subordinatamente a questo, chiamato anche a supportare le politiche

economiche generali dell'Unione, tra le quali figura l'obiettivo di una crescita sostenibile con piena occupazione.

In questa prospettiva è stata sottolineata la scarsa rilevanza di una eventuale modifica formale del mandato della BCE, posto che anche le banche centrali che hanno obiettivi formulati in maniera diversa hanno seguito politiche sostanzialmente simili negli ultimi 10-15 anni; sono state all'uopo richiamate alcune analisi della BCE che registrano i notevoli effetti sull'occupazione delle politiche monetarie espansive da essa condotte, sottolineandosi altresì come il perseguimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi presupponga anche quello di assicurare condizioni di equilibrio sul mercato del lavoro. In questi termini, la questione della modifica del mandato nel senso indicato apparirebbe più formale che sostanziale.

Sulla stessa linea sono state le considerazioni espresse dal Ministro Gualtieri, che ha ricordato come l'articolo 127 del TFUE, seppur indicando il mantenimento della stabilità dei prezzi come l'obiettivo principale, preveda espressamente che il SEBC, fatto salvo questo obiettivo, sia chiamato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, tra cui appunto la crescita e l'occupazione, che sono pertanto già ricompresi nel mandato. Anche in questo caso, il Ministro ha evidenziato come la concreta esperienza abbia dimostrato che sulla base del mandato attuale la BCE si è rivelata pienamente in grado di svolgere una funzione del tutto analoga a quella di altre grandi banche centrali, rilevando come le politiche monetarie fortemente e giustamente espansive abbiano generato un riflesso indiretto molto significativo sulla crescita e sull'occupazione. A tale ultimo proposito, si segnala che nel corso delle audizioni è stato ribadito come il timore, ventilato a più riprese da alcuni osservatori e Paesi, che le politiche monetarie espansive adottate dalla BCE, ed in particolare l'acquisto titoli, comportino limitati benefici e implichino per contro rischi elevati di alimentare l'inflazione, non sia confortato dalle evidenze empiriche, che invece dimostrano con forza gli effetti positivi registrati in termini di crescita e credito alle imprese (prof. Giacché).

In un analogo filone di pensiero si collocano le proposte di ampliare, nell'ambito di una revisione del TFUE, il mandato del SEBC conferendogli in modo sistematico quelle funzioni di « prestatore di ultima istanza » (*lender of last resort, Lolr)* tipiche degli Stati federali, non solo per fornire liquidità al sistema bancario dell'eurozona in caso di crisi di liquidità sistemica, come avvenuto a partire dalla crisi finanziaria del 2008 con l'erogazione di liquidità di emergenza, bensì anche direttamente ai singoli Stati membri attraverso l'acquisto di titoli di debito sui mercati primari, onde fornire in tal modo una rete di protezione dalla speculazione internazionale, come almeno in parte e indirettamente intende fare oggi il nuovo programma di acquisiti PEPP, abilitato a operare esclusivamente sul mercato secondario.

Nel corso delle audizioni vi è stato peraltro chi (prof. Sapelli) si è spinto anche più avanti, sostenendo che occorrerebbe rimuovere i vincoli giuridici previsti dai Trattati affinché la Banca centrale possa emettere moneta per intervenire direttamente nell'economia reale al fine di sostenere imprese e famiglie e in particolare promuovere gli investimenti in conto capitale.

In ogni caso, per quanto concerne la proposta relativa alla possibilità di acquisto da parte della BCE dei titoli di Stato anche sul mercato primario, si osserva come essa tragga origine dalla consapevolezza di come già con il « *quantitative easing* » lanciato nel 2015 e più volte prorogato e modificato, e ancor più con il recente PEPP – che ha alleggerito, ancorché temporaneamente, molti dei limiti per emissione ed emittente e delle garanzie dei precedenti programmi di acquisto di titoli di debito sovrano sui mercati secondari – i margini di manovra della politica monetaria nel quadro ordinamentale stabilito dai Trattati e dall'attuale statuto della BCE siano stati dilatati al massimo, facendo

leva sull'obiettivo primario della stabilità dei prezzi e ammorbidendo in tal modo regole che, se applicate in modo acritico senza avere a mente le finalità alte e nobili sottese al progetto dell'integrazione europea, avrebbero potuto compromettere la stessa esistenza dell'eurozona.

È perciò evidente che nel contesto attuale, così come nel futuro prossimo, i precedenti limiti ai programmi di acquisto di titoli di debito sovrano della BCE, al pari dei vincoli di bilancio sottesi al Patto di stabilità e crescita, non potranno essere integralmente ripristinati se si intende davvero tutelare l'economia dell'eurozona azzoppata dalla pandemia, fare un salto di qualità nelle politiche ad alto valore aggiunto dell'Unione, a partire dall'attuazione del *Green deal* e del Pilastro sociale, e scongiurare al contempo disastrose prospettive di default o di ristrutturazione dei debiti sovrani di taluni Stati membri.

Oggi, dinanzi ai devastanti effetti socioeconomici della pandemia, ciò che servirebbe sembra essere proprio ciò che l'articolo 123 del TFUE vieta, ossia la concessione di finanziamenti monetari e facilitazioni creditizie agli Stati membri per rimettere in moto le rispettive economie e prevenire attacchi speculativi sui mercati per quelli più fragili, attraverso la possibilità di acquisto di titoli di debito sovrano anche sui mercati primari, analogamente a quanto consentito alla Riserva Federale statunitense, che in risposta alla pandemia ha tempestivamente acquistato massicciamente titoli emessi dal Tesoro statunitense e adottato altri interventi di politica monetaria al punto da colmare in poche settimane il *gap* esistente con la BCE nel valore assoluto del totale dell'attivo (prof. Giacché).

La sfida che l'Europa ha dinanzi nel breve periodo sembra dunque essere proprio quella di realizzare nella sostanza, a trattati invariati, questa prospettiva di costruzione in via permanente di una rete di protezione da possibili attacchi speculativi e di un sistema capace di livellare gli *spread* tra titoli sovrani, evitando al contempo però di disincentivare gli Stati membri a condurre una sana e prudente politica di bilancio e ad adottare le riforme strutturali funzionali ad una crescita sostenibile e duratura.

Ciò che è emerso nel corso dell'esame condotto dalla Commissione è che l'Europa si trova oggi costretta ad utilizzare un armamentario istituzionale e di regole di politica economica e monetaria in larga parte inadeguati rispetto ai problemi che abbiamo dinanzi e ai numeri esorbitanti che li riflettono. Problemi che esploderanno con virulenza nei prossimi mesi sul piano sociale e probabilmente nei prossimi anni su quello finanziario e contabile, se e quando la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita verrà meno e occorrerà riprendere un percorso di convergenza verso l'obiettivo di bilancio di medio termine e il parametro del 60 per cento del debito in rapporto al PIL, debito che nel frattempo in Italia si sarà attestato intorno al 160 per cento del PIL.

In questo scenario, si colloca l'ulteriore proposta, emersa più volte nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, di adottare misure non convenzionali per favorire il riassorbimento dei rilevanti debiti pubblici generati dalla pandemia, quali l'annullamento di parte dei debiti sovrani detenuti dalla BCE e dal sistema delle Banche centrali.

Non si tratterebbe, in tal caso, semplicemente di escludere il maggior debito imputabile alle conseguenze della crisi pandemica dal saldo rilevante ai fini del rispetto delle regole di bilancio europee, bensì di una vera e propria totale o parziale cancellazione dei titoli di debito sovrano iscritti all'attivo del bilancio della BCE, che nello scorso mese di luglio risultava detenere titoli per un controvalore di circa 2,5 mila miliardi di euro, di cui circa 400 miliardi di BTP italiani.

Ad avviso dell'economista francese che ha avanzato tale proposta (prof. Giraud), non vi sarebbero ostacoli tecnici, sul piano finanziario, alla praticabilità di una tale opzione, posto che la riduzione dell'attivo della BCE e delle singole banche centrali che ne deriverebbe non impedirebbe di continuare a svolgere la loro missione e non sussisterebbe alcun obbligo di ricapi-

talizzazione della BCE, che potrebbe continuare a immettere liquidità nel sistema, ossia a « stampare moneta », come si usa dire con espressione gergale. Tale opzione, che sarebbe auspicabile soprattutto in un contesto come quello attuale in cui non sussiste peraltro la minaccia di inflazione e modulabile in vari modi sul piano tecnico, eviterebbe strette fiscali a carico delle politiche in essere e potrebbe essere abbinata alla previsione di vincoli di destinazione sulle eventuali nuove emissioni di debito aggiuntivo modulati sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile per favorire la transizione verde e digitale.

Quanto all'effetto sull'euro di un parziale annullamento dei debiti sovrani detenuti nell'ambito del sistema europeo delle Banche centrali, è emerso come nessuno sia in grado di stimare a priori la reazione che avrebbero i mercati finanziari e le conseguenze sul piano valutario, che potrebbero anche essere positive atteso che si fornirebbe in tal modo un segnale di maggiore coesione e solidarietà politica e dunque di solidità dell'eurozona.

Sul punto, i rappresentanti della Banca d'Italia intervenuti in audizione hanno espresso perplessità, non solo in quanto, come accennato, l'opzione dell'annullamento totale o parziale del debito nei bilanci delle Banche centrali non sarebbe possibile senza una modifica del TFUE, che proibisce qualsiasi forma di facilitazione creditizia ai Governi. Il processo sarebbe comunque molto complicato a livello formale e, sostanzialmente, il beneficio per i Governi sarebbe a loro avviso molto limitato, perché il debito è già nei bilanci delle banche centrali e l'operazione si configurerebbe come una sorta di partita di giro, certamente per quel che riguarda gli interessi che vengono pagati sui titoli di debito per essere poi riversati allo Stato.

È stato, inoltre, osservato come in qualche misura anche le perdite di bilancio che registrerebbero le banche centrali darebbero luogo alla necessità di ricapitalizzazione e l'operazione potrebbe essere controproducente nella misura in cui mettesse a rischio la percezione che la politica monetaria possa perseguire il suo mandato, che è la stabilità dei prezzi e la stabilizzazione dell'economia, in indipendenza e autonomia, senza subordinare i suoi comportamenti alla necessità di sostenere la politica di bilancio. In tale contesto, è stato quindi rilevato come parrebbe difficile convincere gli operatori di mercato che si tratterebbe di una operazione *una tantum* ed eccezionale. Il rischio, effettivo, che un livello di debito troppo alto soffochi la ripresa, si può evitare attraverso strumenti appropriati e le iniziative assunte dalla Commissione europea per sospendere i sentieri di convergenza previsti nel Patto di stabilità e crescita si collocano in questa direzione.

Considerazioni analoghe sono state espresse dal Ministro Gualtieri, che ha rilevato come la proposta di cancellazione del debito non sia concretamente perseguibile, stante il divieto di finanziamento monetario previsto nei trattati, ricordando inoltre come vari Stati membri beneficino già oggi dell'azione sui mercati delle banche centrali, perché gli interessi sui titoli vengono a loro volta trasferiti alle banche centrali nazionali e quindi ai Governi nazionali.

La proposta, seppure solo piano teorico, andrebbe in ogni caso valutata anche dal punto di vista dei benefici concreti, che per il Ministro non vi sarebbero. Piuttosto, reputa del tutto adeguati il mandato e le politiche della BCE, la quale starebbe facendo tutto ciò che è necessario per sostenere l'integrità della zona euro, la stabilità dei prezzi e la trasmissione della politica monetaria, offrendo un contributo fondamentale a tutti gli Stati membri.

Ciò che invece è assente nella costruzione europea è una vera politica fiscale comune.

L'Unione economica e monetaria appare infatti carente sul versante delle politiche di bilancio e proprio per questo motivo il nuovo programma *Next Generation EU* appare di particolare rilievo, costituendo una risposta di bilancio comune, finanziata con l'emissione di un ammon-

tare cospicuo di debito comune, che prefigura un salto di qualità molto significativo nelle politiche europee.

Per completezza, tra le diverse ipotesi emerse nel dibattito pubblico in tale ambito appare opportuno richiamare, infine, anche quella che prevede la sostituzione dei titoli di debito a scadenza con l'emissione di titoli di Stato irredimibili con un rendimento non superiore al tasso di inflazione del 2 per cento che costituisce il parametro del mandato della BCE, ipotesi questa che non sembrerebbe porsi in contrasto con i trattati né richiedere interventi di ricapitalizzazione delle banche e potrebbe dare luogo, sul piano sostanziale, ad effetti simili all'annullamento dei debiti sovrani.

4. *La revisione del Patto di Stabilità e Crescita.*

L'irrompere della recessione generata dall'emergenza epidemiologica ha indotto sin dai suoi inizi la Commissione europea e il Consiglio ad avvalersi di tutti gli strumenti di politica economica disponibili per sostenere gli Stati membri negli sforzi di bilancio volti a proteggere cittadini e imprese. L'attivazione, per la prima volta dalla sua istituzione nel 2011, della clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita, ha costituito il primo tassello di una strategia complessiva posta in essere per rispondere in maniera rapida, decisa e coordinata ai gravi effetti socioeconomici della pandemia. La clausola non sospende le procedure del Patto, ma consente di adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nel quadro del medesimo Patto, discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero.

Coerentemente, dopo la sua attivazione da parte del Consiglio, la Commissione ha formulato le Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'anno in corso privilegiando le esigenze di sostegno dell'economia attraverso i bilanci pubblici, ossia abbandonando l'approccio prevalentemente finalizzato al conseguimento del pareggio di bilancio, considerato come uno dei capisaldi del buon funzionamento dell'economia della moneta unica.

Rimane tuttavia aperta la questione della possibile durata di questa sospensione dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine e, più in generale, quella della *governance* economica dell'UE e dell'idoneità delle attuali regole fiscali europee nel nuovo contesto post-pandemia e nel nuovo scenario geopolitico globale.

Al riguardo, nel quadro dell'obiettivo prioritario indicato nel Programma di lavoro 2020 di costruire un'economia al servizio delle persone, conciliando la dimensione sociale e quella di mercato, la Commissione europea ha presentato, il 5 febbraio 2020, un riesame dell'attuale quadro di sorveglianza economica e di bilancio (Comunicazione (COM(2020)55), al fine di valutarne l'efficacia nel conseguimento dei suoi obiettivi fondamentali. In tale documento, redatto prima dell'emergere acuto della pandemia, si prende atto anzitutto di come il potenziale di crescita di molti Stati membri non sia ancora tornato ai livelli pre-crisi e di come seppur generalmente migliorata anche la situazione occupazionale e sociale non sia stata ripristinata in molti Stati; si rileva, inoltre, come in vari casi i rapporti debito/PIL continuino ad aumentare o, nella migliore delle ipotesi, si siano stabilizzati, accentuando le divergenze fra i livelli del debito nell'UE, e come le politiche di bilancio degli Stati membri siano ancora prevalentemente pro-cicliche.

Dal riesame risulta anche che l'impostazione dell'attuale quadro di bilancio è diventata eccessivamente complessa poiché « caratterizzata da una molteplicità di norme connesse a diversi indicatori per misurare la conformità e contempla diverse clausole che consentono deviazioni dai requisiti, ciascuna in base ai propri criteri di ammissibilità ». Inoltre, la Commissione evidenzia come il quadro attuale poggi in larga misura su variabili non direttamente osservabili e riviste di frequente, quali il divario tra prodotto effettivo e potenziale (*output gap*) e il saldo

strutturale, il che ostacola la formulazione di orientamenti politici stabili. Infine, rileva che mentre è aumentata l'enfasi sugli aggiustamenti di bilancio annui e sulle valutazioni della conformità, è diminuita l'attenzione riservata alla pianificazione di bilancio a medio termine, cosa che ha indotto molti Stati membri a rimandare il raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine.

Con il riesame presentato, la Commissione von der Leyen ha rilanciato quindi il dibattito pubblico sul futuro della *governance* economica dell'UE, auspicando che esso sia inclusivo, al fine di raccogliere osservazioni e pareri per poi completare, entro la fine del 2020, le sue riflessioni sulla portata di eventuali iniziative future.

Il Governo da parte sua, nella Relazione programmatica, sostiene, e la Commissione condivide, che una *governance* dell'eurozona incompleta abbia aggravato l'impatto della crisi finanziaria, incidendo sul tessuto produttivo e sociale, anche a causa della mancanza di una funzione di stabilizzazione centralizzata, dell'eccessiva asimmetria e pro-ciclicità del Patto di stabilità e crescita e della mancanza di una *fiscal stance* anticiclica comune e di un coordinamento efficace fra Paesi in *deficit* e Paesi in surplus.

Per tali ragioni, appare altresì condivisibile l'intenzione, annunciata dal Governo, di sostenere un processo di riforma della *governance* economica diretto a renderla più favorevole a una crescita bilanciata, sostenibile e inclusiva, anche mediante un adeguato supporto agli investimenti, affinché le regole di bilancio non si traducano in un'applicazione meccanica dei vincoli fiscali e siano applicate in modo flessibile ed economicamente ragionato, tenendo anche conto della situazione specifica dei singoli Paesi anche nell'ottica di una programmazione di medio-lungo termine.

Tali posizioni, formulate nel contesto precedente la pandemia, assumono oggi una valenza particolare, atteso che l'intensità della sopravvenuta crisi socio-economica, congiuntamente ai nuovi ambiziosi obiettivi politici connessi alla transizione ecologica e digitale, richiedono un'incisiva rivisitazione delle regole fiscali nell'ambito di una più ampia riflessione sul completamento dell'Unione economica e monetaria.

Si tratta, infatti, di prendere atto di come le politiche di austerità che dopo la crisi dei debiti sovrani del 2012 condussero all'approvazione del c.d. *Fiscal Compact* e al conseguente irrigidimento dei vincoli di bilancio dell'eurozona, non abbiano sortito gli effetti auspicati, comportando viceversa maggiori difficoltà per l'Europa, rispetto ad altre aree, ad uscire dalla crisi e più ampi divari sociali ed economici all'interno dell'UE, alimentando al contempo un diffuso euroscetticismo che in alcuni Paesi si è radicato al punto di rischiare di minare le prospettive future dell'integrazione europea.

Seppur applicate nel tempo in modo via via più flessibile e « intelligente » attraverso un'apposita Comunicazione della Commissione europea, le norme vigenti del Patto di stabilità e crescita (PSC) si sono rivelate non adeguate ad una realtà, europea e internazionale, in continua e rapida evoluzione e caratterizzata dall'emergere di nuovi attori globali che hanno accentuato le dinamiche competitive tra le diverse aree economiche.

In questo quadro, la flessibilità accordata in materia di investimenti e riforme strutturali a sostegno della crescita economica non ha sopperito alla mancanza di un'autentica politica fiscale dell'UE e di meccanismi ordinari capaci di orientare la politica economica e di bilancio in funzione anticiclica, tanto è vero che per far fronte alle fasi avverse si è dovuto far ricorso a strumenti eccezionali di altra natura, quali il « *quantitative easing* » sul piano della politica monetaria e il MES, che com'è noto non è giuridicamente uno strumento dell'Unione europea.

Pur con la dovuta attenzione alla sostenibilità dei debiti pubblici, si ritiene pertanto indispensabile, come evidenziato anche nel corso dell'audizione del Commissario europeo per l'economia Gentiloni, adoperarsi per evitare che le regole ordinarie del PSC siano riattivate prema-

turamente e *tout court*, posto che una stretta intempestiva alla spesa pubblica, come dimostrato da quanto avvenuto nella precedente crisi finanziaria, potrebbe avere effetti negativi.

A tale proposito il Ministro Amendola, nell'audizione che ha concluso il ciclo di attività conoscitive svolto dalla Commissione, ha riferito che con lettera del 19 settembre 2020 del Vice Presidente Dombrovskis e del Commissario Gentiloni ai Ministri dell'Economia e Finanze dei Paesi membri è stato comunicato che la « clausola di salvaguardia » legata al Patto di Stabilità e Crescita resterà attiva anche nel 2021, come indicato nella Strategia per la Crescita sostenibile recentemente presentata dalla Commissione europea.

In ogni caso, rimane attuale e impellente l'esigenza di avviare una più approfondita riflessione sulla revisione delle vigenti regole di bilancio, anzitutto al fine di armonizzarle con l'esigenza di fornire un adeguato stimolo sia agli investimenti pubblici per la transizione verde e la trasformazione digitale, sia alla definizione di una rete di protezione sociale e di sostegno che possa anche fronteggiare il fenomeno, aggravato dalla pandemia, del declino demografico.

In particolare, si ritiene che debba essere rilanciata con forza la previsione di una specifica « *golden rule* » per le spese connesse alle agevolazioni agli investimenti ambientali, debitamente classificati, diretti alla riconversione ecologica del tessuto produttivo, nonché agli investimenti pubblici annoverabili nell'ambito delle politiche del *Green deal*, che dovrebbero pertanto essere escluse dal computo del saldo di bilancio rilevante ai fini del rispetto del PSC, rendendo così maggiormente coerente la *governance* economica europea con l'obiettivo della transizione ecologica, nonché, in generale, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che sono ora incorporati in modo sistematico nel Semestre europeo.

Parimenti, in ragione della crescente rilevanza assunta dalle tendenze demografiche e dall'emergere di squilibri generazionali che possono mettere seriamente a rischio la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche e, in particolare, la tenuta dei sistemi previdenziali e sanitari, si ritiene opportuno adoperarsi affinché analoghi spazi di flessibilità di bilancio siano riconosciuti per le spese degli Stati membri dirette a finanziare riforme strutturali specificamente rivolte ad elevare il tasso di natalità sino a traguardare almeno la media dei Paesi dell'UE.

Si tratterebbe in tal caso di riforme, anche di natura fiscale, tese a supportare le famiglie, in particolare quelle più vulnerabili, nell'ottica della promozione della natalità e del sostegno alla genitorialità e in funzione del raggiungimento dei *target* demografici indicati dalla stessa Commissione europea, che ha tra l'altro annunciato nel Programma di lavoro 2020 la presentazione di una relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, poi effettivamente avvenuta, nonché di un Libro verde sull'invecchiamento.

Una tale innovazione – che, ripetiamo, avrebbe un impatto virtuoso sulla sostenibilità di lungo periodo dei bilanci pubblici – risulterebbe particolarmente vantaggiosa per il nostro Paese, afflitto, come rilevato nel corso dell'audizione del Presidente dell'ISTAT, da un inverno demografico senza precedenti in oltre 150 anni di Unità Nazionale, e che potrà essere reso ancora più fosco in ragione degli effetti della pandemia che verosimilmente orienteranno negativamente, per una pluralità di ragioni, le scelte di fecondità delle coppie.

5. *La revisione del Semestre europeo.*

Le possibili innovazioni testé richiamate delle regole del PSC si inquadrerebbero perfettamente nella logica sottesa all'annunciata revisione dei meccanismi del Semestre europeo, che saranno riorientati sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Secondo quanto affermato nella Strategia annuale di crescita sostenibile, presentata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2019, tali obiettivi

saranno integrati in modo sistematico nelle fasi salienti del ciclo del Semestre, al fine di contribuire a guidare ed orientare le politiche economiche, sociali e di bilancio degli Stati membri verso il loro conseguimento, tenendo conto delle differenze esistenti tra i diversi Paesi, monitorando i progressi e garantendo un più stretto coordinamento degli sforzi nazionali.

L'assunto di base dal quale muove questa impostazione è che la crescita economica non è fine a sé stessa e che pertanto l'economia deve essere al servizio dei cittadini e del pianeta.

In uno scenario in cui i problemi climatici e ambientali, il progresso tecnologico e le tendenze demografiche, appaiono destinati a trasformare profondamente le nostre società, l'Unione europea e i suoi Stati membri debbono rispondere a questi sfidanti cambiamenti strutturali con un nuovo modello di crescita, che rispetti le limitazioni delle nostre risorse naturali e garantisca la creazione di posti di lavoro e una prosperità duratura per il futuro. A tal fine occorre accompagnare il processo verso la transizione climatica e digitale, trasformando al contempo l'economia sociale di mercato al fine di garantire che l'Europa mantenga i sistemi di *welfare* più avanzati del mondo e svolga il ruolo di centro dinamico di innovazione e imprenditorialità competitiva.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 costituiranno in tal modo il nucleo della definizione delle politiche e dell'azione dell'UE e il Semestre europeo fornirà un quadro consolidato per il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali necessarie per guidare l'Unione e i suoi Stati membri verso un nuovo paradigma di crescita fondato sul principio guida della sostenibilità competitiva.

Un primo condivisibile passo in questa direzione è stato adottato già quest'anno: la Commissione europea, lo scorso mese di febbraio, ha infatti presentato le Relazioni per Paese 2020, in cui figura per la prima volta una sezione dedicata alla sostenibilità ambientale e un allegato alle relazioni illustra la *performance* di ciascuno Stato membro in relazione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, il Consiglio dell'Unione europea, il 9 aprile 2020, nell'adottare le sue conclusioni in ordine alla predetta Strategia annuale di crescita sostenibile, ha tra l'altro invitato gli Stati membri a prendere atto degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei rispettivi programmi nazionali di riforma, di pertinenza nell'ambito del semestre europeo.

Come evidenziato nel corso delle audizioni (prof. Giovannini), nonché nell'ambito di una apposita indagine conoscitiva avviata dalla XIV Commissione, le politiche europee si stanno evolvendo nella direzione di incorporare l'Agenda 2030 al centro della nuova strategia di medio termine dell'UE, incardinata ora in modo esplicito sul concetto di crescita « sostenibile » e sul principio, evocato anche nella Comunicazione relativa al programma *Next Generation EU*, del « non lasciare nessuno indietro », che è alla base proprio dell'ambiziosa Agenda delle Nazioni Unite.

Si ritiene dunque che tale prospettiva debba essere quanto prima compiutamente realizzata, affinché il *Green Deal* e, più in generale, le politiche per la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale, divengano elementi cardine della nuova *governance* economica europea, oltre che del Piano di ripresa contro la crisi innescata dalla pandemia e del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE.

6. *La revisione del regime degli aiuti di Stato.*

Tra le prime misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri colpiti dalla crisi sanitaria, rientra, come accennato, la previsione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato, applicabili sino al 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti relativi alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al 1° luglio 2021. Prima di tale data il regime temporaneo sugli aiuti di Stato potrà essere ulterior-

mente modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Il 2 luglio 2020 la Commissione ha da ultimo prorogato la validità di alcune norme in materia di aiuti di Stato che sarebbero altrimenti scadute alla fine del 2020 e deciso di apportare alcuni adeguamenti mirati alle norme vigenti al fine di garantire la prevedibilità e certezza del diritto durante la crisi del coronavirus.

In questo quadro di maggiore flessibilità, i governi dei Paesi europei hanno definito misure discrezionali di notevole entità, per potenziare i servizi sanitari nazionali, sostenere il reddito dei lavoratori e delle famiglie e alleviare i problemi di liquidità delle imprese.

Secondo le stime della Commissione pubblicate all'inizio di maggio, gli interventi discrezionali nell'area dell'euro superavano il 3 per cento del PIL, stima destinata ad aumentare poiché da allora alcuni Paesi, tra i quali la Germania e la Francia, hanno annunciato ulteriori misure. Tra le misure di sostegno finanziario alle imprese, di particolare rilievo è stato il rafforzamento del sistema delle garanzie pubbliche, con interventi che, sulla base delle informazioni fornite con i Programmi di stabilità, ammontano potenzialmente a circa il 25 per cento del PIL in Germania, al 14 per cento in Francia e a oltre il 9 per cento in Spagna, mentre superano il 30 per cento nel nostro Paese.

Nel corso dell'istruttoria svolta in Commissione, pur essendo stata pienamente condivisa la necessità di un allentamento temporaneo della disciplina in materia di aiuti di Stato, è stato paventato il rischio che lo stesso, ancorché temporaneo, possa contribuire ad allargare le divergenze economiche tra i diversi Stati membri, soprattutto in ragione della presenza di spazi di bilancio dei singoli Paesi molto diversificati, minando in tal modo il principio della parità delle condizioni competitive (*level playing field*) che è essenziale per il buon funzionamento del mercato unico.

In particolare, il Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (prof. Rustichelli), ha evidenziato come l'applicazione delle nuove regole temporanee in materia di aiuti di Stato abbia comportato rapidamente una distribuzione di sussidi alle imprese europee inevitabilmente asimmetrica, conseguente alla diversa disponibilità economico-finanziaria dei diversi Paesi membri. Tali asimmetrie rischiano di conseguire, nel medio-lungo periodo, delle conseguenze pregiudizievoli per il buon funzionamento del mercato interno e, in particolare, per le imprese italiane destinatarie fino ad oggi di minori sussidi rispetto alle imprese di altri Paesi, peraltro colpiti meno fortemente dalla crisi epidemiologica.

A tale riguardo, nel corso delle audizioni è stato, ad esempio, rilevato (prof. Prodi) che a seguito dell'allentamento della politica sugli aiuti di Stato un singolo Paese, la Germania, abbia da sola beneficiato del 52 per cento delle autorizzazioni alle misure di aiuto, a fronte del 48 per cento di tutti gli altri Stati membri.

Inoltre, va tenuto presente che gli effetti economici della pandemia hanno riattivato dinamiche dirette all'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese ai fini della loro ricapitalizzazione, che sono state rese praticabili, a determinate condizioni, dalla Commissione europea per evitare difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di perturbazione di un importante servizio.

Proprio in virtù del predetto rischio, si evidenzia come l'esigenza di una robusta risposta di bilancio comune – come quella prospettata in *Next Generation EU* – appaia oggi particolarmente pressante, atteso che le conseguenze della crisi non possono essere affrontate in modo efficace e senza determinare distorsioni geografiche e settoriali nel mercato unico solo attraverso le politiche poste in essere dai singoli Paesi.

Più in generale, si rileva come abbia recentemente preso l'avvio un dibattito in ordine ad una possibile revisione complessiva della normativa europea sugli aiuti di Stato, che inevitabilmente implica una più

generale valutazione sulla politica della concorrenza e sulla strategia industriale.

Tale dibattito è stato innescato anche da alcune recenti decisioni della Commissione europea, e in particolare dal veto posto alla proposta di fusione tra le società Alstom e Siemens, a seguito del quale è stato pubblicato il c.d. manifesto franco-tedesco per la politica industriale europea adatta al XXI secolo, nel quale si afferma la necessità di riformare le attuale regole in materia di *antitrust* al fine di consentire alle imprese europee di effettuare operazioni che le rendano più competitive, suggerendo, tra l'altro, di rivedere le regole sulle concentrazioni europee per consentire una maggiore flessibilità alla Commissione nella sua procedura di valutazione, nonché di semplificare le norme in materia di aiuti di Stato che consentono agli Stati membri di finanziare importanti progetti di ricerca e innovazione.

Al di là di questa legittima posizione politica, ciò che va emergendo in modo sempre più nitido è che a fronte della competizione esasperata che si è scatenata negli ultimi anni con la concorrenza, spesso sleale, di alcune economie emergenti, e dinanzi al consolidarsi, accanto a tradizionali attori come gli Stati Uniti, di nuove realtà geopolitiche, come la Cina, in grado di mobilitare ingenti risorse a sostegno del suo apparato produttivo, l'Unione europea si è trovata in difficoltà, vedendo compromessa la sua capacità di competere ad armi pari in settori strategici preservando la capacità delle sue imprese di operare nei mercati globali anche attraverso una adeguata crescita dimensionale.

In questo nuovo scenario, il rafforzamento del bilancio a lungo termine dell'Unione e il suo spiccato orientamento verso il potenziamento degli investimenti diretti alla transizione verde e digitale e alla ricerca e innovazione, costituiscono parte di una possibile risposta al fenomeno richiamato.

Analogamente, alcune proposte formulate in relazione all'ampliamento delle risorse proprie dell'UE, possono essere di ausilio nella costruzione di una più solida sovranità economica, industriale e tecnologica europea; ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi di istituire una imposta sul carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment mechanism)* volta a ristabilire un equilibrio a tutela delle imprese europee nei confronti di quelle che producono in Paesi con standard meno elevati o assenti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti; parimenti, si allude anche alla previsione di un sistema equo di tassazione dell'economia digitale (la c.d. *digital tax*), che potrebbe ripristinare condizioni di parità competitiva evitando odiosi fenomeni elusivi.

Tali iniziative si dovranno in ogni caso innestare nell'ambito della nuova strategia industriale per l'Europa, che la Commissione europea ha definito per sostenere l'industria europea e le piccole e medie imprese nella competizione globale, assicurando il rispetto di regole di equa concorrenza facendo leva sull'impatto, le dimensioni e l'integrazione del mercato unico per imporre standard mondiali di sostenibilità e affermare una nuova *leadership* digitale dell'Europa.

È evidente dunque che la discussione sulla revisione delle regole degli aiuti di Stato debba essere svolta contestualmente all'approfondimento della strategia industriale, secondo una logica complessiva e non segmentata, che sappia continuare a valorizzare le piccole e medie imprese e al contempo favorire l'affermazione di « campioni europei » nei settori strategici a più alto valore aggiunto, tenendo sempre bene a mente che l'obiettivo comune dev'essere quello di contrastare la concorrenza che viene dall'esterno dell'UE e non già di esasperare la competizione tra Paesi membri.

In questa prospettiva, si condivide il proposito, annunciato dalla Commissione europea, di riformare, entro il 2021, la disciplina degli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia alla luce degli obiettivi politici del *Green new Deal* europeo, al fine di sostenere una transizione economicamente efficace e socialmente inclusiva alla neutralità climatica entro il 2050, e si auspica altresì che si possa addivenire ad

una più complessiva revisione della normativa europea in materia di aiuti di Stato a favore della sostenibilità e dell'economia circolare, rivolta in particolare alle piccole e medie imprese, anche attraverso un'elevazione della soglia degli aiuti *de minimis*, così come rilevato nel parere espresso dalla X Commissione.

7. *La rete di protezione di sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli enti sovrani.*

Come accennato, con la definizione delle tre reti di sicurezza per lavoratori, imprese e sistemi sanitari dall'importo complessivo di 540 miliardi di euro, unitamente all'ampliamento a 1.350 miliardi del programma straordinario di acquisto di titoli della BCE, le Istituzioni europee hanno dato una prima forte risposta all'emergenza pandemica.

Le tre reti di sicurezza si caratterizzano per essere accomunate dall'essere strumenti di debito messi a disposizione degli Stati membri a condizioni vantaggiose e utilizzabili a fronte di destinazioni specifiche dei fondi ottenuti mirate a fronteggiare le conseguenze della pandemia: investimenti per le imprese e spese di carattere sociale in favore degli Stati.

7.1. *Lo strumento di sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione (SURE).*

Per quanto riguarda lo SURE (*Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*), si tratta, come accennato, di un regime di prestiti concessi dall'Unione europea per finanziare programmi nazionali di sostegno dell'occupazione resi necessari dalla recessione pandemica. Esso si configura come un nuovo e inedito strumento comune, che per la prima volta fornisce ai Paesi colpiti in modo asimmetrico da uno *shock* macroeconomico risorse reperite attraverso il ricorso al mercato da parte della Commissione europea.

Con una dotazione di risorse di 100 miliardi di euro, il SURE fungerà in particolare da seconda linea di difesa per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, aiutando gli Stati membri a proteggere i posti di lavoro. Le condizioni per determinare quando uno Stato membro possa beneficiare di un sostegno a valere su tale strumento sono definite in riferimento a un « repentino e severo aumento della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per preservare l'occupazione ».

I prestiti sono attivabili su richiesta dei singoli Stati, chiamati a offrire garanzie in linea con la propria quota sul totale del reddito nazionale lordo dell'Unione. Il sistema di garanzie eviterà la necessità di contributi in denaro anticipati dagli Stati membri, fornendo nel contempo il supporto di credito necessario per garantire un elevato *rating* del credito. A tal fine lo strumento sarà operativo quando tutti i Paesi si saranno impegnati per la loro quota di garanzie che devono nel complesso raggiungere un importo minimo del 25 per cento dell'ammontare massimo dei prestiti di 100 miliardi di euro; l'Italia ha già provveduto nell'ambito del decreto-legge « Rilancio » a fornire le garanzie richieste.

Al pari di *Next Generation EU*, anche la dotazione dello strumento sarà reperita attraverso prestiti che la Commissione europea contrarrà sui mercati finanziari, che saranno poi concessi a condizioni agevolate, da definirsi caso per caso, in relazione alle spese sostenute a partire dal 1o febbraio 2020 per gli schemi di integrazione salariale o per regimi analoghi previsti per i lavoratori autonomi.

Lo Stato membro interessato dovrebbe presentare una apposita richiesta di sostegno; prima che il Consiglio accordi l'assistenza finanziaria, la Commissione dovrebbe consultarsi con il medesimo Stato per valutare l'entità del repentino e severo aumento (verificatosi o atteso) della spesa pubblica destinata alla tutela dell'occupazione; il Consiglio, se sono soddisfatte le condizioni, adotterà poi una decisione di esecuzione che approva l'assistenza finanziaria deliberando a maggioranza qualifi-

cata e la Commissione e lo Stato membro beneficiario concluderanno un apposito accordo di attuazione.

Si ricorda che la Commissione europea ha presentato al Consiglio UE una proposta relativa all'attivazione di un sostegno finanziario a carico del nuovo strumento di importo complessivo pari a 81,4 miliardi di euro in favore di 15 Paesi, di cui all'Italia dovrebbe essere destinata la quota più consistente pari a 27,4 miliardi di euro.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro del SURE sono integrate altre indicazioni tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime: si prevede, tra l'altro, un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; non vi sono in ogni caso dotazioni prestabilite per i singoli Stati membri ed è prevista inoltre la possibilità di rinnovare il debito. Secondo quanto riferito dai rappresentanti della Banca d'Italia, è probabile che il nostro Paese sia tra i tre maggiori beneficiari dei fondi, ai quali possono essere complessivamente concessi finanziamenti fino a un massimo di 60 miliardi.

È interessante notare come SURE si configuri, nella sostanza, come un'attuazione in condizioni di emergenza di un regime europeo di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione nel contesto specifico della crisi dovuta al Covid-19, che mantiene intatta la possibile futura creazione di un analogo strumento a carattere permanente in forza di una diversa basa giuridica.

A tale riguardo, si esprime apprezzamento per il fatto che nella comunicazione che delinea la sua risposta economica coordinata all'emergenza pandemica, la Commissione europea si sia impegnata ad accelerare l'elaborazione della proposta legislativa relativa a un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, che costituisce una priorità urgente e ineludibile nel quadro dell'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, al pari dello sviluppo di un quadro europeo per i salari minimi nazionali.

Tra le proposte prospettate nel corso del dibattito in Commissione era stata, del resto, avanzata l'ipotesi (dott. Gros) di rendere permanente lo SURE seppur studiato per rispondere nell'immediato alle sfide poste dalla pandemia, preferibilmente integrandolo nel bilancio dell'UE.

Anche se si tratta di uno strumento temporaneo, che potrà concedere finanziamenti sino alla fine del 2022, esso potrebbe infatti costituire la base per un vero e proprio stabilizzatore automatico a livello europeo che, come rilevato anche nell'analisi della Banca d'Italia, è uno strumento necessario per il funzionamento di un'unione monetaria.

È altresì interessante notare come la base giuridica dello strumento in questione sia rinvenibile nell'articolo 122 del TFUE, il medesimo già utilizzato durante la crisi finanziaria per la creazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) finalizzato ad aiutare gli Stati membri che avevano perso, in tutto o in parte, l'accesso al mercato a causa di un forte aumento dei costi di finanziamento.

In questo caso la pandemia è considerata un evento improvviso ed eccezionale che ha un impatto diffuso e dirompente sui sistemi economici degli Stati membri e che impone una risposta collettiva in uno spirito di solidarietà. In particolare, la creazione del sistema di garanzie basato sui contributi volontari degli Stati membri all'Unione per sostenere l'assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento si fonderebbe sul paragrafo 1 dell'articolo 122 – in quanto l'intervento costituisce una risposta degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà e con misure adeguate, alla situazione economica senza precedenti causata dalla pandemia –, mentre l'organizzazione e la gestione del sistema di prestiti si basano sul paragrafo 2 dell'articolo, che consente al Consiglio di fornire, su proposta della Commissione e a determinate condizioni, un'assistenza finanzia-

ria temporanea e *ad hoc* dell'Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che esulano dal suo controllo. L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE può essere infatti utilizzato per qualsiasi tipo di evento di crisi eccezionale e non è limitato alle sole crisi di natura finanziaria o di stabilità finanziaria; il Consiglio dispone così di un ampio margine discrezionale per valutare se siano soddisfatte le condizioni di questa base giuridica, come è chiaramente il caso degli Stati membri più colpiti dalle gravi minacce per la sanità pubblica causate dalla pandemia e dalle conseguenze socioeconomiche che ne derivano.

7.2. *Il potenziamento della leva finanziaria della Banca europea degli investimenti.*

Un'ulteriore strategia per far fronte alla crisi pandemica è costituita dal rafforzamento della BEI. L'istituto, che nel programma di lavoro della Commissione è destinato a divenire sempre più la banca deputata a sostenere la « transizione verde » e la lotta al cambiamento climatico, ha articolato con tempestività un pacchetto di risposta immediata all'emergenza da 40 miliardi, attraverso la concessione di garanzie alle banche, linee di liquidità per sostenere il capitale circolante delle imprese e programmi di acquisto di titoli di cartolarizzazioni, per trasferire il rischio di portafogli di prestiti alle PMI; ha inoltre potenziato la collaborazione con le istituzioni di promozione nazionali come la Cassa Depositi Prestiti, tramite una operazione di finanziamento per 1,5 miliardi e disposto l'aumento fino al 20 per cento degli importi dei finanziamenti già in essere, nonché innalzato la quota finanziabile di ciascun progetto (fino al 100 per cento per controparti del settore pubblico, a fronte del limite usuale del 50 per cento).

La principale misura adottata è costituita tuttavia dall'istituzione del Fondo di Garanzia Pan-europeo, alimentato da garanzie degli Stati fino a 25 miliardi di euro, a copertura di ulteriori operazioni della BEI a prevalente sostegno delle PMI e principalmente attraverso strumenti di garanzia a favore di intermediari finanziari, in grado di mobilizzare fino a 200 miliardi di nuovi investimenti entro la fine del 2021. Il fondo di garanzia sarà operativo non appena saranno stati conferiti i contributi di Stati membri che rappresentino almeno il 60 per cento del capitale della BEI e sarà attivo fino alla fine del 2021, data prorogabile dietro approvazione degli Stati Membri.

Questo potenziamento della leva finanziaria della Banca va valutato con estremo favore, anche alla luce del fatto che l'Italia è, storicamente, il maggior beneficiario della finanza della BEI, avendo nel complesso ricevuto 230 miliardi di prestiti per finanziare 2500 progetti; solo negli ultimi 10 anni sono stati erogati 102 miliardi di finanziamenti che hanno permesso di mobilizzare 277 miliardi di investimenti in tutto il territorio nazionale e anche nel 2019 l'Italia è stato il primo beneficiario della BEI: oltre 11 miliardi (con un aumento del 14 per cento rispetto all'anno precedente) per oltre 34 miliardi di investimenti sostenuti grazie a 143 diversi progetti.

Va inoltre considerato che, al pari di quanto accaduto con il piano di investimenti della precedente Commissione Junker, di cui la BEI è divenuta il braccio finanziario esclusivo e di cui l'Italia è stato sinora il secondo Paese beneficiario (con oltre il 15 per cento degli investimenti sul totale di circa 70 miliardi sui 500 previsti in 5 anni), anche nell'ambito del nuovo strumento *Next Generation EU,* la BEI potrà svolgere un ruolo cruciale nel sostenere gli investimenti per la ripresa.

Queste iniziative, assieme ad altre previste nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine, vedranno impegnata in prima linea anche la BEI nella sua qualità di Banca dell'Unione europea, e per tale ragione occorre che tutti gli Stati membri azionisti forniscano un adeguato supporto alla sua azione, anche al fine di fugare il rischio che un aumento indiscriminato dei

volumi delle sue attività comporti un deterioramento dei parametri finanziari e per questa via un indebolimento della Banca, la cui solidità è una condizione fondamentale anche per la ripresa dell'economia italiana.

A tale ultimo riguardo, nel corso delle audizioni svolte è emerso, in particolare, (dott. Scannapieco) come negli ultimi vent'anni il PIL italiano sia cresciuto nel complesso del 7,7 per cento, a fronte di una crescita del 32 per cento di quello francese, del 30,6 per cento di quello tedesco e del 43,4 per cento di quello spagnolo. Una delle ragioni fondamentali alla base di questa deludente crescita del prodotto è rinvenibile nella caduta degli investimenti e una delle sfide prioritarie per garantire la ripresa è dunque quella di riportare la spesa pubblica per investimenti sui livelli europei, ossia circa il 3 per cento del PIL contro il 2,2 per cento dell'Italia. Ed è proprio in questa prospettiva che la BEI potrà continuare a giocare un ruolo essenziale, non solo come *partner* finanziario affidabile, che grazie al rating tripla-A emette *bond* sui mercati a tassi anche negativi, ma anche come operatore capace di offrire al contempo l'assistenza tecnica qualificata necessaria alla programmazione, spesso carente, degli investimenti utili al Paese.

7.3. *La linea di credito speciale del MES per le spese sanitarie.*

La terza componente della rete di sicurezza adottata in risposta alla pandemia è costituita dalla nuova linea di credito precauzionale del Meccanismo Europeo di Stabilità (*Pandemic Crisis Support*), che potrà erogare complessivamente finanziamenti fino a circa 240 miliardi di euro a condizione di utilizzare le risorse per far fronte alle spese direttamente e indirettamente legate all'emergenza sanitaria. L'ammontare di prestiti per ciascun Paese potrà raggiungere un importo pari al 2 per cento del PIL del 2019, che per l'Italia si traduce in circa 36 miliardi.

Secondo quanto riportato nel corso dell'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, per il ricorso alla linea di credito, operativa dallo scorso 15 maggio e attivabile fino alla fine del 2022, non è richiesta l'adozione di un programma di correzione macroeconomica e la sorveglianza, nell'ambito del semestre europeo, sarà limitata all'effettiva destinazione delle risorse utilizzate agli scopi indicati. I prestiti concessi avranno una durata media fino a dieci anni e un tasso di interesse che rifletterà, oltre al costo di finanziamento del MES, un margine di 10 punti base in ragione d'anno, una commissione *una tantum* iniziale di 25 punti base e una annuale di 0,5 punti base. Su una durata di dieci anni la maggiorazione sarebbe dunque pari in media a 13 punti base.

Sul rapporto rischi-benefici relativi ad un eventuale ricorso a tale strumento da parte dell'Italia, nel corso delle audizioni sono emerse valutazioni divergenti.

Per i sostenitori di tale opzione, il suo principale beneficio sarebbe rinvenibile nel risparmio sulla spesa per interessi a fronte dell'alternativa del ricorso al mercato, atteso che tenendo conto del differenziale tra il tasso di interesse sui titoli di Stato decennali italiani e quello applicato sulla linea di credito del MES, il pieno utilizzo di tale linea di credito permetterebbe una minore spesa per interessi dell'ordine di 500 milioni in media all'anno nell'arco di un decennio (rappresentanti Banca d'Italia). Inoltre, vi sarebbe il vantaggio di poter utilizzare sin da subito tale possibilità senza dover attendere la compiuta definizione degli ulteriori strumenti europei previsti in risposta alla pandemia (prof. Cottarelli).

Di contro, le principali argomentazioni a sfavore del suo utilizzo si sono appuntate su tre versanti: i reali effetti economici, il rischio dell'effetto « stigma » che ne deriverebbe e le condizionalità macroeconomiche che potrebbe sorgere in futuro.

Quanto al primo aspetto vi è chi (dott. Gros) ha osservato come dal punto di vista strettamente economico non sia chiaro se all'Italia convenga fare ricorso alla linea di credito del MES, perché se è vero che il

relativo prestito avrebbe un costo molto basso, è altresì vero che il debito dell'Italia verso il MES si configurerebbe come debito « *senior* », ossia rimborsabile in maniera prioritaria rispetto al resto del debito pubblico nel caso piuttosto remoto di un *default* del Paese, rendendo così di fatto i restanti BTP « junior »: secondo il famoso teorema Modigliani-Miller il risultato sarebbe un aumento del costo dei BTP che vanificherebbe i risparmi di interessi conseguiti con il ricorso alla linea di credito del MES. A tale riguardo, è stato altresì evidenziato (dott. Gros) come in ogni caso la sola esistenza di questa nuova linea di credito possa contribuire a contenere eventuali turbolenze sui mercati finanziari anche qualora non dovesse essere utilizzata; in questa prospettiva è stata rilevata anche la possibilità di fare ricorso a questa linea di credito, ma dichiarando pubblicamente che le relative risorse non saranno spese bensì accantonate come riserva in caso di necessità: lo stigma, in tal caso, sarebbe positivo.

Sotto altro versante, non è mancato chi ha sottolineato, viceversa, come il mancato ricorso al MES possa essere interpretato dai mercati come un segno di debolezza del Paese, determinando una sorta di effetto « stigma » al contrario (prof. Quadrio Curzio).

Per quanto riguarda le condizionalità macroeconomiche, nel corso delle audizioni svolte è stato osservato come tali condizionalità si limiterebbero all'utilizzo delle risorse per far fronte agli effetti diretti e indiretti della crisi sanitaria e la sorveglianza sarebbe pertanto limitata al settore sanitario senza possibilità di richiesta di aggiustamenti di natura macroeconomica (prof. Cottarelli). D'altronde, è stato anche evidenziato come l'accesso a strumenti di supporto finanziario implichi in ogni caso una « sorveglianza rafforzata » da parte della Commissione europea, la quale ha tuttavia dichiarato che in questo caso essa sarà mite e circoscritta alla verifica dell'utilizzo dei fondi per il rafforzamento del sistema sanitario in chiave antipandemica (prof. Enzo Moavero Milanesi).

In tale quadro, è stato altresì rilevato come il ricorso al MES possa comportare delle insidie nel medio periodo, perché a fronte di una condizionalità iniziale, limitata alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse, la procedura di sorveglianza rafforzata potrebbe far emergere nel tempo la necessità di aggiustamenti della situazione macroeconomica (professoressa Stirati), soprattutto allorquando saranno ripristinati in tutto o in parte i vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di Stabilità e Crescita. In questo senso, alcuni, come la professoressa Mazzucato, non ritengono utile il ricorso al MES proprio alla luce di possibili ulteriori condizionalità che potrebbero far riemergere politiche di austerità adottate nel recente passato che hanno avuto esiziali effetti regressivi.

Di parere opposto sono risultati invece altri auditi (prof. Codogno, prof. Micossi, professoressa Reichlin e lo stesso Ministro Gualtieri), che hanno evidenziato l'opportunità di utilizzare appieno tutti gli strumenti messi in campo dall'Unione europea per sostenere gli Stati membri nella gestione della pandemia. Anche il Commissario Gentiloni ha segnalato come, alla luce dei favorevoli tassi di interesse applicati ai prestiti e delle blande condizionalità previste, vi sia l'interesse per l'Italia di ricorrere allo strumento, al pari dello strumento SURE, ricordando peraltro che meccanismi di rendicontazione e verifica delle spese effettuate siano previsti non solo per il MES ma anche per il *Recovery fund*.

La decisione se attingere o meno alle risorse del MES appare dunque come una scelta di carattere politico che dovrà tenere conto anche della sussistenza delle ingenti risorse, pari a circa 63,8 miliardi di euro di sovvenzioni – elevati, secondo quanto riferito dal Ministro Amendola nella sua audizione, a 65, 4 miliardi in ragione di un ricalcolo delle stime iniziali – e fino a 127,5 miliardi di prestiti, che secondo le ultime stime dovrebbero essere assegnate all'Italia a valere sul nuovo Di-

spositivo per la Ripresa e la Resilienza e che potranno essere in parte destinate al potenziamento del sistema sanitario.

8. *Il Quadro finanziario pluriennale e il programma Next Generation EU.*

8.1. *Un bilancio europeo più ambizioso.*

Nel corso del ciclo di audizioni svolte la Commissione ha potuto seguire in modo costante e qualificato lo svolgimento delle fasi più complesse del negoziato che ha condotto all'accordo raggiunto, nel corso del Consiglio europeo del 17-21 luglio, sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Generation EU* (NGUE), che pur recando alcune differenze rispetto al pacchetto di proposte presentate dalla Commissione il 27 maggio, ne conferma nella sostanza l'impianto originario.

Rispetto alla proposta della Commissione europea, è prospettata una riduzione di risorse complessive, per l'intero settennato, pari a 25,7 miliardi di euro, da 1.100 a 1.074,3 miliardi, pari all'1,067 per cento dell'RNL dell'UE-27, mentre sono confermate le risorse complessive del nuovo strumento NGUE, pari a 750 miliardi di euro, con una differente ripartizione tra sovvenzioni e prestiti (rispettivamente 390 miliardi in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti, a fronte di 500 e 250 previsti originariamente dalla Commissione).

Il pacchetto di proposte presentato dalla Commissione il 27 maggio è stato giudicato positivamente dalla prevalenza dei soggetti auditi, che ne hanno sottolineato il carattere innovativo, ambizioso e inedito.

In via generale, nel corso delle audizioni, è stato osservato che *Next Generation EU* rappresenta un passo in avanti importante verso l'unione fiscale (dott. Gros e professoressa Reichlin) e un apripista verso una configurazione federalista del bilancio europeo e la creazione di un *safe asset* comune (dott. Giacché), un precedente nella prospettiva del rafforzamento dell'integrazione, sotto il profilo del completamento dell'Unione economica e monetaria, nonché della definizione di un programma economico su basi comuni (Commissario Gentiloni e Ministro Gualtieri).

È stato inoltre enfatizzato (Vicepresidente Šefčovič) come le azioni poste in essere abbiano inaugurato un nuovo capitolo nella storia dell'integrazione europea in virtù della previsione di meccanismi congiunti di finanziamento europei rivolti anche a tutela dell'occupazione.

Dal punto di vista istituzionale è stato in particolare rilevato come *Next Generation EU* e il relativo ricorso al mercato per finanziarlo configuri un rafforzamento del ruolo delle istituzioni sovranazionali rispetto a quelle intergovernative e possa rappresentare un passo in avanti tra il modello della confederazione intergovernativa e la federazione statale di tipo tedesco, ossia la via dell'Unione federale, basata sulla separazione e non sulla fusione, secondo uno schema in cui le competenze dell'UE dovrebbe essere rafforzate su poche ma importanti questioni (le grandi politiche in materia di ambiente, difesa, ecc.), mentre le altre decisioni sulle politiche rilevanti anche sul piano elettorale spetterebbero agli Stati membri: in tale prospettiva è stato formulato l'auspicio di realizzare un'Unione di Stati sovrani dentro un'Unione sovrana (professor Fabbrini).

È stato, altresì, sottolineato il carattere solidaristico e redistributivo del nuovo programma. Oltre a essere considerati impensabili solo poco tempo fa, qualcuno ha fatto notare che gli strumenti nel quadro del nuovo pacchetto di iniziative europee sono al limite politico e giuridico dei trattati e che, pertanto, si porrà l'esigenza di un loro cambiamento in futuro, di cui si dovrebbe discutere nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa (professor Codogno).

Uno degli elementi di maggiore innovazione delle proposte è rappresentato dal prospettato ricorso ai mercati finanziari per il reperimento delle risorse da destinare a *Next Generation EU*, attraverso l'emissione di titoli da parte della Com-

missione per conto dell'Unione europea, che rappresenta un cambio di paradigma verso la mutualizzazione e la condivisione dei rischi. Al riguardo, è stata rilevata l'importanza di strumenti del debito a livello europeo, che possano fungere da garanzia rispetto a *shock* catastrofici (dott. Wolff); le risposte a livello nazionale, che sono necessarie ma non sufficienti, determinano da sole forti esternalità all'interno del mercato unico, inficiando le condizioni di parità tra i diversi Paesi. La necessità di interventi comuni a livello dell'Unione europea parte dalla constatazione che i differenti spazi fiscali degli Stati membri possono provocare divergenze, che rischiano di ampliarsi minando il funzionamento del mercato unico e dell'eurozona, nonché compromettendo la ripartenza complessiva (Commissario Gentiloni).

Tra l'altro, l'innalzamento del massimale della decisione sulle risorse proprie per l'assunzione di prestiti, attraverso l'aumento del margine di manovra (cd. *headroom)* di 0,6 punti percentuali, per quanto limitato e temporaneo, amplierebbe il bilancio europeo finanziato in *deficit* colmando l'assenza di un bilancio europeo di sufficienti dimensioni che possa svolgere, in via permanente, un ruolo anticiclico (prof. Cottarelli).

Nel confronto con le proposte avanzate in passato in tema di « *eurobond* », vi è stato peraltro anche chi (prof. Tremonti) ha sottolineato come questi ultimi fossero concettualmente configurati come forme di debito dell'Europa per effettuare investimenti europei, mentre l'idea sottesa al *Recovery fund* presenta un doppio livello di debito: un debito dell'Europa e un debito che gli Stati contraggono con la stessa; per quanto concerne l'impatto del nuovo dispositivo, è stato invece rilevato come gli importi messi a disposizione siano importanti ma non risolutivi.

Quanto alle caratteristiche dei titoli emessi dalla Commissione, è stata rilevata la necessità in sede negoziale di preservarne una lunga maturità e dilazione nel tempo (professoressa Stirati). Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si conferma la fissazione di un calendario dei rimborsi, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività fino al 31 dicembre 2058.

Preoccupazione è stata espressa da più parti circa l'articolato *iter* di approvazione delle misure che, in ragione della necessità di bilanciare posizioni diverse nella definizione di un accordo e dell'approvazione all'unanimità, potrebbe rallentarne l'operatività e determinare significativi cambiamenti delle proposte iniziali. Si ricorda, infatti, che il Quadro finanziario pluriennale è adottato con un regolamento del Consiglio dell'UE all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Peraltro, il potere attribuito alla Commissione di contrarre prestiti per conto dell'Unione è conferito in virtù della decisione sulle risorse proprie di aumentare il massimale al 2 per cento dell'RNL dell'UE, che dovrà essere adottata con una procedura legislativa speciale fissata dall'articolo 311 del TFUE, in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, e la decisione entra in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri in conformità alle rispettive norme costituzionali. Esiste quindi la concreta possibilità che posizioni divergenti si manifestino a diversi livelli del processo decisionale. Al fine di sollecitare un rapido perfezionamento dell'*iter* da parte degli Stati membri, nelle conclusioni si sottolinea che questi « procederanno all'approvazione della nuova decisione sulle risorse proprie, nel più breve tempo possibile, conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali ».

La preoccupazione circa la tempistica di approvazione del pacchetto di proposte si è incrociata, nel corso delle audizioni, con quella riguardante l'effettiva disponibilità delle risorse, comunque non prima del 2021, e la loro distribuzione su un arco temporale pluriennale, che non ne consentirebbe un'integrale fruizione nell'immediato. A tale riguardo, merita ricordare che le proposte iniziali della Commissione prevedevano una parziale anticipazione dell'efficacia di alcune delle misure di

sostegno alla ripresa prospettate per il nuovo QFP, nell'ordine di 11,5 miliardi di euro di finanziamenti per l'anno 2020, per aiutare le regioni più bisognose (tramite il programma REACT-EU), per potenziare il capitale delle imprese europee sane (attraverso lo Strumento di sostegno alla solvibilità) e per sostenere chi ha bisogno fuori delle frontiere dell'UE (tramite il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile – EFSD). Nell'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo, è stato però convenuto di non apportare modifiche al QFP 2014-2020, nel contempo precisando che, a causa della situazione eccezionale, le azioni pertinenti avviate dal 1o febbraio 2020 in poi dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo di REACT-EU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, purché perseguano gli obiettivi dei rispettivi programmi.

La maggior parte delle audizioni si è soffermata sulle caratteristiche salienti del nuovo programma *Next Generation EU* e del suo principale strumento, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Quanto alla suddivisione tra sovvenzioni e prestiti, è stata espressa una generale preferenza per i contributi a fondo perduto, per lo più a motivo di non accrescere l'esposizione debitoria del Paese: ciononostante, è stato segnalato da alcuni che la distinzione tra prestiti e trasferimenti agli Stati membri appare meno rilevante (prof. Cottarelli) di quanto percepito nel dibattito in corso, in quanto l'eventuale saldo dei benefici netti deve essere valutato tenendo conto anche degli obblighi di rimborso dei debiti contratti attraverso il bilancio europeo; poiché questi ultimi sono proporzionali al RNL, i benefici netti dipenderanno da quanto l'allocazione dei fondi si discosterà dalle quote di RNL, dando la preferenza ai Paesi più colpiti dalla crisi sanitaria (prof. Micossi). La Commissione prevede, infatti, di introdurre nuove risorse proprie per il rimborso dei prestiti, ma, qualora non dovessero essere approvate, agli Stati membri potrà essere richiesto di concorrere pro quota secondo le ordinarie modalità di finanziamento del bilancio dell'UE.

Relativamente alla ripartizione delle risorse del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, è stato rilevato da alcuni come i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni si basino sui dati del 2019 (o dati precedenti), il che li caratterizzerebbe come strumenti tradizionali, come i fondi di coesione, e non come strumenti basati sullo *shock* pandemico (dott. Wolff). Laddove poi si consideri l'allocazione delle sovvenzioni in percentuale rispetto al prodotto nazionale lordo, tenendo conto dei contributi che i Paesi sono tenuti a versare, risulterebbero privilegiati i Paesi con redditi minori, tradizionalmente beneficiari delle politiche di coesione come i Paesi dell'Est e la Grecia.

È stata pertanto richiamata da alcuni l'esigenza di considerare l'entità degli effetti causati dalla crisi pandemica e la caduta del PIL nella prima metà del 2020 ai fini della ripartizione delle risorse (professor Ciambetti e professoressa Stirati). A questo proposito, merita segnalare che l'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo ha inserito il criterio del calo del PIL nel 2020 e nel periodo cumulato 2020-2021, in luogo di quello della disoccupazione, ai fini dell'impegno del 30 per cento delle sovvenzioni nel 2023.

Ai fini dell'accesso al Dispositivo, gli Stati membri dovranno elaborare (e trasmettere alla Commissione europea) Piani per la ripresa e la resilienza, che definiscano i rispettivi programmi di riforma e investimento, in coerenza con le sfide e le priorità individuate nel contesto del Semestre europeo e con i Programmi nazionali di riforma. Le raccomandazioni della Commissione europea (*Country Specific Recommendations*) saranno, pertanto, la base per le azioni da finanziare con le risorse messe a disposizione, raccomandazioni che, oltre a focalizzare l'attenzione sui temi della transizione verde e digitale, fanno riferimento, tra l'altro, al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione. L'accesso alle risorse sarebbe dunque subordinato alla necessità, da parte del Paese beneficiario, di predisporre piani di spesa e riforme capaci di

affrontare le specifiche sfide nazionali e di garantire al contempo la convergenza sugli obiettivi concordati a livello europeo. Il 17 settembre scorso la Commissione europea ha fornito più specifiche indicazioni sulla redazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza e sulla presentazione dei relativi progetti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, dopo aver osservato che il *Recovery fund* rappresenta un'occasione unica per affrontare i problemi strutturali del Paese, ha anticipato l'intendimento di presentare in autunno il piano nazionale di recupero e resilienza, piano che dovrebbe entrare nel dettaglio rispetto alle direttrici sulle quali si sviluppa il PNR (Piano nazionale per le riforme). Il Ministro ha posto l'accento sulla necessità di un equilibrio tra l'esigenza di sostegno agli investimenti, che porti il livello degli investimenti sopra al 3 per cento del PIL, e quella di riduzione del debito pubblico. I primi orientamenti del Governo sulla predisposizione del piano per la ripresa e la resilienza sono contenuti nelle « Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza », trasmesse alle Camere il 15 settembre scorso e in ordine alle quali è stata avviata una specifica attività conoscitiva, cui ha preso parte anche la XIV Commissione, finalizzata a individuare, sulla base di una apposita procedura parlamentare, le priorità nell'utilizzo delle risorse del *Recovery fund*.

La necessità di un grande rilancio delle riforme strutturali e di un ripensamento complessivo della spesa pubblica, da un lato, e di un piano a medio termine per la riduzione del debito in rapporto al PIL, dall'altro, è stata condivisa da altri auditi (Commissario Gentiloni, prof. Codogno e prof. Micossi).

L'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo ha inciso sulla procedura di approvazione dei piani: diversamente da quanto previsto dalle proposte della Commissione europea, per le quali i Piani avrebbero dovuto essere valutati e approvati esclusivamente dalla Commissione stessa, i Piani saranno approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Tale novità avrebbe suscitato perplessità in sede negoziale, anche da parte di Francia, Spagna e Italia, perché rimetterebbe la decisione finale a una sede rappresentativa dei Governi nazionali qual è il Consiglio. Ai fini del rilascio dei fondi, si terrà conto del parere del Comitato economico e finanziario e, qualora il Comitato non riesca a raggiungere il consenso, verrà attivata la procedura che la stampa ha definito « freno d'emergenza »: ogni Stato membro potrà opporsi alla valutazione positiva per gravi scostamenti dall'adempimento soddisfacente dei pertinenti *target* e, su queste basi, richiedere entro tre giorni che la questione sia deferita al Consiglio europeo. Nessuna decisione riguardo i pagamenti potrebbe essere assunta finché il Consiglio europeo o l'Ecofin, da esso delegato, non abbia discusso la questione « in maniera esaustiva ».

Nel corso delle audizioni, è stata posta l'attenzione sulle « condizionalità », che caratterizzerebbero l'attribuzione delle risorse del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Oltre alla necessità di piani progettuali dettagliati, con un'analisi costi-benefici e della loro realizzabilità, sarà fondamentale rispettare la tempistica e i *target*, pena la mancanza o la sospensione della materiale erogazione delle risorse (prof. Moavero Milanesi). La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà, infatti, subordinata al raggiungimento di pertinenti traguardi intermedi e finali. Ciò comporterà per gli Stati membri non solo la necessità di ricercare un accordo sui progetti cui destinare le risorse, ma anche di accettare una forte sorveglianza europea sulle proprie politiche economiche (prof. Micossi), sorveglianza che è stata definita anche come una nuova forma di « dirigismo europeo » sulle attività di investimento e di riforma degli Stati (prof. Moavero Milanesi).

Per quanto concerne la destinazione delle risorse, oltre alle finalità collegate alle grandi priorità della transizione verde e digitale, è stata segnalata l'importanza di prevedere misure e risorse a sostegno del turismo, che risulta particolarmente colpito a seguito della pandemia e che in

Italia rappresenta il 13,2 per cento del PIL e circa il 14,5 per cento dell'occupazione (dott. Palmucci). È stata altresì segnalata l'importanza di destinare risorse al rafforzamento della sanità pubblica (professoressa Mazzucato), nonché alle iniziative volte a favorire l'occupazione femminile (dottoressa Iachino e dottoressa Sabbadini). Più in generale, è stato posto l'accento sulla necessità di rilanciare programmi di investimento pubblici e privati per la ripresa: a tale riguardo, è stato anche proposto di porre a capo di ciascuna filiera di investimento una grande impresa italiana (prof. Quadrio Curzio). Il Commissario Gentiloni ha invece segnalato tra l'altro l'opportunità che gli investimenti privati, che crolleranno nel 2020 e nel 2021 nei settori della transizione verde e digitale, siano compensati da quelli pubblici.

In linea generale, va tenuto presente che la *governance* del Dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, la previsione di meccanismi rigorosi e periodici di verifica a livello UE dello stato di avanzamento delle riforme e dei progetti di investimento indicati nei piani nazionali, sembrerebbe suggerire l'esigenza di introdurre efficaci e trasparenti meccanismi nazionali di monitoraggio che consentano l'appropriato esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Parlamento non soltanto nella fase di predisposizione dei progetti, ma anche in quella della loro attuazione da parte dei soggetti competenti, ciò anche al fine di evitare il rischio di una perdita degli stanziamenti preassegnati all'Italia.

8.2. *La transizione ecologica.*

Il nuovo bilancio, integrato dallo strumento NGUE, prevede la maggiore integrazione degli obiettivi ambientali, al fine di conseguire l'ambizioso obiettivo di destinare almeno il 30 per cento della spesa dell'UE al raggiungimento degli obiettivi climatici. Sia il bilancio che *Next Generation EU* dovranno rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi climatici 2030 dell'Unione, che dovranno essere revisionati entro la fine dell'anno, come è stato confermato nel corso dell'audizione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, che ha altresì ricordato l'importanza della strategia e delle iniziative riguardanti il *Green Deal*. È stata altresì segnalata l'importanza della priorità da attribuire al *Green Deal* europeo e a una coraggiosa strategia industriale europea, come due filoni gemelli del piano di rilancio post Covid (professoressa Smerilli).

Le audizioni svolte hanno consentito di approfondire il tema degli effetti dei cambiamenti climatici (prof. Giraud): sono stati presentati dati circa l'impatto sull'aumento delle temperature, sull'innalzamento del livello dei mari, sulle difficoltà di approvvigionamento idrico, sull'aumento di alcune malattie (ad es. la malaria) nonché sulla perdita di biodiversità. Sono stati, altresì, rappresentati gli effetti di alcuni eventi climatici in termini di distruzione delle intere catene di valore (ad esempio, l'effetto delle alluvioni in Tailandia nel 2011 sull'industria automobilistica e su quella elettronica). Il numero degli eventi collegati al cambiamento climatico, che ha causato perdite economiche, è infatti triplicato tra il 1980 e il 2014. I Paesi maggiormente esposti a eventi estremi rappresentano l'11 per cento dell'economia mondiale il 28 per cento della popolazione mondiale.

Il tema della transizione verde permea, pertanto, tutto il nuovo quadro finanziario pluriennale e costituisce una delle grandi priorità cui orientare le varie azioni in modo più o meno diretto.

Per quanto riguarda la situazione nazionale, nel corso delle audizioni, è stato rilevato che la realizzazione di misure di rilancio e trasformazione del Paese verso lo sviluppo sostenibile dovrà essere realizzata con le nuove risorse europee o attraverso una ricomposizione del bilancio pubblico; in questa prospettiva, è stato proposto il progressivo azzeramento dei 19 miliardi di sussidi dannosi all'ambiente, da trasformare in sussidi alle imprese per la transizione ecologica e l'economia circo-

lare e in investimenti straordinari per aumentare la competitività del Paese e aiutare il suo sviluppo sostenibile e inclusivo (prof. Giovannini). È stata, altresì, proposta la realizzazione di un piano di investimenti dedicati alle città e ai territori per rendere il Paese più sicuro e resiliente (prof. Giovannini).

I piani per la ripresa e la resilienza, che gli Stati membri dovrebbero elaborare (e trasmettere alla Commissione europea) per accedere al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, devono essere coerenti anche con le sfide e le priorità individuate con i Piani nazionali per l'energia e il clima e con i Piani per una transizione giusta.

Il riorientamento del Semestre europeo nella chiave della crescita sostenibile è ormai avviato e proseguirà secondo una serie di passaggi: dapprima la Strategia per la crescita sostenibile – che per il 2021 è stata presentata dalla Commissione il 17 settembre scorso – e successivamente le relazioni per Paese in cui dovrà essere presente una sezione dedicata alla sostenibilità ambientale.

Le raccomandazioni specifiche per l'Italia per il 2020, tra l'altro, prevedono che l'Italia concentri gli investimenti sulla transizione verde, in particolare su una produzione e un utilizzo puliti ed efficienti dell'energia, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, sul trasporto pubblico sostenibile.

Il Commissario europeo Timmermans ha ricordato il carattere strategico di alcune tipologie di investimenti per l'Italia: dal trasporto sostenibile all'efficienza energetica, dalla gestione dei rifiuti al dissesto idrogeologico, fino alla riconversione dell'ILVA in produzione di acciaio « verde ».

8.3. *La trasformazione digitale.*

La transizione digitale è l'altra priorità alla base della strategia di crescita, che informa le azioni del programma della Commissione. Negli scorsi mesi la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte per promuovere e sostenere la transizione digitale dell'UE, che contemplano iniziative in ogni settore, dal potenziamento della connettività e delle infrastrutture, al rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, a nuove misure per il sistema delle imprese e per migliorare le competenze digitali degli europei. La strategia per i dati, di cui è stata sottolineata l'importanza nel corso delle audizioni, propone la creazione di un *cloud* europeo per competere a livello internazionale nei *big data*.

Nel corso delle audizioni è stata segnalata l'importanza di destinare risorse alla riduzione del *digital divide*, per l'esigenza di riequilibrio del sistema e di una maggiore attenzione alla dimensione digitale delle aree non urbane, delle comunità montane e delle isole, che risultano penalizzate rispetto alle aree urbane.

Il « divario digitale » è inoltre riferibile alle disuguaglianze digitali multidimensionali legate alle opportunità socioeconomiche di accesso alla tecnologia digitale e alle capacità socioeconomiche di utilizzare efficacemente le tecnologie digitali. Per questa ragione, è stata sottolineata l'opportunità di azioni per ridurre i divari, che si stanno aggravando con la pandemia, finalizzate a sostenere l'inclusività, la sostenibilità e la non discriminazione (professoressa Smerilli).

Le raccomandazioni specifiche per l'Italia per il 2020 prevedono, tra l'altro, che l'Italia concentri gli investimenti anche sulla transizione digitale, in particolare su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali.

Il citato pacchetto di investimenti a favore dello sviluppo sostenibile delle città e dei territori stima in 18,6 miliardi di euro le risorse necessarie per la trasformazione digitale in un periodo compreso tra uno e sei anni.

8.4. *Il nodo delle risorse proprie e del dumping fiscale per una nuova « fiscalità europea ».*

Una delle questioni dibattute nel corso delle attività conoscitive svolte dalla Commissione attiene alla politica fiscale e tri-

butaria dell'UE, aspetti forse tra i più trascurati nel dibattito pubblico nonostante costituiscano i principali nodi irrisolti della costruzione dell'architettura europea e ne condizionino i possibili sviluppi.

A un quarto di secolo dall'avvio del mercato unico e a un quinto dall'introduzione dell'euro, l'Unione europea non si è infatti ancora dotata di una adeguata politica di bilancio, né tantomeno di una propria articolata politica fiscale.

Pur con qualche titubanza, dopo la crisi del decennio scorso, sono stati rafforzati gli strumenti per assicurare l'obiettivo della stabilità monetaria, finanziaria e bancaria; parimenti, sono stati potenziati gli strumenti per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, ma ciò è avvenuto in una logica prettamente conservativa, con l'obiettivo ultimo di salvaguardare, attraverso il rispetto dei vincoli sul *deficit* e sul debito, gli equilibri di bilancio, sacrificando però di conseguenza gli obiettivi di crescita reale, occupazione e coesione sociale e i principi di eguaglianza e solidarietà che l'Europa aveva posto come sue fondamenta e che si riflettono nei trattati.

A ciò si aggiunga, come evidenziato dal prof. Fitoussi, che l'Europa è al momento priva di strumenti di politica economica come il potere di svalutare la moneta e che le politiche unionali adottate negli ultimi anni hanno individuato come centro di gravità le politiche per la competitività, che presuppongono bassi salari, invece che puntare ad un aumento degli investimenti.

L'esito di tale evoluzione non è stato soltanto quello di un Continente che in questi decenni è costantemente cresciuto assai meno rispetto ad altre aree avanzate del pianeta – Stati Uniti *in primis* – quanto piuttosto una sempre più evidente discrasia tra gli obiettivi « nobili » posti alla base dell'Unione europea e gli strumenti e i meccanismi decisionali previsti per perseguirli.

Per comprendere in modo plastico la profondità di questo *gap* tra fini e mezzi è sufficiente rileggere il combinato disposto dell'articolo 2 dedicato ai valori e dell'articolo 3 relativo agli obiettivi dell'UE del Trattato sull'Unione Europea: dignità della persona umana, pace, benessere, libertà, sicurezza, giustizia, economia sociale di mercato per la piena occupazione, giustizia e protezione sociale, solidarietà tra generazioni e tra gli Stati membri, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, progresso scientifico ed economico, ecc.

Questo ampio elenco di ambiziosi obiettivi comuni posti alla base dell'edificio europeo sembra contrastare in modo eclatante con i mezzi che l'UE ha a disposizione per conseguirli con successo, considerata anche la delimitazione delle competenze che i Trattati fondano sui principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità.

La mancanza di un *budget* europeo all'altezza delle sfide della modernità appare in questa prospettiva come la questione cruciale, dalla quale dipende in definitiva la concreta possibilità di avere un'Unione più forte che non sia percepita dai cittadini europei come un fardello, un semplice insieme di vincoli, regole e procedure che limitano la sovranità nazionale senza alcuna reale e percepibile contropartita sui livelli di benessere e coesione sociale.

A questa lacuna sottesa all'architettura istituzionale ed economica dell'Unione europea non sembrano aver posto rimedio le innovazioni apportate all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che pur dispone, testualmente, che « l'Unione si dota » nell'ambito del proprio bilancio, « dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche » e al contempo autorizza il Consiglio – seppur con una procedura legislativa speciale deliberata all'unanimità e soggetta a ratifica da parte degli Stati membri – ad « istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente » nel contesto di una decisione sulle risorse proprie.

E veniamo così al cuore di una delle questioni principali, ossia le modalità di finanziamento, sul versante fiscale, del bilancio dell'Unione europea, che appare del tutto inadeguato sotto molteplici pro-

fili. Anzitutto, per le sue dimensioni, pari, secondo quanto previsto nell'accordo raggiunto nell'ultimo Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, a 1.074,3 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 in termini di impegni (a prezzi 2018), pari all'1,067 per cento dell'RNL dell'UE-27, cui si aggiungono, ma solo *una tantum*, i 750 miliardi di euro (a prezzi 2018) da utilizzare allo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 (390 miliardi in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti), portando così il totale complessivo del bilancio a 1.824,3 miliardi di euro.

Questo volume di risorse mobilitabili, che non è in alcun modo assimilabile a quello ad esempio del bilancio federale statunitense, appare per molti versi asfittico rispetto agli ambiziosi obiettivi in tema, ad esempio, di transizione verde e trasformazione digitale declinati per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, soprattutto alla luce del nuovo contesto socio-economico *post* pandemia che aggraverà le difficoltà, già riscontrate dall'UE, nel far fronte alle nuove sfide della globalizzazione o, per taluni, dell'attuale scenario di de-globalizzazione.

In secondo luogo, quale questione parimenti rilevante, sovviene il fatto che in via ordinaria – ossia al netto della recente e senz'altro apprezzabile innovazione del ricorso al mercato dei capitali da parte della Commissione UE per il finanziamento del *Recovery fund* – il bilancio dell'UE è incentrato in larghissima parte (oltre il 70 per cento), sui contributi versati dagli Stati membri e ciò si configura come un fattore implicito di resistenza all'ampliamento della sua leva finanziaria per il perseguimento di politiche comuni.

L'attuale sistema delle risorse proprie si fonda, come è noto, su tre principali categorie di entrate: *a)* le cosiddette risorse proprie tradizionali (soprattutto dazi doganali); b) la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto; e *c)* la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo. Tra queste, solo le prime sono una fonte diretta di entrate e pertanto classificabili come « autentiche » risorse proprie dell'UE, mentre le altre due categorie sono essenzialmente contributi nazionali che gli Stati membri devono mettere a disposizione del bilancio dell'UE.

Nonostante fossero stati in origine introdotti come elemento « residuale » del sistema delle risorse proprie, i contributi basati sul reddito nazionale lordo sono divenuti nel tempo la componente preponderante del sistema, la cui entità alimenta nei cittadini la convinzione che essi non siano altro in definitiva che un ulteriore fattore di costo a fronte del quale non si avvertono benefici tangibili.

Questo assetto anomalo, che contribuisce a indebolire la fiducia nelle Istituzioni europee limitandone l'operatività, si è rivelato molto difficile da riformare, poiché richiede, come accennato, l'unanimità degli Stati membri e la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.

Non è quindi un caso che l'ultima sostanziale modifica di rilievo apportata al sistema delle risorse proprie risalga agli anni '80, con l'adozione dei cosiddetti « pacchetti Delors ». Da allora si sono succedute numerose iniziative – proposte della Commissione, dichiarazioni del Consiglio, gruppi di lavoro interistituzionali di alto livello, pronunciamenti del Parlamento europeo –, tutte però senza alcun esito apprezzabile.

L'uscita del Regno Unito dall'UE, l'affacciarsi di una serie di nuove priorità strategiche, in particolare sul versante ambientale e dell'innovazione tecnologica, nonché, ora, il mutato contesto *post* pandemia, hanno riportato al centro il tema dell'architettura del bilancio dell'UE e, in generale, della sua (ancora assente) politica tributaria e della (ancora incompiuta) Unione fiscale.

In questo quadro, nel corso delle audizioni è stato evidenziato (prof. Falsitta) come ad oggi non sia declinato in modo chiaro nei Trattati il concetto di « interesse fiscale europeo » e come la fiscalità europea sia volta essenzialmente a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato unico, riflettendo una idea di « uguaglianza » semplicemente formale: il contribuente è percepito non come persona, bensì come *homo oeconomicus* che agisce

nel sistema produttivo e al quale deve essere garantita parità di trattamento piuttosto che la tutela dei diritti sociali, che rimane una prerogativa quasi esclusiva degli Stati membri.

Anche le recenti proposte avanzate in tema di risorse proprie – seppur costituiscano un apprezzabile passo in avanti nella costruzione di una nuova fiscalità europea – oltre ad apparire limitate nella loro dimensione quantitativa, sembrano ancora una volta progettate secondo quell'approccio funzionalista che ha sinora caratterizzato l'eurodemocrazia; approccio che si traduce in una logica di ingegneria fiscale che seppur apprezzabile per i profili di coerenza con le politiche europee, in particolare in tema di cambiamenti climatici, economia circolare e tutela del mercato unico, non sembra nel complesso porre le basi « valoriali » di un nuovo impianto tributario europeo.

Occorre poi rilevare come al netto dei prestiti contratti sul mercato per finanziare il *Recovery fund*, il peso delle nuove risorse proprie di natura « fiscale » nel bilancio dell'UE rimarrebbe comunque modesto e l'incidenza dei contributi nazionali resterebbe comunque di gran lunga preponderante.

Al riguardo, va evidenziato che in base all'accordo raggiunto dai *leader* europei, l'unica nuova risorsa propria che entrerebbe in vigore all'inizio del nuovo ciclo di bilancio sarebbe quella legata all'uso dei rifiuti di plastica – ossia un contributo nazionale calcolato in base al peso dei rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica – laddove invece la Commissione europea aveva proposto, nel maggio 2018, di introdurre, sin da subito, un più articolato paniere di nuove risorse proprie comprensivo, tra l'altro, di una risorsa basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, per poi proporre nuove risorse proprie aggiuntive in una fase successiva del periodo finanziario 2021-2027.

Il citato accordo – che prevede sia un aumento permanente del massimale delle risorse proprie pari all'1,4 per cento del RNL dell'UE in considerazione delle incertezze economiche e della *Brexit*, sia un innalzamento temporaneo di ulteriori 0,6 punti percentuali per il ricorso ai mercati finanziari ai fini del reperimento delle risorse da destinare a *Next Generation EU* – contempla invece un approccio in quattro fasi temporali: 1) una nuova risorsa propria legata, come accennato, all'uso dei rifiuti di plastica; 2) un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e proteggere le imprese che sostengono i costi per raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni, e la tassazione digitale (che dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione europea, basarsi sul lavoro in corso in sede OCSE per una tassazione condivisa a livello globale dei proventi delle società attive in questo campo, fermo restando che, in caso di mancato accordo in sede OCSE, la Commissione europea ha già manifestato la sua intenzione di procedere comunque entro il 1° gennaio 2023); 3) una proposta riveduta sul sistema per lo scambio di quote di emissioni ETS, con possibile estensione anche ai settori marittimo e dell'aviazione; 4) altre risorse, tra cui una forma di imposizione sulle transazioni finanziarie.

Come è noto, dalla Decisione in tema di risorse proprie e dalla relativa ratifica da parte dei Parlamenti nazionali, dipende in definitiva la capacità di rimborso di capitale e interessi dei prestiti che saranno contratti dalla Commissione a titolo di *Next Generation EU*.

È infatti evidente che senza queste nuove fonti di entrata del bilancio UE occorrerebbe innalzare i contributi nazionali, atteso che qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non permettano all'Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall'assunzione di prestiti gli Stati membri dovranno mettere a disposizione della Commissione le risorse necessarie a tal fine. Nell'ipotesi in cui non si riuscisse a disporre dei relativi proventi, anche per la persistenza delle riserve di vario genere emerse in sede negoziale su alcune delle nuove risorse proprie, le Conclusioni del Consiglio europeo del luglio

scorso affermano che, in relazione agli stanziamenti per *Next Generation EU*, la decisione sul sistema delle risorse proprie specificherà i casi e le condizioni in cui agli Stati membri potrà essere richiesto di concorrere pro quota a finanziare i nuovi programmi secondo le ordinarie modalità di finanziamento del bilancio dell'UE.

Viceversa, nell'ipotesi più ottimistica, in cui si attivassero tempestivamente nuove risorse proprie e i relativi proventi risultassero adeguati, si può supporre che sarebbero disponibili risorse più consistenti da destinare a sovvenzioni e prestiti. Nel loro insieme queste nuove risorse proprie, oltre a contribuire a finanziare, dal 2027, il rimborso e gli interessi dei finanziamenti raccolti sul mercato, potrebbero anche condurre a una riduzione dei contributi nazionali al bilancio dell'Unione 2021-2027 ad un livello inferiore a quanto versato nel 2020.

In ogni caso, in ordine alla risorse proprie la Commissione condivide pienamente la posizione del Governo italiano, che si è sempre espresso a favore di soluzioni che contribuiscano anche alla progressiva armonizzazione del quadro fiscale in chiave anti-elusione e anti-*dumping*, sostenendo sia la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), sia l'introduzione di una nuova tassa sulle transazioni finanziarie, oltre che di una *digital tax* che permetterebbe di reperire risorse da quei soggetti, quali le grandi imprese multinazionali, che finora hanno tratto vantaggio dal mercato unico senza tuttavia partecipare ai relativi costi o facendolo in modo molto limitato. Parimenti, la Commissione è in sintonia con le posizioni, molto avanzate, assunte dal Parlamento europeo, che sottolineano da molto tempo la necessità di implementare in modo significativo il sistema delle risorse proprie anche mediante l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie. Il Parlamento europeo si è pronunciato da ultimo nella risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, rilevando, tra l'altro, la necessità, al fine di migliorare la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso di *Next Generation EU*, che tali oneri siano coperti interamente da entrate derivanti da autentiche nuove risorse proprie.

Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sono emerse anche proposte di carattere innovativo sul versante della fiscalità europea.

In particolare, è stato sottolineato (prof. Falsitta) come ai fini del completamento dell'Unione economica e monetaria sia essenziale concepire un nuovo sistema fiscale europeo che sia anzitutto comprensibile, e per questa via « politicamente » accettabile, da parte dei cittadini europei: un sistema fondato, sul modello di *Next Generation EU*, su un nuovo debito comune, da ripagare con imposte comuni, per sostenere « interessi fiscali » comuni.

In tale prospettiva è stata evidenziata l'opportunità di impostare le nuove risorse proprie come « imposte di scopo », non genericamente affluenti al bilancio a lungo termine e non solo vagamente collegate ai nuovi programmi prioritari dell'UE, e quindi ad esempio di destinare: *a)* il gettito di una eventuale imposta sulle transazioni finanziarie per finanziare, irrobustendolo, il Pilastro europeo dei diritti sociali, magari abbinando la proposta di salario minimo a quella di un « reddito minimo per la resilienza trasformativa », destinato a riqualificare la forza lavoro sulle nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità, *b)* il gettito della nuova *Border carbon tax*, della plastic tax e dell'estensione del sistema di scambio delle quote di emissioni, a sostenere il *Green Deal europeo* e gli investimenti in infrastrutture eco-ambientali anche trans-europee, a cominciare da quelli per un'economia pulita dell'idrogeno; *c)* il gettito della *digital tax* a finanziare da un lato, le sfide della trasformazione tecnologica (5G, intelligenza artificiale, *cloud*, computer quantistici, robotica, cibersicurezza, aerospazio, ecc.), al fine di favorire l'emersione di « campioni europei » nei settori strategici; dall'altro gli investimenti, in particolare in campo socio-sanitario, per accrescere la

resilienza da possibili incognite future che quelle stesse innovazioni tecnologiche potrebbero determinare.

Inoltre, al fine di sostenere una pervasiva riconversione ecologica degli attuali modelli di produzione e consumo, è stata avanzata l'ipotesi di rivedere profondamente il regime armonizzato dell'IVA, al fine di consentire agevolazioni selettive, in termini di esenzioni e aliquote differenziate, per i beni e i servizi prodotti secondo standard avanzati di sostenibilità ambientale certificati da strumenti europei già esistenti e collaudati, quali il sistema comunitario di ecogestione ed *audit* ambientale (Emas) e il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel): l'IVA diverrebbe così l'embrione di una nuova forma di fiscalità ecologica europea, volta a far compiere un salto di qualità alla politica fiscale unionale.

Allo stesso tempo, è stato evidenziato come il presupposto fondamentale per una discussione seria circa la definizione di un impianto tributario europeo sia il superamento di quelle condotte degli Stati membri che tramite abusi di diritto alterano la concorrenza tra le imprese, producono ingiustizia e sottraggono risorse preziose agli Stati, ossia superando il fenomeno del c.d. *dumping* fiscale.

Appare infatti sempre più politicamente ed economicamente inaccettabile che in un'area di libero scambio come l'UE, in cui i capitali sono liberi di muoversi e in cui, per evitare distorsioni alla concorrenza, gli aiuti alle imprese sono soggetti a un rigoroso regime autorizzativo da parte della Commissione europea, esistano veri e propri paradisi fiscali, di cui si avvantaggiano in particolare le multinazionali, che si traducono in una riduzione della base imponibile di altre nazioni. Questa forma di competizione fiscale è stata sinora tollerata perché ritenuta parte essenziale della globalizzazione finanziaria, ma si rivela oggi ormai insostenibile poiché sottrae ingenti risorse alle finanze pubbliche di quei Paesi, come l'Italia, a cui, nello stesso tempo, si richiede rigore finanziario.

Nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (prof. Rustichelli), è emersa in modo nitido la problematicità e la clamorosa entità del fenomeno.

Al riguardo, è stato evidenziato come l'attuale quadro normativo dell'Unione europea determini una disparità di condizioni concorrenziali nel mercato tra Stati membri e operatori, in quanto, da un lato, favorisce il *dumping* fiscale, nonché contributivo, tra Paesi e, dall'altro, è inadeguato a garantire una tassazione efficace ed equa dell'economia digitale.

L'esperienza, unica nella storia del continente europeo, di un'unione monetaria accompagnata da una crescente integrazione dei mercati reali e finanziari, appare oggi sempre più incrinata dall'assenza di stringenti regole comuni fiscali e contributive. Tale vuoto normativo rende possibile ad alcuni Stati membri di porre in essere pratiche di *dumping* che possono minare le fondamenta della stessa costruzione europea. Paesi come l'Irlanda, l'Olanda e il Lussemburgo sono veri e propri paradisi fiscali nell'area Euro, che attuano pratiche fiscali aggressive che danneggiano le economie degli altri Stati membri e che, anche grazie a queste pratiche, registrano elevatissimi tassi di crescita. Ne è prova la circostanza che nell'ultimo quinquennio il PIL italiano è cresciuto solo del 5 per cento, mentre il PIL dell'Irlanda è cresciuto del 60 per cento, quello del Lussemburgo del 17 per cento e quello dell'Olanda del 12 per cento. Altrettanto significativi risultano i dati relativi al reddito pro-capite nei diversi Paesi. A fronte di un reddito pro-capite nel 2019 in Italia pari a euro 28.860, si registra in Lussemburgo un reddito pro capite di 83.640, in Irlanda di 60.350 e in Olanda di euro 41.870.

I trattati dell'Unione non fanno direttamente riferimento alla concorrenza fiscale. Attraverso la risoluzione del dicembre 1997 su un Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, gli Stati membri si sono politicamente impegnati ad astenersi da pratiche fiscali dannose, mentre le norme UE in materia di

aiuti di Stato impediscono di concedere un trattamento fiscale favorevole a determinate imprese. Tuttavia, né il Codice di Condotta, né le norme sugli aiuti di Stato, hanno limitato in misura significativa la capacità dei Paesi di utilizzare il proprio sistema fiscale come leva competitiva sleale, con effetti negativi sull'economia e sulla coesione dell'Unione europea nel suo complesso.

Sempre il Presidente dell'Antitrust ha avuto modo di rilevare come la concorrenza fiscale sleale generi evidenti vantaggi per taluni Paesi: il Lussemburgo, Paese di circa 600 mila abitanti, è in grado di raccogliere imposte sulle società pari al 4,5 per cento del PIL, a fronte del 2 per cento dell'Italia; anche l'Irlanda (2,7 per cento) fa meglio dell'Italia, nonostante un'aliquota particolarmente bassa, che è, però, in grado di attrarre imprese altamente profittevoli con un margine operativo lordo mediamente pari al 69,4 per cento del valore aggiunto prodotto.

È stato inoltre osservato come gli investimenti internazionali si adattino alla geografia della concorrenza fiscale: l'Italia attira investimenti esteri diretti pari al 19 per cento del PIL; il Lussemburgo pari a oltre il 5.760 per cento, l'Olanda al 535 per cento e l'Irlanda al 311 per cento. Valori così elevati non trovano spiegazione nei fondamentali economici di tali Paesi, ma sono in larga parte riconducibili alla presenza di società veicolo. In effetti, le imprese a controllo estero rappresentano oltre un'impresa su quattro del Lussemburgo, mentre generano il 73,6 per cento del margine operativo lordo complessivo prodotto dalle imprese in Irlanda, a fronte del 12,7 per cento in Italia.

Uno studio commissionato dal Ministero delle Finanze olandese mostra che i soli flussi finanziari (dividendi, interessi e *royalties*) che attraversano le società di comodo olandesi ammontano a 199 miliardi di euro (il 27 per cento del PIL del Paese). Ma se alcuni Paesi ci guadagnano, è l'Unione europea a perderci, visto che le multinazionali reagiscono alla concorrenza fiscale, localizzando le loro sedi proprio nei Paesi europei con una tassazione più favorevole e ciò drena risorse dagli Stati in cui il valore è effettivamente prodotto.

Alcune ricerche stimano che, a causa della concorrenza fiscale sleale a livello europeo, il fisco italiano perde la possibilità di tassare oltre 23 miliardi di dollari di profitti: 11 miliardi di profitti vengono spostati in Lussemburgo, oltre 6 miliardi in Irlanda, 3,5 miliardi in Olanda e oltre 2 miliardi in Belgio. Ciò comporta un danno per l'Italia che può essere stimato tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari l'anno. Infine, va tenuto presente che Irlanda, Olanda e Lussemburgo raccolgono circa 270 miliardi di dollari di profitti « sviati », e che tali paradisi fiscali non si fanno neppure carico, non avendo sul proprio territorio gli opifici industriali delle società che hanno ivi spostato la propria sede fiscale, dei costi degli ammortizzatori sociali. Si tratta di un fenomeno che assume un ulteriore risvolto problematico nel caso dei Paesi che affiancano a tali pratiche fiscali sleali la pretesa, come accennato, di uno stretto rigore di bilancio da Paesi dai quali drenano risorse.

La concorrenza fiscale sleale riduce poi anche la capacità dell'Unione europea nel suo complesso di raccogliere risorse, in tal modo impedendo una più equa tassazione dei profitti delle imprese. Infatti, come evidenziato da uno studio della stessa Commissione europea, le pratiche di *profit-shifting* hanno generato negli ultimi 20 anni minori entrate per l'Unione europea nell'ordine di 35-70 miliardi di euro all'anno.

È stato inoltre messo in evidenza come la concorrenza fiscale sleale abbia altresì un impatto negativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e sulla composizione del prelievo fiscale. La tassazione, infatti, tende a spostarsi su basi imponibili non trasferibili quali gli immobili, i lavoratori dipendenti, i veicoli e i carburanti. Si tratta, peraltro, di dinamiche che possono minare anche la parità di condizioni sul mercato, avvantaggiando in modo sproporzionato alcuni tipi di imprese e i loro dipendenti.

Altrettanto dannose sono le pratiche di *dumping* sociale e contributivo che danneggiano i lavoratori e incentivano le delocalizzazioni delle imprese in Paesi che offrono minori tutele ai lavoratori e ridotti standard di tutela ambientale. A tale riguardo, le differenze tra i Paesi europei sono significative: ad esempio, nel 2019, il costo medio di un'ora di lavoro in Polonia è stato di 10,7 euro, mentre in Italia di 28,8 euro. Va considerato, inoltre, che mentre in Italia il 28,7 per cento del costo del lavoro è dovuto al versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e ad altri costi (ad esempio, per la formazione), la percentuale di tali oneri ulteriori scende al 18,4 per cento in Polonia. Al tempo stesso, a fronte di livelli di investimenti in sicurezza sul lavoro e di tutele ambientali eterogenei, la Polonia riceve ogni anno oltre 12 miliardi di euro netti dall'Unione europea, mentre l'Italia è contributore netto di 5 miliardi.

Anche in questo caso siamo dunque di fronte a una pratica che mina alle radici la tenuta del mercato unico, falsando la concorrenza tra imprese, soprattutto le più piccole e che, in ultima analisi, determina una rovinosa concorrenza al ribasso nelle politiche sociali ed ambientali.

In questo quadro, non possono non condividersi le ulteriori considerazioni svolte dal Presidente Rustichelli laddove ha affermato come a tali preoccupazioni non abbia corrisposto finora una capacità altrettanto forte di risposta da parte delle autorità dell'Unione. Anche lo strumento degli aiuti di Stato, finora utilizzato in quanto unico disponibile, è apparso inadeguato a contrastare le pratiche fiscali aggressive dei paradisi fiscali europei, atteso che il meccanismo di recupero dagli stessi operatori economici dei vantaggi fiscali indebiti concessi da un Paese si è rivelato scarsamente deterrente e, anzi, incentiva gli Stati a praticare forme di concorrenza fiscale sleale.

A tale riguardo è stato citato, ad esempio, l'indagine sugli aiuti di Stato in base alla quale nel 2016 la Commissione europea ha concluso che l'Irlanda ha illegalmente concesso ad Apple vantaggi fiscali indebiti per un totale di 13 miliardi di euro relativi al periodo 2003-2014; sulla base dei dati contenuti nell'indagine della Commissione, è possibile stimare che l'ammontare di imposte non versate da Apple nel periodo 2003-2014 rappresenta circa il 22 per cento del totale delle tasse sugli utili pagate dalle imprese in Irlanda nello stesso periodo (58,6 miliardi di euro); i 13 miliardi di euro (14,3 miliardi se si aggiungono gli interessi) che Apple ha versato all'Irlanda ad esito della decisione della Commissione del 2016 rappresentano circa il 5 per cento del PIL di tale Paese. Facendo un paragone con l'Italia in proporzione ai rispettivi PIL, è come se il nostro Paese avesse ricevuto da Apple circa 90 miliardi di euro.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'introduzione di un più robusto e articolato paniere di imposte europee debba essere necessariamente accompagnata dall'avvio di un pervasivo processo di revisione delle maggiori asimmetrie fiscali presenti nei Paesi dell'Unione europea che possa auspicabilmente condurre anche alla fissazione di un livello minimo della tassazione, in particolare societaria, tale da prevenire simili forme di concorrenza fiscale sleale che risultano peraltro ancora più dannose nell'attuale contesto di severa recessione.

Inoltre, per addivenire ad un'autentica Unione fiscale occorre in prospettiva intervenire sugli assetti istituzionali, sia superando le competenze limitate dell'UE volte soltanto a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato unico, sia semplificando radicalmente i meccanismi decisionali, tra i più gravosi previsti dal Trattato. L'esperienza ha dimostrato, infatti, che né la « cooperazione rafforzata » di cui all'articolo 20 del TUE, né il ricorso all'articolo 116 del TFUE per evitare distorsioni alla concorrenza dovute a disparità delle norme fiscali nazionali, hanno garantito progressi in tale direzione, mentre il ricorso sistematico alla c.d. clausole passerella potrebbe essere una soluzione solo di carattere transitorio ma invero inadatta a superare le distorsioni evidenziate.

Appare dunque necessario adoperarsi per addivenire ad una modifica dei Trattati che possa andare alla radice del problema, passando dal voto all'unanimità alle maggioranze qualificate in materia fiscale, ferma restando la ratifica dei Parlamenti nazionali sulla Decisione sulle risorse proprie. Al contempo, al fine di conferire più solide basi democratiche ad un nuovo fisco europeo occorre che al Parlamento europeo sia attribuito uno specifico potere di iniziativa legislativa, in conformità al principio « *no taxation without representation* ».

8.5. *Il problema del pieno utilizzo dei fondi europei e la centralità delle politiche di coesione.*

Nel corso delle audizioni, è stato da più parti osservato come, a prescindere dall'ammontare di risorse di cui l'Italia potrebbe beneficiare, è necessario puntare a un loro pieno ed efficiente utilizzo.

Considerato che l'allocazione delle risorse dipenderà sostanzialmente dalla capacità progettuale e propositiva degli Stati membri, vengono in rilievo, nel caso dell'Italia, i problemi legati all'utilizzo dei fondi europei, tenuto conto delle *performance* negli anni passati.

Nel corso dell'audizione del Direttore per l'Agenzia della coesione sono stati evidenziati gli elementi salienti dello stato di attuazione della programmazione 2014-2020: un livello di spesa complessiva riferita a tutti i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali, che si è attestato al 28,5 per cento al 31 dicembre scorso, pagamenti riguardanti tutti i fondi strutturali pari al 35 per cento delle disponibilità. Con riferimento al FESR, che è il fondo per cui l'Agenzia svolge la sua attività di coordinamento, i pagamenti in Italia raggiungono il 31 per cento, contro una media UE del 35 per cento: con riferimento al FSE, essi raggiungono il 32 per cento, contro una media UE del 39 per cento.

Sebbene i programmi abbiano fatto registrare una accelerazione nella loro attuazione nel corso dell'ultimo anno, che ha portato al raggiungimento dei *target* di spesa, deve essere rilevato un livello di attuazione inferiore alla media europea causato non solo dall'avvio ritardato dell'attuale ciclo di programmazione (che ha riguardato tutti i Paesi europei), ma anche a cause più interne, che rimandano al complessivo indebolimento della capacità progettuale e realizzativa delle pubbliche amministrazioni, ad ogni livello di governo (ma più sensibile in alcune regioni del Mezzogiorno), che ha determinato l'accumulo di ritardi e lentezze procedurali. Si tratta comunque di difficoltà riferibili non solo alla politica di coesione, ma rappresentano piuttosto una debolezza di sistema, che insiste in generale sul complesso degli investimenti pubblici, come hanno rimarcato costantemente le raccomandazioni presentate con riferimento al PNR 2020.

Nel corso delle audizioni sono state avanzate alcune proposte per migliorare l'utilizzazione dei fondi: dall'istituzione di una *task force* (prof. Codogno) a quella di un centro di coordinamento adeguato tra Ministero per gli affari europei, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli esteri (prof. Savona). È stato, altresì, fatto notare che un altro aspetto cruciale nella sfida per trarre il massimo beneficio dai fondi europei riguarda il rispetto dei principi della buona regolazione in sede di recepimento degli atti europei, a partire dal rispetto del divieto di *gold plating* (prof. Micossi). È stata invece espressa preoccupazione per un'eccessiva centralizzazione delle funzioni a livello statale, che potrebbe comportare il forte legame con il sistema del semestre europeo (prof. Ciambetti), penalizzando le regioni.

L'audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, ha rappresentato poi l'occasione per fare il punto sull'introduzione a livello europeo di forme di flessibilità nell'utilizzo dei fondi della politica di coesione, al fine di riorientare le riserve esistenti nella programmazione 2014-20 verso operazioni connesse alla crisi. Tale innovazione recepisce istanze di flessibilità nell'uso e nella

rendicontazione dei fondi formulate dall'Italia anche prima della crisi, che andranno sostenute anche in futuro. Il Ministro ha precisato che, utilizzando i nuovi margini di flessibilità, sono stati adottati provvedimenti, che hanno consentito di mobilitare risorse aggiuntive per fare fronte all'emergenza, salvaguardando al tempo stesso i principi della politica di coesione. A tal fine, è stato mantenuto invariato il vincolo di destinazione territoriale degli obiettivi dei fondi (non avvalendosi della facoltà di modificare tale distribuzione territoriale), salvaguardando altresì le finalità strategiche degli interventi originari. Il FSC è infatti stato temporaneamente reso disponibile per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, prevedendo al tempo stesso che le risorse aggiuntive vadano prioritariamente a rifondere i programmi originari. Tale meccanismo consente, tra l'altro, una marcata accelerazione dell'assorbimento delle risorse europee della programmazione 2014-20, che dovrebbe permettere di recuperare i ritardi.

La riprogrammazione ha riguardato, per il momento, circa 10,5 miliardi, in linea con le aspettative, di cui 5,4 di competenza dei Ministeri gestori di fondi europei e la parte restante di competenza delle Regioni che hanno aderito in massima parte al processo (salvo 4 regioni con le quali l'accordo è in via di perfezionamento: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna e Sicilia). Anche nel metodo l'accordo raggiunto contiene apprezzabili elementi innovativi, che dovranno valere per il futuro, a partire dal coordinamento strategico a livello centrale, che – ha specificato il Ministro – non mira a limitare l'autonomia delle regioni, bensì ad assicurare che i loro interventi siano coerenti con il PNR e l'agenda europea.

È stata, infine, ribadita l'attenzione prioritaria alle politiche di coesione sociale e territoriale, al fine di superare divari e disuguaglianze che hanno una connotazione territoriale non solo tra Nord e Sud, ma anche tra aree urbane e interne, con divari di sviluppo presenti anche all'interno delle regioni più ricche. Oltre a ribadire la necessità del rilancio degli investimenti pubblici e privati, è stata prospettata l'opportunità di affiancare a tale azione anche misure eccezionali, quali ad esempio una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, la prosecuzione delle azioni del Piano per il Sud, riguardanti ad esempio la scuola e gli asili nido, nonché il reclutamento di professionalità tecniche all'interno delle amministrazioni pubbliche, la cui carenza è una delle principali cause dei ritardi nella capacità di assorbimento delle risorse europee.

9. *Le altre politiche orizzontali e settoriali.*

L'esame congiunto dei documenti in oggetto, insieme alle puntuali indicazioni recate nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti nei rispettivi settori di interesse, consente di individuare, nell'ambito delle priorità indicate dalla Commissione europea, alcune iniziative cui attribuire particolare rilevanza nell'ambito delle altre politiche di settore sinora non menzionate.

9.1. *La politica agricola e della pesca.*

L'importanza del settore agricolo ai fini della transizione ecologica andrà tenuta in considerazione, non solo nell'ambito delle specifiche strategie di attuazione del *Green Deal*, come quella per la biodiversità o la strategia dal produttore al consumatore, ma più in generale riconoscendo un ruolo centrale alla politica agricola comune della UE (PAC) ai fini delle tematiche climatico-ambientali.

A tal fine, nell'ambito del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 occorrerà far sì che i fondi supplementari del *Next Generation EU* destinati al settore agricolo siano resi prontamente disponibili per favorire lo sviluppo degli investimenti nel settore rurale. In linea generale, si rileva come sussistano ancora delle criticità, evidenziate sia nel parere reso dalla

XIII Commissione che nella memoria inviata dalla Coldiretti, che potrebbero essere risolte con azioni volte a:

introdurre una necessaria correzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia attualmente l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi;

rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche nel contesto europeo e internazionale, garantendo la trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime in etichetta e il rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

definire il concetto di « frode alimentare » e a categorizzarlo a livello UE, al fine di rendere omogenee le procedure, uniformare l'analisi del rischio e proporzionare la frequenza dei controlli ufficiali tra gli Stati Membri, per una più efficace azione di contrasto alle contraffazioni e al *sounding*;

porre a carico del bilancio europeo la cd. riserva di crisi (attualmente a carico delle risorse PAC), attraverso un fondo permanente per garantire la tutela del reddito degli agricoltori e la sicurezza degli approvvigionamenti in condizioni di crisi non imputabili alla responsabilità degli agricoltori (quali ad esempio la gestione dei rischi climatici o il proliferare di specie invasive o patogeni alieni).

Più in generale appare necessario orientare le politiche europee di sostegno al settore agricolo a salvaguardia del reddito degli agricoltori, del ricambio generazionale in agricoltura, del sostegno ai settori agricoli in difficoltà, in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche, compresa la condizionalità estesa, gli eco-schemi, i pagamenti agro-climatico-ambientali.

Occorre inoltre sostenere la transizione verso la riduzione degli *input* (prodotti fitosanitari, fertilizzanti e acqua), preservando la sostenibilità economica dell'attività agricola, ridurre l'utilizzo dei pesticidi, incentivando l'adozione di alternative a basso rischio e non chimiche, ridurre l'uso degli antibiotici, tramite il miglioramento delle tecniche di biosicurezza, prevenzione e diagnosi per garantire lo stato di salute e benessere degli animali da allevamento.

In relazione ai negoziati internazionali in materia commerciale l'Unione dovrà garantire la tutela dei prodotti agroalimentari dei Paesi membri, tra cui rientra la tutela del *Made in Italy* e dei prodotti di qualità, sollecitando l'adozione di standard internazionali che siano in linea con le ambizioni ambientali e climatiche europee per una crescita sostenibile. È infatti prioritario garantire che le nuove politiche ambientali non si ripercuotano negativamente sulle imprese agricole europee, in termini di costi e adempimenti che favorirebbero una concorrenza asimmetrica, pregiudicando la competitività delle imprese italiane ed europee in un mercato allargato.

Con riferimento al settore della pesca, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 evidenzia l'impegno nella concreta attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (PO FEAMP), in coordinamento con le Regioni, al fine di consentire un'accelerazione della spesa. Allo stesso fine, in sede di negoziazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2021-2027, andranno previsti meccanismi di semplificazione, per consentire l'utilizzo senza ritardi delle risorse finanziarie a sostegno dell'intero settore della pesca e dell'acquacoltura.

Andrà inoltre valutata l'opportunità della reintroduzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca, considerata una delle misure più efficaci per garantire il

raggiungimento degli obiettivi della Politica comune della pesca (PCP), a salvaguardia degli *stock* ittici nel Mar Mediterraneo e della valorizzazione del settore dell'acquacoltura.

Andrebbe infine sostenuto il processo di modernizzazione delle imbarcazioni per migliorarne la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica. A tal fine risulterebbe necessario l'innalzamento della percentuale di co-finanziamento con l'incremento dell'intensità di aiuto per gli interventi finalizzati alla prima acquisizione di una unità da pesca e alla sostituzione o all'ammodernamento di motori principali o ausiliari delle imbarcazioni.

9.2. *Le politiche per l'Unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali.*

Oltre agli interventi straordinari di politica monetaria e di finanza sostenibile già esaminati, è opportuno ricordare la necessità di proseguire nelle azioni di rafforzamento dell'architettura dell'Area Euro sul fronte del completamento dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali. Tali azioni, finalizzate al miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE e a favorire l'afflusso del risparmio privato verso investimenti aggiuntivi, appaiono oggi ancor più necessarie a seguito della crisi economica generata dalla pandemia, al fine di sostenere la ripresa e consentire di raggiungere gli obiettivi di trasformazione energetica che richiedono un'imponente mole di investimenti.

Come rilevato dalla VI Commissione, sul fronte dell'Unione bancaria, particolare importanza riveste l'attuazione del Sistema di Tutela dei Depositi Europeo, il cui completamento, previsto per il 2024, fornirebbe una copertura assicurativa più solida e più uniforme per tutti i depositanti al dettaglio nell'unione bancaria, contribuendo ad accrescere la fiducia e la stabilità finanziaria nella zona euro in generale.

Riguardo al processo di integrazione dei mercati dei capitali europei, esso appare tuttora ostacolato dal permanere di regole e prassi di vigilanza non sufficientemente armonizzate. Come sottolineato nel corso delle audizioni (prof. Micossi), l'attuazione del piano di azione sulla *Capital Markets Union*, iniziato nel 2015 e rivisto nel 2017, è una delle priorità della Commissione anche nel 2020 e la sua realizzazione appare oggi ancora più urgente a seguito della Brexit, che potrebbe rendere meno agevole l'accesso delle imprese europee alla più importante piazza finanziaria in Europa in caso di una possibile divergenza delle politiche di regolazione nel Regno Unito rispetto all'Unione europea.

La riduzione delle barriere territoriali regolamentari e culturali nei mercati dei capitali europei costituirebbe un'opportunità per favorire l'accesso ai mercati dei capitali da parte delle imprese italiane, il cui livello di capitalizzazione è inferiore rispetto alla media europea. L'esigenza di una maggiore capitalizzazione è accresciuta anche a seguito degli interventi di sostegno alla liquidità adottati in occasione della crisi sanitaria: la più elevata esposizione debitoria delle aziende rende infatti maggiormente necessario, nel medio periodo, un più agevole accesso ai mercati dei capitali, che consenta di convertire in capitalizzazione parte della liquidità ottenuta.

I due processi di integrazione, bancaria e dei mercati dei capitali, devono procedere parallelamente, superando il dualismo tra banche e mercato nel ruolo del finanziamento del sistema economico. La recessione europea seguita alla crisi finanziaria del 2008 ha infatti testimoniato la maggiore fragilità di un sistema economico fondato su PMI dipendenti dal finanziamento bancario e la minore vulnerabilità di sistemi di finanziamento maggiormente diversificati, come evidenziato nel corso dell'audizione del commissario della CONSOB (prof. Di Noia). La fase di rilancio successiva alla pandemia potrà peraltro rappresentare un'opportunità per il mercato dei capitali in quanto la necessità di

maggiore capitale per le imprese implicherà una migliore canalizzazione del risparmio verso l'economia reale.

9.3. *Le politiche occupazionali e del lavoro.*

Oltre alle misure straordinarie già descritte, tra cui, in particolare, lo strumento temporaneo del regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione (SURE), è importante mantenere un'ottica di lungo periodo per sostenere politiche che vadano oltre la fase drammatica dell'emergenza, al fine di favorire e guidare la ripresa con un piano specifico nell'ambito del quadro finanziario pluriennale rinnovato, come preannunciato nell'aggiornamento del programma di lavoro. Andranno pertanto sostenute le iniziative, richiamate tra l'altro nei pareri resi dalla VIII e XI Commissione, miranti:

a) all'introduzione di un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, volto a sostenere chi lavora e a proteggere chi ha perso il posto di lavoro a causa di *shock* esterni, in particolare favorendone la riqualificazione;

b) alla definizione dei salari minimi equi per i lavoratori dell'UE, sulla quale la Commissione preannuncia la presentazione di uno specifico strumento giuridico, nel rispetto delle tradizioni nazionali e della contrattazione collettiva;

c) all'attuazione della « Nuova agenda per le competenze per l'Europa », in coerenza con la Raccomandazione sul « Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente », nonché all'attuazione della Raccomandazione relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, mediante la convocazione dell'Organismo tecnico per l'apprendistato, al fine di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e di affrontare gli aspetti normativi che ne riducono l'utilizzo;

d) al rafforzamento dell'iniziativa Garanzia giovani, per aiutarli ad accedere alle opportunità di istruzione, formazione e lavoro;

e) all'adozione di politiche occupazionali e di formazione professionali in grado di far fronte alle nuove tipologie di lavoro che si renderanno necessarie nel contesto economico e sociale connesso al *Green Deal*, al fine di favorire l'occupazione giovanile e il reinserimento della forza lavoro penalizzata dalla crisi economica.

9.4. *Politiche per i trasporti.*

Resta centrale, nella politica dei trasporti europea, il tema del divario di dotazioni infrastrutturali che penalizza lo sviluppo economico di alcune aree territoriali, in particolare il Mezzogiorno. A tal fine andrà sostenuta con forza la necessità di inserire alcune opere strategiche nell'ambito del finanziamento del PON Infrastrutture e Reti 2021-2027 e del completamento delle direttrici TEN-T, tra cui, in particolare, quelle richiamate nel parere reso dalla IX Commissione:

f) il completamento delle linee dell'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il completamento della direttrice siciliana Messina-Catania-Palermo, il raddoppio della tratta Termoli-Lesina sulla linea ferroviaria Bologna-Lecce, nonché il finanziamento di interventi volti al potenziamento dell'intero corridoio scandinavo-mediterraneo;

g) la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma e la velocizzazione, elettrificazione ed eventuale raddoppio della linea ferroviaria « Jonica », prevedendo i necessari collegamenti tra le varie infrastrutture della linea jonica;

h) uno studio di fattibilità per la creazione di un nuovo ed alternativo percorso che contempli la direttrice jonica quale completamento della direttrice adriatica fino a Reggio Calabria consentendo di valorizzare e collegare i porti ivi esistenti con il porto di Gioia Tauro;

i) il completamento dei progetti relativi al Mezzogiorno che, considerati i termini temporali di eleggibilità delle spese

del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, non sono finanziabili in tale periodo di programmazione.

Andranno inoltre previste specifiche misure di rilancio del trasporto aereo per continuare a favorirne lo sviluppo, con l'obiettivo di sostenere il settore aereo e quello del turismo duramente colpiti dalla crisi a seguito dell'emergenza sanitaria, e misure per evitare ricadute negative sul settore dell'autotrasporto a seguito dell'uso di carburanti meno inquinanti per il trasporto marittimo, favorendo un bilanciamento dei maggiori costi prodotti al trasporto merci via mare.

9.5. *Politiche di sicurezza comune.*

Per quanto attiene alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nel parere reso dalla IV Commissione si richiama l'impegno del Governo, indicato nella Relazione programmatica, affinché le regole di assegnazione e impiego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa corrispondano alle aspettative italiane di sviluppo di una base industriale europea solida, in cui le capacità dell'industria italiana della difesa possano trovare adeguato spazio. È inoltre indicato il sostegno all'operazione EUNAVFOR MED, da connotare maggiormente quale strumento di sicurezza marittima e di contrasto delle attività che costituiscano una minaccia alla stabilità internazionale. È peraltro da ritenersi che tali priorità debbano essere aggiornate a seguito del nuovo quadro maturato negli ultimi mesi, sia dal punto di vista economico – con l'allentamento del Patto di stabilità e crescita e delle regole europee sugli aiuti di Stato – che strategico militare, per l'avvio della missione IRINI di fronte alle coste libiche.

9.6. *Politiche sulla migrazione.*

Con riferimento alle politiche migratorie, in ordine alle quali hanno formulato valutazioni le Commissioni I, III e XI nei rispettivi pareri, occorre sottolineare il fermo impegno a scongiurare che la strategia emergenziale dell'UE di risposta alla pandemia da *Covid-19* si ripercuota negativamente sulle politiche europee in materia di asilo e di immigrazione. Occorre, al contrario, fornire nuovo slancio al dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare, ponendo in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche l'esigenza che, a seguito dello sbarco sul territorio europeo, siano garantiti adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri.

A tal fine occorre rilanciare il dialogo nell'Unione europea per la costruzione di un sistema di gestione dei flussi migratori che concretizzi i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai fini di un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, è stata evidenziata la necessità di raggiungere un accordo sulla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, ed in particolare, del cosiddetto regolamento Dublino, in grado di superare il principio di responsabilità dello Stato di primo ingresso sulle domande di protezione internazionale.

In collaborazione con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, occorre favorire i rimpatri e prevenire le partenze e garantire un maggior controllo delle rotte della migrazione irregolare. Occorre altresì sostenere l'esigenza di prevedere strategie europee per consentire l'ingresso legale ed in sicurezza di richiedenti protezione in situazione di particolare vulnerabilità.

Sul fronte dell'integrazione socio-lavorativa occorre intraprendere azioni per prevenire e contrastare il caporalato e per favorire condizioni di regolarità lavorativa dei migranti, prevedendo l'organizzazione di *task force* ispettive straordinarie, nell'ambito delle quali il personale ispettivo

potrà essere affiancato da mediatori culturali dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

9.7. *Politiche di allargamento e di vicinato.*

Come evidenziato nel parere reso dalla III Commissione, perdura il sostegno italiano all'integrazione europea dei Balcani Occidentali, anche assicurando adeguate risorse finanziarie agli strumenti di preadesione. A tal fine è da considerare favorevolmente il carattere prioritario riconosciuto dalla Commissione europea alla definizione di un nuovo Partenariato orientale post-2020 e l'attenzione ai Balcani occidentali, anche attraverso l'introduzione, nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale, di un nuovo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, con una congrua dotazione finanziaria.

Di prioritario interesse per l'Italia resta, inoltre, il negoziato per il futuro accordo tra Regno Unito ed UE, ma va altresì condiviso l'obiettivo del Governo di coinvolgere pienamente la società civile ed i Parlamenti nel dibattito all'interno della Conferenza sul futuro dell'Europa, nonché l'esigenza di promuovere la presenza di funzionari italiani in posizioni di rilievo nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna.

Va infine sostenuta una posizione di dialogo con la Russia, confermando il pieno sostegno alla politica europea del « doppio binario »: fermezza sulle violazioni del diritto internazionale da parte della Russia, ma anche confronto costruttivo sui temi di interesse comune.

9.8. *Politiche per l'uguaglianza di genere.*

La Commissione europea inserisce la lotta alle disuguaglianze di genere tra gli obiettivi strategici da raggiungere velocemente, con iniziative specifiche già a partire dal 2020, al fine di favorire il coinvolgimento delle donne nella vita sociale e produttiva, abbattendo ostacoli e discriminazioni nell'accesso al lavoro, nello sviluppo delle carriere e nei trattamenti retributivi.

Come evidenziato tra l'altro nei pareri resi dalle Commissioni II, III e XI, le politiche in tale ambito dovrebbero vertere al raggiungimento di alcuni obiettivi prioritari, quali:

garantire una parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro, compresa la parità retributiva, migliorando l'accesso al mercato del lavoro delle donne. Tale obiettivo appare particolarmente rilevante per l'Italia che sconta un *gap* nel livello di occupazione femminile (49,5 per cento nella fascia d'età 15-64 anni) rispetto alla media europea (63,3 per cento nelle stesse fasce di età). È stato valutato che l'eliminazione di tale *gap* comporterebbe una crescita del PIL superiore all'8 per cento (cfr. l'audizione della dottoressa Iachino). A tal fine andrebbe elaborata una strategia articolata, mirante a favorire l'erogazione di servizi alla famiglia (accudimento, insegnamento e servizi per la casa), la qualificazione professionale femminile, forme di premialità alle aziende che adottino politiche di riequilibrio di genere, incentivi all'imprenditorialità femminile e promozione di forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso l'opportuna alternanza tra lavoro da remoto e lavoro in presenza;

conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico, introducendo nella PA una *policy* di genere ambiziosa che assicuri pari opportunità in tutte le fasi del percorso lavorativo e prevedendo un monitoraggio quali-quantitativo degli effetti della normativa delle quote di genere e della presenza femminile negli organi collegiali di amministrazione e controllo delle società commerciali;

porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere, inclusa la violenza *online* nei confronti delle donne e delle persone LGBT;

prevedere un piano d'azione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nelle relazioni esterne.

10. *Conclusioni: le prospettive del processo di integrazione dell'UE.*

La nuova Commissione europea, con la presentazione del suo primo programma di lavoro, come adattato in relazione all'emergenza epidemiologica, ha impresso uno slancio senza precedenti al processo di integrazione europea, prospettando le basi politiche e giuridiche per la costruzione di una nuova sovranità economica, industriale e tecnologica dell'Unione europea, che si affiancherebbe all'ulteriore rafforzamento della sua *leadership* mondiale già conquistata sul versante della sostenibilità ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici.

Una nuova sovranità europea che avrà al centro i grandi assi della transizione verde e della trasformazione digitale, così come l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e la diffusione dei valori europei, della democrazia, del primato dello Stato di diritto e del multilateralismo, in un contesto in cui l'Europa sarà chiamata a rafforzare le proprie politiche, anche in campo sanitario, e a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri per dimostrare la capacità di assumere un maggior peso nello scenario geopolitico mondiale.

L'avvento della Pandemia da Covid-19, pur implicando la rimodulazione delle scadenze nell'attuazione di alcune delle iniziative annunciate nel programma di lavoro originario della Commissione, ha di contro impresso una forte accelerazione al processo di integrazione, aprendo prospettive inedite e per molti versi impensabili nello scenario pre-Covid.

Ciò che è emerso in modo nitido è che, nonostante le defatiganti trattative e le divisioni emerse soprattutto tra gli Stati del Nord e gli altri Stati membri, l'esito finale del negoziato consacrato nell'accordo raggiunto nel Consiglio europeo del luglio scorso costituisce un cambio di paradigma nelle politiche europee, un salto di qualità suscettibile di generare sviluppi ben al di là dell'attuale contesto emergenziale.

L'Europa ha scelto non solo di risanare i danni derivanti dalla pandemia, ma ha saputo cogliere l'occasione per gettare al contempo le fondamenta del suo futuro.

Diversamente da quanto accaduto nelle precedenti crisi finanziarie e dei debiti sovrani – in cui l'assenza di politiche solidaristiche e l'attaccamento ossessivo ad una ferrea disciplina fiscale hanno mostrato tutti i loro limiti, anche sul piano degli effetti macroeconomici, alimentando un diffuso euro-scetticismo – le iniziative adottate in risposta alla pandemia hanno dimostrato una capacità di reazione dell'Unione europea che in termini di tempestività e impatto ha spiazzato anche i suoi più severi detrattori.

Nonostante le incertezze iniziali e la ritrosia di alcuni Paesi – che avrebbero in prima battuta preferito confinare l'intervento di sostegno e rilancio alle prime misure di allentamento dei vincoli di bilancio e della disciplina in materia di aiuti di Stato e di flessibilizzazione per l'impiego dei fondi strutturali, nonché alla rete di sicurezza costituita dal MES e dal SURE e al potenziamento della leva finanziaria della BEI – l'intesa infine raggiunta sul programma *Next Generation EU* ha costituito un autentico punto di svolta nell'architettura economico-finanziaria della UE.

Ciò non soltanto per la mole delle risorse in termini di prestiti e sussidi messa a disposizione e per i criteri solidaristici adottati nella loro allocazione in favore degli Stati più colpiti dalla pandemia, ma soprattutto per il meccanismo di reperimento sul mercato dei capitali della provvista necessaria ad alimentare il *Recovery fund* (così come il SURE), che configura in nuce l'embrione di un'autentica Unione fiscale nella quale si genera debito comune, che potrà essere in parte ripagato attraverso nuove forme di fiscalità comuni, per sostenere gli Stati membri perseguendo al contempo interessi comuni fondati su valori condivisi.

Inoltre, lo stesso impianto del *Recovery fund*, volto a promuovere contestualmente la ripresa nel breve periodo anche in chiave anticiclica, la resilienza agli *shock*

futuri e la sostenibilità competitiva del sistema economico europeo nel medio periodo, potrà far sì che nel corso del tempo la crescita aggiuntiva possa rendere lo strumento per la ripresa e la resilienza autofinanziato, attraverso attività e gettito fiscale supplementari generati per gli Stati membri e l'UE, così come evidenziato nella Comunicazione sulla Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 presentata dalla Commissione europea il 17 settembre scorso.

Seppur previsto solo in via straordinaria e temporanea, un potenziamento del bilancio a lungo termine dell'Unione come quello congegnato – che compone in un quadro strategico unitario le misure per la ripresa e la resilienza, le raccomandazioni di *policy* della Commissione e i nuovi traguardi europei in tema di transizione verde e digitale e inclusione sociale – testimonia dunque il maturare della piena consapevolezza da parte degli Stati europei dei vincoli di reciproca interdipendenza che intercorrono tra gli stessi e, in definiva, il ribaltamento di una logica fondata sugli egoismi nazionali: da una crisi potente, che ha colpito simultaneamente la domanda e l'offerta, e simmetrica ma con possibili effetti distorsivi asimmetrici, come quella causata dal Covid-19, nessuno Stato avrebbe potuto risollevarsi da solo e in assenza delle misure prospettate anche il mercato unico ne sarebbe uscito frammentato e fortemente indebolito, mentre la disoccupazione di massa avrebbe potuto far detonare terribili conflitti sociali.

Ciò non è accaduto perché nel momento più buio l'Europa ha saputo trovare linfa e forza nel suo unico e prezioso modello di economia sociale di mercato.

La XIV Commissione, pur avendo ben presenti le possibili incognite che ancora possono emergere nella compiuta definizione dei nuovi strumenti europei nell'ulteriore corso del negoziato, esprime il vivo apprezzamento per i risultati sinora conseguiti anche grazie al tenace e decisivo impegno del Governo e dei rappresentanti italiani nelle Istituzioni europee, che hanno saputo affermare un'idea di Europa forte, solidale, ambiziosa e lungimirante, in sintonia con lo spirito dei Trattati e all'altezza delle sfide della contemporaneità.

Si tratta di un risultato che non era affatto scontato e che ha visto consumarsi scontri molto aspri nella compagine dei *leader* europei.

Molti problemi, naturalmente, rimangono ancora da sciogliere, sia sul piano comunitario che su quello nazionale.

Quanto ai primi, l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito di sviscerare le principali criticità che si frappongono a un ulteriore balzo in avanti del processo di integrazione europea.

Tra queste, possono essere anzitutto annoverati, in via generale e dal punto vista istituzionale, la resistenza a superare un approccio intergovernativo ancorato ad una logica consensuale unanimistica, che governa ancora la politica estera, di difesa e sicurezza e quella fiscale, e ciò nonostante l'avvenuto recupero di un più incisivo ruolo di proposta della Commissione; l'eccessiva complessità dei meccanismi decisionali e talvolta la loro scarsa trasparenza; l'assenza di un potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo.

Dal punto di vista delle politiche sostanziali, è stata invece evidenziata l'assenza di strumenti unionali di politica economica ed industriale atti a sostenere in modo adeguato l'economia reale soprattutto nelle fasi avverse del ciclo, cui si lega un meccanismo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che si snoda nell'ambito del Semestre europeo ispirato a rigorosi criteri prudenziali e che nonostante il tentativo di renderlo più flessibile continua a limitare oltremodo la capacità espansiva dei bilanci pubblici anche con riguardo alle spese di investimento.

A tale ultimo riguardo non a caso, dopo l'attivazione della clausola generale di salvaguardia in ragione del Coronavirus, il dibattito intorno alle modifiche da apportare al Patto di stabilità e crescita, le cui procedure non sono sospese, si è intensificato.

La Commissione condivide in proposito quanto affermato dal Governo nella Relazione programmatica in ordine all'eccessiva asimmetria e pro-ciclicità del Patto e alla necessità di riformare la *governance* dell'eurozona anche attraverso la previsione di un'efficace funzione di stabilizzazione centralizzata e quindi di una *fiscal stance* anticiclica comune, migliorando al contempo il coordinamento fra Paesi in *deficit* e Paesi in surplus. Nella presente relazione sono inoltre avanzate alcune specifiche proposte miranti a riformare il PSC al fine di promuovere anzitutto gli investimenti per la riconversione ecologica del tessuto produttivo e per il contrasto alla crisi demografica, fenomeno che in Italia ha assunto dimensioni allarmanti suscettibili di riflettersi sugli equilibri di bilancio futuri e dunque sulla stessa tenuta del suo sistema di protezione sociale.

Sotto altro profilo, nonostante il diffuso apprezzamento per i programmi straordinari di acquisto di titoli pubblici e privati varati dalla BCE e per le misure adottate per assicurare la liquidità al sistema bancario e i relativi meccanismi di trasmissione all'economia reale, taluni limiti sono stati riscontrati anche con riguardo alla politica monetaria.

In particolare, è stata evidenziato come rispetto ad altre Banche centrali – come ad esempio la Riserva Federale statunitense che ha peraltro recentemente rivisto in senso espansivo la propria potenzialità di azione – gli interventi della BCE a favore degli Stati trovino un ostacolo giuridico nell'articolo 123 del TFUE, che, com'è noto, non consente l'acquisito diretto di titoli di debito sovrano, al pari delle forma di finanziamento monetario a Stati, organismi dell'Unione o imprese pubbliche, impedendo in tal modo di costruire in modo sistematico una rete di protezione dalla speculazione internazionale in favore di tutti gli Stati dell'area dell'euro tale da appiattire i differenziali di rendimento e sterilizzare il rischio di possibili turbolenze.

Ancorché la concreta esperienza abbia dimostrato che il sistema europeo delle Banche centrali ha saputo reagire in modo appropriato anche per contrastare i rischi e gli effetti della crisi derivante dalla pandemia, permane l'esigenza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, di offrire una più solida base giuridica all'azione del SEBC soprattutto in vista di un'eventuale continuazione di programmi di acquisito di titoli pubblici caratterizzati da una ampia flessibilità, come il recente PEPP, da cui il nostro Paese trae rilevanti benefici e il cui prematuro venir meno potrebbe inficiare le potenzialità di ripresa.

Più in generale, permane l'esigenza di rafforzare, accanto all'obiettivo della stabilità dei prezzi, anche quello, pur contemplato dall'articolo 127 del TFUE, di assicurare un adeguato sostegno da parte del SEBC alle politiche generali dell'Unione al fine precipuo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi alti e nobili definiti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento a quello della piena occupazione.

Sotto altro versante, uno dei problemi principali e dei maggiori ostacoli ad una ulteriore evoluzione del processo di integrazione europea è rinvenibile nella tendenza alla competizione verso il basso della fiscalità e dei sistemi di protezione sociale, che dà luogo agli odiosi fenomeni di *dumping* fiscale e sociale.

Sul primo aspetto la presente relazione si sofferma diffusamente, al fine di evidenziare l'insostenibilità sul piano politico ed economico di un'Unione in cui esistono veri e propri « paradisi fiscali », di cui si avvantaggiano in particolare le multinazionali, che si traducono in una riduzione della base imponibile di altre nazioni. Questa forma di competizione fiscale è stata sinora tollerata perché ritenuta parte essenziale della globalizzazione finanziaria, ma si rivela oggi ormai inaccettabile poiché sottrae ingenti risorse alle finanze pubbliche di quei Paesi, come l'Italia, a cui, nello stesso tempo, si richiede rigore finanziario.

È, questo, un tema spinoso di dimensioni macroscopiche, che impatta su interessi fortissimi di alcuni Stati membri che vorrebbero mantenere lo *status quo,* ma

che non può non essere affrontato in modo risoluto se si vuole davvero costruire una compiuta e più forte Unione economica e monetaria.

Parimenti andrà affrontato il tema dell'altrettanto odioso fenomeno del *dumping* sociale, in relazione al quale tuttavia la proposta di istituzione di un salario minimo europeo avanzata dalla Commissione, unitamente a quella di definizione di un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, costituiscono già una condivisibile base di partenza per dare forma e sostanza all'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali. Base di partenza perché l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di armonizzare i sistemi di protezione sociale definendo strumenti comuni atti a garantire in ogni Paese condizioni dignitose di vita a tutti i cittadini.

Strettamente connesso alle questioni testé richiamate è, infine, il tema specifico della fiscalità e delle nuove risorse proprie dell'UE, che rappresentano il presupposto base per ampliare in prospettiva le capacità di bilancio dell'Unione senza gravare ulteriormente sulle finanze pubbliche degli Stati membri e per questa via perseguire più efficacemente gli obiettivi di benessere, progresso sociale e sostenibilità ambientale sanciti nei trattati.

In questo ambito l'accordo conseguito nel Consiglio europeo dello scorso mese di luglio prevede, com'è noto, che nei prossimi anni l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie, introducendone di nuove di cui quelle dopo il 2021 saranno utilizzate per il rimborso anticipato dei prestiti contratti a titolo di *Next Generation EU*. In particolare, come primo passo sarà introdotta una nuova risorsa propria basata sui rifiuti di plastica non riciclati che si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2021; come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre del 2021 la Commissione presenterà le proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, la Commissione presenterà una proposta di revisione del sistema di scambio di quote di emissioni, eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo e si lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere anche un'imposta sulle transazioni finanziarie.

L'accordo raggiunto rappresenta per alcuni versi un passo indietro rispetto alle proposte formulate in precedenza dalla Commissione europea – soprattutto in ragione del venire meno della proposta relativa ad una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società – e, in generale, un punto di compromesso rispetto alle proposte, più avanzate, sostenute dal Parlamento europeo.

Ciò nondimeno, il selezionato paniere di nuove risorse proprie, così come l'annunciata proposta di revisione della tassazione dell'energia in vista dell'obiettivo della neutralità climatica del Continente al 2050, denotano la volontà politica di utilizzare anche la leva fiscale al fine di promuovere un pervasivo processo di cambiamento dei modelli di produzione e consumo secondo il principio della sostenibilità competitiva, che insieme all'inclusione sociale è alla base della nuova strategia di crescita sostenibile della Commissione europea.

I prospettati nuovi tributi europei risultano, infatti, coerenti con le nuove priorità strategiche dell'UE, in particolare in tema di *Green Deal* ed economia circolare, atteso che a questa logica rispondono a ben vedere sia la « *plastic tax* » che la revisione dell'Emission trading scheme, e al contempo sono volti a salvaguardare il mercato unico dalla concorrenza, spesso sleale, di paesi terzi che non osservano stringenti standard di sostenibilità ambientale, come nel caso della nuova « *Carbon border tax* »: come ha affermato la Presidente della Commissione europea, il carbonio deve avere il suo prezzo, perché la natura non può più pagarne il prezzo.

Considerazioni diverse possono essere fatte per la *digital tax*, in relazione alla quale, nonostante lo slittamento al 2021 della presentazione della relativa proposta, appare apprezzabile la determinazione

manifestata dalla Commissione europea nel voler andare avanti anche in caso di un fallimento del negoziato in corso da tempo in sede OCSE.

Nell'insieme, le proposte avanzate in tema di nuove risorse proprie testimoniano un coraggio e un'ambizione inediti delle Istituzioni europee, pronte a sfidare, per ragioni di equità e in nome di un diverso modello di sviluppo, i giganti delle tecnologie digitali, le produzioni più inquinanti a base di combustibili fossili e, in ipotesi, anche gli eccessi della speculazione finanziaria, ossia, a ben vedere, le *lobby* più potenti a livello planetario.

Nonostante apprezzabili novità occorre comunque rilevare, in linea generale, come al netto dei prestiti contratti sul mercato per finanziare il *Recovery fund*, il peso delle nuove risorse proprie di natura « fiscale » nel bilancio dell'UE, pur potendo alleviare l'onere a carico degli Stati membri per gli interessi e il rimborso dei suddetti prestiti, rimarrebbe comunque ancora contenuto e l'incidenza dei contributi nazionali, concepiti nei trattati come residuali, resterebbe invece di gran lunga preponderante.

La Commissione condivide pertanto pienamente la posizione del Governo italiano, che si è sempre espresso a favore di un potenziamento della leva fiscale dell'UE e di soluzioni che contribuiscano anche alla progressiva armonizzazione del quadro fiscale in chiave anti-elusione e anti-*dumping*, sostenendo la previsione sia di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), sia di una imposta sulle transazioni finanziarie, nonché l'introduzione di una « *digital tax* » che permetterebbe di reperire risorse da quei soggetti, in particolare le grandi imprese multinazionali, che finora hanno tratto vantaggio dal mercato unico senza tuttavia partecipare ai relativi costi o facendolo in modo molto limitato. Allo stesso modo, la Commissione è in sintonia con le posizioni assunte dal Parlamento europeo, che sottolineano da molto tempo la necessità di implementare in modo significativo il sistema delle risorse proprie anche mediante l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie rilevando, tra l'altro, la necessità, al fine di migliorare la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso di *Next Generation EU*, che tali oneri siano coperti interamente da entrate derivanti da autentiche nuove risorse proprie.

Considerate le resistenze di alcuni paesi in questa direzione, nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione è emerso da più parti come occorra in prospettiva intervenire sugli assetti istituzionali, semplificando radicalmente i meccanismi decisionali, tra i più gravosi previsti dai trattati. L'esperienza ha dimostrato, infatti, che né la « cooperazione rafforzata », né il ricorso all'articolo 116 del TFUE per evitare distorsioni alla concorrenza dovute a disparità delle norme fiscali nazionali, hanno garantito progressi in tale direzione, mentre il ricorso sistematico alla c.d. « clausola passerella » potrebbe essere una soluzione solo di carattere transitorio ma invero inadatta a superare le distorsioni evidenziate soprattutto in tema di *dumping* fiscale.

Appare dunque necessario svolgere, in vista della prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, una seria riflessione su tali tematiche, anche al fine di non escludere a priori una modifica dei trattati che possa andare alla radice del problema, passando dal voto all'unanimità alle maggioranze qualificate in materia fiscale, ferma restando la ratifica dei Parlamenti nazionali sulla Decisione sulle risorse proprie. Al contempo, al fine di conferire più solide basi democratiche ad un nuovo fisco europeo, appare opportuno che al Parlamento europeo sia attribuito uno specifico potere di iniziativa legislativa, in coerenza al principio « *no taxation without representation* ».

Per quanto concerne i profili della politica nazionale, la XIV Commissione ribadisce l'apprezzamento per l'operato del Governo, sia per i risultati ottenuti durante il negoziato, che vedono l'Italia come il Paese che potrebbe fruire del maggior ammontare delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, sia per le politiche adottate o programmate, che

nei diversi ambiti dell'inclusione sociale, della sostenibilità, del riequilibrio dei divari territoriali e di genere e dell'innovazione, appaiono coerenti con le priorità strategiche dell'Unione europea e ispirate all'obiettivo di elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità in coerenza con le sfide poste dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il dibattito è ora concentrato sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo delle risorse del *Recovery fund*. Non è questa la sede propria per esprimersi sul punto; è tuttavia possibile affermare che il nostro Paese ha dinanzi una opportunità irripetibile per rafforzare la sua resilienza, a partire dall'ambito sanitario, e nello stesso tempo trasformare in modo strutturale l'economia rilanciando, in favore delle nuove generazioni, il suo potenziale di crescita economica e sociale.

Per non sprecare questa opportunità unica è necessario uno sforzo progettuale di ammodernamento senza precedenti, una sinergia articolata di riforme e investimenti che dovrà essere imponente e spingersi a diverse latitudini, ma che dovrà svilupparsi secondo una strategia organica di lungo periodo evitando la dispersione delle risorse e la frammentazione delle iniziative.

In questa prospettiva il *Green Deal* e l'annunciato obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 – ai quali sarà destinato il 37 per cento delle risorse di *Next Generation EU*, di cui una quota del 30 per cento dovrebbe essere reperita sui mercati con l'emissione di « obbligazioni verdi » – comporterà una radicale riconversione del tessuto produttivo e interventi trasversali in tutti gli ambiti, dall'energia ai trasporti, dall'agricoltura all'industria, dal fisco alla pubblica amministrazione, dall'edilizia ai rifiuti, sino a incidere su stili di vita e abitudini di consumo della società.

Si tratta di un'occasione storica, che oltre a contribuire a salvaguardare il pianeta e migliorare la qualità della vita dei cittadini, potrà generare molti posti di lavoro ed elevare la competitività del sistema economico agendo sui costi dei processi produttivi anziché sulla compressione dei salari.

Similmente, la trasformazione digitale, su cui dovrà essere investito almeno il 20 per cento di *Next Generation EU*, potrà sia risultare funzionale all'attuazione del Green Deal, sia elevare l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso l'introduzione di nuovi processi amministrativi e servizi pubblici digitali, oltre che, naturalmente, incrementare anche la produttività delle imprese e colmare i divari digitali esistenti anche a livello territoriale.

L'affermarsi di un diritto alla connettività e di una identità digitale protetta da regole europee, la parità di accesso alle competenze digitali e la costruzione di una avanzata economia dei dati favorirebbero, inoltre, l'interazione tra cittadini, centri di ricerca, università, *think tank*, imprese e istituzioni, configurando, in tal modo, uno straordinario volano per l'innovazione in tutti i settori, biomedico ed energia *in primis*, e anche in tal caso ciò sarebbe fonte di nuovi e qualificati posti di lavoro. La costruzione, nell'ambito di *Next Generation EU*, di un cloud europeo di dati accessibili, come prospettato nel progetto GaiaX, appare in questa direzione essenziale anche nell'ottica di assicurare la sicurezza informatica e la relativa autonomia e sovranità anche digitale dell'UE.

Tra gli assi strategici d'intervento figurano, altresì, il capitale umano, l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'innovazione, in relazione ai quali le risorse europee appaiono decisive per colmare i ritardi e i *gap* accumulati in coerenza con le Raccomandazioni della Commissione europea – a partire dagli sforzi per contrastare l'abbandono scolastico, migliorare risultati e competenze e promuovere l'occupazione giovanile e femminile – nonché, in prospettiva, per riposizionare strategicamente il Paese sulle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica, in particolare dell'intelligenza artificiale, della robotica, delle nanotecnologie e delle infrastrutture quantistiche.

Le risorse di *Next Generation EU*, unitamente a quelle del prossimo bilancio a

lungo termine dell'UE, appaiono infine dirimenti per colmare, accanto ai divari strutturali che il Paese registra da anni in termini di produttività e investimenti, i persistenti e profondi divari territoriali, non solo tra il Nord e il Mezzogiorno, bensì anche quelli, che stanno assumendo una dimensione crescente, tra centri urbani e aree interne, per i quali gli investimenti che saranno intrapresi nell'infrastrutturazione digitale potranno offrire un contributo di particolare rilievo.

Altrettanto fondamentali saranno gli impegni e le azioni, che anche la Commissione europea considera strategici, per la lotta alle disuguaglianze di genere, che vanno posti in essere rapidamente con iniziative specifiche al fine di favorire un maggiore coinvolgimento delle donne nella vita sociale e produttiva, abbattendo ostacoli e discriminazioni nell'accesso al lavoro, nello sviluppo delle carriere e nei trattamenti retributivi.

Negli ambiti citati, negli altri indicati nelle Linee Guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesse dal Governo alle Camere il 16 settembre scorso, nonché in quelli che potranno essere individuati dal Parlamento nell'esercizio della sua funzione di indirizzo per l'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery fund,* occorre puntare a un pieno, efficiente e tempestivo impiego delle relative risorse.

L'allocazione dei fondi, che dovrà riflettere le sfide specifiche per il nostro Paese, anche in vista dell'attuazione di riforme strutturali da tempo attese, ed essere allineata alle priorità dell'UE, dipenderà sostanzialmente dalla capacità progettuale e realizzativa.

A tale ultimo riguardo, come evidenziato nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, occorre continuare a migliorare e accelerare le procedure di utilizzo dei fondi europei nei diversi livelli di governo, al fine di allineare i tempi degli impegni e della spesa almeno alla media europea, ciò anche in ragione dei stringenti vincoli temporali previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Proprio questi ultimi sembrerebbero suggerire l'opportunità da un lato, di prevedere efficaci e trasparenti meccanismi nazionali di monitoraggio, sottoposti al controllo parlamentare, dello stato di avanzamento dei progetti che saranno contemplati nel prossimo PNRR, che potrebbero essere assistiti anche dalla previsione dell'attivazione in via automatica di poteri sostitutivi in capo ad un apposito soggetto in caso di mancato rispetto delle scadenze previste – i *target* intermedi (milestones) – da parte degli enti competenti che possa compromettere o ritardare l'assegnazione delle risorse o il conseguimento degli obiettivi fissati.

Dall'altro lato, ferma l'esigenza di allineare le competenze programmatorie e gestionali con chiare responsabilità politiche e amministrative, appare necessario, in coerenza con il regolamento europeo in via di definizione e anche in vista di un efficace esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo parlamentare, che le azioni del PNRR siano inquadrate nell'ambito di efficace *set* di indicatori di risultato ex ante ed ex post, utilizzando a tal fine come parametri di riferimento da una parte gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), dall'altro gli obiettivi e i relativi 169 *target* previsti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che, come è noto, sono ora parte integrante del Semestre europeo.

In conclusione, la XIV Commissione ritiene che si debba essere orgogliosi della più recente evoluzione delle politiche europee e altrettanto fieri dell'operato del Governo per i risultati raggiunti nel difficile negoziato.

Naturalmente, con riferimento al Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, rimangono ancora alcuni nodi da sciogliere, di cui il più complicato è rinvenibile, come evidenziato nel corso dell'audizione del Ministro Amendola, nella condizionalità legata allo Stato di diritto, richiesta a gran voce dal Parlamento europeo e contrastata da alcuni Stati membri.

Analogamente, molti sforzi devono essere ancora compiuti in altri importanti ambiti, a partire dalla definizione di una

nuova politica europea sulla migrazione, in relazione alla quale è stato da ultimo presentato un nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo che dovrebbe superare l'approccio sotteso al cosiddetto Regolamento di Dublino e che la Commissione auspica possa tradursi in atti normativi capaci di riflettere in modo compiuto l'attuazione dei principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri indicati nell'articolo 80 del TFUE.

Parimenti, occorre adoperarsi per completare l'Unione bancaria e del mercato dei capitali nell'ambito della più estesa discussione sul completamento dell'UEM e il miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE, di cui la revisione del Patto di Stabilità e Crescita costituisce l'aspetto prioritario.

Sotto altro profilo, occorre proseguire in modo oculato il processo di allargamento, in particolare sostenendo l'integrazione europea dei Balcani Occidentali, e assicurare al contempo un adeguato supporto, anche finanziario, alle politiche per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, e ciò nel quadro di uno sforzo più ampio per il rilancio del multilateralismo e la riforma delle istituzioni internazionali nella direzione indicata dalla Presidente della Commissione europea nel suo primo discorso sullo « Stato dell'Unione » pronunciato dinanzi al Parlamento europeo.

Infine, nell'ottica della costruzione di una nuova sovranità e autonomia strategica europea, occorre in prospettiva compiere ogni sforzo per potenziare la capacità decisionale dell'UE, oltre che in campo fiscale, nella politica estera e in quella di sicurezza e di difesa comune, e al contempo estendere le sue competenze anche nel settore, sempre più strategico, della sanità, e in questa prospettiva la prossima Conferenza sul futuro dell'Europa potrebbe costituire l'occasione per rilanciare su nuove basi, anche istituzionali, il progetto europeo al fine di affrontare al meglio le sfide attuali e future.

La strada sinora intrapresa è tuttavia quella giusta, e forse l'unica possibile.

Sta a noi ora metterci in cammino verso un mondo più giusto, più resiliente, più sostenibile, avendo come stella polare i valori dell'Unione europea sanciti nei trattati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. S. 1925 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) *(Esame e rinvio)* 395

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 (Parere alla XIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 398

ALLEGATO (Parere approvato) 403

AVVERTENZA 402

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
S. 1925 Governo.
(Parere alla 5ª Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, *Presidente* constatata l'assenza del relatore sul provvedimento, invita il deputato Federico ad assumerne le funzioni.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento rechi un ventaglio assai ampio di misure riconducibili alle materie di competenza esclusiva difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; previdenza sociale; tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere *d), e), o), s)* della Costituzione); alle materie di competenza concorrente tutela della salute; governo del territorio; reti di trasporto e di comunicazione, valorizzazione dei beni culturali, coordinamento della finanza pubblica, alimentazione (articolo 117, terzo comma); alle materie di competenza residuale regionale formazione professionale; trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma).

Segnala che, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 39, comma 1, prevede che il decreto di riparto dell'incremento delle risorse del fondo per l'esercizio degli enti locali sia adottato previa intesa in Conferenza Stato-città; il successivo comma 2 richiede il parere della medesima Conferenza del necessario modello di certificazione della perdita di gettito degli enti locali; l'articolo 40 ri-

chiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per la ripartizione dell'incremento del fondo per il ristoro dell'imposta di soggiorno; l'articolo 41, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 2-*novies* prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle maggiori risorse stanziate per regioni e province autonome; l'articolo 44 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto dell'incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale; l'articolo 49 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto di riparto delle risorse per ponti e viadotti delle province e delle città metropolitane; l'articolo 58, comma 10, prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del contributo per la filiera della ristorazione; l'articolo 78, comma 5, richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a compensare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale per i settori del turismo e dello spettacolo; l'articolo 109, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero TOSAP e COSAP; inoltre, l'articolo 20 prevede il coinvolgimento delle regioni interessate nel procedimento di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario nel settore aereo; l'articolo 29 autorizza le regioni e le province autonome ad adottare misure urgenti in materia di liste d'attesa; l'articolo 32 affida ai comuni ulteriori risorse per l'edilizia scolastica; l'articolo 33, comma 2, autorizza le regioni a rimodulare l'entità delle borse di studio per gli studenti universitari fuori sede; gli articoli 45, 46, 47 e 48 affidano agli enti locali risorse, rispettivamente per la progettazione, per la messa in sicurezza di edifici e territorio, per piccole opere e per le scuole delle province e delle città metropolitane.

Rileva anzitutto che si soffermerà sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione e che presentano profili meritevoli di approfondimento, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.

Richiama, preliminarmente, la documentazione depositata presso la Commissione di merito, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sul provvedimento, dai rappresentanti dell'ANCI e della Conferenza delle regioni e province autonome; ritengo che la documentazione sia meritevole della massima attenzione e, per questo, ha ritenuto opportuno inserire, come in precedenti occasioni, nella proposta di parere una condizione che invita a tenerne conto. Peraltro, sia l'ANCI sia la Conferenza delle regioni rilevano come il provvedimento recepisca indicazioni emerse nei tavoli tecnici recentemente istituiti per far fronte alle minori entrate per gli enti territoriali derivanti dalla pandemia. In particolare, l'ANCI rileva con soddisfazione l'incremento dei fondi a disposizione per il ristoro complessivo delle minori entrate e delle maggiori spese da emergenza (articoli 39 e 41); la sostanziale soluzione del ristoro specifico del mancato gettito da prelievi sul soggiorno turistico (articolo 40); il finanziamento di ulteriori riduzioni per i settori più fortemente colpiti dalla crisi (pubblici esercizi, attività turistiche; articoli 58 e 59); le due organizzazioni insistono però sulla necessità di prevedere ulteriori interventi con riferimento al settore scolastico e dell'infanzia, a quello del trasporto pubblico locale e alle spese delle autonomie territoriali nell'ambito del fondo nazionale di protezione civile.

In particolare, poi, l'articolo 22, comma 2, prevede un decreto del Ministro delle pari opportunità per il riparto dell'istituendo fondo per la formazione personale delle casalinghe; al riguardo, invita a valutare l'opportunità, assumendo rilievo la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa (si

veda in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale) ai fini dell'adozione del decreto.

L'articolo 24, comma 4, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per la definizione delle modalità di accesso alle risorse stanziate per favorire l'ingresso dei giovani nelle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; al riguardo, assumendo rilievo, oltre alla materia di competenza esclusiva dello Stato « tutela dei beni culturali », anche quella di competenza concorrente « valorizzazione dei beni culturali », rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, il parere, ai fini dell'adozione del decreto.

L'articolo 41, nel disporre l'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede, al comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 2-*octies*, lettera *a)*, il parere della Conferenza Stato-regioni sulla determinazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei maggiori incassi delle regioni derivanti dal contrasto all'evasione fiscale; al riguardo segnala che la Conferenza delle regioni ha rilevato l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere sul punto.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 50 richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana; al riguardo, segnala che la Conferenza delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, ha richiesto di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 51 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per il riparto tra gli enti locali delle risorse per la messa in sicurezza di edifici pubblici e strade nonché per il contrasto dell'inquinamento e per l'efficientamento energetico; al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva quale la « tutela dell'ambiente » sia una materia di competenza concorrente quale il « governo del territorio », forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze, e in particolare il parere, ai fini dell'adozione del decreto.

Il comma 2 dell'articolo 53 prevede che la ripartizione delle risorse del fondo per gli enti locali in *deficit* strutturale avvenga con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città; al riguardo, alla luce di quanto rilevato per un'analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016, rileva l'opportunità di prevedere invece l'intesa in sede di Conferenza Stato-città.

Segnala poi che al comma 3 dell'articolo 53 andrebbero meglio specificati i criteri con cui si procederà al riparto delle risorse per gli enti locali in *deficit* strutturale.

Il comma 1 dell'articolo 55 consente la richiesta di anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali, con deliberazione della giunta; rileva al riguardo, la necessità di chiarire quale sia l'ente abilitato a richiedere le anticipazioni per le province, visto che tra i loro organi non sono più contemplate le giunte.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 90 prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il trasporto pubblico non di linea; rileva, al riguardo, l'opportunità, assumendo rilievo una materia di competenza residuale regionale come il trasporto pubblico locale, di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e in particolare l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto.

Il comma 18 dell'articolo 95 prevede infine la nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova; al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva statale quale la tutela dell'ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il governo del territorio, di prevedere per la nomina il parere della regione Veneto.

Considerato il fatto che il Senato sta ancora completando l'esame chiede un

approfondimento per l'istruttoria e di rinviare pertanto l'espressione del parere a una prossima seduta.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) in considerazione del grande coinvolgimento delle autonomie territoriali chiede un rinvio per l'espressione del parere in modo da poter approfondire gli argomenti illustrati dal relatore e auspica che anche nel passaggio alla Camera la Commissione possa disporre di un tempo congruo per l'esame di questo provvedimento in considerazione del fatto che si tratta di uno dei decreti che più necessita di un raccordo con i territori.

Davide GARIGLIO (PD) *Presidente* suggerisce di non differire troppo l'espressione del parere in considerazione del rischio che il passaggio alla Camera possa essere blindato da un voto di fiducia e pertanto la Camera potrebbe trovarsi impossibilitata ad arrecare alcuna modifica. Rileva come nella relazione illustrata dal relatore siano tenute in grande considerazione sia le osservazioni dei comuni e sia le osservazioni dell'ANCI e ritiene dunque che una settimana di rinvio sia un tempo opportuno. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda come esso, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consti di diciannove articoli. La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, riguarda la coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, la commercializzazione, la qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

Il settore florovivaistico, ai sensi del comma 2, comprende la produzione di prodotti vegetali, e di materiale di propagazione sia ornamentale e che non ornamentale.

Sono, quindi, individuati cinque macrocomparti produttivi: floricoltura; produzione di organi di propagazione gamica; vivaismo ornamentale; vivaismo frutticolo; vivaismo non ornamentale.

Ai sensi del comma 4, esso comprende attività di tipo agricolo e attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare: i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati e impiantistica; i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).

Nell'ambito degli intermediari sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde.

L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del lavoro, venga istituito un Programma per l'istituzione di percorsi didattici di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali e sull'importanza del verde nel contesto urbano o rurale.

Attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabiliti i requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, tenendo conto del pre-

gresso svolgimento di un'attività lavorativa nel campo o del possesso di una qualifica professionale.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale siano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico di stinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate.

Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

Si prevede, inoltre, che la detrazione del 36 per cento per gli interventi di sistemazione a verde si applichi fino ad un ammontare complessivo di cinquecento euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno.

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica, specificando in particolare, al comma 1 che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione, nella manipolazione e nella commercializzazione del vegetale e può essere svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP).

L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali o zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale. Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente – e sembrano in tal senso vincolare le scelte regionali – le aree agricole coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni.

Il comma 4 prevede che una volta costituiti i distretti, occorrerà adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali. Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.

Il comma 2 consente di svolgere nelle aree destinate alle attività florovivaistiche interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

Ai sensi del comma 3, nei distretti possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici.

Il comma 2 disciplina la composizione del tavolo (prevedendo la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, Ismea, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università competenti e la Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici. L'Osservatorio è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

Il comma 12 specifica che il Tavolo svolge un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e, in particolare, è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

L'articolo 7 modifica la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico. Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) e individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo; formazione professionale; valorizzazione e qualificazione delle produzioni; ricerca e sperimentazione; innovazione tecnologica; certificazione di processo e di prodotto; comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.

L'articolo 10 reca disposizioni per il settore distributivo florovivaistico, le quali hanno natura sostanzialmente equivalente a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 3.

Segnala al riguardo, l'opportunità di espungere dal testo l'articolo in esame, o comunque di evitare sovrapposizioni tra il medesimo articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 3.

L'articolo 11 prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è inoltre chiamato a promuovere i marchi nazionali e favorisce la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica.

L'articolo 12 è dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevedendo in particolare, al comma 1, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un « Piano di comunicazione e promozione » che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, che assumono la qualifica di aziende agricole nel caso in cui rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Esse operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio.

Ai sensi del comma 2, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo al riguardo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sia adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione.

L'articolo 16 prevede che il Ministero delle politiche agricole incentivi la costi-

tuzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

Ai sensi dell'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.

L'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 19 reca la copertura finanziaria.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali la tutela della concorrenza (lettera *e)*), l'organizzazione amministrativa (lettera *g)*), l'ordinamento civile e penale (lettera *l)*), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lettera *q)*), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera *s)*).

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

In questo quadro, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 prevedono l'« intesa forte » in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 rispettivamente per la definizione dei requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; si ricorda che il citato articolo 8, comma 6, della legge n. 131 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4);

il comma 5 dell'articolo 4 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche;

al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, trattandosi di un intervento in materia di competenza residuale, l'intesa in luogo del parere; in proposito ricorda che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale;

il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;

il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) nel sottolineare come la questione del settore florovivaistico sia di fondamentale importanza poiché tale comparto ha subìto una crisi senza precedenti a causa del COVID, chiede di rinviare l'espressione del parere al fine di poter approfondire meglio i contenuti del provvedimento.

Flavio GASTALDI (LEGA) rileva come il provvedimento sia frutto di un approfondimento molto accurato in sede di Commissione agricoltura durato quasi due anni ed è il risultato di un'intesa tra tutti i gruppi.

Davide GARIGLIO (PD) *presidente* comunica che la Commissione Agricoltura concluderà l'esame del provvedimento della giornata odierna. Ricorda poi che la Commissione potrà comunque esprimersi nuovamente sul provvedimento nel corso dell'esame del Senato.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Nuovo testo della proposta di legge C. 1824. Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;

segnalato come l'articolo 10 rechi disposizioni per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti al comma 1 dell'articolo 3;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;

richiamato altresì come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti; riferendosi, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali la tutela della concorrenza (lettera *e)*), l'organizzazione amministrativa (lettera *g)*), l'ordinamento civile e penale (lettera *l)*), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lettera *q)*), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera *s)*);

considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento preveda comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare per quanto riguarda: il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10, che prevedono l'« intesa forte » in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003; il comma 1 dell'articolo 9 e il comma 2 dell'articolo 13, che prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

rilevato come il comma 5 dell'articolo 4 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle

attività florovivaistiche, sebbene si tratti di un intervento su materia di competenza residuale regionale, caso nel quale la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) è orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza in luogo del semplice parere;

b) con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo la disposizione, ovvero di evitare sovrapposizioni con il comma 1 dell'articolo 3.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 405

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:

Audizione del direttore della Rai per il sociale 405

Sulla pubblicazione dei quesiti 406

ALLEGATO: Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 254/1245 al n. 270/1380) 407

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 406

Mercoledì 23 settembre 2020. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene il direttore della Rai per il sociale, dottor Giovanni Parapini, accompagnato dal direttore e dal vice direttore delle relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi e dottor Lorenzo Ottolenghi.

La seduta comincia alle 19.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà trasmessa anche la diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori e ad iniziative assunte dalla Commissione.

La Commissione prende atto.

Audizione del direttore della Rai per il sociale.

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il direttore RAI per il sociale, dottor Giovanni Parapini, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

L'audizione del dottor Parapini è stata richiesta dalle forze politiche in occasione

di diversi Uffici di Presidenza, nell'ottica di acquisire ogni elemento informativo utile circa i temi dell'inclusione e della promozione della coesione sociale, della formazione, soprattutto delle fasce più giovani, e della speciale attenzione verso le disabilità. Si tratta di temi che richiedono un particolare impegno da parte del Servizio pubblico, soprattutto in questo momento storico.

Il dottor PARAPINI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti il PRESIDENTE, il senatore AIROLA (M5S), il deputato MOLLICONE (FDI), i senatori GASPARRI (FIBP-UDC) e FEDELI (PD) il deputato TIRAMANI (Lega), le senatrici GARNERO SANTANCHÈ (FdI), RICCIARDI (M5S) e L'ABBATE (M5S) il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), i deputati FORNARO (LEU),ANZALDI (IV) e Carla CANTONE (PD).

Il dottor PARAPINI svolge un intervento di replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Parapini e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 254/1245 al n. 270/1380, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 21.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.15 alle 21.25.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 254/1245 AL N. 270/1380)

FARAONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* – Premesso che:

Domenico (« Mimmo ») Lucano, già sindaco di Riace per ben tre mandati, è una delle personalità politiche di maggior rilievo degli ultimi anni, il cui nome è conosciuto in tutto il mondo in virtù del modello di accoglienza che ha istituito nella cittadina calabrese;

il « modello Riace », infatti, si è distinto come un eccellente esempio di virtuosa integrazione sociale avvenuta in favore degli immigrati: a partire dal 2004, più di 6 mila richiedenti asilo provenienti da oltre venti diverse nazioni hanno trovato a Riace un terreno fertile per poter essere inseriti, con successo, nel contesto economico-sociale del luogo;

sulla base del sistema degli Sprar e dei progetti portati avanti dai volontari e dai mediatori culturali, Riace ha accolto e dato la possibilità di lavorare a rifugiati e immigrati, divenendo modello di inclusione sociale replicato in altre realtà italiane;

a partire dal 2017, tuttavia, il sindaco Lucano è stato al centro di indagini della magistratura volte ad accertare la conformità del sistema di accoglienza istituito a Riace rispetto a varie ipotesi di reato, quali la truffa aggravata e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

per questi motivi, durante gli anni successivi, il sindaco è stato destinatario di numerose e ulteriori accuse che hanno inevitabilmente compromesso la corretta prosecuzione del sistema di accoglienza, ed in particolare, il 2 ottobre 2018, lo stesso Lucano è stato messo agli arresti domiciliari – pena revocata nei giorni immediatamente successivi;

gli eventi giudiziari sopra descritti hanno ostacolato la messa in onda della miniserie prodotta negli scorsi anni dalla Rai-Radiotelevisione italiana ed intitolata « Tutto il mondo è paese », con protagonista l'attore Beppe Fiorello, basata proprio sulla figura di Mimmo Lucano e sul racconto del « modello Riace »;

da quel momento, dunque, in varie occasioni abbiamo assistito alla ripetuta cancellazione della miniserie dai palinsesti televisivi, e risale, da ultimo, al 9 luglio 2019 l'annuncio da parte dell'Amministratore delegato in indirizzo in merito alla decisione circa la mancata messa in onda della *fiction*,

considerato che:

le indagini avviate hanno progressivamente fatto emergere l'inconsistenza delle accuse sollevate contro Mimmo Lucano e, da ultimo, lo scorso mese il Consiglio di Stato ha sconfessato la chiusura dei progetti Sprar di Riace da parte del Viminale, voluta dall'allora Ministro dell'interno Salvini, definendo il « modello Riace » un esempio « encomiabile » negli intenti e negli esiti di integrazione sociale, al quale devono essere riconosciuti « innegabili meriti »;

nel 2019, l'Accademia dei Lincei ha riconosciuto il premio Feltrinelli, del valore di 250 mila euro, per « un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario » a favore delle associazioni impegnate nel sistema di accoglienza diffuso di Riace;

la vicenda che ha interessato Mimmo Lucano è stata seguita dai media di tutto il mondo, e rappresenta uno dei casi più eclatanti di modello perfettamente funzionante di integrazione sociale, tuttavia compromesso anche a causa delle forti pressioni politiche volte a minarne le fondamenta,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti degli interrogati in merito alle vicende espresse in premessa;

quali iniziative urgenti intendano intraprendere al fine di disporre la repentina messa in onda della miniserie « Tutto il mondo è paese ». (254/1245)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

In via preliminare si ritiene opportuno ricordare che il progetto « Tutto il mondo è paese » nasce nel 2016 ed è una fiction liberamente ispirata al modello di integrazione dei migranti nel comune di Riace, attività che ha acceso i riflettori sul sindaco del paese Mimmo Lucano. L'opera filmica è stata prodotta dalla società di produzione indipendente Picomedia s.r.l. e la Rai ne ha preacquisito taluni diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica con contratto del 25 luglio 2017, ben prima dunque delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco Lucano, destinatario di un avviso di garanzia nell'ottobre del 2017 e rinviato a giudizio nell'aprile 2019.

In tale quadro, viste le ipotesi di reato in cui è stato coinvolto il sindaco di Riace, la Rai aveva deciso di sospendere temporaneamente la messa in onda del prodotto, in attesa dell'esito conclusivo dell'iter giudiziario.

Ora che la vicenda legale si è conclusa con il pronunciamento del Consiglio di Stato in favore di Mimmo Lucano, la Rai valuterà una futura collocazione in palinsesto del prodotto, anche tenendo conto della controprogrammazione della concorrenza e ferme restando l'autonomia editoriale delle singole reti e valutazioni complessive di opportunità che consentano lo sfruttamento della fiction al massimo del suo potenziale.

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Lo scorso 8 luglio il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo a firma di Alessandro Robecchi dove viene fatta allusione all'utilizzo della violenza nei confronti di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia;

da citazione diretta dell'articolo: « Tre indizi fanno una prova, dieci indizi fanno una certezza e dopo cento indizi dovrebbero intervenire i partigiani del Cln con lo schioppo (...) Fa bene Gad Lerner (su questo giornale) a chiedere alla sora Meloni di dissociarsi una volta per tutte dalla retorica fascista dei suoi eletti e dei suoi militanti, ma dubito che succederà: quella retorica, un po' grottesca e molto ignorante, risibile e feroce, è l'acqua in cui nuota Fratelli d'Italia, gli slogan fascisti e i vestiti da gerarchi sono il plancton di cui si nutre, e non si è mai visto un pesce svuotarsi l'acquario da solo. Bisognerebbe aiutarlo come l'altra volta, settantacinque anni fa »;

il governo, tramite il viceministro Antonio Misiani, e le principali forze politiche, anche di maggioranza, hanno espresso solidarietà a Giorgia Meloni e FdI;

l'Ordine dei giornalisti non ha espresso nessuna forma di condanna dei contenuti dell'articolo, quando sarebbe stato necessario sanzionare l'autore e il direttore della testata;

i principali telegiornali Rai, tranne il Tg2, non hanno dato spazio alla notizia e al dibattito;

si chiede alla Società se non ritenga di dover dare spazio congruo a questo

rilevante fatto, in riparazione di questa grave mancanza per la funzione pubblica del servizio radiotelevisivo. (255/1247)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalle strutture competenti.*

In linea generale occorre ricordare che i direttori delle testate giornalistiche hanno piena autonomia editoriale nella costruzione delle scalette dei notiziari così come previsto dal contratto di lavoro giornalistico. È preciso compito, e responsabilità, di ogni direttore selezionare le notizie e impaginarle come viene ritenuto più opportuno. La ricchezza dei telegiornali Rai sta proprio nella differente impaginazione che deriva dalle diverse sensibilità dei singoli direttori.

In particolare, occorre rilevare che l'8 luglio è stata una giornata densa dal punto di vista della costruzione della sezione « politica » dei tg: in primo piano c'era infatti la questione del ponte Morandi e della decisione della Ministra dei trasporti di affidarne la gestione temporanea ad Aspi, con il conseguente dibattito sulla revoca della concessione ai Benetton. Altra notizia politica che ha trovato ampio spazio nei giornali è stato il viaggio del premier Conte a Madrid con l'obiettivo di intensificare i rapporti con la Spagna in un'ottica di gestione della trattativa europea sul recovery fund.

Tutto ciò premesso, la questione relativa alle deprecabili offese subite dall'onorevole Giorgia Meloni – offese oggetto di condanna da parte di esponenti di ogni parte politica – è stata comunque trattata dal nel Tg2 in una delle sue edizioni principali, a conferma della completezza complessiva e della varietà dell'informazione del servizio pubblico.

GASPARRI, SCHIFANI. – *Al Presidente della RAI e all'Amministratore delegato.* – Premesso che:

Claudia Mazzola, dirigente Rai e capoufficio stampa dell'azienda, su nomina del sindaco di Roma Virginia Raggi, andrà a presiedere la Fondazione Musica per Roma;

la Fondazione che gestisce l'Auditorium Parco della musica, come si legge sul sito web, « si propone come centro di iniziativa polivalente dove ha trovato « casa » l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Una struttura che proprio per questa intensa e varia attività è stata definita da Renzo Piano una vera 'fabbrica di cultura »;

la dott.ssa Mazzola segue a pochi mesi di distanza Maria Pia Ammirati, direttrice delle Teche Rai nonché Responsabile Content della Direzione Digital, nominata dal Ministro Franceschini Presidente della Fondazione Istituto Luce Cinecittà, la cui opera fa di Cinecittà (come si legge sul suo sito web) « un polo unico e internazionale in grado di unire tutta la filiera del cinema e dell'audiovisivo: dalla produzione alla promozione, alla formazione, alla scoperta per tutti del mondo dello spettacolo. »;

occorre ricordare che i capitoli 8.2.9 e 8.2.10 del Piano anticorruzione adottato dalla Rai per il triennio 2018-2020, sono espressamente dedicati a nomine e conflitti di interesse e, tra l'altro recitano: « Obiettivi: minimizzare il rischio che un interesse secondario interferisca, ovvero possa tendenzialmente interferire (o appare avere la potenzialità di interferire), con la capacità del dipendente o collaboratore di agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che sintetizzano l'interesse primario da realizzare. »;

ci si domanda cosa accadrà quando la dr.ssa Mazzola in qualità di Presidente della Fondazione Musica per Roma, manderà comunicati stampa al capoufficio stampa Rai Claudia Mazzola per caldeggiare eventi da seguire e come risponderà il capo ufficio stampa Rai alle sollecitazioni della Presidente della fondazione Musica per Roma;

stesso discorso vale anche per la dr.ssa Ammirati che, addirittura, va a

presiedere una fondazione operativamente in conflitto con diverse aree di azione industriale e produttiva della Rai,

per sapere:

se non sia il caso che le due valenti dirigenti si dimettessero dal loro incarico di servizio pubblico per evitare conflitti di interesse rischiosi per la Rai, come peraltro indicato dal piano anticorruzione Rai 2018-2020;

se siano previsti per questi incarichi, che si immagina vengano svolti senza compensi, rimborsi spese, diarie, uffici, servizi, diarie, benefits di qualsivoglia natura;

se la Rai possa essere condizionata nelle sue scelte produttive ed editoriali da questo inopportuno e palese intreccio di interessi. (256/1251)

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai*.

Da fonti di stampa si apprende che la dott.ssa Claudia Mazzola, al momento capo ufficio stampa della Rai, è stata nominata nuovo presidente della Fondazione « Musica per Roma », che gestisce 1'Auditorium Parco della Musica di Roma. Visto il ruolo rilevante rivestito dalla dott.ssa Mazzola presso la Società concessionaria, e visti gli inevitabili collegamenti che potranno esserci in futuro tra la Rai, quale organo di stampa, e la Fondazione « Musica per Roma », il mantenimento dell'incarico in Rai appare discutibile.

Considerato che il Codice etico RAI prevede che « in ogni caso, i dipendenti e di collaboratori della società devono evitare tutte le situazioni e le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi aziendali o che possano interferire con la loro capacità di assumere in modo imparziale decisioni nel miglior interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme di legge e del codice etico stesso » (punto 3.1), e « nel caso in cui si manifesti anche solo il sospetto di un conflitto di interessi il dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore e/o al Direttore Generale, che ne valuterà, caso per caso, l'effettiva presenza » (punto 7.7).

Alla Società concessionaria si chiede di sapere se la dott.ssa Claudia Mazzola si trovi o meno in una posizione di conflitto d'interesse alla luce della nuova designazione quale presidente della Fondazione « Musica per Roma » e, se sì, se non ritenga opportuno attivarsi affinché tale conflitto sia risolto, secondo i mezzi attribuiti alla stessa Società dal Codice etico e dal Piano anti-corruzione 2018-2020.

(258/1253)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni in oggetto, occorre preliminarmente precisare quanto segue:*

in materia di conflitto di interesse sugli incarichi affidati ai suoi dipendenti Rai ha sempre avuto grandissima attenzione affinché l'interesse aziendale venisse sempre tutelato come bene primario e affinché fossero sempre evitate situazioni a rischio. E questa posizione del servizio pubblico è chiaramente rappresentata nelle disposizioni del Codice etico e nel piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché nella normativa vigente in materia di incompatibilità e divieti nel settore giornalistico.

Nel caso specifico, la dott.ssa Claudia Mazzola – dal 7 gennaio 2019 Responsabile Media Office Rai – in due successive comunicazioni del 15 aprile e del 21 maggio scorsi ha informato l'Azienda della possibilità di ricevere la nomina a presidente della Fondazione « Musica per Roma », i cui vertici sono scaduti nell'autunno scorso. La Rai, seguendo la procedura prevista per questi casi, ha aperto una istruttoria e, in stretta accordo con le direttive ANAC in materia, considerato l'interesse dell'Azienda, il 9 giugno scorso ha comunicato all'interessata il suo benestare alla nomina dopo aver acquisito il parere positivo del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Percorso analogo è stato seguito per la dott.ssa Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Teche, che il 28 febbraio scorso è stata nominata presidente dell'Istituto Luce-Cinecittà. Anche per la dott.ssa Ammirati si è giunti al via libera – dopo attenta analisi dei potenziali conflitti – con il parere favorevole del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Ad entrambe le dipendenti, è stata naturalmente ricordata l'opportunità di evitare conflitti di interesse ai danni del servizio pubblico evitando di partecipare all'adozione di atti che possano sovrapporsi in modo non sinergico, virtuoso e trasparente alle attività della Rai.

In ultima analisi, è opportuno evidenziare come il fatto che istituzioni importanti abbiano deciso di cooptare nei loro Consigli di amministrazione dipendenti Rai non faccia che confermare l'eccellente qualità dei professionisti che lavorano per il servizio pubblico. L'incarico affidato alle dipendenti Rai costituisce un oggettivo arricchimento per l'Azienda, e consentirà di accrescerne il ruolo nel contesto e nella rete degli operatori culturali del paese.

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai*

Da fonti di stampa si apprende che la Rai avrebbe speso circa 25.000 euro per acquistare i diritti per la trasmissione del film-documentario « Sea Watch 3 », realizzato dai giornalisti e registi tedeschi Jonas Schreijdag e Nadia Kailouli. Tale documentario racconta come Carola Rackete, comandante della nave « Sea Watch 3 » di proprietà dell'omonima organizzazione non governativa, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2019, abbia deciso di forzare il blocco della Guardia di Finanza e di attraccare a Lampedusa, consentendo lo sbarco di 53 migranti. Stando alle medesime fonti di stampa, il documentario dovrebbe essere trasmesso prossimamente su Rai 3, in prima serata, facendolo seguire da un dibattito con ospiti di diversa collocazione politica.

Alla Società concessionaria si chiede di sapere:

di fornire maggiori dettagli rispetto alla scelta di acquistare il documentario citato in premessa, con particolare riguardo per i costi sostenuti;

se, quando e con quali modalità sarà trasmesso il documentario;

se non ritenga sconveniente la scelta di spendere 25.000 euro per l'acquisto dei diritti di una trasmissione di un documentario politicamente connotato, riferito ad una vicenda delicata dal punto di vista politico e mediatico. (257/1252)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto, occorre preliminarmente precisare quanto segue:*

Il documentario sullo sbarco della Sea Watch 3 del 29 giugno 2019 è stato girato da due giornalisti della Norddeutsche Rundfunk, l'emittente radiotelevisiva pubblica locale dei Länder tedeschi del nord (Amburgo, Bassa Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Schleswig-Holstein) che è affiliata alla più nota televisione pubblica Ard. Si tratta di un documentario girato in presa diretta e per questo può essere considerato, a tutti gli effetti, un documento/testimonianza di quanto accaduto sull'imbarcazione nei concitati momenti in cui la comandante Rackete decise di forzare il blocco della Guardia di Finanza e di attraccare a Lampedusa per far sbarcare i migranti a bordo.

A quanto risulta, le telecamere della Norddeutsche Rundfunk erano le uniche a bordo della Sea Watch 3 ed è per questo che si è ritenuto a febbraio scorso di acquisire i diritti per la trasmissione del documentario. Il costo dell'operazione è stato di 21.000 euro più Iva per circa 55 minuti di filmato, dunque una cifra assolutamente in linea, se non addirittura inferiore, con quelle di prodotti analoghi.

Il documentario, acquisito da Rai3, è al momento previsto in programma nell'ambito di una serata evento il 3 ottobre in occasione della Giornata mondiale della

memoria e dell'accoglienza, giornata istituita per commemorare le vittime del naufragio del 2013 al largo delle coste di Lampedusa in cui persero la vita 368 migranti. La trasmissione del documentario sarà seguita da un dibattito in studio con esperti e ospiti.

TIRAMANI, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Da fonti di stampa si apprende che l'Ufficio del personale RAI, su indicazione del direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, abbia disposto le ferie forzate per la giornalista Maria Rosaria Gianni, da anni in servizio quale caporedattrice del settore cultura del Tg1. La stessa Gianni, invero, andrà in pensione tra circa un anno, ma – a parere degli interroganti – la scelta compiuta dal direttore del Tg1 appare incomprensibile dacché priva il settore cultura del Tg1 di un suo punto di riferimento, e appare inopinatamente lesiva dell'immagine della dottoressa Gianni, che gode storicamente della stima del mondo giornalistico, televisivo e culturale.

A ciò si aggiunge il fatto che subito dopo la collocazione arbitraria in ferie della dottoressa Gianni, al vicedirettore del Tg1, dottoressa Costanza Crescimbeni, è stato conferito l'incarico di caporedattrice ad interim del settore cultura, ed è stato immediatamente attivato un job posting per sostituire la dottoressa Gianni, la quale risulta ora a disposizione del Direttore Carboni.

In analoghe situazioni, altri stimati giornalisti (ad esempio Gigi Marzullo o Vincenzo Mollica) sono stati trattenuti in Azienda oltre il loro collocamento pensionistico e pur in possesso di un monte ferie ben superiore a quello della stessa Gianni.

Alla luce di quanto esposto, alla Società concessionaria si chiedono maggiori ragguagli in ordine alla scelta di disporre le ferie forzate per la per la giornalista Maria Rosaria Gianni. (259/1257)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione.*

In premessa occorre sottolineare che, in base alle vigenti disposizioni normative ed in particolare in base agli accordi integrativi tra Rai e Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai), il periodo di ferie spettante al lavoratore deve essere fruito e non può essere sostituito da trattamento economico. La prassi aziendale prevede quindi che i lavoratori pianifichino le proprie ferie fruendo di quelle spettanti nell'anno e smaltendo una percentuale fissata delle eventuali ferie arretrate.

Si osservi inoltre che – fatte salve limitate e motivate eccezioni disposte dal vertice aziendale in relazione alla particolarità e all'infungibilità della prestazione resa – nel caso in cui il giornalista sia in prossimità del pensionamento e abbia accumulato un monte ferie arretrate tale da non consentirne il graduale smaltimento, l'azienda provvede a mettere il dipendente in ferie d'ufficio continuativamente fino alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, poiché non è previsto né il pagamento delle ferie non godute, né la possibilità di rinunciare alle stesse.

Tutto ciò premesso, occorre rilevare che la situazione della dottoressa Gianni rientra nella casistica appena descritta: essendo previsto il suo pensionamento nella primavera del prossimo anno e avendo la giornalista un consistente monte ferie arretrato, come da prassi le è stata comunicata in data 26.2.2020 la necessità dello smaltimento ferie obbligatorio e continuativo, che la Testata di inquadramento ha fatto partire dal 29.6.2020.

Al fine di garantire funzionalità e continuità alla redazione Cultura del tg1, di cui la dottoressa Gianni era responsabile, il ruolo – come previsto dal contratto di lavoro giornalistico – è stato affidato dal Direttore di testata al Vicedirettore Costanza Crescimbeni che Io ricopre ad interim.

Infine, si precisa che al momento l'azienda conta una decina di giornalisti prossimi al traguardo della pensione che stanno

pertanto smaltendo il monte ferie accumulato in maniera continuativa, e che nel corso dell'anno altrettanti seguiranno il medesimo percorso.

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

il 2 agosto del 2020 ricorreranno i quarant'anni dei fatti di Danzica che con l'azione di Solidarnosc e il supporto dell'allora Papà Karol Wojtyla avviarono una stagione di libertà che dalla Polonia si estese a tutto l'est europeo, abbattendo le dittature comuniste;

la vicenda di Solidarnosc è stata centrale nella storia recente europea e il supporto di Papa Giovanni Paolo II fu decisivo,

per sapere

in quali modi la RAI intenda celebrare questa storica ricorrenza per l'Europa e per il mondo;

quali iniziative le varie testate e le reti stiano per assumere e in quale collocazione oraria saranno eventualmente collocate per dare il giusto rilievo a un evento della nostra storia recente che merita di essere ricordato, sottolineando in particolare la centralità della figura di Karol Wojtyla, che diede un contributo fondamentale in termini morali ma anche in termini politici e religiosi ad una stagione di libertà per l'Europa intera, che partì proprio nell'agosto del 1980 da Danzica con l'azione di Solidarnosc, e di personaggi come Lech Walesa che poi assunse per alcuni anni la guida della Polonia.

(260/1284)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto, si riportano di seguito le iniziative specifiche ad oggi previste per celebrare il 40º anniversario degli eventi legati a Solidarnoge e dei protagonisti principali di quegli anni.*

Rai 2

Sabato 8 agosto

Tg2 Dossier – Solidarnosc 80 (ore 22:45)

Tg2 Dossier dedicato ai 40 anni dallo sciopero di Danzica nell'agosto 1980, dove è iniziata la caduta del comunismo nell'intera Europa orientale. Con una intervista esclusiva a Lech Walesa, leader del sindacato Solidarnosc e un reportage tra Cracovia, Danzica e Varsavia.

Rai 3

TGR

Friuli Venezia Giulia (redazione italiana)

La redazione di Trieste preparerà un servizio sull'anniversario dei fatti di Danzica per la rubrica televisiva EstOvest (in onda la domenica su Rai 3 dalle 11:10) che sarà trasmesso alla ripresa della programmazione autunnale (a partire da domenica 20 settembre)

Rai Cultura

Rai Cultura conferma l'attenzione alla storia polacca negli anni immediatamente precedenti la caduta del muro di Berlino e a protagonisti di quel periodo come Lech Walesa e naturalmente papa Giovanni Paolo II.

In particolare, si segnala di seguito l'offerta prevista il 14 agosto (anniversario dello sciopero nei cantieri di Danzica) e il 17 settembre (anniversario della nascita del sindacato polacco Solidarnosc). La programmazione nelle due giornate si soffermerà naturalmente sulle figure storiche centrali di Lech Walesa e di Giovanni Paolo II.

Rai 3

Venerdì 14 agosto

Passato e presente – SOLIDARNOSC (con il Prof. Adriano Roccucci) (ore 13.15 e in replica su Rai Storia alle 20.30 e alle 23:50 e alle 8:30 e alle 14.00 del 15 agosto) Paolo Mieli ripercorre insieme allo storico Adriano Roccucci lo sviluppo di questa avventura: dall'elezione – nel 1978 – del Papa polacco Karol Wojtyla, agli scioperi ai cantieri Lenin di Danzica, dalla reazione del

regime con l'imposizione della legge marziale e l'omicidio di Popieluszko sino alle elezioni del 1989, le prime semilibere in un Paese d'oltre cortina.

Rai Storia

Il giorno e la storia (ore 00.00 e in replica alle ore 5:30, 08:30, 11:30, 14:00 e alle 20:10)

14 agosto 1980 – Lech Walesa guida il primo grande sciopero di massa nei cantieri navali di Danzica in Polonia. L'agitazione si estende rapidamente a tutto il resto del paese. Walesa invita i lavoratori a non abbandonare i cantieri, ma a organizzarsi in un grande comitato di sciopero interaziendale. In settembre il governo comunista firma un accordo con Walesa con cui riconosce all'organizzazione di Walesa il diritto alla libertà di associazione. Nasce « Solidarnoge, l'associazione sindacale indipendente e autogestita e Walesa viene nominato suo presidente. Conserverà tale carica fino al dicembre del 1981.

All'almanacco seguirà un approfondimento del Tg1 di quei giorni dalla Polonia.

Rai 3

Giovedì 17 settembre

Passato e presente – POLONIA 1989 LA VITTORIA DI WALESA (con la prof.ssa Krystyna Jaworska) (ore 13.15 e in replica su Rai Storia alle 20.30 e alle 23:50 e alle 8:30 e alle 14.00 del 18 settembre).

Il 18 giugno 1989, la lista di Solidarnosc vince le prime elezioni semi-libere in Polonia dall'avvento del comunismo. È il primo risultato tangibile di una lunga battaglia in nome della democrazia compiuta da Lech Watqsa e dal suo sindacato libero.

Poco più di un anno dopo Watqsa è eletto presidente della repubblica, consacrazione del ruolo determinante svolto assieme a papa Giovanni Paolo II nella trasformazione democratica del regime. Per la Polonia è l'inizio di un cammino che la porterà ad entrare nella NATO e nell'Unione Europea; una lunga storia che illustrerà nel corso della puntata la professoressa Krystyna Jaworska.

Rai Storia

Il giorno e la storia (ore 00.30 e in replica alle ore 08:30, 14:00 e alle 20:00)

17 settembre 1980 – Nel giorno del 40º anniversario Il giorno e la storia ricorderà la nascita del sindacato polacco Solidarnosc

Per quanto riguarda i Telegiornali, i Direttori sono stati interpellati sull'oggetto dell'interrogazione ed è probabile che – nella piena autonomia garantita dal contratto giornalistico e compatibilmente con gli eventi dei giorni in questione – possano prevedere dei servizi da inserire nelle edizioni delle loro testate.

Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

il 28 luglio si è svolta al Senato una conferenza stampa della federazione degli esuli e di altre associazioni del mondo Istriano, Giuliano e Dalmata con delle richieste rivolte alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio;

sono intervenute numerose testate televisive pubbliche e private, agenzie e rappresentanti della stampa;

il Giornale Radio Rai è stato assente,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri con cui il Giornale Radio Rai segue gli eventi e se esistano liste di eventi graditi e di eventi e persone sgradite alla direzione del Giornale Radio Rai. (261/1292)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto, si fa presente in via preliminare quanto segue:*

La Rai svolge il proprio ruolo nell'informazione attendendosi ai principi di verità, tempestività, completezza e pluralismo. Non possono dunque esistere liste di eventi o persone sgradite in alcuna testata dell'Azienda di Servizio Pubblico.

Quanto all'evento segnalato dall'interrogante, nel ricordare che è prerogativa esclusiva del singolo direttore di testata la decisione di coprire o non coprire un evento, si precisa che:

A partire dall'edizione delle 13 del Gr1 del 28 luglio, così come in altre successive edizioni del GRR, è stata data ampia notizia delle richieste della federazione degli esuli e di altre associazioni del mondo Istriano, Giuliano e Dalmata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio. In particolare, è stato sottolineato « Che l'atto simbolico della storica stretta di mano tra il Presidente Mattarella e l'omologo sloveno Bahor non resti un gesto isolato ma sia l'impegno per un percorso condiviso »;

Nella medesima occasione è stata inoltre evidenziata la partecipazione all'evento del Senatore Gasparri, in quanto uno dei promotori, dando anche conto della sua richiesta al premier Conte di ricevere le associazioni in oggetto.

In conclusione, si ritiene che l'assenza di un giornalista del Giornale Radio – peraltro imputabile al fatto che la giornata politica fosse particolarmente ricca di eventi – non abbia nuociuto alla completezza dell'informazione fornita dalla testata radiofonica del Servizio Pubblico.

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai.* – Premesso che:

Durante il Tg2 delle 18.15 del 30 luglio, in un collegamento con il Senato, è stato dato conto della votazione sulla richiesta di autorizzazione a procedere per il processo a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Nel corso del collegamento, la caporedattrice Maria Antonietta Spadorcia ha dichiarato che la votazione appena conclusa aveva decretato lo stop al processo per il leader della Lega. In realtà gli effetti della votazione erano stati esattamente contrari, con il via libera al processo deciso a maggioranza dall'Aula del Senato.

Dopo questo palese errore, nessuna correzione immediata è stata fatta né dalla conduttrice in studio, al momento di riprendere la linea dal Senato, né subito dopo. Sono passati ben 13 minuti di tg e svariati servizi, prima che la conduttrice tornasse sull'argomento e proponesse non una totale smentita della notizia falsa, ma solo una « parziale correzione » di quanto detto, sebbene la notizia data dal Senato non fosse stata « parzialmente » scorretta ma totalmente sbagliata. Nell'occasione, peraltro, la conduttrice non ha rivolto nessuna scusa ai telespettatori, ai quali era stata data una notizia completamente falsata.

Si chiede di sapere

Alla luce del grave episodio che ha visto il Tg2 dare ai telespettatori un'informazione totalmente sbagliata e contraria alla realtà in merito alla votazione in Senato su Salvini, quanti fossero i giornalisti che vigilavano sulla messa in onda dell'edizione delle 18.15, oltre alla giornalista inviata in Senato e alla conduttrice, tra direttore, vice direttore, capi redattori e vice capiredattori, capi servizio e vice capiservizio, responsabili dell'edizione, redazione politica.

Se l'azienda non ritenga doveroso prendere provvedimenti, visto che non si tratta della prima volta che il Tg2 propone una palese fake news ai telespettatori. Si pensi, solo per citare un caso, all'intervista a Matteo Salvini dopo le elezioni Europee di maggio 2019, quando la stessa giornalista dell'episodio odierno disse che il risultato della Lega non aveva precedenti, sebbene solo 5 anni prima il Pd di Matteo Renzi avesse fatto meglio ottenendo il record del 40,8 per cento. (262/1297)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla Testata del Tg 2.*

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che il Tg2, come dichiarato dal direttore Gennaro Sangiuliano, ha ammesso l'errore in merito alla notizia della non autorizzazione a procedere nei con-

fronti del senatore Salvini per la vicenda della Open Arms. « Quello che è accaduto ieri nell'edizione delle 18.15 rappresenta un fatto grave. Si è trattato per quanto mi riguarda di un errore inaccettabile. Come l'azienda sa, avendo fornito adeguata documentazione medica, sono in convalescenza per un serio intervento chirurgico e ieri non ero in sede. Sono intervenuto tempestivamente da casa per far leggere dal conduttore una nota che ristabiliva la corretta narrazione dei fatti ».

Probabilmente la concitazione del momento, la tempestiva evoluzione dei fatti, la volontà di informare rapidamente i telespettatori, insieme alla postazione logistica della giornalista in collegamento all'interno del Senato ma lontana dal luogo degli eventi, sono fattori che hanno contribuito a rendere possibile l'errore.

In dettaglio i fatti si sono svolti nel seguente ordine: nel corso dell'edizione pomeridiana del Tg2 del 30 luglio è stato trasmesso un servizio, realizzato dalla stessa inviata al Senato, Maria Antonietta Spadorcia, che dava conto dello svolgimento dei fatti e concludeva che probabilmente, dopo le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi, si sarebbe giunti a un esito sfavorevole al senatore Matteo Salvini. Il Tg2 si è poi collegato con la postazione a palazzo Madama, dove si trovava la giornalista in una posizione logistica dalla quale era estremamente complicato seguire l'evoluzione dei fatti e dunque l'esito delle votazioni. Contemporaneamente il caporedattore della redazione politica, Massimo D'Amore, ha trasmesso via telefono alla Spadorcia una errata informazione sull'esito della votazione e per questo la giornalista ha riferito la notizia non corretta.

In tale quadro occorre sottolineare che, nel corso della stessa edizione del notiziario, è stata prontamente data ampia notizia dell'esatto svolgimento dei fatti per correggere l'errore commesso e si è cercato invano di ricollegarsi con la postazione al Senato per scusarsi dell'accaduto in diretta.

Al fine di porre rimedio alla incresciosa vicenda, con pieno senso di responsabilità il direttore Sangiuliano, d'intesa con la direzione comunicazione della Rai, ha fornito alle agenzie il comunicato suesposto in cui ha riconosciuto l'errore e ha chiesto scusa ai telespettatori, mentre il caporedattore Massimo D'Amore si è assunto la piena responsabilità dell'accaduto in una nota inviata all'amministratore delegato Fabrizio Salini.

GASPARRI, MULÈ, RUGGIERI, MARROCCO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – premesso che:

Geo Nocchetti, redattore ed inviato del TGR Rai della Campania, confermando che la sinistra considera la Rai una propria proprietà personale, si è candidato in una lista a sostegno del candidato presidente della sinistra della Regione Campania De Luca e, nella sua propaganda, usa slogan allusivi alla sua appartenenza alla Rai, per cercare di suggestionare evidentemente elettori o persone ingenue, attraverso questa sua attività professionale;

Per sapere:

se un uso così spregiudicato del nome della Rai, inserito in maniera graficamente furbesca nel materiale elettorale di Geo Nocchetti, sia compatibile con l'appartenenza all'azienda del suddetto Nocchetti;

Se la deontologia professionale non dovrebbe comportare un atteggiamento ben più serio;

Se il Nocchetti non sia meritevole di licenziamento o di provvedimenti che comunque impediscano un uso a fini elettorali del nome Rai. (263/1312)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che il giornalista della TgR Campania, Geo Nocchetti, è in ferie programmate dal 3 agosto al 30 settembre e alla data del 6 agosto 2020 non risultava

ancora depositata la sua candidatura, di cui non ha comunque informato l'Azienda.

La Rai ha da sempre come obiettivo prioritario quello della tutela del suo marchio e della credibilità, autorevolezza e affidabilità che vi sono indissolubilmente legate. Nessuno – e il Codice Etico sottoscritto da chiunque lavori per il Servizio Pubblico è chiaro in tal senso – può in alcun modo utilizzare il marchio e il nome di Rai senza una preventiva autorizzazione dell'Azienda. Autorizzazione che, nel caso di Nocchetti, non è stata chiesta e non avrebbe in ogni caso mai potuto essere concessa.

Geo Nocchetti – prontamente richiamato dall'Azienda – si è rammaricato per la leggerezza commessa e si è detto pronto a modificare immediatamente lo slogan elettorale utilizzato nei suoi manifesti.

Come da prassi aziendale, è stato avviato un provvedimento disciplinare nei confronti del giornalista.

GASPARRI, MULÈ, MARROCCO, GALLONE, SCHIFANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

Il Tg1 ogni domenica manda in onda la rubrica dedicata ai libri dal titolo Billy;

tale rubrica è stata curata negli ultimi anni dall'attuale vice direttore Luverà;

le regole interne della redazione fanno sì che vice direttori o persone con altri incarichi nell'ambito della testata non possano curare rubriche;

risulta agli interroganti che non vengano utilizzati quegli spazi per proporre libri di redattori dello stesso Tg1 per una regola di opportunità che la testata si è data, tanto è vero che libri di vice direttori, di conduttori e di altri giornalisti del Tg1 non sono stati presentati o menzionati nel corso della rubrica Billy;

Per sapere:

chi sia attualmente il curatore della rubrica Billy posto che Luverà da tempo è vice direttore della testata e quindi a lui si dovrebbe applicare la regola interna che vige per molti altri suoi colleghi;

Quali siano i criteri di selezione dei libri che vengono presentati nel corso della rubrica Billy e a chi siano affidati;

Contrariamente alle citate regole, stabilite dal Tg1 senza alcun obbligo di legge o imposizione esterna, il Tg1 del 9 agosto nella rubrica Billy andata in onda, come di consueto, nell'edizione delle 13.30, ha dato ampio spazio alla presentazione di un libro di Valentina Bisti, redattrice e conduttrice del Tg1, con il paradosso che la stessa conduttrice ha praticamente lanciato il servizio nel quale si parlava ampiamente del suo libro;

quali siano i criteri per i quali il libro di Valentina Bisti nella rubrica Billy possa essere presentato con menzioni, interviste e quant'altro e libri di altri esponenti del Tg1 invece non vengano menzionati;

quali siano le direttive della direzione del Tg1;

se esista un criterio in base al quale alcuni giornalisti della testata possono vedere i loro libri presentati e menzionati dal Tg1 ed altri invece no;

se tale scelta si basi su orientamenti di pensiero, religiosi o di altra natura, oppure se sia a insindacabile giudizio della direzione e del responsabile, chi ?, di Billy, decidere quali redattori siano più uguali degli altri e quindi meritevoli, addirittura mentre conducono il telegiornale, di vedere dallo stesso telegiornale presentato il proprio libro, possibilità preclusa ad altri colleghi. (264/1330)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del Tg1.*

In primo luogo, occorre fare una premessa di carattere generale su quanto prevede la policy aziendale in materia di programmi come la rubrica Billy e sulle figure dei suoi curatori e conduttori. Il

giornalista Bruno Luverà cura il programma dall'ottobre del 2010, su decisione dell'allora direttore Augusto Minzolini, poi confermata dai successivi direttori, Maccari, Orfeo, Montanari, Carboni e dal dicembre del 2018 è vicedirettore del Tg1, nomina confermata nel giugno del 2020.

La policy aziendale della Rai, nell'assegnazione della cura e della conduzione delle rubriche, segue il principio guida della specializzazione professionale e, pertanto, non prevede l'incompatibilità tra il ruolo dirigenziale e la cura/conduzione di una rubrica. Ciononostante, il giornalista ha rinunciato alla conduzione di Billy a seguito della nomina a dirigente.

In merito alla scelta degli scrittori da intervistare si ritiene opportuno sottolineare che la policy aziendale prevede di limitare le interviste a scrittori che siano anche giornalisti e/o collaboratori della Rai, ma non le vieta. D'altronde la Rai è una delle più grandi aziende culturali del Paese e pertanto non sarebbe giustificata una regola che vietasse di recensire i libri dei suoi giornalisti. Tuttavia, ovviamente, in un'ottica di pari opportunità, non esiste alcun canale di accesso privilegiato alla rubrica da parte dei giornalisti della Rai. Ogni anno infatti la rubrica ospita circa duecento libri, dei quali solo una minima parte provenienti da scrittori interni al servizio pubblico: nel 2018 sono stati recensiti cinque libri di giornalisti Rai, nel 2019 uno e nel 2020 quattro.

La policy aziendale in materia di scelta dei libri da recensire richiama poi i principi del rispetto del pluralismo culturale e religioso e della non discriminazione di genere. Inoltre, la rubrica si rivolge ad un pubblico vasto, il che implica attenzione sia al profilo alto che a quello basso dell'offerta culturale, all'articolazione tra narrativa (prevalente) e saggistica, attraverso un ricco e variegato bouquet di autori italiani e stranieri. Dal lungo elenco degli scrittori recensiti in questi anni risulta di tutta evidenza come questi principi e queste esigenze siano stati, e siano, costantemente rispettati (Si veda allegato A).

È opportuno infine rilevare che Billy ha una sua sigla che la separa funzionalmente dal telegiornale, che tale distinzione riguarda anche lo share, dal momento che quello del tg viene conteggiato dall'inizio del Tg1 fino alla sigla di Billy, mentre quello della rubrica figura tra gli share dei programmi e che il conduttore dello studio del tg lancia l'intera rubrica e non i singoli servizi. Inoltre, fino a gennaio 2019 Billy aveva un conduttore, mentre da allora le interviste vengono presentate da una speaker.

Tutto ciò premesso, nell'edizione delle 13.30 del 9 agosto, lo spazio dedicato alla recensione del libro della giornalista del Tg1 Valentina Bisti è stato omogeneo rispetto a quello che viene dato ogni domenica ai libri proposti, La scelta del libro si è basata sul suo valore letterario e sociale, poiché « tutti i colori dell'Italia che vale » propone storie di personalità che si sono impegnate per il bene comune, dedicando tempo al volontariato e alla difesa dei più deboli.

La messa in onda della recensione del libro della Bisti, nella puntata che la vedeva conduttrice del telegiornale, è stata del tutto casuale poiché è dipesa da una imprevista inversione del calendario delle puntate preregistrate di Billy, circostanza di cui si fa ammenda e che tuttavia non inficia la qualità e la correttezza del lavoro giornalistico e redazionale del programma.

In definitiva, non sono riscontrabili all'interno del programma Billy andato in onda il 9 agosto elementi che minimamente possano contrastare con gli obblighi comportamentali evocati dal Codice Etico: non la diligenza nell'esecuzione del lavoro giornalistico, considerando il riconosciuto alto livello del prodotto; non la correttezza dell'informazione diffusa dal libro presentato, riferita peraltro ad una galleria di personalità italiane che si sono distinte per peculiari motivi di solidarietà e di altruismo (accogliendo, così, anche il profilo di carattere « pedagogico » che è coerente con la missione del servizio pubblico); non la buona fede, che ha governato la scelta delle recensioni, avendo riguardo essenzialmente ai contenuti e all'ampiezza della platea dei destinatari; non al conflitto d'interessi, poiché non è configurabile alcun presupposto,

tenendo conto del fatto che è conforme alla policy della Rai l'ospitalità di recensioni riferite ad opere di giornalisti, anche dell'azienda, avendo esclusivamente riguardo al valore dell'opera presentata ai telespettatori.

Allegato A

Di seguito un quadro sintetico orientativo degli autori recensiti nella rubrica Billy nel periodo 2010-2020,

Autori stranieri: Bauman, Rifkin, Grossman, Jehoshua, Pamuk, Mueller, Marias, Follet, Grisham, Allende, Easton Ellis, Sepulveda, Morin, Lansdale, Zadie Smith, Kapuscinski, Patrick Mac Grath, Cameron, Mc Ewan, Denis Mack Smith, Coelho, Pennac, Cooper, Zafon, Sanchez, Cercas, Atwood, Strout, Ghosh, Nothomb, Ben Jelloun, Kepel, Oates, Donna Tartt, Nesbo, Randall, Ernaux, Foer, Dicker, Don Winslow, Ellroy, etc

Autori italiani: Arbasino, Fo, Eco, Magris, Gervaso, Maraini, Pansa, Camilleri, Tamaro, Tabucchi, Bevilacqua, Vittorio Feltri, Bruck, Modiano, Manzini, Malvaldi, De Giovanni, Pennacchi, Rumiz, Piccolo, De Cataldo, Avallone, Sveva Modignani, Ferrero, De Carlo, Benni, D'Avenia, Veronesi, Mazzantini, Sgarbi, Pericoli, Cardini, Cazzullo, Sangiuliano, Rusconi, Mazzuca, Vespa, De Bortoli, Scalfari, Mazzucco, Giordano, Baricco, Carofiglio, Lucarelli, Gamberale, Forattini etc

I fotografi: Salgado, Klein, Erwitt, Mc Curry, Scianna, Berengo Gardin, Sestini etc

I fumettisti: Giardino, Manara, Cavazzano, Altan, Zerocalcare, Ziche, Vinci, Ortolani, Gipi, Bozzetto, Mattotti, Fior, Miller, Munoz, Spiegelman, Kuper, Craig Thompson, Selznick, Dautremer, Breccia, etc.

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

Nell'edizione delle 20.00 di mercoledì 12 agosto, il Tg1 non ha mandato in onda alcun servizio sulla drammatica aggressione avvenuta al Duomo di Milano, un fatto di cronaca gravissimo;

gli altri Tg del servizio pubblico hanno riportato la notizia dell'immigrato egiziano che ha minacciato e tenuto in ostaggio un agente.

Per sapere:

quali siano le ragioni editoriali alla base di una scelta del genere e i criteri di selezione delle notizie da parte dell'attuale direzione del Tg1, visto che nella stessa edizione è stato dato ampio spazio ad altri servizi sia di cronaca che di colore.

(265/1332)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del Tg1.*

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che, nell'ambito della propria autonomia editoriale, ogni direttore di testata sceglie quali notizie trattare prioritariamente nelle varie edizioni dei notiziari e quindi quali eventi coprire, fatti salvi i principi generali di verità, tempestività, completezza e pluralismo che connotano la Rai in qualità di Servizio Pubblico.

Tutto ciò premesso, è utile sottolineare che la giornata del 12 agosto è stata particolarmente ricca di notizie valutate di maggior interesse per i cittadini. A titolo esemplificativo: essendo aumentati i contagi da Covid-19 cosiddetti « di rientro » dalle vacanze, il governo aveva deciso di imporre tamponi immediati a chi rientrava da Grecia, Spagna, Croazia e Malta; ancora per contrastare il nuovo diffondersi del virus si stava valutando l'ipotesi di una stretta sulle discoteche; sul fronte politico quello stesso giorno la Lega aveva deciso la sospensione per i propri parlamentari che hanno usufruito del bonus.

Per quanto riguarda in particolare la pagina di cronaca, si è deciso di non trattare la notizia dell'aggressione avvenuta nel duomo di Milano da parte di un ragazzo egiziano, in quanto già nel pomeriggio le

agenzie avevano riportato le parole del pubblico ministero, che escludeva la pista del terrorismo (AdnKronos delle 16:39), lasciando quindi aperta l'ipotesi che si fosse trattato dell'azione di un folle, come successivamente è stato dimostrato. La testata ha invece scelto per l'edizione serale del 12 agosto di dare la precedenza in cronaca ai tre morti in seguito ad una frana in Valtellina e alla strage dei cinque ragazzi morti in un incidente stradale.

TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Premesso che all'interrogante sono giunte numerose segnalazioni circa l'acquisto da parte del sig. Luca Zingaretti dei diritti dei racconti di « Lolita Lobosco » dalla scrittrice Gabriella Genisi. L'acquisto è volto alla produzione di una Fiction (in questi giorni sono in corso le riprese) in cui la protagonista, la commissaria Lolita, sarà interpretata da Luisa Ranieri moglie dello stesso Luca Zingaretti. Quanto dianzi esposto, ove confermato, configurerebbe un grave vulnus alla disciplina dettata in materia di conflitto di interessi contenuto nel codice di condotta della Rai e nel contratto di servizio.

All'interrogante non risulterebbero deroghe da parte della società e qualora la disciplina sul conflitto di interessi fosse stata eventualmente aggirata per il tramite della co-produzione affidata alla società BiBi Film di Angelo Barbagallo, ci troveremmo comunque difronte ad una palese violazione delle più comuni regole aziendali.

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto, se ravveda una posizione di conflitto di interessi e quali provvedimenti intenda porre in essere. (266/1338)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle strutture competenti.*

In premessa si informa che « Lolita Lobosco » è un progetto seriale di 8 episodi da 50', tratto dai romanzi di Maria Gabriella Genisi, editi da Marsilio Editore, per la regia di Luca Miniero e con Luisa Ranieri interprete principale. Il progetto è stato autorizzato con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 202 del 20 dicembre 2019 e Rai ha acquisito in licenza per 7 anni di taluni diritti di utilizzazione e sfruttamento dalla società BIBI FILM TV SRL, che cura in via esclusiva e a proprio onere, carico e rischio la produzione esecutiva della fiction.

Si ritiene opportuno evidenziare che la società BIBI FILM TV SRL è l'unico partner contrattuale di RAI, dal momento che il 9 ottobre 2018 ha concluso un accordo di produzione associata con la società ZOCOTOCO SRL, titolare originaria del diritto di opzione sulle opere letterarie da cui la serie è tratta e che quest'ultima ha dato mandato alla BIBI FILM TV a trattare e concludere con RAI il predetto accordo.

Peraltro, la società di produzione indipendente ZOCOTOCO SRL, i cui soci sono Luca Zingaretti (socio di maggioranza con il 75 per cento) e la sorella Angela (che detiene il restante 25 per cento delle quote sociali ed è anche amministratrice unica) è regolarmente iscritta al Registro Fornitori RAI avendo con la stessa stipulato pregressi accordi, anche nel campo dell'animazione. Occorre poi specificare che le suddette informazioni sono state verificate in fase pre-negoziale, all'atto dell'accertamento dell'infungibilità in capo alla società BIBI FILM TV SRL, ai fini dell'instaurazione della trattativa diretta secondo la normativa vigente.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare che il Consiglio di Amministrazione di RAI, con delibera del 17 luglio 2020 ha approvato le « Linee Guida finalizzate ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi tra produttori, artisti e agenti che rappresentano artisti », tenendo conto della Risoluzione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

in data 27 settembre 2017, nonché delle indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Contratto di Servizio 2018-2022.

Con riferimento al caso in oggetto, si evidenzia che lo stesso non risulta in contraddizione con le disposizioni delle Linee guida. In secondo luogo, pur non esistendo un rapporto contrattuale tra Rai e ZOCOLOCO, occorre tener presente che nella compagine societaria di quest'ultima non figura la Sig.ra Luisa Ranieri (che dunque non può essere considerata « artista partecipante »), né la sua agenzia, la TNA o suo rappresentante, (che non possono essere considerati « agenti partecipanti »).

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020, e' stato indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019;

visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19;

visto il decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020, con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

visto il decreto del Presidente della Regione Campania del 20 luglio 2020, n. 97, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania;

visto il decreto del Presidente della Regione Liguria del 23 luglio 2020, n. 4226 con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria;

visto il decreto del Presidente della Regione Marche del 21 luglio 2020, n. 219, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche;

visto il decreto del Presidente della Regione Puglia del 3 agosto 2020, n. 324, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia;

visto il decreto del Presidente della Regione Toscana del 1° agosto 2020, n. 104, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020;

visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta del 20 luglio 2020, n. 296, con il quale sono stati convocati

per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e dei consigli comunali;

visto il decreto del Presidente della Regione Veneto del 30 luglio 2020, n. 76, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto;

visto l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione parlamentare di indirizzo generale e vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003, che hanno cristallizzato i principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo;

considerato quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 « le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica »;

così come stabilito dall'articolo 5, comma 2 della delibera n. 13 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi « i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ».

Al comma 3, la delibera, conseguentemente, dispone che « i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in

assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. ».

Già nell'ottobre 2019, nel corso delle consultazioni elettorali regionali in Umbria, andò in onda un servizio su Report in cui vennero citate alcune delle forze politiche in competizione, nonostante fosse in vigore la par condicio.

La legittima libertà editoriale non può essere finalizzata al condizionamento del dibattito politico, specialmente nel periodo elettorale;

considerata l'opportunità che l'Azienda concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sulle consultazioni elettorali e sul quesito referendario, nel rispetto della parità di accesso all'informazione e alla comunicazione politica;

Si chiede di sapere:

a) quali iniziative urgenti intenda adottare l'Azienda al fine di dare concreta attuazione ai criteri del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici, anche per i programmi di approfondimento e inchiesta;

b) quali iniziative intendano adottare per garantire il rispetto delle norme stabilite con l'articolo 5 della delibera n. 13 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, citate in premessa, anche per i programmi di approfondimento e inchiesta;

c) se non ritengano necessario garantire che la messa in onda dei servizi di inchiesta che possano essere lesivi dell'immagine dei soggetti politici, sia nei programmi d'informazione che di approfondimento e inchiesta, sia successiva al periodo elettorale, così da garantire la par condicio e la libera formazione dell'opinione da parte dei cittadini. (267/1353)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di riscontro.*

La Rai ha affrontato con rigore e attenzione la fase elettorale che si è appena conclusa così come confermato recentemente anche in una lettera del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Concessionaria Pubblica al Presidente di codesta rispettabilissima Commissione Parlamentare.

L'Azienda – in coerenza con il quadro normativo di riferimento – ha agito con la massima cura per garantire il più scrupoloso rispetto della parità di condizioni tra i vari soggetti in campo.

In una complessa congiuntura – che ha visto chiamati alle urne cittadini per scegliere sindaci, consiglieri e presidenti di consigli regionali e anche per decidere su un referendum popolare confermativo di un testo di legge costituzionale – la Rai ha perseguito, sia all'interno dei notiziari delle testate sia nei suoi programmi informativi, l'applicazione dei principi di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, obiettività e apertura alle diverse forze politiche che si sono confrontate.

In tale quadro è stato dunque massimo l'impegno per fornire un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di accesso e di trattamento tra i soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica.

Si è anche operato perché gli utenti non fossero oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici a conduttori, giornalisti o alle stesse testate ed è stata adottata ogni cautela perché non si determinassero situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o competitori elettorali. Alla base dell'informazione Rai, come previsto, vi è stato il contraddittorio e la costante ricerca di un'effettiva parità tra le posizioni di contenuto politico in modo da consentire ai cittadini di formarsi liberamente un'opinione.

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* –

Premesso che il presidente della Regione Campania risulta indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli con l'ipotesi di abuso e truffa, secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica. In particolare, quattro vigili urbani di Salerno sarebbero stati promossi in Regione a membri dello staff e agli stessi sarebbe stato assegnato il ruolo di addetti o responsabili di segreteria;

La notizia, vista anche la concomitanza con le elezioni regionali delle prossime settimane, ha avuto ampio risalto giornalistico e mediatico anche televisivo;

Del tutto incredibilmente l'edizione serale del Tg1 del 7 settembre 2020 si è limitata a riportare la semplice notizia dell'avvio del procedimento di indagine senza che venisse offerto al pubblico un servizio giornalistico dedicato;

In casi analoghi, che hanno coinvolto altri Presidenti di Regione esponenti dell'opposizione, sono stati realizzati servizi compiuti ed altamente circostanziati che non hanno risparmiato dettagli familiari.

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria

si chiede:

di fornire spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi. (268/1373)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla testata del Tg1.*

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che i direttori delle testate giornalistiche hanno piena autonomia editoriale nella costruzione delle scalette dei notiziari, così come previsto dal contratto di lavoro giornalistico. La selezione e l'impaginazione delle notizie, ferma restando la responsabilità di fornire ai cittadini una informazione completa e trasparente, è pertanto frutto della sensibilità dei singoli direttori.

In tale quadro, il Tg1 nell'edizione delle 13.30 del 7 settembre 2020 ha trasmesso un servizio sulla vicenda mentre nell'edizione delle 20.00 si è optato per un « vivo » sulla questione del procedimento di indagine a carico del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Altre testate hanno coperto in modo analogo la notizia.

Si è infatti valutato che la vicenda, risalente ad alcuni anni fa, non ha avuto alcun seguito, fermo restando che, se ci fossero stati ulteriori sviluppi nell'indagine, la testata avrebbe dedicato più ampi spazi di approfondimento alla notizia.

MULÈ RUGGIERI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Per sapere – premesso che:

lo scorso 12 settembre, Andrea Cangini, senatore di Forza Italia nonché animatore del Comitato promotore del referendum costituzionale e sostenitore del No per il referendum sul taglio dei parlamentari, ha denunciato una « doppia censura » da parte della Rai nei suoi confronti;

nello specifico, il senatore ha dichiarato che nella mattina del 12 settembre gli è stato chiesto di far avere al Tg1, per l'edizione delle 13:30, un video di 15 secondi sulle ragioni del No al referendum. Il senatore Cangini invia il video di 14 secondi, ma la redazione del Tg1 ritiene che la chiosa finale (« Chi non ne può più della demagogia di Di Maio vota No ») non sia opportuna;

seppur la richiesta avanzata dalla redazione del Tg1, appena riportata, rappresenti una vera e propria censura ad

opera del Tg1, il senatore modifica la frase della sua dichiarazione (« Chi non ne può più della demagogia voterà no ») che viene totalmente oscurata nell'edizione del Tg1 delle 13:30;

ad avviso dell'interrogante, la vicenda appena riportata non fa altro che confermare il clima da regime anti democratico che continua ad imperversare nel Tg della rete ammiraglia e che dimostra, ancora una volta, come la Rai abbia tradito la missione di servizio pubblico;

la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo;

a ciò si aggiunga che la delibera approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella seduta del 22 luglio 2020, recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 » precisa all'articolo 8 che « i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici »;

è dovere della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche in considerazione del referendum popolare indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020, fornire ai telespettatori una informazione obiettiva, completa e imparziale:

quali iniziative di propria competenza intendano adottare i vertici Rai per fare chiarezza sulle dinamiche di redazione che, nell'episodio riportato in premessa, hanno prodotto una informazione incompleta violando i principi basilari del sistema radiotelevisivo. (270/1380)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla testata del Tg1.*

In premessa si ritiene opportuno evidenziare che, sulla base delle indicazioni ricevute dall'azienda e dall'Agcom, il telegiornale ha rispettato scrupolosamente tempi ed equilibri tra i Si e i NO nei pezzi che hanno trattato il tema del referendum sul taglio al numero dei parlamentari. Inoltre, nell'ottica di perseguire la chiarezza nell'informazione e nel messaggio che veniva dato, ogni volta che gli interlocutori si sono espressi « in sonoro » sul tema del referendum, è stato richiesto loro di incentrare la dichiarazione il più possibile sul merito della questione, tenuto naturalmente conto della lettura anche politica fornita dagli stessi in merito alla consultazione.

In tale contesto, occorre fare una precisazione relativa al pezzo del 12 settembre oggetto della presente interrogazione. Dato che la campagna dei banchetti del Votasi day organizzata dal movimento Cinque Stelle era una delle notizie politiche di giornata, il pezzo si apriva con questo passaggio e con il sonoro dell'onorevole di Maio a sostegno del SI. Seguivano le ragioni dei sostenitori del NO al referendum e la posizione dell'onorevole Cangini, che terminava con una valutazione sull'operato di Di Maio.

A garanzia sostanziale di equilibrio e pluralismo, è prassi consolidata che se un intervistato attacca la persona intervenuta subito prima di lui, si cerchi la replica per evitare qualsiasi suggestione di gogna mediatica. Nel caso in questione la replica, seppure necessaria, avrebbe però nuovamente squilibrato il pezzo. Pertanto, è stato contattato l'ufficio stampa di Forza Italia (con cui sono stati tenuti continui e co-

stanti contatti), a cui è stata chiesta formalmente una dichiarazione dell'onorevole Cangini che fosse centrata sul merito del referendum, così come il sonoro di chi lo precedeva. In pieno spirito di collaborazione il nuovo sonoro è arrivato, ma essendo più lungo nella durata del sonoro a favore del SI, è stato accorciato, taglio che è stato anticipato all'ufficio stampa di Forza Italia sempre in maniera formale.

In conclusione, si riporta il comunicato del cdr del Tg1 a seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Cangini sul Tg1:

Referendum: cdr Tg1, nessuna censura, no a intimidazioni (ANSA) – ROMA, 12 SET – Il comitato di redazione del Tg1 « respinge con fermezza qualunque tentativo di censura e intimidazione da parte di chicchessia. Oggi nello spazio dedicato al referendum, il Tg1 ha semplicemente seguito con scrupolo la prassi e le regole che vengono imposte in questa fase dall'Agcom. Esistono prove documentali che dimostrano la totale correttezza e trasparenza della redazione politica del Tg1 e della direzione della testata ». Lo scrive in una nota il cdr della testata, replicando alle accuse di « censura » sollevate in particolare da esponenti di Forza Italia. « Il cdr è pronto a rispettare anche le critiche più severe, ma non può accettare le minacce e le aggressioni verbali di qualsiasi provenienza », conclude la nota. (ANSA).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 427

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.04 alle 14.23.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. *(Svolgimento e conclusione)* 428

AUDIZIONI

Mercoledì 23 settembre 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente,* introduce l'audizione del dottor Guido Bastianini, Amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Guido BASTIANINI, *Amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente,* e il deputato Enrico BORGHI (PD), ai quali risponde Guido BASTIANINI, *Amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo aver ringraziato il dottor Bastianini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 429

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori 430

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente RONZULLI.

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 431
Audizione dei Commissari straordinari della Banca Popolare di Bari, prof. avv. Antonio Blandini e dott. Enrico Ajello *(Svolgimento e conclusione)* 431
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 432

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 23 settembre 2020. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dei Commissari straordinari della Banca Popolare di Bari, prof. avv. Antonio Blandini e dott. Enrico Ajello.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione.

Enrico AJELLO, *Commissario straordinario della Banca Popolare di Bari,* e Antonio BLANDINI, *Commissario straordinario della Banca Popolare di Bari,* svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Rossella ACCOTO (M5S), Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Elio LANNUTTI (M5S), Massimo FERRO (FIBP-UDC) e Daniele PESCO (M5S) nonché i deputati Antonio MARTINO (FI) e Luigi MARATTIN (IV), ai quali rispondono Antonio BLANDINI, *Commissario straordinario della Banca Popolare di Bari,* e Enrico AJELLO, *Commissario straordinario della Banca Popolare di Bari*.

Carla RUOCCO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente,* ringraziando gli auditi, dispone che la documen-

tazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 433

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian *(Seguito esame e conclusione)* 5

ALLEGATO (Emendamento approvato) 7

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 12

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. C. 2231 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 14

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 34

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 16

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 35

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro *(Seguito esame e rinvio)* 20

ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate) 37

Sull'ordine dei lavori 25

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 25

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; *b)* Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. C. 2522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 137

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. C. 2231 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 139

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna *(Esame e rinvio)* 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 142

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017. C. 1766 Governo *(Esame e rinvio)* 149

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332 senatori Airola ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 151

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017. C. 2578, Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 153

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 154

ERRATA CORRIGE 158

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 159

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di esperti nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recante « Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale ». C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra 161

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 161

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco *(Seguito dell'esame e rinvio)* 161

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Sulla pubblicità dei lavori 162

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 162

V Bilancio, tesoro e programmazione

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 167

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 172

ALLEGATO 1 (Schema di relazione all'Assemblea) 188

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 175

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica) 206

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 175

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 175

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 177

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* . 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 180

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 182

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020. Atto n. 194 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 184

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

AVVERTENZA 187

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 208

Schema di Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020. Atto n. 194 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 208

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 212

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 214

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 217

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 218

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* 218

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04621 Labriola: Destinazione delle risorse europee al completamento delle bonifiche delle aree contaminate 220

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 225

5-04622 Ilaria Fontana: Adozione di soluzioni alternative all'utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche monouso a fini di tutela ambientale 220

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 227

5-04623 Pezzopane: Bonifica della discarica Montedison di Bussi (PE) 221

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 229

5-04624 Occhionero: Condizioni dell'affidamento in concessione di una area all'interno della riserva naturale Montedimezzo (IS) 221

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 231

5-04625 Lucchini: Blocco nell'erogazione dei finanziamenti per la messa in sicurezza di alcuni siti contaminati da rifiuti radioattivi nella provincia di Brescia 221

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 233

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 222

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) 235

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 222

ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) 236

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

AVVERTENZA 224

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice della strada. Esame emendamenti C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A .. 237

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 238

ALLEGATO (Parere approvato) 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 238

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli *(Esame e rinvio)* 238

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità. Nomine nn. 63, 64 e 65 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)* 241

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 242

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 250

AVVERTENZA 251

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 253

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 253

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 269

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 258

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04632 Benamati: Sulla strategia industriale della Sematic S.p.a. 258

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 270

5-04633 Squeri: Sul prezzo unico nazionale dell'energia elettrica 258

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 271

5-04634 Sut: Sulla proroga delle misure finalizzate a favorire l'efficientamento energetico degli edifici 259

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 272

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 259

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione 274

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 274

ALLEGATO (Parere approvato) 283

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani *(Seguito esame e rinvio)* 276

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 277

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 277

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 285

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 285

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 290

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04626 Bologna: Iniziative per garantire ai cittadini tempi certi di diagnosi e cura 286

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 291

5-04627 Bagnasco: Possibilità per i medici dell'emergenza territoriale 118 di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale 287

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 293

5-04628 Tiramani: Requisiti e certificazioni dei dispositivi medici e di protezione individuale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 287

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 294

5-04629 Carnevali: Tempi per l'approvazione definitiva del decreto per l'avvio dello *screening* sul virus HCV 287

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 295

5-04630 Bellucci: Sull'emanazione delle nuove linee guida sull'aborto farmacologico 288

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 296

5-04631 Menga: Criteri adottati per la scelta del presidente della Commissione istituita per riformare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito del SSN 288

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 298

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Enrico Cortesi, professore ordinario di oncologia medica presso l'Università La Sapienza di Roma, sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 288

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità di rappresentanti del Comitato Caregiver Familiari « Comma 255 », della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e dell'Associazione italiana scompensati cardiaci (AISC) 289

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore 300

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni *(Seguito esame e conclusione)* 300

ALLEGATO 1 (Emendamento delle Relatrici) 311

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione) 312

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 301

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 310

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 315

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione)* 315

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 337

Sull'ordine dei lavori 317

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 317

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 338

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Atto n. 191 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 318

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 340

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 318

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 318

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 318

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 327

ALLEGATO 4 (Proposta di relazione finale per l'Assemblea presentata dalla Relatrice) 342

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. S. 1925 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) *(Esame e rinvio)* 395

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 (Parere alla XIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 398

ALLEGATO (Parere approvato) 403

AVVERTENZA 402

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 405

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:

Audizione del direttore della Rai per il sociale 405

Sulla pubblicazione dei quesiti 406

ALLEGATO: Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 254/1245 al n. 270/1380) 407

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 406

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 427

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. *(Svolgimento e conclusione)* 428

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 429

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori 430

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 431

Audizione dei Commissari straordinari della Banca Popolare di Bari, prof. avv. Antonio Blandini e dott. Enrico Ajello *(Svolgimento e conclusione)* 431

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 432

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 433

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0115020